CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

PEI

TRIBUNALI

DEL GRAN-DUCATO DI TOSCANA

CON NOTE

DEL

Cancel. Domenico Nenci

DESUNTE

DALLE LEGGI E CIRCOLARI DELL'I. E R. GOVERNO

E DALLE

DECISIONI DELLE PRIME MAGISTRATURE

A TUTTO L'ANNO 1832.

Seconda Edizione

FIRENZE

TIPOGRAFIA DEL GIGLIO

1832.

Nel periodo di dieci anni, che tanti ne sono decorsi dacchè fu pubblicato il Codice di Procedura Civile con le Note, cui diedero materia le Leggi, e Circolari relative fino a quel tempo dalla I. e R. Consulta pubblicate, e la Giurisprudenza in proposito stabilita, non poche, e di non lieve peso sono state le discettazioni delle quali i nostri Tribunali Civili si sono dovuti occupare, per cui sono state fissate, e determinate ulteriori massime in Procedura, a conoscersi interessanti non poco per il più regolare, e preciso andamento delle attitazioni forensi.

Animato l' Editore dalla veduta di una comune utilità, e indotto da delle pressanti, e moltiplici richieste, è proceduto a questa seconda Edizione, la quale, accresciuta, ed illustrata di tutto quanto ritrovavasi fino al presente meritevole della pubblica cognizione, offre al dotto Ceto, cui appartiene, e si rassegna

Devotissimo

SPIEGAZIONE

Sulle Citazioni fatte per abbreviatura con Lettera iniziale, le più usate in quest' Opera

---

C. significa *Circolare*
D. significa *Decisione*
L. significa *Legge*

LE LETTERE

G. P. L. indicano *Giornale Pratico-Legale*
T. d. F. T. indicano *Tesoro del Foro Toscano*
CC. significano *Circolari*
LL. significano *Leggi.*

CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE (1)

CON NOTE

DEL CANC.

Domenico Nenci

PARTE PRIMA

DELL' ORDINE E FORMA DI PROCEDERE
NEI GIUDIZJ ORDINARJ

TITOLO I.

Delle Domande, e delle Eccezioni

ART. 1. I giudizj ordinarj sono quelli nei quali per la natura, e per il subietto della disputa si procede con tutta la formale regolarità giudiciaria (2) a differenza dei giudizj sommarj, e degli esecutivi, nei quali le forme regolari si sommano, e si restringono

---

(1) Il presente Codice di Procedura Civile per i Tribunali del Granducato fu reso esecutorio in Toscana con la *Legge del* 15. *Novembre* 1814.

Esso determina il modo d' istruire gli affari giudiciarii, compresi quelli rimasti pendenti nel dì 11. Novembre 1814. per la riassunzione dei quali fu pubblicato pure un Regolamento Transitorio. Detta *Legge del* 15. *Novembre* 1814.

E' comune a tutti i Tribunali Civili del Gran-Ducato Artic. 1122. del medesimo, e *Leg. Org. del* 13. *Novembre* 1814.; eccettuati i Tribunali di Commercio, avanti i quali si procede con le regole del Cod. Francese provvisoriamente in questa parte ritenuto in vigore, colle modificazioni peraltro e variazioni fatte con Regolamento a parte, la di cui pubblicazione ebbe luogo con la ridetta *Leg.* 15. *Novemb.* 1814.

(2) In questa classe vi son comprese anche le cause di Credito dependente da un pagherò, o altra simile obbligazione privata di competenza dei Tribunali Civili ordinarj, nè possono cangiarsi in sommarie per essere iniziate o con sequestro, o con precetto, quando nasce contestazione di giudizio. *C.* 16. *Aprile* 1821. §. 9.

Si annoverano pure fra i giudizj ordinarj quelli che s' instaurano con Scrittura d'intimazione a produrre documenti, e domanda di dichiarazione di nullità di obbligazione. Nè giova per renderli sommarj, che venga adito un Tribunale diverso da quello da cui il creditore ha ottenuta la facoltà di

4. Se il giudizio viene istituito da un'incapace, o contro un incapace, è nullo.

5. Se il giudizio viene istituito avanti il Tribunale, al quale

---

Conformemente al disposto della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. hanno i Pupilli, Prodighi, Dementi, o altri Sottoposti, il privilegio del Foro. Sono Tribunali competenti, in Firenze il Magistrato Supremo, in Livorno il Magistrato Civile, e Consolare: *detta Legge Organica*; in Pisa, Siena, Arezzo, ed in Pistoja, i Giudici respettivi di prima Istanza. *V. i Motupropri de' 22. Maggio, 19. Giugno, e 23. Novembre 1817. e 28. Gennajo 1818.* ed in tutti gli altri luoghi i Vicarj: *detta Legge Organica.* Di questo privilegio ne godono tanto come Attori, che come Rei convenuti, e le loro Cause siano attive, o passive devono essere ultimate da quel Tribunale, o Giusdicente, al quale per la economica amministrazione del loro Patrimonio sono sottoposti, senza che possa distinguersi il caso, in cui il Reo convenuto intimato in Giudizio dal Pupillo abbia il suo domicilio non tanto fuori del Territorio per cui si estende la Giurisdizione Civile del Tribunale, ed al quale è nell'Economico sottoposto il Pupillo, ma entro bensì di quel Territorio nel quale questo Tribunale esercita la sua Giurisdizione Criminale, dall'altro caso in cui il Reo Convenuto provocato dal Pupillo abbia il suo domicilio fuori affatto del Territorio nel quale il Tribunale, a cui, quanto all'economico, è sottoposto il Pupillo Attore, esercita la sua Giurisdizione Civile, e Criminale, con adottare al primo distinto caso la disposizione della Legge, ed escluderla nel secondo distinto caso, onde non si rinnovi un diritto di privativa giurisdizione che la Legge non sembra aver voluto richiamare in vita, specialmente poi, che con questa più limitata intelligenza opera la Legge sempre con effetto, subito che obbliga il Reo convenuto a comparire in un Tribunale che non ha sopra di esso alcuna Giurisdizione Civile. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del 20. Febbrajo 1824. in Causa Bertelli NN. e Pampana.*

Il favore accordato dalla Legge ai Minori, ed altre persone privilegiate riguarda, non l'Ordine pubblico, ma il loro particolare interesse, cosicchè quel Potestà, che conosce di una disputa riguardante un Minore, che rapporto alla persona propria del Tutore attore in causa, a del Reo convenuto, e quant' all' azione promossa, ed al soggetto della lite, è Giudice ordinario, giudica competentemente, ne è permesso a cosa non più intera al Reo convenuto d' invocare il disposto dell'Art. 215. a pregiudizio di quei, a favor dei quali il privilegio è indotto. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del 14. Maggio 1824. in Causa Nesei, e Peroni.*

Nonostante il disposto dell' Art. 655. quando trattasi di sequestri a danno di un Pupillo, Interdetto ec., o d'altra persona avente privilegio di Foro, deve adirsi il Tribunale ad essa competente. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia de' 19. Luglio 1822. in Causa Calamai, e Caproni NN. e Vannetti negli Andrei.*

Il Tribunale di Commercio di Firenze è competente a conoscere dell'azione avanti di esso intentata contro quegli che per quanto una volta avesse domicilio in estero Paese consta da un Istrumento passato con un suo creditore avere la sua attuale dimora in Firenze, ed ivi esercitarsi per proprio conto in operazioni commerciali.

Come avanti lo stesso Tribunale può esser convenuto tuttochè si fosse accidentalmente trovato in Firenze, quando consta di aver cessato di abitare nel solito estero luogo, e di non avere assunto altrove nuovo domicilio. *Dec. della Ruota di Firenze del 29. Novembre 1831. in Causa Gaita, e Zara Sacerdotti.*

Per intentare le azioni contro de' Militari avanti i Tribunali Ordinarj è necessario il permesso del Comandante del Corpo per quelli in attività; dei Governatori, o Comandanti di Piazza per quelli in ritiro, o in riforma, e del Commissario Generale per quelli impiegati nel Commissariato di Guerra.

non sia attribuita giurisdizione per causa o delle persone, o della materia si dà luogo alla eccezione della declinatoria. (7)

6. Non può istituirsi il Giudizio se non da un maggiore contro un maggiore.

7. Nondimeno anche il minore, quando sia legittimamente rappresentato, può stare in giudizio come attore, o come reo convenuto (8).

8. Il pupillo può essere rappresentato dal tutore, il figlio dal padre. (9)

9. La Chiesa, le Comunità, e tutti gli altri Corpi morali amministrati possono essere rappresentati, le Chiese dal Rettore, le

---

Se si tratta d' esazione di Poste di diritto Regio, per il caso che siano portate avanti i Tribunali Ordinarj, non occorre il consenso del Comandante, o altri. CC. 1. *Marzo* 1819. e 17. *Aprile* 1820.

I Pompieri, e gl'Individui di loro famiglia non godono di alcun privilegio, o esenzione avanti i Trbunali Ordinarj tanto in materie Civili, che in quelle Criminali, o di Polizia. *Motuprop. del* 4. *Dicembre* 1819. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 27. *Gennaio* 1832. *in Causa Benelli*, e *Luder*.

(7) I Notari de' Vicarj, in assenza di questi sono giudici competenti a forma della Legge 11. Giugno 1784. richiamata in vigore anche dall' *Artic.* 1124. a conoscere soltanto le cause di urgenza, e le loro sentenze sono nulle se vengono emanate in affari ordinarj. *D.* 78. *p.* 401. *T.* 5. *T. d. F. T.*, e tanto meno sono giudici competenti nella cause delegate con Sovrano Rescritto ai respettivi Vicarj *D. in Causa Passerini Curatrice Gatteschi e Fratelli Gatteschi della Ruota Fiorentina del dì* 18. *Giugno* 1822. *T.* 6. *T. d. F T.*

Gli affari popillari, e di sottoposizione essendo meramente civili devono in assenza, o impedimento del Vicario, ed in caso di urgenza, disbrigarsi dal Notaro. *Circ. del* 26. *Aprile* 1832. §. 2.

Per conoscere quando abbia luogo l' eccezione della declinatoria del Foro si riprenda la *Nota* che sopra al N. 6. e come debba quella proporsi *V. l'Art.* 209. *et segg.* e *la D.* 22. *p.* 182. *T.* 5. *T. d. F. T.*

(8) Tutte le notificazioni devono essere fatte alla Persona rappresentante *V. l'Art.* 46.

Le discipline prescritte dal presente Regolamento di Procedura non debbono osservarsi nella trattativa, e risoluzione degli affari non contenziosi riguardanti le persone, ed i Patrimonj de' Pupilli e Sottoposti, ma devono praticarsi forme semplici, e spedite. *Leggi degli* 8. *Giugno* 1782. 15. *Nov.* 1814. e 20. *Agosto* 1827.

Sulla percezione dei diritti di Cancelleria, ed altro. *V. l'Art.* 41. *della Circ. del* 12. *Gennajo* 1818. e *la Legge del* 18. *Agosto* 1828. *Art.* 14. 15. 16. *e* 17.

Quanto all' uso della Carta Bollata per tali affari, e diritti di Registro *V. la Circolare del dì* 11. *Novembre* 1830.

Le questioni che nascono per il rendimento di conto fra il Patrimonio Popillare, ed il sottoposto, e il Tutore, e Curatore, ritengono la natura dell' affare principale, e si trattano in ogni istanza sommariamente, e nella forma di tutte le altre ispezioni Economiche. *Circ. del* 26. *Aprile* 1832.

(9) Come si è detto alla *Nota* 6. per i pupilli vi sono i Tribonali d'eccezione. Sono per altro competenti i Potestà per gli atti esecutivi da farsi contro i Pupilli, ed altre persone, che hanno privilegio esclusivo del Foro, quando si tratti di esazione di Dazj, e pubbliche imposte C. 26. *Agosto* 1819.

Gli attuari de' Vicarj non hanno facoltà di prender cognizione, e decidere neppure le cause meramente pettorali, quando il Vicario è presente, e non impedito *detta Circ.* §. 3.

Comunità dal Gonfaloniere, e tutti gli altri dai legittimi loro rappresentanti. (10)

10. Non avranno essi bisogno di alcuna autorizzazione per comparire in giudizio nelle cause che riguardano l'esazione delle rendite: Ma nelle cause che interessano la proprietà, o la perdita, e distrazione dei capitali non potranno farsi attori, se, rapporto alle Chiese non v' intervenga il consenso del Patrono, o Patroni, o dell'Ordinario, quando fossero di libera collazione, e quanto ai Corpi, e Collegj ecclesiastici, e Laicali, dei superiori, ai quali saranno direttamente sottoposti.

11. Questo consenso dovrà esser notificato al reo convenuto in testa della domanda principale.

12. Bisogna per stare in giudizio godere del libero esercizio delle facoltà naturali, e civili: Anche l'interdetto, e il sottoposto possono però stare in giudizio per mezzo di un curatore legalmente nominato. (11)

13. La donna, o innutta, o maritata, o vedova, non può stare in giudizio senza le formalità prescritte dalla Legge. (12)

---

(10) Si considerano come non avvenuti gli Atti di una causa interessante un Corpo morale se non sono notificati al legittimo rappresentante il medesimo *D.* 229 *p.* 376. *T.* 2. *T. d. F. T.*

Se si tratta di contestazioni insorte fra Comunità, e Comunità, o fra Luoghi Pii, e Comunità sulla competenza o misura delle Tasse pagabili dalle Comunità medesime per oggetto di pubblica Amministrazione, ogni volta che il reparto è stato approvato, non è luogo che al ricorso al *Regio Trono*, ed è proibito a qualunque Tribunale di pronunziare su tali contestazioni. C. 20. *Luglio* 1820.

E' proibito promuoversi, ed ammettersi avanti i Tribunali alcuna azione contro i Beni provenienti dalle soppresse Corporazioni religiose, e che hanno formato il Patrimonio della causa pia regolare per titolo di credito ancorchè ipotecario anteriore al primo Maggio 1814., ne per cagione degli oneri di qualunque specie rimasti estinti in forza delle disposizioni dell' abolita legislazione francese, esclusi gli oneri espressamente contemplati, e portati a carico de' nuovi Convenuti nell'atto dell'assegnazione fatta loro dei fondi, che ne costituiscono la Dote *L.* 13. *Gennaio* 1817.

(11) Come è stato avvertito all'*Art.* 3. §. II. i sottoposti e l'interdetti go- del privilegio del Foro *L.* 13. *Ottobre* 1814.

(12) Le Donne innutte, o maritate, o vedove non possono stare in giudizio nella qualità di Attrici, senza il Decreto del Giudice di prima istanza del loro respettivo domicilio, e senza il consenso del loro Genitore, o Curatore in mancanza dal primo, e ciò in ordine alla *Legge del* 16. *Novembre* 1814.

Senza una tale autorizzazione possono le Donne stare in giudizio in qualità di attrici, siano, o non sieno soggette alla patria potestà, e senza bisogno del consenso del padre, o del marito, e senza l' intervento del Curatore, o altra formalità per gli atti che riguardano l'Amministrazione dei loro Beni, e rendite, quanto per quelli concernenti l' esazione de' loro capitali, dei frutti, dei trattamenti, delle pensioni, dei canoni, e simili, come pure per tutti gli altri atti interessanti l' esecuzione in ogni rapporto di qualunque contratto legittimo *L.* 25. *Gennaio* 1815.

Nel caso di elezione di un Curatore ad assistere la Donna priva di Padre, non è necessaria la Scrittura d'accettazione giacchè questa è presunta quando il Curatore eletto niuna dichiarazione fa in contrario, ed anzi dà il

14. A quello che è morto civilmente può destinarsi un curatore che rappresenti il di lui patrimonio.

---

suo *Parere*, nè vi è d'uopo del Decreto relativo a tale accettazione, *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 11.

Le formalità prescritte per l'autorizzazione di una Donna sono, a pena di nullità dell'Atto, le seguenti. Che la cerziorazione sia fatta dal Giudice competente alla Donna presente, e senza l'intervento di altra persona interessata *L.* 25. *Gennajo* 1815; Che il Decreto contenga non tanto i motivi, per i quali la Donna viene autorizzata, quanto la menzione espressa del consenso prestato nei respettivi casi o dal Padre, o dal Curatore, o dal Marito e la seguita cerziorazione: Che trattandosi di autorizzazione di Donna maritata ad obbligare, o alienare la sua Dote, questa autorizzazione non superi in nessun caso la metà della Dote medesima. Queste solennità non possono esser supplite da equipollenti: E nessun Decreto di autorizzazione ha effetto, se non è inserito in un registro da tenersi a tal uopo dal Tribunale *L.* 15. *Novembre* 1814.

Senza le formalità che sopra non può la Donna cedere i proprj Crediti *D.* 17. *p.* 79. *T.* 3. *G. P. L.* può per altro, senza che vi concorrino dette formalità, prestare il consenso a favore di un suo legittimo creditore per il ritiro di un capitale ad essa spettante *D.* 48. *p.* 415. *T.* 3. *G. P. L.* e *D.* 41 *p.* 179. *T.* 1. *T. d. F. T.*

La Donna Curatrice del marito può stare in giudizio senza bisogno di autorizzazione, e domandare la dichiarazione dei crediti spettanti al di lei sottoposto. *D.* 53. *p.* 336. *T.* 4. *G. P. L.*

Perchè la Madre validamente si obblighi costituendo la Dota alla Figlia, fa duopo che dal Giudice sia autorizzata, e nel modo prescritto dalla *Legge del* 15. *Novembre* 1814. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina degli* 11. *Luglio* 1822. *in Causa Bianchi, e Giacomelli.*

Le donne non tanto come attrici, quanto come convenute in Giudizio assumere non possono nuove obbligazioni, senza che vi sieno state precedentemente abilitate dal Giudice, e nel modo prescritto dalla legge del 15. Novembre 1814. senza di che illegalmente contraggono, e possono a lor piacere ricusare l'adempimento di ogni loro stipulazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 16. *Agosto* 1823. *in Causa Alderini ne Mariani, e Bononi.*

La donna si obbliga validamente, anco senza le formalità richieste dalla Legge del 15. Novembre 1814. allorchè provvede di mobili necessarj la Casa ove abita insieme col Marito, e si assoggetta all'esecuzione personale, quando trattandosi di vero commodato, non restituisce entro il termine assegnatole gli oggetti commodati. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 14. *Luglio* 1823. *in Causa Spedolo, e Beni.*

La Donna nella sua qualità di Tutrice non ha di bisogno del Decreto di autorizzazione del Giudice per dedurre in Giudizio, sia come attrice, o come convenuta, i diritti del Pupillo. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 13. *Gennajo* 1824. *in Causa Boretti Ved. Orsi, e Parigi.*

La Legge del 25. Gennaio 1815. all'Art. 4. permette alle Donne maggiori di anni 21. o innutte, o maritate o vedove, o soggette, o non soggette alla patria potestà, di stare in Giudizio anche nella qualità di attrici, senza l'autorizzaziona, o Decreto del Giudice, senza il consenso del padre, o del marito, senza l'intervento del Curatore, e senza veruna altra formalità per tutti *gli Atti, che riguardano l'Amministrazione dei loro Beni, e rendite.*

Da ciò rilevasi, che fra gli Atti, per i quali le Donne possono stare in Giudizio senza le formalità, vi sono compresi quelli ancora, che interessano intrinsecamente l'amministrazione de' loro Beni, e come che nulla di più interessante può darsi per l'amministrazione de' Beni, distintamente dalla percezione delle rendite, quanto il mantenere lo stato antico de' medesimi, e rimuovere qualunque innovazione, che a pregiudizio dei medesimi, si attenta, ne segue perciò che a buon diritto possono le Donne, senza esservi abilitate,

15. Così deve farsi in tutti gli altri casi, nei quali la persona incapace sia destituta del suo legittimo rappresentante.

comparire come attrici in un Giudizio, che abbia per oggetto l' esperimento per esso dell' *interdetto Restitutorio V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del dì 28. Marzo 1825. in Causa Brozzi vedova Gaci, e Panichi.*

Quanto viene stabilito per regola generale dal Regolamento di Procedura in materia di competenza, non può con profitto invocarsi di fronte ad una Legge, come è quella del 13. Ottobre 1814. che in un modo speciale ha provveduto agli interessi dei Minori, ed altre persone privilegiate, i quali sono soggetti alla giurisdizione privativa de' Vicarj, e non dei Potestà, ovunque si tratti dei loro affari tanto civili, e contenziosi, quanto ancora meramente economici, siano essi attori, o rei convenuti; e siccome tali questioni interessano direttamente l'Ordine pubblico, per cui non è dato ai Tribunali di arrogarsi il diritto di estendere, o di restringere a proprio talento la loro giurisdizione, così è di loro dovere d' investigare con tutta attenzione fin dove si estende la loro giurisdizione per non eccedere mai i confini stati dalla legge designati. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 15. Gennajo 1825. in Causa Sonnini NN. e Fandolfi.*

Come è stato sopra osservato la Donna a forma della Legge del 15. Nov. 1814, per potere legalmente, e validamente contrattare ha duopo d'essere dal Giudice competente autorizzata; ed all' effetto che tale autorizzazione sia valida, come voto principale della citata Legge, interessa che sia proceduto con piena cognizione di Causa, e con perfetta cerziorazione della donna, di maniera che, quella donna, che si obbliga a favore di alcuni Creditori del suo marito, con la veduta di salvare il patrimonio del medesimo, se non altro dalla totale deperizione a pro della famiglia comune, quando già preesistevano le cause, e gli elementi di una totale decozione, si obbliga invalidamente, e senza effetto. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del 13. Maggio 1829. in Causa Foianesi ne Martellini, e Ceccherini.*

Per le locazioni perpetue, che operano una alienazione, hanno le donne bisogno d' essere autorizzate, in quanto che la Legge del 15. Novemb. 1814 proibisce loro di alienare in qualsivoglia modo, altrimenti può essere utilmente da esse proposta l' inefficacia del Contratto, giacchè dalla detta Legge deriva in esse il diritto a reclamare la nullità delle obbligazioni in simil guisa contratte.

Per evitare la inefficacia di un Contratto di simil natura fatto da una donna senza esservi stata precedentemente autorizzata, e come richiede la Legge del 15. Novembre 1814. non può giovare la circostanza che la donna sia avanzata in età da dover ritenere al termine del *Text. in Leg. Haereditatum ff. ad Leg. falcid.* la di lei vita presunta non maggiore del quinquennio per concludere che essendo l' obbligazione di non lunga durata si debba considerare della natura di quelle dalla Legge non vietate, a per le quali non esige le formalità, e solennità giudiciali, giacchè, prescindendo dall' esame se una locazione a lungo tempo stipulata cessando d' esser tale per la brevità della vita della donna argomentata dalla presunzione della Legge *Haereditatum* potesse senza le formalità dalla Legge richieste stipularsi irretrattabilmente, e se la sanzione della Legge *Haereditatum* trovi esclusivamente soggetto di applicazione quanto agli atti soggetti alla falcidia, è certo che al prudente arbitrio del Giudice è rilasciato il determinare quando il prescritto della detta Legge *Haereditatum* si debba, o no adattare ai Contratti, il quale è nell' obbligo di esaminare se ritenendo la computazione additata dalla ridetta Legge si venga ad arrecare pregiudizio ad alcuno, o resti alcuno dei suoi diritti defraudato.

Ora essendo indubitato che la Legge del 15. Novembre 1814. impedisce alle donne di contrarre alcuna obbligazione senza le debite formalità, per inosservanza delle quali ne commina la nullità, e che di questa nullità prevaler si possono le donne anco per modo di azione, non può l' arbitrio del

16. Il detenuto, quando non sia privo affatto della sua libertà, può, nonostante la sua detenzione, stare in giudizio: Se è af-

---

Giudice prestarsi con la presunzione indotta dalla Legge *Haereditatum* a togliere quel diritto che la legge accorda alle donne per insorgere contro le obbligazioni da esse poste in essere senza le richieste solennità. E quando la legge ha tolto alle donne la potestà di fare alcuna specie di obbligazione, non ha sicuramente inteso di permettere le obbligazioni, che anche per la disposizione della legge *Haereditatum* potessero presentare l'esistenza di un Contratto piuttosto a breve, che a lungo tempo. *Vedi la Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del* 13. *Marzo* 1829. *in Causa Rovesi vedova Magnolfi ne' Cappelli, e Naldini.*

Per quanto per regola, le donne non possano procedere ad alcune obbligazione, senza essere a quella dal Giudice, e con le solennità volute dalla Legge del 15. Novembre 1814. autorizzate, e sia loro permesso di eccezionare le loro obbligazioni, perchè ne sia riconosciuta la nullità per tale difetto, pure, per ciò che ne attesta il *Constant. ad Statut. Urb. Annot.* 44. *Art.* 6. *N.* 586. *ed il Gratian. disc. forens. Cap.* 750. *N.* 4. *e la Decis. della Ruota Fiorentina del* 24. *Luglio* 1823. *in Causa Spedolo, e Beni* sopra avvertita la regola stessa va soggetta a limitazione ogni volta che sia provato che l'obbligazione sia posta in essere per oggetto d'indispensabile necessità, e vada immune per l'affatto da qualunque sospetto di simulazione, a di frode. *Vedi la Dec. della Ruota di Firenze del* 24. *Gennaio* 1829. *in Causa Balatresi, e Settimanni.*

La donna vedova, sia per il disposto di ragion comune, che per la consuetudine, può liberamente ritirare dagli Eredi del defonto marito la sua Dote. Niuna variazione in ciò ha subita questa Giurisprudenza dalle sopravvenute Leggi Patrie. Dalle medesime rilevasi anzi essere stata tenuta ferma subito che nella specialità del caso nulla dichiarano, ma richiamano in vigore il Gius Comune, ed abilitano in genere la donna a stare in Giudizio senza bisogno di autorizzazione all'oggetto di ritirare i suoi capitali, essendo ben diverso questo caso, dall'altro di obbligare, e distrarre, ed è in questo aspetto che le leggi soccorrono le donne, onde non restino indotate. Nè la circostanza di essere stato in un Contratto di accollo dichiarato, e convenuto, che *venisse pagata alla donna la sua dote quando che cautamente ne rinvestisse la somma ne' modi dalla legge prescritti*, può essere d'impedimento alla donna medesima di fare del suo Capitale il libero ritiro, quando al Contratto di accollo essa non è intervenuta, quando nel Decreto del Giudice che l'autorizzò ad approvare il Contratto di accollo non si parla punto dell'obbligo di rinvestire ec. *Vedi la Decisione della Regia Ruota di Pisa del dì* 1. *Giugno* 1827. *in Causa Gambaccini vedova Morini, e Pierattini.*

La Dote cessa d'esser tale al momento che il matrimonio più non esiste, e viene in conseguenza a convertirsi in un semplice, e mero credito, che le donne possono ritirare indipendentemente dalle solennità dalle Leggi prescritte a favore delle doti, e delle donne creditrici delle medesime. *Vedi la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 15. *Maggio* 1829. *in Causa Giachetti, e Cambi.*

Tanto la Legge del 15. Novembre 1814. che quella del 25. Gennaio 1815 commina la nullità del Decreto con cui viene autorizzata una donna ad obbligarsi se in quello sia omessa la menzione del consenso del Marito, del Padre, e del Curatore Legale; questa nullità peraltro non può essere sanzionata ogni volta che trovasi fatta menzione di tale consenso, e tutto che tale menzione, piuttostochè inserita nella dispositiva si trova fra i Visis del decreto medesimo, giacchè le dette Leggi quando hanno fatta tale prescrizione non hanno indicata la sede del Decreto, in cui debba esprimersi il riportato consenso. *Decis. della Ruota di Firenze del* 27. *Maggio* 1830. *in Causa Chiostri ne' Giorgi, e Chiostri.*

fatto privo di libertà può essere rappresentato da un curatore.(13).

17. Gli Stabilimenti Regj, come il Fisco, il patrimonio della Corona, la Regalia, ed altri possono stare in giudizio per mezzo dei legittimi rappresentanti. (14)

18. S'intende per domanda quell'atto, mediante il quale chi promuove il giudizio espone sommariamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclude per la dichiarazione di questo diritto medesimo.

19. Ogni domanda sarà concepita per via d'istanza.

20. L'istanza deve essere diretta ai Giudici. (15) Essa conterrà il nome, il cognome dell'attore, la sua condizione, il luogo del suo domicilio, e l'indicazione del Tribunale al quale sarà diretta la domanda. (16) Se più saranno gli attori, queste qualità dovranno essere individualmente espresse in ordine a ciascheduno di essi. Conterrà egualmente il nome, il cognome, la condizione, e il luogo del domicilio di quello, o quelli contro i quali l'azione è promossa; l'enunciativa dei titoli, e documenti, sopra i quali l'azione è fondata, e dovrà chiudersi colla istanza della dichiarazione che si implora. (17)

21. Se la causa sarà proposta per mezzo di un mandatario munito di speciali poteri, dovrà nonostante essere iniziata la domanda nel nome del mandante, e il mandatario dovrà dichiarare, che egli comparisce in nome del mandante, ed enunciare il titolo che lo abilita a promuovere il giudizio: in questo caso dovrà la procura esser fatta per atto notariale.

22. In qualunque domanda deve essere dichiarato chi sia il procuratore incaricato della difesa.

Secondo il disposto contenuto nella Circolare del 25. Gennajo 1815. le donne maggiori di età possono stare in Giudizio senza bisogno di precedente autorizzazione, ognora che si tratti di esazione di Crediti in una somma certa, e determinata, talchè non può ravvisarsi nullo quel Giudizio stato introdotto da una Donna senza essere stata autorizzata per un preteso credito dotale in una determinata somma. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 1. Febbrajo* 1830. *in Causa Neri, e Selmi ne' Margheri.*

(13) E la notificazione di tutti gli atti deve esser fatta al Rappresentante. *Art.* 46.

Le disposizioni dell'Articolo 16. non sono applicabili per sospendere la spedizione di una Causa, quando la perdita della libertà di uno dei litiganti è sopravvenuta dopo che la Causa è pienamente istruita, e discussa, e che altro non resta che la pronuncia della Sentenza, dipendendo solo dai Giudici di procedere a quelle dichiarazioni che credono di Giustizia, e che ad essi soli si appartiene di emettere. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 4. Luglio* 1825.

(14) Ricorre l'osservazione fatta con la Nota di N.° 13.

(15) La direzione degli atti tutti giudiciali deve farsi sempre al Tribunale Collegiale ancor quando la causa è di competenza di un sol Giudice *LL.* 20. *Ottobre* 1817. *e* 23. *Febbrajo* 1818. §. 3.

(16) L'omissione del nome dell'Attore è un omissione di forma, e può il Tribunale ordinare la rinnovazione dell'atto difettoso. *D.* 210. *p.* 308. *T.* 2. *T. d. F. T.*

(17) Nelle Cause di Commercio la domanda si fà con atto di citazione per un giorno certo contenente l'oggetto preciso di quanto si richiede. *Reg. per i TT. di Commerc.* §§. 19. e 35.

23. Se la domanda è fatta contro un pupillo, o contro un'interdetto, o sottoposto, deve essere diretta contro il tutore, o curatore.

24. Se la domanda è intentata contro una eredità vacante, o jacente, deve essere diretta contro il di lei curatore.

25. Se si tratterà di eredità, nella quale l'erede o nominato nel testamento, o legittimo non abbia per la pendenza del termine deliberato sulla adizione, la domanda verrà istituita, e diretta contro l'erede testamentario, o legittimo, che è il presunto erede.

26. La domanda dovrà essere accompagnata dalla produzione dei documenti, che giustificano gli estremi dell'azione, e se sarà fatta per mezzo di mandatario dovrà esservi unito l'atto della procura. (18)

27. Se per altro questi documenti consistessero in istrumenti pubblici esistenti in un pubblico generale Archivio, ne sarà permessa la semplice allegazione.

28. Non sarà per questo dispensato l'attore dal produrre nel termine probatorio la copia autentica di questi pubblici istrumenti.

29. La domanda dovrà essere firmata dal procuratore nominato.

30. La firma del procuratore importerà accettazione del mandato.

31. La copia autentica dei documenti potrà essere supplita da un fatto concordato, del quale sarà parlato in appresso.

32. La domanda insieme con i documenti predetti dovrà essere portata alla Cancelleria del Tribunale, dove viene intentata l'azione.

33. Nelle azioni meramente personali la domanda sarà portata al Tribunale del luogo, dove ha il suo domicilio il reo convenuto. (19)

---

(18) È proibito ai Cancellieri, ed altri Ministri di cancelleria, di ricevere documenti mancanti del visto dei ministri del Registro. *L. 30. Dicembre* 1814. §. 12.

Detti documenti originali privati si possono, volendo, ritirare dalla Cancelleria tre giorni dopo la fatta notificazione della Scrittura di produzione, purchè ne sia rilasciata copia collazionata, sotto l'obbligo di tornare ad esibire l'originale ad ogni richiesta della parte avversa, ed è permesso di ritirarli nel modo che sopra, dopo il fine della Lite *Art.* 1131.

Questi documenti possono esser prodotti anche in copia autentica *Arg. dall' Art.* 181.

E la domanda principale, con cui si producono in copia i documenti privati, non è infetta di nullità. *D.* 65. *p.* 400. *T.* 3. *G. P. L.*

L'Agente dei beni ha il mandato tacito, e può comparire in giudizio a fare degli atti relativi alla sua amministrazione senza bisogno della procura. *D.* 14. *p.* 60. *T.* 5. *G. P. L.* Anche il Religioso, che dalla Legge gli è stata concessa la facoltà di riservarsi un livello, può stare in giudizio per quello esigere *D.* 203. *p.* 277. *T.* 2. *T. d. F. T.*

(19) Negli affari Commerciali l'attore coerentemente all' Art. 420. del Codice di Procedura Francese, che fa parte del Codice di Commercio pure francese presso di noi conservato può a sua scelta citare il suo debitore o avanti il Tribunale del domicilio del debitore medesimo, o avanti il Tribu-

34. Se saranno più convenuti potrà essere portata la domanda al luogo del domicilio di uno di essi.

35. Se tra questi vi sarà persona privilegiata, o di foro esclusivo dovrà la domanda esser portata al Tribunale di competenza della persona privilegiata. (20)

---

nale del luogo ove fu fatto il contratto, e fu consegnata la merce, o avanti il Tribunale del luogo ove era stato pattuito eseguirsi il pagamento. *Decis. della Ruota di Pisa del* 29. *Aprile* 1829. *in Causa Krause, e Doddoli.*

Non gli è permesso peraltro all' attore di adire il Tribunale del luogo ove fu stipulato il Contratto, e consegnata la merce se non prova chiaramente che in quel luogo fu perfezionato e consumato il Contratto. *Dec. del Supremo. Cons. di Giustizia del* 25. *Settembre* 1829. *in Causa Bonfanti, e Nencetti.*

(20) Sono Tribunali competenti per i Pupilli, Prodighi, Dementi, e altri ec. e di tutte le cause nelle quali intervengono come Attori, o Convenuti la Regalia, il Patrimonio della Corona, e il Fisco, in Firenze il Magistrato Supremo, in Siena, non altrimenti l' Auditore del Governo, ma l'Auditore Giudice di prima istanza, a quello surrogato *Motupr.* 28. *Gennajo* 1819 per tutta l' estensione della giurisdizione della Ruota Civile di prime Appellazioni di detta città: In Pisa quanto ai soli pupilli prodighi, e dementi ec. non più l' auditore del Governo, ma un Auditor Giudice di prima istanza al suddetto surrogato *Motup.* 23. *Novembre* 1817. In Livorno, quanto a questi, il Tribunal Civile e Consolare, e quanto agli affari di Regalia, Patrimonio della Corona, e Fisco l'Auditore del Governo; E perciò che riguarda gli interessi dei Pupilli, Prodighi, Dementi, o altri sottoposti, in Arezzo l'Auditor Giudice di prima istanza, cui sono state conferite in materia civile tutte le attribuzioni del Commissario *Motuprop. del* 22. *Maggio* 1817. In Pistoja il Tribunal collegiale di prima istanza *Motup.* 19. *Giugno* 1817. In Volterra il Commissario Regio *Motup. del* 14. *Maggio* 1816. In Grosseto quel Regio Commissario, e in tutti gli altri luoghi i respettivi Vicarj Regj *L. Organ.* 13. *Ottobre* 1814. *V. la Dec.* 38. *p.* 169. *T.* 1. *T. d. F. T.*

Trattandosi di vedere se un Parroco sia o no congruato per aver diritto ad esigere dai suoi Popolani le decime deve a forma di quanto dispongono le Circolari del 4. Febbrajo 1783. 23. Settembre 1803 e a seconda degli Ordini contenuti nella Notificazione del 22. Novembre 1814. e successiva Circolare del 5. Aprile 1815. adirsi il respettivo Ordinario Ecclesiastico il quale dopo avere interpellato il Gonfaloniere della Comunità nella quale è situata la Chiesa, e dopo aver sentiti i suoi rilievi nell' interesse dei Popolani pronuncia senza veruna formalità di Giudizio, e sulle prove di mero fatto, ciò che di Giustizia, e non i Tribunali Secolari perchè mancanti di giurisdizione in materia. E' in essi bensì l'obbligo di prestarsi per la trasmissione degli atti esecutivi, qualora, nel concorso della dichiarazione dell' Ordinario che stabilisca la competenza nel Parroco ad esigere dal Popolo le Decime, vi siano richiesti dai Camarlinghi delle Comunità, che sono incaricati della esazione. Gli atti esecutivi promossi debitamente dal Parroco nel modo che sopra non possono restare giammai sospesi, se non mediante un Non s' innovi della segreteria del Regio Diritto, autorizzata a rilasciarlo nel concorso di gravissime circostanze. Le dichiarazioni in proposito degli Ordinarj Ecclesiastici non possono mai, neppure in linea di ricorso, essere sottoposte all'esame dei Tribunali Ordinarj, ed è permesso soltanto alla parte, che si reputa aggravata di ricorrere al R. Trono per un rimedio straordinario; in tal caso le Preci relative sono fatte presenti dalla Segreteria del R. Diritto a S. A I. e R. dopo che siano verificati i fondamenti di reclamo per mezzo delle informazioni degli Ordinarj, dei Gonfalonieri, e dei Giusdicenti. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 12. *Settembre* 1831. *e la Circ. della I. e R. Consulta del* 24. *Luglio* 1832.

36. Nelle azioni o reali, o miste la domanda sarà portata a scelta dell' attore, o avanti il Tribunale del luogo, ove ha il suo domicilio il reo convenuto, o avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è situata la cosa litigiosa. (21)

37. In materia di società, finchè essa esiste, avanti al Tribunale del luogo, ove è stabilita. (22)

38. In caso della elezione del domicilio per la esecuzione di un atto, avanti il Tribunale del domicilio eletto, o avanti il Tribunale del domicilio reale del reo convenuto. (23)

39. Tutto questo senza pregiudizio delle competenze specialmente determinate nelle materie respettive. (24)

---

(21) Nelle Cause poi di azioni *communi dividundo*, nelle quali non si distingue l'Attore dal Reo, si radica la giurisdizione in quel Tribunale, che è stato il primo adito, ne giova all' altra parte di aver portata la prima all'altro Tribunale la sua domanda, quando questa, come difettosa, ha meritato di essere corretta. *D.* 210. *p.* 308. *T.* 2. *T. d. F. T.*

Quegli, a cui compete l' azione sussidiaria *in factum*, e l'azione in *Rescripta*, come azioni aventi la mistura di reale, e personale, può adire o il Tribunale del domicilio del Reo convenuto, o quello, nella di cui giurisdizione è situata la cosa litigiosa. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 9. *Settembre* 1813. *in Causa Boncristiani, e Giachi.*

(22) Anche il rendimento di conti di una amministrazione deve farsi nel luogo ove quella fu tenuta *D.* 38. *p.* 169. *T.* 1. *T. d. F. T. D.* 39. *p.* 114. *T.* 3. *d. T.*

I Tribunali di Commercio, per le questioni riguardanti Società, sono competenti. *D.* 16. *p.* 77. *T.* 3. *G. P. L.* e per conoscere la competenza dei medesimi *V. il Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze del dì* 15. *Novembre* 1814.

In materia di operazioni commerciali per l' attuale giurisprudenza si ritiene Tribunale competente quello del luogo del celebrato Contratto. In fatti secondo la più giusta opinione degli interpetri due sono le principali circostanze per stabilire tale competenza; consiste la prima nella presenza della parte da convenirsi nel luogo del celebrato Contratto sull' incertezza del di lei domicilio abituale, e la seconda, che il Contratto vi sia stato incominciato, e perfezionato mediante la tradizione, e consegna delle merci. Che se la convenzione è stata conclusa in un luogo, e la tradizione, che è il compimento; e la consumazione dei principali obblighi tra compratore e venditore, vien fatta in un altro, deve in tal caso ritenersi, e adirsi il Tribunale del luogo ove si effettua la tradizione delle merci secondo la *Legge Haeres de Iudiciis* §. 2. *Bruneman ad eamd. Legem. Tit.* 1. *N.* 14. *Voet ad Pandect. Tit. de Iudiciis N.* 73. *in princip.* Quegli pertanto, che non giustifica il concorso di tali estremi non può richiamare per il pagamento dell' importare delle merci il suo debitore ad un Tribunale diverso da quello del suo domicilio. *V. la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del* 25. *Settembre* 1829. *in Causa Bonfanti e Nencetti.*

(23) *V. la D.* 6. *p.* 17. *T.* 5. *G. P. L.*

(24) Quando esiste un Giudizio di concorso contro un debitore non evvi altro Tribunale competente fuori di quello, avanti del quale si fa il Giudizio suddetto per conoscere di qualunque Causa che s' intenti, e riguardi l'interesse del comune debitore. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Giugno* 1823. *in Causa Boldrini, e Seghieri, e Ringressi.*

A conoscere della giustizia, o ingiustizia dell'arresto di un oggetto, è competente quel Tribunale, che l' ordine d' arresto rilasciò, nè serve per renderlo incompetente la circostanza di essere stato per mezzo di altro Tribunale lo stesso oggetto precedentemente sequestrato. *V. la Dec. del Supre-*

40. L'originale della domanda dovrà essere rilasciato ne-

mo Consiglio del 23. Agosto 1822. in Causa Bianciardi, e Naldini, e Carli.

La questione d'incompetenza, come eccezzione pregiudiciale, non può essere riunita al merito, ma deve decidersi prima che si proceda alla cognizione del merito stesso, giacchè in caso diverso s'invertirebbe l'ordine dei giudizj, il che è letteralmente vietato a pena di nullità dal Testo in Cap. exhibita 19. de Iudic. Vedi la Dec. del Supremo Consiglio del 21. Marzo 1823. in Causa Marri, e Fabbrini.

Nell'esistenza di un Giudizio di Concorso contro un debitore, non evvi altro Tribunale competente fuor di quello, avanti del quale si fà il giudizio suddetto per conoscere di qualunque Causa che s'intenti, e riguardi l'interesse del comune debitore. V. la Dec. del Sup. Cons. del 13. Giugno 1823. in Causa Boldrini, e Seghieri, e Ringressi.

Il Giudizio di divisione di un Patrimonio deve farsi avanti quel Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, o i condividenti abbiano il loro domicilio, o esista la maggior parte dei Beni divisibili; come pure devono da quello risolversi le controversie tutte che insorger possono nella pendenza del detto Giudizio, in conseguenza di che, quel Tribunale, nella di cui giurisdizione non si è aperta la successione, non hanno domicilio i condividenti, ne la maggior parte dei beni esiste, se assume l'esame sopra una tal domanda, giudica incompetentemente, e perciò è nulla la di lui Sentenza, come è ugualmente nulla l'altra da esso confermata. V. la Dec. del Supr. Cons. del 3. Settembre 1823. in Causa Barbolani da Montauto, e Falcioj.

Avanti gli Arbitrj non si possono coattivamente agitare le Cause, che non riguardano Socj, o Società commerciali, perchè come Tribunali d'eccezione sono incompetenti, se in ordine alla Legge del 13. Ottobre 1814. non concorre il mutuo consenso delle Parti. V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del 14. Luglio 1823: in Causa Muzzi, e Rufignani, e Arrighi.

L'eccezione d'incompetenza per ragione di materia, o nasca dall'importare del soggetto litigioso, o dal titolo del soggetto stesso forma sempre una ispezione pregiudiciale, e indipendente dal merito della Causa; Cosicchè l'opposizione fatta per parte del Convenuto ad un precetto avente per oggetto il pagamento del prezzo di varie contrattazioni di Bestiame, diretta ad impugnare, non il titolo del debito, ma il debito stesso, renda la Causa di competenza del Tribunale di Commercio, ed incompetente il Potestà, da cui era stato rilasciato il precetto attesa la somma; egualmente che incompetente addiviene il Magistrato Supremo atteso il titolo, e natura del Giudizio. V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 30. Agosto 1824. in Causa Salvini, e Salvadori.

Le Ruote sono i Tribunali competenti per conoscere delli appelli interposti per il capo della nullità dalle Sentenze inappellabili sul merito dei Vicarj, da essi proferite come Giudici d'appello dalle Sentenze dei Potestà; Nè vi è luogo per conseguenza alla declinatoria del Foro sulla pretensione che non le Ruote, ma il Supremo Consiglio sia in tal caso il Tribunale competente. V. la Dec. del Supremo Consiglio del 21. Maggio 1824. in Causa Chelini, e Salvadori.

Non si sostiene l'eccezione della declinatoria del Foro affacciata dal reo convenuto, sia perchè promossa tardivamente, sia perchè il Tribunale del domicilio occasionale è sempre competente, tutto che sotto altro diverso Tribunale ritenga il convenuto il suo domicilio originario. V. Dec. della Ruota Fiorentina del dì 3. Luglio 1824. in Causa De Pazzi e Santini.

Nonostante che sia riconosciuta nulla per difetto di forma una Sentenza, può dallo stesso Giudice, che quella proferì tornarsi a giudicare sulla medesima controversia, e sul medesimo stato delli Atti. V. la Decis. della Ruota Fiorentina dei 18. Settembre 1824. in Causa Ferranti, e Dumesnil, e Conti.

Per obbligare un Conduttore di fondi al pagamento di Canoni pattuiti deve adirsi dal Locatore, a cui spetta l'azione personale, il Foro del Debitore.

Conformemente al disposto della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. i Papilli, prodighi, dementi, o altri sottoposti hanno il privilegio del Foro. Sono Tribunali competenti, in Firenze il Magistrato Supremo, in Livorno il Magistrato Civile, e Consolare *detta Legge Organica*, in Pisa, Siena, in Arezzo, ed in Pistoia, i Giudici respettivi di prima istanza. *V. i Motuproprj del 22. Maggio*, 19. *Giugno e* 23. *Novembre* 1817. e 28. *Gennajo* 1818.; ed in tutti li altri luoghi, i Vicarj: *detta Legge Organica*. Di questo privilegio ne godono tanto come attori, che come Rei convenuti, e le loro Cause sieno attive, o passive devono essere ultimate da quel Tribunale, o Giusdicente, al quale per la economica amministrazione del loro Patrimonio sono sottoposti senza che possa distinguersi il caso in cui il Reo convenuto, intimato in Giudizio dal Pupillo abbia il suo domicilio non tanto fuori del territorio, per cui si estende la giurisdizione civile del Tribunale, a cui è nell'Economico sottoposto il Pupillo, ma entro bensì di quel Territorio, nel quale questo Tribunale esercita la sua giurisdizione criminale, dall'altro caso in cui il Reo convenuto provocato dal Pupillo abbia il suo domicilio fuori affatto del territorio nel quale il Tribunale, a cui quanto all'economico è sottoposto il pupillo attore, esercita la sua giurisdizione civile, e criminale, con adottare al primo distinto caso la disposizione della Legge, ed escluderla nel secondo distinto caso, onde non si rinnuovi un diritto di privativa giurisdizione, cha la legge non sembra aver voluto richiamare in vita, spacialmente poi, che con questa più limitata intelligenza, opera la legge sempre con effetto, subito che obbliga il Reo convenuto a comparire in un Tribunale che non ha sopra di esso alcuna giurisdizione civile. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 20. *Febbrajo* 1824. *in Causa Bertelli NN. e Pampana, e la Dec. dello stesso Supremo Consiglio del* 27. *Agosto di detto anno in Causa Dionigi e Brigidi*.

Il favore accordato dalla Legge ai Minori, ed altre persone privilegiate riguarda, non l'Ordine pubblico, ma l'interesse particolare dei Sottoposti, cosicchè quel Potestà, che conosce di una disputa riguardante un Minore, che rapporto alla persona propria del Tutore attore in causa, e del Reo convenuto, e quanto all'azione promossa, ed al soggetto della lite, è Giudice ordinario naturale, giudica competentemente, ne è permesso a cosa non più intiera al Reo convenuto d'invocare il disposto dell'Art. 215. a pregiudizio di quei a favor dei quali il privilegio è iudotto. *V. la Dec. del Sup. Consig. del* 14. *Maggio* 1824. *in Causa Nocei, e Peroni*.

Secondo la disposizione nell'Art. 32. della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. contenuta, i Pupilli, Dementi, o altri, ai quali è interdetta l'amministraziona siano attori, o rei convenuti godono sempre del privilegio del Foro, ancorchè si tratti di sequestri fatti a loro pregiudizio non ostante il prescritto nell'Articolo 655. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 19. *Luglio* 1822. *in Causa Calamai, e Caproni NN. e Vannetti negli Andrei*.

Conformemente al disposto dell'Art. 743. la questione della rejezione, o restrizione dell'appello deve farsi avanti il Tribunale, cha la Sentenza pronunciò sul merito, senza che possa sostenersi la di lui incompetenza per la ragione di essere stato proseguito l'appello avanti il Giudice di seconda istanza, giacchè quando la legge ha attribuito senza limitazione il diritto di rigettare, o restringere l'appello al Tribunale medesimo, che la Sentenza ha proferito, non può nu tale diritto restare paralizzato dal fatto di uno de' litiganti, cui non è dato di togliere al Giudice la Giurisdizione che la Legge gli ha attribuita.

E' poi da rimarcarsi che l'Atto di prosecuzione di appello deve riguar-

ria (25); Il Cancelliere, o il suo Commesso dovrà porre di propria mano in testa di essa il giorno, in cui è esibita colle espressioni „ *esibita sotto dì* . . . „ e dovrà anche apporre in piè della medesima il *Visto*; una copia conforme verificata per tale dal procuratore nominato nella domanda sarà rilasciata al procuratore stesso col *Visto* in margine del Cancelliere, o Commesso per comodo del processo. (26)

41. La copia della domanda deve essere notificata al reo convenuto, se sarà un solo, e se saranno più a ciascheduno di essi, e

---

darsi insussistente, subito che il principio da cui si parte è soggetto a disputa, nè è luogo a proseguire un' Atto in Giudizio, senza che costi prima della giuridica, e legale esistenza del medesimo, tanto più se concorre la circostanza della contestazione dell' incidente d'inammissibilità d'appello avanti il primo Giudice prima della prosecazione, facendosi luogo all' applicazione della nota regola desunta dal Testo nella Legge *Ubi acceptum ff. de Judiciis. V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 5. *Luglio* 1825. *in Causa Chiavacci, e Spinelli.*

Non tanto per l'Art. 51. del Codice di Commercio francese provvisoriamente conservato, quanto per l'Art. 65. della legge del 13. Ottobre 1814. deve qualunque contestazione che si elevi fra Socj per ragione di Società conoscersi dagli arbitrj; da ciò ne deriva che tutto ciò che non forma subietto di contestazione fra le parti, comunque alla Società relativo, resta subordinato ai provvedimenti, ed alla ispezione dei Tribunali di Commercio Ordinarj, e non a quella degli arbitri, di modo che se un Socio accomandante chiama avanti il Tribunale di Commercio il Socio Accomandatario liquidatore, e stralciario della ragione mercantile per astringere il medesimo a rendergli conto dei Capitali da esso Socio accomandante posti nella Società, adisce il detto Tribunale competentemente, e validamente, e competentemente pronuncia lo stesso Tribunale se sulla mancanza di contradizione per parte del reo convenuto, che si limita soltanto a domandare il rinvio avanti gli arbitri, assegna al medesimo un termine ad avere effettuato il rendimento di conti, dovendo riservare il rinvio per il caso, che venissero a insorgere delle contestazioni sul rendimento di Conti. *V. la Decis. della Ruota di Firenze del* 10. *Maggio* 1828. *in Causa Spinola, e Tartini Salvatici.*

Il Tribunale di Commercio di Firenze per le cose ormai stabilite, non è Tribunale competente per conoscere della domanda dell' Attore, che pretende pagamento dal suo debitore, domiciliato nella giurisdizione di altro Tribunale, ogni ora che non provi che il Contratto, e la perfezione, e consumazione del medesimo ebbe luogo in Firenze, in guisa che quella Sentenza che in simil caso fosse pronunciata va soggetta a nullità per ragion d'incompetenza. *Vedi la Dec. del Supr. Consig. di Giustizia del* 25. *Settembre* 1829. *in Causa Bonfanti, e Nencetti.*

Avanti il Tribunale di Commercio deve portarsi la domanda di quei che si esercita nel Traffico di un forno, e con cui fa istanza per la remozione del di lui sottoposto all' amministrazione del forno medesimo. *Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del.* 25. *Settembre* 1829. *in Causa Cecchini, e Zuccagni.*

(25) Detta Domanda deve essere scritta in carta bollata, come tutti gli atti, che si esibiscono, e notificano, ed è vietato ai Cancellieri, Ministri, Notari, e Coadiutori di riceverli senza bollo, alla pena contravvenendo, per la prima volta di L. 100. di L. 200. per la seconda, e lire 300. per ogni altra ulterior contravvenzione, e coll' inabilitazione all' impiego *L.* 11. *Febbrajo* 1815.

(26) Questa copia deve farsi dal Procuratore medesimo, e per il visto non è dovuto alcun diritto alla Cancelleria. *C.* 12. *Gennaio* 1818.

questa copia in carta bollata deve essere certificata dal procuratore dell' attore. (27)

42. La notificazione deve essere fatta per mezzo dei cursori, che il Governo destinerà a quest' oggetto.

43. In piè della copia, che sarà certificata dal procuratore, il cursore dovrà fare il rapporto di avere notificato la domanda ; ed un simile rapporto dovrà fare nell' originale, che esiste in Cancelleria. (28)

44. Nel rapporto dovrà il cursore esprimere il suo nome, cognome, il Tribunale, al quale è addetto, il giorno, il mese, e l'anno, in cui fa la notificazione, e la persona, alla quale rilascia l'atto.

45. L'atto verrà rilasciato alle persone dei rei convenuti, o alla loro abituale dimora, ed in questo caso potrà l'atto esser conse-

---

(27) E' vietato tanto alle parti, che ai Procuratori di farsi per risparmio di spesa la notificazione formale degli atti, in piè delle domande, e delle Scritture reciproche dichiarazioni di aversi per notificati, ed è nulla a tutto carico dei Procuratori quella Scrittura, o atto qualonque, che non fosse formalmente notificato per mezzo di Cursori approvati presso i respettivi Tribunali, i quali non possono valersi dell' Opera di altra persona, abbenchè fosse Cursore presso altro Tribunale, alla pena di essere per la prima volta sospesi, e per la seconda licenziati dall' impiego.

Per l' esecuzione regolare delle notificazioni degli Atti che devono farsi dai Cursori, deve tenersi da questi un giornaletto in quarto grande di carta bollata, cartolato faccia per faccia, in ciascuna delle quali vi sarà posto tempo per tempo il giorno, mese, ed anno. In questo Giornaletto devono trascriversi gli atti da notificarsi, e le citazioni da farsi. Devono contenere l'indicativo della Causa, ed il rapporto della fatta Citazione, o notificazione, con tutte quelle formalita volute dalla Legge. *Art.* 1023. 1026. e 92. *del Regol. d'Ord. e Discip. de' TT.*

Non è permesso di notificare alcun atto ai Militari sì in attività, che in ritiro col mezzo dei Cursori addetti ai Tribonali ordinari, o di citarli come testimoni, ma occorre a tal uopo scriver Lettera all' Auditor Militare, o a chi per esso. Per portare poi le azioni contro i militari avanti i Tribunali ordinarii si rende necessario ottenere il permesso dal Comandante del corpo per quelli in attività ; dei Governatori, o Comandanti di Piazza per quelli in ritiro, o in riforma, e del Commissario generale per quelli impiegati nell'Amministrazione della Guerra : Trattandosi poi di esazione di Poste di diritto Regio, allorchè queste saranno portate avanti i Tribunali ordinarj non occorre il consenso dal Comandante ec. per devenire a quelli atti di giustizia CC. 1. *Marzo* 1819. 17. *Aprile* 1820.

(28) Ciascuna Causa tanto ordinaria che sommaria deve porsi dal Ministro, o Ministri di Cancelleria in un Ruolo a tal uopo destinato. *Regol. di Ord.*, e *Discip. de TT.* §. 73. Questo Registro deve tenersi in tutti i Tribunali nel modo prescritto all'*Art.* 108. Dal modo con cui si domanda, e si fissa l'Arruolamento della Causa, depende principalmente il sistema di procedura da osservarsi nell' ordine del Giudizio *Dec.* 59. *p.* 333. *T.* 5. *Tes. del F. T.*

Le Cause ordinarie vi sono registrate nel giorno in cui perviene alla Cancelleria il rapporto della fatta notificazione della domanda principale, e le sommarie nel dì, in cui per la prima volta son portate con citazione all' Udienza. *C.* 12, *Gennaio* 1818. §. 1.

gnato alle persone, o parenti, o domestici, che si trovano nelle case di abitazione dei rei convenuti. (29)

46. Quando il reo convenuto è rappresentato da altri, come agli articoli 7. 8. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 23. 24. „ la notificazione deve esser fatta ai legittimi rappresentanti.

47. Se si tratterà di Comunità, o di altri pubblici, o Regj Stabilimenti il rapporto originale della notificazione in piè della domanda deve essere firmato dal rappresentante legittimo dei medesimi, o in sua mancanza da uno dei suoi Segretarj, o Commessi.

48. Se non si troverà il Reo convenuto, e nessuno, che riceva la notificazione nella casa di sua abitazione, la copia verrà affissa alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio, dove dovrà rimanere per quindici giorni. (30)

49. Sarà tenuto nella Sala d' Udienza del Tribunale, avanti il quale il Reo convenuto è citato, un registro, in cui saranno notate le domande dirette contro le persone, alle quali non si è potuto fare la notificazione, ed in quello si indicheranno i nomi degli Attori, e dei Rei convenuti, la loro condizione, e la data delle domande medesime: L' iscrizione di esse nel registro sarà a cura del Cursore, che avrà portata la domanda.

50. Nonostante il rapporto, che il Cursore avrà fatto tanto nella copia, che nell' originale dell' atto di domanda, deve farne il rapporto al giornaletto dei Cursori, che dovrà stare in Cancelleria.

51. Se il Reo convenuto, o alcuno di Essi non dimorerà nel luogo, dove giunga la giurisdizione del Cursore dovrà per l'effetto della notificazione staccarsi dalla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato una lettera, che commetta al respettivo Giusdicente del luogo di abituale dimora del Reo convenuto la notificazione della domanda, e verrà a quello trasmessa la copia per notificarla al Reo convenuto medesimo: Sarà allora il Giusdicente tenuto a commetterne la notificazione ad uno dei suoi Cursori, il quale dovrà redigere un atto simile a quello, che avrà fatto in piè della copia rilasciata al Reo convenuto nel modo, che sopra, e questo Atto verrà nel suo originale per mezzo del Giusdicente rimesso

---

(29) La Notificazione degli atti è validamente fatta alla Casa paterna ove sono i beni indivisi del notificato col restante della famiglia, nè giova per renderli nulli, che egli non vi dimori di continuo, nè sia iscritto nello stato dell' anime della Parrocchia, ove è situata la Casa medesima. *D.* 81. *p.* 404. *T.* 4. *T. d. F. T. e Dec. del Sup.* Cons. *di Giustizia del* 20. *Luglio* 1831 *in Causa Serafini e Mannelli.*

La donna acquista domicilio nel luogo ove abita il marito per ragion di impiego, e la Citazione fatta alla medesima, e rilasciata al luogo di sua ultima abitazione è nulla. *D.* 43. *p.* 204. *T.* 5. *G. P. L.*

La notificazione degli Atti fatta alla Casa di quel Litigante, che tiene per abitazione un luogo diverso da quello ove è domiciliato è valida. *D.* 76 *p.* 254. *T.* 3. *T. d. F. T.*

(30) *V. la D.* 30. *p.* 208. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.*

con la responsiva alla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato, dal quale sarà stata trasmessa la lettera missiva. (31)

52. Se il Reo convenuto non sarà ritrovato, o se non vi sarà a chi consegnare la domanda nel luogo di sua abituale dimora, dovrà in tal caso la domanda rimanere affissa per quindici giorni alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio. (32)

53. Il Cancelliere in sequela della responsiva prenderà nota in piè della domanda dell'atto di notificazione trascrivendone il tenore, ed alla originale domanda unirà l'originale dell'atto medesimo.

54. Nel caso, che non siasi trovato il reo convenuto, e non siasi potuta rilasciare la copia della domanda alla di lui abituale

---

(31) Le Lettere missive, e responsive devono trascriversi in un-Copia-Lettere con un suo Repertorio. *Regol. d'Ord. e Discip. dei TT. Art.* 80.

Può la parte che notifica, domandare, ed ottenere, che invece della sussidiaria sia mandato uno dei Cursori del Tribunale, purchè non sia in aggravio della parte citanda. *d. Reg. Art.* 84.

Con dette Lettere sussidiarie si citano, e si notificano anco i sudditi domiciliati in Stato alieno, e li stessi Esteri *d. Reg. Art.* 85.

Tutti indistintamente gli Atti giudiciali, da notificarsi all'Estero, devono essere accompagnati da una Rogatoria del Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia C. 6. *Aprile* 1820. Con tale disposizione è stato derogato a quanto si disponeva dall'Art. suddetto 85. del *Reg. d'Ordine*, e *Disciplina de' TT.*

Le dette Rogatorie si rilasciano alle Parti ad eccezione di quelle che sono per i Regni di Francia e delle Due Sicilie, le quali devono dirigersi alla Segreteria degli Affari Esteri.

Per i Sussidj richiesti in Francia le spese occorrenti si compensano. *Notificazioni del* 3. *Gennajo* 1828. *e* 10. *Giugno* 1828. Le spese che si commettono per la notificazione di atti provenienti dal Regno delle Due Sicilie, o ai Sudditi Toscani, o a Esteri domiciliati nel Gran-Ducato sono a carico di questi. *Notific. del* 16. *Giugno* 1825.

(32) Trattandosi di citare Statisti assenti, senza sapere ove siansi trasferiti, e senza che abbiano lasciato aperto un domicilio, e conseguentemente nè un Custode, o Casiere, nè Agente formale di campagna, nè Procuratore con mandato, nè Moglie, Figli, Fratelli, che insieme convivessero, o Esteri pure di domicilio incerto, il Tribunale dietro un Certificato del Gonfaloniere, o del Giusdicente locale, costatante quanto sopra, ordina che l'atto da notificarsi sia affisso nel luogo abbandonato, e alla porta del Tribunale medesimo con termine di mesi due, o a giudizio del Tribunale stesso, a seconda delle circostanze. *Art.* 86. *Reg. d'Ord.* e *Disc.*

Dovendosi fare delle intimazioni contro sudditi Toscani dimoranti in Paese estero, o contro gli stranieri convenuti per ragione di beni avanti i Tribunali del Gran-Ducato, devono rimettersi gli atti per mezzo di Rogatoria, firmata dal Presidente del Supremo Consiglio, all'Estero Tribunale.

Il termine per tal notificazione è assegnato a seconda delle lontananze dal Tribunale avanti del quale è iniziata la causa.

Questo termine decorre dal dì in cui è impostata dalla Parte la Rogatoria all'Ufizio della Posta.

Questa consegna si giustifica colla produzione in Atti della ricevuta dell'Ufizio suddetto.

Nel caso che il Tribunale Estero non accolga, nè eseguisca la richiesta fattagli si procede, decorso il termine assegnato, nel modo stabilito per quelli d'incerto, e sconosciuto domicilio, applicabile perciò il disposto degli *Art.* 86. *e* 90. *del Regol. d'Ord. e Disc. L.* 6. *Settembre* 1816. *C.* 23. *Settembre* 1816. *V. la D.* 30. *p.* 208. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.*

dimora, dovrà il Cancelliere inscrivere nel registro da tenersi nella sala d'udienza la non seguita notificazione nel modo ordinato.

55. La menzione omessa nell'atto di domanda delle qualità, e della dimora del reo convenuto la renderà nulla, quando il reo convenuto si mantenga contumace.

56. La domanda diretta contro persona incapace di stare in giudizio, e non contro il legittimo suo rappresentante è nulla: La stessa regola deve applicarsi alle notificazioni.

57. La nullità per altro, di che nell'articolo precedente rimarrà sanata, se comparirà in giudizio il legittimo rappresentante.

58. L'omissione della produzione dei documenti privati, che la debbono accompagnare, renderà nulla la domanda a carico del procuratore. (33)

59. La narrativa meno retta del fatto darà diritto a domandare, che venga più chiaramente enunciato, e le spese saranno a carico dell'attore, salvo il regresso contro il procuratore: Il nuovo atto rettificato terrà a tutti gli effetti il luogo della domanda.

60. L'attore nell'istesso giudizio non può variare l'azione intentata, ma può rettificare, aumentare, e restringere la sua domanda.

61. Negli otto giorni dal dì della notificazione della domanda, o nei quindici, se il reo convenuto dimora ad una distanza maggiore di miglia venti dal luogo del Tribunale, o Magistrato, ove è portata la causa, il reo convenuto dovrà nominare il procuratore: Se saranno più rei convenuti, ciascheduno potrà nominare separatamente il suo procuratore. (34)

62. Quello dei rei convenuti, che abita in una distanza minore potrà profittare del termine più lungo accordato per la distanza maggiore.

63. Essendo più i rei convenuti possono essere rappresentati da un solo procuratore, quando però essi abbiano un solo, e medesimo interesse nella causa: Se i loro rapporti d'interesse saranno separati, e distinti, o in conflitto, devono essere rappresentati da procuratori diversi.

64. La nomina del procuratore verrà fatta mediante un atto esibito in Cancelleria, e notificato per mezzo di cursore al procuratore dell'avversario: La notificazione indicherà il titolo, la data,

---

(33) Non è nulla per altro tal domanda per essere stati prodotti in copia i documenti. *D.* 56. *p.* 400. *T.* 3. *G. P. L.* e *D.* 33. *pag.* 209. *T.* 6. *Tes. del For. Tosc.*

(34) Non è permesso di citare all'udienza prima che sia decorso il termine legale ad avere eletto Procuratore *Art.* 14. *tit.* 10. *Clas.* 1. *della Tariffa degli atti giudiciali del* 23. *Dicembre* 1814. e *Dec.* 30. *pag.* 208. *G. P. L.*

Il termine di cui parla l'Art. 61. decorre non dal dì del registro ma bensì dal giorno della fatta notificazione della Domanda come in lettera dal medesimo si dichiara. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 12. *Agosto* 1830. *in Causa Carmignani, e Bernardini.*

Per la decorrenza, e computo dei termini *V. gli Artic.* 1128. 1129. e 1130.

e il nome delle parti litiganti, senza che vi abbia luogo la notificazione della copia. (35)

65. Tutti gli altri atti successivi occorrenti in causa, sia per parte dell'attore, sia per parte del reo convenuto fino alla emanazione della sentenza saranno fatti, esibiti in Cancelleria, e notificati nella stessa guisa, senza bisogno di lasciar copia degli atti, salvi i casi speciali, dei quali sarà parlato nei titoli respettivi.

66. Nel termine di altri giorni otto, o quindici respettivamente, dal dì della nomina del procuratore dovrà il reo convenuto proporre le sue eccezioni contro la domanda. (36)

67. Le eccezioni saranno proposte mediante un'atto, nel quale il reo convenuto esporrà al Tribunale le ragioni, che gli competono per escludere l'azione. (37)

68. Quest'atto sarà diretto ai Giudici: Conterrà la sommaria esposizione dei motivi, che possono escludere l'azione, e terminerà colla domanda della dichiarazione, che s'implora.

---

(35) Non è impedito che nell' Atto di nomina di Procuratore vi sieno unite delle dichiarazioni connaturali al Giudizio, le quali stanno in luogo della Scrittura di eccezioni, mediante le quali il Giudizio addiviene contradittorio, per cui si renda necessario, che la Sentenza che si emana sia preceduta dalla citazione per non assoggettarla al difetto di nullità. *D.* 206. *p.* 287. *T.* 2. *T. d. F. T.*

(36) Il termine di cui parla l'Articolo che sopra può abbreviarsi a piacimento del Reo Convenuto. *D.* 206. *p.* 287. *T.* 2. *T. d. F. T.*

L'opposizione fatta dal reo convenuto al Precetto trasmessogli dall'attore in ordine alla Legge del 23. Novembre 1818. e con cui controverte in se opponente la qualità di Negoziante, pone in essere la contestaziona della Lita.

Da ciò ne segue non essere altrimenti permesso all' attore di trasportare a suo talento, e per lo stesso oggetto in un diverso Tribunale il reo convenuto, a cui compete l' eccezione *della prevenzione*, e *della pendenza della Lite*. La variazione di Tribunale è soltanto permessa, quando si cerca d' investire nuovi oggetti di pertinenza dal Debitore, o di praticare misure più severe e dalla Legge approvate, giacchè in questi termini si mira a rendere più facile la esazione dal Credito, che è lo scopo di questa tollerata variaziona, ma quando si risolve in una mutazione di giudizio, la quale appunto si verifica ognora che avanti un nuovo Giudice si domandi quello stesso identifico oggetto che si era, avanti l' altro primo giudice adito, richiesto, è impedita questa variazione ancorchè si tratti di Giudizi esecutivi. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 9. *Febbraio* 1825. *in Causa Raftopulo, e Fineschi.*

Neppure con l' atto di prosecuzione d'appello, e non ostante l' esistenza di tutti li altri susseguenti atti dalla Legge richiesti avanti il Giudice *ad quem* si toglie la giurisdizione al Giudice *a quo*, ogni volta che avanti del medesimo sia stata prima della prosecuzione dell' appello contestata fra le Parti la Lite sulla validità, o invalidità dell' atto d'appello; di maniera che se una delle Parti provocasse avanti il Giudice *ad quem* la risoluzione della questione già contestata avanti il Giudice *a quò* commetterebbe una irregolarità, e la Sentenza che dal medesimo fosse emanata su quel merito sarebbe nulla. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 25. *Gennaio* 1832. *in Causa Hombert, e Febourier.*

(37) Come si debba dal Reo Convenuto esporre le eccezioni in affari di Commercio. *V. il Regol. pei TT. di Commercio* §. 20. e 35. L'Atto, mediante il quale si deducono l' eccezioni, non ha altra forma, che quella di contenere le ragioni, che al convenuto competono per escludere l' azione dell'Attore. *D.* 206. *p.* 287. *T.* 2. *T. d. F. T.*

69. L'atto sarà accompagnato dalla produzione dei documenti, che giustificano le eccezioni; se si tratterà di pubblici istrumenti basterà la sola loro enunciativa, senza che però il reo sia dispensato dalla produzione dei medesimi ad ogni richiesta dell' attore.

70. Se i rei convenuti crederanno di potere opporre eccezioni di declinatoria, o incompetenza, o altra qualunque dovranno queste eccezioni essere opposte nel modo che viene prescritto nei titoli respettivi. (38)

71. Se il reo convenuto è un solo, o se alcuno di essi, essendo più, non procede alla nomina del procuratore nei termini assegnatigli a quest' oggetto, la causa, quanto al non comparente, sarà in stato di contumacia. (39)

72. Se comparirà posteriormente, e prima che la causa nella di lui contumacia sia decisa, avrà diritto di essere ammesso a difendersi nello stato, e termini della causa, ma le spese, alle quali avrà dato luogo la sua serotina comparsa, resteranno a tutto suo carico.

73. Dentro il termine probatorio, che sarà comune all'attore, e al reo, dovranno essi fare le produzioni, che credono del loro respettivo interesse.

74. Devono nell'atto di qualunque produzione essere enunciate le caratteristiche del documento, che si pretende, in modo, che si possa sempre contra-distinguere.

75. Quando l'attore, e il reo vorranno essere dispensati dalla produzione di un documento pubblico, o perchè tale, o perchè reso pubblico mediante il deposito, che ne sarà stato fatto in qualche pubblico Archivio, e Cancelleria, può essere alla produzione sostituito il fatto concordato.

76. S' intende per fatto concordato una dichiarazione dei respettivi procuratori dell'attore, e del reo, colla quale si conviene, e si concorda il tenore del documento.

77. Non è valido, e legittimo il concordato se non quando sia riportato nella sua integrità, e materiale giacitura il documento, che si concorda.

78. Il concordato deve essere firmato dai respettivi procuratori delle parti.

79. Questo concordato così formato equivale allo stesso documento, e può essere prodotto in luogo di quello, fermo stante il diritto in caso di questione di produrre l'originale.

80. Le spese del concordato sono a carico della parte, che lo richiede, salvo il diritto di ottenerne la refezione secondo l' esito del giudizio.

81. Se l' attore, o il reo avranno da proporre incidenti relativi all' ammissione di qualche prova, o alle contestazioni sopra i

---

(38) E così prima di qualunque altra eccezione in merito. *Art.* 209.
(39) *V. l'Art.* 85.

documenti prodotti, saranno questi proposti, e trattati nella forma, e col metodo, che viene fissato nei titoli respettivi.

TITOLO II.

Dei Giudizj Ordinarj contumaciali di prima istanza

82. Notificata legittimamente la domanda, e spirato il termine, nel quale il reo convenuto deve procedere alla nomina del procuratore, se questa nomina non sarà fatta potrà dal procuratore dell'attore essere portata all'udienza la causa con una breve istanza in scritto da esso firmata, e datata, colla quale insisterà per la dichiarazione della contumacia del reo convenuto, e per la decisione degli oggetti espressi nella scrittura di domanda.

83. Nell'atto di presentare al Tribunale la detta istanza dovrà il procuratore dell'attore trattare in voce la causa, e spiegare i fondamenti delle sue domande.

84. Il Tribunale, udita l'istanza dell'attore, con sentenza da proferirsi o nella udienza stessa, o nella successiva dichiarerà la contumacia del reo convenuto non comparso, e quanto al merito delle domande deciderà ai termini di ragione.

85. Quando più di numero sono i rei convenuti, e alcuno di essi nel termine assegnato ha costituito procuratore, e uno, o più di essi sono restati contumaci, perchè la sentenza da proferirsi tra le parti legittimamente comparse possa produrre tutti gli effetti di una decisione contradittoria anche quanto alla parte, o parti contumaci, spirato che sia il termine della prima citazione dovranno il contumace, o contumaci esser di nuovo personalmente citati a comparire dopo il termine di otto, o quindici giorni, secondo la distanza, per sentire definitivamente pronunziare a forma della domanda.

86. L'atto di questa citazione dovrà esser concepito nel modo, e forma stessa della prima citazione, e conterrà la menzione espressa della parte, o parti legittimamente comparse, con l'indicazione ancora dei procuratori dalle medesime nominati.

87. Spirato il termine di questa seconda citazione proseguirà il Tribunale nelle forme ordinarie, e così le parti contumaci resteranno parificate alle parti non contumaci per tutti gli effetti, e specialmente per l'effetto di non potere contro le sentenze medesime opporre altri rimedi, che quelli accordati contro le sentenze ordinarie proferite in contradittorio.

88. La parte contumace dopo la notificazione della sentenza, che avrà contro di essa dichiarata la contumacia, potrà nel termine di giorni otto, e quindici, secondo la distanza, computabili dal dì della notificazione predetta, fare opposizione contro la sentenza contumaciale avanti il Tribunale, da cui emanò. (1)

---

(1) Il corso del termine prescritto dall' Articolo che sopra non può essere ritardato da delle circostanze particolari del Contumace. *D.* 20. *p.* 157. *T.* 4. *T. d. F. T.*

89. Spirato il detto termine la sentenza contumaciale sarà parificata alla sentenza contradittoria, e non vi sarà altro ricorso, che quello ordinario di tutti gli altri giudizi in contradittorio.

90. L' opposizione è un atto, col quale il reo convenuto restato succumbente in un giudizio terminato con una sentenza proferita in sua contumacia, dichiara di contradire alla sentenza, e domanda, che nonostante la medesima, sia pronunziato per la totale, o parziale assoluzione dalle cose state contro di esso dall'attore domandate. (2)

91. Quest' atto, oltre le indicazioni, e dichiarazioni richieste nella domanda, deve contenere i fondamenti della opposizione, e la nomina del procuratore, ed essere accompagnato dalla produzione, o allegazione dei relativi documenti.

Quegli, contro cui è stato proferito un Decreto condannatorio, senza essere stato citato, ne senza essere intervenuto al Giudizio, ha diritto di fare opposizione all' esecuzione del Decreto medesimo, anche fuori de' termini. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì 29. Gennajo* 1823: *in Causa Tirinnanzi, e Romani.*

L' Articolo 88. prescrivendo in lettera, che la opposizione alle Sentenze contumaciali può farsi dal contumace nel termine di giorni 8. o 15. a seconda della distanza, computabile dal dì della notificazione della Sentenza, per quanto una tale notificazione debba farsi alla pari delle altre Sentenze, e con quelle formalità richieste dal Regolamento di Procedura, e precisamente all' *Art.* 490. e *seg.* affinchè tanto l' une, che le altre non passino in cosa giudicata, che dopo il lasso di sei mesi dal dì del Registro del rapporto della seguita notificazione, come è ordinato all'Art. 706. pure questa formalità estrinseca diretta a porre in essere la data dell'Atto per il duro effetto di perimere il diritto del succumbente a interporre appello, non può nel silenzio della Legge giudicarsi egualmente importante al semplice, e ben diverso oggetto di privare il Contumace di una facoltà dalla Legge stessa accordatagli di comparire piuttosto avanti il medesimo Giudice, che al Tribunale Superiore per fare quando gli piaccia, riformare la Sentenza Contumaciale.

Che se la Legge avesse voluto accordare al Contumace, che il termine ad opporre dovesse aver principio dal dì del registro del rapporto della fatta notificazione, lo avrebbe detto, come lo ha detto in tanti altri casi, nei quali lo ha voluto, ond' è che non è permesso neppure di mutuare da altra disposizione di Legge una diversa, e più estesa computazione del termine. *V. la Dec. del Supremo* Consiglio *di Giustizia del dì* 13. *Giugno* 1825. *in Causa Nesti, e Forteguerri.*

Una Sentenza contumaciale del Supremo Consiglio di Giustizia, con la quale è confermata una delle due difformi, e per cui viene a porsi in essere la propria, e vera cosa giudicata, resta immune da qualunque reclamo per parte del Succumbente, talchè la opposizione a quella fatta, e ristretta al puro articolo delle spese è manifestamente ingiusta, e insussistente, tanto più che la condanna nelle spese a carico del Succumbente è per disposizione della Legge una conseguenza necessaria della Sentenza proferita sul merito della Causa. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 12. *Lug.* 1826. *in Causa Pilacci, e Chini.*

(2) Le spese occorse per il Giudizio contumaciale sono a carico sempre del Contumace, abbenchè l' evento del Giudizio d' opposizione sia al medesimo favorevole. *Art.* 727. *e D.* 124. *p.* 463. *T.* 1. *T. d. F. T.*

L' Atto di opposizione è diverso dall'Atto di appello, giacchè col primo non varia l'Attore, nè il Reo la sua qualità, come variasi col secondo, con cui si forma un' istanza del tutto nuova. *D.* 6. *pag.* 27. *e D.* 13. *p.* 64. *T.* 1 *T. d. F.* T.

92. La notificazione di quest'atto di opposizione sarà fatta al procuratore dell'attore: Dopo la detta notificazione la causa riprenderà il corso dei giudizi ordinarj.

93. Le regole stabilite per il caso della contumacia del reo convenuto, che non ha nominato procuratore, si applicheranno egualmente all'altro caso della contumacia del procuratore, la quale avrà luogo tutte le volte, che il procuratore nominato non avrà nel termine prescritto date le sue eccezioni speciali.

TITOLO III.

Dei termini della istanza nei Giudizj Ordinarj.

94. Tutti i giudizj ordinarj avanti qualunque Tribunale, e Magistrato di prima, seconda, e terza istanza avranno il termine perentorio di sei mesi correnti. (1)

95. I primi tre mesi saranno destinati alle prove, alla compilazione del processo, e alla decisione delle questioni incidenti, e costituiranno il termine probatorio: E gli altri tre mesi successivi saranno destinati alla informazione dei Giudici, alla discussione, e alla decisione delle cause nel merito, e costituiranno il termine decisorio.

96. Non sarà mai accordata veruna proroga, e restaurazione del termine perentorio della istanza.

97. Il corso di questo termine potrà bensì rimanere sospeso, ma soltanto nei casi, e per i tempi respettivamente contemplati dalla Legge, o rilasciati all'arbitrio del Tribunale.

98. La Legge sospende il corso del termine della istanza tanto nel probatorio, quanto nel decisorio negli appresso casi, e tempi.

I. Per tutta la durata delle ferie. (2)

---

(1) Non si computano i giorni dell'intimazione, e della scadenza *Art.* 1128.

I giorni dei termini sono continui, ma se la scadenza del termine si verifica in un giorno non legale, gli atti di procadura possono farsi nel giorno successivo *Art.* 1129.

Questo termine non è il lasso del tempo naturale, ma legale. *D.* 91. *p.* 369. T. 1. T. *d. F.* T.

La Legge non impedisce ai Litiganti di renunziare alla più estesa durata de'termini D. 59. *p.* 333. T. 5. T. *d. F.* T.

(2) Il termine delle Cause tanto ordinarie, che sommarie resta sospeso per tutta la durata delle ferie, e così per il feriato della Settimana Santa C. 16. *Aprile* 1821. §. 1. e per il feriato autunnale, che ha principio il dì 1. Ottobre, e termina il dì 10. Novembre successivo. *L.* 23. *Settembre* 1815. ad eccezione dei Tribunali della provincia inferiore Senese, pei quali incomincia il dì 4. Ottobre, e prosegue per tutto il mese di Novembre. *d. L.* 23. *Settembre* 1815.

Per questi medesimi Tribunali resta sospeso il termine anco per il feriato, detto della segatura, che ha principio il 1. Giugno, e termina il 10. Agosto C. 12. *Gennajo* 1818. §. 66. e *L.* 11. *Aprile* 1778. §. 24.

II. Per un mese, che deve servire alla istruzione dei difensori locali nelle cause rimesse per consiglio di savio da computarsi dal giorno del registro del ricevimento del processo presso la Cancelleria del Tribunale, o Magistrato consultore. (3)

III. Per tutto il termine della pendenza dei giudizi incidentali tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza istanza, e della esecuzione delle verificazioni, e prove ammesse colle sentenze interlocutorie proferite in questi giudizj. (4)

IV. Per un mese nel caso della morte di qualunque dei litiganti compresi nel giudizio, che abbia lasciato eredi.

V. Per tre mesi nel caso di eredità rimasta jacente, o per l'assenza dell'erede, o per la sua domanda del termine a deliberare.

VI. Per un mese nel caso della morte, della sospensione, dimissione, o destituzione del procuratore di uno dei litiganti. (5)

VII. Per un mese nel caso di grave malattia dell'avvocato, o del procuratore, sempreché il litigante sia assistito in causa da un avvocato, o procuratore solo. (6)

Questi termini restano sospesi anco per tutti i Sabati dell'Anno, e per le tredici feste Ebraiche, che cadono nel medesimo, cioè Pasqua d'Azzime, Pasqua di Rose, Capo d'Anno, Espiazione, o Digiuno grande, e Feste delle Capanne, fatte conoscere anno per anno, quando la Causa verte fra Persone di quella Religione, o fra Cristiano, ed Ebreo *L.* 17. *Dicembre* 1814. CC. 25. *Settembre* 1820. e 4. *Febbraio* 1822.

E' da avvertirsi, che il feriato operato dalle feste sopra enunciate, sospensivo il corso dei termini, e che ha principio dalle ore 24. italiane del giorno precedente a quello festivo, cessa, all'oggetto di far pagamenti, levar Protesti di Cambiali, e biglietti all'ordine interessanti sempre individui della Nazione Ebrea, alle ore 24. di ogni giorno festivo. C. 25. *Settembre* 1820.

Non restano a queste disposizioni soggette le cause di urgenza, e commerciali, le quali sono esaminate, e decise anche davanti i Tribunali Collegiali da un sol Giudice, che ha l'obbligo di tenere udienza una volta la settimana in un giorno determinato, ed anco straordinariamente occorrendo. L. 23. *Settembre* 1815.

(3) Anche le cause per il Consiglio del Savio non sono comprese nelle disposizioni sopra espresse, giacchè ritornato il Processo unitamente al Voto del Consultore al Tribunale di prima istanza, deve da questi, alla richiesta della parte più diligente, pubblicarsi il Voto nonostante il feriato, e sentenziare secondo il medesimo. *V. l'Art.* 447.

(4) Il termine in questo caso non riprende il suo corso, che dal giorno in cui tutti i Procuratori intervenienti in causa hanno avuta legale notificazione di quanto era stato ordinato colla Sentenza incidentale. *V. l'Art.* 204.

(5) Non è permesso ai Procuratori di dimettersi, o ritirarsi volontariamente, e senza dedurne alcun motivo, dalla difesa della causa, all'oggetto di dar luogo alla sospensione del termine come sopra indicato, e qualora essi abbiano dei motivi, che gli necessitino all'abbandono della difesa della medesima, deve di quelli prenderne cognizione i Tribunali; e fino a che non è pronunciato il decreto, che gli permetta di ritirarsi, non si sospende il termine per la surroga di altro Procuratore C. 12. *Gennajo* 1818 N.13. 6 6

(6) Se l'Art. 98. §. 7. sospende per un mese il corso del termine dell'Istanza, la durata della sospensione ivi indicata non è che la misura maggiore, oltra la quale è debito delle Parti di provvedere in qualche modo alla prose-

99. In quest' ultimo caso la sospensione deve essere domandata, e giustificata, e conceduta per decreto all'udienza, altrimenti non è allegabile.

100. E' proibito al Tribunale di concedere sospensione veruna del termine decisorio dell' istanza per qualunque titolo, o causa non indicata di sopra.

101. Appartiene al regolato arbitrio del Tribunale di decretare colla maggiore possibile moderazione la sospensione del corso dei primi tre mesi del termine probatorio, quando per giuste considerazioni di fatto i Giudici sieno persuasi, che la finale compilazione del processo la richieda, purchè questa sospensione, che verrà conceduta con decreto motivato non ecceda mai il corso di un mese, e sia domandata, e ottenuta prima della spirazione del terzo mese del termine perentorio.

102. Potrà il Tribunale sospendere il detto termine anche per un tempo più lungo, quando vi concorra il consenso in scritto di tutte le parti interessate.

103. Il termine perentorio di sei mesi incomincerà a decorrere in tutte le cause di prima istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione al reo convenuto della domanda dell' attore: E in tutte le cause di seconda, e terza istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'appello, o del rescritto di revisione.

104. Se i rei convenuti in prima istanza, o gli appellati in seconda, e terza istanza saranno più di numero, o domiciliati in diversi paesi, il termine dell' istanza incomincerà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda, o dell'appello, o del rescritto di revisione all' ultimo dei convenuti, e respettivi appellati intimati.

105. Sarà a carico dell' attore nei giudizj di prima istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto la sua domanda a tutte le persone, che vuol convenire nella continenza di uno stesso giudizio: E sarà a carico dell' appellante in seconda, e terza istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto il suo appello, o rescritto di revisione a tutti gli appellati, altrimenti non potrà supplire, e non vi sarà contestazione di giudizio tra l' attore, appellante, e quei convenuti, e respettivi appellati, ai quali non sia stata fatta la notificazione.

106. Nei casi, nei quali il reo convenuto voglia intimare a causa terzi obbligati a liberarlo, e rilevarlo dovrà procedere a questa intimazione dentro il termine di un mese dal dì, che gli sarà notificata la principale domanda dell' attore, spirato il qual termine non avrà più diritto di fare la detta intimazione, e dovrà

---

cuzione della Lite, ma non è che non possa essere questo termine abbreviato, ogni volta che venga più sollecitamente a cessare la Causa della sospensione. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 23. *Luglio* 1817. *in Causa della Bordella, e Basili.*

esperimentare la sua azione alla sua rilevazione in un giudizio separato. (7)

107. Sempre che le intimazioni ai terzi sieno state fatte dentro il termine di un mese l' istanza della causa dei sei mesi incomincerà a decorrere solamente dal giorno del registro del rapporto dell' ultima notificazione dell' intimazione al terzo, che sia stata fatta nel termine di un mese. (8)

108. Si dovrà tenere colla massima esattezza nelle respettive Cancellerie di qualunque Tribunale un registro dei rapporti delle notificazioni delle domande, e intimazioni in giudizio con l'annesso spoglio preciso dei medesimi per alfabeto, dei cognomi, e nomi dei litiganti, e nota dei decreti di sospensione d'istanze che abbiano avuto luogo tanto nel probatorio, quanto nel decisorio, qual registro, e suo spoglio presentino a colpo d' occhio il prospetto delle date, o del corso di ogni giorno dei termini delle istanze, e loro scadenze.

TITOLO IV.

Della perenzione della istanza.

109. Scaduto il termine di sei mesi, e spirata ogni regolare sospensione di esso nei modi indicati nel precedente titolo III. l'istanza di qualunque causa sarà perenta irretrattabilmente per disposizione della Legge, senza bisogno che sia nè opposta, nè domandata la perenzione, e senza che possa ottenersi la restaurazione dell' istanza medesima. (1)

---

(7) La domanda di rilevazione dei terzi possessori molestati contro il Venditore di Beni, quando non arreca pregiudizio alcuno all' Attore principale, che agisce contro i terzi possessori coll' azione ipotecaria, dee accordarsi abbenchè fatta fuori del termine del mese prescritto nell'Art. 106. specialmente quando produce la salutare conseguenza, che si eviti un nuovo, e dispendioso Giudizio contro il Debitore medesimo. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 3. *Luglio* 1824. *in Causa Giuntini, e Magi, e Conti nei Turchini.*

(8) Quali sieno i modi, e i termini entro i quali devono farsi queste intimazioni. *V. gli Art.* 235. *et segg.*

(1) Non occorre che la perenziona sia dichiarata con decreto, ma serve quando quella è incorsa, che la parte a favore della quale è avvenuta, dichiari alla parte contraria con atto giudiciale di voler di quella approfittare. *D.* 14. *p.* 58. *T.* 4. G. *P. L.*

Anco le Cause antiche non riassunte a forma della Legge del 13. Gennaio 1815. sono soggette alle disposizioni contenute nell' articolo che sopra. *D.* 158. *p.* 103. *T.* 2. *T. d. F.* T.

Il Decreto che ammette le posizioni sospende il corso del termine, e la risposta data alle medesime non serve perchè si faccia luogo al prescritto in detto Articolo, ma è necessario che di ciò ne sia legalmente sciente il ponente. *D.* 22. *p.* 190. *T.* 1. *T. d. F. T.*

L'attore può usare di un rimedio legale per escludere gli effetti della perenzione prima che sia implorata, con riassumere, e dedurre per modo di domanda quei diritti già dedotti. *D.* 4. *p.* 56. *T.* 4. *T. d. F. T.*

110. **La parte più sollecita, e più vigilante sarà in diritto di provocare dentro il predetto termine di sei mesi la sentenza nel merito, o in contraddittorio del collitigante attore, o reo convenuto, o comunque intimato, intervenuto, o compreso in causa, o**

Ha luogo la perenzione, sia per il disposto delle antiche Leggi Toscane, che per quello delle Leggi Francesi state in vigore, come per il disposto dell' attuale Regolamento di Procedura, e della Notificazione del 13. Gennaio 1815. tutte le volte che sono legalmente decorsi i termini a tale oggetto prescritti. Per escludere la decorrenza di questi termini non basta che un Rescritto Sovrano abbia prorogato il termine dell' istanza, giacchè da ciò non può indursi una sospensione perpetua; nè perchè trattandosi di Causa vertente fra un terzo, ed una Comunità, abbia questa bisogno, secondo il prescritto nel Motuproprio del 13. Gennaio 1815. di essere autorizzata a stare in giudizio, militando ciò soltanto quando le Comunità sono attrici, e non quando sono Ree convenute; e nè perchè le Comunità soffrirono nel 1808. una variazione nè suoi rappresentanti, giacchè la variazione de' rappresentanti una Comunità per disposizione del Governo non può parificarsi alla morte de' litiganti all' effetto che il corso dell' istanza resti sospeso, tanto più che la variazione del sistema delle Comunità non fu per modo di estinzione delle medesime, e di creazione di nuove, ma fu per surroga di nuovi Amministratori ai precedenti, ai quali rilasciati furono tutti i diritti tanto attivi, che passivi, che per lo avanti avevano. *V. la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 25. Luglio* 1823. *in Causa Testi, e Comunità di S. Gio. d'Asso.*

Secondo il chiaro disposto dell'Art. 516. §. 3. il Giudizio introdotto con domanda diretta ad ottenere il pagamento di canoni livellari convenuti in un pubblico Istrumento scaduti, e non pagati, è un Giudizio Sommario, senza che le eccezioni possono fargli cangiar natura; e come Giudizio Sommario non può esser soggetto alla censura dell' Art. 109. se la Causa non è stata portata all'Udienza con citazione, avendo principio dal dì in cui è portata di fatto all' udienza, e non prima, il termine de' sei mesi per l'oggetto in detto Articolo prescritto. *V. la Dec della Ruota Fiorentina del dì* 7. *Agosto* 1824. *in Causa Bernardini NN. e Benedettini.*

Il Giudice surrogato ad un altro nella cognizione di una Causa deve godere di un nuovo termine per far discutere, esaminare, e decidere la Causa, poichè non resta alligato al termine decisorio già trascorso. Non vi è Legge che proibisca ai Litiganti anche a istanza perenta, non richiesta da alcuno di essi, di comparire avanti il nuovo Giudice, per discutere, e far decidere la Causa. Il termine, che la Legge accorda al nuovo Giudice, nel caso che si tratti di Tribunale Collegiale si rende comune anche agli altri Congiudici, e resta così esclusa la perenzione. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 4. *Marzo* 1819. *in Causa Dal Pino, e Boccaccini.*

Quella parte che in buona fede si è prestata senza contrasto alle dilazioni reputate necessarie per la spedizione di una Causa, non può giocare di sorpresa contro l' altra parte, e prima del giorno consentito, e stabilito alla Decisione domandare di volere approfittare de' termini già decorsi, in ordine a' quali e indipendentemente dal di lei consenso, sarebbe avvenuta la perenzione. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 3. *Agosto* 1825. *in Causa Tosoni, e Pizzinelli.*

Coerentemente al disposto nell'Art. 98. §. 4. per la morte di uno de' litiganti si fa luogo alla sospensione de' termini dell' istanza, e per quanto in ordine all'Art. 121. all' effetto di far continuare il Giudizio, come sopra sospeso, debba il successore, o il legittimo rappresentante del litigante defunto, riprendere la Causa con un Atto di riassunzione, pure a far ciò non gli è prescrittto nel tempo impreteribile, e indeterminato, oltre il quale decade dal diritto della riassunzione, ma è bensì alla parte contraria; cui interessa

in contumacia del medesimo, o del suo nominato procuratore: E questa sentenza non potrà da qualunque Giudice, o Tribunale esser denegata prima dello spirar del termine predetto: E qualora non sia stata proferita la sentenza dentro il termine, l'istanza si

---

la prosecuzione del Giudizio, accordata la facoltà di prevenire, riassumendolo alla stessa, o domandare un Curatore alle lite, nel caso che non vi fosse chi rappresentasse legittimamente il defonto; talchè male a proposito si può invocare dalle parte rimesta a Causa la perenzione anche dopo le fatta riassunzione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 6. *Giugno* 1825. *in Causa Fiscali, e Grigioni, e CC. di LL.*

Le Cause riassunte in conformità del Regolamento Transitorio del 15. Novembre 1814. e delle Legge del 13. Gennaio 1815., andarono soggette alle disposizioni contenute nell'Artic. 109. ad eccezione per altro di quelle riassunte avanti la Ruota di Firenze, che per uno special riguardo con Rescritto del di 12. Giugno 1815. fu a detta Regia Ruota permesso di spedire le Cause avanti di essa riassunte, anco fuori del termine decisorio, e spiegandosi in detto Rescritto l'effetto di queste proroga indefinita del termine decisorio, fu anche soggiunto, che in conseguenza nelle Cause riassunte avanti detta Regia Ruota non si sarebbe potuto opporre il lasso del termine decisorio: Nè si dica, che per la permissione accordata alla Ruota Civile di Firenze di spedire fuori del prescritto termine decisorio le Cause riassunte si movesse il Legislatore dal sovrabbondante numero di Cause già pendenti in appello, e riassunte avanti le Ruota medesima, ragione per cui non fosse permesso alla parte di trar profitto da una Legge emanata al solo comodo de' Giudici, e provvedere al soverchio numero di Cause, tanto più che venne raccomandato agli stessi Giudici non perdere di mira le possibile sollecitudine, giacchè qualunque fosse la ragione che determinò il Legislatore ad eccettuare dal rigore de'termini le Cause riassunte per le loro trattativa, e spedizione, è certo, che tutti quelli che riassunta avevano la Causa a seconda delle Legge degli 11. Gennaio 1815. avevano acquistato il diritto, che in questa specie di Cause non potesse essere opposto il lasso del termine alla loro decisione, e questo diritto o fosse stato concesso a riguardo de' Giudici, o dei Litiganti, era sempre un diritto quesito, che non poteva esserli tolto con lo spirito, e con l'oggetto della Legge, ma si richiedeva una espressa letterale disposizione, onde applicare anche a queste Cause la pene della Perenzione. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 22. *Dicembre* 1826. *in Causa Comunità di Pistoia, e Nesti.*

E' in ordine al disposto dell'Articolo 98. §. 3. del Regolamento di Procedura, che resta sospeso il corso del termine dell'Istanza per tutto il termine della pendenza dei Giudizii incidentali, come pure della esecuzione delle verificazioni, e prove ammesse con le Sentenze interlocutorie proferite in questi Giudizj, onde ne avviene, che quando trattasi d'Incidente di ammissione di posizioni il termine reste sospeso per operazione della Legge, non solo per tutto il tempo, in cui ha luogo il Giudizio d'ammissione di posizioni, ma per tutta ancora la durata ulteriore necessaria all'oggetto di esaurire in ogni sua parte gli effetti del Decreto d'ammissione.

Ne può dirsi che sia esaurito il termine delle sospensione dalle risposte date alle posizioni, a ciò all'effetto di sostenere incorsa la perenzione, giacchè trattandosi di risposte date in un Tribunale diverso da quello, avanti cui pende la Causa, è di necessità che a questo siano rimesse, all'oggetto che dai Giudici del medesimo si possino prendere in esame per procedere a quelle dichiarazioni, che possono essere credute di Giustizia; di modo che rimanendo in tal guisa sempre sospeso il termine dell'Istanza, non può di regole progredire ulteriormente, se non quando venga il medesimo riattivato da chi vi ha maggiore interesse, come è il ponente, potendo in casi consimili congruamente applicarsi l'Articolo 204. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di* 22. *Febbraio* 1826. *in Causa Leoni, e Pavolotti.*

perimerà *ipso jure*, e la perenzione equivarrà ad una sentenza definitiva, contro la quale competerà solamente il rimedio dell'appello, quando vi sia luogo; e l'istesso procederà nelle seconde, e

---

La Domanda di una semplice istituzione fra due Presentati è un Giudizio possessorio sommario, e come tale è pure la domanda diretta alla Canonica istituzione di un Benefizio, senza che possa fargli cangiar natura la denominaziona di Giudizio petitorio dato da una delle Parti in una Scrittura, poichè non è permesso che possa da una delle Parti denominarsi piuttosto in un modo, che in un'altro, ma da ciò che si contiene nella domanda.

Ond'è che in questi termini, e nella mancanza di discussione delle Causa, mancano i termini abili per proporsi la perenzione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 4. Settembre* 1826. *in Causa Gigli, e Domenichelli, e Dec. del medesimo Supremo Cons. del* 6. *Settembre* 1830. *in Causa Cartoni ne' Betti, e Giovacchini NN.*

La perenzione, tuttochè allo spirare del termine, secondo le varie disposizioni del Regolamento di Procedura, venga a incorrersi *ipso jure*, e che ufficio del Giudice sia quello di verificare, nel caso di contestazione, il lasso del tempo, e che non può del termine dell'Istanza accordarsi alcuna proroga, pur nonostante indipendantemente da tutti gli altri titoli di sospensione, si riconosce ancor quello di cui parla l'Art. 102. che proviene dall'intervento del solo consenso inscritto dalle parti interessate.

E mentre la Legge accorda gli effetti che sopra, rilascia peraltro alla volontà delle Parti l'approfittarne, ond'è che se per un lato la decorrenza del termine dell'Istanza può accadere con la rivoluzione del tempo, è dall'altro alle parti permesso, se non di prorogare, di sospendere però questo termine; qual sospensione è compresa fra i modi legali, che se non impediscono il lasso materiale del tempo, arrestano il corso regolare del medesimo, unico, che deve attendersi per determinare se la perenzione sia incorsa.

Questa sospensione, che nei Giudizj Ordinarj viene rilasciata alla volontà delle parti, mediante la facoltà ad esse compartita di sospendere il termine probatorio, conviene riguardarla comune anche ai Giudizi sommari, poichè se la procedura deve in queste Cause essere celere, e spedita, questa celerità deve essere compatibile con l'amministrazione della Giustizia, ed il termine di queste Cause deve esser protratto a tenore delle particolari disposizioni espresse ne respettivi titoli, talchè usando di un sano criterio è forza il convenire, che anco nelle Cause sommarie la sospensione che dipende dalla volontà delle Parti ha luogo, come ne' Giudizi ordinarii, e siccome ne' Giudizii sommarii non si distingue il termine probatorio dal Decisorio, ma l'uno si promiscua con l'altro, così per dedurne la volontà delle parti a sospendere il termine dell'Istanza nelle Cause sommarie invano si richiederebbe, che avanti la spirazione del termine probatorio fosse in scritto di essa acconsentita la spirazione, giacchè non concedendosi ne' Giudizi sommarj il termine, nel quale la suddetta formalità deve adempirsi per operare la sospensione, e non potendosi d'altronde questa facoltà derogare alle Parti ne' Giudizj sommarj, ne segue perciò che il concorso di una concorde volontà delle Parti a sospendere il termine dell'Istanza ne' Giudizj sommarj deve desumersi, in difetto di una espressa dichiarazione dal contegno delle parti stesse nel Giudizio praticato.

Ora quella parte, che non si è mai opposta ai diversi aggiornamenti della Causa, che ha con produzioni giudiciali, e con atti stragiudiciali patrocinata fuori del termine, e che non ha mai implorata la pronuncia della Sentenza nel merito entro il termine, come gli permette l'Artic. 110., non può, ne deve essere ascoltata, quando reclama la spirazione del termine dell'Istanza all'odiosissimo oggetto della perenzione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 16. *Gennaio* 1826. *in Causa Pierucci, e LL. CC. e Panattoni NN.*

terze istanze, nelle quali ugualmente la perenzione equivarrà alla Sentenza. (2)

111. Verificata la perenzione della istanza *ipso jure* per la spirazione del termine dei sei mesi, resterà obbligato l'attore a

---

Come non è applicabile il disposto dell'Art. 109. ogni volta che resulti, che posteriormente ancora alla spirazione del termine stabilito per la procedura delle Cause sommarie, siano state, tanto da una, che dall'altra delle parti litiganti, presentate ai Giudici diverse informazioni in scritto, e in stampa dirette a sostenere ciascuna i proprj diritti ed a schiarire i dubbi, che dai Giudici medesimi erano alle parti motivati. E siccome è certo, che anco nelle Cause sommarie il termine dell'istanza può rimanere prorogato dall'espresso, o tacito consenso delle Parti, e che la prova di una tacita volontà di acconsentire nella proroga resta ad evidenza conclusa dal contegno delle parti medesime, in ordine al quale abbiano, a termine spirato, continuato a trattare o con atti giudiciali, o stragiudiciali la propria Causa, così resta improponibile la domanda di perenzione, non essendo presumibile, che niuno de' Litiganti voglia affidare al tempo i suoi diritti. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì 29. Gennaio 1827. in Causa Tempestini, e Santini.*

Non principia a decorrere il termine di sei mesi di cui parla l'Articolo 109. agl'effetti della perenzione, se manca il registro del rapporto della fatta notificazione sia della domanda, che dall'Atto d'appello, o Rescritto di Revisione prescritto dall'Art. 103. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del 22. Giugno 1827. in Causa Franceschi, e Franceschi.*

Il termine a potere appellare all'effetto devolutivo è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi a come prescrive l'Art. 705. Questo termine peraltro incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza secondo il disposto dell'Art. 706. dimodochè se l'originale della Sentenza manca del Registro, non solo non ha incominciato il termine ad appellare, ma molto meno il termine dell'istanza in appello, onde poter legalmente sostenere applicabile il disposto dell' Art. 109. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 8. Giugno 1827. in Causa Picchianti, e Pagani e LL. CC.*

Per quanto sia vero, che il consenso delle parti non possa variare la natura de' Giudizi una volta fissata dalla Legge come uno de' grandi oggetti dell'ordine pubblico giudiciario, pur tuttavia questa massima perchè non porti all'assurdo di rendere fluttuante la sorte de' litiganti, incerto il procedimento delle cause, e fors'anco elusorio l'esito dei Giudizi, va soggetta ad una limitazione, quando, potendo esservi un ragionevole dubbio sopra la natura del Giudizio, l'attore abbia introdotta, e ritenuta la Causa, come ordinaria, all'effetto di evitare delle inutili questioni, siensi le parti riportate alla saviezza del Giudice; quando il Giudice vi abbia interloquito dichiarando essere la Causa soggetta alla forma dei Giudizj ordinari, e col fatto siansi le parti acquietate alla di lui pronuncia, e quando finalmente, distinguendo i diversi effetti che possono derivare dal contegno delle parti, si tratti, non già di effetti di pubblico diritto, ma di quelli che unicamente l'interesse, i doveri, e i diritti particolari delle parti riguardano. Quella Causa pertanto, nella quale si riunisca il concorso delle sopravvertite circostanze, tutto che possa opinarsi spettare alla classe delle sommarie, va soggetta alla censura dell' Art. 109. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del 14. Agosto 1829. in Causa Simonelli, e Castellani.*

(2) Nelle cause sommarie il termine di sei mesi agli effetti della perenzione incomincia a decorrere dal dì della chiamata della Causa con citazione all'udienza. *D. 22. p. 124. T. 2. G. P. L. D. 28. p. 134. T. 4. G. P. L. D. 62. p. 402. d. T. D. 7. p. 48. T. 1. Ined. T. d. F. T. Circolare dell' I. e R. Consulta del 22. Maggio* 1815.

La Causa riconosciuta sommaria per la domanda principale e per il ti-

rifondere tutte le spese del giudizio ai convenuti, ed intimati, salvo il suo regresso contro il procuratore, al quale fosse imputabile la perenzione predetta.

112. Spirato il termine decisorio, la parte, a favore della quale è perenta l'istanza, dovrà fare un atto da procuratore a procuratore, col quale dichiarerà che la perenzione è incorsa, e che intende di approfittare del diritto conferitogli dalla Legge. (3)

113. Non si farà luogo a contestazione sulla perenzione, se non nel caso, che si sostenga non essere di fatto decorso il termine decisorio: E in questo caso il Tribunale, che era il competente nel merito della causa dovrà dichiarare all'udienza solamente se costi, o non costi in fatto, che il termine della istanza è spirato. (4)

TITOLO V.

Della riassunzione della Istanza

114. La riassunzione della istanza ha luogo quando pendente il giudizio accade un cambiamento nelle persone, o dei collitiganti, o dei loro respettivi procuratori.

115. Questo cambiamento può derivare dalla morte naturale, o civile, o dal variato stato nelle persone dei collitiganti, o dei procuratori, o anche in ordine a questi ultimi dalla loro sospensione, destituzione, o dimissione.

---

tolo, al quale quella si appoggia, non prende la natura di Ordinaria per le eccezioni opposte, ancorchè di alta indagine, e per l'intervento a Causa di qualunque parte in quella interessata. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 10. *Febbrajo* 1824. *in Causa Frosini e Giovannelli.*

Non corrono i termini alli effetti della perenzione, quando evvi un Decreto, che ordina una prova, o verificazione non portata al suo termine. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 22. *Maggio* 1824. *in Causa Pinsauti, e Pratesi.*

(3) Le Cause perenta sotto l'influenza delle Leggi antiche Toscane, o sotto il sistema legislativo francese non possono esser colpite dal disposto della Legge del 13. Gennaio 1815. in ordine alla quale resta perenta l'azione, a differenza della perenzione avvenuta sotto i due sopraindicati sistemi legislativi, secondo i quali la detta perenzione, disgiunta dalla dichiarazione del Giudice, operava l'effetto di perimere gli atti, e non l'azione.

E tale perenzione d'istanza, benchè di fatto avvenuta per il lasso dei termini, non sorte il suo effetto, qualora sia stata la Causa riassunta prima che dalla parte, a favore della quale era avvenuta la perenzione, sia stato dichiarato di volere di quella approfittare. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 30. *Luglio* 1823. *in Causa Baldacci, e Pieri.*

(4) L'istanza di perenzione di una domanda secondo il prescritto dell' Art. 113. deve farsi avanti il Tribunale, che è il competente nel merito della Causa, onde sono del tutto inattendibili l'eccezzioni che si affacciano in un Tribunale superiore da quei che pretende la perdita del diritto nel suo avversario di proseguire un rendimento di Conti sul pretesto, che gli atti fatti a tale oggetto per il lasso del termine fossero perenti. *Vedi la Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 8. *Aprile* 1829. *In Causa Ridolfi e Bonaccorsi NN.*

116. Se il cambiamento accade nelle persone dei collitiganti, finchè questo è ignorato, la Causa mantiene il legittimo corso.

117. Spetterà al procuratore della parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento a darne notizia legale all'altra parte.

118. Dovrà a questo effetto farsi un'atto mediante il quale venga narrato il cambiamento, e la causa dalla quale deriva, e sarà prodotto il documento, che lo giustifica.

119. Quest'atto verrà esibito, e notificato al procuratore dell'altra parte nelle forme ordinarie.

120. Fatta questa notificazione resteranno sospesi i termini della istanza, se il caso è tra quelli contemplati dalla Legge, o quando non vi sia, potrà domandarsi, ed ottenersi la sospensione dal Tribunale a cura della parte più diligente.

121. Nel termine della sospensione stabilita dalla Legge, o accordata dal Tribunale, il successore, o il legittimo rappresentante dovrà riprendere la causa; e l'atto, con cui si ripiglia, si chiama riassunzione.

122. Potrà nonostante la parte contraria, alla quale interessa la prosecuzione del giudizio, prevenire, riassumendolo contro l'altra.

123. Quando accade, che non vi sia chi rappresenti legittimamente la parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento, e che non possa perciò legalmente farsi l'atto di riassunzione, potrà il procuratore della parte rimasta in giudizio domandare un curatore della lite.

124. Questo curatore assumerà la legittima rappresentanza della parte, che è mancata, e la rappresenterà per finzione della legge, finche non comparisca il vero rappresentante.

125. Le spese, alle quali darà luogo la nomina e la rappresentanza del curatore saranno a carico della parte rappresentata.

126. Il curatore nominato con decreto sarà preso dal ceto dei procuratori ad elezione del Tribunale, e la scelta potrà cadere anche in quello, che rappresentava la parte mancata.

127. La riassunzione dovrà farsi mediante un atto, nel quale siano indicate la persona, o persone, che riassumono, e quelle, contro le quali si riassume, e le respettive loro qualità, come vien prescritto per le domande; dovrà in questo atto narrarsi la seguita variazione, e chiudersi colla istanza, che contenga la domanda principale, se verrà fatto per parte dell'attore, o la rejezione della domanda, se sarà fatto per parte del reo convenuto.

128. Se l'atto verrà fatto per il lato della parte, che è rimasta in giudizio, dovrà esser firmato dal procuratore, notificato al principale, o principali nel modo, e con le forme, che sono state prescritte per la notificazione delle domande. (5)

---

(5) Secondo ciò che prescrive l'Artic. 128. la riassunzione della causa, che si faccia dalla parte rimasta in Causa contro gli eredi della parte mancata al Giudizio deve notificarsi alle persone medesime degli eredi\ a guisa delle domande, di maniera che facendosi tale notificazione al Procuratore

129. Se verrà fatto per il lato della parte, che è mancata al giudizio, potrà essere notificato al procuratore.

130. In questo caso l'atto di riassunzione dovrà contenere la nomina del procuratore, ed essere da questo firmato, come si è detto nelle domande.

131. La causa così riassunta riprenderà lo stato stesso, che aveva prima del seguito cambiamento.

132. Se il cambiamento accade nella persona del procuratore, dovrà la parte, che rimane in giudizio notificare alla parte contraria un'atto, mediante il quale si narri ciò, che è accaduto, e si intimi la parte priva di procuratore a sostituirne un' altro; questa notificazione dovrà esser fatta nel modo prescritto per la notificazione delle domande.

133. Dal dì della seguita notificazione la parte con questo mezzo notiziata dovrà procedere alla nomina di un nuovo procuratore dentro il termine della sospensione accordata dalla legge.

134. Dal dì della seguita nomina del nuovo procuratore, la causa riassumerà il suo corso nel modo indicato.

135. Queste regole sono comuni alle prime, come alle seconde, e alle terze istanze.

TITOLO VI.

Della surroga del Procuratore

136. Il procuratore costituito tanto dall'attore, quanto dal reo non potrà essere revocato senza la costituzione di un nuovo procuratore. (1)

137. Finchè la nuova nomina non sia stata fatta, e notificata, sarà legittimamente citato il procuratore primo nominato.

138. L'atto, col quale si nomina un procuratore in luogo del costituito precedentemente, si chiama surroga. (2)

139. Questa surroga dovrà contenere la revoca del mandato al primo procuratore, e la nomina del nuovo.

140. L'atto di surroga dovrà essere firmato dal procuratore nuovamente nominato.

141. Quest' atto dovrà essere notificato nelle forme ordinarie al procuratore della parte contraria, e allo stesso procuratore dimesso.

142. Da questo momento soltanto il procuratore dimesso do-

---

della parte mancata diviene irregolare essendo precettiva la dichiarazione della Legge. *Vedi la Dec. della R. Ruota Fiorentina del* 20. *Marzo* 1828. *in Causa Lampronti, e Susini.*

(1) *V. la Circ. dell' I. e R.* Consulta *del* 12. *Gennajo* 1818. §. 3. *e la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 18. *Maggio* 1832. *in* Causa *degli Alberti, e Maldura.*

(2) Per la surroga di un Procuratore fatta volontariamente da una delle parti a quello già costituito, non ha luogo la sospensione del termine dell' istanza. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 3. *Luglio* 1824. *in Causa Rossi, e Conti.*

vrà cessare dalle sue incumbenze in causa, nè avrà diritto di comparire ulteriormente e neppure potrà essere più citato.

143. L'omissione d'alcuna delle forme prescritte per l'atto di surroga indurrà nullità di surroga, e il primo procuratore starà sempre legittimamente in causa.

TITOLO VII.

Della renunzia agli atti.

144. Tanto l'attore, quanto il reo convenuto possono in qualunque stato della causa, e in qualunque termine della istanza renunziare alla lite. (1)

145. La renunzia si pone in essere mediante un atto, col quale una delle parti dichiara di renunziare alla lite. (2)

146. Quest'attto induce necessariamente l'obbligazione nel renunziante di rifondere all'altra parte tutte le spese sofferte, e sostenute fino al giorno della renunzia, e dell'accettazione inclusivamente. (3)

147. La renunzia deve essere pura, e libera: Qualunque con-

---

(1) Il succumbente che renunzia alla causa non può altrimenti appellare dalla Sentenza contro di lui emanata *D.* 33. *p.* 223. *T.* 4. *T. d. F. T.* La renunzia agli atti fatta da colui, che ha provocato il fallimento non pregiudica agli altri Creditori intervenuti a causa *D.* 54. *p.* 306. *T.* 4. *T. d. F. T.*

E' un principio elementare che la lite non sussiste dal solo atto della domanda e dell'istanza, ma dall'unione con quella della successiva replica, ed eccezzione, talchè addiviene del tutto inapplicabile il disposto nel Titolo 7mo parte prima del presente Regolamento, ogni volta che è certo in fatto che l'istanza dell'attore non è stata susseguita dall'eccezione del reo Convenuto. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del* 3. *Giugno* 1829. *in Causa Carducci, e Ricciarelli.*

La renunzia che dall'attore si faccia avanti quel Tribunale da esso adito, perchè sia efficace, occorre che sia susseguita dal consenso del reo convenuto, o questo di lui consenso supplito dal Giudice, quando riconosca irragionevole il dissenso. Che se l'attore dopo essere stata per parte del reo convenuto contestata la lite, convolando ad altro Tribunale per ottenere quello aveva implorato avanti il primo, emette una renunzia per eliminare l'eccezzione della *prevenzione*, e *pendenza* della Lite, non radica legalmente giurisdizione nel secondo Tribunale, ed anzi la Sentenza che in merito potesse da questi essere emanata và soggetta alla nullità stante l'incompetenza del Tribunale medesimo. *Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del dì* 9. *Febbrajo* 1825. *in Causa Rafiopulo, e Fineschi.*

(2) Senza commissione espressa, o ratifica del Cliente il Procuratore di questo non ha facoltà di fare alcuna renunzia *D.* 52. *p.* 318. *T.* 1. *Inedite T. d. F. T.*

(3) Nella parola *tutte* sono comprese le spese tanto giudiciali che stragiudiciali. Ed in conseguenza il Litigante, che renunzia alla Lite si sottopone a dovar rifondere non solo le giudiciali, ma anche le stragiudiciali *D.* 9. *p.* 48. *T.* 3. *G. P. L.*

Non è nulla la renunzia fatta agli atti di un sequestro dal sequestrante per non essere stata quella notificata ai Sequestrarj, e per non essere state anticipate le spese dal sequestrante al sequestrato refettibili. *V. la Dec. del Supremo Consig. del* 13. *Giugno* 1823. *in Causa Bruchi, e Badj.*

disione, dalla quale venga accompagnata, importa nullità della renunzia. (4)

148. L'atto dovrà esser firmato dalla parte, o parti che rinunziano, o da un loro legittimo mandatario munito di procura speciale fatta per atto notariale.

149 Quando l'atto sarà firmato da un mandatario munito di speciale procura dovrà essere accompagnato dalla produzione della procura stessa.

150. Dovrà quest'atto essere notificato in copia intiera al procuratore della parte, a favore della quale si renunzia.

151. Questa, nel termine di giorni otto, se abita dentro le venti miglia, o di giorní venti, se abita dentro le cinquanta miglia, o di un mese, se abita a piú remota distanza, dovrà accettare la renunzia.

152. L'accettazione dovrà resultare da un atto simile, e nelle forme, e nel modo alla notificazione della renunzia.

153. Se non verrà accettata espressamente la renunzia nei soprascritti termini si avrà per contradetta.

154. L'accettazione della renunzia importa l'estinzione della lite, e radica un diritto irretrattabile nel rinunziatario, come se vi fosse la cosa giudicata, contro la quale non possa reclamarsi. (5)

155. Il renunziatario acquista fino dal momento dell'accettazione della renunzia il diritto di far tassare le spese, che avrà sofferte, quando il renunziante non ne faccia il pagamento dentro quindici giorni dal dì della notificata accettazione.

---

(4) Le renunzie, secondo il prescritto dell'Art. 147. deve essere pura, e semplice, e qualunque condizione che quella accompagni la rende nulla. Quel Renunziante per altro che con l'Atto di sua renunzia si dichiara pronto a pagare la sola spesa occorsa per la nomine di procuratore, non eccompagna certamente le sua renunzia da veruna condizione, quando altro rimborso non è dovuto al renunziatario dal renunziante. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia dell' 11. Giugno 1827. in Causa Bucalossi, e Valli Vedova Paoletti.*

Valido peraltro non può ravvisarsi quell'atto, con cui l'eppellante rinunzia all'appello da esso interposto dalla Sentenza a lui contraria con la condizione ,, di volersi conservare il pieno esperimento di tutti quei ,, diritti, ed ezioni, che in ordine alle veglianti Leggi gli potessero di re- ,, gione competere per l'oggetto di evitare il pregiudizio che da alcune del- ,, le illegali, ed inginste dichiarazioni che in qualsisiasi parte della Senten- ,, za si contenessero ,, giacchè una tal preservativa viene di per se a distruggere l'importanza della renunzia. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del 14. Ottobre 1829. in Causa Sernissi, e Settimelli.*

(5) Quando è stato raunnziato alle causa puramente non vi è bisogno del Decreto del Giudice *D. 46. p. 297. T. 1. Ined. T. d. F. T.*

La lite finisce con il mezzo di Atti, che estinguono, o canonizzano i diritti delle parti, e così, o mediante una Transazione, o col mezzo della cosa giudicata, o mediante la rinunzie, o un patto, da cui per le sua chiarezze divenga improponibile qualunque interpetrazione. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del dì 1. Agosto 1823. in Causa Placidi e Sani.*

156. Se la denunzia è contradetta, o non è espressamente accettata nei termini di sopra assegnati, si darà luogo ad un incidente, che dovrà essere deciso all'udienza.

TITOLO VIII.

Dei Decreti preparatorj, e Ordinatorj.

157. Decreti preparatorj, e ordinatorj sono quelli, che si pronunzianò dal Tribunale sopra la semplice istanza, concordato, o contestazione verbale dei procuratori dei litiganti per il regolamento degli atti, e per la compilazione, e istruzione semplice del processo: Così in specie tutti i decreti di assegnazioni, e variazioni di termini, di sospensione d'istanze, di inibizioni, e simili preordinati a preparare, e ordinare i processi, a facilitare i mezzi delle prove, ed a riparare agli inconvenienti, che s'incontrino nella regolare procedura delle medesime.

158. I decreti meri ordinatorj prescritti necessariamente dal regolamento di procedura, e che non possono avere opposizione, potranno domandarsi, ed ottenersi senza precedente citazione, e intervento dell'altra parte, e sopra la semplice verbale domanda della parte istante.

159. Ma tutti gli altri decreti comunque ordinatorj, che possono incontrare opposizione devono essere preceduti dalla citazione della parte a comparire all'udienza in un giorno certo. (1)

160. Dovrà tenersi a diligenza del Cancelliere, che interviene alle udienze del respettivo Tribunale, un libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale medesimo, nel quale con la distinzione di ciascuna delle sedute, e con ordine progressivo dovranno da esso registrarsi nell'atto, che saranno verbalmente proferite dal Giudice, che presiede, le pronunzie pettorali, e ordinatorie come sopra, che saranno fatte all'udienza del Tribunale medesimo nelle diverse cause, e sopra le diverse istanze dei procuratori delle parti.

161. In questo libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale si lascerà in bianco la quarta parte di ogni pagina per l'oggetto di notarvi decreto per decreto di fronte alla dispositiva della pronunzia, i nomi, e cognomi dei litiganti, e dei respettivi procuratori delle parti, e la loro contumacia, siccome per notarvi il *non segue* a qualche decreto, e la data copia di ciascuno dei medesimi.

---

(1) Tutte le istanze relative a cause, che si agitano avanti Tribunali Collegiali, e dirette ad ottenere Decreti preparatorj, e ordinatorj, devono portarsi con citazione avanti il Tribunale collegialmente adunato, ancorchè la causa sia di quelle da risolversi da un sol Giudice. *L.* 23. *Febbr.* 1818. § 5.

Non è permesso ai Giudici di rigettare verbalmente le istanze, che loro vengono fatte, ma un tal rigetto deve farsi per mezzo di Decreto ragionato. *Circ.* 12. *Gennajo* 1818. §. 7.

162. Terminata la seduta dovrà esser fatta lettura dal Cancelliere di tutti i decreti registrati, e il Giudice, che presiede all'udienza dovrà apporvi la sua firma prima che la seduta si sciolga.

163. Quella delle parti, che vuole ottenere qualunque pronunzia pettorale dal Tribunale all'udienza sopra la sua semplice istanza in un mero ordinatorio non richiesto espressamente dalla legge, deve nel giorno precedente trasmettere la citazione al procuratore avversario per essere nella mattina successiva avanti il Tribunale a sentir dichiarare quello, che esso si propone di domandare, e deve nella citazione esprimere in ristretto l'oggetto, ed il motivo della sua dimanda.

164. Che se la pronunzia pettorale dovrà essere proferita in ordine a qualche particolare documento non ancora prodotto in causa la citazione dovrà precedere, almeno di tre giorni, quello della udienza, alla quale vien citato il procuratore avversario, e dovrà essere accompagnata dalla produzione, e comunicazione del documento, che si deduce, e se si tratta di istrumento pubblico, dalla allegazione, fatto concordato, o successiva produzione, come la procedura prescrive, altrimenti l'atto sarà nullo, l'istanza non ammissibile alla udienza, ed il procuratore instante condannato nelle spese. (2)

165. Se il procuratore citato non comparirà all'udienza all'ora determinata il Tribunale procederà alla pronunzia sopra l'istanza, e sopra l'informazione dell'altro procuratore.

166. Se il Tribunale non sarà bastantemente chiaro per proferire il suo decreto in quella udienza, tanto comparendo il solo procuratore dell'istante, quanto comparendo ambedue i procuratori, potrà riservarsi di pronunziare ad altra udienza, dichiarando ancora, se lo giudichi necessario, di nuovamente sentire le parti con nuova citazione da trasmettersi alla parte non comparsa, riservata la condanna della parte contumace nelle spese da tassarsi sommariamente nel medesimo decreto ad arbitrio del Tribunale.

167. Il procuratore istante avrà l'obbligo di portare all'udienza la cedola del decreto, per il quale fa istanza, e dovrà passarla in mano del Cancelliere assistente all'udienza, prima dell'apertura della medesima da esso firmata all'effetto, che in quanto occorra la sottoponga ai Giudici: Sarà in facoltà egualmente della parte citata di presentare la sua cedola.

168. Avrà l'obbligo altresì il procuratore istante di presentare la copia in forma legale del suo atto di citazione, e respettiva notificazione dei documenti prodotti, e quando il convenuto non comparisca all'udienza dovrà altresì certificare in fatto col rappor-

(2) E' autorizzato il Tribunale a ordinare, quando lo creda, che l'atto sia rinnovato a spese della parte, dalla quale procede, salvo ad essa il ricorso contro il Cursore, o Procuratore che avranno commessa la nullità, i quali possono anche secondo le circostanze esser condannati in una multa non minore di dieci, nè maggiore di Lire cento. *Art.* 1128.

to del cursore la trasmessali citazione, e notificazione, per il che sarà sufficiente, che ne assicuri il Tribunale il Ministro di Cancellerìa assistente.

169. Che se si tratterà di decreto, per la pronunzia del quale tutte le parti siano d'accordo, il procuratore, che ha citato dovrà esser sollecito di far passare prima dell'apertura dell'udienza in mano del Cancelliere la cedola del decreto soscritto da tutti i procuratori delle parti.

170. Se prima della istanza il Cancelliere non avrà ricevuta la cedola dal procuratore istante, l'istanza non sarà ammessa in quella udienza a tutto di lui pregiudizio, e dovrà corrispondere la sua funzione al procuratore citato, che sia intervenuto inutilmente.

171. Nei casi di decreti alla istanza concordata di tutte le parti, potrà il Tribunale, sentita l'istanza verbale di uno dei procuratori, dispensarsi dal sentire l'informazione, semprechè non la creda necessaria.

172. In ciascuna udienza del Tribunale le istanze per i decreti pettorali avranno luogo nella prima ora, e non saranno più ammesse successivamente, onde per l'effetto della contumacia della parte citata basterà, che non sia comparsa alla prima ora dell'udienza, per la quale ha ricevuta la citazione.

173. Se il Tribunale ritroverà, che l'istanza per la pronunzia del decreto pettorale, o attesa l'opposizione dell'altra parte citata, o anche in contumacia della medesima non sia ammissibile perchè richieda discussione di causa incidentale, e non abbia un soggetto mero preparatorio, e ordinatorio del giudizio, decreterà per la remissione dell'istanza alla procedura dei giudizj incidentali, o respettivamente ordinarj, o sommarj, e condannerà l'istanto nella spesa sommariamente tassata. (3)

174. Il procuratore rimasto contumace alla prima citazione potrà farsi opponente per l'udienza successiva, e con citazione del procuratore dell'altra parte domandare, ed ottenere la reposizione, o riforma del decreto stato proferito, rifatta la spesa della sua precedente contumacia, e condannato pure in quella della sua nuova succumbenza, o compensata la prima colla seconda spesa nel caso, che ottenga la domandata reposizione.

175. Quando s'incontreranno decreti di lungo necessario disteso da non potersi trascrivere sollecitamente in tempo della udienza al protocollo, la cedola dei medesimi potrà soscriversi in minuta dal Giudice, che presiede, e dal Cancelliere, e sarà ripo-

(3) Ritrovata dal Tribunale (trattandosi sempre di Tribunale Collegiale) inammissibile l'istanza, e facendosi luogo al rinvio della medesima alla procedura de' giudizj incidentali, deve dal Tribunale medesimo rinviarsi al Giudice cognitore del merito, perchè decida l'incidente col suo voto da pubblicarsi all'udienza collegiale, previa l'opportuna citazione, qualora la Causa sia della natura di quelle, da conoscersi da un solo Giudice. *L.* 23, *Febbrajo* 1818. §§. 3. e 5.

sta in filza di minute soscritte di decreti, e sarà appuntato al protocollo, *approvato il decreto di questo giorno, firmato dal predetto Giudice, e dal Cancelliere*: E se si trattasse di decreto concordato, e soscritto da tutti i procuratori, si aggiungerà ancora l'espressa menzione di questo concordato, e dei procuratori, che hanno firmato.

176. Per ottenere la copia autentica di qualunque decreto pettorale dovrà il procuratore, che la richiede, successivamente alla pronunzia del medesimo presentare alla Cancelleria un disteso delle narrative, e dei motivi dell'istanza, preceduto dalla conveniente intitolazione, e data nelle forme prescritte, in doppio originale in carta bollata: Se sia stato prodotto, o allegato qualche documento, dovrà enunciarsi col giorno della scrittura di produzione, e della filza, che lo contiene, e numero progressivo della medesima: Se vi sarà contumacia di alcuna delle parti citate dovrà farsene menzione con il nome del procuratore, se questo è stato nominato.

177. In piè di detto disteso duplicato esibito dal procuratore della parte, che richiede la copia autentica del decreto, dovrà dal Ministro di Cancelleria trascriversi il tenore di detto decreto, come esiste registrato al predetto protocollo giornale di udienze, o filza annessa di minute di decreti soscritti dal Giudice, che presiede alle udienze. Ed uno di detti originali dovrà consegnarsi alla parte istante, e l'altro ritenersi in filza di decreti pettorali in Cancelleria segnato di numero progressivo, che corrisponda al numero da apporsi nel margine del giornale al respettivo decreto nell' atto di indicare di esserne stata data copia.

178. Queste copie di decreti saranno firmate dal Cancelliere, o sotto Cancelliere, o Coadiutore, e vi sarà apposto indistintamente il sigillo del Magistrato, o Tribunale.

179. Della fedeltà, e precisione delle copie ne sarà debitore non solo il copista, ma ugualmente il ministro di Cancelleria, che vi abbia apposta la sua firma, e non solo al Tribunale, ma ancora alle parti interessate per ogni danno, e nuova spesa, che si rendesse necessaria.

180. La copia anche di questi decreti non sarà rilasciata dalla Cancelleria senza il pagamento di ogni diritto, e copia a forma della Tariffa approvata. (4)

---

(4) Del pagamento di questi, e altri diritti dovuti alle Cancellerie, ne sono personalmente responsabili i Procuratori. C. *M. S.* 11. *Dicembre* 1816.

Sono esenti dal pagamento di questi, ed altri diritti dovuti alla Cancelleria quei Litiganti ammessi con precedente Decreto dello stesso Tribunale al benefizio del Miserabile. Godono della metà soltanto quei Litiganti, che sono ammessi al benefizio del Povero, e devono esser pagati detti diritti nel caso che sia condannato l' avversario non povero nelle spese. *L.* 7. *Settembre* 1785. *Regol. per i Procuratori Art.* 16. *e* 19.

TITOLO IX.

Della comunicazione dei Documenti.

181. Le parti potranno reciprocamente domandare, che siano depositati in Cancelleria gli originali dei documenti prodotti in copia contro di esse entro otto giorni dal dì della fatta produzione.

182. Tali domande si faranno permezzo di scrittura da notificarsi fra procuratore, e procuratore.

183. In caso di negativa potrà esserne ordinato il deposito con decreto del Tribunale.

184. Questo deposito sarà fatto negli atti della Cancelleria col sistema stabilito per la produzione dei documeut. (1)

185. I documenti da depositarsi saranno muniti della firma del procuratore deponente.

186. I documenti depositati alla Cancelleria non potranno asportarsi altrove.

187. Tutte le questioni di denegato deposito, o di opposizione al ritiro dei documenti saranno trattate, e giudicate sommariamente.

TITOLO X.

Dei giudizj incidentali.

188. Ciascheduna delle parti proporrà avanti quello stesso Tribunale, nel quale pende la causa in merito le sue domande incidenti prima della spirazione del termine probatorio.

189. L'atto di domanda ne enuncerà sommariamente i fondamenti: Quest'atto sarà prodotto in Cancelleria, e con esso saranno prodotte le relative giustificazioni se ve ne ha: Qualora tali giustificazioni fossero state già prodotte, basterà, che ne sia fatta l'allegazione: Il tutto sarà quindi notificato al procuratore dell'altra parte nella forma stabilita per le altre scritture.

190. Dal dì della notificazione di quest'atto il termine probatorio resterà sospeso, come è stato stabilito all'articolo 98. §. 3.

191. Dentro il termine di giorni otto dal dì della stessa notificazione sarà permesso all'altra parte di opporre le sue eccezzioni alla domanda incidente per via di scrittura prodotta, notificata, e accompagnata dalla produzione, o respettiva allegazione dei relativi documenti nel modo sopra prescritto per la scrittura di eccezioni.

---

(1) Nell'atto che viene fatto il deposito il Ministro di Cancelleria ne distende atto in un Libro a ciò destinato. Gli oggetti depositati non possono restituirsi, se non col mezzo di un Decreto, o di comune assenso delle parti, e con tutte le forme volute dal *Regol. d'Ord. e Discip. delle Cancellerie* §. 2.

192. Qualora l'altra parte non creda di opporsi alla domanda incidente, dovrà dentro il detto termine di giorni otto farne l'opportuna dichiarazione per via di atto prodotto, e notificato nel modo sopra enunciato.

193. In questo caso, e semprechè la domanda incidente non sia stata diretta ad ottenere l'ammissione di qualche prova, riscontro, o verificazione, il termine probatorio riprenderà il suo corso dal dì della notificazione del detto atto di dichiarazione.

194. Ma se la domanda incidente è diretta ad ottenere qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso non ostante la dichiarazione suddetta dovrà intervenire la sentenza del Tribunale sopra la domanda.

195. Spirato il termine di giorni otto senza che sia stata fatta la detta dichiarazione, la questione incidente a cura della parte più sollecita sarà portata all'udienza del Tribunale nelle forme prescritte per le altre cause. (1)

196. Dentro un successivo termine di giorni venti dal dì della prima chiamata della causa all'udienza la questione incidente sarà discussa, e decisa.

197. La discussione potrà aver luogo alla stessa udienza, in cui la causa è chiamata per la prima volta, se alcuna delle parti non vi si oppone, o diversamente sarà rimessa dal Tribunale ad altra udienza da stabilirsi dentro un congruo termine ad arbitrio del Tribunale medesimo, purchè non ecceda i giorni venti prescritti di sopra. (2)

198. Sarà permesso ai respettivi difensori di comunicare ai Giudici una sola memoria contenente la difesa: Le copie di questa memoria saranno depositate in Cancelleria tre giorni almeno prima dell'udienza, in cui deve aver luogo la discussione nel modo, e per gli effetti indicati all'articolo 461: Ma il Cancelliere non le riceverà se non sarà stata la memoria predetta precedentemente comunicata al difensore contrario.

199. Il Tribunale, sentita la discussione delle parti, potrà ancora all'istessa udienza pronunziare sull'incidente senza che vi sia bisogno di altra procedura.

---

(1) O avanti il Giudice a solo se si tratta di causa, il di cui merito sia della di lui competenza, come è stato avvertito all'Articolo 173. *L.* 23. *Febbrajo* 1818. §. 5.

(2) Può il Tribunale, o Giudice in qualunque sorta di causa far discutere, e decidere l'incidente proposto nella mattina stessa, in cui viene con citazione chiamata all'udienza la causa medesima quando costa essere di facile risoluzione, o compariace proposto, e respettivamente eccezionato all'effetto di prolungare il giudizio, non ostante la contumacia di alcuno dei Procuratori delle parti, o l'opposizione di questi. Nel caso di aggiornamento non può la decisione di quello esser protratta oltre i venti giorni. *L.* 23. *Febbrajo* 1818. §. 8.

Può egualmente il Tribunale Collegiale a pluralità di voti decidere alla stessa udienza, in cui è stato citato, quelle cause, che sono suscettibili di immediata risoluzione, abbenchè sieno di quelle soggette all'esame, e decisione di un sol Giudice *d. L.* §. 3.

200. Se in seguito della discussione il Tribunale non troverà sufficiente il tempo, che rimane per la risoluzione della questione incidente, potrà con suo decreto motivato prorogarlo per altri giorni otto, e non più oltre.

201. Sarà pure in facoltà del Tribunale di astenersi dal decidere sulla questione incidente, e di ordinare invece con suo decreto la riunione della decisione dell'incidente al merito principale della causa. 3)

202. Tanto nel caso contemplato nel precedente articolo, quanto nel caso, in cui la questione incidente decisa interessi soltanto l'istruzione della causa, il termine probatorio, o altro termine come sopra, riprenderà il suo corso dal dì del pronunziato decreto.

203. In tutti gli altri casi non riprenderà il suo corso, che dopo la spirazione del termine, pendente il quale la legge ordina, che resti sospesa l'esecuzione delle sentenze.

204. E qualora la sentenza proferita sulla questione incidente avesse ammessa, e ordinata qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso il termine dell'istanza non riprenderà il suo corso, che dal giorno, in cui tutti i procuratori intervenienti in causa avranno avuta notificazione nei modi prescritti dalla Legge dell'eseguita prova, riscontro, o verificazione.

205. Spirato il termine probatorio non sarà altrimenti permesso di dedurre alcuna domanda incidente. (4)

---

(3) La facoltà che l'Art. 201. accorda ai Tribunali di riunire la decisione dell'Incidente al merito principale della Causa fu creduto un tempo non competere ai Tribunali di prime appellazioni, ma dacchè fu nel 24. Febbrajo 1821. reso pubblico il Sovrano Motuproprio del dì 9. di detto mese tutte le decisioni in materia sono concordi nel riconoscere ne' Tribunali di appello la facoltà di riunire gl'incidenti al merito principale della Causa, meno che non si tratti di Incidenti pregiudiciali. A questo proposito sono da vedersi le *DD. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 21. *Marzo* 1823. *in Causa Marri, e Fabbrini.* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Paolini, e Ferrini.* 27. *Agosto* 1823. *in Causa Bianchi, e Fattori, del* 26. *Luglio* 1824. *in Causa Mansoni, Madiaj, e Franceschi.* 26. *Agosto* 1826. *in Causa Casagli, e Marranci.* 5. *Gennajo* 1827. *in Causa* Corboli, e *Del Corona.* 31. *Agosto* 1828. *in Causa Ragazzini, e Papiani.* 25. *Luglio* 1827. *in Causa Estraicher, e Braun.* 24 *Gennajo* 1827. *in Causa Sforazzini, e Nardi.* 11. *Maggio* 1825. *in Causa Del Ciaja e Vergnori.*

Come incidente pregiudiciale fu ravvisato l'ammissione di una Cedola di Posizioni dirette a porre in essere la sussistenza di fatto di una obbligazione impugnata dal Reo convenuto nella circostanza, che l'attore era mancante di esibire documento veruno capace di costituire la prova della da esso pretesa obbligazione, ragion per cui non è dato di riunire un incidente di tal natura al merito della Causa, giacchè essendo la discussione del merito della Causa diretta a conoscere se dovesse in diritto dichiararsi valida l'obbligazione che per parte dell'attore pretendevasi stipulata dal reo convenuto, ogni volta che non consta in antecedente della sussistenza di tale obbligazione, si renderebbe del tutto inutile e frustranea. *Decis. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 20. *Dicembre* 1830. *in Causa Tesi e Fioravanti, vedova Fabbroni.*

(4) La disposizione contenuta nell'Art. 205. consonando con quella dell'Articolo 95. impedisce che sia promosso, in Cause Ordinarie, qualunque in-

206. Nel solo caso, che la necessità di una domanda incidente resultasse dai documenti prodotti dall'avversario negli ultimi quindici giorni del termine probatorio, potrà proporsi dentro i primi otto giorni continui del termine decisorio.

207. In questo caso eziandio la questione incidente sarà istruita, regolata, e decisa nel modo sopra stabilito, ed opererà in causa tutti gli effetti sopraindicati, non escluso quello della sospensione del termine decisorio.

208. La sentenza, che rigetta le domande incidentali dovrà sempre contenere la condanna nelle spese a carico di quello, che le ha proposte. (5)

TITOLO XI.

Della declinatoria del Foro.

209. Se non consente il reo convenuto nella competenza del Tribunale deve opporre questa eccezione prima di qualunque altra eccezione in merito nel termine assegnatoli per replicare alla domanda, e deve nominare il suo procuratore. (1)

---

cidente, quando è spirato il termine probatorio. Tali prescrizioni, in casi analoghi, sono suggerite anco dalla *Leg.* 13. *Cod. de Judic.* e dalla *Leg.* 1. *Cod. de dilat.*: Di modo che le istanze ancora dirette a ottenere, che una delle parti presti il giuramento detto *Suppletorio*, sono inammissibili, come fù dichiarato dal *Supremo Consiglio con la sua Dec. del* 3. *Gennajo* 1825. §. *ult. in* Causa Corsini, e *Malvezzi.*

(5) Se la condanna contiene le sole spese giudiciali, potranno queste esser tassate anco sommariamente nella Sentenza; Se poi comprende anche le stragiudiciali, devono rilasciarsi alla successiva liquidazione, e tassazione da farsi dal Cancelliere.

Il suo Decreto è appellabile al Tribunale, da cui fu decisa la causa sul merito, quando il gravame superi la somma di Lire settanta, e la Sentenza del secondo Giudice è inappellabile. *V. gli Art.* 614. e 619.

Secondo l'Artic. 208. deve esser condannato nelle spese quegli che resta soccombente nelle domande incidentali da esso proposte. Tale condanna peraltro non deve pronunciarsi necessariamente contro quegli che all'ammissione di tali domande si è opposto, tutto che resti succumbente nella sua opposizione, ed è più conseutaneo alla giustizia che la pronuncia relativa alle spese sia riservata dopo il compimento della prova cimentata con il Giudizio incidentale sul resultato della quale può ad evidenza conoscersi l'ingiustizia, o la ragionevolezza della fatta opposizione. *V. la Dec. del Supremo* Consig. *di Giustizia del* 26. *Maggio* 1818. *in* Causa *Donnini, e Martelli*, e *Aliotti.*

(1) Può affacciarsi la declinatoria del Foro anche coll' atto di opposizione fatta alla Sentenza contumaciale, ed utilmente anche dai chiamati in rilevazione, quando questi godono di un tal privilegio. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 25. *Settembre* 1823. *in Causa Farnesi*, e *Gotti*, e *Cocchi.*

Avanti gli Arbitrj non si possono coattivamente agitare le Cause, che non riguardano Socj, o Società commerciali, perchè come Tribunali d' eccezione sono incompetenti, se in ordine alla Legge del 13. Ottobre 1814. non concorre il mutuo consenso delle Parti. *V. la Dec. del Supremo* Consi*glio di Giustizia del* 14. *Lugl*io 1823. *in Causa Muzzi*, *e Rufignani*, *e Arrighi.*

L'eccezione d' incompetenza per ragione di materia, o nasca dall' impor-

210. In tutti i casi, nei quali sarà opposta l incompeten-

tare del soggetto litigioso, o dal titolo del soggetto stesso forma sempre una ispezione pregiudiciale, e indipendente dal merito della Causa; Cosicchè l'opposizione fatta per parte del Convenuto ad un precetto avente per oggetto il pagamento del prezzo di varie contrattazioni di Bestiame, diretta ad impugnare, non il titolo del debito, ma il debito stesso, rende la Causa di competenza del Tribunale di Commercio, ed incompetente il Potestà, da cui era stato rilasciato il precetto attesa le somma; egualmente che incompetente addiviene il Magistrato Supremo atteso il titolo, e natura del Giudizio. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 30. Agosto 1824. in Causa Salvini, e Salvadori.*

Quando un Atto di Citazione è tale da rendere chiara la natura del Giudizio intentato presso di un Tribunale baste ad introdurre la prevenzione, come si ha dalle *Legge si quis post quam de Iud.* e dalla Legge *ult. in fin de in jus vocando*, senza che giovar possa alla parte contro della quale sta la prevenzione dell'adizione del Tribunale il dire che le parte adversa perduto abbia il diritto di allegare la declinatoria del Foro, non potendosi valutare l'obiezione delle due conformi onde applicare la disposizione dell'Artic. 700. quando la prima di esse è mancante di tutti gli estremi, che dai Legali si richieggono all'effetto che si possa riguardare come deciso l'Incidente relativo alla pendenza della lite. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 24. Febbraio 1826. in Causa Mazzoni, e Mazzoni.*

Quegli, che riconoscendo incorsa la perenzione dal di lui Avversario intimatagli avanti il Giudice di prima istanza, interpone appello dalla fiuta Sentenza avvenuta per opera delle Legge, non può, nel supposto che le perenzione in realtà non sia avvenuta, resilire dal quasi contratto giudiciario indotto dalla spontanea introduzione del Giudizio d'appello, e dalla correlativa contestazione della lite per parte dell'appellato, giacchè un tal supposto non proposto, nè deciso in prima Istanza, diviene improponibile avanti il Giudice d'appello, avanti del quale per la consumazione degl'Atti prescritti dalla Legge non tanto all'appellante, che all'appellato, è venuta a radicarsi la contestazione sul merito principale della Causa. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del 13. Maggio 1826. in Causa Magheri, e Mazzetti e Migliorati, e LL. CC.*

Deve attendersi l'eccezione dell'incompetenza di Foro effacciata da colui, che nella sua qualità di Erede del preteso debitore è tradotto avanti il Tribunale di Commercio, non ostante che egli rappresenti quella Taberna, che teneva lo stesso suo Padre, quando non resta provato dall'Attora, che il fido fosse stato fatto alla Taberna medesima, in cui è succeduto il convenuto. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 7. Gennaio 1828. in Causa Paoli e Benvenuti.*

Non può dirsi incompetente la Ruota a conoscere di una domanda di rettificazione di un preteso errore occorso nella determinazione di un Canone di un Livello ridotto a quantità, tutto che non oltrepassi la somma di Lire 200. pari a fiorini 120. quando l'aumento del Canone era pagabile ogni anno fino a che fosse durato il Livello, che riveste la qualità di perpetuo, e quando la domanda dell'Attore era diretta ad avere condannato il convaunto al pagamento ancora dell'aumento per il lungo corso di anni 40. precedente alla domanda stessa. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del dì 25. Gennaio 1828. in Causa Cerchi, e Spedale di Pescia.*

Quegli che è tradotto avanti il Tribunale di Commercio non può a buon diritto sostenere l'incompetenza del medesimo per esonerarsi dal pagamento d'una cambiale col mezzo della coazione personale, per il fondamento, che avendo proceduto alla cessione dei beni (ammettendo anco che tal cessione fatta da un mercante produca i medesimi effetti della dichiarazione del fallimento) non potesse il medesimo mercantilmente obbligarsi prima della di lui formale riabilitazione al Commercio, giacchè se è stata dai Tribunali ri-

za del Tribunale, è il Tribunale stesso che deve decidere,

---

conosciuta necessaria questa riabilitazione all'oggetto che il negoziante fallito possa assumere l'esercizio di banchiere, di sensale, ed intervenire alla borsa, è stata d'altronde riconosciuta indifferente al fine che egli possa esercitare qualunque altro ramo di Commercio. E questa riabilitazione tanto più rendesi indifferente, e niente necessaria, quando il Mercante fallito è devenuto con i suoi Creditori ad una concordia, ed è stata dal Tribunale omologata, dal che ne avviene che bene, e competentemente conosce il Tribunale di commercio d'una obbligazione mercantile contratta da quegli che era fallito, tutto che non riabilitato. *Vedi la Decisione della Ruota Civile di Firenze del* 18. *Marzo* 1828. *in Causa Manetti, e Daddi.*

E' massima indubitata che per lo stellionato si può agire con l'azione nascente dal fatto delittuoso, trattandosi di delitto privato, tanto in via civile, che in via Criminale, come è pur certo ed indubitato che questa massima che parte dai principj generali, che governano ogni legislazione, non ha mai sofferto nella nostra Giurisprudenza alterazione veruna, ed anzi da più decisioni è stata sanzionata in diversi casi, essendo stato applicato contro lo stellionato il disposto dell'Art. 2059. del Codice Civile francese, per cui è evidente che si è riconosciuta la doppia competenza, alla parte lesa dallo stellionato di promuovere civilmente l'azione da questo nascente, ed ai Tribunali Civili di assumere la cognizione nei semplici rapporti, e conseguenze civili. *V. la Dec. della R. Ruota Civile di Firenze del* 13. *Marzo* 1828. *in Causa Tutrice, e Curatore Del Poggio, e Spinelli.*

Non tanto per l'Art. 51. del Codice di Commercio francese provvisoriamente conservato, quanto per l'Art. 65. della legge del 13. Ottobre 1814. deve qualunque contestazione che si elevi fra Socj per ragione di Società conoscersi dagli arbitrj; da ciò ne deriva che tutto ciò che non forma subietto di contestazione fra le parti, comunque alla Società relativo, resta subordinato ai provvedimenti, ed alla ispezione dei Tribunali di Commercio Ordinarj, e non a quella degli Arbitri, di modo che se un Socio accomandante chiama avanti il Tribunale di Commercio il Socio Accomandatario liquidatore, e stralciario della ragione mercantile per astringere il medesimo a rendergli conto dei Capitali da esso Socio accomandante posti nella Società, adisce il detto Tribunale competentemente, e validamente, e competentemente pronuncia lo stesso Tribunale se sulla mancanza di contradizione per parte del reo convenuto, che si limita soltanto a domandare il rinvio avanti gli arbitri, assegna al medesimo un termine ad avere effettuato il rendimento di conti, dovendo riservare il rinvio per il caso, che venissero a insorgere delle contestazioni sul rendimento di Conti. *V. la Decis. della Ruota di Firenze del* 10. *Maggio* 1828. *in Causa Spinola, e Tartini Salvatici.*

Il Tribunale adito come facente funzioni di Tribunale di Commercio è competente, se dopo essere stato fatto il deposito della somma richiesta dall'attore al reo convenuto, ammette una cedola di posizioni, senza che possa essere d'ostacolo al Giudice per procedere avanti in causa quanto dispone l'Art. 6. della Legge del 23. Febbraio 1818. così concepita. *Ivi. In qualunque altro caso dovrà ordinarsi dal Giudice il pagamento della somma depositata a favore del creditore previa cauzione, e col riservo delle ragioni delle parti da sperimentarsi nel congruo giudizio,* giacchè il riservo di cui parla detto Articolo, può intendersi tanto avanti il medesimo Giudice, che avanti uno diverso, dovendo ritenersi per non terminato il giudizio, perchè il denaro pagato con cauzione deve considerarsi sempre estante. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 1. *Agosto* 1828. *in Causa Bargellini, e Pierozzi.*

Quando resta provato che in debito tempo ha il reo convenuto opposta l'eccezione dell'incompetenza del foro, e che le Cambiali per le quali l'attore agisce avanti il Tribunale di Commercio non sono firmate dal reo convenuto, e che non è Mercante, deve essere atteso nella sua domanda tutto che

della sua competenza, o incompetenza. (2)

---

possa rendersi obbligato al pagamento delle Cambiali, ed abbia, non ostante la sua eccezione d'incompetenza, contestata la lite avanti lo stesso Tribunal di Commercio. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del dì 6. Maggio 1831. in Causa Alberti, e Rivola, e LL. CC.*

Quegli che per varj mesi dell'anno si esercita nel fare de' trasporti per terra è soggetto per tali dependenze al Tribunale di Commercio, ne giova per declinare da questa regola che egli non sia Negoziante, ma semplice Vetturale poichè la competenza del Tribunale di Commercio dipende dagl'atti sopra de' quali viene richiamata la sua giurisdizione, ed in tal caso non è più la qualità della persona che si ritiene per stabilire questa competenza, ma bensì la natura dell'atto. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del 10. Febb. 1830. in Causa Franceschi, e Marchi.*

(2) A conoscere della giustizia, o ingiustizia dell'arresto di un oggetto, è competente quel Tribunale, che l'ordine d'arresto rilasciò, nè serve per renderlo incompetente la circostanza di essere stato per mezzo di altro Tribunale lo stesso oggetto precedentemente sequestrato. *V. la Dec. del Supremo Consiglio del 23. Agosto 1822. in Causa Bianciardi, e Naldini, e Carli.*

La questione d'incompetenza, come eccezzione pregiudiciale, non può essere riunita al merito, ma deve decidersi prima che si proceda alla cognizione del merito stesso, giacchè in caso diverso s'invertirebbe l'ordine dei giudizj, il che è letteralmente vietato a pena di nullità dal *Testo in Cap. exhibita 19. de Judic. Vedi la Dec. del Supremo Consiglio del 21. Marzo 1823. in Causa Marri, e Fabbrini.*

Nell'esistenza di un Giudizio di Concorso contro un debitore, non evvi altro Tribunale competente fuor di quello, avanti del quale si fà il giudizio suddetto per conoscere di qualunque Causa che s'intenti, e riguardi l'interesse del comune debitore. *V. la Dec. del Sup. Cons. del 13. Giugno 1823. in Causa Boldrini, e Seghieri, e Ringressi.*

Le Ruote sono i Tribunali competenti per conoscere delli appelli interposti per il capo della nullità dalle Sentenze inappellabili sul merito dei Vicarj, da essi proferite come Giudici d'appello dalle Sentenze dei Potestà; Nè vi è luogo per conseguenza alla declinatoria del Foro sulla pretensione che non le Ruote, ma il Supremo Consiglio sia in tal caso il Tribunale competente. *V. la Dec. del Supremo Consiglio del 21. Maggio 1824. in Causa Chelini, e Salvadori.*

Non si sostiene l'eccezione della declinatoria del Foro affacciata dal reo convenuto, sia perchè promossa tardivamente, sia perchè il Tribunale del domicilio occasionale è sempre competente, tutto che sotto altro diverso Tribunale riteuga il convenuto il suo domicilio originario. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 3. Luglio 1824. in Causa De Pazzi e Santini.*

Nonostante che sia riconosciuta nulla per difetto di forma una Sentenza, può dallo stesso Giudice, che quella proferì tornarsi a giudicare sulla medesima controversia, e sul medesimo stato delli Atti. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina dei 18. Settembre 1824. in Causa Ferranti, e Dumesnil, e Conti*

Coerentemente al disposto dell'Art. 751. si rende manifesto, che quando l'Appellante non ha dentro i 15. giorni successivi alla notificazione dell'appello proseguito l'appello medesimo acquista l'appellato il diritto a domandarne la deserzione avanti il Tribunale a *Quò*, giacchè in mancanza della Scrittura di prosecuzione di appello non viene a radicarsi Giurisdizione nel Tribunale superiore, e resta sempre viva quella del primo Giudice, così per questo, come per gli altri effetti della reiezione, e restrizione dell'appello contemplati dall'*Art.* 753. Nè a declinare dalla Giurisdizione del primo per sospendere la propria condanna nella quale è incorso l'appellante per non avere nel termine proseguito l'appello, e resa necessaria per operazione della Legge, può giovargli l'essere convolato al Tribunale Superiore con la

211. Questa causa incidentale deve essere portata all' udienza quindici giorni dopo l'opposizione fatta alla competenza del Tribunale.

---

tardiva esibizione della sua Scrittura di prosecuzione di appello, dopo che dall'Appellato era stato dedotto il suo diritto avanti il Giudice a *quo*, mentre quanto può essere efficace tale Atto, benchè serotinamente esibito, a radicare giurisdizione, ed obbligare per conseguenza l'Appellato a provocare la dichiarazione della già incorsa Deserzione avanti il Giudice ad *quem*, ogni volta che non abbia dedotto il suo diritto avanti il Giudice a *quo*, altrettanto è inefficace, ed inutile affatto a paralizzare la giurisdizione del Giudice adito legalmente per l' esercizio di un diritto già noto, e quesito per operazione della Legge. *V. la Dec. del Sup.* Cons. *di Giustizia del dì* 11. *Luglio* 1825. *in Causa Rossi*, *e Conti*, *e l'altra del dì* 25. *Luglio detto in Causa Sbrulli*, *e Palazio*.

La competenza de' Tribunali d' appello determinata dalla Legge Organica del dì 13. Ottobre 1814. non permette alle Ruote di prender cognizione di Cause, il merito delle quali non oltrapassa l' importare di Lire 200.

Nè per renderle competenti può bastare che l' appello comparisca preordinato ad eccitare questioni, che di per se stesse sembrerebbero di un merito sufficiente ad esser sottoposte alla cognizione delle Ruote. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina dell'* 11. *Maggio* 1825. *in Causa Trinci*, *e Pinzauti*.

Tutto che per la Legge del 20. Ottobre 1817. l' esame, e decisione di una Causa di danno dato, sia attribuita anco in appello ad un solo Giudice, e sia vero, per regola, che le eccezioni non denaturano l'indole della Causa introdotta con il Libello principale, e che degli incidenti elevati in Causa, comunque estranei alla limitata giurisdizione del Tribunale, può il medesimo prenderne cognizione, è per altro certo, che trattandosi di conoscere di appelli, con il primo dei quali si pretende far rivedere una Sentenza, che dichiara frustranei, e come non avvenuti gli Atti da una tale epoca, fino ad un altra, che rigetta la domanda di una perizia, che dichiara costare del possesso del fondo danneggiato a favore del reclamante il danno; E che constando del danno in una determinata somma condanna il succumbente al pagamento di quella, e in tutte le spese del Giudizio, e con l' altro appello si porta all' esame del medesimo Giudice superiore, una Sentenza, che dichiara la competenza del Tribunale, che ha proferita la prima a conoscere dell' ammissibilità dell' appello dalla medesima interposto, tutto che proseguito avanti il Giudice *ad quem*, che rigetta l' appello medesimo quanto al capo dell' ingiustizia in quella parte, che riguarda l' emenda del danno, e che lo ammette quanto al capo della nullità basata sulla dichiarazione della frustraneità degl' Atti, deve portarsi al pieno turno Ruotale giacchè quando in appello forma soggetto di contestazione fra le parti, se mediante un lunghissimo andamento di Procedura di prima istanza possa dirsi denaturato il Giudizio possessorio, stante le indagini prese sul petitorio tanto per una delle parti, che per l' altra, sarebbe un preoccupare il merito della controversia, se stando al libello introduttivo del Giudizio si restringesse la competenza ad un sol Giudice di Ruota, che pure sarebbe nel caso incompetente per ragione di somma in ordine alla domanda medesima. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del dì* 1. *Febbrajo* 1828. *in Causa Ferani, Espinassi, Arevalo, Buccellato*, *e Pavoli*.

Le Cause, che si risolvono in conformità della Legge del 10. Aprile 1816. con il voto di un solo Giudice del Magistrato Supremo non eccedente in merito la somma di Lire 200. ossiano fiorini 120. devono essere conosciute in appello da quello dei Turni, in cui non risiede il Giudice, che ha pronunciato in prima Istanza, talchè se la prosecuzione dell' appello vien fatta alla Ruota, è incompetentemente fatta, perchè contro il chiaro letterale disposto della Legge. Nè per render la medesima competente può giovare la circostanza, che la Sentenza appellata contenga la condanna del debitore al

212. La questione dell' opposta incompetenza deve essere decisa all' udienza nel modo, e nei termini stabiliti per gli altri incidenti. (3)

213. Le sentenze interlocutorie di competenza o incompetenza sono sempre appellabili, secondo la procedura prescritta per tutte le altre cause incidentali.

214. Se l' eccezione della incompetenza non sarà stata opposta dentro il termine assegnato per replicare alla domanda non potrà opporsi altrimenti, e il Tribunale si giudicherà competente per il concordato delle parti, sebbene non lo fosse stato.

215. Qualora l' incompetenza derivasse, o dall' importare del soggetto della causa, o dalla privilegiata qualità di alcuno dei litiganti il Tribunale si dichiarerà incompetente d' ufizio nel primo giorno, in cui prenderà cognizione della causa, ancorchè l' incompetenza non fosse stata opposta. (4)

---

pagamento del suo debito con quella dichiarato anco con arresto personale, in quanto che sia stata riconosciuta l' esistenza d' una Causa mista, poichè quanto alla di lei appellabilità ritiene il carattere di quelle Cause, il di cui appello per la detta Legge del 1816. è devoluto non alla Ruota di Firenze, ma allo stesso Magistrato Supremo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia dal dì 2. Gennaio 1828. in Causa Stefanelli, e Michelassi.*

Il Tribunale di Commercio di Firenze per le cose ormai stabilite, non è Tribunale competente per conoscere della domanda dell' Attore, che pretende pagamento dal suo debitore, domiciliato nella giurisdizione di altro Tribunale, ognora che non provi che il Contratto, e la perfezione, e consumazione del medesimo ebbe luogo in Firenze, in guisa che quella Sentenza che in simil caso fosse pronunciata va soggetta a nullità per ragion d'incompetenza. *Vedi la Dec. del Supr.* Consig. *di Giustizia del 25. Settembre* 1829. *in Causa Bonfanti*, e *Nencetti.*

(3) Come debba proporsi la questione dell' incompetenza avanti i TT. di Commercio, e come quella debba risolversi. *V. il Regolamento pe' medesimi* § 21.

(4) Il Giudizio di divisione di un Patrimonio deve farsi avanti quel Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, o i condividenti abbiano il loro domicilio, o esista la maggior parte dei Beni divisibili; come pure devono da quello risolversi le controversie tutte che insorger possono nella pendenza del detto Giudizio, in conseguenza di che, qual Tribunale, nella di cui giurisdizione non si è aperta la successione, non hanno domicilio i condividenti, ne la maggior parte dei beni esiste, se assume l' esame sopra una tal domanda, giudica incompetentemente, e perciò è nulla la di lui Sentenza, come è ugualmente nulla l' altra di conferma. *Vedi la Decisione del Supr. Cons. del 3. Settembre 1823. in Causa Barbolani da Montauto, e Falciaj.*

Per obbligare un Conduttore di fondi al pagamento di Canoni pattuiti deve adirsi dal Locatore, a cui spetta l' azione personale, il Foro del Debitore.

Ne per declinare da questa regola può giovare la circostanza, che i Fondi locati, e de' quali si reclama il pagamento de' canoni, sieno stati, in seguito del Giudizio di Graduatoria, fatto contro il proprietario de' Fondi medesimi, aggiudicati ad uno de' Creditori graduati per dedurre da ciò il diritto nel Procuratore incaricato della Graduatoria di poter convenire il Debitore de' canoni avanti quello stesso Tribunale ove ha avuto luogo il Giudizio di Ordine, giacchè incompetente è il Tribunale, nulli sono li Atti, che facesse il Procuratore, ed a carico suo sono le spese. *V. la Dec. del Sup.Cons. di Giustizia del dì 9. Agosto 1824. in Causa Pasqualotti, e Zannetti.*

TITOLO XII.

Della cauzione da darsi dal debitore forestiero.

216. Qualunque volta comparisca un forestiero in giudizio, o nella qualità di attore, o di interveniente potrà essere obbligato a istanza, o del reo convenuto, o respettivamente di quella delle parti, contro la quale egli abbia domandato di essere ammesso ad intervenire a causa, a dare cauzione di pagare l'equivalente della

---

Anche i Cancellieri, che in ordine al prescritto nell' Art. 48. della Riforma de'Tribunali del 13. Ottobre 1814. sono Giudici competenti a conoscere delle Cause di un merito inferiore alle lire dugento, devono, per il disposto dell'Art. 215. dichiararsi *ex officio* incompetenti, quando la domanda è diretta ad ottenere la condanna del convenuto anco con arresto personale, tutto che il merito sia inferiore alle lire 200. perchè la libertà individuale è di un prezzo indefinito, nè giova per esimere la Sentenza, che venga emanata, dalla nullità, della quale è pure infetta la Procedura, che la incompetenza non sia stata opposta, non potendo dal silenzio delle parti prorogarsi la giurisdizione, trattandosi di incompetenza assoluta. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio del 21. Maggio* 1824. *in Causa dell'Uomo d'Arme, e della Volta.*

Conformemente al disposto della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. i Pupilli, prodighi, dementi, o altri sottoposti hanno il privilegio del Foro.

Sono Tribunali competenti, in Firenze il Magistrato Supremo, in Livorno il Magistrato Civile, e Consolare *detta Legge Organica*, in Pisa, Siena, in Arezzo, ed in Pistoia, i Giudici respettivi di prima istanza. *V. i Motuproprj del 22. Maggio*, 19. *Giugno e* 23. *Novembre* 1817. *e* 28. *Gennajo* 1818.; ed in tutti li altri luoghi, i Vicarj: *detta Legge Organica.* Di questo privilegio ne godono tanto come attori, che come Rei convenuti, e le loro Cause sieno attive, o passive devono essere ultimate da quel Tribunale, o Giusdicente, al quale per la economica amministrazione del loro Patrimonio sono sottoposti, senza che possa distinguersi il caso in cui il Reo convenuto, intimato in Giudizio dal Pupillo abbia il suo domicilio non tanto fuori del territorio, per cui si estende la giurisdizione civile del Tribunale, a cui è nell'Economico sottoposto il Pupillo, ma entro bensì di quel Territorio, nel quale questo Tribunale esercita la sua giurisdizione criminale, dall' altro caso in cui il Reo convenuto provocato dal Pupillo abbia il suo domicilio fuori affatto del territorio nel quale il Tribunale, a cui quanto all' economico è sottoposto il pupillo attore, esercita la sua giurisdizione civile, e criminale, con adottare al primo distinto caso la disposizione della Legge, ed escluderla nel secondo distinto caso, onde non si rinnuovi un diritto di privativa giurisdizione, che la legge non sembra aver voluto richiamare in vita, specialmente poi, che con questa più limitata intelligenza, opera la legge sempre con effetto, subito che obbliga il Reo convenuto a comparire in un Tribunale che non ha sopra di esso alcuna giurisdizione civile. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del 20. Febbrajo* 1824. *in Causa Bertelli NN. e Pampana, e la Dec. dello stesso Supremo Consiglio del 27. Agosto di detto anno in Causa Dionigi e Brigidi.*

Il favore accordato dalla Legge ai Minori, ed altre persone privilegiate riguarda, non l'Ordine pubblico, ma l' interesse particolare dei Sottoposti, cosicchè quel Potestà, che conosce di una disputa riguardante un Minore, che rapporto alla persona propria del Tutore attore in causa, e del Reo convenuto, e quanto all' azione promossa, ed al soggetto della lite, è Giudice ordinario naturale, giudica competentemente, nè è permesso a cosa non più intiera al Reo convenuto d' invocare il disposto dell' Art. 215. a pregiudizio

condanna, che potesse esser contro di lui pronunziata, e le spese del giudizio, e i danni, e gli interessi, e ciò tanto per la prima, quanto per le istanze successive. (1)

---

di quei a favor dei quali il privilegio è indotto. *V. la Dec. del Sup.* Consig. *del* 14. *Maggio* 1824. *in* Causa *Nosei*, e *Peroni.*

Secondo la disposizione nell' Art. 32. della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. contenuta, *i* Pupilli, Dementi, o altri, ai quali è interdetta l'amministrazione siano attori, o rei convenuti godono sempre del privilegio del Foro, ancorchè si tratti di sequestri fatti a loro pregiudizio non ostante il prescritto nell' Articolo 655. *V. la Dec. del Supremo* Consiglio *di Giustizia del* 19. *Luglio* 1822. *in* Causa *Calamai*, e Caproni NN. e *Vannetti negli Andrei.*

Il privilegio del foro per i Pupilli, Minori, e Sottoposti trae la sua origine dalla *Legge Unica Cod. quando Imperator:* Un tale privilegio fu confermato con *il* Motuproprio del dì 8. Giugno 1782. che richiamò il precedente del 30. Dicembre 1771. con la Legge del 13. Ottobre 1814. e con il Regolamento di Procedura Civile: Dall' intelligenza data a queste relative disposizioni si rileva che un tal privilegio per natura propria di tutti i privilegj è nel suo esercizio facoltativo; Ora essendo rimesso alla volontà delle persone a cui è conceduto il valersene, o il renunziarvi quando lo credano di loro interesse, ne deriva per la necessaria conseguenza che mentre la Legge ha investiti certi determinati Tribunali della giurisdizione speciale sopra i Pupilli, e Sottoposti non ha tolta ai Tribunali Ordinari la facoltà di conoscere delle controversie riguardanti Minori ogni volta che da questi viene adito il Tribunale ordinario, piuttosto che quello di eccezione, nè gli è dato da quello declinare dopo che è stato contestato il Giudizio, giacchè non può dirsi che un tale privilegio attenga all' ordine pubblico, subito che il Giudice Ordinario non manca assolutamente di giurisdizione, ma gli resta soltanto limitata per privativa, e per privilegio, che riguarda esclusivamente l' interesse dei particolari. *V. la Dec. della R. Ruota di Arezzo del dì* 1. *Settembre* 1831. *in Causa Cittadini*, *e Lucchesini NN.* della quale essendo stata domandata la revisione fu rigettata con *Rescritto dell' I. e R. Consulta del dì* 8. *Marzo* 1832.

Come in lettera prescrive l'Art. 215. deve il Giudice dichiararsi incompetente quando l' importare del soggetto litigioso è inferiore alla somma dalla Legge determinata; nè la di lui giurisdizione può essere estesa dal consenso delle Parti, nel silenzio delle quali, o nel loro comune non regolare contegno si fa luogo alla compensazione delle spese. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 23. *Aprile* 1823. *in* Causa *Pecci*, e *Martini.*

Quando si tratta d' incompetenza formale, o assoluta derivante dalla privilegiata qualità d' alcuno de' Litiganti come che attenente all' ordine e interesse pubblico non è dato alla parte di rinunziarvi ed anzi può essere opposta in qualunque stato della Causa e pronunciata d'ufficio dal Giudice stesso tutto che abbia emanati dei Decreti preparatorj, e Ordinatorj.

Tale essendo la privilegiata qualità che le Leggi accordano al Parroco sulla determinazione delle congrue ad esso dovute dal Popolo, per le quali deve ricorrersi all' Ordinario Ecclesiastico, il Giudice Secolare è incompetente non ostante il silenzio, o l' espresso concordato delle Parti. *Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 12. *Settembre* 1831 *in Causa Fini NN. e Righi.*

(1) In Affari Commerciali l'Attore forestiero non è obbligato a prestare cauzione per il pagamento delle spese, danni, ed interessi nei quali potesse esser condannato. *Regolamento dei TT. di Commercio* §§. 17. 35.

Quanto dispone l'Art. 216. non è applicabile nel caso che tanto l'attore che il reo convenuto siano forestieri, giacchè se il Legislatore avesse voluto che l' attore forestiero fosse soggetto alla cauzione tutto che la sua azione fosse intentata contro un forestiero lo avrebbe espresso come l'ordinava l'antico Statuto di Mercanzia lib. 2. rub. 15. *V. la Dec.* 26. *pag.* 124. *Tomo* 4.

217. Sarà reputato a quest' effetto forestiero quello, che non abbia al giorno della introduzione della Causa il domicilio nel Gran-Ducato.

218. Se il forestiero è comparso come attore la cauzione sarà chiesta dentro il termine, e con l'atto della Costituzione del procuratore: Se come interveniente sarà chiesta con semplice atto da procuratore dentro tre giorni dalla notificazione dell'intervento. (2)

219. Se il forestiero crederà di non dover essere considerato, tale, dedurrà nel termine di giorni otto dal giorno della notificazione della domanda di cauzione le sue eccezzioni, e questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale con la procedura delle cause incidentali, e se il Tribunale giudicherà ammissibile la cauzione ne determinerà colla sentenza medesima anche la somma.

220. Quando il forestiero non abbia da opporre contro la domanda di cauzione, o quando sia condannato a prestarla, dovrà nel termine di giorni quindici dal giorno della notificazione della domanda di cauzione nel primo caso, e dal giorno della notificazione della sentenza nel secondo caso, esibire in Cancelleria, e notificare al reo convenuto, o alla parte, contro la quale ha fatto l'intervento, gli atti, e documenti contenenti la sua cauzione.

221. Nel termine di giorni otto, o di quindici per la distanza, la parte, che vi ha interesse dovrà con atto da essa firmato, e da notificarsi da procuratore a procuratore accettare la detta cauzione quando non abbia da opporre contro la medesima: Avendo da opporre sia quanto alla somma, sia quanto all'idoneità della proposta cauzione dovrà dedurre i motivi della sua opposizione dentro il termine suddetto di giorni otto, e respettivamente di giorni quindici come sopra: E questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale colla procedura delle cause incidentali.

222. Se la Sentenza, che sarà emanata ordinerà l'aumento, o la variazione della cauzione si osserverà per l'esecuzione della sentenza stessa la procedura prescrittta agli Articoli 220. 221.

223. Il forestiero, o attore, o interveniente, che non si uniformerà al prescritto negli Articoli precedenti, sarà rigettato dal giudizio, e condannato nelle spese.

224. Il forestiero che possederà beni in Toscana potrà offerire con essi la detta cauzione, ma sulla idoneità della medesima saranno salve alla parte, che vi ha interesse, le sue eccezioni da sperimentarsi come sopra.

225. Il forestiero potrà senz' obbligo di dar cauzione compa-

---

Giorn. Prat. Legal. e la Dec. della Ruota di Firenze del 22. Dicemb. 1829 *in Causa Lalatta Rima, e Garimberti.*

(2) Non può pretendersi Attore il forestiero appellante, e non è perciò tenuto à prestare la cauzione *de judicatum solvendo. D.* 13. *p.* 70. *T.* 3. *G. P. L. e D.* 66. *p.* 364. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.*

rire nei Tribunali Toscani come reo convenuto, e introdurre come tale delle domande reconvenzionali.

226. La cauzione resterá obbligata anche per il giudizio di revisione, quando non sia stato dichiarato, e convenuto altrimenti.

227. Quando il forestiero avrà dato la richiestagli cauzione, e sarà stata questa approvata nelle forme che sopra, si considererà parificato al Toscano per proseguire la causa, secondo la natura, e qualità della medesima.

TITOLO XIII.

Dell' intervento in Causa.

228. Chiunque potrà intervenire in una causa pendente fra terze persone, se vi abbia interesse. (1)

229. L'atto d' intervento sarà prodotto in Cancelleria nel modo, e forma stabilita per le domande principali, e sarà notificato ai respettivi procuratori delle parti, qualora siano stati nominati, o personalmente alle parti nella mancanza di nomina di procuratore: Dovranno esser prodotti in Cancelleria i documenti, che giustificano l' interesse dell' interveniente nel modo prescritto a riguardo delle domande principali: Quest' atto dovrà contenere costituzione di procuratore.

230. Al procuratore dell' interveniente saranno notificati tutti gli atti, e tutte le produzioni, che si faranno in causa da ciascuna delle parti.

231. Potrà ancora il procuratore dell' interveniente domandare la comunicazione di tutti gli atti fatti, e documenti prodotti avanti il suo intervento.

232. L' interveniente è ammesso a causa nello stato, in cui essa si ritrova, e senza che i termini stabiliti dalla Legge tanto per il probatorio, quanto per il decisorio, soffrano alcuna alterazione, o ritardo.

233. Ma se l' intervento è stato domandato prima della spirazione del termine probatorio, nascendo contestazione sulla ammissibilità del medesimo, la questione incidente sarà decisa nella forma prescritta dalla Legge per tali questioni, e produrrà tutti gli effetti indicati nel titolo dei giudizj incidentali.

234. Se all' incontro l' intervento sarà stato domandato dopo

---

(1) Anco un interesse non pienamente giustificato, e semplicemente apparente è sufficiente perchè venga accordato l' intervento in Causa; Ma quel Curatore che domanda d' intervenire in una Causa per conservare al Patrimonio del suo sottoposto un credito di censo dal medesimo alienato, mentre allega un interesse sommariamente significante si converte in un suo preciso dovere il richiamare nel Patrimonio quelli assegnamenti che esso creda ingiustamente dispersi, e conseguentemente è sempre ammissibile. *Dec. del Supremo* Cons. *di* Giustizia *del* 28. *Marzo* 1831. *in Causa Valenti NN.* e *Babbini Salvetti*, e *Biozzi.*

la spirazione del termine probatorio, l'incidente suddetto rimarrà unito al merito, e sarà deciso come di ragione insieme con esso e col processo già compilato. (2)

TITOLO XIV.

Della intimazione dei terzi obbligati a liberare, e rilevare.

235. Il Tribunale competente nelle domande, o intimazioni in rilevazione sarà sempre quello, presso cui sarà contestata, e dovrà risolversi la causa promossa dall'attore nel merito principale: Il reo convenuto in rilevazione non potrà mai opporre, se non nel caso contemplato dal seguente articolo, l'eccezione della incompetenza. (1)

236. Se esso giustificherà, che la domanda originaria non sia stata fatta, che all'unico oggetto di richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che in conseguenza vi sia collusione tra l'attore nel principale e il primo reo convenuto a di lui pregiudizio, potrà domandare di esser rimesso al suo foro ordinario.

237. Questa richiesta formerà un'incidente, che dovrà decidersi nelle forme prescritte per tutti gli altri incidenti.

238. Chiunque crederà di dover essere, o totalmente, o parzialmente rilevato da una domanda promossale contro in qualsivoglia giudizio dentro il termine stabilito a presentare l'eccezioni contro le domande principali dichiarerà con atto da procuratore a procuratore all'attore originario, che intende di sospendere la

---

(2) Il Giudizio di rivendicazione, e separazione di Beni per diritto di vocazione ad un fidecommisso incoato, e proseguito contro l'usufruttuario delli stessi beni, sanza citare il Proprietario è un Giudizio irregolare, ed illegittimo, ed il Proprietario non citato ha diritto di comparire e farsi interveniente in qualunque stato della Causa, e domandare che sospeso resti ogni effetto ed ogni conseguenza ad esso dannosa della Sentenza, tutto che passata sia in stato di esecuzione, ed in cosa giodicata. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 29. *Agosto* 1823. *in Causa Garibaldi e lite Consorti*, *e* Coniugi *Battaglia*, *e Tolomei* e *Ponticelli*.

(1) Per quanto di fronte all'antica Giurisprudenza dal disposto delle Leggi Romane influita insorger potesse plausibile questione se il reo convenuto potesse nella causa principale richiamare al proprio foro il supposto rilevatore sottoposto per il suo domicilio ad un diverso Tribunale, tanto nel caso che il supposto rilevatore concordasse, quanto nel caso che negasse di esser tenuto alla rilevazione per cui si facesse luogo alla giudiciale contestazione, ed esame pregiudiciale sulla competeoza, o incompetenza del diritto sull'intimante alla pretesa rilevazione, e comunque l'opinione generale prevalesse sull'accordare il diritto della competenza del proprio foro a quegli che fosse chiamato in rilevazione, pure diviene oggi del tutto improponibile tal questione, e tace in ordine al chiaro, e letterale disposto dell'Art. 528. del Rogolamento di Procedura, il quale senza distinzione alcuna del caso del contrastato, o non contrastato diritto alla domandata rilevazione, stabilisce, e determina la competeoza del Tribunale. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del* 29. *Luglio* 1828. *in Causa Rosi, Mazzinghi, e Turio.*

contestazione della lite, perchè vuole profittare del termine per intimare uno, o più terzi a rilevarlo. (2)

239. L'atto di cui è stato parlato nel precedente articolo, indicherà il nome, cognome, e domicilio del rilevatore, ed enuncierà sommariamente i fondamenti, ai quali il convenuto si propone di appoggiare la sua domanda in rilevazione: Quest'atto medesimo sospenderà il principio del corso del termine della istanza della causa.

240. L'atto d'intimazione in rilevazione conterrà le formalità richieste per le domande principali: In questo atto dovrà però l'intimante notificare in copia la domanda principale, che dà causa alla rilevazione medesima.

241. L'atto suddetto d'intimazione dovrà essere notificato dal primo reo convenuto al rilevatore dentro il termine di un mese da decorrere dal dì della notificazione della domanda principale, come è stato detto all'Articolo 106. qualunque sia il numero dei chiamati nella stessa rilevazione: Di questa domanda ne sarà offerta, e data la comunicazione al procuratore dell'attore principale. (3)

242. Se il chiamato in rilevazione crederà di dover essere rilevato da un'altro, sarà obbligato ad intimarlo nella stessa forma dentro il termine di un mese da decorrere dal dì, che gli sarà stata notificata la prima domanda in rilevazione: Sarà osservato lo stesso sistema a riguardo dei successivi rilevatori: Ogni successivo rilevatore dovrà uniformarsi a quanto è stato prescritto relativamente al primo negli articoli 238. 239. 240. 241.

243. Nelle cause, nelle quali saranno nei modi, che sopra intimati dei rilevatori il termine probatorio incomincierà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda

---

(2) L'obbligo, a cui talvolta il terzo trovasi sottoposto di rilevare uno dei collitiganti dalle molestie, che dall'altro vengono ad esso inferite, non può di regola derivare, se non che o da una speciale convenzione, o dalla circostanza, che il Collitigante, che viene molestato abbia causa dal Terzo medesimo, di maniera che nella mancanza di questi due estremi improponibili sono i termini della rilevazione. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 14. Agosto 1824. in Causa Del Piatta NN.* e *Buoni.*

Quegli che chiamato a rilevazione in un giudizio omette di chiamare nel termine del mese dal dì della sua intimazione altro rilevatore, e lascia passare in cosa giudicata la Sentenza, non può ottenere che sia sospeso il giudizio esecutivo contro di lui sul fondamento di aver anch'esso il diritto di chiamare un altro in sua rilevazione, senza che le espressioni dalla Legge usate *in qualsivoglia* giudizio gli possino giovare, giacchè le medesime sono relative ai Giudizi ordinarj, o sommarj, ne' quali possono proporsi delle eccezzioni dilatorie, ma non già ne' Giudizj esecutivi. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 21. Aprile 1831. in Causa Merli*, e *Lambardi.*

(3) Al rilevatore devono notificarsi tutti gli atti interessanti la Causa, non esclusa la Sentenza, dalla quale può sempre appellarsi, non principiando a decorrere il termine fino a che non gli è notificata. *D. 53. p. 225. T. 1 T. d. F. T. e D. 61. p. 325. T. 4. d. T.*

in rilevazione fatta all'ultimo intimato, e sarà comune a tutti i chiamati in causa, come è prescritto nell'Articolo 107.

244. Ma qualora i termini stabiliti a chiamare in rilevazione, e di che nei precedenti articoli 241. 242. non siano stati osservati, il termine probatorio incomincerà a decorrere irremissibilmente dal dì, in cui sarà spirato il respettivo termine prescritto alle domande in rilevazione: L'attore nel principale non potrà essere pregiudicato da questa negligenza.

245. Ciò nonostante le intimazioni in rilevazione, che fossero fatte decorsi i termini suddetti potranno essere ammesse dentro il probatorio, senza che però il medesimo possa essere in veruna forma sospeso, salvo all'arbitrio del Tribunale di separare la causa di rilevazione dalla causa principale, allorchè l'intimato fuori di tempo giustificasse di essere egli in danno per non potere profittare dell' intiero termine probatorio.

246. Se i convenuti in rilevazione entro i termini come sopra prescritti fossero contumaci, e non avessero eletto nelle forme ordinarie il loro procuratore, la causa quanto al contumace, o contumaci sarà proseguita, e decisa unitamente al merito principale, secondo le regole, e con gli effetti prescritti nei giudizi contumaciali, e precisamente in quelli, nei quali di più parti citate, alcune sieno comparse, altre nò.

247. In conseguenza la Sentenza non sarà sottoposta all'opposizione; Se però il contumace fosse stato intimato decorsi i termini di che negli articoli 241. 242. l' opposizione sarà ammissibile, ma non potrà sospendere l'esecuzione della sentenza in quanto all' attore principale, e contro il reo da esso direttammente convenuto.

248. Se l'intimato in rilevazione dichiarerà, che intende di assumere a suo carico la difesa della lite e di rilevare, e garantire il reo intimante dalle conseguenze della medesima, l'atto di tale dichiarazione, sarà firmato dal rilevatore, o da un suo mandatario speciale costituito con atto notariale, e sarà prodotto in Cancelleria e notificato a tutti i procuratori intervenienti in causa, che vi abbiano interesse: Se l'atto suddetto sarà firmato dal mandatario, la procura dovrà prodursi, come sopra insieme con l' atto medesimo.

249. Nel caso del precedente articolo, quello che avrà intimata la rilevazione potrà domandare, se lo crede, con una sua semplice istanza firmata, prodotta, e notificata nel modo sopra indicato, di esser posto fuori di causa, ed il Tribunale dichiarerà conformemente a questa domanda, semprechè l'attore principale non vi si opponga per l'interesse, che possa avervi, nel qual caso l'incidente sarà contestato, e deciso nelle forme ordinarie, e salvo quanto sarà detto in proposito all'Artic. 256.

250. Qualora il convenuto, o convenuti a rilevare pretendessero, che non fosse luogo alla rilevazione, l'opposizione, che sarà fatta per via di scrittura di eccezzione, e nelle forme per tale scrittura stabilite non dovrà formare soggetto di un incidente, che

ritardi la prosecuzione della causa, ma dovrà esser decisa unitamente al merito della causa principale.

251. La sentenza, che sarà proferita dovrà decidere la causa non tanto rapporto al primo, e principale attore, quanto rapporto a ciascuno dei rilevatori dentro i termini dalla legge prescritti, resi comuni come sopra a tutte queste cause, che s' intenderanno riunite, osservato l'ordine, e forma della procedura, e la natura del giudizio.

252. Che se alcuna di queste riunite cause incontrerà la sospensione della istanza per qualunque dei casi preveduti dalla Legge, in ciascuno di detti casi la sospensione legale dell'istanza dovrà rendersi comune a tutte le cause riunite come sopra, talchè l'effetto sia, che tutte vengano decise con una sola, e medesima sentenza al termine dell'istanza non più sospesa, e resa comune per tutte le cause stesse.

253. Ciononostante, qualora la domanda dell' attore principale fosse per la sua chiarezza in stato di decisione, e la sospensione dell'istanza derivasse non dalla mutazione di stato, o da altre cause personali, o dipendenti dal reo convenuto nel principale, o dal di lui procuratore, ma bensì dai rilevatori chiamati a causa dal medesimo, le cause dovranno essere separate, e dovrà decidersi la causa principale, salvo al suddetto reo convenuto di riassumerle contro i rilevatori nello stato, in cui si troveranno quando sarà cessata la causa, o cause della sospensione.

254. L' istesso sarà osservato a favore del reo convenuto nel principale, ogni qual volta la detta sospensione non derivi da cause sopravvenute nel suo immediato rilevatore, o suo procuratore, ma bensì nei successivi rilevatori di questo.

255. Questa separazione di cause dovrà aver luogo, e potrà egualmente domandarsi tanto dall' attore nel principale contro il primo reo convenuto, quanto dai rilevatori contro i successivi rilevatori, ogniqualvolta la causa nel principale, e respettivamente la domanda in rilevazione sarà appoggiata per una parte a documenti, e fatti, che costituiscono un chiaro, e certo diritto senza dar luogo a prove sussidiarie, e dall' altra parte per giustificare il diritto della respettiva rilevazione i rilevatori avessero bisogno di contestare delli incidenti per ammissione di prova, che prolungherebbero, sia per l' esame, e decisione dei medesimi, sia per gli appelli, che potrebbero aver luogo dalle sentenze incidentali, la prosecuzione della causa in danno di quelli, che avessere come sopra un azione spedita contro i loro obbligati direttamente.

256. La Sentenza, che verrà pronunziata dal Tribunale sarà definitiva anche in faccia al reo convenuto principale, che sarà stato posto fuori di causa, e potrà esser mandata a esecuzione ancora contro di esso in quel modo, e forma, che il Tribunale avrà dichiarato.

257. L'esecuzione delle sentenze *con ordine retrogrado* sarà

ordinata in tutti quei casi, nei quali l'attore principale abbia esercitata un azione ipotecaria contro il terzo possessore. (4)

258. Non potrà per altro esser ordinata in tutti quei casi, nei quali il reo principale sia stato molestato con azione personale solidale. (5)

259. Non potrà neppure aver luogo a vantaggio del reo principale, che sia molestato con azione revindicatoria.

260. Potrà bensì nei casi contemplati nei due precedenti articoli 258. 259. essere ordinata l'esecuzione per ordine retrogrado a riguardo dei respettivi rilevatori, e fra i medesimi unicamente.

TITOLO XV.

Delle Perizie.

261. La perizia può essere domandata da una delle parti, o da ambedue insieme: può essere anche nel silenzio delle parti ordinata per uffizio dal Tribunale.

262. Se una delle parti domanda la perizia deve farlo col mezzo di una scrittura, nella quale nominerà il perito, che ella vuole destinare, ed insieme coll'atto esiberà le istruzioni, che ella crede di dover dare ai periti. (1)

---

(4) *V. la Dec. 26. pag. 124. T. 4. G. P. L.*
La disposizione contenuta nell'Articolo 257. di accordare cioè l'esecuzione delle Sentenze con ordine *retrogrado* a riguardo dei terzi possessori contro de' quali viene esercitata una azione ipotecaria, è subordinata al prescritto nell'Articolo 857. cosicchè se resta provato, che i beni posseduti dal Debitore non sono di facile escussione, non può ordinarsi l'esecuzione delle Sentenze con ordine *retrogrado. Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 3. *Luglio* 1824. *in Causa Giuntini, e Magi, e Conti ne Turchini.*

(5) Quegli, che richiama il Conduttore di un fondo al pagamento delle pigioni (che sia stato da esso sullogato ad altra persona) deduce una azione puramente personale, per cui non è ammissibile la domanda fatta dal Debitore, che cioè la Sentenza debba dichiararsi eseguibile con ordine retrogrado perchè da esso sullogato ad un terzo. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 14. *Agosto* 1824. *in Causa Del Piatta NN. e Buoni.*

(1) Quando coerentemente al prescritto nell'art. 262. si procede dal Giudice alla nomina de' periti sulla istanza di una delle parti, dalla quale sono pure date per i medesimi le istruzioni, la nomina di questi periti è giudiciale, comunque in origine, stante il patto fra le parti stipulato, potesse dirsi meramente convenzionale; Ne resta impedito alla parte medesima di adire nuovamente il Tribunale per far surrogare altro perito a quello suo parziale renunziante. *V. la Dec. del Sup.* Cons. *del* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Cherici, e Mercanti, e Colacchioni.*

Contro le vendite, nelle quali il prezzo è stato concordemente tra il compratore, e il venditore convenuto, non si accolgono reclami, se non quando la differenza tra il giusto, e vero prezzo de' fondi, e quello tra le parti concordato, non giunga per lo meno alla metà, dietro il disposto della *Legge 2. de Rescindenda venditione.* Un maggior soccorso agl' ingannati contraenti apprestano le Leggi, ed i Tribunali qualora le vendite sieno fissate sul prezzo arbitrale da stabilirsi dai Periti, nel qual caso basta che la dif-

263. Se la parte contraria impugna, che vi sia luogo alla perizia si opporrà nel termine di giorni otto alla istanza con un atto di eccezioni speciali, che darà luogo ad un esame, il quale dovrà essere discusso, e deciso come tutti gli altri incidenti. (2)

264. Se la parte non si oppone alla perizia dovrà fare un atto, col quale proceda alla nomina del suo perito, ed esibisca le istruzioni, che crede di dover dare ai periti, qualora non si protesti concorde in quelle, che la parte, dalla quale è richiesta la perizia avrà esibite, e notificate.

265. Se le parti, o l'una, o l'altra di esse non avranno fatta la nomina dei respettivi periti, s'intenderà, che ne abbiano rimessa l'elezione al Tribunale.

266. E se respettivamente non avranno esibite unitamente alla nomina le istruzioni, s'intenderà, che si sieno volute rimettere a quelle, che verranno date dal Tribunale.

---

ferenza si verifichi anco nella sesta parte del prezzo, come decise il Supremo Consiglio di Giustizia il dì 31. Marzo 1819. *in Causa Bellandi*, e Betti; regola che soffre paraltro la sua limitazione, qualora vi sia il coocorso di tali, e tanti riscontri dai quali argomentare si possa che i contraenti abbiano accettata la perizia non ostante la scienza *in* essi positivamente pervenuta della lesione, giacchè in tal caso il prezzo non può più congruamente ravvisarsi come quello determinato dai Periti, ma prezzo invece dalle parti concordato, e stabilito mediante l' accettazione della perizia come avverte anco il Fierli nelle sue Teoriche Tom. 1. pag. 159. Talchè quando una delle parti contraenti presenta un fumo di prova sull' avvenuta lesione della Sesta, tanto basta perchè gli sia accordata una nuova Perizia giudiciale per mezzo della quale si possa giungere a conoscere il vero prezzo della cosa contrattata, e da quello rilevare la lesione. *V. la Dec. della R. Ruota Civile di Firenze del* 23. *Febbr.* 1828. *in Causa Cappelli N.N.* e *Vettori*.

(2) Non è proponibile, nè ammissibile una Perizia giudiciale diretta al fine di verificare la lesione pretesa avvenuta nella alienazione di un fondo, dopo che fra l'Alienante, ed Alienatario è stata posta in essere una Transazione su tutte le questioni insorte di lesione, senza che possa servire di fondamento una Perizia stragiudiciale, la quale è inattendibile, specialmente quando si pretende di porre in essere, dopo il corso di 36. anni, lo stato di un fondo, che ha sofferto notabili miglioramenti. *V. la D. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 13. *Luglio* 1823. *in Causa Teglia*, e *Tutori Fantozzi*, e *Montanelli*.

E' conforme a tutti i principj di ragione, che nel dissenso delle parti quanto alla determinazione del prezzo di lavori commessi, ed eseguiti, e quindi consegnati dall' Artefice, e dal committente ricevuti, e posti in opera, supplisca il retto arbitrio del Giudice con surrogare al prezzo non convenuto quel giusto prezzo che sia dichiarato dai Periti, o sia che si tratti di Contratto di locazione d'*Opera*, diversa dal contratto di locazione d'*Opere*, o sia che si tratti di Contratto di Compra, e Vendita, quando accada che nonostante la non fatta determinazione del prezzo abbia luogo la perfetta esecuzione dell' uno, o dell' altro Contratto, giacchè siccome all' equità repugna che il Conduttore dell'Opera, o il Venditore non ottengano la giusta mercede sul pretesto della mancanza della prefinizione del prezzo, così tanto per l' uno, che per l' altro Contratto è stata commessa l' azione *praescriptis Verbis*, in forza della quale implorato l' ufizio del Giudice ottengono il Conduttore, ed il Venditore la liquidazione, e la condanna del Locatore, e Compratore al pagamento del vero, e giusto prezzo. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 10. *Giugno* 1825. *in Causa Principe Borghese*, e *Mosso*.

267. A cura della parte più diligente l'incidente dell'ammissione della perizia tanto contestata, quanto non contestata sarà portato all'udienza.

268. La sentenza, che ammette la perizia conterrà la nomina dei tre periti, il terzo dei quali sarà eletto dal Tribunale, e dovrà eseguire la perizia con gli altri due, se le parti dentro il termine di tre giorni dalla proferita sentenza, o in quel più lungo termine, che il Tribunale stabilirà in veduta delle distanze, non avranno surrogato presso gli atti un terzo perito concordato, che in tal caso dovrà preferirsi a quello nominato dal Tribunale: Conterrà le istruzioni, secondo le quali dovranno i periti procedere, accettando, o modificando quelle delle parti, o di una di esse, se una le avrà date, e l'altra non abbia data veruna istruzione: E conterrà pure il termine, dentro il quale dovrà esser fatta la perizia, e rimessa la relazione al Tribunale.

269. Qualora nessuna delle parti avesse nominato il suo perito il Tribunale gli nominerà tutti tre, destinandone uno per parte, e il terzo per interesse di ambedue, riservando a ciascheduna delle parti la facoltà di surrogare nel termine di tre giorni altro suo respettivo perito: E così, se una sola delle parti non avesse nominato il perito, dovrà nominarlo il Tribunale per la medesima coll'istesso riservo di tre giorni a surrogarne un altro.

270. Possono le parti, se sono tutte nel pieno esercizio dei loro diritti concordare anche in un solo perito, e la sentenza, che lo approverà farà in tal caso menzione del loro consenso.

271. Se consentono le parti nella elezione di un solo perito, ma dissentono nella persona il Tribunale procederà per ufizio a nominarlo, col riservo alle parti a surrogare altro perito concordato nel termine di tre giorni come sopra.

272. Anche il Tribunale, quando lo trovi conveniente, potrà nominare un solo perito.

273. Quando le parti siano concordi nella surroga di altro perito al perito, o terzo perito nominato dal Tribunale dovrà farsene un concordato in scritto firmato dai procuratori delle respettive parti, e questo concordato sarà prodotto con scrittura, e depositato nella Cancelleria.

274. Quella delle parti, che crederà di avere per sospetto, o l'unico, o il terzo perito nominato dal Tribunale dovrà nel termine dei tre giorni successivi come sopra, dichiararlo, e il Tribunale, se le ragioni saranno ben fondate, dovrà surrogare altro perito, o terzo perito perentoriamente in quella udienza, nella quale l'incidente sarà discusso.

275. Ma spirato il termine dei tre giorni, e non concordato altro perito, e non eccezionato quello nominato dal Tribunale, non potrà altrimenti da veruna delle parti ricusarsi il perito, o terzo perito eletto, e nominato dal Tribunale, a meno che non fosse sopravvenuta una urgente ragione non potuta prevedersi precedentemente dopo il termine predetto dei tre giorni dalla fatta nomina, nel qual caso spetterà al Tribunale di dichiarare la remozione, o

la conferma del perito, e respettiva surroga di altro perito, osservato il medesimo ordine, e modo di procedura.

276. Non potranno eleggersi due periti nominati uno per parte, ma per l'oggetto interessante di evitare la parità del voto, la perizia giudiciale dovrà esser sempre commessa, o a uno, o a tre periti.

277. Se tra le parti vi sarà qualche minore, o corpo amministrato, che sia sotto la tutela della legge, non potrà in tal caso nè nominarsi il terzo perito di consenso, nè consentirsi nella nomina di un solo perito, ma tutto dovrà dipendere dalla prudenza e giustizia del Tribunale, e neppure potrà variarsi di consenso la nomina del perito nei tre giorni successivi alla notificata sentenza come sopra.

278. La sentenza di elezione dovrà essere notificata al perito, o periti col termine di tre giorni ad avere accettato, o renunziato (3) e spirato il detto termine senza che il perito abbia risposto, si avrà per renunziante, e si farà luogo a nuova elezione col medesimo ordine.

279. Se il perito renunziante sarà uno dei parziali, la parte, alla quale manca il perito dovrà surrogarne un'altro, e farne la nomina nelle forme indicate, se non si presenterà a farlo dovrà essere citata all'udienza, e il perito per la sua parte sarà nominato irretrattabilmente dal Tribunale.

280. Se il renunziante sarà il perito terzo, allora la parte più diligente citerà l'altra all'udienza per sentirne surrogare un'altro, che sarà nominato alla medesima udienza dal Tribunale nel modo, e con i riservi, che sopra.

281. Se i periti accetteranno la commissione dovranno con un atto prodotto in Cancelleria, e notificato ai procuratori delle parti stabilire il giorno, o giorni delle loro operazioni, e il procuratore della parte più sollecita notificherà la destinazione di questo giorno, o giorni all'altra, all'effetto che assista alle operazioni medesime, le quali potranno essere eseguite nonostante la di lei contumacia. (4)

282. Se nel termine stabilito dalla sentenza, che avrà ammessa la perizia, il perito, o periti non rimetteranno la loro relazione, potranno a richiesta della parte più diligente con una scrittura d'istanza essere citati avanti il Tribunale del luogo della contro-

---

(3) Questa accettazlooe può farsi aoche con lettera da rimettersi dai Periti alla Caocelleria. E il termine di giorni tre per detta accettazione s'intende per i Periti che sono oella residenza del Tribunale, e per gli altri è di giorni otto, o quiudici secoodo le regole delle distanze fissate all' Artic. 61. *V. la Tarif. degli Atti giudiciali tit.* 3. *Class.* 3. *Art.* 65.

(4) La citaziooe fatta al Procuratore, e noo alla Parta della destinazione del giorno, io cui si eseguisce la perizia, oon assoggetta questa al difetto di nullità. *D.* 4. *p.* 11. *T.* 5. *G. P. L.*

Non rende oulla detta perizia neppur l'omissione di qualsisia formalità prescritta in detto Art. *D.* 61. *p.* 282. *T.* 5. *G. P. L.*

versia per sentirsi condannare a rimetterla dentro il termine di otto giorni.

283. Il Tribunale nell' atto di assegnare al perito, o periti questo perentorio termine, potrà multare i periti stessi in quella somma, che crederà conveniente, semprechè prima della spirazione di detto termine non abbiano rimessa la loro relazione, e gli dichiarerà obbligati alla refezione dei danni a favore della parte pregiudicata. (5)

284. La Sentenza, che assegna il termine ai periti non sarà appellabile.

285. Nel caso, che la relazione non sia rimessa dentro il termine per morte, malattia, o altro legittimo impedimento di uno, o più dei periti, si dovrà procedere, o alla proroga del termine prefisso o alla surroga di altro perito, o periti nell' istessa forma di procedura, che sopra.

286. Nel caso, che la relazione non sia stata rimessa dentro il termine per negligenza imputabile ad alcuno dei periti, si dovrà procedere alla remozione del perito negligente, e alla surroga di altro perito a tutti i danni, e spese del negligente.

287. La perizia dovrà contenere tutti quei ragguagli, che sono necessarj per risolvere la questione, e la replica precisa a tutti quelli schiarimenti, che sono stati domandati, ed a tutti i quesiti, che sono stati fatti nelle istruzioni.

288. Ancorchè più siano i periti dovrà farsi una sola relazione: Ma se alcuno disentisse dal parere degli altri, dovrà nella relazione dichiararsi, quale sia stato il perito dissenziente, e dovranno motivarsi i fondamenti, per i quali non ha convenuto nell' altrui opinione.

289. La perizia sarà rimessa alla Cancelleria del Tribunale, che l' ha ordinata dentro il termine, che è stato stabilito, e dovrà essere firmata, e giurata da ciascuno dei periti.

290. Se il perito, o alcuno di essi non saprà, o non potrà scrivere, dovrà presentarsi alla Cancelleria del Tribunale in persona, ed il Cancelliere dovrà in piè della perizia dichiarare essere quella stata presentata dal perito, e certificata da esso, fatta, e consentita con suo giuramento: E non potendo trasferirsi, o per la distanza, o per altro impedimento alla Cancelleria del Tribunale, dove pende la causa, potrà depositare, e giurare la perizia avanti il Cancelliere del Tribunale del suo domicilio, o dimora, dal quale sarà rimessa per uffizio al Tribunale della controversia.

291. La parte più diligente leverà la copia autentica della perizia, e previa o comunicazione, o notificazione della medesima

(5) Il termine assegnato ad un Perito ad aver rimessa la sua relazione resta sospeso ogni volta che lo stesso Perito, entro quel termine cade malato, in guisa che non può essere astretto al pagamento della multa comminata col Decreto d' assegnazione di termine se non viene costituito in mora con nuova assegnazione di termine. *V. la Dec. del Sup.* Cons. *di Giustizia del 27. Agosto* 1827. *in Causa Poccianti, e Berlinghieri.*

otto giorni prima della successiva citazione, intimerà il procuratore della parte contraria all' udienza.

292. Il Tribunale, o a richiesta delle parti, o anche per suo ufizio potrà, o approvare in tutto la perizia, o seguitarla in quelle parti soltanto, che crederà giusto, e conveniente.

293. Se i periti non hanno dato tutti i lumi necessarj allo schiarimento della questione, potranno essere richiamati anche per suo ufizio dal Tribunale a schiarire la loro relazione, e perizia.

294. Quando poi la perizia per qualunque causa non fosse attendibile, in tal circostanza, salvo il regresso nei congrui casi alla parte pregiudicata contro i periti per i danni, potrà nominarsi un nuovo perito, o anche tre periti dal Tribunale, tanto all' istanza di una delle parti, quanto per suo ufizio, all' oggetto di rivedere, e riformare la precedente perizia, e questi saranno il periziore, o periziori, semprechè dentro il termine legale di tre giorni successivi le parti non nominino il perito respettivamente parziale, e non esibiscano il concordato, o del periziore unico, o del terzo periziore.

295. Se la nuova perizia è domandata ad istanza di una delle parti, in tal caso dovrà questa farne la domanda per mezzo di scrittura, che contenga la indicazione degli errori di fatto, nei quali pretenda essere incorsi i periti. (6)

296. La parte contraria dovrà opporsi alla Istanza promossa, o non opponendosi farne la dichiarazione, o nominare il suo periziore con annettere le opportune istruzioni come sopra.

267. Quando il Tribunale procederà per ufizio alla nomina

---

(6) Il dissenso di uno dei tre Periti giudicialmente eletti non dà diritto ad alcuno dei Litiganti a domandare nuova perizia se pure non giustifica, che quella dei due Periti concordi è implicata di errori di fatto. *D. 99. p. 324. T. 3. T. d. F. T.*

Il Sentimento discorde di uno de' tre Periti eletti specialmente, per l' opinione diversa, quanto alla stima del fondo peritato, non è motivo bastante per poter domandare, ed ottenere una nuova Perizia, meno il caso che vi siano delle circostanze da far credere erroneo il Giudizio dai due concordi Periti. *Dec. della Ruota fiorentina del 5. Giugno 1822. in Causa Santini, e Bassini.*

I Giudizj de' Periti, benchè eletti questi dalle Parti, o dal Giudice di consenso, e adesione delle Parti medesime, non vanno soggetti al rimedio della revisione, nel modo stesso che le Sentenze sono soggette al rimedio ordinario dell' appello, ancorchè di esse non sia dato fumo alcuno d' ingiustizia, tutte le volte che una delle parti vuole da quelle reclamare avanti il Giudice superiore, ma occorre, che la Parte, che reclama dalla Perizia, dimostri di quella l' ingiustizia, e l' errore, o almeno ne dia un fumo adequato, e sufficiente. *V. la Dec. del Sup. Consiglio del 9. Giugno 1823. in Causa Sauboin ne' Tartini, e Creditori Tartini.*

Per regola desunta dal Testo nella Legge 3. §. 2. ff. de Probat., et Praesumpt. non è dato al Giudice di restringere i mezzi di difesa, e negare quei legali esperimenti, che possono condurre allo scoprimento della verità, talchè anche nel dubbio, deve il Giudice nel prudente suo arbitrio ammettere una nuova Perizia. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 27. Settembre 1827. in Causa Nibbi e Compagnia della Misericordia.*

dei periziori dovrà riservare alle parti il diritto della respettiva surroga dentro il termine di tre giorni come sopra, qual termine spirato si avranno respettivamente dalle parti accettati i periziori nominati dal Tribunale.

298. La procedura per ottenere dai periziori la loro relazione sarà la stessa, che quella indicata per i primi periti.

299. Quando la prima, o ulteriore perizia è domandata da una delle parti, le spese saranno anticipate dalla parte, che la richiede, per posare in fine della lite, sopra chi di ragione.

300. Se poi, o la prima, o la ulteriore perizia sarà ordinata per ufizio dal Tribunale, le spese saranno anticipate per rata uguale da ciascheduna delle parti interessate per doversi poi rifondere da chi di ragione al termine della lite.

301. Gli onorarj dei periti saranno regolati dalla tariffa approvata, dovranno tassarsi dal Cancelliere prima della pubblicazione della perizia, e depositarsi intieramente dalla parte, che ha interesse di averne la copia autentica, che non gli sarà rilasciata prima di questo pagamento, salvo il suo regresso, senza che l'appello, che possa interporsi da questa tassazione dall'una, o dall'altra parte per un gravame superiore alle lire settanta avanti il Tribunale, dove pende la causa, che ne deciderà inappellabilmente, possa sospendere il rilascio libero di detta copia autentica.

302. Questa procedura in materia di perizie si applica, ed è comune ad ogni classe di periti agrimensori, architetti, artisti di ogni specie, mercanti, scritturali, e calculatori, nessuno eccettuato; Ma trattandosi di periti scritturali, e calculatori deve eleggersene sempre uno solo in ciascun giudizio. (7)

303. Sarà in arbitrio del Tribunale, in qualunque caso lo crederà conveniente, di eleggere un perito per semplice istruzione dell'animo dei Giudici, e si applicherà a qualunque perito eletto per istruzione la procedura prescritta al titolo del giudizio di rendimento dei conti in ordine al perito scritturale eletto per istruzione in quel giudizio.

TITOLO XVI.

Delli Accessi.

304. Se lo stato della causa esige l'oculare ispezione del luogo, o dell'oggetto in controversia potrà ordinarsi dal Tribunale, che uno dei Giudici, o anche, quando le parti ne facciano istanza, tutti i Giudici della causa si trasporteranno sulla faccia del luogo.

305. Questo trasporto si chiama accesso; Potrà esser richiesto

---

(7) *V. gli Articoli* 504. *et segg.*

dalle parti concordemente, o da una di esse, è anche ordinato per ufizio dal Tribunale. (1)

306. In qualunque caso non potrà essere ordinato l'accesso, se non quando il Tribunale creda insufficiente una perizia allo schiarimento della controversia. (2)

307. La parte, che domanda l'accesso, ne farà l'istanza per mezzo di scrittura, che notificherà al procuratore della parte contraria.

308. Se questa aderisce all'accesso ne farà la dichiarazione dentro il termine di tre giorni.

309. In sua contumacia, o nel caso di opposizione potrà il procuratore istante citare all'udienza per far decidere l'incidente. (3)

310. Il Tribunale nell'ordinare l'accesso destinerà il Giudice, o Giudici, che dovranno procedere all'accesso.

311. Può accadere, che per rendere utile l'accesso sia neces-

---

(1) L'Accesso può ordinarsi abbenchè sia stato preceduto da una Perizia. *D. 24. p. 198. T. 5. T. d. F. T.*

Secondo il prescritto di detto Artic. 305. può essere ordinato un accesso dal Giudice o d'ufficio, o sulla istanza concorde delle Parti, o di una di esse: In quest'ultimo caso conformemente al disposto dall'Artic. 307. la domanda dell'istante dev'essere notificata al Procuratore della parte contraria, la quale secondo l'Art. 308. deve avere il termine di 3. giorni per manifestare la sua adesione a tale domanda. E per il caso dalla di lui contumacia, od opposizione il Procuratore dell'istante deve citare all'udienza per fare decidere l'incidente conforme dispone l'art. 309.

Nell'inosservanza di tali prescritte formalità il Decreto che si emani non va esente dal vizio della nullità; Nè per sostenerne la validità può giovare il dire che debba riconoscersi emanato d'ufficio, nel qual caso nessuna conculcazione di termini, ed omissioni di formalità potrebbe ravvisarsi avvenuta, giacchè quando consta in fatto, che una domanda fu fatta da una delle parti, tuttochè in quella si dicesse ,, ivi ,, che *piacesse al Magistrato valendosi dell'arbitrio accordatogli dall'Artic.* 504. *di ordinare l'accesso ec.* deve riconoscersi essere stato decretato l'accesso non *d'uffizio*, ma bensì alle istanze d'una delle Parti. *V. la Dec. del Supremo* Cons. *di Giustizia del* 26. *Agosto* 1829. *in* Causa *Susini*, e *Fantauzzi.*

(2) Dipende dal retto arbitrio del Giudice d'accordare l'accesso, piuttostochè una perizia. E un tale arbitrio non è di regola riformabile, se non quando sia evidentemente dimostrato averne il Giudice fatto uso ingiustamente con ammettere una perizia, piuttostochè l'accesso. *V. la Decis. del Supremo* Consiglio *di Giustizia del dì* 21. *Settembre* 1827. *in* Causa *Nardelli*, e *Tacchini.*

(3) Quegli che intende di giustificare lo stato delle luci di una casa anteriore all'acquisto da esso fatto, può essere nuovamente ammesso a farne la prova per mezzo di testimoni, senza che possa esser d'ostacolo a tale ammissione la forma da esso adibita di fronte a ciò che prescrive in proposito il Regolamento di Procedura, potendo rendere scusabile l'inducente, che invece di capitoli produce una deposizione notariale de' suoi testimoni, la circostanza che trattandosi di porre in essere un fatto che non possa attestarsi che da persone di età decrepita venissero a mancare avanti che potessero essere esaminati, come non osta il pretesto del doppio giuramento, che in tal caso possa prestarsi dai testimoni, mentre è certo che la semplice fede benchè giurata non fa fede finchè i fidefacienti non si sottopongono al giuramento giudiciale. *Vedi la Dec. del Sup.* Cons. *di Giust. del dì* 23. *Giugno* 1829. *in Causa Martini*, e *Carli.*

sario l'intervento di un perito, ed il Tribunale in questo caso nell'ordinare l'accesso dovrà nominare anche il perito, che verrà destinato per assistervi.

312. Il perito nominato potrà variarsi per il concordato delle parti esibito dentro tre giorni successivi, secondo la procedura stabilita nel precedente titolo delle perizie.

313. Il Giudice destinato fisserà il giorno dell'accesso a cura della parte più diligente, la quale notificherà per mezzo di cursore al procuratore dell'altra parte la fatta destinazione del giorno, e l'atto conterrà anche l'intimazione ad essere sulla faccia del luogo nel giorno destinato dal Giudice.

314. All'accesso interverranno il Giudice, il Ministro della Cancelleria, il perito se è stato eletto e le parti se vogliono, e i loro procuratori, ma la contumacia di essi, o di uno tra loro non tratterrà, o impedirà l'esecuzione dell'accesso. (4)

315. L'accesso dovrà esser fatto tranquillamente senza disturbo, e sarà in facoltà del Giudice di rimuovere quella delle parti, che ne impedisse la regolare esecuzione.

316. Se dovrà intervenire all'accesso anche il perito la citazione, ed intimazione verrà fatta anche al perito.

317. Il perito dovrà nei tre giorni dalla fattagli intimazione dichiarare se accetta, o nò l'incarico per mezzo di una scrittura da esso firmata, e notificata ai procuratori delle parti; La sua contumacia si avrà per un rifiuto irretrattabile, e potrà domandarsi la surroga di altro perito nelle forme prescritte al titolo delle perizie.

318. Le spese dell'accesso saranno a carico, delle parti per metà, se è ordinato per uffizio, o a carico della parte, che lo ha richiesto per posarsi poi in fine della lite sopra chi di ragione.

319. Negli accessi giudiciali, che avranno luogo nelle cause possessorie, o di rettificazione di confini, qualunque delle parti, o ambedue insieme, o anche il Giudice per uffizio potranno domandare verbalmente, e ottenere, e respettivamente ordinare, che nell'atto dell'accesso siano sentiti sulla faccia del luogo in questione i testimoni.

320. Saranno indicati i loro nomi, e gli oggetti particolari, ai quali è diretta la prova testimoniale.

321. Il Ministro della Cancelleria, che interverrà all'accesso, registrerà nel processo, che distenderà dell'accesso medesimo, una

(4) Secondo quello prescrive l'Art. 314. all'atto d'accesso possono le parti litiganti intervenirvi se vogliono, e i loro Procuratori, senza che la loro contumacia debba trattenere, o impedire l'esecuzione dell'accesso. Non avendo la Legge ravvisato necessario l'intervento delle parti all'accesso, neppure la malattia di una di esse, o di ambedue può essere causa bastante perche sia quello sospeso, come non sospende il corso dell'istanza della Causa, ma la malattia bensì del difensore. *Vedi la Decis. della R. Ruota Civile di Firenze del 20. Gennajo 1819. in Causa Giovannini, e Pagani.*

tale domanda, i nomi dei testimonj da interrogarsi, e gli oggetti dell' esame da farsi.

322. Ciascuna delle parti avrà diritto di dedurre, e allegare contro i testimonj indotti dall' altra tutte le eccezioni, e il Cancelliere ne farà egualmente menzione nel processo dell' accesso: Ma nonostante tali eccezzioni, anche i testimoni, contro i quali esse verranno dirette saranno interrogati, riservata la cognizione delle medesime al Tribunale, che farà del loro esame quel capitale, che sarà di ragione.

323. L' esame di questi testimoni si farà sulla faccia del luogo, remosse le parti, che vi saranno comparse: Il Ministro della Cancelleria in presenza del Giudice interrogherà i testimonj sopra gli oggetti indicati dalla parte che ha richiesto l' esame di essi, e farà loro, dietro l' istanza dell' altra parte, o anche di suo uffizio quelle interrogazioni, che stimerà convenienti.

324. Il Ministro della Cancelleria nel processo, che formerà sulla faccia del luogo dell' accesso dovrà trascrivere con tutta precisione le interrogazioni e le risposte di ciascùn testimone, indicando quali delle interrogazioni sono fatte d' uffizio dal Giudice quali a istanza di ciascuna delle parti: Se il Giudice crederà di trascurare alcuna delle interrogazioní proposte dall' una, o dall' altra delle parti sarà in sua facoltà di farlo quando non le trovi coerenti al soggetto, che cade in disputa.

325. Il processo dell' accesso starà in luogo della pubblicazione dell' esame dei testimonj.

326. Qualora l' accesso sia fatto coll' intervento di un perito, questo farà le osservazioni, alle quali sarà richiamato dal Giudice, e quelle più, alle quali sarà richiamato dalle parti nelle domande, che gli saranno da esse, o da alcuna di esse proposte nell' atto dell' accesso.

327. Di queste osservazioni, e domande, e delle risposte ad esse date dal perito ne sarà fatta menzione nel processo dell' accesso dal Cancelliere, che indicherà quale delle parti ha eccitate le dette osservazioni, e fatte le dette domande.

328. Nell' atto di chiudersi sul luogo della questione il processo, il Giudice prefinirà al perito il termine, dentro il quale dovrà rimettere la sua relazione, in cui dovrà render conto in dettaglio di tutti gli oggetti, ai quali sarà stato richiamato. Il perito la rimetterà alla Cancelleria, e farà parte del processo dell' accesso, del quale sarà data copia autentica alla parte, che prima lo richiederà, previo il pagamento di ogni diritto, che sarà approvato dalla tariffa.

TITOLO XVII.

Della prova per mezzo di testimonj, del loro esame e della pubblicazione del medesimo.

329. In tutti i casi, nei quali è permessa la prova per mezzo di testimonj (1) quella delle parti, che vuole approfittare della

(1) Per conoscere quali siano i casi ne' quali è permessa la prova testimoniale si consulti il Codice Francese Sezione 2. Art. 1341. e segg. in questa parte fra noi conservato con la Legge del 15. Novembre 1814. ma più specialmente la nostra Giurisprudenza nella quale trovansi con molte Decisioni stabilite delle limitazioni alla Regola.

E' da vedersi a questo proposito la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 17 Maggio 1829. In Causa Masini, e Ceccherelli, con cui viene stabilito che quando si tratta di provare un fatto verosimile, e riguardante l'esecuzione, e non la stipulazione di un Contratto è ammissibile la prova testimoniale molto più poi se vi sono degl' indizi per scritto desunti dalle dichiarazioni fatte nel corso di una Procedura; E quando ha per oggetto la giustificazione di fatti riguardanti le circostanze di una obbligazione. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 10. *Giugno* 1820. *in Causa Bordoni, e Palmieri NN.*

Egualmente che per porre in essere l' esecuzione di alcuni lavori rusticali e ammissibile la prova per Testimonj. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 7. *Marzo* 1820. *in Causa Cipriani, e Paradisi.*

Se i fatti articolati si ravvisano concludenti a giustificare la simulazione di che si attacca un atto, ed all' effetto di conoscere se quest' atto agli occhi della Legge sospetto, sia vero, o simulato, è ammissibile la prova testimoniale anche contro i Contratti autentici. *Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 7. *Luglio* 1823. *in Causa Visani, e Bacciolini, e Dec. dello stesso Sup. Cons. del* 9. *Luglio* 1828. *in Causa Botti, e Federighi;* 6. *Settembre* 1830. *in Causa Gonnelli, e Fei; e* 11. *Maggio* 1831. *in Causa Aguzzi, e Guidi.*

Ma quando anzi che provata esclusa resta la Causa di simulare inammissibile è la prova testimoniale. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 4. *Luglio* 1823. *in Causa Tarabusi, e Della Nave, e Leoni.*

Come pure è inammissibile in affari Commerciali, quando li articoli su de' quali devono sentirsi i Testimonj sono irrilevanti, ed inverosimiglianti. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 21. *Marzo* 1823. *in Causa Livi, e Michi.*

Per porre in essere le contrattazioni di Bestiami da lavoro, considerate contrattazioni commerciali, è ammissibile la prova testimoniale. *Dec. della Ruota di Firenze del* 3. *Settembre* 1822. *in Causa Ballerini, e Ballerini nei Lombardi, e Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 8. *Agosto* 1823. *in Causa Chiari, e Chiari.*

Se per porre in essere le obbligazioni nascenti da delitto, o quasi delitto è ammissibile la prova testimoniale, questa deve pure ammettersi a favore del convenuto per repellere una imputazione delittuosa. *Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del* 14. *Marzo* 1823. *in Causa Milloni, e Studerini.*

Questa prova non è ammissibile per porre in essere delle Cambiali estinte da un Erede estraneo beneficiato, quando non è precedentemente provato che di una tal supposta simulazione ne fosse sciente lo stesso Erede, giacchè qualunque esser potesse il resultato della prova, irrilevante per l' affatto diverrebbe di fronte all' Erede per costituirlo responsabile del pagamento delle Cambiali da esso fatto senza la scienza in quello della pretesa simulazione. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 12. *Luglio* 1824. *in Causa Bettarini, e Legatarie Castiglioni, e Costacchi.*

Nella pendenza di un semplice e sommarissimo Giudizio possessorio e

medesima, dovrà domandare di esservi ammessa dentro il corso del termine probatorio.

---

di spoglio non è ammissibile la prova testimoniale, benchè tendente a porre in essere una Transazione pretesa avvenuta fra lo spogliante, e lo spogliato, mentre pendea la Causa in prima istanza, a nonostante che fossero state ammesse le posizioni, per la ragione che non sono ammissibili eccezioni di alta indagine, le quali debbono rinviarsi al Petitorio. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia in Causa Barontini, e Cinelli del dì 4. Aprile 1824.*

Come pure inammissibile deve riconoscersi quando è diretta e porre in essere la qualità di figlio di famiglia nello studente all' Università di Pisa per distruggere una di lui obbligazione contratta per alimenti, giacchè ancorchè tale qualità venisse giustificata non rileverebbe, quando per le istruzioni, e regolamenti dell' Università Pisana approvati con Sovrano Rescritto del 9. Dicembre 1813. mediante i quali è tolta ogni azione contro li Scolari, ancorchè forestieri inscritti alla detta Università, restano esclusi i debiti da essi formati per dependenza di prestazioni alimentarie, e di pigioni di casa. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 17. Giugno 1825. in Causa Bozzalupi, e Saben.*

La prova Testimoniale è ammissibile ogni volta che evvi un principio di prova in scritto: questo principio si desume anco dalle risposte alle Posizioni. *Dec. della Ruota di Firenze del 21. Agosto 1832. in Causa Rogni, e Sensi.*

Quando la prova testimoniale è diretta a constatare la vera e propria indole di un Contratto, al quale dalle parti litiganti si attribuisce una diversa qualità, natura, e carattere, e quando con questo mezzo può riconoscersi la vera indole e natura del Contratto medesimo, è ammissibile. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 22. Luglio 1831. in Causa Salvetti Ballot Kissing e Molman.*

Allorchè dal Debitore convenuto si deduce l'eccezione della quietanza resultante da un saldo generale, di cui parla un Contratto, ed il Creditore per repellere tale eccezione si fonda nella lettera espressa del Contratto medesimo, come esclusiva del preteso saldo generale, per non trattarvisi che di una speciale liquidazione d'interessi d'altra dipendenza, è regola indubitata scritta nella Legge francese, che al vuoto del Contratto non possa supplirsi col mezzo della prova testimoniale, onde includervi il saldo di una partita estranea al subietto caduto in liquidazione; di maniera che in mancanze d'ogni riscontro, da cui desumere un principio di prova in scritto, o altra circostanza atta a limitare il rigore della regola, male si può ricorrere all' altra, d'altronde vera, derivante dal Gius comune, per cui è noto non doversi angustiare i mezzi di prova, mentre se a questo riguardo si vede sempre anco nell' attuale nostra Giurisprudenza facilitata ne' suoi congrui casi l'ammissione della prova testimoniale di quei fatti, che servono a schiarire, e determinare i dubbi promossi sull' importanza, e valore degli atti autentici, o scritture private, non per questo si trova mai fatto dipendere dal detto dei Testimoni un vincolo obbligatorio delle Parti al di là delle convenzioni letteralmente stipulate. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 12. Aprile 1826. in Causa Fracassi, e Burroni.*

Nel sommarissimo Giudizio d'opposizione alla disdetta non possono attendersi eccezioni, che contro la ricevuta disdetta si affacciano dal Conduttore, dal Colono, e simili, tendenti a reclamare a favore del conduttore, o Colono, o il totale, o il parziale dominio del fondo locato, e disdetto, in pregiudizio del Proprietario disdicente, così che anco la prova testimoniale è inammissibile, restando per altro al Conduttore, o Colono di sperimentare le sue pretese in altro separato Giudizio. *Text. in Leg. si quis Conduct. Cod. Locat.*

Questa Legge peraltro va soggetta a limitazione, nel caso che il dominio,

330. La domanda si farà con semplice scrittura d' istanza esi-

che il colono pretende di avere a comune con il suo disdicente, siagli sopravvenuto nella durata, o nella pendenza dalla colonia, nè quali termini è dato al Colono, o al Conduttore di opporre alla ricevuta disdetta la questione del dominio sul fondo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 29. *Settembre* 1826. *in Causa Castellucci, e Valoriani.*

La prova testimoniale in generale è sempre ammissibile, laddove dall'Attore non sia posta in essere una prova limpida, e piena, e tale, che non escluda moralmente ogni possibile in contrario relativamente al fatto da cui dipende l' esito della controversia, e tanto più in specie poi quando i capitoli presentano una diretta influenza sopra lo stato della questione da somministrare un utile esperimento per giungere a scuoprire la verità, senza che le eccezioni personali dei Testimonj possano farne denegare l' ammissione, essendo regola, che eccezioni di tal natura possono opporsi anco dopo l'esame dei medesimi Testimonj. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 22. *Dicembre* 1826. *in Causa Acciaj, e Dazzi, e Da Filicaia vedova Loot.*

Quando trattasi di Causa Commerciale, e di verificazione di un un fatto, la prova Testimoniale è sempre ammissibile. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 15. *Marzo* 1826. *in Causa Franceschini, e Bonsi.*

La prova Testimoniale è ammissibile allorquando è sostanzialmente diretta alla verificazione di fatti relativi al merito della Causa, e che possono influire a schiarire il vero stato degli interessi fra Debitore, e Creditore: nè l' ammissione della prova di simili fatti trova ostacolo, e resistenza nella disposizione delle Leggi Francesi su tal materia veglianti, come dalle replicate Decisioni de' nostri Tribunali rilevasi. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 21. *Agosto* 1826. *in Causa Corboli, e Pesaro, e Cresti.*

E' fuor di dubbio per la nostra Giurisprudenza che quando si tratta di provare de' fatti rilevanti in Causa, la prova Testimoniale è sempre ammissibile nonostante il disposto del Codice Civile Francese in questa parte conservato: e molto più deve ammettersi quando costa che la parte avversa, che si oppone alla medesima aveva receduto dall' opposizione medesima, non dovendosi permettere a veruno dei Litiganti di disapprovare con tardo pentimento, ciò che da esso era stato precedentemente concordato, contro la regola, cha *quod semel placuit amplius displicere non potest;* deve peraltro il Magistrato, a cui in special modo dalle Leggi è affidata la tutela, e conservazione dell' onore de'Cittadini annuire alle richieste della parte tendenti alla soppressione di espressioni contenute nel Capitolato, che importino una certa tal qual lesione alla stima, e decoro della medesima. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 22. *Giugno* 1827. *in Causa Giobba, e Parrini.*

Il mero dubbio dell' influenza in causa dei fatti articolati basta perchè sia risposto per l' ammissibilità della prova testimoniale, ed a questa ammissione non si oppone la legge laddove si verifichi la impossibilità in quegli, che di compiere la prova per mezzo di Testimoni domanda, di procurarsi la prova scritta, trattandosi di fatti, ai quali egli non aveva avuta alcuna parte. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 10. *Giugno* 1829. *in Causa Fabbrini, e Bati.*

Tutto che per il disposto nell'Art. 1341. del Codice Civile di Francia non sia ammissibile la prova testimoniale, trova la sua limitazione nell'Articolo 1348. qualora si verifichi una delle eccezioni in detto Art. indicate, talchè è in questo caso sempre ammissibile. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 26. *Maggio* 1828. *in Causa Donnini, Martelli, Aliotti.*

Il debitore di una scritta cambiaria equiparata a un pubblico Istrumento non può invocare nel giudizio esecutivo dal suo creditore intentato, per esimersi dall' adempimento della sua obbligazione, l' ammissione della prova testimoniale, ogni ora che con quella intende d' eccezionare l' estrinseco del documento, giacchè in un Giudizio sommario non possono ammettersi, che

hita in Cancelleria, e notificata al procuratore dell' avversario. (2).

331. Insieme con questa scrittura dovrà prodursi, e notificarsi la nota dei testimonj da esaminarsi, con l' indicazione del loro nome, cognome, professione, e domicilio, e la cedola dei capitoli, che contenga i fatti, e le circostanze, sopra le quali i testimonj devono essere interrogati.

332. La parte contraria avrà il termine di giorni otto per opporsi all' ammissione di questa prova, e potrà farlo con semplice scrittura d' eccezzioni notifioata nelle forme ordinarie al procuratore dell' istante.

333. Se la parte, contro la quale è stata domandata l'ammissione della prova per testimonj, crederà di non opporsi dovrà farne la dichiarazione, come è prescritto all' articolo 192, (3) e interverrà nonostante la sentenza del Tribunale sopra la domanda, come è detto all'articolo 194.

334. Nel caso di opposizione il procuratore dell' istante citerà all' udienza il procuratore dell'opponente per sentire ammettere la domanda, sopra la quale sarà deciso nei modi, e forme stabilite per tutti gli altri giudizj incidentali.

335. Il decreto sull'ammissione, o rejezione della prova per testimonj sarà sempre appellabile, quando sia appellabile la sentenza nel merito.

336. Qualora dal decreto, che ammetta, o rigetti la prova per mezzo di testimonj venga appellato, dopo la conferma, o revoca del medesimo in ultima istanza, se la prova sarà rigettata, si procederà avanti in causa nel merito.

337. Se la prova sarà ammessa, il procuratore della parte, che l' ha domandata, assegnerà per mezzo di decreto ordinatorio un termine di giorni otto al suo avversario ad aver dati, ed esibiti in Cancelleria, volendo, gli interrogatorj.

---

le eccezioni intrinseche, e non le estrinseche, come avverti l' antica Ruota nella Florentina, seu Pisana Iudicii Esecutivi del 16. Luglio 1746. cor. Bizzarrini. *V. la Decis. della Ruota di Firenze del 7. Luglio 1827. in Causa Palandri, e Bugiani.*

Non può esser denegata, anco in terza istanza l' ammissione addizionale della prova testimoniale diretta a porre in essere l' uso quadragenario di una servitù da desumersi o da nuovi fatti o da un piu preciso schiarimento de' fatti precedenti, posti in essere nelle precedenti istanze specialmente sul reflesso della brevità del possesso, giacchè per misurare il tempo occorrente per indurre la prescrizione si calcola non solo il possesso di quello a di cui favore s' invoca la prescrizione, ma ancora il precedente possesso del suo autore. *Leg. 2. §. 20. ff. pro Emptore Leg. 76. §. 1. ff. de contrahend. Empt. Domat les Lois Civiles Liv. 3. tit. 7. Sect. 4. §. 4. Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 9. Marzo 1832. in Causa Trimpelli, e Saracini.*

(2) Per la domanda, è ammissione di prova testimoniale avanti i TT. di Commercio si procede in un modo piu sommario, ed espedito. *V. il Regol. per i medesimi TT. §§. 25. e 35.*

(3) L' atto di adesione alla prova dee farsi con atto da esibirsi e notificarsi ne modi Legali dentro il termine di giorni otto. *d. Art. 192.*

338. Se la parte, alla quale è stato assegnato il primo termine a produrre, volendo, gli interrogatorj, si sarà resa contumace gli sarà assegnato un secondo termine di giorni tre, dopo il quale sarà proceduto all' esame dei testimonj, nonostante la mancanza delli interrogatorj: I suddetti decreti di termine saranno sempre notificati al procuratore della parte intimata.

339. La parte stessa, che è stata ammessa alla prova per mezzo di testimonj, avrà la facoltà di esibire negli stessi termini sopraindicati la cedola dei suoi interrogatorj, onde siano esaminati sopra di essi i testimonj da lei indotti in aumento dell' esame, che gli dovrà esser fatto sopra i capitoli.

340. Tanto nel caso, che gli interrogatorj non vengano prodotti da alcuna delle parti, quanto nel caso, che siano esibiti da ambedue, o da una di esse soltanto, la parte, che sarà stata ammessa alla prova dovrà fare eseguire l' esame dei testimonj nei modi, e tempi che saranno fissati in appresso.

341. Sarà sempre di diritto, senza bisogno, che venga dichiarata dal Tribunale la controprova, purchè sia domandata o nel termine degli otto giorni assegnati per opporsi alla ammissione della prova, quando non venga contradetta a forma dell' articolo 333. o nel termine di giorni otto dal dì della notificazione del decreto non appellato, o inappellabile, che l' abbia ammessa, quando sia contradetta. (4)

342. La domanda della controprova dovrà farsi per mezzo di scrittura da notificarsi al procuratore dell' altra parte, e dovrà insieme esibirsi in Cancelleria la cedola dei capitoli contenenti i fatti, e le circostanze, che devono formare il soggetto della controprova, e la nota dei testimonj da esaminarsi come è detto al-

---

(4) L' esercizio della controprova dalla Legge permesso, del quale non ne sia stato fatto uso in prima istanza non può essere sperimentato in seconda istanza sul pretesto della rapidità degli atti eseguiti in prima istanza quando dal Processo resulta, e regolarità, ed osservanza di tutte le forme dalla Legge richieste. *Dec. della Ruota di Firenze del* 28. *Agosto* 1830. *in Causa Vannucchi, e Brogi.*

Per il regolare, e legittimo incominciamento della Procedura che viene tracciata nel presente Tit. 17. part. 1. è indispensabile, che in precedenza sia notificata la Sentenza con cui è ammessa la prova testimoniale, come si rileva dal disposto dell' Art. 341. e tale notificazione si richiede tanto rapporto a quella delle parti a di cui favore fo ammessa la prova testimoniale quanto dell' altra affinchè decorrano i termini da' quali in detto Titolo 17mo. si parla, e ciò per l' argomento potentissimo, che si desume dalla parità di ragione in guisa che nella mancanza di notificazione di Sentenza, che ammette la prova testimoniale per cui viene a mancare il principio, da cui deve dipartirsi il seguito degli atti indicati in detto Titolo, immatura deva ravvisarsi la domanda diretta ad ottenere che alla parte ammessa alla prova testimoniale le venga assegnato un termine ad aver fatto quanto la Procedura gli prescrive; Come irregolare e conseguentemente inammissibile deve riconoscersi l' istanza con cui si domanda l' assegnazione del termine a carico della parte, contro cui è stata ammessa la prova testimoniale ad aver dati gl' Interrogatorj. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 5. *Agosto* 1831. *in Causa De Vecchi, e Traversi.*

l'articolo 331, e dal procuratore della parte, che domanda la controprova dovranno assegnarsi al suo avversario i termini a dare gli interrogatorj nel modo prescritto di sopra agli articoli 337. 338. 339. 340. (5)

343. Anche la parte, che domanda la controprova potrà approfittare della facoltà conceduta dall'articolo 339.

344. Se i testimonj indotti non saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, avanti il quale pende la causa, e dovrà a forma di quanto viene prescritto dagli articoli seguenti farsi l'esame avanti più Tribunali, potranno le parti depositare separatamente tante cedole d'interrogatorj, quanti saranno gli esami da farsi nei diversi Tribunali.

345. La cedola degli interrogatorj sarà sigillata: Gli interrogatorj saranno numerati: Essa conterrà la scala dei testimonj da esaminarsi sopra i medesimi, secondo i numeri ripetuti, e notati in piè di quella, e sarà prodotta in Cancelleria per mezzo di scrittura da notificarsi al procuratore avversario.

346. Istruita in questo modo la procedura ciascheduna delle parti dovrà insistere per l'esame dei testimonj da essa indotti nel modo stabilito dagli articoli seguenti.

347. Se i testimonj saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, ove pende la causa, l'esame dovrà farsi nella Cancelleria del medesimo avanti il Cancelliere, e anche coll'assistenza di un Giudice, qualora venga dalle parti, o da una di esse domandata.

348. Se i testimonj saranno domiciliati nella giurisdizione di Tribunali diversi, sempre che la parte, che gli ha prodotti non s'incarichi di farli comparire a sue spese alla Cancelleria del Tribunale, ove pende la causa, e questi non ricusino di comparirvi, e sempre che non sia stato diversamente dichiarato dal Tribunale per la specialità delle circostanze del caso, l'esame si farà respettivamente presso il Tribunale del domicilio dei testimonj avanti il Cancelliere, e coll'assistenza del Giudice, che sia domandata come sopra.

349. Si rimetteranno con lettera sussidiaria al respettivo Tribunale, ove deve eseguirsi l'esame, i capitoli colla scrittura di produzione, e tutti gli interrogatorj respettivi colla nota dei testimonj da esaminarsi.

350. La parte, che sarà in obbligo d'insistere per l'esame

---

(5) La facoltà della controprova non può essere estesa al di là de' suoi confini; cosicchè se è concesso col mezzo dei testimoni di cimentare tutte quelle prove che star possono a contrariare, ed anco a distruggere la domandata prova Testimoniale, e procurare che questa nei suoi resultati divenga irrilevante, ed inattendibile, tal concessione non si estende a permettere alla Parte di porre in essere un fatto qualunque, che estraneo sia dall'oggetto, e dallo scopo preciso, preso unicamente in mira, allorchè la prova testimoniale fu accordata. *V. la Dec. del Supremo* Cons. *del* 20. *Febbrajo* 1824. *in Causa Bettarini, e Legatarie Castiglioni.*

dei testimonj da essa indotti, come all'articolo 346. domanderà al Cancelliere, o al Giudice, nel caso, che sia richiesta la di lui assistenza, la destinazione del giorno, e dell'ora, e l'istanza sarà accolta, e ne verrà fatta menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli.

351. Sarà tenuta a notificare almeno otto giorni avanti al procuratore della parte contraria la destinazione del giorno, ed ora dell'esame con un atto da procuratore a procuratore. (6)

352. Mancando all'osservanza di quanto è prescritto alli articoli 346. 350. 351., potrà l'altra parte per mezzo di decreto da proferirsi dal Tribunale, ove pende la causa farli assegnare un termine di giorni otto ad avere eseguito quanto è prescritto dagli articoli suddetti, e rendendosi contumace al termine da assegnarsi come sopra non le sarà più permesso di fare eseguire l'esame, a meno che non faccia costare di un qualche impedimento da riconoscersi, e dichiararsi legittimo dal Tribunale.

353. I testimonj, che non si presentino spontaneamente saranno citati dalla parte istante almeno otto giorni avanti in persona, o al loro domicilio a comparire al Tribunale, ove deve farsi l'esame nel giorno, ed ora destinata.

354. Se il testimone non comparisce, ma farà costare di un legittimo impedimento, sarà fissato l'esame di esso in altro giorno congruo, e se ne farà menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli, senza necessità di altra notificazione, nè ad esso, nè alle parti litiganti.

355. Se non comparisce, nè farà costare di un legittimo impedimento, sarà nuovamente citato a sue spese per il giorno, e l'ora, che sarà destinata nel modo prescritto dall'articolo precedente: E se nuovamente si rende contumace potrà essere ordinato con decreto il di lui arresto, purchè non abbia giustificato un legittimo impedimento, e nel decreto stesso sarà condannato alla refezione delle spese, e danni, ed anche secondo i casi in una multa ad arbitrio con Decreto da proferirsi sommariamente dal Tribunale dal quale in nessun caso vi sarà appello, o eccezione di contumacia.

356. Nonostante se il testimone comparirà successivamente, e prima che sia eseguito il predetto decreto, e giustificherà sommariamente, che la sua contumacia alla prima, e seconda citazione, non è derivata per colpa sua, ma per un legittimo impedimento,

---

(6) La mancanza della notificazione del giorno, ed ora destinata per l'esame dei Testimoni di cui parla l'Art. 351. non importa nullità dell'Esame medesimo, perchè da nessuna Legge prescritta. Ne può utilmente obiettarsi il disposto del *Testo nella Leg. non dubium Cod. de Legib.* in ordine al quale proclamar devonsi nulli quegli atti fatti contro la Legge, poichè deve intendersi di ciò, che la Legge prescrive relativamente alla sostanza dell'atto, e non quanto alla forma, e solennità non sostanziale, ma puramente estrinseca, ed accidentale. *V. la Dec. del Supr. Cons. del dì 26. Marzo* 1824. *in Causa Tutori Fantozzi, e Giometti.*

potrà essere ammesso all'esame a condizione, che la parte, che lo ha indotto notifichi all'altra nel termine stabilito all'articolo 351 la nuova destinazione della giornata, in cui dovrà eseguirsi l'esame, e se giustificasse l'impedimento esistente al giorno della prima citazione, e non al secondo, e viceversa, pagherà le spese occorse nei detti respettivi casi di mancanza.

357. Se il testimone non si presenta all'esame, ed allega una giusta causa d'impossibilità permanente, e irremovibile, o presumibilmente di lunga durata, il Cancelliere, ed il Giudice, quando sia domandata la di lui assistenza, dovranno trasferirsi alla casa di sua abitazione per riceverne il deposto a tutte spese però della parte, dalla quale il testimone è stato indotto.

358. Avranno le parti diritto di domandare al Tribunale la visita degli interrogatorj affinchè siano resecati tutti quelli ingiuriosi, suggestivi, e non pertinenti alla causa.

359. Se l'esame dovrà commettersi ad altro Tribunale a forma di quanto è stato superiormente disposto, potrà esser domandata avanti la trasmissione delle lettere sussidiarie la visita delli interrogatorj.

360. In questo caso il Tribunale delegherà il giudice relatore il quale aprirà gli interrogatorj, scriverà di proprio pugno in margine della cedola „ *Il di contro interrogatorio non è ammissibile* „ e quindi farà nuovamente sigillare la cedola per trasmettersi al Tribunale, ove dovrà farsi l'esame.

361. Il testimone avanti l'esame dovrà giurare di dire la verità secondo il rito, o costume autorizzato dalla respettiva sua Religione. (7)

362. Quindi dovrà dichiarare il suo nome, cognome, età, patria, domicilio, e professione, come pure se è parente, o affine di alcuna delle parti litiganti, ed in che grado di parentela, o di affinità egli sia con ambedue, o alcuna di esse, e se abbia, o nò interesse con le parti, e quale, e specialmente se sia debitore, o creditore di alcuna di loro.

363. Dovrà esaminarsi prima sopra i capitoli della parte, che ha indotto il testimone, dipoi sopra i di lei stessi interrogatorj, quando gli abbia presentati, ed in seguito sopra gli interrogatorj dell'avversario.

364. Gli esami conterranno la data dell'anno, giorno, ed ora, la comparsa, o la contumacia dei testimonj, e le citazioni a'testimonj non comparsi, e le proroghe ad altri giorni, ed ora, quando saranno state richieste, ed ordinate.

365. Se nella stessa giornata non potranno esaminarsi tutti i testimonj, l'esame sarà rimesso al giorno susseguente: Le spese degli esami saranno a carico della parte, che ha indotti i te-

---

(7) Quelli di Religione Cattolica giurar devono sopra l'Immagine del SSmo. Crocifisso, e quelli di Religione Ebraica sopra il *Teffilim* se è giuramento solenne, e *tacto calamo* se è semplice *C.* 17. *Novembre* 1815.

stimonj, salvo ciò, che sarà deciso quanto alle spese in fine di lite.

366. Il Cancelliere non potrà ricevere il deposto dei testimonj, se non gli costa per mezzo della citazione originale, o di una fede autentica, che la parte che ha indotto i testimonj abbia adempito a quanto prescrive l'articolo 351 (8), e la giustificazione dell'adempimento di questa obbligazione dovrà rimanere annessa all'esame, e ne dovrà esser fatta menzione nel medesimo.

367. Terminati gli esami in uno, o più Tribunali, e rimessi tutti i processi alla Cancelleria del Tribunale, ove pende la causa, la parte più diligente citerà l'altra all'udienza per sentire pronunziare il decreto per la pubblicazione dei deposti.

368. Questo decreto non potrà negarsi alla parte istante, quando la parte citata non domandasse l'esame di altri testimonj, ed in questo caso apparterrà ai Giudici di decidere, sentite le parti, se il deposto debba, o no pubblicarsi, e se debba ammettersi, o negarsi l'istanza per l'esame dei nuovi testimonj.

369. Dopo la pubblicazione del deposto non potranno mai le parti indurre nuovi testimonj sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi. (9)

370. Pubblicato il deposto dei testimonj la parte, che gli ha indotti sarà tenuta a prenderne copia dalla Cancelleria, e darne comunicazione all'altra parte: Quindi la causa nel merito riprenderà il suo corso ordinario. (10)

---

(8) Che abbia, cioè, notificato alla parte avversa otto giorni avanti almeno il giorno destinato per gli esami *d. Art.* 351.

(9) Per quanto il disposto dell' Articolo che sopra sia consentaneo a quello di ragion Comune tuttavolta non contenendo prescrizione, nè cosa alcuna che contradica, e si opponga alla legale intelligenza possono ammettersi in appello, o nuovi testimonj, o capitoli addizionali, nonostante la pubblicazione dei primi deposti, coadiuvando ciò anche il prescritto all'Artic. 758. *D.* 13. *p.* 34. *T.* 3. *T. d. F. T.*

Per giungere più facilmente, e con maggiore sicurezza allo scoprimento della verità, piuttosto che angustiarsi, debbono anzi ampliarsi al possibile le prove, ed è perciò, che nonostante il disposto dell' Art. 369. sono ammissibili nuovi fatti articolati, abbenchè sieno pubblicati i primi deposti, quando non avvi traccia, che li articoli nuovi sieno per somministrare ai nuovi Testimonj un mezzo di abusare nelle loro risposte delli esami già pubblicati. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 8. *Agosto* 1824. *in Causa Magnelli, e Fusai, e Mocenni, e* 17. *Febbrajo* 1830. *in Causa Cocchi, e Vannini.*

La prova testimoniale diretta a schiarire i deposti di Testimonj sentiti in prima istanza sull'inesattezza delle loro deposizioni è ammissibile non ostante il disposto dell'Art. 369. E siccome della ragionevolezza, o irragionevolezza della opposizione della parte a carico della quale è ammessa la prova testimoniale non può conoscersi se non in fine di Lite, è allora che deve dichiararsi a carico di chi debbano stare le spese di tale incidente. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 15. *Aprile* 1831. *in Causa Solari, e Tucchi. Decis. della Ruota di Firenze del* 28. *Settembre* 1830. *in Causa Zauli e Barbacciani.*

(10) Ordinata la pubblicazione de'deposti dei Testimonj non può dirsi che la Causa nel merito non abbia ripreso il suo corso ordinario, e che non abbia

TITOLO XVIII.

Del Giuramento per mezzo di Posizioni

371. Le posizioni saranno distese in foglio bollato: Il ponente vi apporrà la sua firma, e presterà giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale sopra la verità del contenuto nelle medesime. (1)

372. Se il ponente non saprà scrivere in tal caso il Cancelliere ne farà espressa menzione nell' atto di ricevere il giuramento.

373. In nessun caso sarà permesso di costituire un procuratore all' oggetto di firmare, e giurare le posizioni in nome del ponente, e all' oggetto di rispondere ad esse. (2)

374. La cedola delle posizioni sarà consegnata sigillata alla Cancelleria del Tribunale, in cui pende la causa: Il Cancelliere noterà sopra l' involto il giorno, mese, ed anno, in cui ne sarà stata fatta l' esibita, o la consegna: Egli dovrà diligentemente custodire le cedole delle posizioni in un armadio, che terrà chiuse, e dal quale non dovranno estrarsi, che nel giorno destinato a rispondervi. (3)

375. L' atto della produzione della cedola delle posizioni sarà notificato al procuratore della parte, o alla parte stessa, che dovrà contemporaneamente intimarsi per un giorno certo avanti il Tribunale per sentir dichiarare sopra l' ammissione delle medesime. (4)

---

fatto ingresso nel termine probatorio, per essere stato in seguito alle istanze di uno de' Litiganti accordata l' eversione in lingua Toscana del deposto dei medesimi Testimonj, quando con Decreto del Tribunale emanato di consenso delle Parti era stato detto, che il termine probatorio si dovea intendere spirato 20. giorni dopo l' emanazione del Decreto di pubblicazione, e che questo termine intender si doveva prorogato, et quatenus ristretto a detta epoca. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del dì 31. Marzo 1824. in Causa Panciatichi Ximenes d'Aragona, e de Lasteyrie, e du Saillant, e LL. CC.*

(1) Quando più di numero sono i collitiganti, e l'azione è individuale, o appoggiata ad un titolo individuale, le posizioni che uno di essi dia all'altra parte devono essere firmate, e giurate da tutti gli individui. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 4. Agosto 1828. in Causa Scalini, e LL. CC. e Fabroni.*

(2) Quando per altro il Ponente sia impedito, o assente dal luogo del Tribunale ove pende la causa può costituire Procuratore per giurare le posizioni medesime. *Tariff. degli Atti giud. del* 23. *Dicemb.* 1814. *tit.* 3. *clas.* 3. §. 70.

(3) Salvo il caso di che all' *Art.* 382.

(4) Le posizioni non sono ammissibili nelle cause ordinarie dopo che è decorso il termine degli otto giorni di cui parla l' Art. 465. *D.* 25. *p.* 145. *T.* 2. *G. P. L. D.* 47. *p.* 298. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.* Sono peraltro sempre ammissibili nelle cause di Commercio. *D.* 21. *p.* 67. *T.* 3. *T. d. F. T.* e *D.* 112. *p.* 4. *tom.* 1. *d. T.*

376. Ammesse le posizioni per decreto ordinatorio all'udienza dovrà questo notificarsi al procuratore della parte, e si citerà

Col mezzo delle posizioni non possono essere interrogati coloro, che non hanno nella Causa che, si agita, un interesse diretto, e tale, che per i suoi rapporti alle Parti equivalga al diretto. *Dec. del Supr.* Consiglio *del dì* 8. *Agosto* 1823. *in Causa Magini*, *e* Costanti, *e Feroni*.

Nei giudizi meri esecutivi sono inammissibili le posizioni non dirette a giustificare veruna di quelle eccezzioni, delle quali la prova istantanea è permessa in tali Giudizi. *V. la Dec. del Sup.* Consiglio *del* 22. *Gennajo* 1824 *in Causa del Corona, e Fortini*.

Per la realizzazione de' Recapiti mercantili la Legge del 23. Novembre 1818. derogando in materia alle regole generali stabilite dalle Leggi precedentemente emanate ha determinato a favore del Commercio una procedura più celere, e meno complicata, in modo che, se niuna contradizione può ammettersi per parte del Debitore, se non sia accompagnata dal Deposito, molto meno è ammissibile alcun mezzo di prova diretto a porre in essere la contradizione medesima; e quel Tribunale di Commercio, che facendo uso del suo prudente arbitrio, rigetta sull' istante le posizioni, e pronuncia sul merito, giudica validamente, e bene. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 11. *Settembre* 1824. *in Causa Caselli, e Pratesi, e Parenti*.

Le posizioni sono una prova privilegiatissima, e di facile ammissione, ma subordinata per altro al prodente arbitrio del Giudice, dal quale deve essere negata allorchè i fatti, che con le posizioni medesime vogliono stabilirsi, resultano dal Processo; o quando questi fatti non sono personali del rispondente, ma de' suoi autori, e quando si ravvisino superflue, ed irrilevanti. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 27. *Luglio* 1825. *in Causa Burgarelli*, *e Nocetti*.

Non può essere d' ostacolo all' ammissione delle posizioni ciò che sta scritto in un atto posto in essere dal ponente, quando le dichiarazioni in quello contenute non possono impedire che sia l' altra parte richiamata a deporre sopra fatti suoi propri, qualunque esser possa l' influenza, che possono i medesimi spiegare sulla giusta intelligenza da attribuirsi a ciò, che si legge nell'Atto medesimo. V. *la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 4. *Agosto* 1826. *in Causa Montefiore*, *e Arbib*.

Per rendere inammissibile una Cedola di Posizioni, e per recedere dal principio di ragione, che permette di sottoporre all' esperimento delle medesime tutti quelli che figurano nel Giudizio non può giovare il reflesso, che trattandosi di un Giudizio di Concordia non sia permesso a quel Creditore, che alla medesima si è opposto di astringere con tal mezzo, chi acceduto avea con il suo consenso alla Concordia medesima, essendo con tale atto divenuto parte insieme col Debitore nel Giudizio di conferma della Concordia, e conseguentemente contradittore con quegli che si è alla medesima opposto, come pure non valutabile al medesimo oggetto può essere l' altro reflesso, che venendo rimproverato alla Concordia l' intervento del duolo, e della frode, per il disposto della Legge del 13. Marzo 1782. debba farsi una tal prova avanti i Tribunali Criminali, e non presso i Tribunali Civili. Poichè per quanto sia vero, che con questa Legge sieno comminate delle pene afflittive a quelli, che con frode dassero vita ad una Concordia di Creditori, non perciò è impedito il disputare ai soli effetti Civili sulla conferma, o rejezione delle proposte Concordie, cosicchè potendo anche la frode, e la collusione impedire la conferma delle medesime agli effetti Civili, può la prova di questi estremi effettuarsi anco nei modi civili, come egualmente di niuno ostacolo all' ammissione delle posizioni è da riguardarsi la osservazione, che avendo il creditore consenziente verificato con giuramento il suo Credito, possa il medesimo andar soggetto ad incorrere nello spergiuro. V. *la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 17. *Luglio* 1826. *in Causa Pennetti*, *e Taddei*, *e del Conte*.

nel tempo stesso la parte in persona a comparire alla Cancelleria

---

E' regola di ragione per cui è vietato di sottoporre nuovamente all'obbligo di rispondere quello de' Litiganti, che ha sodisfatto a questa sua obbligazione in altra precedente istanza, non essendo cosa conveniente che taluno richiamato ad asserire per una seconda volta quanto di già ha dichiarato con sua giudiciale, e solenne confessione munita dell'opportuno giuramento, ne cosa lodevole l'ammettere un nuovo tentativo, che potrebbe essere inutile, qualora il rispondente insistesse nelle sue prime risposte, o all'incontro lesivo della propria coscienza nel caso contrario; Sono pertanto inammissibili quelle posizioni, che si riscontrino essere le stesse, ed identiche posizioni date in altro precedente Giudizio ventilato fra le parti medesime sul merito ed alle quali sia stato opportunamente risposto, come pure quelle che sono dirette a far conoscere il contenuto di un atto esistente in un pubblico Archivio, giacchè per quanto sia vero, che lo sperimento delle posizioni venga comunemente considerato come un mezzo di prova privilegiatissimo, e così ammissibile in qualunque Giudizio, e in qualunque stato di Causa, non cessa per altro di essere un mezzo sussidiario, a cui non debbe farsi ricorso qualunque volta possa il Giudice, anco stragiudicialmente, informarsi della verità del fatti, che mediante le posizioni vorrebbero giustificarsi; a nulla rilevando il riflesso per tenere obbligato il rispondente a nuovamente rispondere, che debbino considerarsi come evasive le prime risposte, ogni volta che le posizioni alle quali era stato replicato appellavano al merito della Causa già terminata con due conformi Sentenze, e per le quali era insorto un giudizio esecutivo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 28. *Luglio* 1828. *in Causa Dupuy, e Buccellato.*

Mentre è certo che il Decreto, che ammette, o rigetta le posizioni può andar soggetto all'appello per la ragione che tutti i Decreti o Sentenze per i quali vi è stata, o vi poteva essere contestazione sono appellabili, a meno che non vi sia una Legge speciale che si opponga all'ammissione di essi, così non può appellarsi dall'atto della resecazione delle posizioni quando è ciò riposto nella prudenza del Giudice, ed ha luogo senza contestazione delle parti. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 3. *Agosto* 1828. *in Causa del Taja, e Piccolomini.*

Rarissimi sono i casi, ne' quali la prova per mezzo delle posizioni, come che riconosciuta privilegiatissima, venga rigettata, come si rileva dalla Dec. dell' antica Ruota Fiorentina nella Liburnen. assicurat. 28. Settembre 1750. avanti Ulivelli §. 216. talchè ognora quando i fatti nelle posizioni enunciati non sono estranei alla questione, ma anzi diretti a presentare degli schiarimenti da influire nella giusta risoluzione della questione medesima, debbono ammettarsi, essendo d'altronde certo in ragione, che quando anco per ipotesi si potesse dubitare sulla loro rilevanza deve rispondersi nel dubbio per l'ammissione delle medesime, non potendo essere d'impedimento la circostanza di avere il rispondente di già emesso il suo giuramento sulla verità del suo Credito, quando i fatti contenuti nelle posizioni non riguardano la verità, o la non verità del Credito, ma bensì delle circostanze speciali a detto Credito relative. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 3. *Giugno* 1829. *in Causa Perez, Tedesco, e Blanes, e del* 20. *Gennajo* 1830. *in Causa Bacorini, e Fanelli.*

Come il fatto di uno non può pregiudicare ad un altro, nè mai portarsi a carico, o aggravio di questo *Barbosa de' Axiomatibus Junis Axioma* 93 N. 21. e 22. così è certo che in un Giudizio vertente fra due persone non può plausibilmente pretendersi l'intervento a Causa di un Terzo all'oggetto di sottoporsi all'obbligo di rispondere ad una cedola di Posizioni, tanto più che qualunque possa essere di detto Terzo la risposta, o confessione, non può la medesima nè giovare, nè pregiudicare ad alcuna delle Parti. *Auzel. de Consell. quaest.* 8. *Limit.* 7. *per totum* senza che sia valutabile la circostanza d'essere stato il terzo dal cui si esige la risposta alle Posizioni Pro-

del Tribunale nei termini, che appresso per rispondere alle medesime. (5)

377 Se la parte dimorerà nel luogo, o nella giurisdizione del Tribunale, presso il quale pende la causa, il termine a rispondere sarà di giorni otto: Se dimorerà alla distanza di venti miglia, sarà di giorni quindici, e se a una distanza maggiore si aumenterà il termine di un giorno a ragione di venti miglia: Nonostante potrà il Tribunale previa citazione alla parte prorogare con decreto all' udienza il detto termine qualora le circostanze lo esigano.

378. In caso di legittimo impedimento debitamente giustificato potranno esser ricevute le risposte dal Cancelliere con l'assistenza del Giudice, quando venga richiesta, alla casa d'abitazione della parte, che deve rispondervi.

379. Se quello, che deve rispondere alle posizioni sarà un estero non dimorante in Toscana, o essendo Toscano esso pure

---

curatore *ex Mandatu* di una delle parti litiganti, e senza che sia in casi consimili allegabile la Dec. della Ruota di Siena apud de Comit. in ordine la 43. per la quale fu sottoposto il Cedente all' obbligo di rispondere alle Posizioni; giacchè questi, non può caratterizzarsi alla pari di un Mandatario, spogliato già di ogni legittima rappresentanza. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 11. *Giugno* 1830. *in Causa Mannucci NN. e Ciampini.*

Siccome la veduta del Ponente è di trarre col mezzo delle posizioni dalla bocca del suo avversario la confessione di fatti, che stieno a di lui carico, e siccome per mezzo della confessione *quasi contrahitur* come rilevano *Michalor de Positionib. Cap.* 66. *N.* 7. *De Angelis de Confess. lib.* 2. *quaest.* 31. *N.* 1. *et segg.* così non è permesso di assoggettare i sottoposti a rispondere a delle Posizioni per evitare il caso che con le loro confessioni si obblighino, ed inferischino sul loro Patrimonio quelli effetti pregiudiciali che la sottoposizione ha per oggetto di allontanare. *Dec. della R. Ruota Civile di Firenze del* 18. *Agosto* 1831. *in Causa Boventi*, e *Shneideff.*

(5) Non solo al Procuratore, ma alla parte ancora che deve rispondere, deve il decreto d'ammissione di posizioni notificarsi Art. 487.

La parte, alla quale vengono date le posizioni, non può pretendere di rispondere alle medesime piuttostochè nella Cancelleria del Tribunale ove pende la Causa in quella di un Tribunale diverso. *Dec. della R. Ruota Fior. del dì* 31. *Maggio* 1817. *in Causa Paolini*, e *Vivarelli.*

Perchè il Giudice possa prevalersi della facoltà che gli accorda l' Art. 1132. fa duopo che sia giustificato un legittimo impedimento nel rispondente a comparire avanti il Cancelliere del Tribunale ove pende la causa per delegare il Giusdicente del luogo del domicilio di esso rispondente. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 4. *Agosto* 1828. *in Causa Scalini*, *e LL. CC. e Fabroni.*

Il Decreto che ammette le posizioni sospende il corso de' termini, il quale non riprende vita, se non dopo che è stato risposto alle posizioni stesse, e dopo che di ciò ne è stata ricevuta dal Ponente la legale scienza. *Dec. del Supremo Consiglio del* 22. *Settembre* 1819. *in Causa Casacci*, *e Chelli.*

Quegli, contro del quale sono state prodotte delle posizioni, può a quelle rispondere indipendentemente dalla notificazione del Decreto, che le ammesse; nè ha obbligo alcuno di notiziare il ponente delle date risposte. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 24. *Novembre* 1824. *in Causa Paoli NN. e Magnelli.*

dimorerà in paese straniero, in tal caso il Tribunale inviterà all'istanza delle parti l'autorità giudiciaria dello Stato estero a farli notificare il suddetto decreto di termine, ed a ricevere in seguito le sue risposte. (6)

380. Il termine a rispondere alle posizioni comincerà a decorrere dal giorno della ricevuta notificazione.

381. Prima della spirazione di questo termine potrà la parte domandare all'udienza con atto da procuratore a procuratore, che si proceda alla visita delle posizioni per togliere quelle, che fossero impertinenti, e suggestive.

382. Il Tribunale ordinerà nella stessa udienza la visita delle posizioni, e senza alcun'altra formalità procederà a resecare tutte quelle, che non interesseranno la decisione della causa, e dipoi rimetterà alla custodia del Cancelliere la predetta cedola imprimendo nell'involto un nuovo sigillo. (7)

383. Se nel giorno determinato per la risposta alle posizioni la parte giustificherà un legittimo impedimento il Tribunale stabilirà un altro giorno per l'effetto medesimo.

384. Se la parte nel termine assegnatogli non comparirà, o comparendo ricuserà di rispondere, si considereranno come confessate le posizioni a vantaggio del ponente.

385. Il Cancelliere con l'assistenza di un Giudice, quando venga richiesta, riceverà le risposte alle posizioni dopo deferito alla parte, che deve rispondere, il giuramento secondo il rito della respettiva sua religione. (8)

386. Le risposte alle posizioni saranno chiare, e precise: Il Cancelliere, o il Giudice avrà cura, che il rispondente spiegan-

---

(6) Ricorrono a questo proposito le osservazioni fatte colla *Nota* 32. *all'Art.* 52.

(7) Quel Giudice, che con Decreto a parte dichiara resecate le posizioni ammesse, e ne rimette la cedola aperta in Cancelleria, denaturalizza la qualità di posizioni, e commette una nullità. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì* 11. *Giugno* 1824. *in Causa Parlanti, e Parlanti.*

Secondo il prescritto nell'Art. 382. la visita, e resecazione delle posizioni deve farsi dal Giudice senza formalità alcuna, e la Cedola delle posizioni deve essere rimessa in Cancelleria sotto sigillo. Con tale disposizione è venuto il Regolamento di Procedura ad escludere ogni contestazione, non potendo questa aver luogo sopra le posizioni, quando queste devono star sigillate, e non possono leggersi, che a risposte date. Dietro di ciò ne emerge la conseguenza, che il Regolamento medesimo impedito abbia l'appello, non potendo questo aver luogo dove non vi può essere contestazione, nè formalità di Giudizio. D'altronde quando la resecazione delle Posizioni sta nell'arbitrio del Giudice, e questi ha fatto uso di tale arbitrio resecandole, non è dato al Giudice superiore, che non può entrare nemmeno nel sentimento del Giudice inferiore, il criticare, e sindacare il di lui arbitrio. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 8. *Agosto* 1828. *in Causa Del Taja, e Piccolomini Clementini, e del* 21. *Apr.* 1830. *in Causa Bianchini, e Bonfanti.*

(8) V. la Nota all'*Art.* 361. — In affari Commerciali le risposte alle posizioni possono riceversi anche all'udienza pubblica. *D.* 111. *p.* 459. *T.* 1. *T. d. F. T.*

do il suo concetto si astenga da tutto quello, che può essere estraneo alle domande che gli saranno fatte.

387. Il Cancelliere trascriverà la risposta in margine della cedola delle posizioni, che dovrà essere scritta a colonna, e senza apostille, e in foglio bollato aggiunto, quando non sia sufficiente quello in cui sono state scritte le posizioni.

388. Terminato l'esame il Cancelliere leggerà alla parte le sue risposte richiamandola a dire se abbia da aggiungere nuovi schiarimenti: L'aggiunta sarà scritta in fine delle risposte: Quindi la parte, il Cancelliere, e il Giudice nel caso, che vi abbia assistito, vi apporranno la loro firma, e qualora la parte non sappia scrivere, il Cancelliere ne farà espressa menzione.

389. Terminato l'esame s'intenderanno pubblicate le posizioni, e le risposte alle medesime, e dovrà il Cancelliere darne copia ad ogni richiesta delle parti. (9)

TITOLO XIX.

Del giuramento in lite, e del giuramento suppletorio.

390. La sentenza, colla quale sarà ammesso il giuramento in lite verrà notificata al procuratore della parte, la quale sarà contemporaneamente citata a comparire, volendo, alla prestazione del giuramento nel giorno, che sarà stato nella sentenza medesima destinato. (1)

---

(9) Per regola le risposte alle posizioni non debbono scindersi ma debbono accettarsi con le qualità aggiunte. Soffre limitazione questa regola ognora che le qualità aggiunte non siano veramente connesse al fatto investito dalla posizione, ma da quella sieno separate, a disgiunta, e quando le qualità aggiunte abbiano contro di se la presunzione di diritto. Ora è certo, che il pagamento, sebbene sia una conseguenza dell'esistenza del debito, è un fatto separato dalla costituzione del medesimo che ha luogo in modo, e tempo diverso, ed ha la presunzione contro di diritto, in guisa che la qualità aggiunta del pagamento alla confessiona del dabito è stata il più delle volte ritanuta cha possa scindersi, e recusarsi dal Ponente. *Dec. della Ruota di Firenze del 3. Giugno* 1830. *in Causa Cortigiani*, e *Vivarelli.*

(1) L'ammissione di uno de' Litiganti al Giuramento suppletorio è rimasa al prudente arbitrio del Giudice, nè può dirsi che di quello abbia abusato quando è riconosciuto che il metodo, e la materialità stessa delle prove dall'attore addotte mancavano del favore della Legge, a di una sufficiente presunzione. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 18. *Giugno* 1830. *in Causa Focacci, e Cagnacci NN.*

Il Giuramento Suppletorio costituisce una questione per se stessa delicata, poichè interessa la Raligione, ed è perciò che i Tribunali debbono esser cauti ad ammetterlo, giacchè se si ammettesse con soverchia facilità potrebbe ciascuno con questo mezzo sottrarsi dal peso di sodisfare alla giustificazione di quella prova, a cui l'indole del Giudizio lo sottopone. E per ammetterlo, o rigettarlo fà duopo che il Giudice esamini l'indole di quella prova semipiena, che ricercasi per l'ammissione, la qualità della persona, che lo domanda, e l'importare del merito della Causa. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 23. *Dicemb.* 1829. *in Causa Ridolfi, e Ruggini.*

391. Il giuramento non sarà deferito all'udienza, ma dal Giudice delegato colla sentenza predetta assistito dal ministro della Cancelleria.

392. Questo giuramento sarà prestato personalmente: Qualora si verifichi l'impedimento contemplato nell'articolo 378. il Giudice si trasferirà alla casa d'abitazione di chi deve prestarlo.

393. Il giuramento si presterà nella forma prescritta all'articolo 361. (2)

394. In seguito il Cancelliere redigerà l'atto della prestazione del giuramento, che sarà firmato dal Giudice, e da lui: Di quest'atto dovrà darsene copia ad ogni richiesta delle parti.

395. Ottenuta la copia dell'atto della prestazione del giuramento le parti ritorneranno all'udienza con semplice citazione da procuratore a procuratore per ottenere la sentenza nel merito.

396. Nella delazione del giuramento suppletorio dovranno osservarsi le regole, e le forme prescritte per la prestazione del giuramento in lite. (3)

TITOLO XX.

Della verificazione dei documenti privati, eccezione di sospetto di falsità in giudizio civile, e perizia di comparazione di caratteri.

397. Se nel corso del giudizio verrà notificato, o allegato dall'attore, o dal reo convenuto qualche atto privato dovrà la parte, contro cui si deduce, se ad essa è attribuito lo scritto, riconoscerlo, o negarlo formalmente: Se lo scritto si attribuisce a un terzo, ancorchè rappresentato a titolo singolare, o universale

---

Il Giuramento *in Litem*, detto anco *Estimatorio*, è quello che in ordine *al Testo nella Legge* 37. *ff. de jure jurando* teode nalla sostanza a fornire la stima del soggetto litigioso. Un tal Giuramento è reputato ammissibile quando costando d'altronde del credito in genare dall'attore reclamato si vuole con un tal mezzo determinare il credito in specie che non possa in altra guisa supplirsi per colpa dello stesso debitore; ma ogni volta che non solo non è escluso il possibile di giungere per altro mezzo a porre in essere la prova del Credito per colpa del debitore, ma invece resta concluso l'opposto, non è ammissibile il giuramento in Litem. *V. la Dec. della Ruota Civile di Firenze del* 18. *Luglio* 1829. *in Causa Tani, e Torrigiani.*

Secondo il Testo nella Legge 1. *in princ. ff. quorum rerum actio non datur* si equipara il giuramento in *Litem* a tutti gli effetti di ragione alla cosa giudicata, talchè non è dato di regola di distruggere con semplici presunzioni la prova da esso emergente. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 26. *Marzo* 1825. *in Causa Poli*, e *Ugolini.*

(2) Cioè giurerà di dire la verità secondo il rito, o costume autorizzato dalla respettiva sua Religione, e così quelli di religione Cattolica sopra il SSmo. Crocifisso, e quelli di Nazione Ebraica *tacto calamo*, e sopra il Teffillim se è giuramento solenne. *Circ. del* 17. *Novembre* 1815.

(3) Vedi la Nota fatta all'Art. 393.

dalla parte medesima, questa potrà limitarsi a dichiarare, che non lo riconosce.

398. Tanto la negativa del carattere attribuito alla parte, quanto la dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo sarà fatta nel termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza, per mezzo di scrittura firmata, o da chi emette la negativa, o dichiarazione, o da persona munita di sua procura speciale, e notificata al procuratore dell'altra parte. (1)

399. La suddetta dichiarazione dovrà essere circostanziata enunciando, se la negativa, o il rifiuto di ricognizione riguarda il corpo della scrittura, e la firma insieme, o questa, o quello soltanto, o se si pretende, che il documento sia alterato con radiature, aggiunte, sostituzioni di parole, e simili.

400. In mancanza di tale dichiarazione il Tribunale considererà come riconosciuto l'atto privato, e pronunzierà sopra il medesimo come di ragione.

401. Nel caso di negativa del carattere attribuito alla parte, o di dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo, il peso della prova, e della verificazione incombe a chi ha notificato il documento controverso.

402. A tale effetto il suo procuratore notificherà a quello dell'altra parte una scrittura motivata colla quale domanderà, che sia ordinata la verificazione del documento, e che siano nominati i periti scritturali, e articolerà nel tempo stesso i fatti, che intende di giustificare col deposto dei testimonj, qualora voglia, e possa valersi di questa prova: Dichiarerà quali sono gli scritti di carattere indubitato, che egli propone per la comparazione del documento in questione, e se sono atti privati esistenti in sue mani ne farà il deposito in Cancelleria per ritirarsi al termine della causa contrassegnandoli, o colla sua firma, o con quella del suo principale. (2)

---

(1) Il termine prescritto in detto articolo per accertare, che la dichiarazione in esso contemplata emana dalla volontà, e commissione data al Procuratore dal litigante, non è perentorio, mentre l'articolo 400. autorizza il Tribunale a considerare come riconosciuto il documento, non già alla scadenza di detto termine, ma bensì in mancanza della dichiarazione. *Dec. della Ruota Fior. del dì* 11. *Settembre* 1823. *in Causa Pucchiani, e Banti, e Gemignani, e Brilli.* Questa Decisione fu revocata dal Supremo Consiglio nel 12. Marzo 1824. ma ottenuta il succumbente da quella la revisione con altra Dec. del dì 8. Maggio 1826. fu tenuta ferma la massima stabilità dalla Sentenza ruotale.

Anche in appello può impugnarsi il Documento abbenchè il primo Giudice lo abbia tenuto per riconosciuto, quando del medesimo non ne fu fatta mai nel suo Originale la produzione in tanti Giudizj incidentali occorsi. *Decisione della Ruota Fiorentina del* 14. *Luglio* 1823. *in Causa Lenzi, e Lenzi.*

(2) Quando per le resultanze degli atti di un Processo si ha riscontri efficaci a rendere sospetto, e immeritevole di qualunque fede un documento, la di cui firma viene impugnata, deve di ragione ravvisarsi vana, e frustranea la Procedura di comparazione di carattere. *V. la Dec. del Supr.* Consig. *di Giustizia del* 24. *Luglio* 1829. *in Causa Guelfi, e Ferri.*

403. In mancanza di tale scrittura la parte, che ha impugnato il documento potrà citare all'udienza, e il Tribunale proferirà un decreto, col quale assegnerà il termine di otto giorni all'altra parte ad aver proseguita la procedura di verificazione a forma dell'articolo 406. colla comminazione, che spirato il detto termine verrà rigettato il documento.

404. Il decreto sarà notificato al procuratore di quello, che si fonda nel documento impugnato, il quale se dentro il termine assegnato dal dì della notificazione non si uniformerà al disposto in detto articolo 406. il Tribunale pronunzierà nel merito della causa, come se non esistesse il documento controverso, e questo sarà dichiarato inattendibile a tutti gli effetti di ragione.

405. Notificata la scrittura, di che nell'articolo 402. il procuratore dell'altra parte potrà rispondere nel termine di otto giorni con scrittura motivata proponendo i suoi mezzi di difesa, e quindi la causa sarà portata all'udienza dalla parte più diligente.

406. Il Tribunale proferirà sentenza interlocutoria ammettendo l'attore a procedere alla verificazione del documento, ordinerà, che questo sia depositato nel termine di tre giorni in Cancelleria, e nominerà uno, o tre periti scritturali, e cognitori di caratteri, ai quali potranno le parti surrogare altri periti a loro piacimento dentro il termine di tre giorni: Se le parti hanno concordato gli scritti di carattere indubitato, che devono servire di confronto con quello da verificarsi, la medesima sentenza stabilirà tali scritti per mezzi di comparazione.

407. Nella discordia delle parti il Tribunale non potrà accogliere per scritti di carattere indubitato, se non se 1.° Le firme apposte negli atti notariali, o negli atti giudiciali fatti in presenza di Cancelliere, o di Giudice. 2.° Gli atti scritti, o firmati da quello, di cui devesi verificare il carattere in qualità di Giudice, Notaro, Cancelliere, o come faciente funzioni di persona pubblica per qualunque altro titolo. 3.° Gli scritti privati, che fossero stati prodotti nello stesso, o in altri giudizj dalla medesima persona, che nega, o non riconosce il carattere. (3)

408. La stessa sentenza interlocutoria dichiarerà quello, che sia di ragione sulla ammissibilità della prova per mezzo dei testimoni.

---

(3) Per quanto i documenti scritti per l'intiero, o in gran parte da colui del quale s'impugna, o si dichiara non riconoscere la firma, possino considerarsi come mezzi di confronto più efficaci, onde ottenere un resultato meno fallace nel giudizio di comparazione di lettere, non è per questo escluso, che i documenti muniti della sola firma non possino esser mezzi sufficienti di confronto per ottenere un resultato sodisfaciente nel Giudizio stesso, di maniera che atteso questo possibile, facilmente verificabile, ogni ragione persuade doversi rispondere per la loro ammissibilità, secondo il principio notissimo, che giammai debbono le prove rigettarsi, angustiarsi, o restringersi, meno che in modo evidente non si manifesti la loro assoluta, e positiva irrilevanza. *Vedi la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 11. Luglio 1828. in Causa Gentili, e Sandrelli.*

409. Se si tratta di verificare il carattere attribuito alla parte, che lo ha negato, la medesima sentenza ingiungerà alla detta parte di presentarsi personalmente avanti i periti nel giorno destinato, e di scrivere a dettatura dei medesimi quello, che essi crederanno opportuno sotto pena di decadenza nella sua eccezione proposta contro il carattere da verificarsi.

410. Se gli atti di carattere indubitato sono nelle mani di notari, Cancellieri, o altri pubblici funzionarj, il Tribunale ordinerà colla stessa sentenza, che i medesimi o personalmente, o per mezzo dei loro commessi li porteranno nel luogo, ove deve farsi la verificazione.

411. Se gli scritti di carattere indubitato esistono in luogo troppo lontano la stessa sentenza ordinerà, che il depositario gli rimetta alla Cancelleria del Tribunale indicando il termine, ed i mezzi sicuri della spedizione.

412. In questo caso se il depositario è persona pubblica prima di spedire l'atto originale ne farà una copia debitamente collazzionata, che sarà ritenuta per rimpiazzare l'originale fino al suo ritorno: Le spese, che per tale oggetto farà il depositario saranno rimborsate dalla parte, che domanda la verificazione dietro la nota, che egli rimetterà alla Cancelleria del Tribunale, e secondo la tassazione.

413. Nel termine di tre giorni dopo la notificazione della suddetta sentenza interlocutoria, l'attore depositerà in Cancelleria il documento controverso, lo contrassegnerà con la sua firma, o con quella del procuratore, aggiungendovi la data, e il Cancelliere vi apporrà anch'esso la sua firma, e contemporaneamente sarà disteso l'atto di deposito nel registro esistente in Cancelleria, e vi sarà fatta menzione, che il documento è stato contrassegnato dalla parte, o dal suo procuratore, e dal Cancelliere.

414. Il procuratore del deponente notificherà con un semplice atto a quello dell'altra parte il deposito fatto: Il documento non potrà ritirarsi, che dopo la sentenza definitiva, nel caso però, che questa abbia dichiarato per vero il carattere.

415. Non facendo l'attore il deposito nel termine predetto potrà il reo convenuto citare all'udienza per far dichiarare, che il documento si considererà come non esistente: Potrà bensì l'attore esser rimesso in buon giorno, qualora faccia il deposito avanti che sia pronunziata la sentenza.

416. Il reo convenuto potrà a suo piacimento esaminare in Cancelleria il documento depositato coll'assistenza però del suo procuratore, e coll'intervento del Cancelliere, che ne sarà responsabile.

417. Dopo otto giorni dal dì del deposito si presenteranno alla Cancelleria previa citazione i periti, e i procuratori delle parti: L'attore potrà assistere se vuole: Il reo convenuto dovrà necessariamente intervenire se si tratta di verificare il di lui carattere: Il Cancelliere deferirà il giuramento ai periti: Presenterà loro il documento da verificarsi, e gli scritti di carattere indubitato: Le

parti rimetteranno subito ai periti le loro istruzioni sommarie in carta, o concordate, o separate, firmate da loro medesime, o dai loro procuratori: Se le istruzioni non sono concordate saranno lette nel tempo stesso, e ciascuna delle parti potrà nel momento fare le sue osservazioni sommarie in replica, aggiungendole sotto le istruzioni: Dopo questo se si tratta di carattere attribuito alla parte, i periti le detteranno, ed essa scriverà quello, che loro sembrerà opportuno: Quindi le parti, ed i procuratori si ritireranno, ed i periti resteranno nella libertà di fare le loro operazioni, ed esami sotto la vigilanza del ministro di Cancelleria, quali potranno, occorrendo, continuare nei giorni immediatamente successivi. (4)

418. Faranno in seguito la loro relazione motivata, nella quale indicheranno, se sono concordi nell'opinione, o se vi è discordia di parere: La firmeranno tutti tre, e la depositeranno insieme con le istruzioni delle parti in mano al Cancelliere, dal quale ne sarà data copia autentica nelle forme prescritte, sodisfatto ogni diritto, e previo il deposito dell'onorario, che il Cancelliere medesimo dovrà tassare ai periti.

419. Se nel giorno della citazione non comparisce la parte citata sarà tuttavia proceduto all'operazione, facendo menzione della sua contumacia nella perizia, quando però non si tratti di verificazione di carattere attribuito alla parte istessa, mentre in tal caso se questa non comparisce, il Tribunale alla prima udienza sopra semplice citazione dichiarerà lo scritto per riconosciuto: Se però la detta parte dedurrà, e proverà dei giusti motivi di impedimento, procederà a quella dichiarazione, che crederà conveniente.

420. Dopo la pubblicazione della relazione dei periti se sarà stata ammessa la prova testimoniale sarà proceduto all'esame dei testimonj secondo le forme prescritte.

421. Potranno essere esaminati come testimonj quelli, che

---

(4) La verificazione, e comparazione di Carattere non essendo un atto obbligatorio, a cui la Legge attribuisca un effetto necessario ma piuttosto un atto appartenente al sistema delle prove, la di cui valutazione è dalla Legge confidata al savio arbitrio del Giudice, qualunque eccezzione che possa, o voglia proporsi contro la di lui efficacia a fare la prova richiesta si ricongiunge con la questione principale, e si confonde col merito della Causa e sarebbe un assurdo pregiudicevole all' economia de' Giudizj se della forza, e dell' importanza delle prove si facesse in casi consimili una disputa separata, ed indipendente dal merito principale quando la ponderazione delle prove tutta dipende dal criterio legale del Giudice come fissa il *Testo nella Legge* 3. *ff. de Fide. Instrument.*, e quando li argomenti debbono collettivamente considerarsi come insegne dopo il Testo la quotidiana esperienza del Foro dal che ne avviene che quand'anco la compilazione di una prova presentasse qualche difetto, non deve condannarsi in prevenzione ad una assoluta nullità, ed inefficacia, ma deve piuttosto lasciarsi nella sua entità soggetta a ricevere dal Giudice insieme con gli altri argomenti per escludersi, o ritenersi quella valutazione che a seconda de' casi può meritare. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 21. Luglio 1830. in Causa Trinci, e Scarfantoni.*

avranno veduto scrivere, o firmare il documento in questione, o che avranno cognizione di fatti capaci a scuoprire la verità, e sarà loro reso ostensibile prima dell'esame il documento controverso, affinchè vi facciano le loro osservazioni.

422. Non saranno mai ammessi i testimonj per verificare gli scritti, che sono proposti dalle parti per carattere di comparazione.

423. Se resulta dalla relazione dei periti, che vi sia stata fra i medesimi discordia di parere sarà in facoltà del Tribunale di accordare una nuova perizia secondo le circostanze, e dietro la richiesta delle parti, o di una di esse: E qualora sia accordata la detta perizia potrà aumentarsi il numero dei documenti di carattere indubitato per servire di confronto colle medesime regole prescritte di sopra.

424. Terminata questa procedura la causa sarà portata all'udienza, e il Tribunale senza essere obbligato a seguitare il parere dei periti giudicherà secondo il resultato di tutti gli atti del processo; Dichiarerà verificato il carattere se le prove sono concludenti, e rigetterà il documento come falso se ne è provata la falsità; E finalmente dichiarerà ineseguibile il documento stesso, se malgrado la deficienza della prova assoluta resulterà dal processo un sospetto veemente di falsità.

425. Se il documento è verificato la parte, che ha negato il suo proprio scritto sarà condannata ad una multa di lire dugento, oltre alla refezione di tutte le spese, e danni, ai quali si farà luogo anche nel caso, che la parte avesse dichiarato di non riconoscere il carattere di un terzo.

426. Se il Tribunale rigetta come falso, o come sospetto di falso il documento in questione, il Cancelliere sarà tenuto dentro quindici giorni a rimettere una copia della sentenza debitamente collazionata, e firmata al Tribunale criminale, il quale ne farà l'uso, che sarà di ragione.

427. I contratti fatti per mezzo di notaro, le spedizioni della Cancelleria, e gli altri titoli autenticati da pubblici funzionarj, ed amministrazioni, quando siano rivestiti delle legalizzazioni ordinarie, non saranno soggetti alla eccezione del sospetto di falsità, nè all'obbligo della verificazione in via civile; Ma quello, che gli pretenderà falsi, o alterati, dovrà provvedersi nelle forme di ragione avanti il Tribunale criminale. (5)

---

(5) In conformità del disposto dell' Art. 427. che sopra li atti rogati dai Notari non sono di regola soggetti all' eccezione del sospetto di falsità, nè all' obbligo della verificazione in via Civile, ma quello che li pretende falsi o alterati deve provvedersi nelle forme di ragione avanti il Tribunale Criminale; Ne per sostenere la competenza nel Tribunale Civile può giovare il reflesso, che l' enunciata disposizione dell'Articolo 427. trovandosi inserita nel Titolo XX. del Regolamento di Procedura Civile destinato a trattare detta verificazione dei Documenti privati dall' eccezioni di sospetto di falsità in Giudizio Civile, e della perizia, e della comparazione di carattere, che so-

428. La parte, che vorrà sospendere l'esecuzione dei detti titoli autentici per il capo della falsità farà nella Cancelleria del Tribunale civile una protesta da essa firmata, o da un mandatario speciale, con cui dichiarerà, che intende di agire criminalmente con la querela di falso: Questa protesta sarà notificata alla parte contraria, o al suo procuratore, se lo ha costituito, ed il Cancelliere dentro tre giorni ne rimetterà copia all'avvocato fiscale della Rota criminale nella stessa guisa, che è prescritto all'articolo 426. (6)

429 Se nel termine di venti giorni da quello della fatta protesta non viene presentata dalla parte la querela di falso al Tribunale criminale, o non è acceso il giudizio di falsità per l'ufizio dell'avvocato fiscale, il Tribunale ordinerà l'esecuzione del documento, e pronunzierà contro la parte una multa di lire trecento.

---

no di loro natura materie delittuose, sia perciò chiaro che lo stesso articolo parli di falsità delittuose, e non già di falsità innocenti, e scusabili, giacchè quando s'impugna in un atto Notariale l'adempimento di quelle forme prescritte dalla Legge, la prova della quale la Legge stessa ha fatto dipendere dall'attestazione del Notaro, siccome si suppone, non già una semplice, ma una vera, e propria falsità, è perciò che non può prendere cognizione il Tribunale Civile, ma deve assumerne l'esame il Tribunale Criminale, non essendo permesso alla parte, che allega la falsità dichiararla innocente, onde essere autorizzata a concluderne la prova avanti il Tribunale Civile, mentre la falsità risvegliando l'idea di un Delitto, la di cui punizione interessa la Società, non può stabilirsene la natura da chi ha interesse a sostenere la nullità dell'atto, ma deve questa determinarsi dal Tribunale Criminale, cui spetta il decidere sopra l'esistenza, o inesistenza del Delitto. Ne per recedere da questa intelligenza può utilmente allegarsi la Legge sul Notariato del dì 11. Febbraio 1815. Prescrive questa Legge, che delle Cause criminali di falsità, delle quali sieno imputabili i Notari a danno dei Terzi, deve prenderne cognizione il Tribunale Criminale, e che i competenti Tribunali Civili devono assumere l'esame delle obbligazioni dei Notari verso le Parti per la refusione dei danni, ai quali fossero tenuti ai termini di ragione nel caso della nullità delli atti dipendenti dal difetto della solennità che negli atti medesimi respettivamente si esigono dalle Leggi; Dal chiaro disposto della medesima ne segue che non avendo fatto il Legislatore alcuna distinzione tra la falsità innocente, di cui non può determinarsene la natura, se non dopo l'esame dei mezzi di prova dedotti per concludere la falsità, ma distinguendo soltanto tra la nullità immune da qualunque falsità, e procedente dall'assoluto difetto di solennità, e la falsità imputabile al Notaro, ne deriva che della falsità deve sempre prendersi cognizione dal Tribunale Criminale, a differenza delle nullità derivanti dall'assoluto difetto delle solennità, dalle quali deve prendersene l'esame dal Tribunale Civile, come riguardanti una materia meramente Civile. *V. la Dec. della Ruota di Firenze del 9. Aprile 1816. in Causa Stendardi, e Pucci.*

(6) Per la Legge Criminale del 30. Novembre 1786. Art. 84. è prescritto ai Giudici di sospendere la cognizione in via Civile di quelle Cause nelle quali sieno stati prodotti Documenti eccezzionati di Scrocchio, Usura riprovata, Frode ec. L'eccezione per altro di scrocchio di per se nuda, e non appoggiata neppure alla deduzione, non che alla giustificazione di nessun fatto, e di nessuna circostanza, incapace a far nascere nell'animo del Giudice qual ragionevole, e bastantemente fondato sospetto d'illecito negoziato, non è attendibile agli effetti dalla Legge come sopra voluti. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 15. Gennajo 1824. in Causa Bordi, e Donati, e Conti.*

430. Chi vorrà rendere autentico un documento privato potrà anche prima della scadenza del termine, e senza domandare condanna citare la parte avanti il Tribunale per la verificazione dello scritto col termine ordinario delle citazioni, trasmettendole contemporaneamente copia intiera dell'atto da verificarsi.

431. Se la parte non comparisce sarà in sua contumacia dichiarato per riconosciuto lo scritto, ma le spese saranno a carico dell'attore: L'opposizione a questa sentenza sarà regolata dalli stessi principj, che la Legge stabilisce rapporto alle sentenze contumaciali.

432. Se la parte comparisce, confessa il suo scritto, o riconosce quello del suo autore sarà dichiarato per verificato il carattere, e le spese saranno egualmente a carico dell'attore.

433. La sentenza, che sarà proferita nei casi contemplati dagli articoli 431. 432. non produrrà altro effetto, che quello di rendere autentico il documento.

434. Se la parte nega lo scritto ad essa attribuito, o non riconosce quello del suo autore, nè emette la dichiarazione prescritta dagli articoli 398. 399. sarà proceduto alla verificazione a forma degli articoli 406. e segg., e qualora la detta parte soccomba, sarà condannata nelle spese, danni, e multa, colla distinzione fissata nell' articolo 425.

TITOLO XXI.

Delle Cause per il consiglio del savio (1)

435. In tutti i giudizj, nei quali dietro il concordato delle parti, e nei casi, e modi prescritti dalla riforma dei Tribunali civili si procederà per il consiglio del savio, il processo dovrà esser compilato nelle forme ordinarie secondo la natura del giudizio avanti il Tribunale del Vicario, o Potestà presso il quale è introdotta la causa. (2)

436. Dovranno le parti nel corso della istruzione del processo, e in qualunque degli atti, che saranno dopo la domanda del consultore da esse esibiti nel Tribunale inferiore nominare il procuratore, o procuratori, che dovranno rappresentarle nel Tribunale superiore pendente l'esame avanti il consultore.

437. Trascorso il termine probatorio la parte più diligente ci-

---

(1) Ha luogo in tutte le Cause introdotte presso i Vicarj, e Potestà, il merito delle quali è superiore alle lire mille, o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria *L.* 13. *Ottobre* 1814. *Tit.* 8. §. 60.

(2) E' permesso di ricorrere al Consiglio del savio quando le cause sono introdotte, come si è detto, avanti un Vicario, o Potestà, e quando il merito di quelle è superiore alle lire mille, o incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, e deve ammettersi, allorchè le parti ne fanno concordemente istanza entro quindici giorni dal dì della contestata Lite d. *Leg.* 13. *Ottobre* 1814. *Tit.* 8. §. 60.

terà l'altra, o il suo procuratore avanti il Vicario, o Potestà per sentire ordinare l' *insacculazione*, e la trasmissione del processo al Tribunale del consultore: E il Giudice veduta la scrittura di istanza, e la citazione dovrà immediatamente far diritto alla domanda: il processo sarà da esso cartolato, e in ogni pagina dovrà porvi il suo visto.

438. Il Vicario, o Potestà accompagnerà il processo con sua lettera diretta al Cancelliere del Tribunale superiore, nella quale saranno da esso sommariamente indicati gli atti, che formano l'integrità del processo medesimo: Il Cancelliere dovrà subito registrare in un libro, che sarà tenuto in Cancelleria a quest' effetto la consegna del processo suddetto, e ne dovrà accusare la ricevuta. (3)

439. Dal dì, che sarà stato rimesso, e registrato il processo come sopra alla Cancelleria, la legge sospende per il corso di un mese il termine decisorio per l'istruzione dei procuratori nominati, come è stato detto all'articolo 98.

440. Il Cancelliere ricevuto che avrà il processo dovrà avvisarne i procuratori predetti, onde facciano le loro incumbenze.

441. Sarà cura dei procuratori di presentarsi immediatamente alla Cancelleria per ritirare il processo originale con ricevuta, e di concertarsi fra loro per la respettiva comunicazione: Ciò nonostante potrà il processo in assenza dell'altro comunicarsi dal Cancelliere al primo, e più diligente tra i procuratori, che si sarà presentato: In quest'ultimo caso il Cancelliere non lo consegnerà, che sotto l' obbligo in scritto del procuratore di restituirlo dentro il termine di quindici giorni, trascorsi i quali sarà rimesso alla Cancelleria, e consegnato con ricevuta dal Cancelliere al procuratore dell'altra parte, quando lo richieda.

442. Due giorni avanti la scadenza del mese il processo sarà restituito alla Cancelleria, e passato ai Giudici consultori, e la causa dovrà discutersi, ed esaminarsi avanti i medesimi nelle forme ordinarie.

443. Presa che sia, e respettivamente accordata comunicazione del processo nei casi contemplati nei precedenti articoli il procuratore, che dentro i termini concertati, e respettivamente assegnati, non riporterà il processo, potrà esser sospeso dalle sue funzioni, il che sarà rimesso nel giusto arbitrio dei Giudici, salvo il diritto alle parti interessate per la refezione dei danni.

444. Il voto dei Giudici consultori, come emanato sopra un

---

(3) Deve trasmettersi il Processo al Magistrato Supremo, se si tratta di causa pendente avanti un Vicario, o Potestà soggetto alla giurisdizione della Ruota di Firenze, e se si tratta di causa radicata avanti un Vicario, o Potestà compreso nella giurisdizione delle Ruote di Siena, Pisa, e Arezzo agli Auditori Giudici respettivi di prima istanza surrogati, quelli delle prime due Città all'Auditore del Governo, e quello di Arezzo al Commissario Regio; e quanto a que' Vicarj, e Potestà compresi nella giurisdizione di Grosseto, e Volterra ai respettivi Commissarj Regj *L.* 13. *Ottobre* 1814. *Tit.* 8. §. 60.

processo in tutte le sue parti completo, si avrà sempre per proferito in contraddittorio delle parti, sebbene alcuno dei procuratori nominati non siasi mai presentato.

445. Saranno osservate anche in questo giudizio le regole sulla perenzione delle istanze.

446. I Giudici consultori dovranno rimettere al Tribunale inferiore il processo originale col loro voto motivato avanti la scadenza del termine decisorio: La pubblicazione però del medesimo, o sia della sentenza potrà aver luogo dopo la scadenza del detto termine decisorio, purchè la lettera, con la quale viene accompagnato il voto sia scritta in tempo buono.

447. All'istanza della parte più diligente dovrà immediatamente il Giudice del Tribunale inferiore, ricevuto, che avrà il voto suddetto, pubblicarlo nonostante il feriato, e sentenziare secondo il medesimo.

TITOLO XXII.

Degli incidenti nelle cause per il Consiglio del savio e degli appelli dalle sentenze proferite sopra gli incidenti medesimi.

448. Qualora nell'istruzione del processo insorga qualche incidente capace di dar luogo ad una pronunzia interlocutoria, il termine probatorio resterà sospeso, come è stato prescritto all'Articolo 98. §. 3. e all'Art. 198. e ad istanza della parte più diligente sarà ordinata dal Vicario, o Potestà la trasmissione, e insacculazione del processo a forma, e con le regole di sopra stabilite.

449. In questo caso il termine per l'istruzione dei procuratori contemplato nell'articolo 439. non sarà che di giorni quindici, e il termine decisorio sarà quello prefinito nel titolo dei giudizj incidentali. (1)

450. Rimesso dai Giudici consultori, e pubblicato il loro voto sull'incidente, il tutto nelle forme richieste nel precedente titolo, le parti, previa la notificazione a cura della parte più sollecita, regoleranno la prosecuzione della procedura secondo le dichiarazioni, che saranno state fatte dai Giudici consultori, e secondo le regole stabilite alla materia delli incidenti.

451. Ma se il soccombente credesse del suo interesse d'interporre il rimedio dell'appello dalla sentenza emanata sull'incidente col voto consultivo, dovrà farlo nel modo, e nei termini prescritti per gli appelli dalle sentenze interlocutorie.

452. Interposto che sia l'appello nel termine suddetto resteranno le cose nello stato, in cui erano avanti, fintanto che non sia definito ciò, che di ragione nel giudizio di seconda istanza,

(1) Cioè entro il termine di giorni venti Art. 196. 197.

che sarà regolato con la procedura dei giudizj di appello incidentali.

453. Se la Sentenza sarà confermata la procedura riprenderà il suo corso, e il processo sarà completamente istruito, e rimesso ai Giudici consultori spirato il probatorio.

454. Se sarà revocata, il succombente volendo interporre la seconda appellazione lo dovrà fare nelle forme prescritte in questa materia: Questo rimedio produrrà gli effetti indicati negli articoli 98. 198. 452. Dopo la sentenza di terza istanza, e dopo la notificazione della medesima si procederà nel modo prescritto all' articolo 450.

TITOLO XXIII.

Della procedura avanti il Magistrato Supremo dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della Sentenza. (1)

455. Spirato il termine probatorio, o per il suo corso ordinario, o dopo la sospensione, che avrà incontrata l' istanza, la causa a cura della parte più sollecita, per un semplice atto di citazione da un procuratore all' altro, sarà portata all' udienza del magistrato nel primo giorno del termine decisorio, in cui caderà l' udienza del turno al quale appartiene.

---

(1) Questo Tribunale è composto di sei Auditori, dai quali vengono formati due Turoi. I medesimi son rivestiti della giuriadizione di decidere in prima istanza col voto collegiale di tre Auditori, e a pluralità di suffragj tutte le cause eccedeuti li scudi dugento fino a qualunque somma, o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, della Città di Firauze, e delle giurisdizioni Civili delle sette antiche Potesterie di Campi, S. Casciano, Fiesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli, e Sesto; egualmente che tutte le cause di regalia, del Patrimooio della Corona, e del Fisco di tutto il Gran-Ducato, eccettuate quelle che sono della competeuza dell' Auditore Giudice di prima istanza di Siena, e dell' Auditore del Governo di Livorno.

Ad essi sono soggetti non solo nel contenzioso, ma anche nell' economico i Pupilli, i Prodighi, e tutti gli altri sottoposti *Tit.* 4. §. 31. *L.* 13. *Ottobre* 1814.

Sono della privativa competenza di questo Tribunale gli affari, e cause Civili dell' ordine di S. Stefano quaoto alle azioni reali iuteressanti l'ordine stesso per ragioue di Commende, e beni commendali. *L.* 20. *Luglio* 1818.

All' esame, e decisioue di un solo Auditore vanoo soggette tutte le cause che superauo le lire dugento, e ooo oltrepassano li scudi dugento, come pure le appresso cause sommarie sebbene di merito iocerto, cioè, di alimenti, turbato possesso, spoglio, danno dato, disdetta di fondi rustici o urbani o di colonia, di sfratto, di redibitoria, nunciazione di nuova opera, violata inibitoria, e di attentati. *L* 20. *Ottobre* 1817.

Di maniera che la questione diretta a determinare se un Conduttore abbia, o no receduto dal Cootratto stipulato col suo Locatore, come Causa di disdetta avanti i Tribunali Collegiali è della competenza di un solo Giudice, *Dec. del Sup. Cons. di Giust. de'* 20. *Settembre* 1830. *in Causa Zani*, e *Grassi*.

Parimente da un sol Giudice destinato per turno sono conosciute, e de-

456. In questo giorno il magistrato procederà, anche senza l'intervento dei procuratori citati, e non comparsi a destinare a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro il corrente primo mese decisorio per quanto sarà compatibile, o almeno colla più breve dilazione. (2)

457. Sarà a carico del procuratore istante comparso di notificare immediatamente questa destinazione al procuratore, o procuratori non intervenuti, e non dovrà variarsi se non che, o per alcuna delle cause previste dalla legge, o per altro giusto motivo a giudizio del magistrato. (3)

458. Che se alcuno dei procuratori della causa, che sia entrata nel termine decisorio non avrà fatto correre la citazione, ne sarà comparso, in tal caso il ministro della Cancelleria assistente all'udienza dovrà per proprio uffizio annunziare al magistrato tutte le cause, che secondo il resultato del giornale delle istanze sono entrate nel termine decisorio, sebbene non sia stata fatta l'opportuna citazione: E i procuratori degli attori, che non avranno citato per quella prima udienza del termine decisorio, saranno giudicati debitori di gravissima mancanza nel loro mini-

---

clse le cause eccedenti la somma di lire settanta, fino alle lire dugento. *L.* 10 *Aprile* 1816.

Le Sentenze di tali cause sono devolute in appello ad un sol Giudice dello stesso Magistrato. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

Avanti lo stesso Magistrato sono pure portate in appello, e alla cognizione di un sol Giudice tutte le cause di merito inferiore a lire dugento appellabilmente giudicate in prima istanza dai Potestà minori superiormente indicati, e dai Vicarj soggetti alla Ruota di Firenze, escluse quelle dei Vicarj di S. Marcello, e di Pescia le quali sono appellabili al Tribunale Collegiale di Pistoia. *L.* 13. *Ottobre* 181, *tit.* 4. §. 33.

(2) E qualora si tratti di causa che per l'indole, e natura della medesima sia di competenza di un sol Giudice, viene per turno distribuita ad uno degli Auditori del Magistrato Supremo. *LL.* 10. *Aprile* 1816. *e* 20. *Ottobre* 1817.

(3) Quando mediante il Decreto di monizione, resta provata la comparsa di ambedue i Procuratori, non può quegli, che asserisce di non essere stato presente, sostenere la nullità della Sentenza per l'omessa notificazione, non potendogli giovare il trovarsi nelle narrative fatta menzione della di lui non comparsa, in quanto che tale dichiarazione deve cedere a quella contenuta nei Decreto di Giornaletto. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 22. *Maggio* 1819. *in Causa Pieralli, e Magi.*

Secondo il disposto dell'attuale vegliante Legislazione per cui sono i Giudici autorizzati nelle Cause sommarie a pronunciare la correlativa Sentenza anco nel giorno stesso in cui sia stata la Causa con opportuna citazione portata all'Udienza, resta ad evidenza inapplicabile il disposto dell'Art. 457. il quale riguarda soltanto le Cause che sono della Classe delle Ordinarie. Ne la citazione, con cui si porta all'Udienza la Causa, e s'intima a comparire per discutere la Causa medesima resta punto paralizzata dalla circostanza d'avere i Giudici trasportata ad altro giorno la discussione della Causa col mezzo di una regolare monizione dappoichè è oggimai stabilito, che la monizione fatta dall'intiero Turno del Tribunale mantiene viva in ogni rapporto la precedente citazione. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 6. *Agosto* 1830. *in Causa Giuntini, e Sandrelli. Dec. della R. Ruota di Firenze del* 18. *Marzo* 1831. *in Causa Gabiccini, e Meliani.*

stero, della quale dovranno essere redarguiti: E la causa sarà dichiarata deserta a tutti danni, e spese del procuratore dell' attore.

459. Questa incorsa deserzione dovrà esser notificata dalla Cancelleria per mezzo di cursore al procuratore dell' attore, e respettivamente nei giudizi di seconda, e terza istanza dell' appellante a tutta sua spesa, e se il medesimo procuratore dell'attore, e respettivamente dell' appellante dentro il termine di giorni otto da questa notificazione, o non avrà fatto costare, che il termine probatorio della causa non sia spirato, ma duri tuttora, o non si sarà rimesso in buon giorno con far correre la citazione al procuratore, o procuratori avversarj per la prima udienza, l'istanza della causa si confermerà irretrattabilmente deserta a tutta sua spesa, e danni.

460. Otto giorni almeno prima dell' udienza stabilita per l'informazione della causa devono i procuratori passare i loro processi al Giudice relatore. (4)

461. Si potranno precedentemente alla prima udienza della causa comunicare a ciascuno dei Giudici sommarj, informazioni, scritture, o manoscritte, o in stampa, purchè siano distribuite ai Giudici almeno tre giorni avanti la detta prima udienza sotto la comminazione di non essere altrimenti ricevute: A quest' oggetto dovranno depositarsi i manoscritti, e le stampe per i Giudici nella Cancelleria quattro giorni avanti l' udienza predetta, e cinque nel caso, che succeda il giorno di festa d' intiero precetto: e a cura della Cancelleria si faranno immediatamente pervenire ai Giudici medesimi: Dovranno egualmente tre giorni avanti comunicarsi ai contradittori col cambio reciproco di tutti i fogli, che si sono distribuiti per la detta informazione della causa.

462. Nel giorno destinato alla informazione della causa il procuratore dell' attore leggerà la sua domanda: Immediatamente dopo il procuratore del reo convenuto leggerà la sua scrittura di eccezioni; Ed in seguito il turno del magistrato sentirà le informazioni in voce dei procuratori, o degli avvocati delle parti.

463. Compite le informazioni delle parti i Giudici si ritireranno a segreto, dopo il quale il relatore, o comunicherà in voce,

---

(4) La comunicazione ai Giudici tanto dei Processi, che delli Scritti deve farsi sempre per mezzo della respettiva Cancelleria art. 472. Qualora prima del termine come sopra stabilito avanti il dì, in cui cade la discussione della causa, non sieno al Giudice, o Giudici dalle parti, passati i processi, o non siansi i difensori posti in grado di trattare la causa, senza che ne sia giustificata una ragione atta, secondo le regole stabilite dal presente Regolamento Art. 98. et segg. a sospendere i termini, è dichiarata dal Tribunale sia Collegiale, o Giudice solo, deserta l' istanza a carico del Procuratore negligente, e nel caso di mancanza di tutti i Procuratori a carico di quello dell'Attore, sempre che non sia luogo alla proroga del termine.

La detta deserzione quando si tratti di cause pendenti avanti Tribunali Collegiali, e commesse ad un sol Giudice è sul rapporto di esso dichiarata all' udienza pubblica collegiale. *L.* 23. *Febbraio* 1818. *Art.* 8.

o leggerà alle parti i respettivi dubbj, ai quali non sarà permessa veruna replica in quella udienza, o dichiarerà, che dentro il termine di giorni otto saranno rimessi in scritto presso la Cancelleria.

464. Il Magistrato destinerà a suo arbitrio in questa medesima udienza il giorno della seconda, ed ultima udienza per sentire le repliche ai dubbj comunicati alle parti, o in voce, o in scritto, con che questa seconda udienza sia destinata indispensabilmente dentro il corso del secondo mese decisorio: E questa destinazione pure di seconda udienza dopo che sarà stata fatta non dovrà variarsi se non che per alcuno dei casi preveduti dalla legge, o giudicati indispensabili dal Magistrato. (5)

465. Potranno le parti nell' intervallo tra la prima, e la seconda udienza della causa comunicare ai Giudici le loro repliche in scritto, e questa comunicazione deve esser fatta nel modo, e nei termini prescritti all'articolo 461. (6)

466. Dopo ricevuta la comunicazione dei dubbj sarà in facoltà delle parti di esibire qualche nuovo rilevante documento, che sia diretto allo schiarimento dei medesimi, purchè per la parte dell' attore questi nuovi documenti siano prodotti, e notificati ai contradittori dentro il termine di otto giorni, e per la parte del reo convenuto dentro il termine di quindici giorni dal dì della detta prima udienza della causa: Spirato questo respettivo termine, che sarà di rigore, non si ammetterà più veruna nuova produzione di qualsivoglia documento, nè per parte dell' attore, nè per parte del reo convenuto, ma la causa in quella pendente istanza dovrà impreteribilmente trattarsi, e decidersi sopra il processo compilato fino a quel giorno. (7)

467. Aperta la seconda udienza della causa nel giorno destinato i procuratori, o gli avvocati degli attori esporranno i primi le repliche ai dubbj, e successivamente le esporranno i procuratori, o gli avvocati dei rei convenuti, e d'altri intimati. (8)

468. E' in facoltà di ciascuno dei Giudici di proporre successivamente nuovi dubbi per riceverne quella replica, che sarà data in quella medesima udienza.

---

(5) Possono i Tribunali procedere alla resoluzione delle cause ordinarie omettendo la comunicazione dei Dubbj, e conseguentemente la seconda informazione per la replica ai medesimi, tutte le volte, che dopo la prima informazione siano in grado di proferire la loro Sentenza. *L. 20. Ottobre* 1818. §. 10.

(6) E' permesso di fare la comunicazione degli scritti, abbenchè non abbia luogo la seconda informazione, quando la causa è rimessa per la spedizione art. 470.

(7) E neppure le posizioni come prova privilegiata sono ammissibili dopo che è decorso il termine dei quindici giorni di cui parla l' *Articolo* che sopra. *D.* 25. *pag.* 145. *T.* 2. *G. P. L. e D.* 47. *p.* 298. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.*

(8) Le cause nelle quali intervengono gli Avvocati sono le prime a discutersi. V. il Regolam. dell' ord., e discip. de' TT. §. 37.

469. Al termine di questa seconda udienza, che dovrà indispensabilmente esser l'ultima in qualunque causa, il Giudice relatore dichiarerà il giorno, nel quale sarà proferita la sentenza: e questo giorno da destinarsi ad arbitrio del Magistrato deve essere compreso nel corso del terzo, ed ultimo mese del decisorio, nè deve variarsi, se non che, o per i casi della sospensione della istanza preveduti dalla legge, o per motivi necessarj a giudizio dei Giudici, i quali però sono sempre nell'obbligo assoluto di pronunziare la sentenza dentro il termine decisorio dell'istanza non sospeso dalla legge. (9)

470. Nel termine di otto giorni successivi a questa seconda udienza possono i procuratori, e avvocati delle parti comunicare ai Giudici brevissime memorie sopra qualche oggetto particolare della causa che credano non essere stato bastantemente schiarito sempre nel modo di sopra prescritto. Ma dopo questi otto ultimi, e perentorj giorni della difesa la Cancelleria non riceverà più fogli, o memorie di sorta alcuna, e dovranno i Giudici decidere la causa nel giorno prefisso sopra le sole scritture state comunicate in tempo debito.

471. Tutte le scritture dei procuratori, e degli avvocati devono essere firmate dai medesimi sotto la data del giorno della loro esibizione, e questa data deve essere confermata dal visto del ministro della Cancelleria, che le riceve. (10)

472. È proibito ai procuratori, e agli avvocati di passare ad alcuno dei Giudici, scritture, memorie, e carte di qualunque sorta per altro mezzo, che per quello del deposito in Cancelleria, nè i Giudici possono riceverle, o farne capitale alcuno.

---

(9) Non è permesso ai Giudici di valutare la convenzione che possa avere luogo fra i difensori di una causa, per l'effetto di pronunziare la sentenza fuori del termine decisorio, portando la data della medesima dentro il detto trascorso termine. C. 12. *Gennaio* 1818. §. 9.

(10) Queste stampe non sono soggette alla revisione, ma l'estensore è responsabile di qualunque inconvenienza fosse ritrovata, o reclamata contro alcuna di esse, e i Giudici hanno la facoltà di sopprimerle in tutto, o in parte, ed anche di sospendere l'estensore dall'esercizio della facoltà legale, con partecipazione successiva all'I. e R. Consulta. *Regol. d'Ord. e Discip. degli Avvocati.*

Se l'Art. 15. del Regolamento d'Ordine, e Disciplina rende responsabili gli Avvocati di qualunque inconvenienza fosse ritrovata, o reclamata nelle loro Memorie; a più forte ragione deve intendersi, che militi tale prescrizione contro i Procuratori, che si facessero lecito un tale abuso negli atti giudiciali destinati a restare in perpetuo ne' pubblici Archivi dei Tribunali, ond'è che le espressioni seguenti: ,, fu antico costume della famiglia il dare ,, delle vessazioni al Rettore pro tempore della Chiesa ec.

Avevano forse maliziosamente sostituito al vero *vocabolo* ec. ,, importando una specie d'ingiuria, deve ordinarsene la soppressione a spese dell'ingiuriante. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 29. *Febbrajo* 1828. *in Causa Tassinari, e Poggi.*

TITOLO XXIV.

Delle sentenze definitive di prima istanza, loro redazione, e copia.

473. Nelle cause contradittorie i procuratori delle respettive parti dovranno appena sarà stato dal Tribunale destinato il giorno per la pronunzia della sentenza, e non più tardi di giorni cinque avanti la scadenza del giorno stesso depositare, estese in carta bollata, e a colonna, e da essi firmate le narrative della sentenza, o concordate, o separate in quanto vi fosse tra i medesimi qualche discordanza, e dovranno parimente depositare le respettive cedole in carta non bollata. (1)

474. Queste narrative, e cedole saranno rimesse imediatamente dal Cancelliere con la sua firma, colla data del giorno al Giudice relatore, perchè stabilisca senz'obbligo di sentire le parti, quali tra le narrative predette devono essere prescelte, e perchè faccia anche, se vi hanno luogo, sopra le medesime quelle correzioni, o aggiunte, che crederà convenienti.

475. Se alcuno dei procuratori nel termine prescritto di sopra non avrà depositate, nè concordate le narrative, dovrà esser fatto uso di quelle sole, che furono depositate nel termine dal procuratore più diligente.

476. Se nessuno dei procuratori avrà depositate le narrative secondo il prescritto di sopra dentro il termine potranno i Giudici nel giorno destinato proferire la sentenza senza le medesime, con far menzione, che le narrative saranno redatte successivamente attesa la negligenza dei procuratori, i quali saranno condannati nella multa di lire settanta applicabile alla cassa presso la Cancelleria, senza il qual pagamento di multa di lire settanta la Cancelleria non riceverà le narrative successive alla sentenza: I pro-

---

(1) Trattandosi di affari di volontaria giurisdizione, nei quali non è insorta contestazione, non è luogo al deposito delle narrative per i Decreti da proferirsi in tali materie, conforme non è necessario, che siano questi motivati nella forma delle sentenze, proferiti in affari contenziosi, e basta che i motivi sieno inseriti nel corpo stesso del Decreto. C. 12. *Gennaio* 1818. §. 10.

Se la Causa è della natura di quelle, per le quali i Motivi delle Sentenze debbano esser redatti separatamente, e così di cause il merito delle quali superi la somma di scudi 200., o di merito incerto, o non suscettibili di stima pecuniaria, eccettuate sempre quelle, benchè superiori alla detta somma di scudi 200. cioè di alimenti, turbato possesso, di spoglio, danno dato, disdetta di locazione di fondi rustici, o urbani, o di colonia di sfratto, di redibitoria, di nunciazione di nuova opera, di violata inibitoria, e di attentati, le narrative devono limitarsi ai soli *Visis* di tutti gli Atti, e di tutti i documenti respettivamente prodotti. *Legge* 23. *Febbraio* 1818. *paragrafo* 10.

Le dette Narrative devono essere presentate ai Giudici in carta non bollata, come ha luogo in rapporto alle Cedole C. 25. *Settembre* 1820.

curatori saranno anche responsabili di tutti i danni, che potessero derivare da questa loro negligenza.

477. Queste narrative saranno semplici, e dovranno contenere i nomi, la condizione, e i domicilj tanto degli attori, quanto dei rei convenuti, o intervenienti in causa, la menzione del respettivo loro procuratore, l'esposizione dell'azione intentata, l'indicazione sommarissima delle eccezioni, e repliche più sostanziali, tratte o dalle scritture, o dalle memorie, che hanno avuto luogo nel decorso della istanza, e *i visti* di tutti gli atti della causa, e di tutti i documenti respettivamente prodotti.

478. Se si tratta di causa in contumacia di parte le narrative potranno essere depositate anche il giorno avanti la spedizione della causa.

479. Nei giudizj per consiglio del savio, nei quali il processo nel termine decisorio si trova presso dei Giudici consultori, dovranno questi, prima della trasmissione del loro voto, rimetterlo nuovamente alla Cancelleria: Il Cancelliere consegnerà questo processo al procuratore dell'attore, o a quello, che sarà concordato con riportarne la ricevuta in un libro giornale, che sarà tenuto a quest'effetto, nella qual ricevuta il procuratore si obbligherà di rimettere il processo colle narrative, e con la cedola dentro il termine di tre giorni, ed il Cancelliere dovrà prender nota in detto giornale della restituzione, che successivamente ne sarà fatta dal procuratore consegnatario.

480. Le sentenze dovranno essere in tutte le cause motivate in fine delle medesime (2): Saranno pronunziate in nome del Tribunale, e lette, e pubblicate dal ministro di Cancelleria all'udienza del Tribunale in presenza di tutti i Giudici nel giorno della pubblica udienza prefisso alla spedizione della causa (3): Saranno firmate da tutti i Giudici, e quindi passate in Cancelleria, e ri-

---

(2) Dopo la pubblicazione delle Leggi 20. Ottobre 1817 e 23. Febbraio 1818. non ha altrimenti luogo la disposizione che sopra, giacchè devono esser precedute dall' esposizione delle ragioni principali, che avranno determinato il Giudice, le sentenze proferite in tutte le cause, il merito delle quali non eccede li Scudi dugento, o di cause di alimenti, turbato possesso, spoglio, danno dato, disdetta di locazioni di fondi rustici, o urbani, o di colonia, di sfratto, di redibitoria, nunciazione di nuova opera, violata inibitoria, e di attentati, come pure le sentenze contumaciali, o emanate di consenso delle parti ne' Giudizi tanto ordinarj, che sommarj, meri esecutivi, o misti, benchè di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria.

Saranno redatti separatamente i motivi di quelle cause di un merito superiore alli scudi dugento, o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, eccettuate quelle di sopra enunciate, e questi motivi devono dai Giudici essere depositati nella Cancelleria respettiva dentro trenta giorni dal dì della pubblicazione della Sentenza, a differenza di quelli di Sentenze pronunziate nel mese di Settembre, i quali possono esser depositati nei primi trenta giorni del successivo anno curiale. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §§. 11. e 13. e *L.* 23. *Febbrajo* 1818. §. 9.

(3) Le dette Sentenze devono essere al momento della loro lettura, a

tenute nella filza delle sentenze unitamente alle narrative state depositate, come sopra, e che dovranno pure rimettersi alla Cancelleria dal Giudice relatore col suo visto, e firma.

481. Nel caso, che uno dei Giudici fosse di voto contrario dovrà soscriversi alla sentenza dissenziente, e in piè dei motivi dei due Giudici da esso pure saranno brevemente indicati i motivi principali del suo dissenso.

482. I diritti, ai quali sarà soggetta la sentenza dovranno esser pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per la respettiva porzione nei modi, e termini, che verranno stabiliti da speciali regolamenti. (4)

483. Pagati che siano i diritti dovuti alla Cancelleria a forma della tariffa approvata potrà qualunque delle parti interessate ottenere la copia autentica della sentenza (5). La medesima sarà rilasciata nel suo intiero contesto, comprese le narrative, e i motivi (6). Il Cancelliere dovrà apporvi l'intitolazione, che è pre-

---

pubblicazione già redatte, e firmate dai Giudici, e dal Cancelliere unitamente alle narrative, o Visis, e ai Motivi, i quali pure devono essere letti, e pubblicati, qualora non sieno di quelle sentenze che richiedono i motivi separati. *C.* 23. *Settembre* 1819.

(4) La tassa delle sentenze, e motivi deve pagarsi prima che sieno le medesime proferite, e a forma delle domande che sono state esibite in atti da ciascheduna delle parti per metà col regresso a favore di quella parte che paga l'intiero, qualora quella che paga non sia la soccumbente nelle spese. *Art.* 46. *Tariff. Giud.* 24. *Dicembre* 1814

Del pagamento di queste tasse, come di qualunque altro diritto di Cancelleria ne sono personalmente responsabili i Procuratori. *V. la C. M. Scr.* 11. *Dicembre* 1816.

(5) Il pagamento dei diritti non è dovuto, che per la metà da quel litigante, che gode del benefiziu della povertà, e sono esenti dal pagamento di qualunque diritto di Cancelleria quei Litiganti, che precedentemente furono ammessi a godere del benefizio di Miserabile. *L.* 7. *Settembre* 1784. e *Tariffa degli Atti Giudiciali* 23. *Dicembre* 1814.

Questi benefizj respettivi sono goduti da quei litiganti, che giustificano la loro povertà, e miserabilità avanti quel Tribunale ove si vuole introdurre, o è di già introdotta la causa, dal qual Tribunale deve conoscersi della loro ammissione. *Regol. de' Procuratori* §. 16. e da tutti indistintamente i Litiganti quando si tratti di Cause pettorali inferiori alle lire 20. per le quali non è dovuta nessuna funzione neppure al Procuratore. *Tariffa degli Atti Giudiciali* 23. *Dicembre* 1814.

Il Decreto, che accorda, o denega l'ammissione ad uno dei due benefizj è soggetto al ricorso avanti quel Tribunale a cui si devolverebbe l'appello della relativa causa, e dal decreto di questo secondo Giudice nel caso di difformità dal primo, non può reclamarsi, che all' I. e R. Consulta. *L.* 20. *Ottobre* 1817. I Litiganti per tanto con tali ammissioni godono del relativo privilegio sì in affari contenziosi, che non contenziosi, ed hanno diritto di esigere dai Tribunali, senza spesa, gli ammessi al miserabile, e pagando la metà, quelli che godono del benefizio del povero, meno quella della carta bollata, anche le copie degli atti da prodursi in appello. *C.* 12. *Gennaio* 1818. §§. 53. 54.

(6) Qualora sia Causa della natura di quelle, per le quali deve farsi l'esposizione delle ragioni nel ventre della Sentenza medesima e precedentemente alla dispositiva, ma quando i motivi della Sentenza sono separati, deve

scritta dal Governo per simili atti (7), e dovrà la copia esser firmata dal medesimo, o, esso impedito, da uno dei sotto-cancellieri.

484. In margine delle narrative esistenti in Cancelleria firmate dal Giudice relatore dovrà notare il Cancelliere, che è stata data la copia della sentenza al procuratore, o alla parte in seguito del pagamento dei diritti.

485. Dovrà la Cancelleria dare a qualunque persona ne faccia in ogni tempo la richiesta altre copie in forma autentica della sentenza medesima con percipere il solo diritto di copia.

TITOLO XXV.

Della Notificazione delle Sentenze.

486. Qualunque sentenza interlocutoria, o definitiva dovrà esser notificata tanto al procuratore, o procuratori delle parti, quanto alle parti medesime sì comparse, che contumaci. (1)

487. Dovranno pure esser notificate personalmente alla parte, o parti, sebbene comparse per mezzo di procuratore, tutte quelle sentenze, che richiamassero la parte, o parti medesime alla prestazione di un fatto personale, come a rispondere a posizioni, a prestare un giuramento, e simili.

488. I decreti meramente ordinatorj, e preparatorj non dovranno notificarsi neppure ai procuratori comparsi se non nei casi espressamente determinati nel presente regolamento: Servirà, che siano registrati nel giornale delle udienze del Tribunale.

489. La notificazione delle sentenze tanto ai procuratori, quanto alle parti respettivamente dovrà farsi nel modo seguente.

490. Il procuratore della parte istante per la notificazione di

---

non ostante il Cancelliere rilasciare copia delle medesime, le quali possono senza il corredo de' motivi eseguirsi. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 11.

(7) Si veda, relativamente alla formula da apporsi nella spedizione delle Sentenze emanate dai Tribunali del Granducato dopo il 17. Giugno 1824. la Notificazione del dì 18. di detto mese.

(1) Quando peraltro sopra una Sentenza è stata fatta una Transazione, ed esiste la di lei accettazione, passa la medesima in stato di esecuzione, senza che sia dato di opporre la mancanza della sua notificazione prescritta dall'Art. 486. *Dec. della Ruota di Firenze del* 9. *Aprile* 1829. *in Causa Spinicci, e Iacomelli.*

Sotto la parola succumbente non possono essere compresi i difensori; di modo che la mancanza di notificazione di una Sentenza al Procuratore non produce la sospensione del termine all'oggetto di potere da quella appellare alli effetti devolutivi al di là di sei mesi decorsi dal dì del registro della effettuata notificazione al Succumbente, come non è d'ostacolo che sia dichiarata la deserzione dell'appello dal succumbente interposto senza che sia notificata al suo Procuratore. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì* 29. *Agosto* 1827. *in Causa Sbrulli e Palazio; e l'altra dello stesso Supremo Cons. di Giustizia in Causa Soldi, e Gordigiani ne' Gianni del* 13. *Giugno* 1832.

una sentenza qualunque farà trascrivere in carta bollata, ed in tanti esemplari quante saranno le parti, alle quali dovrà notificarsi, la copia autentica della sentenza medesima. Certificherà in piè di ciascuno di detti esemplari per conforme alla copia autentica la copia della sentenza ivi trascritta, e per mezzo del cursore farà eseguire la notificazione alle parti, e procuratori respettivamente alla loro abituale dimora: (2) La notificazione delle sentenze si farà nel modo prescritto per le notificazioni delle domande, e citazioni. (3)

491. L'atto di notificazione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, qualità, e domicilio della persona, ad istanza della quale la notificazione viene fatta: Il nome, cognome, qualità, e domicilio del cursore, che ne è stato incaricato; Come pure il nome, cognome, qualità, domicilio, e dimora abituale della persona, alla quale la sentenza viene notificata: indicherà inoltre la sentenza, che si notifica con termini di rapporto alla medesima, la quale sarà trascritta, o nello stesso foglio, o in un foglio a parte, e in questo caso il cursore esprimerà di averlo lasciato annesso all'atto di notificazione.

492. Il cursore noterà con precisione il giorno, e il luogo della notificazione, la persona, alla quale è stata rilasciata, e ne farà il suo rapporto nelle forme prescritte per le domande. (4)

493. Se si tratterà di parti, delle quali l'assenza sia stata formalmente dal Tribunale dichiarata, queste notificazioni dovranno farsi al curatore, che all'assente, o assenti sarà stato deputato.

---

(2) Per quanto chiaro sia il disposto dell'articolo che sopra, pur tuttavolta si pretese da qualche Ministro di Tribunale provinciale che non solo la spedizione autentica della sentenza dovesse da esso rilasciarsi come vuole la Legge, ma anche tutte le copie, che erano necessarie per notificarsi: Sopra un tal dubbio si ebbe ricorso all'I. e R. Consulta, la quale rispose, che i Procuratori sono autorizzati a trascrivere, o fare trascrivere da altri in carta bollata, ed in tanti esemplari quante sono le parti, alle quali deve notificarsi la Sentenza, la copia autentica della medesima, certificando in piè di ciascuno esemplare per conforme. *C. 12. Gennaio* 1818.

Trattandosi per altro di Sentenze di Graduatoria di Creditori devono quelle notificarsi in stampa. *C. Maggio* 1821.

(3) Anco il rapporto della seguita notificazione della Sentenza, deve essere registrato in piè dell'original Sentenza esistente nella Cancelleria nei modi prescritti all'Art. 43. e solo dal dì del Registro del rapporto decorrono i termini a tutti gli effetti legali. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 23. Gennaio* 1823. *in Causa Fabbroni, e Marchesi Vedova Fabbrini.*

(4) Infra le altre formalità è importante quella che sia registrato nell'originale della sentenza il rapporto dell'eseguita notificazione, giacchè per la mancanza di un tal registro, come è stato avvertito all'art. 716. non decorre termine. *Dec.* 32. *p.* 220. *T.* 4. *T. del F. T. D.* 66. *p.* 358. *tom.* 5. *d. T.*

TITOLO XXVI.

Dei giudizj di rendimento di Conti.

494. Gli amministratori eletti dal Tribunale saranno per il loro rendimento di conti convenuti avanti il Tribunale, che gli ha conferita l'amministrazione: I tutori, e curatori avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è stata loro deferita la tutela, o curatela: Tutti gli altri amministratori avanti i Giudici del loro domicilio.

495. L'amministratore, che vorrà, o dovrà procedere al rendimento di conti giudiciale della tenuta amministrazione, intimante, o intimato nelle forme indicate nella procedura delle domande, dovrà con sua scrittura esibire la dichiarazione pronto a depositare i libri, documenti, recapiti, e corredi riguardanti l'amministrazione medesima, e produrrà la dimostrazione del rendimento di conti del suo operato, che contenga.

I. Il conto dell'incassato, e del pagato nel corso dell'amministrazione, onde ne apparisca il credito, e il debito dell'amministratore.

II. La nota dei crediti, capitali, ed assegnamenti, e dei respettivi debiti, e passività dell'amministrazione, che rimangono in essere.

III. La nota, e descrizione dei capitali, assegnamenti, e crediti, come pure di tutti gli oneri, obbligazioni, e debiti, che esistevano al giorno dell'assunta amministrazione.

496. Questa dimostrazione includerà anche tutte le osservazioni, e note, che possono esser atte a porre in chiaro lo stato degli interessi amministrati, e sarà firmata dall'amministratore.

497. Dentro il termine di giorni otto, o di quindici per la distanza dal dì del rapporto della notificazione di questa scrittura, se l'amministrato non darà eccezioni, la causa sarà con citazione portata all'udienza, e il Tribunale in mancanza di opposizione per parte dell'amministrato approverà il rendimento di conti a forma della dimostrazione esibita dall'amministratore.

498. Qualora poi l'amministrato creda di non concordare in questa dimostrazione dovrà nel termine predetto esibire la sua scrittura d'eccezioni, e domandare il deposito nella Cancelleria dei libri, e documenti spettanti alla amministrazione.

499. Se l'amministratore, e l'amministrato concorderanno nel deposito dei detti libri, e documenti in un luogo di comune sodisfazione, o appresso il perito calcolatore, che sarà eletto per le operazioni occorrenti, in tal caso questo deposito concordato equivarrà al deposito giudiciale nella Cancelleria.

500. Questo deposito di libri, e scritture dovrà eseguirsi dentro il termine di otto giorni dal dì della intimazione, altrimenti il Tribunale dichiarerà a forma delle eccezioni dell'amministrato.

501. Il deposito giudiciale dovrà effettuarsi col riscontro, e

descrizione di tutti i libri, e documenti depositati in mano dell'attuario a quest'effetto deputato dal Cancelliere, che ne dovrà fare la ricevuta a favore di chi eseguisce il deposito in piè dell'inventario, e descrizione dei medesimi.

502. Se le contestazioni delle parti richiameranno alla necessità delle operazioni di un perito scritturale, questo formerà il soggetto di un incidente all'udienza del Tribunale, che deciderà se deva, o non deva procedersi all'elezione del detto perito: Il Tribunale ammettendo la perizia nominerà d'uffizio nella stessa sentenza il perito, che sarà l'incaricato dell'operazione, qualora le parti nel termine di tre giorni non abbiano esibito il concordato di un perito diverso, che in questo solo caso dovrà intendersi surrogato. (1)

503. Potrà dal Tribunale a suo arbitrio eleggersi questo perito scritturale, o per semplice istruzione, o per dover rimettere la sua relazione, e perizia alla Cancelleria.

504. Nel primo caso il perito dovrà istruire privatamente il Giudice, o Giudici della causa in tutto quello, che sarà creduto necessario: E nella sentenza, che sarà proferita sul rendimento di conti verrà inappellabilmente tassato dal Tribunale, sentita la richiesta del perito, il dovutoli onorario, che dovrà depositarsi intieramente nella Cancelleria da quella delle parti, che richiederà la copia della sentenza salvo il suo regresso, nell'atto, che gli sarà rilasciata. (2)

505. Nel secondo caso dovrà il perito rimettere la sua relazione, e perizia dentro il termine, che gli sarà stato prefisso a forma del disposto nel titolo delle perizie: di questa relazione, e perizia ne dovrà essere data copia dalla Cancelleria alle parti, subito che la richiederanno, o che la parte più diligente, salvo il regresso contro le altre, avrà depositato l'intiero onorario dovuto al perito, o nella somma concordata dalle parti, o in quella somma, che sentito il perito medesimo sarà tassata dal Cancelliere col ricorso nei modi, e termini stabiliti come sopra nel titolo delle perizie.

506. Tanto nel caso, che il perito sia nominato per semplice istruzione del Tribunale, quanto nell'altro, che deva rimettersi la sua relazione, e perizia presso gli atti, potrà essere informato dalle parti medesime, e loro difensori, e separatamente, e in contradittorio.

---

(1) La nomina di un perito fatta dal Giudice per urgenza, e per istruzione dell'animo suo a forma dell'Art. 261. e 303. non è irregolare, ne sono violate le forme prescritte nell'Art. 502. et segg. poichè dall'urgenza viene legittimata tale violazione. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 6. *Marzo* 1823. *in Causa Comunità di Firenze, e Mustiani, e Brunacci, e LL. CC.*

(2) L'onorario dovuto al Perito eletto per istruzione dell'animo del Giudice, e da tassarsi nella Sentenza, da proferirsi in Causa, è a carico di tutte le parti litiganti solidalmente, ne giova perchè una delle parti si ricusi di pagare nel suo totale quest'onorario che la Sentenza, che risolve il Giudizio. abbia condannate le parti nelle spese a rata di vittoria. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 16. *Febbraio* 1826. *in Causa Armano e Doupuy.*

507. Le partite, che saranno impugnate in diritto dovranno essere indicate nella sua relazione dal perito, il quale ne calcolerà la respettiva differenza tanto nel dare, quanto nell'avere.

508. Contro la relazione, e perizia delli scritturali, dopo che sia stata pubblicata, non si ammetteranno, che le sole eccezioni di mero fatto, di errore di calculo, o di equivoco, confronto di partite, che potranno far luogo alle correzioni del perito medesimo.

509. Non si darà mai luogo in quell'istanza a nuova perizia di altro scritturale, e solo resterà in facoltà dei Giudici della istanza ulteriore di seguitare la relazione, e perizia dell'istanza precedente, o di dichiarare, che deva procedersi ad una nuova, per farne di ambedue quel capitale, che sarà di ragione.

510. Sarà permesso alle parti di concordare, che i libri, e fogli stati depositati dall'amministratore nella Cancelleria, siano consegnati dietro ricevuta in piè dell'inventario, e sotto l'obbligo di conservazione, e restituzione al perito suddetto, dal quale nel giorno della trasmissione della sua perizia, o della pronunzia della sentenza, dovranno tornarsi a depositare nella Cancelleria, o restituirsi alle parti dietro il consenso in scritto di esse, prima sempre di poter ritirare dalla Cancelleria la somma, che sarà stata depositata per l'intiero suo respettivamente concordato, o tassato onorario.

511. Per rendere minore il dispendio delle operazioni del perito, e sollecitarne l'esecuzione, potranno le parti consegnare al perito i loro fatti concordati soscritti dalle parti stesse, o da un loro procuratore speciale, i quali saranno dal perito rimessi alla Cancelleria unitamente alla sua relazione, e perizia.

512. Se per verificare i diversi oggetti dell'amministrazione sarà necessaria l'opera di altri periti subalterni nelle respettive arti, o professioni, qualora le parti dentro il termine di tre giorni dal dì, che il perito calculatore per mezzo della Cancelleria ne avrà fatta la richiesta, non gli abbiano dato il concordato in scritto della nomina di questi periti, da rimettersi a suo tempo con la relazione, e perizia, apparterrà al perito scritturale eletto di prevalersi dell'opera di quei periti, che a suo regolato arbitrio crederà più conveniente.

513. Qualunque amministratore rimanga contumace, o a comparire a render conto, o nel progresso della procedura del suo rendimento di conti dovrà essere sottoposto alla dichiarazione giudiciale coerente in tutto, e per tutto alle domande del suo amministrato. (3)

---

(3) La disposizione contenuta nell'Art. 513. non ha luogo contro l'Amministratore non Giudiciario, ma solamente contro l'Amministratore di fatto, per la sola circostanza di avere ritardata l'esibizione della sua specifica, e di essere stato prevenuto in questo rapporto dall'Attore. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 8. *Aprile* 1824. *in Causa Sozzifanti, e Sozzifanti.*

514. Se la dimostrazione esibita dall'amministratore lo presenta debitore di qualunque somma potrà l'amministrato ottenere l'immediata condanna dell'amministratore al pagamento senza essere obbligato a differire l'esazione di questa somma di suo credito liquida, e confessata fino al termine del giudizio di rendimento di conti.

515. Avrà però l'amministratore diritto di ritenere tanta somma del suo confessato debito, che possa assicurarlo delle spese del suo rendimento di conti, e dell'onorario, che possa esserli dovuto.

FINE DELLA PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE NEI GIUDIZJ SOMMARJ

TITOLO I.

Disposizioni generali.

516. Si giudicano cause sommarie tanto nella prima, quanto nelle ulteriori istanze tutte quelle, che hanno per soggetto. (1)

1. Il pagamento di capitali di credito liquido derivanti, o da pubblico contratto, o da altro equivalente documento, o da sentenza passata in cosa giudicata. (2)

2. Tutte le cause mere esecutive, o che richiedono per natura del documento una celere resoluzione.

3. Tutte quelle, che riguardano locazione d'opera, e pagamento di mercedi, pigioni, canoni, frutti di cambio, di censi,

---

(1) La forma regolare delle cause sommarie si somma, e si restringe all' oggetto della più celere spedizione. *V. l'Art.* 1.

Non sono della classe delle Sommarie quelle cause di Credito dependenti da un Pagherò, o altra simile obbligazione privata di competenza dei Tribunali civili ordinari, ne possano cangiarsi in Sommarie per la circostanza di essere state principiate per mezzo di un sequestro, o di un Precetto, sempre che sia nata contestazione di Giudizio. *C.* 16. *Aprile* 1822. 3. 9.

Quando una Causa, che per la sua principale domanda, e titolo a cui si appoggia è sommaria, non può addivenire Ordinaria per la qualità delle eccezioni abbenchè d' alta indagine, ne per avere avuto luogo un intervento di persona in quella interessata, ne per essere stata in prima istanza discussa, e decisa come Ordinaria, potendosi dai Giudici anche nelle Cause sommarie comunicare in scritto i dubbi alle Parti, e dovendosi, quando il merito è superiore alli Scudi 200. redigere il motivo separato dalla dispositiva della Sentenza a forma della Legge del 20. Ottobre 1817. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 10. *Febbrajo* 1824. *in Causa Frosini, e Giovannelli.*

(2) Anco le Cause, che hanno principio con domande dirette ad ottenere pagamento di un capitale resultante da una antica scritta di cambio, della quale ne sia stata fatta cessione mediante pubblico Contratto. Ne per reputare piuttosto che della classe delle sommarie di quella delle ordinarie tale domanda giova la circostanza d' essere la domanda accompagnata dalla confessione dell' attore di avere ritirato senza ricevuta in conto di frutti una data somma, e che potendo esser seguiti altri pagamenti venisse perciò a rendersi illiquido il Credito, poichè se a denaturare il titolo di credito dall' attore prodotto bastasse al reo convenuto di allegare de' titoli che pretendesse avere da contrapporre, verrebbe a distruggersi la regola nascente dal citato Art. 516. §. 1. cui non resterebbe mai caso di congrua applicazione. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 10. *Aprile* 1829. *in Causa Del Corona, e Fontana.*

d'imprestiti fruttiferi, e di qualunque altro capitale di credito, liquidazione di frutti, danni, interessi, e spese. (3)

4. La restituzione di somme, robe, fogli, e documenti depositati.

5. La riparazione di fondi locati domandata dai conduttori.

6. La disdetta di locazione di fondi tanto rustici quanto urbani, e di sfratto agli affittuarj, ai pigionali, ed ai coloni.

7. Le cause di turbato possesso, e di spoglio.

8. Le cause di nunciazione di nuova opera, di violata inibitoria, e di attentati.

9. Le cause di danno dato.

10. Le cause che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami.

11. Le cause di prestazione d'Alimenti.

12. E tutte le cause indistintamente, che esigono celere spedizione (4), come tutte quelle, il merito delle quali non oltrepassa le lire dugento toscane. (5)

517. In tutte le predette cause sommarie la procedura è celere, e spedita quanto mai possa essere compatibile colla amministrazione della giustizia, e perciò nelle medesime il corso dell'istanza non può, nè deve mai eccedere il termine di un mese, salvi i casi, nei quali l'urgenza richieda la più sollecita spedizione, e salve le particolari disposizioni espresse nei respettivi titoli. (6)

518. In questi giudizj sommarj non si distingue il termine

---

(3) Il Giudizio introdotto con una domanda diretta unicamente ad ottenere in ordine ad un pubblico Istrumento il pagamento de Canoni livellari scaduti, e non pagati, per il chiaro disposto dell'Art. 516. §. 3. appartiene alla classe de' Sommari, e non a quella de' Giudizi Ordinari, senza che le eccezzioni possino fargli cangiare natura; ond'è che come Giudizio Sommario non principia a decorrere il termine alli effetti della perenzione, se non dal dì in cui è portata la Causa con citazione all'udienza. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 7. Agosto 1824. in Causa Bernardini NN. e Benedettini.*

(4) Anche tutte le cause commerciali sono trattate, e risolute sommariamente, e in un modo il più spedito. *V. il Regol. per i TT. di Com.* §. 18 Sono della competenza dei Tribunali di Commercio anche le cause relative alle Prede Marittime, e conseguentemente della classe delle sommarie, per le quali vi è la necessità di celere spedizione. *D.* 88. *p.* 283. *T.* 3. *T. d. F. T.*

Sono parimente della natura di sommarj i Giudizj *Finium Regundorum. D.* 2?. *p.* 134. *T.* 4. *G. P. L.*

(5) Secondo il combinato Disposto dei Sovrani Motupropri pubblicati nel 20. Ottobre 1817. e 23. Febbrajo 1818. le Cause, il merito delle quali non eccede la somma di Sc. 200. entrano tutte indistintamente nella classe delle sommarie, e come tali devono ritenersi tanto dai Tribunali Collegiali, che da quelli formati da un solo Giudice. *V. la Decis. del Sup. Consiglio di Giustizia del 22. Giugno 1825. in Causa Pilacci, e Chini.*

(6) E' in facoltà del Giudice di prorogare il termine del mese, fino in quarantacinque giorni. *Tarif. giud. tit. 1. class. 1.* §. 14. *del 24. Dicembre* 1814., e questo termine incomincia a decorrere dal dì, in cui la causa, dalla parte più diligente è portata con citazione alla prima udienza del Tribunale. *C.* 25. *Maggio* 1815.

robatorio dal decisorio, ma l'uno si promiscua coll' altro, e quindi sono autorizzati i Giudici in qualunque giorno del corso del giudizio a pronunziare la sentenza, subito che siano persuasi, che la causa sia in grado di essere risoluta.

519. Il termine stabilito nell' articolo 517. resterà nonostante sospeso pendente l' esame degli incidenti, e per l' esecuzione delle sentenze incidentali.

520. Ritenuta la natura di giudizio sommario la causa dalla parte più diligente deve essere con citazione portata alla prima udienza del Tribunale, altrimenti l'istanza rimane deserta a carico dell' attore, e suo procuratore, come è stato prescritto nei giudizj ordinarj. (7)

521. Se vi sarà luogo ad esame di libri, o di carteggi mercantili, o valutazione, o stima, e si dovranno eleggere i periti, il decreto di elezione di detti periti fisserà il più breve termine, dentro il quale dovranno sotto loro responsabilità avere rimessa la loro relazione, e i periti, che per qualunque causa richiedessero termine incongruo, e troppo lungo per l'incumbenza dovranno essere recusati.

522. Nelle suddette cause sommarie appellabili le sentenze anche della Rota, e del Consiglio di giustizia saranno di uguale celere spedizione, e dovranno esser motivate egualmente, che quelle di prima istanza (8). Non si daranno dai Giudici di seconda, e terza istanza in queste cause sommarie, ed esecutive dubbj in carta, e la copia delle sentenze sarà impreteribilmente rilasciata dalle Cancellerie dentro il termine al più di due giorni da quello, in cui saranno state proferite. (9)

TITOLO II.

Dei giudizj di violata inibitoria, e di attentati. (1)

523. Chiunque crede di essere pregiudicato a forma della legge da una fabbrica, o qualunque altra nuova opera, ha dirit-

---

(7) L' omissione della Citazione al Reo convenuto prescritta all' articolo che sopra, rende nulla la sentenza. *D. del Supremo Cons. del* 19. *Agosto* 1822. *in Causa Bianchi, Meattini, e Dionigi, e LL. CC. T.* 6. *T. del F. T.*

(8) Precedono cioè questi motivi la dispositiva della Sentenza se il merito della causa non è superiore alli scudi dugento, o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, egualmente che se si tratterà di cause di alimenti, turbato possesso, spoglio, danno dato, disdetta di locazione di fondi rustici, o urbani o di colonia, di sfratto, di redibitoria, nunciazione di nuova opera, violata inibitoria, e di attentati. *LL.* 20. *Ottobre* 1817. e 23. *Febbr.* 1818.

(9) La pronuncia di tali sentenze deve essere preceduta dalla citazione. *D. L.* 23. *Febbraio* 1818. §. 3.

E la mancanza di citazione a sentenza rende nulla la medesima. *D.* 171. *p.* 159. *T.* 2. *T. d. F. T.*

(1) Queste cause portate avanti i Tribunali Collegiali sono esaminate, e

to di intimare a desistere dall' incominciare il lavoro, o a sospendere di proseguirlo fino a ragione conosciuta. (2)

524. Questa intimazione deve essere fatta per gli atti del Tribunale, che ha giurisdizione nel luogo della nuova fabbrica, o altra opera, e deve essere notificata nella forma prescritta, non tanto al nuovo edificante, quanto ai lavoranti collettivamente, o a quello, che è incaricato di eseguire, o fare eseguire il nuovo lavoro col precetto, che si dice inibitoria a intraprendere, o proseguire l' opera, alla pena mancando di purgare gli attentati colla demolizione, e di essere sottoposti alla cattura.

525. Questa intimazione deve contenere i fondamenti, sopra i quali l' intimante appoggia il suo diritto di proibire la nuova opera.

526. Nel termine di giorni quindici l' intimante dovrà produrre i documenti, e le prove, che stanno a giustificare i fondamenti della sua inibitoria con citazione all' intimato per comparire all' udienza del Tribunale dentro il termine di otto giorni per sentir dichiarare sopra la conferma di detta inibitoria, e successiva incompetenza di eseguire quell'opera: In questo caso speciale il termine dell' istanza non comincerà a decorrere, che dal giorno del registro del rapporto della notificazione di questa produzione.

627. Se l' intimato dentro il termine non comparisce colla nomina del suo procuratore soggiace alla procedura delle cause

---

decise da un sol Giudice tanto in prima che in seconda istanza. *L. 20. Ottobre* 1817. §. 13.

(2) Colui, che trasmettendo un Precetto inibitoriale domanda che sia vietato all' inibito di proseguire il lavoro, e che sia condannato a rimettere in pristinum il già da esso demolito, e per adempiere al prescritto dell' Art. 526. produce i documenti, e allega le prove sulle quali fonda la sua istanza, non può dirsi che abbia introdotto un Giudizio possessorio, ma bensì un giudizio petitorio. Ne osta che l' inibente abbia detto esser di sua proprietà lo stabile su cui cade l' inibitoria, e alleghi documenti tali che possino tendere a provare questa proprietà, giacchè ancha ne' giudizi possessori si allega sovente il titolo senza che perciò cangino natura, ma al solo fine di ottenere più agevolmente vittoria nel giudizio di possesso, come presso gli antichi pratici vedesi la domanda introduttiva di un Giudizio mero possessorio accompagnata dal Titolo per cui si possiede. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del dì 23. Luglio 1828. in Causa Arrighi ne' Ricci, e Arrighi ne' Coli e Favilli.*

Nè perchè ne debba prendere cognizione il Turno ruotale piuttosto che un solo Giudice come prescrive la legge può esser ragione sufficiente la circostanza di aver le parti fatta disputa sulla proprietà quando sia certo cha l' azione dall' attore intentata è un azione di nunciazione di nuova opera, e consaguentemente un giudizio possessorio, che non denatura per le eccezzioni affacciate dal reo convenuto. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 16 *Dicembre* 1829. *in Causa Sanesi, e Baroni.*

Ed i diritti di proprietà cha può vantare l' inibito non possono trattenere il Giudizio possessorio quando in questo sono provati gli estremi, cioè il possesso, e la turbativa del possesso, dovendosene conoscere nel diverso Giudizio Petitorio. *Dec. della Ruota di Firenze del 29. Aprile* 1830. *in Causa Sanesi, e Baroni.*

contumaciali: Se comparisce, o dichiara di aver desistito, o di desistere dal nuovo lavoro, l'istante può domandarne la giudiciale pronunzia colla condanna dell'intimato nelle spese: Se comparendo all'incontro dentro il termine si rende opponente si fa luogo alla procedura comune a tutte le altre cause sommarie contradittorie, ferma stante l'inibitoria fino all'esito del giudizio.

528. Che se pendente questo giudizio tanto in prima, quanto in seconda, o ulteriore istanza l'intimato si facesse lecito di incominciare, o di proseguire il lavoro in disprezzo della inibitoria, e della deferenza dovuta al Tribunale, che ha inibito, sarà in diritto l'intimante di domandare l'immediata purgazione degli attentati come sopra, ed inoltre la sospensione dell'istanza della causa sopra il merito, finchè colla demolizione de' nuovi lavori attentati sotto la pendenza dell'inibitoria, lo stato del fondo non sia ritornato alla posizione, in cui era al momento della notificazione del precetto inibitoriale. (3)

529. La domanda incidentale di purgazione di attentati deve contenere la narrativa della pendenza del giudizio, e della inibitoria trasmessa fino da principio, e la prova, che l'intimato abbia di fatto in disprezzo della inibitoria incominciato, o proseguito il lavoro inibito, e, in quanto si giudichi necessaria, l'istanza per l'ammissione dei testimonj, e quindi la domanda della demolizione del nuovo lavoro prima dell'ulteriore discussione del merito della causa.

---

(3) Di fronte alle chiare disposizioni contenute nel presente Regolamento di Procedura Civile non è dato il ricorrere alle antiche teorie praticate nel Foro facendo uso delle distinzioni indotte, e dalla lettera, e dallo spirito del Gius Romano fra la semplice Inibitoria, e nunciazione di nuova opera, dagli effetti sostanzialmente diversi riguardo alla purgazione d'attentati, mentre il vigente Regolamento in un solo Titolo *di Giudizj di Violata Inibitoria*, e *di Attentati* ha riunito, e compreso tutto ciò, che ha rapporto a questa materia, ed ha senza distinzione, e restrizione alcuna attribuito ad ogni atto Inibitoriale gli effetti medesimi, dando alla semplice inibitoria la forza, e l'efficacia della nunciazione della nuova Opera; dimodochè quegli che non ostante la ricevuta inibitoria prosegue i lavori, cade, a forma di quanto dispone l'Articolo 518. nella pena portante la purgazione degli attentati, premessa la verificazione di avere l'Intimante adempito a quanto prescrivono gli Articoli 523. 524. 525. e 526. Ne per incorrere nella pena degli attentati si rende necessario che il Giudice abbia prima pronunziato sulla validità, o giustizia della Inibitoria, poichè in tal caso il Giudizio non sarebbe pendente, come dichiara l'Articolo 528. ma terminato. *V. la Dec. della Ruota di Pisa del 4. Gennaio 1826. in Causa Borghese Aldobrandini, Capitani, Lemmi, e Baraglia, e Tabucchi. Dec del Supr. Cons. di Giust. del 2. Marzo 1831. in Causa Mariani, e Lami.*

L'azione della purgazione degli attentati può essere esercitata anco contro quegli che direttamente non sia l'autore degli attentati medesimi, quando abbia assunto l'obbligo non solo d'astenersi di commetterli, ma eziandio d'impedire con tutti i mezzi dalla Legge permessi che si facciano da altri, giacchè l'omissione di porre in pratica tali mezzi lo rende colpevole degli attentati, come se da esso venissero personalmente commessi. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 30. Settemb. 1828. in Causa Baraglia, Tabucchi, e Borghese Aldobrandini.*

530. Questa domanda deve essere notificata al procuratore dell'intimato, o se non abbia costituito procuratore alla sua persona, e domicilio con citazione a comparire nel più ristretto termine all'udienza del Tribunale, il quale prima di proseguire nella discussione della causa nel merito, che rimane sospesa, deve pronunziare sopra questo incidente di violata inibitoria, e di purgazione di attentati.

531. La sentenza del Tribunale sopra la purgazione degli attentati non sarà appellabile finchè non sia stata proferita la definitiva, e allora solo potrà cumularsi l'appello ancora dalla medesima.

532. L'istanza della causa nel merito resterà sospesa finchè non venga esibita la giustificazione, che la sentenza sopra l'Incidente degli attentati sia stata eseguita colla demolizione dei nuovi lavori, e sarà a carico dell'intimato il produrre la prova di detta esecuzione se vuole insistere per la revoca dell'inibitoria vegliante contro il medesimo, e per la decisione della causa nel merito.

533. Nei casi, nei quali la sospensione dell'opera già incominciata al giorno della trasmessa inibitoria, o la demolizione della medesima proseguita sotto l'inibitoria per la purgazione degli attentati possa arrecare un danno gravissimo, ed irreparabile, se l'intimato offerisca all'intimante una idonea cauzione di demolire l'opera, che la sentenza definitiva dichiari, che non abbia diritto di fare, o di proseguire, e di rifondere tutti i danni, che potessero verificarsi, può il Tribunale equitativamente ammettere l'intimato a prestare questa cauzione di demolire, e restaurare i danni, ed autorizzarlo provvisoriamente a proseguire il lavoro inibito fino alla necessità verificata nel caso, o a non demolire il lavoro proseguito pendente l'inibitoria.

534. Questa offerta cauzione per parte dell'intimato forma il soggetto d'un altro giudizio incidente, nel quale l'intimato diviene attore, deve notificare all'intimante la sua domanda colle giustificazioni del danno grave, ed irreparabile, che gli arrecherebbe, o la sospensione, o la demolizione del lavoro, colla offerta della cauzione, e prova della idoneità della medesima, e colla citazione all'intimante, o suo procuratore all'udienza del Tribunale per sentir pronunziare sopra l'incidente.

535. La procedura prosegue come negli altri incidenti, e gli estremi, nel concorso dei quali solamente può essere autorizzato il Tribunale ad approvare questo mero equitativo temperamento sono gli appresso.

I. Che si tratti di danno grave, ed irreparabile dell'intimato nel non dovere proseguire, o nel dovere demolire il lavoro.

II. Che la prosecuzione del lavoro si limiti al solo necessario per evitare un danno grave, ed irreparabile.

III. Che la cauzione, che l'intimato offerisce di prestare per la demolizione in caso di succumbenza, e per i danni sia idonea,

e proporzionata, e come tale meritevole di essere approvata dal Tribunale.

536. Anche questa sentenza incidentale sopra la prosecuzione, o retenzione della nuova opera sotto cauzione di demolirla in caso di succumbenza, e di rifondere i danni, non sarà appellabile prima della sentenza definitiva, ma solo dopo, e unitamente coll' appello dalla medesima. (4)

537. La sentenza definitiva nel merito della causa di nunciazione di nuova opera sarà sottoposta al rimedio sospensivo come tutte le altre, semprechè dentro il termine dei dieci giorni dal dì della notificazione ne sia stato interposto l'appello nelle forme prescritte. (5)

538. Se il nunciante la nuova opera rimarrà succumbente, dovrà essere condannato non solo in tutte le spese dei giudizj, ma anche in tutti i danni arrecati al nunciato, ed intimato colla inibitoria del nuovo lavoro, eccettuate le spese, danni, e pregiudizj, che abbia risentito l'intimato per gli attentati pendente l'inibitoria, e successiva purgazione dei medesimi, che dovranno restare a tutto carico dell'attentante, nonostante che per la rejudicata resti dichiarato nel merito il suo diritto di opporsi all'inibitoria stata revocata. (6)

---

(4) La Sentenza incidentale che in contradittorio dell' Intimante sospende l' ordinata demolizione, se prima della Sentenza definitiva non può essere appellata, molto meno può essere riformabile per via di opposizione dallo stesso Giudice, che quella proferì in contradittorio delle Parti per avere esaurita su tale incidente la sua giurisdizione. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 5. *Agosto* 1825. *in Causa Lusini, e Arcangioli ne' Clementi.*

(5) Tutto che una Sentenza di prima Istanza riconosca mal trasmessa una Inibitoria, e conseguentemente quella revochi, non è dato per questo che l' inibito possa continuare la nuova opera, subito che per parte dell' inibente è stato da quella interposto appello legittimamente, e ne' modi, e tempi dalle Leggi prescritti, giacchè per la sua naturale efficacia, ed importanza, sempre che la Sentenza appellata non sia dichiarata provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione, ed appello, produce l'effetto di paralizzare l' esecuzione della Sentenza medesima, e di riportare le cose in quello stato primiero, in cui erano primachè la Sentenza fosse stata emanata. Di maniera che quel Giudice d' appello, che dichiara doversi tener ferma l' inibitoria perdurante il Giudizio d'appello, altro non fa che proclamare la massima di ragione, la quale opera anco indipendentemente dalla dichiarazione del Giudice stesso, onde ne avviene che tale dichiarazione va immune da qualunque addebito sia per l' ingiustizia, che per la nullità. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 12. *Maggio* 1828. *in Causa Chelini, e Galli, e Franceschi.*

(6) Il nunciante la nuova opera a forma di quanto prescrive l' Articolo 538. deve esser condannato nel caso di sua succumbenza nelle spese giudiciali, stragiudiciali, ed in tutti i danni causati al nunciato; questa medesima sanzione per altro non è applicabile contro il nunciato succumbente. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 11. *Giugno* 1828. *in Causa Radicchi, e Crestini.*

L' applicazione rigorosa del disposto nell'Art. 538. milita nel caso semplice di revocata inibitoria, e non già nel caso misto in cui a reputarlo tale concorrino circostanze all' inibente favorevoli, la valutazione delle quali spet-

TITOLO III.

Dei giudizi di danno dato. (1)

539. Le cause sommarie di danno dato saranno sempre di privativa cognizione dei Tribunali, nella giurisdizione dei quali sono poste le proprietà danneggiate. (2)

540. Qualunque persona vorrà procedere in un giudizio civile per ottenere l'emenda del suo danno, sia questo stato cagionato per malizia, dolo, o violenza, sia per colpa, o negligenza, deve intimare il preteso danneggiante avanti il Tribunale competente a comparire nel termine prefisso per sentirsi contestare l'accusa, e replicare quanto crede opportuno alla sua difesa. (3)

---

ta all'autorità, e ufficio del Giudice, nel prudente arbitrio del quale ripone la Legge l'applicazione della Legge stessa. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 16. *Aprile* 1828. *in Causa Scarlatti, e Marchi, e Paoletti e l'altra del dì* 3. *Settembre* 1828. *in Causa Acciai e Conte di S. Leu.*

(1) Le disposizioni contenute nel presente titolo non derogano alla Legge sul *danno dato* del 23. Agosto 1794. tuttora in vigore, se non che nelle parti manifestamente contrarie alle disposizioni medesime. Le prescrizioni pertanto contenute in detta Legge, che si conciliano col presente titolo, sono nel suo pieno vigore, e devono osservarsi, e specialmente quelle, in virtù delle quali ogniqualvolta sia dichiarata sussistante l'accusa in via civile deve l'accusato condannarsi, oltre all'emenda del danno, e nelle spese del giudizio, alla multa stabilita dal §. 12. della Legge medesima, come pure le altre prescrizioni che riguardano le persone civilmente responsabili in detto §. contemplate *L.* 21. *Febbr.* 1822. Simili questioni, portate avanti un Tribunale Collegiale, sono di competenza di un sol Giudice tanto in prima che in seconda istanza. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 13.

(2) Abbenchè la questione di *danno dato* sia contro un possessore salvianista, non è della competenza del Tribunale di Eccezione, ma dei Tribunali ordinari, nella giurisdizione dei quali sono situati i beni danneggiati. *D* 199. *p.* 268. *T.* 2. *T. d. F. T.*

Le questioni di *danno dato* sono della competenza di un solo Giudice, tanto in prima, che in seconda istanza. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 13.

Avanti il Sup. Consiglio sono esaminate, e risolute da tre Giudici, abbenchè il danno cagionato superi la somma di Scudi 300. *L.* 24. *Luglio* 1823.

Anche di tutti li incidenti, ed emergenti, che nel corso dell'istanza del Giudizio di *danno dato* insorgono, è competente un Giudice solo, nonostante che proposti principalmente dovessero esaminarsi, e risolversi dall'intero Turno. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del dì* 23. *Luglio* 1823. *in Causa Ciampolini ne' Palanca*, e *Storace.*

(3) L'azione del danno dato non compete al Possessor Salvianista contro l'affittuario del fondo che tale lo riconobbe nell'atto in cui fu immesso in possesso, giacchè la sola qualità d'affittuario dandogli un giusto titolo di esercitare i diritti competenti al Conduttore pel fondo condotto che per lo meno è quello di raccogliere il frutto, esime l'atto della percezione da quella colpa, o dolo che si richiede onde procedere nel giudizio misto di danno dato, che necessariamente suppone la mancanza assoluta di qualunque siasi diritto. *V. la Dec. della Ruota di Grosseto del* 13. *Agosto* 1829. *in Causa Falsetti*, e *Belloni.*

541. Questo precetto d' intimazione deve essere notificato al convenuto nelle solite forme, e deve contenere.

I. La contestazione del danno in specie, il tempo, in cui fu commesso, (4) la persona, o la qualità delle bestie, che l'hanno cagionato, e la quantità precisa numerica nella quale l'attore liquida il danno sofferto, e per la quale insiste nella condanna del convenuto.

II. Le giustificazioni alle quali l'intimante crede di appoggiare le prove del suo danno; L' istanza di essere ammesso al giuramento, se intende di giurare: La nomina dei testimoni, che voglia indurre per essere esaminati, e la dimostrazione dettagliata delle diverse partite di danno sofferto.

542. Se il danno sarà stato cagionato da persone costituite sotto l'altrui potestà, o per mezzo di bestie, l'intimazione si farà al capo della famiglia, che ha in custodia le dette bestie, qualunque sia il titolo, per il quale si ritrovino presso il medesimo, e dalla di cui direzione dipendono le persone, per mezzo delle quali si è cagionato il danno: E in contradittorio del medesimo s' istruirà, e si terminerà il giudizio.

543. Se l'intimato non comparirà nel giorno prefisso, il Tribunale proferira la sentenza nello stesso giorno, a forma della domanda. Questa sentenza dovrà esser notificata, e se dentro il termine di tre giorni dal dì della notificazione non comparirà il convenuto a fare opposizione, la sentenza contumaciale sarà eseguita.

544. Se comparendo l' accusato sarà confesso tanto relativamente al danno in genere, che al danno in specie si procederà nell'istante alla pronunzia della sentenza, e alla condanna dell'intimato all' emenda del danno nella somma reclamata, e alla refusione delle spese, senza bisogno d' ulteriore procedura.

545. Se all'incontro l' intimato comparirà contradittore nel giorno della citazione, o si farà opponente alla sentenza dentro il termine dei tre giorni si contesterà il giudizio sopra l' accusa, e sopra le eccezioni a difesa, secondo la procedura dei giudizj sommarj.

546. O l'intimato negherà, che il danno reclamato sia stato commesso, o sivvero concorderà la verificazione del danno in genere, ma discorderà del danno in specie, e nella qualità della emenda pretesa dall' attore.

547. Se l'intimato negherà, che il danno sia stato commesso, o da esso medesimo, o da persone, e bestie di sua dependenza, trattandosi di prova difficilissima, e privilegiata, la sola giurata asserzione dell' accusatore, sia questo il padrone dannificato, sia l' agente dei beni, sopra i quali è stato commesso il danno, sia

---

(4) Non può attaccarsi di irregolarità quell' accusa, che non individua i giorni, ma che determina il tempo in genere in cui è accaduto il danno. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del* 23. *Febbraio* 1822. *in Causa Ceccarini, e Melani.*

la guardia alla custodia dei medesimi destinata, sia il colono parziario degli effetti dannificanti, basterà a fondare l'intenzione dell'attore per la prova tanto del danno in genere, quanto del danno in specie.

548. Il giuramento per l'intento di questa prova dovrà prestarsi nella mattina medesima, in cui cade la citazione avanti il Tribunale, ed in presenza del preteso dannificante, o suo procuratore comparso, o ugualmente in assenza del medesimo se sia rimasto contumace.

549. Se l'accusatore intimante non sarà in grado di giurare di aver veduto arrecare il danno, e di aver conosciuta la persona, che lo ha commesso, potrà indurre due testimonj di vista degni di fede, o anche un solo testimone di vista amminicolato da indizj, e congetture.

550. Fondata con queste forme l'intenzione dell'accusante per la prova del danno in genere, e in specie, se l'accusato si accingerà a sostenere la falsità dell'accusa, sarà a suo carico il giustificarlo. Questa prova contraria dovrà concludersi nel termine di giorni otto dal dì della sua comparsa in giudizio, senz' obbligo di verun'altra intimazione, e spirato il detto termine, e non eseguita la detta prova contraria, e non giustificata la falsità dell'accusa, si procederà alla spedizione della causa contro l'accusato.

551. Nel conflitto del giuramento dell' accusatore, e delle prove dell'accusato dovrà il Tribunale amministrare la più sollecita giustizia: Ma se l'accusato, o avrà lasciato decorrere il termine degli otto giorni senza più comparire, o non sarà riuscito a dedurre prove capaci di escludere la verità dell' accusa, dovrà essere condannato all'emenda del danno nella somma stata giurata dall' accusante, per il pagamento della quale saranno solidalmente tenuti i padri per i figli, i fratelli per i fratelli, ed i capi di casa per tutta la famiglia, compresi i garzoni, servi, o altri dipendenti con più la refezione di tutte le spese del giudizio, e dei danni. (5)

552. Se poi l'accusato nella sua prima comparsa al Tribunale concorderà, che il danno si sia verificato a suo carico, ma discorderà, che sia stato nella quantità pretesa dall' accusatore, in tal caso dovrà dichiarare all'istante in quale precisa somma esso concorda il danno: O l'accusatore accetterà questa dichiarazione dell' accusato, e si procederà subito alla spedizione della causa sull' appoggio del consenso delle parti, e alla condanna dell' accusato nel modo che sopra: O l' accusatore non accetterà questa liquidazione di danno, e si dovrà procedere alla stima per mezzo di uno, o più periti da eleggersi dal Tribunale, quando il perito, o periti non siano all' istante concordemente nominati dalle parti.

553. La perizia si eseguirà a tutte spese dell' accusato dive-

---

(5) Sarà pure condannato nella multa prescritta dal §. 12. della Legge del 23. Agosto 1791. *V. la L.* 21. *Febbr.* 1822.

nuto attore nella sua eccezione, e dovrà poi per l'intiero soffrirsi in fine della lite da quello, che rimarrà succumbente.

554. Tutte le volte che l'accusa sarà trovata, e dichiarata dal Tribunale insussistente, o calunniosa, dovrà l'accusatore essere condannato nell'emenda dei danni, spese, ed ingiuria sofferta dall'accusato da liquidarsi, e tassarsi sommariamente avanti lo stesso Tribunale, che ha conosciuta, e dichiarata l'insussistenza dell'accusa, riservata in ogni caso all'accusato l'azione criminale contro il falso accusatore.

555. Tutte le volte che l'accusa sia giusta, e il danno confessato in genere dall'accusato, ma la questione abbia avuto per soggetto il danno in specie maggiore, o minore, in tali casi se l'accusato pervenga a far dichiarare il danno nella sola somma da esso concordata, dovrà l'accusatore essere condannato in tutte le spese del giudizio: E se resulterà che il danno non deva liquidarsi, nè nella somma pretesa dall'accusatore, nè in quella concordata dall'accusato, ma in una somma media, in tal caso la condanna nelle spese dovrà essere respettivamente proporzionale alla rata della vittoria.

556. Le sentenze nelle cause di danno dato saranno inappellabili, come in tutte le altre fino alla somma di lire settanta: Se la sentenza sarà contradittoria, l'appello dovrà interporsi dentro tre giorni dal dì, in cui la medesima sia stata proferita; E se sarà contumaciale dovrà interporsi al momento, che sarà intimato il primo atto esecutivo, altrimenti non vi sarà più luogo a potere appellare.

557. Tutte le sentenze nei Giudizi di danno dato saranno eseguibili nonostante appello, sempre che l'appellato presti idonea cauzione per tutto quello, che potrà essere dichiarato a suo carico nel giudizio di appello.

558. Anche contro i contadini, affittuarj, e lavoratori di beni per qualunque altro titolo, che per se, o per altrui mezzo danneggieranno il podere, tanto durante la Colonia, ed affitto, quanto al termine dei respettivi contratti, oltre il poterli licenziare in tronco, si potrà procedere nelle medesime forme, che è stato prescritto contro tutti gli altri dannificanti.

559. Nei danni dati con bestie, se saranno queste trovate a far danno senza che abbiano custode, portà il dannificato, o altri per esso arrestare le bestie, e dentro la giornata condurle al pubblico stabulario, dove saranno ritenute a spese del proprietario delle medesime fino che non dia cauzione da approvarsi, e accettarsi dal dannificato, o dal Giudice, di emendare il danno, e di rifondere le spese, e tutt'altro, che può essere di ragione.

560. Un diritto uniforme rispetto al sequestro, e traduzione allo stabulario apparterrà al dannificato, o ad altri per esso anche nel caso della presenza del custode nell'atto, in cui sarà trovato il bestiame a commettere il danno, tutte le volte che il bestiame sia di proprietà di persona non suddita, onde si possa temere con fondamento, che questo proprietario del bestiame dan-

nificante, o suo custode si sottragga alla refezione del danno con allontanarsi colle bestie dallo Stato di Toscana.

TITOLO IV.

Dei giudizj di turbato possesso, e di spoglio (1)

561. I giudizj sopra le azioni di turbato possesso, e di spoglio appartengono alla classe dei giudizj sommarj, e sono regolati dalla procedura prescritta per le cause sommarie, salve le infrascritte particolari disposizioni.

562. Le azioni possessorie non saranno ammissibili, se non dentro il termine di un anno dal giorno del turbato possesso, e non potranno esercitarsi, se non da quelli i quali o direttamente, o per mezzo dei loro autori godevano il fondo con titolo, che non fosse precario nel tempo immediatamente precedente all' atto della turbazione, o dello spoglio di possesso, che ha dato causa al giudizio.

563. L' attore dovrà perciò insieme colla sua intimazione, o giustificare, o respettivamente domandare di essere ammesso alla prova. (2)

I. Del fatto del suo possesso immediatamente antecedente al fatto turbativo, e reclamato.

II. Del fatto stesso turbativo che dà luogo all' esercizio dell' azione.

564. Dietro le opposizioni del reo convenuto nella procedura del giudizio sommario deve decidersi dal Tribunale se costi, o non costi di detto possesso precedente presso l' attore, e della successiva turbativa, e spoglio arbitrario, e se deva dichiararsi, che le cose siano restituite allo stato primiero.

565. Non potrà esser cumulato il giudizio possessorio sommarissimo, nè col giudizio possessorio plenario, nè molto meno col petitorio. (3)

---

(1) Questi Giudizi sono di competenza di un sol Giudice tanto in prima, che in seconda istanza, ancorchè portati avanti un Tribunal Collegiale. *L.* 20 *Ottobre* 1817. §. 13.

(2) *V. la D.* 102. *pag.* 393. *T.* 1. *T. d. F. T.*

(3) Colui che domanda la manutenzione del possesso di transitare per un dato fondo, e con il soccorso delle posizioni giustifica i due estremi, consistenti nell' esistenza del precedente possesso, e nella consecutiva turbativa cagionatagli per parte del Reo convenuto, pone in essere un Giudizio meramente possessorio; Ed in tal caso inopportune sono del tutto le questioni, che a riguardo della proprietà può fare il Reo convenuto, non essendo permesso secondo il prescritto nell' Art. 565. di cumulare il Giudizio possessorio con il diverso Giudizio Petitorio, e molto meno poi in appello, avanti il quale Tribunale, oltre la disposizione del citato Art. 565. resiste anco il principio notissimo, che il Giudizio di seconda Istanza è di regola circoscritto a tutto ciò che è stato conosciuto, e deciso nell' istanza precedente, dove non è permesso di formare nuove domande, o suscitare nuove

566. La domanda fatta in giudizio petitorio porterà di diritto la renunzia dell'attore a procedere nel semplice possessorio.

567. La parte succumbente nel possessorio non potrà essere ammessa nel giudizio petitorio se nell'atto d'introdurre questo giudizio non giustificherà d'aver data piena esecuzione, per quanto ad essa apparteneva, alla sentenza emanata nel possessorio. (4)

---

questioni. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 14. *Agosto* 1824. *in Causa Grazzini, e Cheli.*

Colui che comparendo in Giudizio sostiene con le sue prime scritture *essergli stata tolta la Servitù attiva del passo per un viottolo; che non può essergli impedito il libero esercizio di tale servitù, che da lungo tempo esiste nel fondo dell'Avversario la servitù del passo; che è di grave suo danno di non potere usare della servitù che fino a quel momento il fondo dell'avversario gli ha prestata ec.* e si fonda, ed insiste nel diritto della servitù, e non nella manutenzione del possesso del passo pone in essere non un Giudizio *possessorio*, ma un Giudizio bensì puramente *Petitorio.*

Ne perchè possa ravvisarsi piuttosto che un Giudizio *Petitorio* un Giodizio sommario *Possessorio* giovar può all'attore il dichiarare in atti, dopo le principali sue scritture, dalle quali chiaramente resulta che l'indole e natura del Giudizio con quelle intentato fu di Petitorio, e non di sommario, che egli ha inteso di voler provare l'annuale possesso del diritto del passo giacchè oltre che non è permesso di convolare dal Giudizio Petitorio a quello Possessorio l'introduzione del primo importa di diritto la renunzia al secondo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 29. *Maggio* 1832. *in Causa Giovannini, e Pagani.*

(4) Mentre pende appello da una Sentenza proferita in un Giudizio *possessorio*, non è permesso a chi l'ingiustizia di quella sostiene, di convolare al Tribunale di prima istanza, ed ivi istaurare un diverso Giudizio nel *petitorio*, e li atti che si facessero, e i Decreti che si pronunciassero sarebbero illegali, irregolari, e come non avvenuti. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 21. *Agosto* 1824. *in Causa Barontini, e Cinelli.*

Il disposto dell'Articolo 567. trova la sua limitazione allorquando un Giudizio possessorio di rettificazione de confini ha avuto luogo contro di un livellare del fondo controverso, giacchè a Sentenza emanata può venire il domino diretto, che non ha fatto parte in quel Giudizio, ed intentare *ex integro* il Giudizio petitorio interessante il diverso titolo di proprietà, non potendo la Sentenza emanata contro il livellare, elevandola anco al grado di Sentenza *super statu*, pregiudicare al terzo non citato, e tanto meno poi quando si tratta di Sentenza unica, e soggetta al rimedio ordinario dell'appello. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 16. *Settembre* 1825. *in Causa Martelli, e Ducceschi.*

Quegli che in virtù di Sentenza passata in stato di legittima esecuzione continua a ritenere gli oggetti del di cui possesso è stato dichiarato decaduto commette un attentato. Nè gli è dato di ritenere i Beni, e gli oggetti alla consegua, e restituzione de' quali è stato condannato, intentando un Giudizio possessorio, giacchè per il chiaro disposto dell'Art. 567. deve prima di promuovere il Giudizio possessorio giustificare l'esecuzione della Sentenza ad esso contraria nel Petitorio, giacchè si deve intendere che il possessorio di cui di fronte al petitorio proposto dall'attore parla l'Art. suddetto ed in cui suppone rimasto succumbente l'Attore sia quello che interessava i Beni, e gli oggetti stessi, che posseduti dall'attore condannato a restituirli, formano subietto dell'azione, e del titolo per ritenerlo allagato nel Giudizio petitorio. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 12. *Agosto* 1822. *in Causa del Rosso, e Baldereschi vedova del Rosso.*

TITOLO V.

Dei giudizi che hanno per oggetto l' azione redibitoria, ed estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami. (1)

568. Al compratore di bestie, cui siano state vendute viziose, e senza manifestazione del vizio preesistente competono due azioni, la prima alla rescissione del contratto, la seconda alla riduzione del prezzo.

569. O l' una, o l' altra azione venga dedotta in giudizio, deve l' attore incaricarsi della prova dei quattro seguenti estremi.

I. Di agere dentro il termine prescritto dalla legge.

II. Di identificare l' animale da esso comprato in quello, che reclama come scoperto vizioso.

III. Di giustificare, che l' animale trovasi infetto da uno di quei vizi, o malattie, che fanno luogo alla rescissione del contratto, o alla riduzione del prezzo.

IV. Che il vizio, o malattia, o almeno la sua causa produttiva preesistesse al contratto.

570. Scoperto il vizio, o malattia dell' animale dentro il termine prescritto dalla Legge per i vizj, o malattie respettive, deve il compratore determinarsi se intende di procedere con la prima azione alla rescissione del contratto, o colla seconda alla riduzione del prezzo, e deve fare la sua protesta giudiciale da notificarsi al venditore nelle forme ordinarie, con cui dichiarerà il difetto scoperto nella bestia, e la sua domanda, o di restituire la medesima, o di ridurre il prezzo: Appartiene ad esso in principio questa elezione, ma non può in progresso variare l' azione, che abbia prescelta.

571. Qualora dopo questa protesta le parti non convengano nel luogo di deposito dell' animale, il compratore lo farà immediatamente condurre al pubblico stabulario situato nel circondario del Tribunale competente, dove dovrà rimanere fino al termine del giudizio a spese prima del compratore, e poi di chi di ragione; Ciò non avrà luogo se le parti concorderanno, e il Tribunale ad istanza di una di esse decreterà secondo le circostanze che salvi i respettivi diritti delle parti deva procedersi frattanto alla vendita dell' animale, e al deposito del prezzo per chi sarà di ragione.

572. Il deposito dell' animale sarà notificato al venditare colla scrittura di domanda, e colla citazione a comparire dopo tre giorni all' udienza del Tribunale, che verrà indicata nella citazione medesima a giorno certo per sentir dichiarare a forma della preventiva protesta, o la rescissione del contratto, o la riduzione

---

(1) L' esame, e risoluzione delle Cause di tal natura sono di competenza sì in prima, che in seconda istanza, di un sol Giudice qualora sieno portate avanti il Tribunale Collegiale. *L.* 20. *Ottob.* 1813. §. 13.

del prezzo come sia piaciuto al compratore medesimo di prescie-gliere: E colla detta scrittura il compratore dovrà nominare il suo procuratore, ed esibire le seguenti giustificazioni.

I. La sua protesta, e denunzia giudiciale fatta dentro il termine dalla legge prescritto colla dichiarazione di procedere alla rescissione del contratto, o piuttosto alla reduzione del prezzo, come più li sia piaciuto.

II. La prova dell'identità dell'animale comprato con quello, che si sostiene vizioso, e malato, quando sia contrastata.

III. Una perizia estragiudiciale, che esponga in dettaglio lo stato del vizio, o della malattia dell'animale, e che adduca le ragioni, per le quali questo vizio, o malattia, o la causa di essa deve giudicarsi precsistente al contratto.

IV. Nel caso, che il compratore abbia prescelto di agere per la reduzione del prezzo, la somma precisa, alla quale pretende ascenda il defalco del prezzo, che deva esserli dal venditore, o bonificato o restituito.

573. Il venditore intimato come sopra dovrà dentro il termine di tre giorni nominare il suo procuratore, e comparire a confessare, o negare all'udienza prefissa il contestato difetto, o malattia dell'animale, e a dichiarare se acconsente, o se oppone alla avversaria dichiarazione, o per lo scioglimento del contratto, o per la reduzione del prezzo.

574. Se all'udienza prefissa nella citazione non comparirà il venditore, o suo procuratore, la sentenza sarà proferita in contumacia a forma dell'istanza del compratore, con termine di altri tre giorni a fare opposizione, volendo, spirato il qual termine la sentenza si renderà eseguibile.

575. Se poi dentro il termine, o della citazione o dell'opposizione comparirà il venditore, o il suo nominato procuratore a contraddire, dovrà subito dichiarare quali siano le sue eccezioni alla domanda, e si contesterà il giudizio contraddittorio sommario.

576. In quella medesima udienza, in cui le parti saranno comparse si procederà all'elezione de periti dell'arte o da esse, o in caso di loro discordia dal Tribunale.

577. Il decreto, che eleggerà i periti determinerà il giorno, l'ora, e il luogo, in cui la perizia dovrà eseguirsi, e il termine, dentro il quale i periti dovranno rimettere la loro relazione: Questo decreto, proferito presenti le parti, e i loro procuratori, non si notificherà, che ai periti nominati.

578. Nel giorno destinato per la perizia si porteranno i periti al luogo del deposito dell'animale vizioso, o ammalato, e per mezzo delle prove, ed esperimenti suggeriti dall'arte si assicureranno non tanto della qualità, quant'ancora dell'origine, e delle cause dei vizj, e malattie, delle quali si questiona: E nel caso, che non siavi altro mezzo per conoscere la loro vera qualità, e causa, che quello della sezione dell'animale, i periti lo riferi-

ranno nella loro relazione, e il Tribunale dichiarerà se deva procedersi anche a questo esperimento.

579. Se l'animale fosse morto nel giorno stesso della perizia procederanno subito i periti alla sezione, e alle convenienti osservazioni.

580. Eseguita la perizia nelle forme prescritte il perito, o periti depositeranno la loro relazione, nella quale riferiranno se costi, o non costi del vizio, o malattia, e se questa preesistesse, almeno quanto alla causa produttiva, al giorno della fatta vendita, e nel caso, che sia stata intentata l'azione alla riduzione del prezzo, dichiareranno qual defalco di prezzo possa meritare l'animale vizioso, o morboso.

581. Sarà in arbitrio del Tribunale di richiamare i periti medesimi a supplire, o rinnovare le loro osservazioni sopra l'animale, anche colla sezione del medesimo, purchè questo esperimento sia richiesto dalla necessità, e venga decretato con previa citazione, e sentite le parti nella udienza immediatamente successiva alla pubblicazione della perizia.

582. Potranno anche indursi, ed esaminarsi testimonj per l'una, e per l'altra parte, qualora siano ammessi, ma nel conflitto dei periti con i testimonj in quello, che riguarda la loro arte, saranno sempre preferibili i periti, benchè i testimoni fossero di numero assai maggiore; il deposto dei testimonj servirà ad illuminare il fatto nel caso, che i periti non abbiano saputo precisamente determinarsi.

583. Pubblicata la perizia, e l'esame dei testimonj avranno le parti quindici giorni di tempo a dedurre, volendo, le loro osservazioni in scritto, dopo il qual termine nel giorno stato assegnato per l'udienza, sentite le parti, comunicati in voce i dubbj, e ricevute le repliche, il Tribunale in quella medesima udienza, o nella immediata successiva pronunzierà la sua sentenza.

584. Qualunque delle parti soccomba sarà condannata nei danni, e spese comprese quelle del pubblico stabulario, dell'esame dei testimonj, e dell'onorario dei periti da tassarsi nella sentenza medesima, e da depositarsi in Cancelleria dal vincitore prima del rilascio della copia della sentenza, salvo il regresso contro il succumbente.

585. Proferita la sentenza contro il venditore dovrà inoltre esser condannato a riprendere le bestie, e a restituire il prezzo se fosse stato pagato, o a soffrire una proporzionale reduzione del prezzo medesimo secondo l'azione, che sarà stata intentata, o prescelta.

586. Rimasto all'opposto succumbente il compratore sarà inoltre condannato a ritenere la bestia comprata, ed a corrispondere il frutto sul prezzo della medesima per tutto quel tempo, che, attesa la pendenza della causa, nè avrà differito il pagamento oltre il termine stabilito.

587. La sentenza sarà eseguibile non ostante appello sotto cauzione. (2)

588. Nella seconda istanza gli esperimenti, e le nuove prove, che si crederanno ammissibili all'istanza dell'appellante, dovranno farsi a tutte spese del medesimo, e resteranno pure dal dì dell'appello a suo carico per posarsi poi sopra chi di ragione le spese dello stabulario.

589. Morendo la bestia pendente il primo giudizio si dovranno attendere le prove, che saranno state fatte in prima istanza.

TITOLO VI.

Dei giudizj di liquidazione dei frutti da restituirsi.

590. Chiunque sia stato condannato a restituire i frutti indebitamente percetti deve considerarsi un amministratore di fatto, sottoposto all'obbligo del rendimento dei conti: Si applica perciò la procedura prescritta nei giudizj di rendimento di conti.

591. Dovrà l'obbligato a restituire i frutti esibire la dimostrazione dell'entrata, e uscita dei fondi di anno in anno, onde ne resulti, e resti liquidato l'importare del suo debito di restituzione.

592. Non opponendo il creditore si avrà per concordata la dimostrazione predetta, e opponendo si contesterà il giudizio sommario sopra le eccezioni; Se occorrerà, sarà eletto il perito calculatore, e si perverrà alla sentenza col medesimo metodo prescritto per qualunque giudizio di rendimento di conti.

593. Che se la persona obbligata alla restituzione dei frutti di più anni non sarà in caso di effettuare in veruna forma il rendimento di conti del percetto dai beni, perchè non abbia tenuta scrittura, ed abbia tutto erogato in propria utilità, in tal caso dovrà restituire i frutti a stima a ragguaglio legale.

594. Si eleggeranno secondo le forme prescritte al *titolo* delle *perizie*, uno, o più periti, i quali trasferitisi sopra i beni, e facendo uso di tutti i mezzi approvati dall'arte, stimeranno l'annua rendita al netto, della quale possano essere stati capaci i fondi per tutto il tempo, per il quale se ne devono restituire i frutti; I periti rimetteranno la loro relazione, e stima al Tribunale nei modi stabiliti, e il Tribunale a forma della medesima, e della quantità in essa liquidata dichiarerà doversi dal Convenuto eseguire la restituzione dei frutti. (1)

---

(2) La Sentenza, che si emana ne' Giudizi, che hanno per oggetto l'azione Redibitoria, ed estimatoria, deve contenere l'esecuzione provvisoria nonostante appello, sotto cauzione, tutto che la Sentenza medesima contraria sia al Compratore, egualmente che al Venditore. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina del* 22. *Gennaio* 1824. *in Causa Ticciati, e Rossi.*

(1) Quegli, che ha amministrato il fondo comune può nella mancanza di

595. Sopra le partite ritrovate dubbie dai periti, e rilasciate al disposto di ragione, dovrà decidere il Tribunale, e la decisione applicata alla relazione dei periti medesimi influirà ad accrescere, o diminuire respettivamente la somma da restituirsi a titolo di frutti. (1)

596. Quando alcuna delle parti reclamasse dalla relazione dei periti per errori di fatto, si osserverà la procedura ordinata *al titolo delle perizie.*

597. Nel caso che la persona, che deve restituire i frutti percetti possa avere avuto una giusta credulità di non esser mai obbligata alla restituzione dei medesimi, potrà insistere, che non sia proceduto con tutto il maggior rigore della legge, ma che questo sia temperato dalle vedute di equità tanto in rapporto alla mancanza di libri, scritture, e ricevute destinate a dare il discarico delle rendite state consunte, quanto molto più in rapporto alla negligenza nell'amministrare senza dolo, e colpa e con quel medesimo sistema, col quale furono amministrati gli altri suoi beni.

TITOLO VII.

Dei giudizj di liquidazione di danni, e interessi.

598. Alla domanda della liquidazione de danni, e delli interessi, deve unire l'attore la dimostrazione contenente tutte le distinte partite di danno, e d'interesse, di cui pretende la restaurazione.

599. Questa domanda deve essere notificata nelle forme ordinarie.

600. Se il reo convenuto non opporrà, sarà pronunziata la sua condanna a forma della dimostrazione esibita dall' attore, se poi opporrà, sarà contestato il giudizio, sopra ciascuna delle eccezioni opposte per parte del convenuto, e la procedura proseguirà fino alla sentenza come è stato generalmente stabilito negli altri giudizj sommarj.

601. Se si farà luogo all' elezione dei periti, questi dovranno essere prescelti dalle arti, e professioni, alle quali respettivamente appartiene il soggetto dei danni, che cadono in liquidazione, e saranno nominati dal Tribunale, semprechè nei tre giorni successivi non abbiano le parti esibito in Cancelleria il concordato della

---

(1) Quegli, che ha amministrato il fondo comune può nella mancanza di libri, e di una regolare scrittura rendre conto della quota dei frutti appartenenti all' altro Condomino con il mezzo di equipollenti, e nel modo indicato dalli Art. 593. e 594; Nè può essere applicabile all' amministratore di fatto la sanzione dell' Art. 513. per avere ritardata l' esibizione della sua specifica, e di essere stato dal Condomino prevenuto. *Vedi la Decis. della Ruota Fiorentina del dì 8. Aprile 1824. in Causa Sozzifanti, e Sozzifanti.*

nomina di periti diversi: I periti sentiranno le parti, e loro difensori, e dentro il termine prefisso rimetteranno al Tribunale la loro relazione nelle forme prescritte al titolo dei *periti*, ed applicate come sopra al titolo dei giudizi di rendimento di conti.

602. La relazione di questi periti anderà pure soggetta alla eccezione di errori di fatto, ed avrà luogo contro queste perizie la procedura medesima progressiva, che è stata prescritta in ordine a tutte le altre.

TITOLO VIII.

Della condanna nelle spese, e dei giudizj di liquidazione, e tassazione delle medesime.

603. Tra le spese, che occorrono nei giudizi si distinguono le spese necessarie, dalle utili, e dalle mere volontarie.

604. Si considerano spese necessarie tutte quelle, che si dicono giudiciali, perchè sono indispensabili a sostenere il giudizio contradittorio, e senza le quali per parte dell'attore il giudizio non sarebbe legittimamente instaurato, o proseguito fino alla sentenza, e per la parte del reo convenuto si verificherebbe, o la sua contumacia assoluta, o la successiva deserzione della necessaria difesa.

605. Si giudicano spese utili tutte quelle, che si dicono estragiudiciali, e che sono preordinate tanto per la parte dell'attore, quanto del reo al ritrovamento, e legalizzazione dei mezzi utili di difesa, alle maggiori prove delli estremi delle azioni intentate, e respettive eccezioni opposte, alla procedura contro gli obbligati a rilevare, e difendere, alla esatta informazione della causa, ed allo schiarimento conveniente dei dubbi stati proposti dai Giudici per il ministero dell' avvocato, e finalmente al più sollecito progresso della causa, alla sentenza definitiva nel merito previa la remozione delli incidenti.

606. Si caratterizzano come spese mere volontarie quelle parimente estragiudiciali della reduplicazione dei procuratori, e avvocati alla difesa della causa, della distribuzione di lunghe, e laboriose consultazioni, pareri, sommarj, ed altri mezzi di esuberante difesa, nei quali piaccia alla premura, ed all' impegno dei litiganti di appoggiare la fiducia delle proprie ragioni, e così pure come mere volontarie si riguardano le spese di viaggi, e permanenze dei litiganti, e loro difensori locali al luogo della residenza del Tribunale, avanti il quale, o in prima, o in ulteriore istanza pende la causa, quelle dei sollecitatori, o altri incaricati, e quelle comunque preordinate ad una diligentissima, e non comune assistenza nella condotta della difesa della causa.

607. Quando il succumbente è condannato nelle spese, rifonde al vincitore quelle sole, che si comprendono nella prima classe delle giudiciali; Quando è condannato anche nelle spese estragiudiciali rifonde anche le spese della seconda classe: E quando è

condannato in tutte le spese, e nei danni, rifonde ancora quelle della terza classe, salva però sempre in tutti i casi la congrua separazione, liquidazione, e tassazione. (1)

608. Le spese giudiciali si rifondono in tutte le cause di prima, e di ulteriore istanza dal vinto al vincitore, e di queste sole deve intendersi la generale condanna nelle spese, che dovrà essere pronunziata in tutte le sentenze di prima, seconda, e terza istanza, salve le eccettuazioni che appresso. (2)

---

(1) Il Procuratore del Vincitore, che giura di avere anticipate le spese della Lite in proprio, può domandare di quelle, al pagamento delle quali viene condannato il succumbente, la distrazione, onde siano al medesimo aggiudicate. *Tariff. degli Atti giud. tit.* 5. §. 145.

Questa domanda non è necessaria allorchè trattasi di difensori di vincitori ammessi al benefizio di miserabilità, giacchè nasce in essi il diritto della distrazione delle spese nelle quali resta condannato il contradittore, non ammesso al benefizio di povero, dalla disposizione contenuta nel Regolamento per i Procuratori pubblicato nel 15. Novembre 1814. al §. 19. „ Ivi „ „ Qualora a favore del povero, o miserabile concorra la condanna dell'av- „ versario non povero nelle spese sarà luogo alla refezione della medesime a „ comodo del Procuratore, e respettivamente della Cancelleria. „ *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del* 18. *Agosto* 1826. *in Causa Legatarie Castiglioni, e Bettarini.*

Il favore peraltro che la Legge comparte ai Difensori legali non fa cambiare al Credito la sua indole, e natura da doverlo riguardare come indipendente affatto dai rapporti, e dalla persona della parte vincitrice, in guisa tale che il vinto debba corrispondere l'importare delle spese aggiudicate, non ostante che egli ritenga de' titoli da compensare, giacchè ognun sa che i privilegi debbonsi intendere in modo che rechino altrui il minor pregiodizio possibile. E come che il Procuratore legale a cui vengono aggiudicate le spese deve considerarsi come veniente *ex juribus* della parte vincitrice, così ne segue a buon diritto che la parte succumbente nelle spese può opporre la compensazione con altrettanto Credito che ritiene sul suo avversario vincitore. *V. la Decis. della R. Ruota di Pisa del* 31. *Gennaio* 1828. *in Causa Sammuri, e Galeotti.*

Questa aggiudicazione delle spese a favore de' Procuratori è sempre dependente dall'esito dei Giodizi relativamente alle parti, di modo che qualunque compensazione per spese de' Giudizi, che abbia luogo fra le parti medesime opera *i* suoi effetti anco riguardo del Procuratore a cui sono state aggiudicate. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 13. *Maggio* 1829. *in Causa Arcangioli ne' Clementi, e Lusini.*

Il Procuratora a di cui favore sono state distratte le spese, nelle quali è stato condannato il succumbente, non ha contro di questo diritto maggiore di quello, che compete al vincitore, ed è per conseguenza soggetto all'evento del giudizio di appello. *D.* 2. *p.* 37. *T.* 4. *T. d. F. T.*

(2) La condanna nelle spese è riposta nell'arbitrio del Giudice, e non è luogo a veruna emenda, sempre che non costi che egli abbia male usato dell'arbitrio; e quell'appellante che non giunge a dimostrare l'abuso commesso dai passati Giudici quanto alla condanna di spese, rende il suo appello insussistente, e non immune da vessazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 23. *Luglio* 1827. *in Causa della Bordella, e Basili.*

Non può esser condannato al pagamento delle spese del Giudizio quel Venditore che intimato dal Compratore in rilevazione per la minacciatagli evizione, riconoscendo giusta le pretensioni dell'Evincente, si offre pronto a restituire il prezzo del fondo venduto, e ad emendarne i danni, mancando così al Compratore ogni diritto di sottoporre il Venditore al dispendio di

I. Si assolverà di regola da tutte le spese nelle cause tra gli ascendenti, e descendenti, e tra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e tra i conjugi, eccettuate le cause di alimenti; nelle quali dovrà sempre condannarsi quello, che sarà dichiarato obbligato a prestar gli alimenti, ed eccettuate parimente le cause di assoluta vessazione, nelle quali ad arbitrio del Tribunale potrà condannarsi anche tra i congiunti predetti. (3)

II. Si compenseranno le spese in tutto, o in parte, o a pari vittoria, e a rata di vittoria nei respettivi casi. (4)

III. Si dividerà, e si compenserà la condanna di spese da un certo tempo fino ad un altro del giudizio, ed anche le spese di un giudizio con quelle dell'altro a regolato arbitrio del Tribunale, quando questo si richieda dalla procedura, che abbia avuto luogo nel corso del giudizio.

609. Il vinto, che resterà condannato nelle sole spese giudiciali per effetto generale della sua succumbenza in causa, dovrà rifonderle al vincitore, secondo la tariffa, che sarà approvata, e non altrimenti. (5)

---

ona lite. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 21. *Agosto* 1829. *in Causa Barsellotti*, e *Castellucci*.

(3) I Congiunti di affinità non sono compresi nella disposizione del §. che sopra. *D.* 41. *p.* 268. *T.* 2. *G. F. L. e D.* 96. *p.* 315. *T.* 3. *T. d. F. T.*

Quegli che si oppone al pagamento dovuto dalla sorella per un di lei credito privilegiato, dà luogo ad un Giudizio di assoluta vessazione, per cui non può essere risparmiato dalla condanna nelle spese. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 18. *Marzo* 1825. *in Causa Bonfanti ne' Nanni*, e *Bonfanti*.

Le cause di Mercedi sono dai Dottori equiparate alle cause di alimenti, per cui è dovuto il rimborso delle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali, e siccome le Cause di tassazione di onorari, e funzioni ec. a favore di un Procuratore sono in sostanza cause di mercedi, così è della giustizia che il debitore sia condannato anco nelle spese stragiudiciali. *Vedi la Decis. della Ruota di Firenze del* 18. *Marzo* 1828. *in Causa Salucci*, e *Franceschi*.

(4) Il Pupillo, che sul dissenso del suo Tutore a contrarre Matrimonio provoca in Giudizio lo stesso Tutore a dedurre i motivi del di lui dissenso, i quali dedotti sono dallo stesso Pupillo impugnati con espressioni ingiuriose, deve condannarsi nelle spese a favore del medesimo Tutore. *Vedi la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 26. *Maggio* 1823. *in Causa Falanca*, e *Vallecorsi*, e *Benci*.

(5) Secondo il chiaro disposto contenuto nella *Legge si nomen* 4. *ff. de haereditate, vel actione vendita* il cedente un nome di debitore ad altro non è tenuto a favore del suo cessionario, se non che a mantenere la verità del nome ceduto, senza essere d'altronde soggetto a garantirne la di lui esigibilità: Essendo pertanto indubitato che il cedente resta sgravato da ogni obbligazione di esigibilità del nome ceduto, indubitata conseguenza n'emerge, che al cessionario unicamente spetta il carico di fare gli atti opportuni onde realizzare il nome ceduto. Se tale è l'obbligazione a cui il cessionario è sottoposto in forza della riportata cessione diviene di tutta evidenza che ad esso pure appartengono le spese occorrenti per conseguire il pagamento del Credito cedutogli. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 30. *Gennaio* 1829. *in Causa Bertacchi*, e *Diversi*.

Il modo di proporzionare i diritti delle funzioni e delle spese secondo il merito delle Cause, e secondo i diversi Tribunali, si desume dalla Tariffa

I. Tutte le spese fatte al Tribunale dal primo atto in causa fino all' ultimo atto della notificazione della sentenza, purchè siano stati atti indispensabili, e fatti in debito tempo.

II. Tutti gli onorarj dovuti al procuratore per atti, funzioni, e scritture secondo la tariffa dal primo atto in causa fino alla notificazione della sentenza, resecati tutti quelli atti, che secondo la procedura, non siano stati fatti in tempo debito.

III. Tutte le spese occorse per le copie a forma della tariffa di tutte le scritture di atti del procuratore secondo l'ordine della procedura dal primo atto fino alla notificazione della sentenza, resecate tutte le altre copie, che non fossero, o di scritture di atti secondo il prescritto della procedura, o fossero state fatte fuori di tempo.

IV. Qualunque altra spesa oltre le indicate di sopra possa essere occorsa, non è refettibile per il titolo della condanna nelle spese giudiciali.

610 Il litigante temerario dovrà essere inoltre condannato a rifondere anche tutte le spese stragiudiciali utili.

611. Quindi qualora il Tribunale abbia condannato il succumbente in tutte le spese della causa tanto giudiciali, quanto estragiudiciali in aumento di quelle spese, che sono generalmente refettibili come sopra da qualunque litigante succumbente, dovranno rifondersi. (6)

---

giudiciale del 23. Dicembre 1814. e dall' altra del 18. Febbraio 1815. Coerentemente al prescritto dell' Artic. 5. della *Tariffa degli Onorarj dovuti ai Procuratori* hanno questi il diritto di essere sodisfatti de' loro onorari e funzioni secondo la Tariffa del Tribunale, a cui sono addetti, tutto che tali funzioni le abbiano fatte avanti un Tribunale inferiore, e per il quale la Tariffa sia minore, come rilevasi da detto Articolo. „ ivi „ Resta dichiarato „ che tanto i Procuratori presso il Consiglio di Giustizia di Firenze, quan- „ to i Procuratori presso i diversi Tribunali contemplati nella presente Ta- „ riffa, i quali abbiano facoltà di comparire avanti altri Tribunali, o Giu- „ dici coerentemente alla Riforma normale del 13. Ottobre 1814. avranno „ sempre diritto di conseguire quell' onorario, che è stato loro tassato per „ gli atti che facessero avanti il Tribunale, al quale sono specialmente ad- „ detti; di quasto diritto non ne possono far uso quei Procuratori che non „ riseggono permanentemente nelle città, o luoghi, ove esistono i Tribunali „ ai quali sono addetti, nel qual caso debbono uniformarsi alla Tariffa, „ tutto che minore, di quel Tribunale, avanti del quale si portano ad atti- „ tare, e difendere le cause „ *Art. 58. della Circ. del* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 35. *della Circ. del* 16. *Aprile* 1821.

La sanzione dell'Art. 5. sud. della Tariffa del 23. Dicembre 1814. è per altro inapplicabile fra Litigante, e Litigante, a talchè quel vincitore che si è servito del Ministero di un Procuratore addetto ad un Tribunale superiore non può pretendere dal suo avversario Succumbente, e condannato a di lui favore nelle spese, siano giudiciali, ed estragiudiciali, il rimborso di dette spese con la Tariffa relativa al Tribunale, a cui è addetto il Procuratore, e superiore a quella del Tribunale avanti cui fu discussa la Causa, e risoluta, ma solo con la Tariffa propria del Tribunale che ha decisa la Causa. *Dec. del Supr. Consig. di Giust. del* 13. *Luglio* 1831. *in Causa Del Margine e Viciani.*

(6) Gli Onorarj degli Avvocati, e le copie de' loro Copisti ed essi re-

I. Anche tutte le spese occorse per la migliore istruzione, e difesa della causa.

II. Gli onorarj dovuti al procuratore, e periti estragiudiciali per tutte le assistenze, informazioni in voce, e in scritto eseguite a difesa della causa.

III. Gli onorarj pagati all'Avvocato per sessioni, informazioni, e consultazioni da esso compilate nel decorso del giudizio.

IV. Le spese di copie, e di stampe delle predette informazioni, e consultazioni, e di tutto ciò, che sarà stato utilmente impiegato per la difesa della causa. (7)

612. Potrà esservi finalmente il caso, nel quale il succumbente per temerità del litigio, e per la natura del giudizio medesimo, sia condannato in tutte le spese, tanto giudiciali, quanto estragiudiciali, ed inoltre in tutti i danni, ed in questo ultimo caso il succumbente dovrà rifondere in aumento di tutte le spese come sopra dichiarate giudiciali, ed estragiudiciali refettibili, anche quelle estragiudiciali mere volontarie, che sebbene non sieno refettibili come spese di giudizio, lo sono però nulladimeno come danno reale sofferto dal litigante, e queste potranno essere, salva la giustificazione, e congrua tassazione.

I. Le spese di straordinario apparato di difesa mediante l'opera moltiplicata del procuratore, e dell'Avvocato, copisti, e stampatori.

II. I viaggi, e permanenza del litigante al luogo di residenza del Tribunale, avanti il quale si è agitata la causa.

---

fettibili dai loro Clienti, o dai Procuratori, che hanno loro commessa la difesa della causa, sono tassati in questo caso soltanto dalla Camera di Disciplina, dalla di cui tassazione è permesso di reclamare avanti il Tribunale di prima istanza, sotto la di cui giurisdizione è l'Avvocato, ed il Tribunale ne conosce inappellabilmente, salvo il ricorso alla Real Consulta. *Reg. per gli Avvocati Toscani* §. 16. *D.* 35. *p.* 101. *T.* 3. *T. d. F. T.*

I medesimi godono, per il rimborso delle spese, ed onorarj, del privilegio della *Leg. Interdum ff. qui potior in pign. habeant.* sulla cosa difesa del loro Cliente: Un tal privilegio poi si radica sopra tutto l'intiero patrimonio dello stesso Cliente, quando la difesa non riguardava un fondo speciale del medesimo, ma la di lui persona, l'onore, e i suoi diritti in genere; questi crediti sono esenti dalla formalità dell'iscrizione. *D.* 69. *p.* 228. *T.* 3. e *D.* 53. *p.* 304. *T.* 4. *T. d. F. T.*

(7) La memorie fatte per la difesa delle Cause se non vengono passate ai Giudici a forma di quanto prescrivono li Articoli 461. e 477. del Regolamento di Procedura, e §. 9. del Regolamento dell'Ordine e Disciplina dei Tribunali Toscani, non sono refettibili in tassazione a carico del succumbente condannato anche nelle spese stragiudiciali. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 4. *Marzo* 1825. *in Causa Beconi, e Nardini, e del* 4. *Luglio detto in Causa Fracassi, e Picciati.*

La Copia del Processo di studio di ciascuna parte venendo formato delle minute degli atti proprii, e delle notificazioni di quelli del Contradittore, non può farsene ulterior copia, la quale non entra in tassazione, quando la condanna dal succumbente nelle spese, non comprenda anco le spese volontarie. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 15. *Agosto* 1826. *in Causa Legatarie Castiglioni, e Bettarini.*

III. La spesa di sollecitatore, o altra persona incaricata della ricerca dei documenti, e della vigilanza, ed assistenza della causa presso i difensori.

613. O si tratti però, che abbia avuto luogo la condanna nelle sole spese giudiciali, o nelle spese tanto giudiciali, quanto estragiudiciali, o sivvero in tutte le spese, e nei danni, in ciascuno dei predetti tre casi dovrà procedersi alla giusta liquidazione, e congrua tassazione.

614. Nel primo caso di generale condanna di ogni succumbente nelle sole spese giudiciali potranno le medesime essere tassate anche sommariamente nella medesima sentenza in una somma certa ad arbitrio del Tribunale, sempre favorevole al minore aggravio del succumbente: E potranno anche essere dal Tribunale riservate alla successiva liquidazione, e tassazione. (8)

615. In questo secondo caso, che sarà comune, quanto alla procedura ugualmente a quelli delle altre cumulate condanne, anche nelle spese estragiudiciali, e nei danni dovrà l'attore introdurre il giudizio di liquidazione, e tassazione, che sarà di competenza sommaria del Cancelliere del Tribunale, dal quale sia stata proferita la sentenza di condanna, o in prima, o in ulteriore istanza, e nella provincia del giusdicente medesimo, che abbia proferita la sentenza, o del suo ministro. (9)

616. Dovrà notificare al convenuto la domanda colla contemporanea esibizione della notula firmata dal suo procuratore delle spese, delle quali crede di dovere respettivamente ottenere la refezione, distinta in colonne, e dimostrativa separatamente delle spese effettive, degli onorarj di atti, e funzioni, delle copie, e delle somme ricevute in conto.

617. Se dentro il termine di giorni quindici dal dì della notificazione di questa domanda, e notula, il convenuto non sarà comparso ad opporre colla esibizione della contronotula, il Cancelliere dovrà senza altro procedere al suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la sola notula dell' attore, fatte quelle reduzioni, e riforme, che crederà giuste, eque, e convenienti, secondo l'occorrenza dei casi.

618. Se poi il convenuto dentro il termine di quindici giorni comparirà ad opporre, e ad esibire la sua contronotula, si contesterà il giudizio sommario avanti il Cancelliere predetto, ed esso sentite le parti in contradittorio nel più breve termine, che non possa eccedere un mese pronunzierà il suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la notula, e contronotula state come

(8) E' irregolare la tassazione fatta sommariamente, quando la condanna comprende anco le spese atragiudiciali. *D.* 55. *p.* 310. *T.* 4. *T. d. F. T.*

(9) Nella pendenza di un Giudizio di tassazione di spese, per qualunque questione, che si elevi fra le parti estranea alla pura, e semplice tassazione di quelle, è incompetente a conoscerne il Cancelliere Giudice tassatore. *V. la Dec. del Sup. Consiglio del* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Cocconi, e Mazzoni.*

sopra esibite, comprendendo anche la tassazione sommaria delle spese di quel pendente giudizio: E questo decreto sarà pubblicato in Cancelleria, riposto in filza degli atti, e rilasciato in copia autentica alla parte, che lo richiederà, pagato precedentemente ogni, e qualunque diritto dovuto a forma della tariffa approvata.

619. Questo decreto del Cancelliere sarà inappellabile fino alla somma di lire settanta, ma se alcuna delle parti reclamerà di essere stata gravata per una somma maggiore, potrà appellare avanti il Tribunale medesimo, che ha decisa la causa nel merito, e pronunziata la condanna, il quale deciderà sempre inappellabilmente, o confermi, o revochi, o riformi il decreto del Cancelliere, e dovrà tassare sommariamente anche le spese di questo secondo giudizio a carico del succumbente. (10)

620. Se la causa di liquidazione, e tassazione di spese del giudizio avrà luogo tra il procuratore, ed il suo cliente, che non abbiano concordato nel pagamento, questa pure sarà di privativa competenza del Cancelliere del Tribunale, dove è stata ventilata la causa, ed in seconda istanza per il gravame reclamato superiormente alle lire settanta apparterrà il deciderne come sopra inappellabilmente al Tribunale medesimo, che ha deciso la causa: La procedura sommaria sarà precisamente la medesima. (11)

---

(10) Qualunque pronuncia, che sul reclamo di una delle Parti dal Decreto di Tassazione venga fatta dal Tribunale è inappellabile abbenchè si tratti di deserzione di appello. *D. 80. p. 408. tom. 5. T. d. F. T.*

La generica sanzione dell'Art. 696. non investe li appelli dai Decreti di tassazione di spese, i quali sono appellabili soltanto per l'eccesso, e precisamente per il gravame superiore alle lire 70. come stabilisce l'Art. 619. Per renderli appellabili, quando manca questo gravame, non basta, che ambedue le Parti si appellino, giacchè come è noto il consenso delle parti non proroga la giurisdizione nel Giudice incompetente, il quale deve *ex officio* dichiararsi tale: nè perchè si questionasse con qual Tariffa dovessero le funzioni, e spese fatte tassarsi. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 22. *Marzo* 1824. *in Causa Cervelli, e Pastechi.*

A forma del disposto dell'Art. 619. la cognizione degli appelli dai Decreti di Tassazione è deferita al Tribunale, a cui appartiene il Cancelliere Tassatore limitatamente peraltro ai gravami che riguardano la fatta tassazione, e non già per tutte quelle dispute che possono insorgere preventivamente alla tassazione, e specialmente quelle, che possono impedire l'ingresso al Giudizio di Tassazione, nel qual caso deve portarsi l'affare avanti il competente Tribunale, onde percorra tutti i gradi della ordinaria giurisdizione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Settemb.* 1827. *in Causa Baroni e Bucalossi.*

La questione di nullità peraltro da un Decreto di tassazione di spese deve farsi avanti quel Tribunale, a cui appartiene il Cancelliere, che ha emanato il Decreto di tassazione, il quale decide conformemente al disposto dell'Art. 619. inappellabilmente anco sul merito della nullità. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 30. *Maggio* 1827. *in Causa Mascalchi, e De' Medici.*

(11) Nel modo stesso si introducono i Giudizi di liquidazione, e tassazione di spese, e funzioni fatte dai Difensori nelle cause criminali avanti i Cancellieri, o Notari criminali: E così per le cause decise dalla Ruota Criminale di Firenze la tassazione è di competenza del Cancelliere maggiore di

621. In questo giudizio però tra procuratore, e cliente, salva la conveniente tassazione, il procuratore dovrà essere dichiarato creditore non solo di tutte le spese, atti, e funzioni giudiciali, ma ancora di tutte le spese e funzioni estragiudiciali, per le quali come certamente utili alla difesa della causa deva presumersi il mandato del principale sebbene non giustificato. (12)

---

detta Ruota. E' Giudice tassatore il Cancelliere della Ruota Criminale di Grosseto per quelle spese, e funzioni occorse per cause decise da detta Ruota. Devono essere tassate le spese, e funzioni fatte per cause decise dai Tribunali straordinarj provvisoriamente stabiliti col Sovrano Editto del 21. Giugno 1816 dal Cancelliere, o Notaro Criminale del luogo ove il Tribunale straordinario ha riseduto; Ed il Cancelliere maggiore della Ruota Criminale di Firenze, come quel Cancelliere, e Notaro Criminale del respettivo Giusdicente investito del potere, come lo è l'Auditore Direttore degli atti della predetta Ruota, di conoscere delle cause di contrabbando di sale, è il Giudice tassatore delle spese occorse per quelle, e i decreti da proferirsi dai medesimi sono appellabili avanti gli stessi Giudici, e nel modo che è prescritto all' *Art.* 618. *Circ.* 18. *Dic.* 1820.

Li onorarj sono dovuti ai Procuratori a forma della Tariffa del 23. Dic. 1814. e con quelle diminuzioni proporzionali, che nascono dalla qualità dei Tribunali ai quali sono addetti, spiegate in detta Tariffa dopo il titolo 5to di essa all'Articolo 1. 2. et segg. I Procuratori presso i diversi Tribunali che hanno la facoltà di comparire avanti i Tribunali, e Giudici Subalterni a quelli, ai quali sono addetti, coerentemente alla Riforma normale del 13. Ottobre 1814. hanno il diritto di conseguire il pagamento dei loro onorarj secondo la Tariffa del Tribunale, nel di cui Ruolo sono ascritti; di questo vantaggio non ne godono quei Procuratori che non risieggono permanentemente nella Città, o luogo ove esiste il loro Tribunale, giacchè in questo caso non possono fare uso, che della Tariffa relativa al Tribunale avanti del quale hanno patrocinato la Causa. *Circ. del* 12. *Gennajo* 1818. §. 58.

La Sentenza del Cancellier tassatore, egualmente che la Sentenza del Giudice avanti del quale fu portata in appello la prima, sono appellabili avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità, e sono dichiarate infette di un tal vizio, qualora il Cancelliere come Giudice tassatore siasi occupato di questioni di non sua competenza, e così di eccezioni diverse dalla pura, e semplice tassazione. *V. la Decis. del Sup. Consiglio del* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Cocconi*, e *Mazzoni*.

Perchè i Conti dei Procuratori possino fare stato contro i terzi, non serve che sieno concordati dai loro Clienti, ma occorre che prima sieno soggetti alla legal tassazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 20. *Giugno* 1823. *in Causa Terruzzi*, e *Santoni*.

Quel Litigante che è stato ammesso al benefizio di miserabile resta esente da qualunque obbligazione verso il suo Procuratore non solo, ma ancora verso il copista del medesimo, il quale non ha diritto, come non lo ha il suo principale, di farsi pagare le Copie in ordine alle LL. 5. Giugno 1777. 7. Settembre 1784. e §. 16. del Regolamento de' Procuratori. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina del* 21. *Agosto* 1823. *in Causa Cianfanelli*, e *Creditori Lenzi*.

E solo, e sempre che a favore del povero, o miserabile concorra la condanna dell'avversario non povero nelle spese debbono le medesime cedere a vantaggio del Procuratore e respettivamente della Cancelleria. *Reg. per i Pr. del* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 19.

(12) Per le spese e funzioni dei Procuratori ricorre l' osservazione fatta all' *Articolo* 611. *Vedi la Decisione* 69. *p.* 228. *T.* 3. *e Dec.* 53. *p.* 304. *T.* 4. *T. d. F. T.*

622. Ma quanto alle spese, e funzioni di difesa esuberante, e di eventuale utilità, non dovranno esserli nella liquidazione, e tassazione abbuonate, se non giustifichi il mandato o generale, o speciale del principale medesimo, che potrà essere sufficiente, che apparisca ancora da semplice lettera, o viglietto soscritto da esso.

TITOLO IX.

Del giudizio di disdetta di locazioni, affitti e colonie, e del giudizio di sfratto. (1)

623. L'atto di disdetta di locazioni, affitti, e colonie sarà trasmesso col mezzo di cursore nelle forme prescritte per tutte le altre notificazioni, e citazioni. (2)

624. Quest'atto potrà esser domandato, e fatto tanto per scrittura, quanto sulla verbale istanza del proprietario, e dovrà contenere.

I. L'indicazione sommaria dei fondi rustici, o urbani, dei quali si disdice l'affitto, la locazione, o la colonia, e il popolo, e comune, ove sono situati.

II. La menzione del contratto di affitto, o colonia, se pure sia stato ridotto in scrittura.

III. L'assegnazione al conduttore, o colono di un termine di giorni otto dal dì della ricevuta disdetta a dichiarare se l'accetta, o nò, colla commirazione, che spirato detto termine senza aver fatta alcuna dichiarazione nè opposizione, la disdetta si avrà per accettata, e gli sarà proceduto contro a suo luogo, e tempo collo sfratto a tutte sue spese. (3)

---

(1) Abbenchè tali questioni appartenghino a un Tribunale Collegiale sono esaminate, e decise in prima, che in seconda istanza da un Giudice solo. *L.* 20. *Ottob.* 1817. §. 13.

Le questioni di disdetta sono di competenza dei Tribunali ordinarj, abbenchè nella famiglia dei Rei Convenuti vi sia un pupillo. *V. la D.* 40. *p.* 244. *T.* 4. e *D.* 69. *p.* 367. *d. T.* 4. *T. d. F. T.*

(2) Non possono sostenersi valide le disdette date per mezzo di terze persone, a non nel modo prescritto nell'articolo che sopra, a meno che non sieno state quelle accettate, come dispone l'Art. 626. susseguente. *D.* 7. *p.* 31. *T.* 2. *G. P. L.*

Certo, come egli è che la disdetta di una locazione è unicamente preordinata a manifestare la volontà del disdicente di non volere ulteriormente continuare nel contratto di locazione, non è dato di potere insistere sulla regolarità della medesima, tosto che si è ottenuto l'oggetto, al cui conseguimento la disdetta medesima viene ricercata, nè può essere per conseguenza valutabile per sostenerla inefficace l'eccezione nascente dalla inosservanza delle forme giudiciali tracciate dall'Art. 623. e segg. sempre che resti provato che la disdetta è stata trasmessa ed accettata, subentrando in tal caso il disposto dell'Art. 626. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 8. *Gennaio* 1825. *in Causa Becuttini, e Casini.*

(3) Quando alla disdetta non è stata fatta opposizione alcuna nel termine dalla Legge prescritto, e quando la Sentenza, che ordina lo sfratto è stata eseguita, è inammissibile l'appello, che s'interponga da delle Sentenze pre-

IV. Il tempo preciso, nel quale va a terminare l'affitto, o locazione, ed in cui deve il conduttore lasciar liberi, vacui, e spediti gli stabili locati, e affittati. (4)

625. Questo termine di giorni otto sarà termine perentorio, e di rigore.

626. L'atto formale della disdetta non sarà necessario, quando il conduttore, o colono abbia altrimenti in qualunque modo accettata la disdetta.

627. Se al tempo debito il conduttore, affittuario, o colono non lascerà libero il fondo locato, il proprietario lo intimerà a

---

cedenti abbenchè non sieno state notificate regolarmente. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 3. *Luglio* 1823. *in Causa Cantini, e Soldi.*

(j) Le disdette ancorchè siano date per scrittura, non devono porsi al Ruolo delle Cause finchè non sia nata contestazione fra le Parti. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 16.

La locazione di un fondo Urbano fatta per tre anni, col patto che non disdicendosi due mesi avanti la terminazione, si abbia confermata per altri tre anni, se dopo il secondo Triennio per tacito consenso delle Parti continua per un più lungo tempo, in tal caso la durata di tale locazione depende dalla consuetudine locale. *V. la Dec. del Supr. Cons. del dì* 26. *Giugno* 1823 *in Causa Civili, e Gignoli, e Puliti.*

Quando non è stato convenuto nella Scritta di locazione di uno stabile il termine, in cui debba cessare la locazione medesima, si deve stare alla consuetudine locale. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. del dì* 11. *Giugno* 1824. *in Causa Donati e Biagini.*

Non può esser soggetto a revoca quell'atto di disdetta non irregolare, nè insussistente nel diritto, rilasciato per mezzo di un Tribunale competente, per cui viene ad essere tale disdetta presuntivamente *formale* e *giuridica*, fino a che tal presunzione non è distrutta. Nè a sostenere insussistente in diritto una disdetta di tal natura può giovare, che la medesima contenga la comminazione irregolare dello sfratto, nè perchè fatta per un tempo anteriore a quello stabilito con la scritta di locazione, quando il disdicente a cosa intera ha corretto l'errore. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 23. *Febbraio* 1824 *in Causa Bedditi, e Bartolucci*, e *Dec. del dì* 8. *Agosto* 1831. *in Causa Cappellini, e Montauti N.N.*

Non può dirsi intempestiva quella disdetta che un nuovo Rettore di un Benefizio, fa al Conduttore di fondi urbani appartenenti al benefizio medesimo, sul fondamento che essendo stata fatta la locazione dei medesimi dal precedente Rettore per anni tre, senza che dal medesimo fosse stata disdetta a forma del patto nella Scritta di affitto convenuto si dovesse intendere rinnovata per un altro triennio, giacchè ciò che potesse dirsi contro l'originario locatore in allora Rettore del Benefizio a cui spettavano i fondi, non può aver luogo, e ritenersi rinnovata la locazione per il non fatto della disdetta avvenuta nel tempo, in cui il precedente Rettore sia morto, ognora che nel nuovo Rettore non si prova la scienza positiva dell'affitto triennale, e più del patto riguardante la spiegazione del consenso necessario per la nuova rilocazione, come non può giovare per la triennale perseveranza dell'affitto la contestazione dalla detenzione de' beni affittati pazientata dal nuovo Rettore, poichè questa pazienza non potrebbe tutt'al più operare altro effetto, che quello d'indurre una tacita locazione durabile a seconda delle consuetudini, per un anno, trattandosi di fondi rustici, e di sei mesi se si parla di fondi urbani. *Vedi la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del* 15. *Marzo* 1827. *in Causa Frizzi NN. e Pitti-Spini.*

comparire avanti il Tribunale alla prima udienza per sentirsi rilasciar contro lo sfratto. (5)

628. Il Giudice proferirà sommariamente un decreto, col quale rilascerà il domandato sfratto, e ne commetterà l'esecuzione, se l'affittuario, colono, o conduttore non lascerà libero e vacuo il fondo affittato, o locato dentro tre giorni dal dì, in cui è stato proferito il decreto, se il convenuto sarà comparso, e dal dì della notificazione del medesimo, se sarà stato proferito in di lui contumacia. (6)

---

(5) Il Giudizio di sfratto, come Giudizio sommario esecutivo non può essere ritardato da un Giudizio diverso, e deve perciò disgiungersi questo da quello, e risolversi con tutta celerità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 10. Maggio 1822. in Causa Livini, e. Palazzoli.*

Non può da alcun proprietario di Fondo rustico, o urbano procedersi allo sfratto, se non quando il Conduttore, o Colono al tempo debito non lasci libero il fondo disdettogli, e tanto meno può farsi ciò da un Possessore Salvianista, senza che punto gli giovi la circostanza di essere il Conduttore del Fondo medesimo il Debitore, il quale è nell'obbligo di rilasciare la detenzione, e percezione de' frutti al suo Creditore, ma non perde perciò il diritto di restare nel fundo come Colono, finchè non manchi alle sue incombenze. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 25. Settembre 1823. in Causa Buccellini, e Nesti.*

Il disdicente, che non ha incontrata ne' termini dalla legge prescritti alcuna opposizione alla da esso trasmessa disdetta acquista il diritto di espellere dalla conduzione il conduttore, perchè divenuta in faccia di questo irretrattabile la disdetta medesima; senza che possa sospendere il corso de' termini suddetti l'opposizione fatta dal salvianista de' Beni disdetti. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 21. Marzo 1827. in Causa Masi, NN. e Gennai.*

Lo sfratto contro un preteso colono non può essere decretato, ognora che non consta della presunta accettazione della disdetta trasmessa esclusivamente per il titolo della colonia. E quando questo titolo non altrimenti sussiste, non è obbligato il disdetto a fare opposiziona alla disdetta nel termine dall'Art. 625. designato, senza che bastante sia il suo silenzio a far presumere in esso l'accettazione della disdetta; E quando il disdetto opponendosi allo sfratto allega la sua qualità di affittuario del fondo da esso precedentemente condotto, e ritenuto a colonia, allega un titolo sufficiente per essere lasciato nella detenzione del fondo fino a che non sia sulla sussistenza della sua pretensione definitivamente pronunciato: che se il Giudice non ostante l'allegazione di un tal titolo decreta lo sfratto, ed ordina l'esecuzione provvisoria della Sentenza facendo solo a pro del reo convenuto un riservo, non fa che pregiudicare a quel gius di detenzione, che nella sussistenza dell'affitto compete al convenuto, andando incontro all'assurdo di espellere da quei beni colui, che nell'esistenza dell'affitto ha tutto il diritto di rimanere. Ne giova il reflettere che trattandosi di Giudizi di tal natura sia ad essi favorevole il disposto del Regolamento da ritenere come inammissibili simili eccezioni, poichè per quanto di regola i Decreti di sfratto non siano appellabili all'effetto sospensivo, pur tuttavia è dai medesimi l'appello ammissibile ad ambedue gli effetti, quando è questione dell'esistenza, e terminazione della locazione, in guisa che contenendo l'esecuzione provvisoria verrebbe a distruggere il favore dell'appellabilità. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giustizia del 13. Febbraio 1829. in Causa Tarocchi, e Tutori Campani.*

(6) L'esecuzione provvisoria, che il citato Art. 728. accorda ai Decreti di conferma di disdetta, e di sfratto, non può aver luogo, quando dei Beni disdetti è incerta la pertinenza, e pende di quelli un Giudizio di divise tra

629. Nel mandato di sfratto il Giudice indicherà le spese occorse, e che occorreranno fino alla plenaria esecuzione del decreto, e comprenderà in dette spese anche l'emolumento dovuto per l'atto predetto agli esecutori, i quali allora per quando eseguiranno lo sfratto, resteranno autorizzati a gravare il conduttore nell'atto dello sfratto medesimo per l'importare delle spese indicate nel detto mandato.

630. Gli esecutori saranno tenuti di farne immediatamente il conveniente dettagliato rapporto al Tribunale, e non potranno pretendere mercede alcuna del gravamento per l'importare delle spese antedette.

631. Se dovranno vendersi gli effetti mobili, gravati per questo titolo, si osserverà la procedura prescritta per il gravamento dei mobili, ma prima di eseguirne la vendita, si assegnerà un termine di ore ventiquattro al conduttore ad averli recuperati.

632. L'epoca delle licenze, e disdette delle società coloniche s'intenderà sempre, e costantemente fissata a tutto il mese di Novembre per avere effetto tre mesi dopo, e così a tutto il mese di Febbraio di ciascun Anno; Ferma però sempre stante la facoltà ai proprietari, e locatori di stipulare in forma legale quei patti, e condizioni, che credessero di stabilire per il comune loro interesse, e fra questi ancora il tempo della durazione, e scioglimento della colonica società.

633. Gli atti di disdetta delle colonie parziarie saranno altresì registrati nel termine di giorni tre dal dì, in cui cominciano a decorrere i tre mesi di che nell'articolo precedente, e così dentro il dì 3. Dicembre, nel quaderno di registro, che dovranno tenere, e rendere ostensibile *gratis* i respettivi Giusdicenti locali, nel di cui circondario sono situati i beni, e respettivamente i Cancellieri del Magistrato Supremo della Città di Firenze, e del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno. (7)

634. Un tal registro dovrà comprendere tanto le disdette state fatte privatamente fra i proprietarj, e i coloni, quanto quelle state trasmesse per mezzo del Tribunale, e ciò all'effetto, che i proprietarj, ed i coloni possano con più facilità provvedersi i pri-

---

il Disdicente, e i Condomini. *V. il Decreto della Ruota Fiorentina del* 27 *Febbraio* 1823. *in Causa Bernardini, e Bernardini.*

Non può aver luogo lo sfratto contro quel Conduttore, che prima della terminazione dell'antica conduzione del fondo, ne ha rinnovata la conduzione medesima nonostante, che precedentemente fosse stato locato ad altri lo stesso fondo, giacchè è sempre preferibile quegli, che del fondo è in possesso, a meno che non si provi in esso la scienza della fatta precedente locazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 21. *Maggio* 1823. *in Causa Grazi, e Balsamo.*

(7) Sono competenti per tali atti anche i Potestà Minori suburbani a Firenze, e Pistoia, e solamente elevandosi contestazione fra le Parti, devono quelle rinviare respettivamente avanti il Magistrato Supremo, o al Tribunale Civile di Pistoia. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 8.

mi di un nuovo lavoratore mezzajolo, e questi di un altro podere.

635. La mancanza di questo registro porterà la nullità della disdetta, se venisse impugnata. (8)

636. Nel caso poi, che per parte del conduttore venisse fatta opposizione alla disdetta, il giudizio sarà sommario, e si attenderà la procedura prescritta nei giudizi di tal natura.

637. Questa opposizione potra farsi anche verbalmente davanti il Giudice locale, che dovrà registrarla in piè dell'atto della disdetta, e dovrà essere notificata al locatore con semplice cedola per mezzo di cursore.

638. Il decreto di revoca, o di conferma di disdetta sarà emanato previa citazione in contradittorio dell'opponente, e del locatore, e sarà respettivamente notificato, o all'uno, o all'altro.

639. Se questo decreto confermerà la disdetta, il Giudice condannerà il conduttore, l'Inquilino, o il colono nelle spese, e gli rilascerà contro lo sfratto, che sarà eseguito nelle forme enunciate all'articolo 643, se al termine della locazione, affitto, e colonia, e tre giorni dopo, non sarà lasciato libero il fondo.

640. Nei casi, nei quali sia luogo alla resoluzione in tronco delle locazioni, affitti, o colonie, potrà questa domandarsi con scrittura, e citazione nel più breve termine. (9)

641. La sentenza che dichiarerà la risoluzione del contratto,

---

(8) Ogni volta che un atto di disdetta è stato contradetto, che in seguito di tale contradizione è nata fra il disdetto, e il disdicente contestazione, e che sulla efficacia o inefficacia della disdetta medesima deve intervenire la giudiciale dichiarazione, non altrimenti si verificano i termini della Legge inducenti l'obbligo del registro essendo il fine della Legge sull'ordinato registro, quello di rendere ai Coloni che hanno ricevuta la disdetta più facile il mezzo di ritrovare la Colonia d'altro podere, ed ai Proprietarii di provvedersi di un nuovo Colono. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 27. Aprile 1827. in Causa Borghi e Fantacci.*

(9) Il Locatore di una Bottega ha diritto di domandare la risoluzione in tronco della locazione della medesima ogni volta che il Conduttore ha invertito l'uso della medesima, diversamente da quello per cui gli era stata conceduta a ciò per la ragione che essendo piaciuto al proprietario della medesima d'imporre al conduttore una tal Legge, e che da questi è stata accettata, non gli è dato di trasgredirla.

A sostegno poi dei diritti del Locatore contro l'arbitrio del Conduttore accorrono e le disposizioni della Legge e le massime in materia stabilite, ed elevate al grado di regola per cui resta autorizzato lo stesso locatore a domandare la risoluzione del contratto di locazione allorchè l'uso che dal medesimo venga fatto della cosa condotta comparisca vizioso, come tale debbe apprendersi quello che direttamente offende la religione dei patti, e delle stipulazioni, e che si manifesta sovversivo di quella Legge che al Padrone della casa piacque di dare alla medesima, ma molto più poi quando la variazione dell'uso della cosa locata comparisce non immune dal possibil danno, e pregiudizio, che da detta variazione ne può risentire il locatore sia per il pericolo non infrequente degli Incendii ai quali sono sottoposti i locali ove conservansi materie combustibili, sia per la perdita di quell'avviamento di cui godeva in avanti la Bottega locata. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 18 Settembre 1829. in Causa Sanimaruffi, e Vettori.*

in tronco, ordinerà, e rilascierà anco lo sfratto, se vi ha luogo.

642. Tutte le sentenze, che rilasciano lo sfratto saranno sempre eseguibili nonostante opposizione, o appello. (10)

643. Si eseguisce lo sfratto mediante lo sgombro dei mobili, l'espulsione delle persone, e la consegna delle chiavi al padrone, o nuovo conduttore, o colono, riserbato al colono espulso qualche discreto comodo di casa, sì per albergo, che per custodia della messe raccolta compatibilmente al bisogno dell'una, e dell'altra famiglia.

644. Quanto al termine delle locazioni dei fondi urbani in difetto di particolari convenzioni si attenderanno le consuetudini locali.

TITOLO X.

Dei Sequestri

645. E' lecito a qualunque creditore di procedere al sequestro degli assegnamenti del suo debitore esistenti presso un terzo. (1)

---

(10) Quando sia impugnato il titolo della locazione, non può aver luogo l'esecuzione provvisoria della Sentenza, che ordina al Conduttore di uno Stabile di sfrattare prescritta dall'Art. 642. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 4. Novembre 1824. in Causa Billi, e Billi.*

Quegli che sostiene di non essere più colono ma affittuario del fondo per il rilascio del quale gli è stata intimata la disdetta, promuove una disputa per cui viene a mancare la disdetta, e nella mancanza di questa non può avere altrimenti luogo lo sfratto, e molto meno l'esecuzione provvisoria, la quale come rimedio esorbitante non può ritenersi dalla legge ordinato, se non nel presupposto che la Sentenza di sfratto venga emanata in confronto di una disdetta, della quale il titolo per il quale fu trasmessa sia incontroverso. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 13. Febbraio 1829. in Causa Tarocchi, e Tutori Campani.*

(1) E proibito di sequestrare le provvisioni, stipendi, paghe, e pensioni assegnate sopra le regie casse per qualunque siasi causa, e dovute a qualsivoglia sorta d'impiegato, e di qualunque rango, o stipendiato in qualsivoglia impiego, o posto, sia descritto ai Ruoli o della Real Corte, o del Militare, o delle RR. Segreterie, o dei Tribunali di Giustizia, e dei RR. Uffizj d'Amministrazione ossiano impiegati come Capi, o subalterni, o come Inservienti di qualunque azienda tanto Regia, che pubblica, tanto civica, che comunitativa, non esclusi gli esecutori di giustizia, meno il caso che si tratti di alimenti, e di Doti, dovute ai termini di ragione tanto gli uni quanto le altre per motivo di congiunzione di sangue, e di parentela; per i quali casi per altro non è permesso ai Tribunali di ordinare sequestri, staggine, o ritenzioni sulle provvisioni paghe, stimpendj, e pensioni, se non previa la dichiarazione del credito da emettersi mediante decreto, con precedente citazione al debitore, e dopo aver presa esatta cognizione dei titoli nei quali si fonda il creditore, senza che possa valutarsi, all'oggetto di autorizzare il sequestro ec. il semplice consenso del debitore. Non è lecito in conseguenza, ne permesso ad alcun Creditore di domandare, ne al debitore di volontariamente acconsentire, o ad alcun Giudice, o Tribunale l'accordare sequestro, staggina, o retenzione sulle respettive provvisioni, stipendj, paghe, e pensioni dei debitori. *LL.* 15. *Dec.* 1781. 7. *Giugno* 1786., e 12. *Ottobre* 1816.

646. Il Tribunale anche sopra la semplice verbale istanza del creditore, e a tutto suo rischio, e pericolo potrà accordare il sequestro ma sempre sotto l'obbligo ingiunto al sequestrante di

---

Non sono compresi in queste disposizioni i debiti degli Uffiziali, specialmente quelli contratti per causa di Vitto, e Vestiario, o di altri fornimenti relativi al loro servizio, i quali vengono pagati con le ritenzioni fatte sui loro appuntamenti, e che non eccedono il quinto della loro paga. *Regulam. Milit.* 30. *Nov.* 1817. e *Circ.* 17. *Gen.* 1820.

Sono parimente esclusi dal benefizio della Legge i debiti che i pensionati, provvisionati, o stipendiati tengono colle Casse, dalle quali ritirano le loro provvisioni ec., ma non quei debiti, che contratti avessero coi Camarlinghi, e Cassieri. *L.* 12. *Ottobre* 1819.

E qualora in qualche caso di massima urgenza venisse permesso per grazia Sovrana il sequestro sulla provvisioni, o pensioni di alcuno degl' impiegati, o pensionati, o concessa a qualche debitore provvisionato o pensionato la facoltà di obbligare, o cedere una rata della sua provvisione, o pensione, deve dal Tribunale competente proferirsi il decreto esecutorio del Rescritto Sovrano. *d. L.* 12. *Ott.* 1819.

Ferme stanti le proibizioni di poter sequestrare provvisioni, pensioni ec., come è stato superiormente avvertito, deve il Tribunale nei casi permessi; e per il caso che a più Creditori debba repartirsi la provvisione, o pensione ec. con suo decreto di consenso dei debitori, o nel loro dissenso, ex ufficio, deputare una sola persona, a cui il Cassiere, o Camarlingo deve pagare la provvisione ec. sequestrata, ed è a di lui carico il repartirla.

Non è peraltro permesso di eseguire il sequestro di provvisioni, o pensioni sulla Cassa dell' I. e R. Depositeria, ma alla semplice esibizione della copia autentica del Decreto, che ordina il sequestro, deve il Cassiere della medesima fare eseguire il deposito della provvisione, o pensione nella cassa dello Spedale di S. Maria Nuova, dalla quale poi a forma del decreto ne sarà fatto il ritiro. *d. L.* 12. *Ott.* 1819. §. 5. 7. e 9.

Anche per la Tassa di famiglia, al pagamento della quale rendendosi moroso qualche regio, o pubblico impiegato, o pensionato (ed in Firenze anche per quella di sussidio) riuscendo frustanei gli altri mezzi legali per astringerlo a tal pagamento, deve procedersi al sequestro della respettiva provvisione, o pensione per la rata corrispondente al suo debito. *C.* 13. *Dec.* 1819. — *D.* 37. *pag.* 165. *T.* 4. *G. P. L.*, e *D.* 25. *p.* 195. *T.* 1. *Ind. T. del F. T.*

Mentre è questione sulla pertinenza di una data somma può farsi su i frutti maturati, e da maturarsi un sequestro *ad effectum cavendi. V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 11. *Giugno* 1824. *in Causa Sindaci Stamatacchi*, e *Patrinò.*

Le mere congetture non sono attendibili per dichiarare nullo un sequestro fatto sopra oggetti pretesi alienati anteriormente al fatto sequestro.

Come non è sostenibile la nullità del sequestro fatto nelle mani del Compratore de' Beni di proprietà del Debitore qualunque esser possa la convenzione stabilita fra il Compratore, e Venditore. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 2. *Settembre* 1825. *in Causa Baldi della Scarperia*, e *Grassi.*

Il sequestro, e la conferma del medesimo non operano l'avulsione dal patrimonio del debitore degli effetti sequestrati, nè producono conseguentemente la traslazione del dominio dei medesimi nel sequestrante; come non compete neppure al creditore sequestrante il diritto di prelazione sugli oggetti sequestrati nel concorso di altri creditori aventi dei poziori diritti, e specialmente degli Ipotecari; questa massima peraltro soffre la sua limitazione quando il sequestrante, come li altri concorrenti al Sequestro siano tutti creditori Chirografari, nel qual caso è accordata la prelazione a quegli che ha prevenuto col Sequestro, limitazione che non ha luogo se dopo il fatto sequestro

comparire avanti il Tribunale medesimo a dedurre i titoli, e le prove del suo credito dentro il termine di giorni otto decorrendi dal dì della notificazione del sequestro. (2)

---

venga contro del debitore introdotto un Giudizio di concorso universale. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 5. Luglio 1828. in Causa Moroni NN. Lepri.*

Perchè sia ammesso il sequestro assicurativo due sostanzialissimi estremi si richiedono cioè, che il credito sia certo e liquido, e che la condizione del debitore dal dì del contratto debito sia deteriorata. Una Sentenza adunque soggetta ad appello per quanto somministri il primo estremo del credito certo, e liquido, non è titolo bastante per sostenere un sequestro della natura che sopra, quando manca ogni primordio di prova sul deteriorato stato del debitore; nè può giovare il disposto dell' Articolo 758. che accorda all' appellato l' esercizio di quegli Atti, che possono conservare il suo interesse, poichè anco questi non possono praticarsi senza il concorso di circostanze che ne somministrino qualche plausibile fondamento. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 15. Luglio 1828. in Causa Pieraccini e Foggini.*

Il Sequestro non priva il Debitore del dominio della cosa a di lui danno sequestrata *Text. in Leg. 35. ff. de Pignoratitia in Leg. 6. ff. de Nautico foenore in Leg. 12. ff. de distractione pignor. in Leg. 17. § 11. ff. de Aedilitio aedicto, et in Leg. 9. Cod. de Pignorat. action.* Consequentemente il fortuito, che sulla cosa sequestrata può accadere stà a pregiudizio del debitore proprietario. *Rot. Flor. presso il Bonfin. Dec. 21. N. 14. et seqq.* E per fortuito considerasi la infedeltà della persona eletta in sequestrario, e non possono le conseguenze di tale fortuito portarsi a danno del Creditore sequestrante. *Casareg. de Comm. Disc. 36. N. 6. et segg. Rot. Flor. in Pisana praetensae refectionis damnorum 23. Settembre 1713. cor. Meoli. Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì 8. Giugno 1831. in Causa Rossi ne NN. e Carletti ne Loli.*

(2) Una Sentenza nulla, perchè emanata senza precedente citazione, è un titolo non valevole per ottenere la conferma del sequestro. *D. 171. p. 159. T. 2. T. d. F. T. D. 66. p. 297. T. 5. G. P. L. e D. 17. p. 177. T. 1. Ined. T. d. F. T.*

Non sono titoli abili per ottenere la conferma di un sequestro, che la donna abbia fatto sopra oggetti spettanti al Marito, il diritto cioè ad essa competente di esigere dal marito la prestazione degli alimenti, e la necessità di fare le spese occorrenti per sostenere la lite di separazione di letto, perchè rapporto al primo, per quanto sia vero che per modo di provvisione debbonsi accordare alla Moglie gli alimenti fino a che si conosca della ragionevolezza del suo discesso dalla Casa maritale, pur non ostante questa misura equitativa cessa nel caso di circostanze che presentino essere la Donna d' altronde sufficientemente provveduta, e rapporto all' altro titolo non restando giustificato neppure l' iniziamento della Causa di separazione di Letto non può, nè deve attendersi. *V. la Dec. della Ruota di Pisa del dì 10. Febbraio 1826. in Causa Mugatti e Loreti ne Mugatti.*

Per le consuetudini vegliate nel Granducato in materia di Procedura era permesso al Creditore di procedere, nel caso specialmente di povertà del suo debitore, ad una misura conservatoria permessa e autorizzata dalla Legge, come lo dimostra. *Bald. in Leg. Cod. de Sequest prohib.* citato nella Glossa nella Legge medesima, e come lo attesta il *Bidolfino nella sua Pratica part. 1. Cap. 14. N. 167.* nel modo, che si rileva dalla *Dec. Litter. Camb. del 30. Aprile 1785. Cor. Muccioni.*

Ora quando il credito in genere è certo, e la povertà del debitore può ragionevolmente far dubitare, che elusorio si renda in tutto, o in parte il Giudizio riguardante il subietto principale della questione, cioè il Credito stesso, non può dirsi che il Creditore non possa precedere ad un atto con-

647. Spirato questo termine senza che il creditore sia comparso in giudizio, e abbia dedotto i titoli, e le prove del pro-

---

servatorio, perchè non permesso dal vegliante Regolamento di Procedura, quando con l'Art. 1124. si ordina, che nei casi omessi si debba aver ricorso alle antiche Leggi, e consuetudini veglianti nel Granducato. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 19. *Giugno* 1826. *in Causa Francioni, e Margiacchi*.

Il portatore di un pagherò avente la gira senza data si rende passibile di tutte le eccezioni, che sono deducibili contro il girante, in guisa che il sequestro che con un titolo di simile natura possa esser fatto contro quegli al di cui ordine era pagabile, e dal quale senza data era stato ad altri girato il Pagherò, non si sostiene, essendo la data della gira indispensabile anco prima delle Leggi francesi. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 16. *Settembre* 1826. *in Causa Frullini, e Gargani*.

Sono ammissibili le posizioni, non per far le veci dei titoli per cui è stato fatto il sequestro, e dei quali parla l'articolo che sopra, ma per escludere l'eccezioni del Reo. *D.* 116. *p.* 419. *T.* 1. *T. d. F. T.*

Una Sentenza, non notificata a tutti i soccumbenti, non forma titolo esecutorio di credito da poter sostenere la conferma di un sequestro fatto dal Venditore a pregiudizio di uno de' Soccumbenti, e molto meno può esser titolo sufficiente la produzione di notule di apese non legittimamente tassate. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del dì* 7. *Aprile* 1824. *in Causa Rossi, e Bozzi*.

Non può sostenersi nullo quel sequestro per essere stati dal Sequestrante dedotti i titoli del suo Credito nell'atto stesso del Sequestro, e d'aver quelli ritirati. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del* 10. *Marzo* 1824. *in Causa Fani, e Baldini*.

Non vi è obbligo di notificare la scrittura, con la quale entro il termine dalla Legge prescritto si producono i titoli, in ordine ai quali si è proceduto ad un sequestro, ne la Sentenza, che canonizza la validità di tale produzione può soggiacere al vizio di nullità. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 15. *Aprile* 1823. *in Causa Bianchi, e Lambruschini*.

Non può attaccarsi di nullità l'Atto, con cui si sequestrano tutte le raccolte formanti la parte colonica di alcuni Beni, stante il condominio di altri soci con quello dei Debitori del sequestrante, quando da questi sono stati nominati i soli suoi Debitori, e sono state usate le parole ,, per la parte ad essi spettante ,, giacchè l'effetto della dizione limitativa *soltanto* stà per sua natura a restringere la generalità dell' espressioni ,, tutte le raccolte. *V. la Dec. dell'antica Ruota Fiorentina nella Pisana executionis del* 16. *Aprile* 1784. *avanti Brichieri, la Dec. del Supremo Consig. di Giust. impressa nel Tesoro del Foro Toscano T.* 4. *Dec.* 4. *N.* 2. e 3. e *la Dec. dello stesso Supremo Consiglio del dì* 9. *Febbrajo* 1825. *in Causa Bizzarri, e Giuliani*.

In ordine all'Art. 19. del Regolamento del Tribunale di commercio che per l'Artic. 35. del medesimo è comune a tutti i Tribunali, e Giudici, ai quali è accordata la giurisdizione di decidere le Cause Commerciali, è permesso al Tribunale medesimo di ordinare il Sequestro de' Mobili del debitore, ma *assicurationis tantum*. Ora è certo che quegli che per mezzo del Tribunale di Commercio commette un sequestro sopra de' Semoventi del suo debitore con l'espressa dichiarazione di cautelarsi del suo Credito non fà un atto esecutivo tuttochè intimi il debitore a recuperare i Semoventi sequestrati o pagando il suo debito, o a dar cauzione, e richiedendo la conferma del sequestro domandi la dichiarazione del suo Credito, giacchè la facoltà che l'Art. 19. accorda ai TT. di Commercio di ordinare il sequestro di Mobili del debitore per semplice misura assicurativa non può rimanere esclusa per il tenore delle domande di dichiarazione di Credito, e di pagamento, che successivamente siano dedotte da quel Creditore che richiese, ed ottenne di

prio credito, se il debitore domanderà, che sia tolto di mezzo il sequestro, il Tribunale citato il sequestrante nella prima udienza dovrà revocarlo, e condannerà il sequestrante medesimo nelle spese. (3)

648. L' atto del sequestro dovrà contenere.

I. L' indicazione non meno del titolo, che della somma, per cui si procede al sequestro. (4)

II. Il precetto al sequestrario di non consegnare ad alcuno

---

procedere ad una misura conservatoria. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 10. *Febbr.* 1830. *in Causa Franceschi e Marchi.*

Per ottenere la conferma del sequestro deve il sequestrante, come prescrive l' Art. 645. dedurre i titoli giustificativi il suo credito, e qualora nella domanda di conferma di sequestro fosse stato omesso di esprimere le qualità e dimora del reo convenuto nel modo che ordina l'Artic. 20. non per questo può dirsi nulla la domanda di conferma come dispone l' Art. 55. nella contumacia del reo Convenuto, quando le dette qualità si trovano indicate nell' atto di Sequestro. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 12. *Agosto* 1830. *in Causa Carmignani, e Vettori ne' Bernardini.*

(3) Quegli che è ammesso ad una Società d' opera, e d' industria, come è quella colonica, e conseguentemente alla partecipazione delle raccolte, non ne può restar privato, anche quando per la vecchiaia, o altra imperfezione non possa prestare alla Società quella intera opera che prestava allorchè fu ammesso alla partecipazione, talchè il sequestro fatto sulle raccolte ad esso spettanti si sostiene, ed è efficace, nonostante il condominio degli altri Socii, giacchè fino a che dura la Società compete al Socio il diritto alla compartecipazione delle raccolte, qual Società va a cessare se per parte del proprietario dal Fondo viene data la disdetta della colonia. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 9. *Febbraio* 1825. *in Causa Bizzarri, e Giuliani.*

Alla refusione delle spese tutte, e dei danni è tenuto quegli che mal commette un Sequestro. Nè può esimersi da questa conseguenza quel Sequestrante che renunzia al fatto sequestro, tutto che nella renunzia accettata non si trovi espressamente dichiarato di rifondere le spese ec. *Dec. della Ruota di Firenze del* 22. *Giugno* 1830. *in Causa Ferri, e Ricci.*

Quando resta provato, che un atto di sequestro sia fatto *ad effectum solvendi* conseguenza si è che per ottener di quello la conferma occorre che il Sequestrante sia munito di documenti giustificanti limpidamente il suo credito liquido e scaduto, senza che per porlo in essere sia ammissibile la prova testimoniale, come non può giovare al Sequestrante la successiva, e tarda sua dichiarazione diretta a dimostrare che l' atto di sequestro fosse fatto *ad effectum assicurandi. Decisioni della Ruota Fiorentina del* 7. *Agosto* 1830 *in Causa Sambuchi, e Sgai*, e 20. *Gennaio* 1831. *in Causa Benini, e Sangiorgi.*

Se il titolo, in ordine al quale sia stato proceduto ad un sequestro, si presenta dubbio, non può servir di base ad una azione esecutiva in cui si sostanzia il Sequestro fatto *ad effectum solvendi. Dec. della Ruota di Firenze del* 3. *Giugno* 1830. *in Causa Marini, e Marini.*

(4) Il Sequestro fatto ad *effectum sistendi*, non imprime il vizio di litigioso sulle cose, ed oggetti sequestrati, per cui il terzo compratore di buona fede, di quelli non può essere spogliato. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 23. *Agosto* 1822. *in Causa Bianciardi*, e *Naldini*, e *Curli.*

Coerentemente al disposto dell' Art. 1125. è nullo il sequestro se non è indicato il titolo, per cui si sequestra. E' nullo egualmente se non sussiste il titolo allegato, nè può sanarsi con un nuovo titolo, quantunque vero. *V. la Dec. della Ruota Fiorent. del dì* 1. *Agosto* 1822. *in Causa Martelli, e Migliorati NN.*

gli assegnamenti sequestrati, e respettivamente di non pagare, ma di ritenerli a disposizione del Tribunale, alla pena di conseguare, e respettivamente pagare male due volte, e del proprio. (5)

III. L'assegnazione del termine di giorni tre al sequestrario a fare la giudiciale confessione degli assegnamenti sequestrati, ancorchè si trattasse di canoni, e frutti non maturati, o di somme per le quali non fosse anche venuto il giorno del pagamento.

649. Nel caso, che questa confessione venisse per parte del sequestrario ritardata, non potrà procedersi contro di lui per sequestro non rimesso, se prima non gli sarà assegnato un termine di giorni tre ad avere reso conto del sequestro medesimo.

650. Il precetto a rimettere il sequestro, qualora il sequestrario persista nella sua contumacia, non potrà aver luogo, che dopo il decreto di confermazione di sequestro, e dopo che questo decreto abbia fatto passaggio in cosa giudicata. (6)

651. Qualora si tratti di sequestri fatti sopra frutti pendenti, dovrà il sequestrario farne la confessione, subito dopo terminate le respettive raccolte. (7)

---

(5) *V. l' Art.* 1125. Ha luogo l'arresto personale contro quel sequestrario, che viola il sequestro. *L.* 26. *Ottob.* 1782.

Il sequestrario che ha sofferto la Carcere per rotto sequestro, non resta perciò esonerato dall' obbligo di rifondere i danni cagionati. *D.* 74. *p.* 383. *T.* 4. *T. d. F. T.*

La donna sequestraria non può condannarsi alla carcerazione per violato sequestro, ma è passibile soltanto dei danni cagionati al sequestrante. *D.* 60. *p.* 206. *T.* 3. *d. T.*

Il creditore sequestrante non può mai restar pregiudicato dalla vendita degli oggetti sequestrati, alla rappresentanza dei quali può essere sempre tenuto l' acquirente dietro la giudicial conferma del sequestro medesimo. Ne per opporsi al precetto contro di lui trasmesso dal Creditore sequestrante può servirgli di plausibile fondamento i successivi sequestri, che su quanto ritenesse ancora in mano di pertinenza del proprietario degli oggetti sequestrati, e dal medesimo venduti, gli pervenissero per interesse di altri creditori del medesimo, giacchè quando manca ai nuovi Creditori il diritto di revocare la vendita fatta precedentemente al loro sequestro, non può il medesimo avere effetto che sul prezzo residuale restato in mano dell'acquirente. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 22. *Agosto* 1828. *in Causa Niccolai, e Colzi.*

(6) La notificazione della sentenza con precetto è sufficiente per portarla alla sua legittima esecuzione, anche per il capo dell'arresto del debitore, senza che vi sia bisogno di rinnovare il precetto, di cui parla l' articolo che sopra il quale non può riguardare le sentenze emanate dai Tribunali di Commercio. *D.* 50. *p.* 300. *T.* 5. *d. F. T.*

(7) La staggina delle raccolte pendenti è un sequestro improprio, per cui il sequestrario altro obbligo non ha che di ricevere dal Debitore la consegna delli oggetti sequestrati, e la di lui responsabilità all' esatta conservazione, e rappresentazione dei generi consegnatigli, non si estende a quella parte degli oggetti sequestrati, che non sono pervenuti in sua mano, a meno che per parte del creditore sequestrante non si sia dimostrata la di lui collusione col debitore, o la positiva omissione colposa della necessaria diligenza a farsi consegnare i generi sequestrati all' effetto di potere ottenere contro del sequestrario l' applicazione della Legge. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giutizia del dì* 8. *Febbraio* 1826. *in Causa Nocentini, e Galletti.*

652. L' atto del sequestro dovrà contemporaneamente notificarsi al debitore con termine di giorni otto a recuperare, volendo, gli assegnamenti sequestrati, data cauzione idonea, o pagando l' intiero suo debito, o con qualunque altro mezzo acquietando il creditore. (8)

653. Col medesimo atto si ordinerà al debitore di non rompere il sequestro sotto la comminazione dell' arresto personale, dei danni, e degli interessi. (9)

654. Se il sequestrante non abiterà, o non possederà beni immobili nel luogo, ove hanno la loro abituale dimora, il debitore, o il sequestrario, eleggerà nell' atto del sequestro persona cognita, che lo rappresenti, nel luogo sì dell' uno, come dell' altro. (10)

655. I sequestri dovranno farsi coll' autorita del Tribunale del luogo, in cui sono posti gli assegnamenti, e beni del debitore, e avanti questo Tribunale dovranno trattarsi sommariamente le cause relative ai medesimi. (11)

---

(8) L' atto del seqoestro, e gli altri atti susseguenti sono legalmente notificati all' amministratore dei beni del debitore. *D.* 215. *p.* 331. *T.* 2. *T. d. F. T. e D.* 30. *p.* 208. *T.* 1. *Ined. d. T.*

L' atto di precetto, e di sequestro fatto contro chi non è più fra i viventi, o contro chi non ha qualità, nè veste alcuna, deve ravvisarsi difettoso, ed affatto irregolare; Ne può restare sausto con la successiva domanda di conferma di sequestro per essere stata la medesima notificata alla vedova del defunto, madre dei minori, giacchè oltre che viziosa anco tale domanda rilevasi; quando in essa non vi è stata aggiunta indicazione alcuna della qualità in lei di tutrice ancora dei comuni figli minori suoi, e del defunto di lei marito preteso Debitore, non può rendere validi gli Atti precedenti sicuramente inefficaci, ed irregolari. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 22. *Agosto* 1825. *in Causa Morelli vedova Torrani NN. e Gallichi.*

(9) Il Debitore sequestrato non può esimersi dall' arresto personale per seqnestro rotto, con domandare d' essere ammesso alla cessione de' Beni, e di essere sottoposto al Giudizio di concorso universale, giacchè il Giudizio di cessione di Beni essendo inconciliabile con quello di Concorso universale diviene la sua domanda irregolare. *Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del* 13. *Settembre* 1826. *in Causa Tinagli, e Nardi*, e *Melani.*

A forma di quanto dispone l' Art. 653. si assoggetta all' arresto personale quegli, che si rende debitore di rotto sequestro; ne per esimersi da sì indeclinabile conseguenza giova il dire che l' atto con cui fu dal creditore proceduto al sequestro mancasse di dichiarare in lettera la pena dell' arresto personale per il caso di rotto sequestro, essendo più che sufficiente per rendere il debitore sequestrato notiziato delle conseguenze che seco porta la rottura del sequestro, l' espressione nell' atto contenuta della comminazione delle pene per rotto sequestro. E quella Sentenza, che assegna un termine al debitore di rotto sequestro ad aver sodisfatto al suo debito ec. e gli commina in caso diverso l' arresto personale esime l' attore creditore dalla necessità di una giudiciale interpellazione prima di far procedere all' arresto del suo debitore. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 3. *Agosto* 1826. *in Causa Perugi*, e *Babbini.*

(10) *V. l' Art.* 1125.

(11) Il sequestro fatto sul prezzo di beni venduti per mezzo del Tribunale, nella di cui giurisdizione è stato eletto domicilio dall' aggiudicatario dei beni medesimi, è competentemente fatto *D. in Causa Walser e Kriember, e Zublin, e Sanetti della Ruota di Pisa dei di* 18. *Aprile* 1822.

656. Con le regole, e forme dei giudizj sommarj si dovranno egualmente risolvere le cause di contestazione, che nascessero sopra la verità, ed esattezza delle dichiarazioni emesse dai sequestrarj.

657. Il sequestrario sarà tenuto di notificare al sequestrante, o al suo procuratore tutti i sequestri, che gli sopravvenissero dopo la emessa confessione, altrimenti sarà responsabile delle spese, che potesse fare il sequestrante. (12)

658. Il sequestrario avrà diritto di ritenere sulle somme sequestrate le spese cagionateli dal sequestro, e nel caso, che non possa, o non sia stato sodisfatto dagli assegnamenti sequestrati; dovrà conseguire il suo rimborso dal creditore sequestrante; In ambedue i detti casi, dovrà preventivamente ottenere la dichiarazione del Tribunale.

659. I sequestri fatti nelle mani dei cassieri, e camarlinghi degli ufizi, e dipartimenti dello Stato saranno eseguiti con l'istesse forme, salvo quanto potesse essere stabilito in contrario dai regolamenti economici, e di finanza rapporto alle somme dovute ai debitori sequestrati per il titolo di provvisione, o di pensione: I detti cassieri, e camarlinghi in luogo della confessione prescritta all' articolo 648. N. III. rilasceranno un semplice certificato nelle mani del sequestrante, o suo procuratore delle somme che ritengono di pertinenza del debitore sequestrato.

660. Dovendosi procedere alla vendita degli oggetti sequestrati si osserveranno le regole prescritte nel titolo del gravamento dei mobili, e il prezzo sarà versato nelle mani del pubblico depositario per pagarsi a chi, e come verrà ordinato con decreto del Tribunale.

661. Se il creditore, trattandosi di frutti pendenti, potrà ra-

---

Quando per altro si tratta di sequestri fatti a danno di persone sottoposte deve adirsi il Tribunale di eccezione. *Dec. in Causa Calamaj, e Caproni ne NN. e Vannetti negl' Andrei del Supremo Consiglio del* 19. *Luglio* 1822.

Per il ricupero dalli oggetti in buona fede da un terzo acquistati, sopra de' quali era caduto un sequestro ad *effectum sistendi*, ai quali non viene perciò impresso il vizio di litigioso, è competente il Tribunale, nella di cui giurisdizione è domiciliato il Compratore, o quello nella di cui giurisdizione esistono li oggetti comprati, e non il Tribunale per mezzo del quale erano stati sequestrati. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 23. *Luglio* 1822. *in Causa Bianciardi, e Naldini, e Carli.*

(12) E' regola di ragione, che le spese fatte da un creditore per sequestrare, e conservare gli assegnamenti di un suo debitore debbono al medesimo Creditore sequestrante rifarsi, e prelevarsi in di lui favore, allorchè sugli assegnamenti sequestrati comparisce un altro Creditore ad esercitare i suoi diritti in preferenza del primo, e ne ottiene la prelazione, ma questa regola non può estendersi in modo che comprenda anco le spese occorse al primo sequestrante per giustificare il proprio credito dirimpetto al suo debitore, giacchè non riguardando queste l' atto conservatorio, ma il titolo per cui procedè al sequestro, e non essendo di alcun vantaggio al sopravvenuto creditore privilegiato, non possono a danno del medesimo prelevarsi. *V. la Dec. della R. Ruota Civile di Firenze del* 6. *Aprile* 1825. *in Causa Cini, e Conti ne' Buti.*

gionevolmente dubitare della fedeltà del sequestrario, o perchè sia addetto alla colonia parziaria di un fondo del debitore, o perchè sia un vicino, o qualsivoglia altra persona, che si manifestasse negligente nel farsi consegnare i frutti sequestrati, o per qualunque altra causa credesse di non avere assicurato il suo credito col mezzo del sequestro, potrà, previo il decreto del Tribunale, fare assistere alle raccolte permezzo degli esecutori a tutte sue spese per posarsi poi sopra chi di ragione.

662. Non saranno soggetti al sequestro gli effetti contemplati agli articoli 829. 830. (13)

TITOLO XI.

Dell' arresto degli effetti mobili del debitore forestiero.

663. Il creditore Toscano può con permissione del Tribunale locale sopra semplice istanza, e produzione del documento, e senza preventivo precetto procedere all' arresto degli effetti mobili del suo debitor forestiero, moroso al pagamento, tanto nel caso, che questi effetti esistano presso un terzo, quanto nel caso, che esistano presso il creditore, ed anche nel caso, che si trovino presso lo stesso debitore.

664. Se il tempo del pagamento non è venuto, il creditore non potrà procedere a quest' arresto senza la prova, che il debitore sia sospetto di fuga; o che gli effetti possano essere sottratti.

665. Nel caso, che il creditore non abbia in pronto la giustificazione del titolo del suo credito, o che il credito non sia liquido, il Tribunale deciderà nella sua saviezza, se deva autorizzare l' arresto previa cauzione per i danni, interessi e spese, e previo il giuramento da prestarsi dall' istante di essere in effetto credito-

---

(13) E' proibito pertanto di sequestrare per debito di qualsivoglia natura, e neppure per interesse dello Stato, bestie da lavoro, ferramenti, ed altri arnesi rusticali necessarj per l' Agricoltura, e neppure in qualsivoglia capo di robe che servono direttamente all'uso di quella professione, che esercita il debitore, e che sono necessarie alle proprie personali occupazioni; Come pura è proibito sequestrare i letti, o panni si da letto, che da vestiario, quando non sono superiori al bisogno della famiglia, che conviva col debitore; gli equipaggi dei militari, le Macchine, ed istrumenti ahe servono alla pratica, ed asercizio delle scienze, e alle Arti liberali. E' permesso peraltro sequestrare detti oggetti, quando i titoli di credito provengono da alimenti somministrati alla parte debitrice, o da somme dovote alle persone, che hanno fabbricato o venduti detti oggetti o a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare, o restaurare i medesimi, o da pigione dello stabile abitato dal debitore. *V. gli Art.* 829. e 830.

Anco una Carrozza, ed un paro Cavalli, come istrumenti indispensabili per l' esercizio della professione di Vetturino sono esenti da sequestro, ed esecuzione per debito di qualsisia natura, ancor che interessi lo Stato. *Dec.* 44. *p.* 267. *T.* 4. *T. d. F. T.*

re di quella somma, per cui domanda l'arresto degli effetti del suo debitore.

666. Se gli effetti esistono presso il creditore, il Tribunale lo autorizzerà a ritenerli, e custodirli fino a ragione conosciuta dietro inventario da esso firmato, e rilasciato in atti unitamente all'istanza di autorizzazione.

667. Se gli effetti si trovano presso un terzo, l'arresto sarà fatto nelle di lui mani. Quando per altro o dal creditore, o dal debitore si volesse escludere il terzo, presso cui esistono gli effetti arrestati, potrà il Tribunale ordinarne il deposito.

668. Se gli effetti si trovano presso il debitore forestiero, il Tribunale nominerà un custode.

669. Nel caso, che gli effetti siano presso il creditore, o presso un terzo, sarà notificato al debitore forestiero, se non è assente, non tanto il decreto di autorizzazione proferito dal Tribunale, quanto l'eseguito arresto nel termine di giorni tre al più tardi dal dì, in cui l'arresto sarà stato fatto: Basterà la notificazione del decreto sopraenunciato da farsi per altro nell'atto dell'arresto, quando gli effetti esistano presso il debitore stesso.

670. L'arresto degli effetti mobili dovrà farsi dal cursore assistito da due testimonj, presente lo stesso creditore, quando gli piaccia d'intervenirvi, o dovrà farsi dai secondi esecutori, quando il debitore faccia resistenza, e ne impedisca in qualunque maniera al cursore la esecuzione: Tanto l'uno quanto gli altri ne faranno il loro rapporto al Tribunale committente.

671. Alla vendita degli effetti così arrestati non si procederà se non dopo ottenuta la sentenza di conferma dell'arresto da proferirsi sommariamente.

672. Se il debitore forestiero è assente, se non si conosce il luogo della di lui dimora in Toscana, se non ha un procuratore conosciuto, sarà proceduto a deputarli un curatore, in contradittorio del quale sarà fatto il giudizio di confermazione dell'arresto.

673. In qualunque caso la sentenza di conferma dovrà essere proferita previa citazione a comparire alla prima udienza al debitor forestiero, o al di lui procuratore se lo ha, o in defetto al curatore eletto nell'atto di fare ad essi la notificazione prescritta all'articolo 669.

674. Per la confessione del sequestrario, o depositario sarà proceduto colle forme prescritte nel titolo dei sequestri presso i terzi.

675. Nella vendita, e nella distribuzione del prezzo sarà osservato quanto è stabilito al titolo del gravamento dei mobili.

676. Il sequestrario, ed ogni altro custode degli effetti sequestrati è obbligato a rappresentarli anche col mezzo della cattura.

TITOLO XII.

Dell' arresto del debitore sospetto di fuga, e del debitore forestiero.

677. Allorchè il Creditore denunzierà come sospetto di fuga un suo debitore, e ne domanderà l' arresto, dovrà sommariamente giustificare il sospetto, che allega.

678. Questa giustificazione dovrà essere fatta avanti il Tribunale, nella di cui giurisdizione si troverà il debitore, e il decreto del Tribunale da proferirsi segretamente, e a porte chiuse non dovrà esser notificato al debitore stesso, che nell' atto del di lui arresto.

679. Sarà considerato come sospetto di fuga quel debitore, che o col fatto, o colle parole avrà manifestata la sua intenzione di abbandonare il Gran-Ducato.

680. Dovranno dal creditore dedursi almeno tre testimonii, i quali depongano, o delle espresse dichiarazioni del debitore, o di circostanze capaci ad eccitare il fondato sospetto della sua fuga.

681. Dovrà inoltre il creditore giurare, che il debitore è realmente sospetto di fuga in suo danno, e pregiudizio, che non possiede nel Gran-Ducato beni stabili, nè verun altro stabilimento capace a pagare il suo debito, e che trattandosi di un debitore forestiero non ha dedotti in obbligazione i beni, che posseder potesse nel luogo della sua origine: Dovrà giustificare di avere un legittimo titolo di credito contro il suo debitore, e finalmente dovrà prestare una mallevadoria proporzionata ad arbitrio del Tribunale per cautelare il debitore di tutti i danni, spese, ed ingiurie. (1)

682. Se il timore della fuga sopravvenisse in ora, in cui fossero cessate le udienze, e in giorni feriati, il Giudice, e nel Magistrato Supremo di Firenze l'Auditore destinato a provvedere nei casi d' urgenza, potrà rilasciare l' ordine dell' arresto in casa propria, e in tempo di notte, e l' arresto potrà essere eseguito nella casa, ove il debitore si trova alloggiato.

683. Il debitore arrestato, o Toscano, o Forestiero potrà domandare di esser tradotto avanti il Giudice per dire, ed esporre

---

(1) Il Forestiero, che mediante un compromesso acquista de' Beni in Toscana, non può dal Venditore, nel sospetto di fuga dello stesso Forestiero acquirente, farsi arrestare, poichè o i Beni sono trapassati nel possesso del Compratore o nò. Se non sono trapassati; in tal caso non può dirsi giunto il giorno del pagamento, se poi la tradizione de' Beni ha avuto luogo, come possessore di fondi nel Gran-Ducato non può contro di esso procedersi col mezzo dell' arresto personale. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del* 15. *Maggio* 1823. *in Causa Hanau, e Lampronti, e Susini.*

E' da avvertirsi, che la citata Decisione fu annullata dal Supremo Consiglio di Giustizia, ma per difetto di forma.

quanto creda di suo interesse, e il Giudice sentito il debitore risolverà ciò, che crederà di ragione.

684. E' rilasciato al prudente arbitrio del Giudice il determinare secondo le particolari circostanze dei casi, se il debitore qualunque debba ritenersi a tutte sue spese sotto custodia nella casa di sua abitazione, o in quella, ove si trovi alloggiato, o sivvero se debba essere tradotto nelle pubbliche carceri.

685. Il debitore forestiero anche non sospetto di fuga, ma che non sia domiciliato familiarmente in Toscana da cinque anni precedenti, o abitante da più breve tempo non vi abbia permanente stabilimento, potrà essere arrestato per un debito contratto in Toscana, immediatamente, e senza preventivo precetto, e sotto le istesse regole, che il debitore sospetto di fuga. (2)

686. Non potrà però questo debitore forestiero non sospetto di fuga essere arrestato, se non è per anche venuto il tempo del pagamento del suo debito.

TITOLO XIII.

Della esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

687. Le sentenze proferite nei giudizi ancorchè sommarii, quando non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria nonostante opposizione, o appello, non possono eseguirsi, che dopo spi-

---

(2) Il Debitor Forestiero, che non sia domiciliato familiarmente in Toscana da cinque anni, può alle Istanze del suo Creditore essere arrestato; tutto che sia ammesso in qualche Casa a dar lezione, ed abbia da qualche suo corrispondente ricevuta alcuna commissione propria degli spedizionieri, non essendo questo precario mezzo di sussistenza, così incerto e indeterminato, capace di rappresentare quello *Stabilimento permanente* dalla Legge richiesto, come una delle due limitazioni contenute in detto Articolo 685. a favore del Debitore forestiero; Ne per rendere inapplicabile la disposizione del citato Articolo 685. giovar può il reflesso, che il Creditore debba essere originario Toscano, o naturalizzato per grazia, onde possa godere dei diritti politici, e di cittadinanza, che il solo domicilio non attribuisce ai Forestieri, non potendosi, nè dovendosi confondere i Diritti Civili con i Politici, anche a senso dello stesso Regolamento di Procedura all' Articolo 217. Nè l' altro reflesso desunto dall'Articolo 663. in ordine al quale pretendendo che ai soli Creditori Toscani limitato sia il diritto di procedere all'arresto delli effetti del loro Debitore forestiero, si debba a più forte ragione credere ad essi soli limitato il diritto di procedere all' arresto di questo Debitore, giacchè diverso è l' oggetto, a cui mirano le due enunciate disposizioni del Regolamento; Tende la prima a porre in grado il Creditore di ottener subito il pagamento del suo credito, arrestando, senza formalità di pignoramento, li effetti del Debitore forestiero, e la seconda ad altro non è diretta che a cautelare, affinchè con la sottrazione della persona del Debitore forestiero elusorio non resti il Giudizio, e defraudato il Creditore medesimo, lo che lungi dal vedersi ristretto al caso di Creditore Toscano con aperta discretiva si legge puramente condizionato al caso, che si tratti di debito contratto in Toscana, bastando anco per il Gius Romano ad attribuire Giurisdizione il

rati i dieci giorni dalla notificazione alla persona, o al domicilio. (1)

688. Il Tribunale dovrà ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza nonostante opposizione, e appello, e senza cauzione, quando l'azione sia appoggiata, o a un documento non impugnato, o a una precedente sentenza passata in cosa giudicata. (2)

---

luogo del celebrato Contratto. Artic. 1124. Leg. 19. §. 1. e 2. ff. de Iudic. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia dal dì* 20. *Dicembre* 1824. *in Causa Salari, e Rosset.*

(1) A differenza delle sentenze dei Tribunali di Commercio, le quali, quando di esse non è stata ordinata l'esecuzione provvisoria, sono eseguibili dopo tre giorni dal dì della loro notificazione, se sono state proferite in contradittorio giudizio, e dopo giorni otto, decorrendi egualmente dal dì della loro notificazione, se sono emanate in contumacia del Succumbente. *Reg. per i TT. di Comm.* §§. 29. e 55. Se poi tali sentenze contenessero l'ordine della loro esecuzione provvisoria, non ostante opposizione, o appello, sono eseguibili dopo un giorno alla fatta notificazione *detto Reg.* §. 30.

Prima della spirazione dei 10. giorni dall'Art. 687. designati per l'esecuzione delle Sentenze, nessuna delle parti ha diritto d'innovare cosa alcuna sullo stato delli atti, e delle Cause. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 21. *Luglio* 1823. *in Causa Cola, e Bombicci.*

(2) I Tribunali di Commercio non possono ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze, se non viene richiesta, e qualora sia richiesta, devono quella accordare senza cauzione, nel caso che l'ezione sia appoggieta ad un documento non impugnato, o ad una precedente sentenza passata in cosa giudicata; in tutti gli altri casi è ordinata sotto l'obbligo di prestare preventivamente idonea mallevadorie. *Regol. per i TT. di Commer.* §§. 31 e 35.

Non può accordarsi l'esecuzione provvisoria di une Sentenza, che ordina la stipulazione di un Contratto, quando da uno de' Contraenti si affacciano delle eccezioni, che investono gli oggetti caduti in contrattazione, ed il prezzo. *Vedi la Dec. del Supramo Consig. di Giust. del* 16. *Maggio* 1823 *in Causa Cugi, e Cipriani.*

Non può accordarsi esecuzione provvisoria di una Sentenza emanata contro di un Curatore con la quale si richiama in proprio al pagamento di una somma canonizzata da precedenti Sentenze passate in cosa giudicata, ed emanate semplicemente contro di esso nella qualità sua di Curatore, quando non era stato parte interveniente al Giudizio risoluto con le enunciate Sentenze, le quali non potevano contro del medesimo fare stato. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 2 *Aprile* 1824. *in Causa Carassuli, e Stradi.*

Della Sentenza, con cui si rigetta l'opposizione fatta al precetto, e si conferma un tale atto, non può ordinarsene l'esecuzione provvisoria, senza cauzione, e nonostante appello, quando è stata dedotta l'eccezione della compensazione, la quale viene desunta dal ventre del Documento stesso, in ordine al quale fu trasmesso il precetto, poichè in tali termini deve ritenersi come impugnato il Documento medesimo. *V. la Dec. della Ruota di Firenze del dì* 15. *Maggio* 1824. *in Causa Tempestini, e Marioni.*

Tuttochè per l'opposizione fatta alla Sentenza contumaciale la Causa, in ordine all'articolo 92. riprenda il suo corso ordinario, non per questo ne avviene che l'esecuzione provvisoria rilasciate con la medesima contumaciale Sentenza resti sospesa. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 7. *Agosto* 1824. *in Causa Ghari vedova Convenevoli, e Leonetti NN. e Dal Borgo, e Vivaldi.*

Si può, e si deve accordare l'esecuzione provvisoria, non ostante appello, di quella Sentenza che conferma un precetto trasmesso in seguito di due Sentenze passate in stato di legittima esecuzione, senza che possa valere l'os.

689. In tutti gli altri casi potrà ordinarla solamente previa

servazione sulla irregolarità della notificazione delle Sentenze medesime desunta dal rapporto esistente nel Giornaletto de' Corsori, giacchè questo non prova che i rapporti fatti nell' originale, e copia della Sentenza, i quali soli bisogua attendere, sieno irregolari. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del di* 10. *Settembre* 1825. *in Causa Frecchioni, e Papi.*

Le eccezioni dedotte contro la Sentenza contenente la sua esecuzione provvisoria, comunque possino riconoscersi sufficienti a paralizzare gli effetti della Sentenza medesima, sono sempre inattendibili, tosto che non sono provate, ma avendo anzi bisogno per la loro verificazione del corredo dell'opportune giustificazioni, non conciliabili con la natura di un Giudizio esecutivo promosso in ordine ad una cosa giudicata. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del di* 27. *Gennaio* 1825. *in Causa Cecchi, e Vita.*

Quegli che richiamato alla soddisfazione di una sua obbligazione nascente da un Documento non impugnato oppone per altro l' estinzione della obbligazione medesima attesa una compensazione, non può essere astretto al pagamento con la dichiarazione dell' esecuzione provvisoria, perchè rendendosi ammissibile la compensazione, viene a togliersi la somma contro del medesimo richiesta. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del di* 21 *Giugno* 1826. *in Causa Chiaromanni, e Braccini NN.*

Non può ordinarsi l' esecuzione provvisoria di quella Sentenza, che dichiara intempestiva una disdetta di Colonia, subito che non serve d' appoggio alla trasmessa disdetta, nè un Documento non impugnato, nè una precedente Sentenza passata in cosa giudicata, titoli che permettono di pronunciare sulla esecuzione provvisoria; senza che possa desumersi un titolo, onde concedere la esecuzione provvisoria, dal soggetto della domanda rigettata con le Sentenza, giacchè verificandosi la necessità di eseguire la Sentenza medesima, può essere a ciò provveduto colla domanda della restrizione dell' Appello al solo effetto devolutivo permessa dall' Articolo 743. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del di* 10. *Luglio* 1823. *in Causa Rovai, e Pagliai.*

La mancanza d' impugnativa del documento dall' attore prodotto in appoggio della sua azione radica in questo il diritto ad ottenere l' esecuzione provvisoria della Sentenza, tutto che non si tratti di pubblico istrumento, o di Atto equipollente. Che per dar luogo alla esecuzione provvisoria non necessiti il concorso di un pubblico Istrumento, o Atto equipollente, ma basti un Documento di qualunque altra natura non impugnato si ha una riprova nell' Art. 860. il quale determinando rapporto ai giudizi di Salviano, che la Sentenza deve essere esecutoria provvisoriamente quando il credito emani da un pubblico istrumento, o da Atto equivalente, o quando non venga contrastato dal debitore, viene a indicare un mezzo che oltre quello nascente dal pubblico istrumento, e dall' Atto equivalente, vi sia un terzo modo atto e capace a produrre nell' agente il diritto all' esecuzione provvisoria quando il credito non sia contrastato. Così che anco la Sentenza che canonizza il credito emanante da una cambiale, contro della quale non sia stata fatta alcuna impugnativa può contenere l' esecuzione provvisoria non ostante opposizione, ed appello di cui parla l' Art. 688. *V. la Decis. della R. Ruota di Firenze del* 22. *Luglio* 1828. *in Causa Finzi, e Moriani.*

A seconda della attuale nostra legislazione, e come è stato in altri casi osservato, i Lodi sono altrattante vere e proprie Sentenze, in goisa che l' azione dedotta in Giudizio appoggiata ad un lodo passato in cosa giudicata sia per volontà e fatto delle parte o per disposizione della legge deve dal Giudice essere canonizzata con Sentenza che dichiari la sua esecuzione non ostante opposizione, od appello. Ne per togliere ai Lodi proferiti con la renunzia all' appello il carattere e natura di vere Sentenze può essere d'ostacolo il §. 66. del Regolamento Organico del 13. Ottobre 1814. che dice ,,ivi,, se ,, poi nell' atto di compromesso sarà stato renunziato all' appello non si am-

cauzione. (3)

690. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria nonostante opposizione, o appello senza cauzione, le sentenze saranno eseguibili dopo un giorno dalla notificazione con precetto, e se sia stata ordinata previa cauzione, le sentenze non potranno eseguirsi prima che la cauzione sia stata prestata (4)

691. Se l'esecuzione provvisoria senza cauzione è stata ordinata fuori dei casi, nei quali può ordinarsi, il succumbente citato il procuratore dell'appellato può domandare una inibitoria dal Tribunale di prime appellazioni (5), e quando vi sia urgenza, potrà, interposto l'appello, citare il procuratore dell'appellato alla prima udienza del Tribunale di appello, ancorchè non sia stata notificata la sentenza per ottenere in tempo l'inibitoria predetta; L'incidente deve esser deciso nella medesima udienza.

„ metterà ulteriore giudizio, ed il succumbente potrà soltanto comparire in „ prima istanza a sostenere la sua lesione nel Lodo degl' Arbitri, come lo „ potrebbe in ogni altro contratto correspettivo; giacchè la natura del rimedio che la legge comparte al succumbente, e che si sostanzia nell'esperimento della lesione intervenuta come in ogni altro contratto correspettivo, non attribuisce ai Lodi inappellabili un carattere diverso da quelli che ritengono i Lodi appellabili. *Vedi la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del* 16. *Luglio* 1827. *in Causa Valsovano, e Valsovano.*

Quanto ai modi di rilasciare l'esecuzione di cui parla l'Articolo che sopra, o di sospenderla. *V. la Dec.* 8. *p.* 34. *T.* 2. *G. P. L. D.* 18. *p.* 77. *T.* 5. *d. G. D.* 49. *p.* 213. *T.* 5. *d. G. D.* 4. *p.* 21. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T. D.* 64. *p.* 217. D. 95. *p.* 312. *T.* 3. *T. d. F. T. D.* 39. *p.* 70. *T.* 5. *d T.*

La domanda diretta ad ottenere l'ammissione di una Cedola di Posizioni fatta dal reo Convenuto inseguito dell' istanza d'immissione in Salviano appoggiata a diversi pubblici istrumenti non può apprendersi per una impugnativa, in guisa che giusta, e regolare deve riconoscersi l'applicazione del disposto dell'Art. 688. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 26. *Gennaio* 1831. *in Causa Venturi, e Petri.*

(3) Quando una Sentenza, o Decreto di prima istanza ha ordinata l'esecuzione provvisoria senza cauzione, ed in seconda istanza è stata concessa l'inibitoria a forma dell' Artic. 688. potrà in terza istanza sull'appello dal Decreto, che accordò l'inibitoria, domandarsi, che l'esecuzione provvisoria sia almeno concessa previa cauzione? Il Supremo consiglio con la sua *Dec. del* 16. *Maggio* 1823. in Causa Cugi, e Cipriani ha risposto negativamente, stante che la domanda fatta di eseguire la Sentenza provvisoriamente con cauzione è una domanda nuova, e perciò inammissibile.

(4) Quando si tratta di Sentenze di TT. di Commercio non è necessario il Precetto di cui parla l'articolo che sopra. *D.* 33. *p.* 138. *T.* 5. *G. P. L. e D.* 50. *p.* 300. *T.* 5. *T. d. F. T.*

(5) Anche lo stesso Tribunale, che ha ordinata l'esecuzione provvisoria in contumacia del Reo convenuto, può sull' opposizione di questo conoscere se bene o male abbia quella rilasciata. *D.* 59. *p.* 385. *T.* 4. *G. P. L.*

Non possono in nessun caso le Ruote sospendere l'esecuzione della sentenze dichiarate eseguibili provvisoriamente dai Tribunali di Commercio. *Regol. dei TT. di Comm.* §. 33. *D.* 182. *p.* 201. *T.* 2. *T. d. F. T. e D.* 14. *p.* 59. *T.* 5. *G. P. L.*

Ogni volta che è stata ordinata l'esecuzione di una Sentenza coll'obbligo al vincitore di dare cauzione sono del tutto improponibili i termini della disposizione contenuta negli Art. 690. e 691. i quali parlano unicamente della esecuzione provvisoria decretata senz'obbligo di dare al vincitore cauzione,

692. Se la sentenza non ha ordinata l'esecuzione provvisoria, quando fosse stata richiesta, e nei casi, nei quali vi era luogo a ordinarla, l'appellato può con semplice citazione del procuratore dell'appellante farla ordinare dal Tribunale di prime appellazioni. (6)

---

essendo di Gius notissimo che ove la legge dispone nella contingenza di certe e determinate circostanze, non può congruamente applicarsi in quei casi, nei quali non si verificano i termini medesimi; Infatti la legge volendo saviamente provvedere all'interessa del succumbente condannato con esecuzione provvisoria senza cauzione per il caso che sia stata la medesima ordinata fuori de' casi dalla legge indicati, accorda la facoltà di domandarne la sospensione avanti il Tribunale superiore: questa savia provvidenza manca di congruo subietto nel diverso caso, in cui l'esecuzione provvisoria sia stata decretata con cauzione, giacchè con un tal mezzo resta il succumbente garantito dalle conseguenze alle quali lo sottopone l'esecuziona provvisoria di una Sentenza, ne è dato di rimproverare une Sentenza di simil natura di ingiusta a meno che luminosamente non resti provato che il Giudice abbia abusato di quella estesissima facoltà che l'Art. 689. gli accorda. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 5. Nov. 1827. in Causa Venanzi, e Lupini.*

Il disposto dell'Art. 691. che accorda al succumbente il diritto di citare il Procuratore dell'appellato avanti il Tribunale d'appello per sentire sospendere l'esecuziona provvisoria della Sentenza contro di esso emanata, si rende comune anco al vincitore, che domanda la revoca della inibitoria a favore del succumbente accordata, giacchè eguale essendo l'interesse opposto che respettivamente hanno i dua litiganti, l'uno per riportare l'inibitoria, l'altro per profittare della già dichiarata esecuzione provvisoria senza cauzione, devono ambedue godere dei mezzi privilegiati, che la Legge ha stabiliti per affrettare simili pronuncie; senza che possa in queste procedure stabilirsi una differenza dedotta dalla diversità dei resultati, che da queste due pronuncie derivano, mentre se il soccombente merita soccorso per allontanare i pregiudizi, che gli possono derivare da una esecuzione provvisoria senza cauzione concessa fuori de' casi ne' quali può ordinarsi, non è meno giusto di provvedere all'interesse del vincitore, il quale può rester deluso, e rimaner frustranea la sua vittoria per mancare di quel mezzo, che la legge gli accorda. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 2. Luglio* 1828. *in Causa Bertini, e Cecchi, e Bigagli.*

Gl'imprestiti di danaro fra Negoziante e Negoziante non si considerano operazioni commerciali, a meno che non sieno espressamente influiti da una Causa a quelle relativa. E la sentenza che condanna il debitore al pagamento di una obbligazione non influisce sulla natura del Credito per avere aggiunto alla parola *interessi* l'altra *mercantili*, in guisa che alla Ruota all'esame della quale è portata la Sentenza che sopra, non resta d'ostacolo l'Art. 33. del Regolamento per i Tribunali di Commercio a sospendere l'esecuzione provvisoria contenuta nella Sentenza medesima quando per parte del debitore vengono legalmente impugnati i pagherò su de' quali il Creditore fonda la sua azione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 9. Marzo* 1831. *in Causa Fantozzi, e Dagi.*

All'effetto che il Succumbente possa essere ammesso a nuovo esame della Causa contro di esso risoluta interessa, a come dispone l'Art. 691, che il Documento sul quale appoggia la sua domanda non solo sia nuovo, ma anco sufficiente unitamente all'antico Processo della Causa a determinare una risoluzione opposta alla rejudicata. Sicchè quando tale non lo ravvisa il Giudice deve rigettare l'istanza, senza che possa credersi di troppo inoltrato un tal Giudizio. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 3. Maggio* 1830. *in Causa Visani, e Bucciolini, e del dì 5. Luglio* 1830. *in Causa Pasquini, e Badii.*

(6) Non può ordinarsi l'esecusione provvisorie di quella Sentenza, che

693. I Tribunali di prime appellazioni allorchè revocano una sentenza precedente, non possono ordinare, che la sentenza revocatoria sia provvisoriamente eseguibile senza cauzione. (7)

694. L'esecuzione provvisoria delle sentenze nonostante appello non si estende alla cattura del debitore, ancorchè si tratti di uno dei casi, nei quali la cattura è permessa, ed ancorchè la sentenza abbia sottoposto il debitore a questo mezzo di esecuzione, e

---

autorizza la Donna a distrarre parte delle sue Doti, e la pone nel diritto di esigere una somma dal Compratore dei Beni del di lei marito, allorchè dal compratore è stata impugnata la quietanza in ordine alla quale domanda la Donna lo scorporo delle sue Doti, ed è stato protestato che la ricevuta non è Documento sufficiente per agere contro un terzo possessore di Beni. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 7. Agosto 1824. in Causa Giovannelli, e Del Riccio ne' Grisolini.*

A forma del disposto nell'Art. 692. le Ruote soltanto di prime appellazioni sono investite della facoltà di decretare l'esecuzione provvisoria delle Sentenze proferite dai Tribunali di prima istanza, i quali abbiano omesso di pronunciarla allorchè sia stata richiesta, e ne' casi ne' quali era luogo a ordinarla, talchè di fronte a tale disposizione deve dirsi come non avvenuta quella dichiarazione del Tribunale di prima istanza, con cui concede l'esecuzione provvisoria di una precedente sua Sentenza in quella omessa. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 18. Giugno 1825. in Causa Dini Castelli, e PP. di SS. Croce.*

(7) Può dal Tribunale d'appello ordinarsi l'esecuzione provvisoria della sua Sentenza, benchè revocatoria della prima, ma con cauzione peraltro, quando trattasi di Causa fra Mercanti, e Mercanti. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 23. Ottobre 1815. in Causa Stamacchi, e Castelli, e Bacomi.*

La dichiarazione ,, *ordina procedersi agli atti esecutivi* ,, inserita dal Giudice in una sua Sentenza, non equivale alla formula di cui parla l'Art. 690. da potersi eseguire provvisoriamente la medesima Sentenza. *V. la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del dì 14. Agosto 1822. in Causa Brandi, e Becocci.*

I Tribunali di prime appellazioni, secondo il prescritto dell'Articolo 693. non possono ordinare senza cauzione, l'esecuzione provvisoria della loro Sentenza revocatoria della precedente ad essi appellata; nè per deviare da tale prescritto può autorizzarli il caso, che si tratti di disdetta, e che sia pronunziato lo sfratto, come si trova scritto nell'Articolo 642. poichè la sanzione di questo Articolo investe le Sentenze di prima, e non di seconda istanza. *V. la Dec del Sup. Cons. di Giustizia del dì 11. Giugno 1824. in Causa Donati, e Biagini.*

Non è permesso al Tribunale d'appello, secondo il prescritto nell'Art. 693. di accordare l'esecuzione della propria Sentenza, senza cauzione. Nè per deviare da una tale disposizione giova il dire, che detto articolo parli del caso della revoca della precedente sentenza, come se dalla facoltà in tal caso negata debba concludersi alla concessiona della facoltà in tutti li altri casi diversi da quello in lettera designati, mentre è a tutti noto che l'argomento a *contrario sensu* è per sua natura capace ad importare soltanto la concessione di ciò che sta in opposizione al senso diretto della proibizione, e specialmente poi quando la proibizione è concepita con frasi negative, mentre allora devesi sì fatto argomento strettamente accogliere con ritenere il rigore del senso diretto delle espressioni della disposizione altrimenti si verrebbe a dar vita ad una sanzione di Legge, che non sarebbe dal Legislatore contemplata. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 15. Dicembre 1828. in Causa Versani, e Guidi ne' Catignani.*

ciò senza pregiudizio dei regolamenti speciali nelle materie di commercio.

695. Gli atti dell' esecuzione sopra i beni immobili, che fossero stati iniziati in vigore di sentenza eseguibile provvisoriamente, potranno essere portati fino all' incanto; L' incanto, e la vendita però non dovrà eseguirsi finchè il giudizio di appello non sia definitivamente terminato con due sentenze conformi, o la sentenza non abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

FINE DELLA PARTE SECONDA

PARTE TERZA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE NEI GIUDIZJ DI APPELLO DI SECONDA, E DI TERZA ISTANZA.

TITOLO I.

Dell' appellabilità, e inappellabilità delle Sentenze.

696. Sono appellabili tutte le sentenze definitive contradittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, o dai Tribunali di prime appellazioni in revoca delle sentenze di prima istanza, e nelle sole parti revocatorie, quando il merito della causa calcolato l' importare della domanda principale, o reconvenzionale oltrepassi la somma di lire settanta, o si tratti di merito incerto, e che non riceva valutazione pecuniaria. (1)

---

(1) La disposizione contenuta nel sopra enunciato articolo è abolita, e deve attendersi in ciò che concerne l'appellabilità delle sentenze il prescritto nella Legge del 13. Ottobre 1814. tit. 13. §. 75. cioè, che tutti i Giudici, che hanno giurisdizione di decidere le cause di qualsivoglia natura in prima istanza, pronunziano inappellabilmente sino alla somma di Lire 70. e contro le sentenze di cause di un tal merito non vi è altro rimedio che il ricorso all' I. e R. Consulta. Questo ricorso non è atteso, se non è presentato alla di lei segreteria entro il termine di giorni 30. dal dì della notificazione della sentenza. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

Qualora il ricorso sia ammesso deve conoscere, e giudicare quel Magistrato, o Tribunale, che avrebbe conosciuto, o giudicato come giudice di appello, se la sentenza fosse stata appellabile, e da questo secondo giudizio, non è ammissibile ulterior ricorso. *L.* 13. *Ottobre* 1814. §. 74.

Tutti i Tribunali che decidono in seconda istanza le cause di un merito superiore alle Lire 70. ma inferiore alle Lire 200. giudicano inappellabilmente salvo il ricorso all' I. e R. Consulta entro giorni 30. dal dì della notificazione della sentenza, e nel modo che è stato detto per le sentenze inappellabili di prima istanza. *L.* 13. *Ottobre* 1814. §. 75.

Il ricorso è ammissibile nel solo caso, che la sentenza di seconda istanza sia difforme da quella della prima. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

Sono sempre appellabili avanti le Ruote i Decreti dei Vicari ec. che riguardano l' economico del patrimonio de' Pupilli, dei sottoposti ec. quali Ruote giudicano inappellabilmente, salvo il ricorso all' I. e R. Consulta. *L.* 13. *Ottobre* 1814. *C.* 16. *Aprile* 1821. §. 5. *D.* 29. *p.* 136. *T.* 4. *G. P. L.* Sono egualmente appellabili le sentenze, che condannano all' arresto personale un debitore, abbenchè per il merito della causa non lo fossero. *D.* 45. *p.*192. *T.* 1. *T. d. F. T. D.* 52. *p.* 305. *tom.* 5. *d. T.*, e *D. in Causa Benvenuti*, e *Mascalchi*, e *Chiaromanni del Supremo Consiglio del* 30. *Agosto* 1822. *T.* 6. *d. T.*

Non sono compresi nella disposizione dell' Articolo 696. gli appelli dai Decreti di tassazione, che hanno formato soggetto di una speciale, e positiva disposiziona, come al Tit. 8. parte 2. giacchè il diritto a potere da quelli appellare nasce dall' eccesso, ossia dal gravame risentito dall' appellante su-

periormente alla somma di lire 70. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. del dì 29. Marzo 1824. in Causa Cervelli*, e *Pastechi*.

Quando la libertà di un fondo controverso viene contrastata per una porzione tenuissima del fondo stesso, e la libertà di questo fondo è contradetta, raggirandosi la disputa nello stabilire la libertà di un fondo, il di cui merito è superiore a lire 200. o non dimostrato essere di merito inferiore, in tal caso l' appello è sempre ammissibile. *V. la Dec. del Supr. Cons. del dì 19. Agosto 1825. in Causa Diversi, e Da Mocogno, e LL. CC.*

Contro due conformi Sentenze non è dato di appellare per il capo della nullità, quando volsi desumere la medesima dalla patente, a manifesta ingiustizia delle Sentenze. *V. le Decisioni del Supr. Cons. di Giust. del* 13. *Maggio, e* 4. *Luglio* 1825. *nelle Cause Biagi ne' NN. e Cappelli, Panerai ne' Guasti e Cecchi*, 20. *Luglio* 1825. *in Causa Salucci*, e *Pagliazzi*, 11. *Gennajo* 1830. *in Causa Starcioli, Martelli*, e *Taddei e* 8. *Giugno* 1831. *in Causa Dothel NN. e Maldura.*

Il Tribunale di Commercio di Firenze a forma della Legge del 23. Febbraio 1818. giudica inappellabilmente nelle cause, il merito delle quali non eccede le lire dugento, talchè è inammissibile l' appello, che s' interponga da Sentenze pronunciate sopra un merito non superiore alle Lire 200. tutto che le Sentenze contenghino l' arresto personale del Debitore condannato, giacchè il mezzo di esecuzione che accompagna le medesime non fa variare il merito della Causa, che si misura soltanto dall' importare del credito, o cosa reclamata, e non già dal mezzo che somministra la Legge per portare ad esecuzione la Sentenza. Ne può menarsi buono, che la Legge, che ha stabilita l'inappellabilità di queste Sentenze debba intendersi aver limitata la sua disposizione a quelle Sentenze soltanto che non contengono l'arresto personale, perchè questa restrittiva intelligenza porterebbe all' assurda conseguenza, che la Legge stessa dopo avere stabilita la regola, avrebbe contemporaneamente apposta una limitazione assai più estesa, e quasi distruttiva della regola stessa, essendo un fatto certo che quasi tutte le Sentenze del Tribunale di Commercio, ad eccezione di pochi casi, contengono l' arresto personale. *Vedi la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del* 9. *Maggio* 1826. *in Causa Buti e Soschino, e del Sup. Cons. di Giust. del* 16. *Giugno* 1826. *in Causa Pampaloni*, e *Nardini*.

Questa sanzione di legge peraltro non procede, nè è applicabile alle Cause tutto che di merito non superiore alle Lire 200. decise dai Tribunali ordinari facenti le funzioni di Tribunale di Commercio, predicando l' Artic. 2. della Legge del 1818. tassativamente del Tribunale di Commercio di Firenze. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 11. *Aprile* 1828. *in Causa Rivola*, e *Bertelli*.

Come pure sono appellabili le Sentenze del Tribunale di Commercio tutto che abbiano deciso una Causa di un merito non superiore alle lire 200. per il capo della nullità, coerentemente a quanto dispone l' Art. 1699. del Regolamento di Procedura, come pure quando l'appello è diretto ad escludere nel succombente la qualità per cui la Sentenza, che lo condanna è eseguibile col mezzo dell' arresto personale, articolo non suscettibile di stima pecuniaria, e perciò di una valutazione incommensurabile. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 1. *Aprile* 1826. *in Causa Vannini*, e *Fontebuoni*. 10. e 21. *Maggio* 1828. *nelle Cause Rossi*, e *Collinelli*. *Maffei vedova Pagliaj*, e *Martinelli*.

A forma dell'Art. 113. della legge del 1783. le Sentenze Criminali erano appellabili avanti le Ruote Civili in quella parte in cui a favore dell' offeso, e a carico dell' offensore stabilivano il diritto in genere per la refezione dei danni; Per conciliare un sistema più regolare su tal materia, mentre è stato con la Legge del 16. Luglio 1827. tenuta ferma la competenza de' soli Tribunali Criminali per la dichiarazione in genere dei danni derivati dai delit-

terporre appello i frutti scadu-

---

ti, o quasi delitti, è stato pore dichiereto che le Sentenze dei Tribunali Criminali nelle parti suddette saranno inappellabili, e non vi sarà contro le medesime, che il rimedio straordinario della revisione avanti l'I. e R. Consulta nei termini ed agli effetti ammessi dai vegliaoti ordini per le materie Criminali; e quanto alla liquidazione de' danoi in specie ha ordinato essere di sola competenze privativa de' Tribuuali Civili da conoscersi ne modi e forme stabilite per le Cause dipendenti dalla loro ordinaria giurisdizione. *Detta Legge del* 17. *Luglio* 1827.

Coerentemente al disposto dell'Art.619. non è di ragione ammissibile l'appello dei Decreti di Tassazione, se non nel caso, che l' appellante giustifichi di avere risentito un gravame superiore alle Lire 70. Ora è forza il concludere, che quando un eppellante da un Decreto di Tassazione non enuncia il gravame risentito, ma si limita a lagnarsi della condanna in genere, come troppo eccessive, non è emmissibile nel suo eppello. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 2. *Maggio* 1827. *in Causa Rossi*, e *Orelli Rosi*.

L' appello che si interpone dalla parte Vincitrice per ottenere condannato il suo Avversario euco nelle spese stragiudiciali è inammissibile, quando resulti, che l' importare di dette apese stragiudiciali determioato coo i regolari principj non ascende alla somma di Lire 200. e ciò a seconda dell'Art. 76. della Legge Organica del 13. Ottobre 1814.; nè può giovare la circostanza di trattarsi di un appello da due Decreti per cui si debba cumulare tanto l' importare delle stragiudiciali di noo, qoanto quella dell' altro per stabilire la competenza, e sussistenza dell' appello, poichè quaudo è affatto diverso, e distinto il subietto delle pronunzia contenute nei Decreti, anco il reclamo dalle medesime sebbene riunito in un solo Atto, deve ritenersi separato, e distioto, e apprendersi come due appelli per se stanti, e subordinati alle regole proprie, che ciascun appello governano. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del* 25. *Febbraio* 1828. *in Causa della Bordella*, *e Basili*.

E' ammissibile bensì l' appello che s' interponge da una Sentenza ruotale sulla parte della condanna nelle spese, quando le medesime sono superiori alla somma di L. 200. e specialmente quando in questa parte non vi è conformità di Sentenze, tutto che tali sieno sul merito, senza che giovar possa per sostenere iuammissibile un tale appello la circostanza, che il gravame sia inferiore alle somma di Lire 200. dipendendo in questo caso l' ammissibilità dell' appello dalla somma contenuta nella condanna, e non dalla misura del gravame, di cui può lagnarsi l' appellante. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del* 7. *Marzo* 1827. *in Causa Martini*, *e Martini*.

Se un Tribunale d'appello dichiarasse ammissibile eventi di esso l' esperimento delle ragioni ad uno de' litiganti dal primo Giudice riservate, verrebbe a stabilire un principio del tutto opposto alla regola di elementare giurisprudenza, in ordine alla quale delle cose riservate nella Sentenza del Giudice di prima istanza, a quello stesso Giudice nè spetta la cognizione, e solo questa regola non ha luogo quando si tratti di appello interposto contro la pronuncia del riservo al fine di fare statuire se vi fosse stato luogo ad ammettere il riservo stesso, o se piuttosto avesse dovuto il primo Giudice amministrare giustizia senza ulteriore dilazione sul merito. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 2. *Maggio* 1827. *in Causa del Furia*, e *Ristori*.

Non può dichiararsi inammissibile un appello regolarmente fatto se pure non è ad evidenza dimostrato che la di lui ioammissibilità è prounuciata dalla Legge, bastando il solo dubbio per doversi rispondere a favore della di lui ammissibilità, senza che possa giovare che questo appello sia interposto da quegli a cui favore sta la Sentenza, giacchè avendo la medesima quanto alle spese del Giudizio ordinato in parte la compensazione di esse, ed in parte il pagamento a metà, si deve perciò intendere limitato l' appello medesimo al capo delle spese. Nè si dica che da queste non è permesso l' appellarsi

ognora che non sia stato interposto appello anco dalla Sentenza sul merito, giacchè quando la Sentenza è appellabile, e la condanna delle spese ammonta, o può ammontare ad una somma per la quale è conceduto dalla Legge il rimedio dell'appello, questi è sempre ammissibile per l'unico preteso aggravio sulle spese, senza che sia d'ostacolo la mancanza di appello sul merito. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Agosto* 1827. *in Causa dell'Uomo D'Arme, e della Volta.*

Diverso da questo fu il sentimento che il Supremo Consiglio stabiliva nel 1813. *con le Decisioni del dì* 2. e 23. *Lug. di detto Anno nelle Cause Andreini e Andreini — Guerrieri, e Polidori.*

Tuttochè possa credersi, che in ordine all'Art. 525. del Codice di Commercio non sia permesso al Creditore del fallito, che non ha nel perentorio termine dalla Legge assegnato presentato in Giudizio le sue opposizioni contro il concordato, appellare, o intervenire nel Giudizio di appello contro la Sentenza, che dopo aver rigettate le opposizioni dei dissenzienti, abbia omologato la concordia, non può par altro questa massima militare in un caso misto, cioè quando concorrono le tre appresso circostanze.

Primo. Di avere il Tribunale ricusato di omologare la concordia per aver riconosciuto il fallimento non escote da un grave sospetto di dolo, o di frode.

Secondo. Di essere stata attaccata di nullità la Sentenza di seconda istanza; che revocando quella di prima, omologa la concordia.

Terzo. Di avere l'appellante articolato il dolo, e la frode per farne subietto del Giudizio di appello.

Ond'è che se ciascuna delle medesime da un diritto ad appellare, molto più poi insieme unite sono più che sufficienti a rendere ammissibile l'appello, che da un Creditore del fallito come sopra s' interponga. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 19. *Gennaio* 1829. *in Causa Maggi Tritonio, Perez, e Tedesco.*

La Sentenza di seconda Istanza, che confermando quella di prima proferita a favore dell'attore sottopone questi a fornire la prova mediante il Giuramento suppletorio è sempre appellabile dal succumbente, purchè non sia stata accettata, o susseguita dalla prestazione del giuramento istesso con consenso, e intervento delle parti litiganti, non potendo fare ostacolo la prestazione del giuramento eseguita irregolarmente, e ultroneamente.

Su tal proposito nulla è stato innovato dalla *Legge Generaliter Cod. de jurejurando* secondo la più vera opinione, e come fissano i più culti interpetri, a mente dei quali l'inappellabilità si restringe al solo caso, in cui sia stato il giuramento deferito volontariamente da una parte all'altra in Giudizio, mediante il quale non per il fatto del Giudice, ma per volontà, e per un quasi contratto dalle parti viene a terminarsi senza ulteriore appello. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 19. *Giugno* 1829. *in Causa Focacci, e Viaggi.*

La Ruota di Firenze giudica inappellabilmente le cause del Tribunale di Commercio quando il merito della medesime non supera la somma di Sc. 200. e ciò in ordine al disposto della Legge del 22. Febbraio 1818., e solo sono appellabili, non ostante che il merito non sia maggiore di detta somma, quando si attaccano per il capo della nullità. Artic. 721. del Regol. di Proc. Civile. *Decis. del Supr. Cons. di Giustizia del* 15. *Giugno* 1831. *in Causa Peppini e Benvenuti — Riva, e Gelli del* 21. *Dicembre* 1831.

Come inappellabile si rende quella Sentenza Ruotale che dichiara essere stato bene giudicato dalla Sentenza appellata, proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze, e con cui era stata dichiarata la propria competenza, e condannato il reo convenuto al pagamento anco con arresto personale del suo debito benchè appellata per il capo della nullità derivante dalla pretesa incompetenza nel Tribunale di Commercio ognora che su tale articolo della

dizio, e le spese. (2)

---

pretesa incompetenza evvi la conformità de' giudicati. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 23. *Maggio* 1831. *in Causa Pampaloni , e Luchi.*

Per stabilire la competenza del Tribunale d'appello debbe aversi riguardo a ciò che è stato domandato , e non a ciò che è stato conceduto. *Dec. del Supr. Consig. di Giustizia del* 12. *Agosto* 1829. *in Causa Marconi, e Passalacqua*, e 23. *Settembre* 1832. *in Causa Conti, e Aspettati.*

La Sentenza Ruotale , che revocando quella del Tribunale di Commercio con la quale era stato condannato il reo Convenuto al pagamento anco con arresto personale di Lire 400. condanna l'attore al pagamento delle spese anco con arresto personale, non ostante il disposto della Legge del 23. Febbraio 1818. è appellabile , ma per il lato della dichiarata commiuazione dell'arresto personale. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 21. *Dicembre* 1831. *in Causa Riva, e CC. e Gelli.*

Conformemente alle LL. 30. Dicembre 1771., 5. Giugno 1777., 28. Agosto 1781., 12. Ottobre 1782., 19. Ottobre 1782., 7. Settembre 1784., e della Tariffa giudiciale del 24. Dicembre 1814. e ne' modi da quelle stabiliti, i Litiganti che giustificano la loro economica situazione possono domandare d'essere ammessi o al benefizio del Povero, o del miserabile, e dai decreti d'ammissione, o rigetto a tale benefizio è accordato il ricorso al Tribunale Superiore , al quale si devolverebbe l'appello della relativa Causa; e dal Decreto del secondo Giudice ; nel caso solamente di revoca, può reclamarsi all' I. e R. Consulta. *Legge* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 9.

Sia per il disposto della Legge del 7. Settembre 1784. che per quello della Legge del 20. Ottobre 1817. sunnominato è accordato come si è detto il ricorso al Tribunale competente dal Decreto che accorda , e nega il benefizio di povertà, o miserabilità ad uno de' Litiganti. Dal decreto del secondo Giudice non è dato ulteriore reclamo confermi, o revochi quello di prima istanza , ma soltanto il ricorso alla R. Consulta nel caso di revoca.

Il reclamo da tali Decreti è permesso non tanto alla parte a cui ingiustamente il benefizio venisse negato , come a quelli che dall' accordato benefizio al suo Avversario temer potesse delle indebite vessazioni, e deve riconoscersi ammissibile il reclamo dal Decreto con cui la Ruota ammette una delle parti a godere del benefizio di miserabilità, tuttochè di questo benefizio ne avesse goduto in quel medesimo giudizio avanti il Tribunale di prima Istanza , giacchè la legge nell' accordare da tali Decreti un solo reclamo ritiene che sieno proferiti in contradittorio di ambe le Parti litiganti , ma quando è provato che quello emanato dal primo Giudice non fu prevenuto da citazione all' altra parte , nè da veruna contestazione, non può sostenersi che sia conforme a quello proferito dal secondo giudice con opposizione della Parte avversa , tanto più che quello del Primo Giudice emanato nel modo che sopra deve ritenersi come un Decreto meramente economico , e che a seconda delle disposizioni di che nell' Artic. 16. del Regolamento per i Procuratori cessa di avere il suo effetto al momento che resta compito il Giudizio di prima istanza. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 27. *Maggio* 1831. *in Causa De Vecchi , e Traversi.*

(2) Sono appellabili le sentenze in quella parte , che riguardano la tassazione pretesa eccessiva delle spese fatta nel ventre della sentenza medesima. *V. il Rescritto dell' I. e R. Consulta del* 21. *Agosto* 1815. *emanato sul dubbio dalla R. Ruota Civile di Firenze promosso sull' appello interposto da Marchesini, quanto al gravame della tassazione fatta nella sentenza pronunziata dal Magistrato Supremo sul merito della Causa fra esso vertente , ed il Ballori ; V. la Decisione della medesima Ruota del dì* 30. *Settembre* 1815. *D.* 67. *p.* 404. *tom.* 3. *G. P. L.* e *D.* 77. *p.* 397. *tom* 5. *T. d. F. T.*

Quando la questione della condanna nelle spese viene a costituire un merito in Causa , non accessorio , ma indipendente affatto dalla questione , che ha dato causa alla dichiarazione della Condanna nelle spese medesime , l' ap-

698. Sono egualmente appellabili tutte le sentenze interlocutorie contradittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, o dai Tribunali di prime appellazioni in revoca delle sentenze interlocutorie di prima istanza, quando inferiscono un gravame tale, che non sia reparabile colla sentenza definitiva, e quando sarebbe appellabile la sentenza definitiva. (3)

699. Se si tratta d'incompetenza, o di nullità l'appello è sempre ammissibile, ancorchè la sentenza sia altronde inappellabile, ma i Tribunali di appello devono nel caso d'inappellabilità della sentenza conoscere, e decidere unicamente della incompetenza, o della nullità. (4)

---

pello è ammissibile ancor per questo solo capo. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 13. *Luglio* 1825. *in Causa Landrini, e LL. CC. e Gattai, e del* 17. *Agosto di detto Anno in Causa Niccolai, e Gatteschi.*

(3) *V. l'Art.* 714.

Sono appellabili anche i decreti, che rigettano o restringono l'interposto appello al solo effetto devolutivo Art. 743. Sono appellabili pure i Decreti, che ammettono, o rigettano la prova testimoniale, qualora sia appellabile la sentenza nel merito. *Art.* 335.

Anco il Decreto, che sospende l' esecuzione provvisoria di una sentenza, è un Decreto interlocutorio, e conseguentemente appellabile. *D.* 26. *p.* 131. *tom.* 3. *G. P. L.* Non è appellabile quel decreto, col quale si ordina dal Tribunale ex officio una Perizia abbenchè si consideri il medesimo interlocutorio, potendosi il gravame qualunque di quello riparare in definitiva. *D.* 42. *p.* 223. *tom.* 3. *G. P. L.*

Quel Decreto, che in contradittorio della parte ammette un mezzo di prova, ed in specie un Accesso, è appellabile. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 14. *Marzo* 1823. *in Causa Bertolotti, e Monaci degli Angioli.*

Non è appellabile quel Decreto interlocutorio, con cui senza ammettersi, o rigettarsi la domandata Perizia, si procede alla nomina di un Perito per istruzione dell' animo del Giudice. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del* 9. *Settembre* 1822. *in Causa Bettarini, e Senno.*

Quel Decreto che sulla istanza della parte diretta ad ottenere o un accesso ai luoghi controversi o la nomina di un Perito, canonizza la seconda parte dell' istanza medesima non può dirsi propriamente definitivo, poichè il Tribunale non resta impedito di decretare in seguito anco l' accesso se le resultanze successive del processo lo consigliassero, talchè si riduce ad una mera, e semplice pronunzia provvisoria non portante alcun gravame. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 15. *Settembre* 1827. *in Causa Cardini e Natti-Lauri.*

Anco i Decreti di sfratto sono di regola inappellabili all' effetto sospensivo, ma è ammissibile dai medesimi l' appello ad ambedue gli effetti, qualora oggetto di disputa sia l' esistenza, o la continuazione della locazione, come a proposito avverte *Pucion. de Locat. et condut. cap.* 65. N. 136. di maniera che un Decreto proferito sopra una questione di simile natura, che dichiara la sua eseguibilità provvisoria non fa che togliere il favore dell'appellabilità. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 13. *Febbraio* 1829. *in Causa Tarocchi, e Tutori Campani.*

(4) Quando è questione se il sequestro fatto per una somma non maggiore di L. 200. sia nullo, perchè fatto sopra oggetti non sequestrabili, e canonizzato da un Tribunale non competente, deve l'appello portarsi avanti la Regia Ruota, la quale conosce del medesimo competentemente. *V. la Dec. del Sup. Consiglio del* 23. *Luglio* 1823. *in Causa Arrighetti NN. e Becci.*

Vedi a questo proposito le DD. citate all' Art. 719.

700. Sono inappellabili le sentenze di seconda istanza nelle parti, nelle quali sono conformi alle sentenze di prima istanza. (5)

---

* Quando i gravami, portati dall' appellante a sostegno del suo appello, investono il merito della questione di nullità decisa con due conformi Sentenze, e manca un subietto speciale di nullità della Sentenza ultima, l' appello è inammissibile. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del* 3. *Settembre* 1824. *in Causa Beconi, e Naldini.*

L' appello, che s' interponga anco per il capo della nullità occorre che sia interposto entro il termine della Legge, giacchè quanto dispone l'Artic. 699. e l'Art. 720. che non fa che ripetere quanto prescrive il primo, non sta a denotare un termine indefinito all' interposizione dell' appello per incompetenza, o per nullità, ma spiega soltanto che l'appello per il capo della nullità può essere interposto, tutto che per il merito non potesse appellarsi la Sentenza medesima. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 10. *Giugno* 1831. *in Causa Capecchi, e Angles.*

Quegli, che interponendo appello da un Lodo, emanato col patto convenuto fra le parti di non reclamare in modo alcuno dal giudicato, e ad esso dalla parte avversa notificato con protesta di non intendere di pregiudicarsi in seguito ec. dichiara che debba considerarsi detto appello come non avvenuto, qualora per parte del suo contradittore si tolga di mezzo la protesta da esso fatta, e così si convenga dell' inappellabilità del Lodo, non si preclude il mezzo di sperimentare l' azione avanti il Giudice di prima istanza sull' ammissibilità, o inammissibilità dell' appello, nè può riconoscersi il Giudice di prima istanza incompetente a conoscere di tale questione, tutto che avanti il Giudice superiore sia stato proseguito l' appello, giacchè, per quanto sia vero, quello che con magistrali Decisioni è stato stabilito che l' atto di prosecuzione di appello investe il Tribunale ad *quem* dell' esclusiva giurisdizione di conoscere non tanto del merito della Causa quanto degli Incidenti, ed emergenti alla medesima relativi, ciò procede nel caso semplice, nel caso cioè che puramente sia stato interposto l' appello, e non nel caso, come nel concreto, in cui l' appello sia stato accompagnato dalle proteste di non voler risentire alcun pregiudizio in conseguenza del medesimo appello, ed in specie sulla questione riguardante la di lui ammissibilità. *Vedi la Decisione del Sup. Cons. di Giust. del* 9. *Aprile* 1832. *in Causa Cortesi e Cortesi.*

(5) *V. la Dec.* 56. *p.* 260. *Tomo* 5. *G. P. L.*

E' pure inappellabile quella sentenza, che per quanto dichiari nulla la prima, la conferma *ex bono jure*, in quanto che pone in essere la conformità di due giudicati. *D.* 51. *p.* 159. *tom.* 3. *T. d. F. T.*

Non vi è difformità di Giudizio, abbenchè la sentenza appellata sia confermata per fondamenti diversi da quelli spiegati dal primo Giudice, e specialmente sopra titoli dedotti in seconda, e non prima istanza. *D. in Causa Moretti, e Paoletti del Supremo Consiglio del* 22. *Luglio* 1822.

Sono egualmente inappellabili le Sentenze proferite nell' antico Regime Toscano non appellate dentro dieci giorni, senza che giovi al succumbente la mancanza della notificazione della Sentenza, giacchè per l' antico sistema giudiciario la citazione a Sentenza operava l' effetto, che la medesima fosse eseguibile anche senza notificazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Scrilli, e LL. CC. e Simoni.*

Quella Sentenza, che emanata in seconda istanza ha meglio dichiarato, e con maggiore specialità precisato quello, che si conteneva più genericamente nella prima, non può ravvisarsi difforme, e perciò è inammissibile l'appello da quella interposto. *V. la Dec. del Sup. Consiglio del* 14. *Maggio* 1823. *in Causa Waisvillareale ne Medina, e Waisvillareale negli Aghib.*

Per stabilire la conformità delle Sentenze non bisogna arrestarsi alla materialità delle espressioni, ma deve aversi un assoluto riguardo ai sostanziali fondamenti, sopra dei quali si scorge principalmente basata la pronuncia della Sentenza asserta confermatoria; talchè quella Sentenza che rigetta l'appel-

lo come irregolare, non pone in essere una conformità, tuttoche dichiari confermare la Sentenza appellata, della giustizia della quale non ha presa, nè poteva prendere cognizione. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del dì* 28. *Agosto* 1824. *in Causa Balsimelli, e Marsili.*

È inappellabile il Decreto, che ammette la domanda introduttiva il Giudizio di graduazione, che destina il Procuratore a procedere alla graduatoria, ed assegna i termini dalla Legge prescritti. *V. l' Art.* 925.

A forma del prescritto nell' Articolo 700. non potendosi appellare dalle due conformi, non giova per rendere l'appello ammissibile di rilevare che la Sentenza di seconda istanza, che ha confermata interamente quella di prima non ha fatto diritto alla domanda fatta avanti il secondo Giudice tendente a far dichiarare li atti tutti della prima istanza nulli, ed inefficaci, per la ragione, che la domanda principale era mancante del registro del rapporto della notificazione della medesima. *V. la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del dì* 14. *Maggio* 1824. *in Causa Rossi, e Conti.*

E' inammissibile l'appello da quel Decreto di seconda istanza, che rigetta la domanda di una nuova perizia, ponendo in essere la cosa giudicata con quello di prima istanza, con cui era stato negato l' accesso, e la perizia, dal qual Decreto non fu appellato con la Sentenza definitiva, non ostante che la Parte succumbente in quell' incidente si fosse riservata il diritto di appellare in definitiva. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 21. *Luglio* 1824. *in Causa Uffizio del Bigallo, e Cappelli.*

Il Decreto che nomina un Curatore, non può pregiudicare ai diritti, che competer possono al Curatore già eletto dallo stesso Tribunale con altro suo precedente Decreto per non essere stato il medesimo citato all'emanazione del detto Decreto, e per non aver figurato in esso nè come Attore, nè come Reo convenuto, talchè al medesimo Tutore non può essere impedito di reclamare per via giuridica in prima istanza, ma non mai gli può essere permesso per via di appello, ed invocare la dichiarazione di un diritto sul quale non è stato pronunciato in prima istanza. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 7. *Giugno* 1825. *in Causa Capponi NN.*

E' disputa fra i Dottori se basti a formar soggetto di appello la diversità che passa dalla dichiarazione contenuta nella Sentenza Ruotale che porta nel succumbente una obbligazione in *diem*, laddove l' obbligazione contenuta nella Sentenza di prima istanza è pura; Ma come che il termine di 3. mesi accordato dal Giudice di Appello al Debitore, e creduto opportuno, e necessario all' oggetto di concludere la prova della verità di quei titoli dal medesimo prodotti in sgravio della condanna contro di esso ad in sua contumacia in prima istanza proferita, è diretto non tanto a favore del Debitore perchè non si trovi obbligato al pagamento di una somma, che si riconoscesse poi indebita, quanto a favore del Creditore perchè non si trovi indefinitamente sospeso il ritiro di ciò che gli fosse dovuto, si rende perciò inappellabile in questa parte la Sentenza perchè il preteso gravame può essere riparato dallo stesso Tribunale, per la cui dichiarazioni sia venuto a risentirsi. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 3. *Gennaio* 1825. *in Causa Boschi, e Garganì.*

L' interveniente a Causa, sebbene ammesso al solo, ed unico oggetto di assistere una delle parti litiganti, ha diritto, qualora l' esito del Giudizio non sia favorevole a quegli per il quale è intervenuto, di appellare dalla Sentenza, giacchè mentre l' accordato intervento dimostra nell' interveniente un qualche interesse nel Giudizio terminato con la Sentenza, accerta d'altronde che la medesima gli ha arrecato un gravame, tosto che le dichiarazioni della Sentenza sono direttamente contrarie alle istanze, e conclusioni di quel litigante, per interesse del quale fu domandato l' intervento. *V. la Decis. del Supr. Consig. di Giust. del dì* 9. *Settembre* 1825. *in Causa Corinaldi, e Albizzi.*

Sono per regola inammissibili gli appelli, che si interpongono per il preteso gravame della condanna nelle spese, quando non è permesso al Giudice di appello di conoscere del merito, senza che possa fare ostacolo all'applicazione di questa massima di Giurisprudenza il Rescritto emanato *agl' ordini di buona Giustizia*, poichè un Rescritto concepito in tali termini, non rinuova cosa alcuna relativamente ai diritti già competenti alle parti prima della emanazione del medesimo, e conseguentemente i litiganti restano dirimpetto alla Legge nella stessa situazione, in cui erano prima del Rescritto. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 16. *Marzo* 1826. *in Causa Lombardi, e Piccioli, e Ciardi.*

La Sentenza di seconda istanza che rigetta la domanda di sospensione della esecuzione provvisoria della Sentenza di prima istanza pone in essere la conformità del Giudicato, dimodochè l'appello che si interponga da questa seconda Sentenza diretta ad ottenere la revoca della esecuzione provvisoria è inammissibile. *Decis. del Supremo Consig. di Giustizia del* 21. *Marzo* 1823. *in Causa Opera di Carità del Duomo, e Montecucchi; del dì* 11. *Maggio* 1825. *in Causa Luzzi, e Francia, e Decis. del* 6. *Agosto* 1830. *in Causa Peraldi, Tommasi, e Corboli.*

E' per il combinato disposto degli Articoli 33. e 75. della Legge del 10. Aprile 1816. che l'appello da una Sentenza proferita da un solo Auditore del Magistrato Supremo deve interporsi avanti il Turno del medesimo Tribunale, a cui non appartiene il Giudice decidente, il qual Turno pronuncia inappellabilmente, salvo il ricorso all' Imperiale, e Reale Consulta. Come inappellabile per il disposto dell'Articolo 698. è per il capo dell' ingiustizia qualunque pronuncia interlocutoria, che nel giudizio d' appello da tali Sentenze venisse emanata, in ordine al quale Articolo perchè sieno le Sentenze interlocutorie appellabili richiedesi il copulativo concorso, cioè che le medesime inferiscano un gravame non reparabile con la Sentenza definitiva sul merito, e che la Sentenza definitiva sia appellabile. Ora siccome concorre la causa finale della disposizione della Legge, così deve attendersi l' inappellabilità della Sentenza interlocutoria, qualunque siasi il Tribunale, che la pronuncia, tosto che la Sentenza definitiva, che da esso deve emanarsi sia inappellabile, nulla essendo più certo, e sicuro, che la disposizione della Legge si estenda a comprendere tutto ciò che resta investito, e compreso dallo spirito, e dalla ragione finale, ed animatrice della Legge medesima. Da queste premesse ne segue, che anco il Decreto del Turno, che dichiara deserto l'appello interposto, non è appellabile, senza che giovar possa, per sostenere un Decreto simile appellabile, il rilievo, che il medesimo sia di un merito incerto, perchè stabilisce sul diritto astratto della deserzione, e che trattasi di Sentenza unica da potersi per i principj generali d' amministrazione di Giustizia sottoporsi ad altro grado di giurisdizione.

Poichè quanto al primo reflesso è d' avvertirsi, che se l' appello dichiarato deserto è interposto da una Sentenza, il di cui merito non supera le Lire 200. non rende, nè può far divenire di un merito maggiore il Decreto, che ne dichiara la deserzione, essendo gli effetti di tal pronuncia limitati, e ristretti all' importare dell' oggetto litigioso, e quanto al secondo serve di replica la disposizione stessa della Legge, che avendo rese inappellabili le Sentenze interlocutorie emanate nei Giudizi, ne' quali la Sentenza definitiva è inappellabile, è venuta a circoscrivere ad un sol grado di Giurisdizione la cognizione delle questioni incidentali. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 21. *Giugno* 1826. *in Causa Vegni vedova Luchi, e Roncioni.*

Per non denegare l' ammissibilità di un appello non è allegabile la cosa giudicata, se coerentemente al Testo nella Legge *cum quaeritur ff. de except. rei judicat.* non concorrano i tre notorj, ed essenzialissimi requisiti, cioè. *Idem Corpus, et quantitas petita, Idem Ius, et Causa petendi, et eadem*

te, o tacitamente accettate, e

personarum conditio. Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 23. *Settembre* 1825. *in Causa Cangialeoni, e Ricci.*

E' secondo l'attuale legislazione patria, che si rende in modo assoluto, e positivo inammissibile qualunque rimedio in via ordinaria, che proposto sia contro due precedenti Sentenze, rapporto alle quali concorra una non dubbia conformità, e l'appello che dalla seconda delle medesime s' interponga deve rigettarsi; Ed invero quando la Sentenza di seconda Istanza ha accordato la separazione de' beni viene a porre in essere la conformità del giudicato, tostochè la Sentenza di prima Istanza è così espressa ,, Procedendo a graduare i Creditori col diritto di separazione, pone, e colloca ec. ,, dichiarazione, che stando in armonia con le resultanze degli Atti, dimostra con tutta chiarezza, che la Sentenza di seconda Istanza, che accorda lo stesso beneficio della separazione è conforme su tal rapporto alla prima. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 14. *Agosto* 1826. *in Causa Fucelli, e Loli Piccolomini.*

Sono inappellabili le Sentenze della Ruota di Firenze, abbenchè revochino quelle del Tribunale di Commercio di detta Città quando trattasi di Cause, il merito delle quali non supera la somma di lire 1040, ed è soltanto accordato il ricorso all'I. e R. Consulta dalle Sentenze revocatorie di quelle del Tribunale di Commercio, quando per altro il merito della Causa sia superiore a lire 700. *Leg. del* 23. *Febbr.* 1818. §. II.

Per rendere difforme dalla prima, la Sentenza di seconda istanza, e conseguentemente appellabile, non rileva che abbia precisata la somma del credito, quando la Sentenza di prima istanza lo avea tacitamente nella stessa somma fatto consistere, subito che nel determinarlo aveva avuto espressa relazione all'Atto dal quale emanava, e sù del quale appoggiava il creditore la sua azione; Ne l'avere omessa la dichiarazione sul termine assegnato dalla prima Sentenza a sperimentare un riservo ogni volta che detta Sentenza procede a confermare quella appellata in ogni sua parte; Come egualmente non può renderla difforme per aver dichiarato improponibile il Gius offerendi domandato in limine ferendae sententiae come un mezzo di difesa per ottenere la revoca della Sentenza di prima istanza. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 12. *Settembre* 1827. *in Causa Soldaini, e Pavoli.*

Dalla Sentenza di seconda istanza che riconosce legittima una esecuzione senza curare le opposizioni dedotte contro la esecuzione medesima, ed esterna in tal guisa il suo concetto in tutto uniforme a quello che era stato dal primo Giudice manifestato, non è permesso d' interporre appello, giacchè contenendo le due Sentenze una dichiarazione totalmente conforme osta il prescritto nell'Art. 700. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di* 8. *Agosto* 1827. *in Causa Comunità di Montajone e Burchianti.*

Niuna plausibile differenza è proponibile tra il caso in cui la donna proceda fuori di Giudizio alla stipulazione di un contratto di cui voglia in seguito ricusarsi all' adempimento per difetto dell' opportuna di lei autorizzazione a contrattare, e il caso in cui essa voglia sottrarsi all'esecuzione di quella Sentenza che contro di lei è stata proferita dopo esser comparsa in Giudizio senza preventiva autorizzazione, mentre è indubitato che quegli che comparisce in Giudizio viene in forza della successiva contestazione della Lite a stipulare un quasi contratto di cui la definitiva Sentenza costituisce la perfezione, e l'irretrattabilità. E come che le obbligazioni dalle donne contratte senza le debite formalità dalla Legge del 15. Novembre 1814. prescritte non sono nulle *Ipso Jure*, ma tali bensì possono pronunciarsi qualora ne venga dalle medesime opposta la nullità, così anco delle Sentenze proferite contro di esse senza che per stare in Giudizio avessero ottenuta l'autorizzazione può canonizzarsi la nullità non in via di esecuzione, ma di azione. Or dunque l' appello che s' interponga da due conformi Sentenze perchè proferite contro una donna non abilitata a stare in quel Giudizio, in cui

quelle, in ordine alle quali in qua-

forono le medesime emenate è irrecevibile, giacchè l'attacco di nullità per il difetto suddetto ponendo in essere un vero e proprio Giudizio esecutivo deve alla pari di tutti li altri Giudizi percorrere i gradi tutti di giurisdizione, che dalla Legge sono determinati. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del dì* 1. *Agosto* 1828. *in Causa Pazzi, e Mainetti ne Menichelli.*

Secondo il chiaro disposto dell' Art. 700. sono inappellabili le Sentenze di seconda istanza allorchè sono conformi a quelle di prima.

Ora è certo che allorquando la Sentenza di seconda istanza dichiara in lettera nel suo dispositivo la conferma di quella di prima istanza non è più da dubitarsi sulla loro conformità, senza che giovar possa per sostenerne la difformità la circostanza di trovarsi nella parte motiva della Sentenza di seconda istanza considerato che la prima Sentenza non conteneva gravame per l'appellante, poichè tale intelligenza quanto potrebbe meritare considerazione laddove si trattasse di una questione dubbia, ed ambigua, altrettanto impropouibile addiviene quando voglia pretendersi di paralizzare il resultato univoco di una disposizione esclusiva di qualunque dubbiezza. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 26. *Ottobre* 1827. *in Causa Meric, e Dontre.*

Quegli, che appellando da una Sentenza ad esso contraria in quella parte che dichiara la di lei esecuzione provvisoria non ottiene dal Giudice d'appello alcuna revoca, viene ad avere a suo carico, e nella stessa identica questione due conformi giudicati, per cui non gli è permesso altro rimedio in via ordinaria: E sull' appello che anche dalla seconda Sentenza interponesse deve il Giudice di terza istanza dichiararsi a forma dell' Artic. 215. incompetente, tutto che l' appellato abbia creduto di contestare sul merito di tal questione un Giudizio, ragion per cui è della giustizia che ciascuna delle parti in tal caso sopporti a proprio carico le spese occorse. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del* 9. *Maggio* 1827. *in Causa Pierini, e Stefanopoli, e del dì* 11. *Gennaio* 1830. *in Causa Staccioli, Martelli, e Taddei.*

Non è dato il rimedio ordinario dell'appello ogni volta che esiste conformità di Sentenza, la quale si pone in essere con la uniformità delle dichiarazioni contenute nella dispositiva delle respettive Sentenze, qualunque siano le ragioni diverse, che hanno guidato alla risoluzione, o le nuove circostanze di fatto giustificate successivamente nella ulteriore Istanza, ond' è che la Sentenza, che riduce ad una somma minore quella accordata dalla prima Sentenza, ponendo in essere le conformità, quanto a detta minor somma, non è altrimenti dato al Debitore di portarla in appello. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 31. *Marzo* 1828. *in Causa Fregiatti, e Berti NN. e Massarelli. Dec. del Sup. Cons. del* 16. *Maggio* 1831. *in Causa Sartini ed Espinassi.*

Non può dirsi difforme quella Sentenza di seconda istanza, che confermando quella di prima istanza, che ordina la rivendita di un dato fondo, a tutto rischio del liberatario, assegna a questi il termine di cui ragiona l'Art. 895. e dalla prima Sentenza omesso, mentre l'assegnazione del termine non altera, nè toglie alla sostanza delle due Sentenze nè pregiudica alla loro conformità, ma solo modifica l' esecuzione della rivendita, tenendo ferma la Sentenza di prima istanza, e rendendola conforme alla seconda se dentro il termine non abbia il liberatario adempito agli obblighi assuntisi. Ne giova che l'appello dalla Sentenza di prima istanza sia fondato sulla ingiustizia dalla medesima per non avere assegnato un termine, conforme dispone la legge, in guisa che dovesse il Tribunale d'appello nella sussistenza dell' ingiustizia, dichiarare la medesima con revocare la Sentenza senza procedere ad assegnare il termine, giacchè la Legge non vieta al Giudice d' appello d' aggiungere alle Sentenze di prima istanza quelle dichiarazioni non interessanti la sostanza della pronuncia primitiva, le quali si apprendono come proporzionate alla più retta amministrazione della giustizia nelle contestazione del-

le parti. Ond' è che restando ferma in tal caso la conformità de' giudicati inammissibile è l' appello, che da quelli s' interponga. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 6. Aprile 1829. in Causa Bizzarri, e Grassi, e Conti, e del 10. Dicembre 1830. in Causa Manteri N.N. e Biagi.*

Non può ravvisarsi conformità di Giudicati, e conseguentemente Inammissibilità d'appello quando la Sentenza di seconda istanza contiene la dichiarazione delle spese degli atti esecutivi dal Creditore contro il suo debitore fatti, non preceduta da altra simile dichiarazione della Sentenza di prima istanza, la quale occupandosi dell' articolo delle spese pronuncia semplicemente sopra quelle avvenute nel Giudizio di prima istanza, e non già di quelle occorse posteriormente all' emanazione di detta Sentenza, e prima che dal succumbente fosse interposto appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 13. Aprile 1829. in Causa Magni, e Ghelardi.*

Quando un Giudizio agitato si In prima, che in seconda Istanza è stato in sostanza diretto a porre in essere un vero, e proprio rendimento di Conti, e gli atti, e le giustificazioni *hinc inde* dedotte ne formano la prova, e che con due conformi Sentenze è stato risoluto, non è dato ulteriore appello sul merito del Giudizio, tutto che fosse in seconda istanza proposta da una delle parti la pretensione di un Credito desunto da somministrazioni fatte, sul fondamento che simile pretensione ravvisar si dovesse come una domanda ancora indipendente dall' introdotto Giudizio per quindi concludere che avendo il Tribunale di seconda Istanza risoluta tale pretensione per la prima volta fosse conseguentemente permesso al succumbente dalla pronuncia su tale rapporto emanata appellarsi.

Poichè ogniqualvolta una pretensione di tal natura è relativa al Giudizio di rendimento di conti, e in questo giudizio deve sulla di lei sussistenza, o inefficacia rispondersi, si comprende con tutta chiarezza che non può concepirsi l' idea che la medesima costituisca una nuova domanda da ritenersi indipendente dal Giudizio di rendimento di Conti capace di formare soggetto di un Giudizio diverso sottoposto a subire i gradi tutti di giurisdizione, ma deve invece ritenersi come mezzo di difesa deducibile sempre anco nella seconda ed ulteriore istanza per il noto principio che *Non deducta deducam, non probata probabo* da dover subire la sorte medesima del Giudizio a cui è adietta, e inerente. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 22. Maggio 1829. in Causa Majoli ne Landucci, e Fedeli già Zabagli.*

E' massima elementare che gli accessorii dei Giudizi seguono la sorte del principale, e per quanto sia vero che dai decreti interlocutorii, che apportano un gravame non reparabile in definitiva sia sempre ammissibile l' appello, è altresì innegabile per il chiaro disposto dell'Art. 700. che dalle due conformi per le quali si pone in essere la cosa giudicata è denegato ulteriore appello. Il sostenere pertanto appellabile una confermatoria in quella parte, che dichiara sopra un incidente elevato soltanto avanti il Giudice di seconda Istanza come che unica in tale rapporto, è un urtare contro la massima, e contro il chiaro letterale disposto della Legge; Che se fu opinione un tempo, che alle Ruote non fosse permesso di riunire gl' incidenti al merito della Causa, sul reflesso che il succumbente in quelli avesse potuto provvedere al proprio interesse portandone, volendo, l' esame al Supremo Consiglio, la Circolare dell' I. e R. Consulta del 24. Febbraio 1821. che accordò anco alle Ruote la facoltà di riunire gl' incidenti al merito principale della Causa, dimostrò con tutta evidenza la utilità nell'economia dei Giudizi con sopprimere agli incidenti un grado di giurisdizione, piuttosto che apprestare un mezzo di protelazione de' Giudizi medesimi, nella quale intelligenza noi vedremmo, alterando il principio delle due conformi, alterata una massima delle più fondamentali nel sistema giudiciario, sapendo ognuno che *Interest Rempublicam res iudicatas salvas esse. Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 15. Dicembre 1828. in Causa Bartoli-Filippi, e Brilli.*

to renunziato al·

E' inammissibile l' appello che s'interponga per il titolo di nullità fondata sulla incompetenza del Tribunale di seconda Istanza, quando sopra questa declinatoria dedotta ha pronunciato negativamente lo stesso Tribunale di prima Istanza, e che questa dichiarazione è stata riconosciuta giusta dal Tribunale di seconda istanza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 23. *Marzo* 1827. *in Causa Viliani*, e *Parenti*.

Per il disposto dell'Art. 700. dalle due Sentenze conformi è inammissibile l' appello. E per conformi devono ravvisarsi quelle Sentenze, la prima delle quali tutto che proferita in un Giudizio di graduatoria contro alcuni Creditori non comparsi abbenchè citati, sia stata dal Tribunale d' appello confermata, mentre deve ritenersi come faciente stato anche in faccia dei non comparsi, giacchè per le regole particolari dal Regolamento di Procedura prescritte non si esige nei Giudizi di Graduatoria quella doppia citazione, che richiedesi nei Giudizi di natura diversa, onde la Sentenza contro i presenti emanata addivenga afflittiva ancora de' contumaci, sia perchè in questi giudizi il Creditore citato viene ad essere legittimamente rappresentato in Giudizio fino alla fine dal Procuratore incaricato della graduatoria, sia finalmente perchè oltrepassati i termini a fare l' opposizione, di cui parla l'Art. 88. non può negarsi che la Sentenza, quantunque contumaciale, divenga definitiva, e di legittima esecuzione capace. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 25. *Agosto* 1828. *in Causa Garbi vedova Corsi*, e *Corsi*.

La Sentenza del Tribunale d' appello, che confermando quella appellata di prima istanza con cui era stato dichiarato risoluto un Compromesso, dice che il detto Compromesso non debba intendersi risoluto irretrattabilmente, se non nel caso che l' appellante non abbia nel termine di giorni 8. concordato il terzo arbitro nella persona d' uno de' Tre proposti dall' appellato, è soggetta al rimedio ordinario dell' appello perchè difforme dalla prima, per la ragione, che mentre dalla prima Sentenza era stato puramente, e assolutamente dichiarato risoluto il Compromesso, dalla seconda era stata pronunciata la risoluzione del Compromesso medesimo sotto condizione. Ne per rendere inammissibile l' appello in questo tema giovar poteva il reflesso, che la dichiarazione contenuta nella Sentenza d' appello non contenesse a pregiudizio dell' appellante un vero, e positivo gravame, ma piuttosto un vero reale ed assoluto vantaggio, come quello che al medesimo attribuiva il mezzo onde poter mantenere in Vita il Compromesso, giacchè se poteva essere meritevole di qualche considerazione, qualora la dichiarazione del Tribunale di appello avesse accordato un favore in veduta di pari reflessi equitativi, che l' appellante non avesse avuto diritto alcuno di conseguire, nel qual caso l' inconcludenza, e irragionevolezza de' suoi lamenti sarebbe comparsa evidente dietro il semplice reflesso, che a torto taluno si duole di ciò che per puro favore è stato ad esso accordato, diviene un tale rilievo improponibile subito che è certo che non sul fondamento di una pura equità, ma piuttosto in veduta di un' assoluta, e rigorosa giustizia è accordato il mezzo proporzionato per mantenere in Vita il Compromesso. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 27. *Gennaio* 1832. *in Causa Giuntini*, e *Bosi*.

Coerentemente alla Legge del 23. Febbraio 1818. il Tribunale di Commercio di Firenze, decide inappellabilmente e senza che sia ammesso il Ricorso per le Cause, alla I. e R. Consulta, il merito delle quali non eccede le Lire 200.

Le Sentenze poi che pronuncia detto Tribunale sopra un merito superiore alle L. 200. e non eccedente la somma di scudi 200. sono appellabili avanti la Regia Ruota di Firenze la quale giudica inappellabilmente tutto che revochi la Sentenza appellata. Anco da queste Sentenze è denegato il Ricorso all' I. e R. Consulta. *Art. II. d. Legge*.

Sono inappellabili le Sentenze fra loro conformi anco per il capo della nullità quando la nullità è quella stessa stata rigettata dalla Sentenza di se-

conda istanza confermatoria quanto al merito della prima a forma dell' Art. 712. *Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del* 26. *Marzo* 1830. *in Causa Becattini, e Bernardini.*

Il Parere che la Camera di disciplina degli Avvocati emette su i conti degli Avvocati medesimi per ripeterne il pagamento dai loro Clienti, o Procuratori, che hanno loro commessa la difesa di una Causa è soggetto al reclamo avanti il Tribunale di prima istanza sotto la cui giurisdizione è l'Avvocato, e dalla Sentenza del Tribunale non evvi altro rimedio che il ricorso alla R. Consulta. *Regolamento per gli Avvocati Toscani* §. 16. Ne per rendere appellabile una Sentenza che a favore dell' Avvocato condanna il suo Cliente al pagamento degli onorarj dal primo, contro il secondo dovuti, giovar può la circostanza d'avere l'Avvocato adito il Tribunale di prima istanza con la Scrittura con cui, mentre produceva la Deliberazione della Camera di disciplina, domandava la condanna del suo debitore nella somma con detta deliberazione tassata, poichè in tal modo non viene a praticare verun' atto esecutivo, come si sosteneva, ma a sottoporre all' esame, ed approvazione del Tribunale la deliberazione della Camera di disciplina. *Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del dì* 13. *Luglio* 1831. *in Causa Giunti*, e *Bruschi*, e *Bonfanti.*

Quando la Sentenza di seconda istanza accorda il benefizio della separazione di Beni, e la Sentenza di prima istanza non solo non contiene letteralmente questa dichiarazione, ma non può nemmeno dirsi pienamente provato che la contenesse implicitamente, non può ravvisarsi la conformità dei giudicati, e conseguentemente neppure l' inammissibilità dell'appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 13. *Giugno* 1831. *in Causa Lami ne Pieroni*, e *Franco*, e 8. *Agosto* 1831. *in Causa Castelnuovo*, e *Giorgi ne' Tondi.*

(6) Anche dalle sentenze emanate in seguito di una revisione accordata dall' I. e R. Consulta non è dato ulterior rimedio sì ordinario, che straordinario. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 5.

E' pure inappellabile quella sentenza con cui viene accordato un salvocondotto, o prorogato il tempo della durata del medesimo emanata in seguito di un Rescritto Sovrano, mediante il quale è conferita al Tribunale una nuova giurisdizione, ed il medesimo pronuncia *jure delegato*, e non altrimenti. *D.* 139. *p.* 25. *T.* 2. *T. d. F. T.*

E' vietato di far suppliche dirette a conseguire la delegazione speciale di Cause, e relative ad ottenere in via di grazia la riunione di più Cause in uno stesso Giudice, o Tribunale, o l' avocazione delle cause da un Tribunale all' altro, eccettuato il caso, in cui tutti gl' interessati ne convenissero. *Leg.* 4. *Luglio* 1823. §. *XIII. XIV.*

Quegli che domanda, ed ottiene la deserzione dell' appello dal suo avversario interposto, e porta ad esecuzione contro del medesimo la Sentenza appellata, non può dirsi che abbia con ciò receduto dal diritto di appellare da quella parte di Sentenza ad esso contraria, quando questo diritto si era preservato con la notificazione della sentenza medesima, poichè la deserzione dell' appello non sta in opposizione con l' esercizio del diritto di appellare da chi non è incorso nella deserzione. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del* 13. *Luglio* 1825. *in Causa Mazzoni vedova Baldoriotti*, e *Baldoriotti.*

Non è da porsi in dubbio, che quegli, che dopo avere opposto al precetto preliminare trasmessogli in esecuzione di una Sentenza, recede dalla opposizione, e renunzia al Giudizio, ponga in essere non tanto la tacita, quanto l'espressa accettazione della Sentenza medesima, per cui non gli sia più permesso di appellarsi dalla medesima, tutto che il termine ad appellare non sia decorso per la irregolarità delle forme. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 3. *Marzo* 1830. *in Causa Curini*, e *Tutori Curini*, e *LL. CC.* e *Pluker.*

Non può dirsi accettata una Sentenza per avere il Succumbente celebrata una Scritta di Locazione di un piano di quella casa, dalla quale era stato

702. Si verifica l'accettazione espressa allorchè il succumbente abbia espressamente dichiarato di volere eseguire la Sentenza: Concorre la tacita accettazione, quando in difetto di espressa dichiarazione abbia il succumbente notificata, o eseguita in qualunque parte a se contraria la sentenza senza preservativa, o mediante un atto, o un fatto abbia manifestata la sua volontà di non volersi prevalere del rimedio dell'appello. (7)

---

immesso in Salviano il suo Creditore. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 24. Settembre 1827. in Causa Rossi, e Venturini, e LL. CC.*

Un atto, o fatto qualunque che importi implicita accettazione, opera quanto l'espressa renunzia per parte del succumbente al diritto di appellare dalla Sentenza a lui contraria. *V. la Dec. della Ruota Fiorent. del 9. Aprile 1829. in Causa Spinicci, e Jacomelli.*

(7) Quel succombente, che eccezìona il possesso preso dal suo Avversario vincitore in ordine ad una Sentenza, e si riserva di appellare, non può ravvisarsi mancante del diritto a potere appellare, per non avere ripetuta negli atti consecutivi una tal protesta. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 16. Luglio 1824. in Causa Corboli Scalandroni, e Magnelli ne' Mancini.*

Quegli, che in ordine alla Sentenza, con cui è stato dichiarato procedersi ad un nuovo conteggio, richiama il suo avversario, senza alcun riservo, all'esecuzione della medesima, pone in essere con tale atto la tacita accettazione della Sentenza stessa, per cui non gli è dato di potere altrimenti da quella appellare. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 10. Dic. 1824. in Causa Pampaloni e Bertelli.*

Gli atti di accettazione di una Sentenza, anco taciti, fatti dal succumbente, tolgono ad esso il diritto di reclamare contro della medesima, e l'assoggettano alla condanne in quella contenute. Il fatto del Procuratore legale è fatto della Parte, esigendo il pubblico interesse che siano tenuti fermi gli atti del Procuratore dal medesimo fatti in nome, e per interesse del suo principale, nè può essere al Cliente permesso d'impugnare il fatto del suo Procuratore legale, quando questi ha agito secondo il maudato. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina del dì 9. Settembre 1823. in Causa Logi e Papucci.*

Quella Sentenza, che dichiara, e sulla domanda principale, e sulla domanda reconvenzionale, è appellabile, abbenchè il merito della domanda principale sia inferiore, essendo superiore quello della domanda reconvenzionale. Si rende peraltro inappellabile anche in questa parte qualora l'appellante abbia tacitamente accettata la Sentenza con notificare, senza alcun riservo, all'altra parte l'accettazione fatta dal Perito con la Sentenza medesima nominato, ed il giorno da esso Perito destinato per l'esecuzione della Perizia. *V. la Dec. del Sup. Consiglio del 21. Gennaio 1824. in Causa Lucchesi, e Biscioni.*

A forma del disposto dell'Art. 701. è inammissibile l'appello interposto da quei, che nell'atto della fatta notificazione della Sentenza non ha fatto alcuna preservativa; senza che possa giovargli il rilevare, che nella scrittura esibita in atti, e con cui domandò la notificazione della Sentenza si conteneva la solenne protesta, che con la sua istanza di notificazione di Sentenza, non intendeva di accettarla, ma che anzi voleva dalla medesima nelle forme regolari reclamare, quando non costa che questa scrittura sia stata notificata. Come egualmente non può essere utile, per sostenere ammissibile l'appello, attesa la tacita accettazione della Sentenza, la mancanza del registro del rapporto della di essa fatta notificazione, giacchè quanto la mancanza di detto registro può interessare la decorrenza del termine ad appellare, altrettanto si ravvisa indifferente a determinare ciò che sia di ragione quanto all'ammissibilità dell'appello da una Sentenza interposto da colui, che procedè alla notificazione di essa senza riservo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 9. Agosto 1824. in Causa Turi, e Bresciani.*

Quegli che notifica una Sentenza senza alcun riservo viene ad accettare la medesima in ogni sua parte, talchè non gli è permesso di domandare della medesima l'esecuzione provvisoria, tutto che fosse stata questa dichiarazione omessa dal Giudice. *Decis. della Ruota Fiorentina del dì 18. Giugno 1825. in Causa Dini Castelli, e PP. di S. Croce.*

Per canonizzare l'inammissibilità dell'appello desunta dalla tacita accettazione della Sentenza, fa duopo che li Atti dai quali si fa derivare questa tacita accettazione sieno tali, e non altrimenti valutar si possino che nel concetto di volersi il Succumbente alla Sentenza uniformare, giacchè viene dalla tacita accettazione a resultare la renunzia al diritto di appellare, che la Legge concede, e rispetta, così contro la tacita accettazione ogni intelligenza deve prendersi, onde escludere la renunzia ai proprj diritti.

E sarebbe un'assurdo se ravvisar si dovesse capace ad importare una tacita accettazione di Sentenza una richiesta dilazione al pagamento non contenente alcuna espressione a ciò relativa. Nè può nemmeno esser dimostrata la tacita accettazione dal non essersi il succumbente prevalso del suo diritto di appellare dopo una serie di Atti esecutivi contro del medesimo commessi, e di avere lungamente taciuto, poichè quanto l'esecuzione è capace di dimostrare la tacita accettazione della Sentenza, quando la medesima dipende da una volontà libera, e spontanea di colui, contro del quale stà la Sentenza, altrettanto l'esecuzione in qualunque parte della medesima è insufficiente ad indurre la tacita accettazione, subito che l'esecuzione medesima è il resultato degli Atti esecutivi dal vincitore praticati, e ciò per il reflesso, che la tacita accettazione emanando da una volontà presunta, non può di questa volontà ragionarsi, quando l'Atto, da cui si vuole argomentare non è spontaneo, ma dipende dalla coazione giudiciale, che sola basta ad escludere quella piena libertà di volere, da cui dipende il pregio della esecuzione per argomentare la tacita accettazione della Sentenza. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 7. Marzo 1825. in Causa Norchi, e Papanti.*

Quel succumbente, che paga una somma in conto di spese, nelle quali è stato condannato, senza alcuna preservativa viene ad accettare tacitamente la Sentenza, senza che giovi il dire che contenendo la Sentenza, l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello, senza cauzione, siasi effettuato il pagamento per evitare gli atti esecutivi, che poterono farsi, quando specialmente resta provato, che il pagamento ebbe luogo prima, che venisse intrapreso alcun atto esecutorio. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 7. Settembre 1827. in Causa Masi, e Guerrazzi, e Martini.*

Il sistema di alienazione coattiva di beni stabili è ben diverso dalla vendita stragiudiciale, talchè quegli che domanda d'essere autorizzato a vendere stragiudicialmente dei Beni non può dirsi che accetti quella Sentenza, che precedentemente alla istanze di alcuni Creditori ipotecari, ha ammessa l'alienazione coattiva de' Beni ipotecati, e dalla quale si appellava e si protestava contro la Sentenza, che accorda la domandata vendita volontaria, debba riguardarsi, come una repetizione delle cose dichiarate con la Sentenza antecedente che alle istanze de' Creditori ammette la vendita coattiva per inferirne che non essendo stato appellato dalla seconda sia divenuta inattaccabile la prima perchè ostasse al proseguimento dell'appello da questa interposto l'eccezione della cosa giudicata; poichè cadendo unicamente la questione sul modo di eseguire le vendite, e differendo in ciò le due Sentenze, basta per rigettare l'idea che il secondo giudicato formi stato, e renda inappellabile l'antecedente, mentre la sola diversità del modo di agire, o di eseguire un azione basta per escludere l'eccezione della cosa giudicata, come osserva *Boeme. ad Pand. ad Tit. de except. rei Jud. N. 5.*

Ne giova il dire che l'appello interposto dalla prima Sentenza manchi di soggetto, e d'interesse, perchè non apporti al debitore alcun gravame, subito che contiene la condanna nelle spese dello stesso Patrimonio da ven-

rj non sono appellabili che insieme con la sentenza definitiva. (8)

TITOLO II.

Dei termini a appellare, e proseguire gli appelli.

704. Nella materia dei termini a appellare, e proseguire gli appelli, e della perenzione del diritto dell'appello, o stato interposto, o che possa interporsi, conviene sempre distinguere l'effetto devolutivo dall'effetto sospensivo, o sia la sostanza del diritto di appellare dal legittimo, ed utile esercizio del medesimo.

705. Il diritto a potere appellare all'effetto devolutivo da qualunque sentenza definitiva tanto di prima che di seconda istanza è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi continui, e non mai sospesi neppure dalle ferie (1)

---

dersi. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 12. *Marzo* 1827. *in Causa de' Medici NN. e Bustelli, e Vangazzi.*

Non s' intende, che il Succumbente, che notifica al suo Avversario la Sentenza a questi favorevole abbia la medesima accettata, quando contemporaneamente alla notificazione della stessa Sentenza notifica l'atto d'appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Giugno* 1832. *in Causa Soldi, e Gordigiani.*

(8) In questa disposizione vi sono compresi anco i decreti, e sentenze, che assegnano un termine ai Periti; quelle emanate dietro la domanda di purgazione di attentati, e le altre sulla prosecuzione, o retenzione della nuova opera con la cauzione di demolirla in caso di succumbenza. *V. gli Art.* 284. 531. e 536.

Di un Decreto preparatorio, non provocato da alcuna delle parti, ma emanato *ex officio* dal Tribunale, può la parte, che si crede gravata domandarne, in contradittorio dell'altra, la reposizione. *D.* 75. *p.* 385. *T.* 4. *T. d. F. T.*

L'eccezione opposta alla domanda diretta ad ottenere la reduzione di un Lodo *ad Arbitrium boni viri* fondata sulla pretesa accettazione del Lodo medesimo non può ravvisarsi capace di elavare un incidente, e farne subietto di preventiva incidental pronuncia, e se il Tribunale che degustando il fondamento di questa eccezziona pregiudiciale non crede di essere abbastanza schiarito, aggiorna la discussione della Causa sul merito, non viene con ciò a rigettare implicitamente l'eccezzione medesima, ed un tal Decreto non essendo che meramente ordinatorio, o preparatorio, non è appellabile, se non in definitiva. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 5. *Agosto* 1825. *in Causa Maffei, e Giuntini.*

Il Decreto con cui la Ruota ordina procedersi alla discussione sul merito con dichiarazione di decidere *prout de jure* sulla separazione, o riunione della nullità delle Sentenze al merito della loro giustizia, o ingiustizia, non è appellabile, che con la definitiva essendo un semplice Decreto preparatorio. *V. la Decis. del Sup. Cons. del* 25. *Maggio* 1827. *in Causa Comparini NN. e Banti.*

(1) Le Ferie non sospendono il corso dei termini, quando si tratta di appellare da sentenze relative ad affari urgenti che esigono un pronto provvedimento, ma quando sono cause non dell'indole, e natura di queste, le ferie sospendono il corso dei termini anche agli effetti d'interporre appello. *L.* 23. *Settembre* 1815. §. 2. e *D.* 52. *p.* 223. *T.* 1. *T. d. F. T.*

La Sentenza, che si emana sulla questione di competenza *ratione Ma:*

706. Questo termine incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza appellabile all' ultimo de succumbenti in causa, talchè tutti godono del ritardo del principio del termine in grazia dell' ultimo, che ha ricevuta la notificazione. (2)

---

teriae è una Sentenza, che ha forza di definitiva in guisa che il termine ad appellare dal decreto, che dichiara la deserzione dell'appello dalla detta Sentenza interposto è di sei mesi; mentre questo termine è di soli dieci giorni quando la pronuncia di deserzione percuota una Sentenza meramente interlocutoria. *V. la Decisione del Supremo Consiglio di Giust. del* 19. *Giugno* 1829. *in Causa Marchi, e Franceschi.*

(2) Perchè il termine, di cui parla l' Art. 705., tanto all' effetto sospensivo, che all' effetto devolutivo, decorra, non basta che la Sentenza sia stata notificata, e che di ciò ne faccia fede il rapporto del Cursore, ma è pur necessario che tale rapporto sia registrato sotto l'originale della Sentenza medesima, giacchè il termine, che sopra prende vita dal dì che è registrato il rapporto, come rilevasi dal combinato disposto delli Artic. 43. 490. e 492. *V. le Decisioni del Sup. Consiglio del* 31. *Agosto* 1821. *in Causa Fournier, e Lokier, del* 22. *Maggio* 1822. *in Causa Milloni, e Staderini, e della Ruota Fiorentina del* 16. *Giugno* 1823. *in Causa del Moro, e Gosetti.*

Nella mancanza di detto registro il termine non decorre, e perciò può l' appellante interporre un nuovo appello anco alli effetti sospensivi, quando il primo sia stato dichiarato deserto. *V. la Decis. del Supr. Cons. del* 29. *Gennajo* 1823. *in Causa Fabbroni, e Marchesi vedova Fabbrini.*

E si ritiene come non apposto il detto registro, qualora sia mancante del giorno, in cui è stato fatto, ed il termine a *quo* per l' appello non comincia a decorrere fino a tanto che non è tolta di mezzo l'incertezza di quell' atto. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del* 12. *Luglio* 1824. *in Causa Corboli Scalandroni, e Mangnelli ne' Mancini.*

E così decorrendo il termine dei dieci giorni ad appellare dal dì del registro del Rapporto della fatta notificazione della Sentenza, non può sostenersi non decorso detto termine, per essere stato fatto il Registro piuttostochè dal Cursore, dallo stesso Giusdicente, giacchè quando viene ad eseguirsi in un modo conforme al fine della Legge, ed in un modo equipollente alle forme dalla medesima indicate, è adempiuto il voto della Legge stessa. *Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del* 17. *Marzo* 1816. *in Causa Martelli, e Mancini, e Dec. della Ruota di Firenze del* 7. *Settembre* 1830. *in Causa Begliuomini, e Lenzi.*

Dalla generalità delle espressioni, con le quali è concepito l' Art. 706. che è il più positivo, ed il più allusivo all' oggetto di formare il registro del rapporto della notificazione della Sentenza, dal giorno del qual registro decorre il termine ad appellare come si è detto, può argomentarsi, che possa adempirsi al voto della Legge, anche in un modo equipollente, non essendovi disposizione alcuna in contrario; a talchè se questo registro si trova fatto in calce dell' Istanza, con cui viene domandata la notificazione della Sentenza, atto che si pratica in alcuni Tribunali, tuttochè dal Regolamento di Procedura sia sconosciuto, deve valutarsi come se fatto fosse in piè dell' originale della Sentenza medesima. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 23. *Gennaio* 1825. *in Causa Nefetti, Casucci, e Ubaldi.*

Il termine di cui parla l'Articolo 706. è comune anco agli appelli dalle Sentenze interlocutorie, a questo termine non principia a decorrere, tuttochè il registro del rapporto della fatta notificazione sia stato effettuato, quando detto registro è mancante del giorno, in cui è stato fatto; senza che a sanare tale omissione stia il giorno che porta il diverso registro del rapporto della notificazione fatta al Procuratore, quando un tal registro, oltre ad essere eseguito da un Cursore diverso da quello che ha fatto l'altro, non pre-

707. L'appello, che sia stato interposto dentro il termine da uno dei succumbenti in causa, si rende comune a tutti gli altri, che possono comparire nell'introdotto giudizio di appello nello stato, e termini, nei quali si trova fino all'esito del medesimo, benchè non abbiano essi interposto l'appello dentro il termine di sei mesi.

---

senza veruna traccia di contestualità da poter concludere, che l'uno, e l'altro de' registri sia stato disteso nel medesimo giorno.

In questi termini pertanto restando incerto il giorno, in cui sia stato effettuato il registro della notificazione della Sentenza fatta alla parte succumbente, è giusto che sia riconosciuto validamente interposto l'appello dalla Sentenza medesima. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 31. *Luglio* 1826. *in Causa Corboli, e Del Corona.*

Ma quando in qualche modo legale resta comprovata la data del fatto Registro, non è più permesso l'appellare, decorsi in fatto i fatali, come si ha dalla *Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del* 14. *Aprile* 1828. *in Causa Ricci, e Ferrini.*

Tutte le volte che dal dì del fatto registro in piè della Sentenza sono decorsi 6. mesi, è assolutamente inammissibile l'appello giusta il chiaro letterale disposto dell'Art. 706.

Ed è una vanità il sostenere, che la decorrenza del termine suddetto sia rimasta sospesa in quanto che irregolare, e viziosa si pretenda la notificazione della Sentenza fatta all'appellante, subitochè da questi, sia con la scrittura d'appello, che di prosecuzione di appello, quanto con quella di deduzione di gravami, non è stata neppure accennata la pretesa irregolarità. Ne giovar gli può che il precedente suo Atto d'appello fosse dichiarato deserto, per dimostrare esser ritornato nel diritto a poter reclamare la irregolarità della notificazione, e contrastar così la decorrenza del termine, giacchè quanto può della irregolarità della notificazione in qualche caso giovarsi quel succumbente che a Sentenza notificata, lasciando anco trascorrere il termine ad appellare, nulla fà, altrettanto non può della pretesa irregolarità, a termine spirato, prevalersi quel succumbente, che in seguito della fattagli notificazione della Sentenza, e in vigore della medesima, interpone appello; poichè nel primo caso, siccome è dal fatto soltanto della notificazione, che stà nel succumbente la notizia della Sentenza, da cui intende di reclamare, così se la notificazione della medesima non è regolare può utilmente dedurre, contro l'appellato, che non altro allega, che la notificazione della Sentenza, di non averla conosciuta, subitochè le forme della notificazione non sono state rispettate, e adempite, e quindi interporre appello in qualunque tempo per la non avvenuta decorrenza del termine.

E nel secondo caso poi siccome l'Atto stesso dell'appello dimostra, che la notizia della Sentenza è pervenuta al soccombente in forza della ricevuta notificazione, ed in questo Atto non si contiene alcuna preservativa, talchè l'appellante viene a riconoscere sufficiente la fattagli notificazione, così non può l'appellante medesimo pretendere in seguito che detta notificazione non sia altrimenti proporzionata a somministrare quella notizia della ad esso contraria Sentenza, da cui incomincia a decorrere il termine ad appellare, ritenuto sempre ciò che è stato superiormente premesso, che della fatta notificazione ne sia effettuato il relativo registro. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del dì* 12. *Settembre* 1827. *in Causa Ravagli, ne Mainetti e Menichelli.*

Tutto che sia dall'Art. 486. prescritto, che la notificazione della Sentenza debba farsi tanto al Procuratore, che alla parte, non per questo nè può avvenire la sospensione de' termini all'effetto d'interporre appello, e de' quali parla l'Art. 706.; se tale notificazione non è effettuata anco al Procuratore, poichè nella parola *succumbente* più volte usata dagli Articoli 706.

708. Così pure l'appellato sebbene non abbia interposto l'appello dentro il termine, può aderire all'appello stato interposto dal suo contraddittore, ed impugnare la sentenza nelle parti, nelle quali la reclamerà come gravante, purchè proceda a quest'atto di adesione all'appello dentro quindici giorni dal dì, che l'appello medesimo gli sarà stato notificato, spirato il qual termine non sarà più ammissibile veruna sua adesione all'appello, e s'intenderà quanto ad esso irretrattabilmente accettata la sentenza in tutte le sue dichiarazioni. (3)

---

707. e 708. ne' quali si fissano i termini ad appellare venir non possono, che le Parti principali, non essendo mai fatta menzione dei Procuratori; quando d'altronde in altri luoghi ha il Regolamento di Procedura distinto gli uni dagl'altri: ma che agli effetti de' quali si tratta di niuna efficacia sia la notificazione della Sentenza al Procuratore si desume anco dal tenore dell'Art. 171. secondo il chiaro disposto del quale resta sospeso il termine ad appellare nel caso di morte del Succumbente in Causa, di maniera che se il Legislatore avesse voluto che necessaria fosse a quest'effetto la notificazione della Sentenza anco al Procuratore, avrebbe sicuramente contemplato ancora il caso della morte del medesimo. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giust. del* 29. *Agosto* 1827. *in Causa Sbrulli, e Palazio.*

Come è stato osservato all' Artic. 700. le Sentenze proferite nell'antico sistema Toscano, tutto che non notificate, sono inappellabili, giacchè per la Procedura di quel tempo il termine ad appellare decorreva dalla pubblicazione delle medesime, poichè la citazione a Sentenza rendeva eseguibile la Sentenza senza bisogno di notificazione.

Ne può giovare al soccumbente per sostenere l'appellabilità d'una Sentenza proferita dall'antico Magistrato Supremo di Firenze, la circostanza di essere stato l'autore dell'appellante, come supposto nel numero de'Creditori incerti, citato soltanto per mezzo di editti, da non doversi perciò ritenere spirati i termini ad appellare, mentre ogni volta che è certo che il Succumbente ha avuta una precisa, e positiva scienza del contenuto della Sentenza, tanto basta, che da quella venga a decorrere il termine ad appellare. *V. la Decisione del Sup. Cons. di Giust. del* 14. *Agosto* 1829. *in Causa Bartoli Filippi, e Luti.*

A forma di quanto dispone l'Art. 706. il termine di sei mesi ad appellare incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza all'ultimo de' *succumbenti* in causa ec. Questo termine si rende comune anco ai Creditori graduati, e tuttochè non si qualificano *succumbenti* deve ritenersi nella notificazione delle Sentenze graduatorie la parola *notificandi* in luogo di succombenti per rendere congruamente applicabile la generica espressione della Legge. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 18. *Agosto* 1828. *in Causa Ferri, Gallichi, Usigli, e Lolli.* —

(3) *V. la D.* 82. *p.* 343. *T.* 1. *T. d. F. T.*

L'atto di adesione deve farsi dentro il termine assegnato nell' *Art.* che sopra dal dì del notificato appello, e non da quello della notificazione della prosecuzione. *D.* 127. *p.* 468. *T.* 1. *T. d. F. T.*

Il Vincitore, che notifica al suo Avversario, senza riservi la Sentenza, non perde il diritto, nel caso che da quella venga dal succumbente interposto appello, di aderire al medesimo, conformemente al disposto dell'Articolo 708., e domandare la dichiarazione dell'esecuzione provvisoria, omessa dal primo Giudice, tutto che richiesta; Ne per toglierli questo diritto può essere sufficiente il dire, che la regola di Ragion comune, e il disposto del detto Articolo 708. debba subordinarsi al disposto dell'Articolo 702. Primo perchè non si tratta di un reclamo contro di un articolo contemplato dalla Sentenza appellata, ma anzi dalla medesima omesso, per cui non potendosi riguardare

709. Qualora la sentenza fosse stata appoggiata a un documento falso, o il succumbente fosse stato condannato per non aver potuto produrre un qualche documento decisivo stato ritenuto, e occultato dal suo avversario, in tali casi il termine ad appellare non incomincerà a decorrere, se non che dal giorno, in cui sia stata dichiarata la falsità, e respettivamente dal giorno, in cui venga a costare, che il documento occultato sia stato recuperato.

710. Il termine di sei mesi ad appellare è perentorio anche per i pupilli, minori, e qualunque altra persona privilegiata, salvo il regresso ai medesimi, come, e contro chi di ragione; E non può neppure di consenso delle parti prorogarsi. (4)

711. Il termine ad appellare resta sospeso per la morte del succumbente in causa, e non riprende il suo corso se non che dal giorno della notificazione della sentenza collettivamente fatta agli eredi del medesimo coll'indicazione del giorno della notificazione, che ne fosse stata fatta precedentemente al defunto.

712. Hanno gli eredi il diritto di godere del termine a deliberare, purchè ne facciano opportuna protesta dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione, che sarà come sopra loro fatta, della sentenza, ed in questo caso il termine ad appellare riprende il suo corso dal giorno della spirazione del termine a deliberare, o sivvero da detto giorno incomincia a decorrere, qualora la sentenza non sia stata precedentemente notificata al defunto.

713. Spirato il termine di sei mesi, non rimasto per quanto sopra sospeso, o preservato nei casi determinati dalla legge, senza che sia stato interposto appello dal succumbente, non avrà più luogo questo rimedio, e qualunque sentenza definitiva appellabile tanto di prima, che di seconda istanza s'intenderà aver fatto passaggio in cosa giudicata, irretrattabile, e resa eseguibile per disposizione della legge senza bisogno di altra giudiciale dichiarazione.

714. Tutte le sentenze interlocutorie di prima, e di seconda istanza diverranno assolutamente inappellabili, semprechè non ne sia stato interposto l'appello dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione delle medesime. (5)

---

come notificato, non è neppore presumibile l'accettazione, la quale nasce appunto dal fatto; Secondo. Perchè le disposizioni dell'Art. 702. essendo conformi ai principii del Diritto comune, debbono soggiacere a quelle modificazioni, a cui per li stessi principii vanno per la comune giurisprudenza soggetti; Terzo che quando trattasi di caso misto non può procedersi alla di lui risoluzione colle disposizioni generali relative ai casi semplici, tanto più quando il caso misto si trova espressamente contemplato nella Legge; Quarto. Perchè anche nel dubbio sull'intelligenza dell'Articolo 708. dovrebbe aversi ricorso al Diritto comune. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del 19. Luglio* 1826. *in Causa Hutre, e Moraur.*

(4) *V. la Dec.* 191. *p.* 241. *tom.* 2. *T. d. F. T.*

(5) *V. la D.* 169. *p.* 155. *T.* 2. *T. d. F. T.*

715. Nonostante però, che tutte le sentenze definitive rimangano come sopra soggette al rimedio dell'appello, che si interponga dentro il predetto termine di sei mesi sono tutte indistintamente eseguibili dopo il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei succumbenti, ai quali doveva notificarsi, ed ai quali nelle forme prescritte sia stata notificata. (6)

---

(6) La facoltà di appellarsi dalla Sentenza del primo Giudice al Tribunale superiore costituisce un diritto, che alla pari d'ogni altro non si perde, che per il proprio fatto, o per espressa disposizione della Legge; talchè per escludere l'esercizio di questo diritto, che compete ad ogni succumbente, in un primo Giudizio, conviene che sia posto in essere un fatto da cui possa argomentarsi la di lui volontà di renunziare all'appello, ovvero che resti giustificato il concorso di tutte le formalità che la Legge ha prescritte affinchè il tempo, ed il silenzio del succumbente venga ad appreatare la forza di cosa giudicata alla Sentenza contro di esso emanata.

La notificazione adunque di una Sentenza mancante delle formalità volute dall'Artic. 491. opera la sospensione del termine, che la Legge accorda ad appellare, tutto che le prescritte formalità non sieno accompagnate dalla sanzione penale di nullità dell'Atto per il caso della loro omissione, giacchè quando trattasi di desumere da un tale Atto l'irrevocabile pregiudizio, in cui sia per incorrere quegli, cui viene notificato, se lascia trascorrere il termine assegnatogli dalla Legge per provvedersi in appello, basta la violazione delle forme per renderlo inefficace, nè il succumbente potrà essere privato del diritto di comparire in appello a difendersi abbenchè dopo il lasso materiale del termine vi comparisca, quando non verificasi che per parte del vincitore sia stato puntualmente adempito a tutte le formalità dalla Legge stabilite per la legittima notificazione di una Sentenza, non essendogli permesso di invocare quella Legge, che è stato il primo a trasgredire. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 21. *Marzo* 1825. *in Causa Rosi, e Giuntini.*

Conformemente al prescritto nell' Art. 715. sono tutte indistintamente eseguibili quelle Sentenze dalle quali non sia stato interposto appello entro il termine di giorni dieci dal dì del Registro del rapporto della notificazione della Sentenza medesima, dimodochè l'appello interposto fuori di detto termine è del tutto inefficace a sospendere l'esecuzione della Sentenza, senzachè giovar possa all'appellante il sostenere mancante di data il Registro di detto rapporto in questi termini concepito ,, ivi ,, L' Anno 1825. il giorno 3. Giugno 1825. la presente Sentenza è stata notificata ,, essendo una pretta vanità il pretendere che la soprapposta data piuttosto che accertare il giorno della confessione del Registro, stia invece a indicare il giorno in cui era stata notificata la Sentenza, poichè è certo che la data posta a principio di un Atto determina incontrastabilmente il giorno in cui è posto in essere, e non deve referirsi alle cose nell'atto stesso enunciate, specialmente al duro effetto di render nullo, illegittimo, ed irregolare un Atto. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 9. *Aprile* 1828. *in Causa Squarciolupi, e Ricci.*

Come per nulla può giovare perchè resti paralizzata la disposizione di che nell' Articolo 715. che l'appello sia interposto per il capo della nullità. E qualunque sieno i fondamenti, e le ragioni spiegate nell' appello devolutivo sebbene desunte dalla pretesa nullità della Sentenza appellata, atte non sono, nè valevoli a sospendere di quella l'esecuzione. *V. la Decis del Supr. Cons. di Giust. del dì* 11. *Marzo* 1831. *in Causa Persiani, e Cortini.*

All' effetto che l'appello da una Sentenza possa reputarsi efficace ad arrestare la di lei eseguibilità addiviene indispensabile che non solo sia interposto entro il termine di 10. giorni, ma che sia anco notificato entro detto termine decorrente dal dì del registro del rapporto dell' eseguita notificazio-

716. I succumbenti, che hanno interesse, e vogliono godere del rimedio dell'appello all'effetto sospensivo, e non al solo effetto devolutivo devono di rigore interporre l'appello dentro il termine di giorni dieci correnti dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei medesimi, qual termine spirato, e non interposto appello, qualunque sentenza si rende eseguibile. (7)

---

ne della Sentenza, giacchè essendo l'atto d'appello la manifestazione dell'animo del Succumbente di non acquietarsi a quel giudicato, si rende necessario che questa sua volontà sia conosciuta dall'appellato, e dentro il termine dalla legge prescritto perchè l'esecuzione della Sentenza resti sospesa semprechè il ritardo della notificazione dell'appello non sia in modo alcuno imputabile all'appellante. *V. la Decis. del Sup. Consig. di Giust. del* 29. *Aprile* 1831. *in Causa de' Medici*, e *Pacciani*.

Per impedire, che ad una Sentenza definitiva, benchè soggetta al rimedio dell'appello, non sia data esecuzione, non basta di provare soltanto che l'appello sia stato interposto di fatto, ma interessa di più che l'interposizione del medesimo abbia avuto effetto entro il termine di giorni 10. come prescrive l'Art. 715. Quando adunque consta in fatto che l'atto di appello fu interposto oltre datto termine, è conseguenza indeclinabile che la Sentenza rimane in stato di legittima esecuzione; Ne per impedirla giovar può il dire che la notificazione non abbia prodotto il suo giuridico effetto, perchè fatta a persona non legittima, e perchè non eseguita che per parte, ed istanza d'un solo de' Vincitori, e Consorti di lite, e finalmente perchè non effettuata dal Cursore con quelle formalità che dalla Legge sono ordinate, poichè quanto al primo reflesso è osservabile che quando consta, che la notificazione della Sentenza è stata fatta al domicilio eletto tanto dalla Parte, che dal suo Procuratore, non è dubbio per le cose oramai più volte dette che tale notificazione è legalmente fatta, come fatta alla persona, o domicilio del notificando per le teoriche stabilite nelle materie del Mandato, le quali considerano il fatto del Mandatario, come il fatto del Mandante medesimo, ne cade dubbio che tale mandato non debbasi intendere continuato anco dopo l'emanazione della Sentenza, e fino agl'atti della di lei esecuzione, la quale costituisce lo scopo e il termine finale di tutta la Lite, conforme stabilisce *Voet ad Pand. Tit. de judic. Lib.* 8. *N.* 1. *Tit.* 93.

E quanto al secondo: che mentre la Legge esige la notificazione della Sentenza da farsi al Succumbente, onde possa questi provvedere al suo interesse, tace d'altronde, ed è indifferente che tal notificazione sia fatta ad istanza di uno, o di tutti i Correi della Lite, talchè sulla mancanza di veruna disposizione in proposito non è dato parlare di nullità; d'altronde il fatto d'uno de' Socii in ciò che riguarda il comune interesse giova, e nuoce respettivamente anche all'altro in forza di quel promiscuo mandato che è una natural conseguenza della contratta Società.

E finalmente quanto al terzo per avere il Cursore nell'atto di notificazione omesso d'indicare le qualità de' Litiganti, ritenendo che l'atto di notificazione fu scritto in calce della Sentenza, nella quale erano con tutta precisione espresse le qualità de' Litiganti, e ritenendo che il Cursore nell'atto della notificazione ebbe on esplicita relazione alla Copia di Sentenza che notificava, tanto basta perchè la pretesa omissione non porti all'inefficacia della notificazione della stessa Sentenza, poichè è elementare la regola, che è lo stesso, o che una cosa sia stata espressa esplicitamente, o per relazione ad un altra. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 18. *Settembre* 1830. *in Causa Gori*, *e Signorini*, *e Marchesi ne' Gori*.

(7) Il termine come sopra prescritto all'effetto di appellare da una qualunque sentenza non decorre, qualora non sia registrato il rapporto dalla fatta notificazione sull'originale della Sentenza medesima esistente nella Can-

717. Può interporsi l'appello anche nell'istesso giorno della proferita sentenza, senza bisogno di aspettare la precedente noti-

---

celleria del Tribunale, che quella pronunziò coerentemente al prescritto nell'*Art.* 43. a cui rimanda l'*Art.* 490. relativo al modo da tenersi per la notificazione delle sentenze. *D.* 32. *p.* 220. *T.* 4. *T. d. F. T. D.* 66. *p.* 358. *tom.* 5. *d. T.*

A forma dell' Art. 29. del Regolamento del Tribonale di Commercio le Sentenze, che dal medesimo si emanano in contraddittorio Giudizio sono eseguibili dopo tre giorni dal dì della loro notificazione; talchè l'appello, che dalle medesime si interpouga, spirati i tre giorni, non sospende la loro eseguibilità. Nè per determinare l'esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Commercio può aversi ricorso al disposto dell' Art. 716. poichè i termini di questo sono improponibili perchè diretti a determinare l'esecuzione delle Sentenze proferite dai Tribunali Civili, mentre laddove esiste una Legge speciale, che espressamente dispone della materia, come l'Art. 29. del Regolamento del Tribunale di Commercio, non può di regola invocarsi una Legge generale. Nè giovar può il reflesso che il Regolamento del Tribunale di Commercio non contenendo una disposizione espressa, che prescriva il termine, entro del quale l'appello dalle Sentenze contraddittorie di questo Tribunale interposto debba essere operativo al doppio effetto sospensivo, e devolutivo, dovesse a questo silenzio della Legge rimanere supplito con ricorrere all'Articolo 716. del Regolamento di Procedura, giacchè quando l'Art. 29. del Regolamento del Tribunale di Commercio stabilisce con tutta chiarezza che le Sentenze contraddittorie di detto Tribunale possono eseguirsi spirati tre giorni dalla loro notificazione, ha con questa sua disposizione dichiarato in un modo equivalente all' espresso, che chi vuole godere del rimedio dell' appello all' effetto sospensivo, deve questo interporre entro il detto termine di giorni tre, poichè la designazione del termine dopo del quale le Sentenze sono eseguibili dimostra per necessaria conseguenza, che per godere del rimedio dell' appello all' effetto sospensivo deve il medesimo interporsi entro detto termine. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 1. *Febbraio* 1825. *in Causa Frassinesi, e Vegni.*

La Donna, ed il fallito di lei Marito non hanno diritto di appellare da una Sentenza proferita in contraddittorio Giudizio dei Sindaci al Fallimento, ed il Compratore di Mobili del fallito, con cui si canonizza la validità della Vendita fatta precedentemente al Fallimento; non tanto per non essere stati i medesimi parte in quel Giudizio, quanto ancora perchè attaccando di simulata la Vendita dei Mobili per fare annullare il relativo Contratto, vengono ad introdurre una domanda non dedotta, nè discussa in prima Istanza, e perciò del tutto nuova. *Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del dì* 17. *Agosto* 1825. *in Causa Diligenti e Romani.*

Non può ordinarsi la reatrizione di un appello agli effetti devolutivi tutto che notificato al di là del decennio, ogni volta che resti provato, che il ritardo di tal notificazione sia avvenuto per tutt' altra causa, che per negligenza dell'appellante, giacchè non può incorrere nella perdita di un qualche diritto, che la Legge accorda, quegli che dal canto suo, e per quanto poteva dal medesimo dipendere, ha al voto della Legge adempito. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del* 25. *Settembre* 1829. *in Causa Malenotti, e Quattrini.*

Perchè l'appellante goda dell' effetto sospensivo, e devolutivo basta che l'appello sia interposto nel termine prescritto nell'Articolo che sopra, nè gli nuoca la ritardata notificazione del medesimo. *D.* 110. *p.* 448. *tom.* 1. *T. d. F. T.*

Tutte le volte che l'atto di appello viene interposto al di là dei dieci giorni prescritti dall'Articolo 716. diviene inoperativo della sospensione della Sentenza appellata; Nè per pretendere diversamente giovar può la circostanza d'essere stata la Sentenza medesima notificata al domicilio elettivo del

ficazione della medesima, e in qualunque tempo, tanto feriato, che non feriato. (8)

TITOLO III.

Dell' appello dalle sentenze di prima istanza per il capo della nullità.

718. Nell'atto di appello dalle sentenze può dedursi l'eccezione di qualunque nullità. (1)

Succumbente; ne l'altra di non essere stata detta Sentenza notificata egualmente dall'altro consorte di Lite. Non giova la prima perchè quando la Parte ha eletto un domiciliatario per l'oggetto che a quello sieno notificati tutti li atti relativi alla contestazione per cui fu eletto, tace il disposto della Legge all' Art. 486. che vuole la notificazione della Sentenza alla parte, o alla dimora abituale della medesima, giacchè a quella per volontà della parte medesima viene surrogato il domicilio elettivo. Non giova l' altra, perchè per quanto, secondo il disposto dell' Art. 706. la decorrenza del termine ad appellare incominci dal giorno del registro del rapporto della notificazione della Sentenza all' ultimo de' Soccombenti in Causa, non per questo la Legge prescrive a tutti quelli che hanno ottenuto in Causa l' obbligo di notificare al Succombente la Sentenza. *Decis. della Ruota Firentina del* 22. *Luglio* 1830. *in Causa Gori, e Signorini, a Marchesi N.N.*

(8) Potendosi per il disposto dell'Art. 717. interporre appello anche prima che sia notificata la Sentenza, l' appellato non ha diritto di opporsi alli Atti di appello col pretesto di non conoscere le disposizioni contenute nella Sentenza appellata, spettando ad esso quella notificare. *V. la Dec. della R. Ruota Fiorentina del* 18. *Marzo* 1824. *in Causa Bastogi, e Lotti.*

Come non può il Vincitore opporsi, che il vinto convoli al Tribunale di appello prima che gli sia notificata la Sentenza ad esso contraria, tanto meno può azzardarsi che gli Atti di appello sieno irregolari, inefficaci, e nulli sul reflesso, che manchi all' appellato il mezzo per determinarsi o a recedere dalle cose in suo favore dichiarate, o reclamare da quelle, dalle quali si creda gravato, giacchè si giudicherebbero i Litiganti ad *imparia*, se si credesse abilitato l' appellante a dedurre i suoi gravami indipendentemente dalla notificazione della Sentenza, e non si credesse poi senza di tal notificazione potere l' appellato appigliarsi a quel partito, che gli sembrasse il più conveniente al suo interesse. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di* 9. *Giugno* 1828. *in Causa Restoni, e Fabbrini, e Sassolini.*

(1) L' eccezione della nullità può dedursi anco con l'atto di Prosecuzione d' appello. *Dec.* 73. *pag.* 380. *T.* 4. *T. d. F. T.* coma pure con la scrittura di Gravami. *Dec.* 43. *pag.* 204. *Tomo* 5. *G. P. L.* e *Dec.* 16. *p.* 53. *Tomo* 3. *T. d. F. T.*

Con ciò peraltro non resta impedito al Giudice di conoscere tanto della nullità che della ingiustizia della Sentenza appellata. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 29. *Gennaio* 1827. *in Causa Landucci, a Marcucci* e 15. *Dicembre* 1828. *in Causa Del Buono Leoli, e Tinalli.*

Le Ruote giudicano incompetentemente in quelle Cause, il merito delle quali non supera le Lire 200. e le loro Sentenze sono nulle, abbenchè da alcuna delle Parti non sia stata dedotta l' eccezione della incompetenza, dovendo le Ruote istesse *ex officio* a forma dell'Art. 715. dichiararsi incompetenti. *Dec.* 49. *pag.* 214. *Tomo* 1. *T. d. F. T.* e *Dec.* 29. *T.* 6. *pag.* 191. *detto Tesoro.*

Non può attaccarsi di nullità quella Sentenza che dichiara la contumacia

del Succumbente, tuttochè non fosse contumace. *Dec.* 71. *pag.* 236. *Tomo* 3. *T. del F. T.*

La Sentenza pronunciata nel tempo del feriato, che non fà menzione dell' urgenza, non è per questo infetta del vizio di nullità. *Dec.* 24. *pag.* 78. *Tomo* 3. *T. d. F. T.*

Quel Tribunale, che pendente una prova ammessa con precedente suo Decreto a favore di uno da' Litiganti, emana sentenza sul merito, pronuncia nullamente, se pure le parte non vi abbia rennunziato, o sia decorso il termine assegnatole in caso di mora. *Dec.* 7. *pag.* 41. *T.* 5. *del T. d. F. T.*

Non è deducibile la nullità di una Sentenza per non avere il Giudice pronunciato sopra l' incidente proposto, quando quegli che si fonda sulla nullità ha disprezzata la Legge sull' adempimento di quelle forme dalla medesima prescritte. *Dec.* 14. *pag.* 67. *Dec.* 112. *pag.* 426. *Tomo* 1. *T. d. F. T. Dec.* 7. *pag.* 29. *Tomo* 3. *d. T. Dec.* 35. *p.* 252. *Tomo* 5. e *Dec.* 54. *p.* 311. *T.* 5. *d. Tomo Dec. del Supr. Cons. del* 26. *Aprile* 1824. *in Causa Corboli NN. e Bianchi.*

La Sentenza, con cui si conferma un precetto trasmesso dal Creditore al suo Debitore può essere notificata senza il precetto di cui parla l'Artic. 690. Ne è per questo soggetta al difetto di nullità. *Dec. della Ruota di Firenze del* 5. *Giugno* 1822. *in Causa Morelli, Paoletti, e Cocchi.*

La Sentenza emenata da un solo Giudice di Ruota quando il merito è incerto è nulla dovendo prendersi in esame la questione, e decidersi dall'intero Turno. *Dec.* 64. *pag.* 348. *Tomo* 5. *T. d. F. T.*

Come dal Turno, e non da un solo Giudice deve prendersi cognizione dell' appello interposto da una Sentenza che canonizza un credito di Lire 2228. 17. 8. e a favore dell' attore, che conferma il sequestro dal medesimo fatto per il pagamento di detta somma e che dichiara la prelazione per detto credito sopra qualunque altro, e specialmente sopra quello di un terzo che aveva sequestrato per Lire 776. Ne per sostener valida la Sentenze, che sia stata proferita da un solo Giudice in una consimile Causa giova il dire che l' appello da detta Sentenza interposto fosse diretto dal Succumbente ad ottenere esso la dichiarazione di prelazione del suo Credito che si sostanziava in sole Lire 776. e così in un merito inferiore a scudi 200. giacchè per conoscere di tal domanda, era necessità indispensabile il prender cognizione di quella dell' attore che ascendendo a Lire 2228. 17. 8. rendeva la Causa di un merito superiore a scudi 200, e perciò della competenza di tre Giudici. *Dec. s. del Sup. Cons. di Giustizia del* 22. *Settembre* 1832. *in Causa Coppi e Zelmi.*

Il Consenso delle Parti non può stabilire una competenza, che la Legge non riconosce, e il Giudice è nell'obbligo a forma dell' Art. 215. di dichiararsi *ex officio* incompetente, poichè se pronuncia in merito la Sentenza è nulla. *Dec.* 80. *pag.* 408. *Tomo* 5. *T. d. F. T.*

Secondo le *Dec.* 62. *pag.* 212. *T.* 5. *T. d. F. T.* fu stabilito che le Sentenze su controversie non Commerciali proferite da Giudici di Commercio, tuttochè abbiano la qualità di Giudici Civili e non ostante che siano state portate avanti di essi come Cause di Commercio, sono nulle, giacchè devono dette Cause rinviare *ex officio* avanti il Giudice Civile.

La Ruota di Firenze con *Dec. del* 14. *Marzo* 1829. *in Causa Tinagli, e Tempesti* stabilì, che sono valide quelle Sentenze emanate da Giudici aventi giurisdizione Civile, e Commerciale tuttoche abbiano spiegata le qualità di Giudice di Commercio in una Causa meramente Civile.

Le Sentenze d' immissione in possesso emanate in contumacia del reo Convenuto non sono nulle per mancanza di Citazione, sia perchè l' Art. 520. prevede il caso della Contumacia del Procuratore, ma più specialmente quando consta da un atto dell' accettazione della stessa Sentenza. *Dec. della Ruota di Firenze del* 9. *Aprile* 1819. *in Causa Spinicci, e Jacomelli.*

E' massima di ragione nascente dal disposto delle Leggi Romane Leg. 1.

Articolo 718.

e 9. *ff. de administratione, et periculo Tutorum e Leggi* 22. e 28: *Cod. eodem* non abrogate dall' attuale legislazione Toscana che fra le tante, ed importanti attribuzioni conferite al Tutore sulla Persona del Minore alla di lui autorità sottoposto quella pure ritiene di difenderlo in Giudizio sia che comparisca come attore, o come reo convenuto, talchè deve ravvisarsi del tutto insussistente la pretensione affacciata dalla Parte avversa diretta a sottoporre il Tutore all' obbligo di riportare dal Giudice competente l'autorizzazione e poter difendere il suo sottoposto. Ne la necessità di tale autorizzazione è permesso di desumerla dal disposto *nel* §. 32. *delle Istruzioni per i Tutori eletti dal Magistrato de' Pupilli* giacchè dette Istruzioni convengono ai Tutori dativi, e non già ai diversi Tutori testamentarii, ma quand' anco tali istruzioni si potessero riconoscere applicabili ai Tutori testamentarj non per questo potrebbe inferirsi che il Giudizio agitato da un Tutore senza autorizzazione del Giudice fosse nullo, poichè dalle istruzioni medesime rilevasi chiaramente che la veduta del Magistrato dei Pupilli fu quella di provvedere al bene, e vantaggio dei Pupilli, talchè ciò che con quelle fu ordinato lo fu unicamente nei rapporti del Pupillo, e non già oppostamente nell'interesse de' Terzi, di manierachè se il Tutore trascurando di uniformarsi sull' amministrazione dal Patrimonio pupillare al prescritto di dette Istruzioni apporterà nocumento al patrimonio medesimo sarà egli responsabile delle omissioni commesse dirimpetto al patrimonio, senza che per questo possino i terzi risentirne pregiudizio. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 20. *Maggio* 1829. *in Causa Grossi ne NN. e Merich.*

Quella Sentenza di seconda istanza che riconoscendo nulla quella di prima, procede quindi coerentemente all' appello dalla medesima interposto anco per il capo dell' ingiustizia a confermarla nel merito, non è altrimenti appellabile per il merito stesso, e solo per un nuovo capo di nullità, che non può riconoscersi sussistente ognora che sia la medesima fondata sulla circostanza di non leggersi nelle narrative, che precedono la detta Sentenza il nome patronimico di una delle Parti, nè le qualità personali, ne il domicilio, giacchè questa menzione richiesta dall' Art. 477. non è prescritta a pena di nullità, quando poi in tutte le Scritture che precedono la Sentenza sono indicate le dette qualificazioni, tutti sapendo che dagli atti ricevono le Sentenze la loro intelligenza anche rapporto alle persone, che in esse figurano. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 14. *Agosto* 1829. *in Causa Cavallari, e Giusti.*

La mancanza di nomina di Procuratore avanti il Tribunale di seconda istanza per parte de' rappresentanti la Massa de' Creditori di un Patrimonio in Concorso, comparsi in quello dietro l'appello interposto dal Soccombente non rende nulla la Sentenza, che si emana a favore dei medesimi. *V. la Decis. del Supremo Consig. di Giust. del di* 3. *Settembre* 1823. *in Causa Guidotti, e Patrimonio, e Creditori Riccardi, e Giannoni.*

La Sentenza, emanata in Causa Sommaria è nulla, se non è preceduta dalla citazione voluta dall' Art. 510. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 19. *Agosto* 1822. *in Causa Bianchi, e Meattini, e Dionigi, e LL. CC. e la Decis. dello stesso Supremo Consiglio del* 14. *Febbraio* 1823., *in Causa Giannantoni, e Arrighi, e Delpuglia.*

I Notarj che nell' impotenza, o assenza del respettivo Vicario, sono per la Legge dell' 11. Giugno 1784. i Giudici Civili per i soli affari d'urgenza, se pronunciano in Cause non urgenti, o delegate dall' Imperante al loro Vicario, giudicano nullamente. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 18. *Luglio* 1822. *in Causa Centurioni Vedova Alberti, e Galgani, e la Dec. della Ruota Fiorentina del* 18. *Giugno* 1823. *in Causa Passerini ne' Gatteschi, e Gatteschi.*

Abbenchè le Sentenze de' Tribunali inferiori sieno riconosciute nulle, e la nullità dipenda dal difetto di giurisdizione del Giudice, che quelle proferì, può nonostante il Giudice superiore conoscere del merito da quelle giudicato.

V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 18. *Giugno* 1823. *in Causa Cocconi, e Mazzoni.*

Il Decreto, che ammette un terzo al possesso di un dato fondo, non può attaccarsi di nullità, sul pretesto, che non sia stato citato il vero Possessore del fondo medesimo, quando l' Attore lo ha ottenuto in contradittorio di chi ne suppose il Possessore e forma delle fedi estimali. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del* 10. *Aprile* 1823. *in Causa Braccini, e Quirici.*

La nullità, o reposizione di un Decreto non può domandarsi da chi non fu legittimo Contradittore all' emanazione di quello, o che manca di un titolo chiaro, ed evidente per esser sentito su tale istanza. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 10. *Aprile* 1823. *in Causa Braccini, e Quirici.*

La Sentenza tutto che favorevole alla parte di Culto Ebraico, se è proferita inseguito di una discussione, e di un aggiornamento fatti in giorno di Sabato, e così in giorno di festa per l'Ebreo, è mancante di regolare discussione, e di legittima citazione, e conseguentemente è nulla. *V. la Circolare del* 25. *Settembre* 1820. *La Legge* 10. *Cod. de Feriis. La Legge die Sabbatho ff. de Iudeis, e la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 14. *Luglio* 1824. *in Causa Susini, e Hanau, e Lampronti.*

E' nullo quel Decreto, con cui viene autorizzata la Donna a scorporare parte delle sue Doti per cause da essa presupposte di urgenza non provate, emanato da un Giudice nella di cui giurisdizione non ha la Donna, che un precario domicilio, e senza citaziona al marito. *V. la Dec. del Sup. Cons. del* 18. *Aprile* 1823. *in Causa Ristori, e Marescotti ne Ristori.*

La Sentenza di un Potestà minore, la quale dichiara la risoluzione in tronco di una Colonia è nulla, in quanto che presenta nelle di lei conseguenze un merito facilmente calcolabile al disopra di Lire 200. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 3. *Luglio* 1824. *in Causa Beconi, e Naldini.*

Uniformemente al prescritto nell'Art. 382. il Giudice, che proceda alla visita di una Cedola di posizioni, deve quelle, che ravvisa impertinenti, ceptatorie ec. resecare senza alcuna formalità, e qualora faccia della resecazione di quelle un Decreto a parte, lo assoggetta al difetto di nullità. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 11. *Giugno* 1824. *in Causa Parlanti, e Parlanti.*

Coerentemente e ciò, che è stabilito nell' Articolo 216. deve il Giudice, adito incompetentemente per ragion di somma, e di materia, dichiararsi *ex officio* incompetente; E come che in questi termini d'incompetenza assoluta non basta, che nessuna delle parti non abbia quella opposta, non potendo prorogarsi la Giurisdizione, rimane infetta del vizio insanabile di nullità la procedura fatta avanti il primo Giudice, e la Sentenza non solo da quello proferita, ma la Procedura ancora instaurata avanti il secondo Giudice di appello, e la Sentenza da esso emanata. Non ostante peraltro questa nullità di Procedura, e conseguentemente di Sentenza, derivante dal difetto di Giurisdizione, non è impedito al Giudice Superiore, che tale nullità canonizza, di assumere la cognizione del merito appellabile. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 21. *Maggio* 1824. *in Causa dell' Uomo d'Arme, e della Volta.*

Il Succombente, che domanda d' essere nuovamente ammesso a Causa; sopra Documenti mai dedotti, deve notificare la sua domanda alla parte contraria, e non al Procuratore legale di quella, che con la pronunzia della Sentenza inappellabile perdè la sua rappresentanza, a citare a Sentenza, altrimenti il Decreto che si proferisse sarebbe infetto di nullità. *Vedi la Dec. della Ruota di Siena del dì* 12. *Aprile* 1823. *in Causa Ciatti, e Danti, e LL. CC.*

Non è permesso al Giudice di dare per spedite in un giorno une Causa senza pronunziare, leggere, e pubblicare la Sentenza nelle forme dalla Legge prescritte; E la Sentenza, che si pubblichi in altro tempo, benche firmata, e datata del giorno, in cui fu deta per spedita, è nulla, comechè

mancante dell' essenziale requisito, della citazione cioè, o equipollente. *Si vedino a questo proposito li Articoli 469. e 480. Le Leggi del 20. Ottobre 1817. e 23. Febbrajo 1818. la Circolare del 23. Settembre 1819., e la Decisione della Ruota di Firenze del dì 1. Maggio 1817. in Causa Gaggiolli, e Pratesi.*

Nulla parimente è la Sentenza, che si proferisce da un Turno ruotale, non nel giorno fissato con Decreto di Giornaletto, ma in giorno diverso, perchè mancante della citazione, o equipollente. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 30. Agosto 1824. in Causa Calamai, e Della Fonte.*

I Giudici di appello, che fuori de' casi di denegata giustizia, risolvono quelle dispute, che non hanno subito il primo grado di giurisdizione, elevate in prima istanza per via di domande principali, e non in linea di eccezioni, giudicano incompetentemente, e la loro Sentenza è infetta del vizio insanabile di nullità; Nè può sostenersi valida sul reflesso, che essendo stata dal primo Giudice risoluta la questione principale in modo che veniva ad esser dispensato dall' occuparsi delle altre questioni di per se stanti, ma subalterne alla risoluzione della prima, potesse con ciò divenir competente il Giudice d' appello. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 27. Agosto 1824. in Causa Pagliai, e Bovai.*

Avverto che la citata Decisione fu revocata con altra Decisione del dì 29. Settembre 1825. in seguito della domandata per parte del Succumbente ed accordatagli Revisione.

La regola, come sopra posta, non fu alterata, e solo fu opinato che in quel caso non fosse applicabile, per la ragione che i diritti affacciati dal reo Convenuto contro la domanda dell'attore non dovevano considerarsi, come azioni, o domande, ma come semplici, e puri mezzi di difesa, in guisa che se in tale stato di fatto, e di diritto il Giudice di seconda istanza risolve la Causa per un mezzo diverso da quello con cui fu deciso dal primo Giudice, giudica validamente, e competentemente.

La questione tendente a fare annullare un Lodo come infetto di lesione enormissima, non è della natura di quelle, che per la Legge delli 11. Giugno 1784. è permesso ai Notari in assenza dei Vicarj di conoscere, e decidere; Cosichè se di quella prendono cognizione, la loro Sentenza, come proferita da uno non Giudice, è nulla, ed assolutamente insanabile anco per Rescritto del Principe. *V. la Decis. della Rota Fiorentina del 20. Maggio 1824. in Causa Soldaini, e Soldaini.*

Il Giudizio istituito contro un Minore è nullo. Art. 1. §. VI. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 6. Aprile 1825. in Causa Del Fungo, e Buonaccorsi.*

Per la Legge del 23. Febbraio 1818. Artic. 3. la spedizione delle Cause distribuite ad un solo Giudice non può aver luogo, che nel giorno, in cui sia stato citato a Sentenza. Questa citazione deve esser fatta per un giorno certo, e determinato, ne può esser utile per uno altro, onde ne avviene, che la Sentenza proferita o nella mancanza di un regolare aggiornamento, o nel difetto di citazione per quel dato giorno, è nulla. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del 12. Febbraio 1824. in Causa Moroni, e Gherardini.*

La Sentenza, che ammette l' opposizione fatta ad un Decreto Ruotale riguardante l' Economico di un Pupillo, o Sottoposto, non soggetto ne ad opposizione, ne ad appello per il disposto della Legge Organica del dì 13. Ottobre 1814. è nulla, perchè emanata da un Tribunale, che per avere esaurita la sua Giurisdizione è divenuto incompetente, essendo solo permesso il ricorso al Regio Trono per mezzo della Real Consulta. *V. la Dec. del Sup. Cons. del 10. Agosto 1824. in Causa Calamai, e Della Fonte:* Questi Decreti per altro, come è stato avvertito all'Articolo susseguente 720. sono appellabili per il capo della nullità. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 23. Febbraio 1823. in Causa Curatori Cancelli, e Rampini.*

E' nulla quella Sentenza, che da un solo Giudice appartenente ad un Tribunale Collegiale si emana sopra oggetti riguardanti l'azione reale *finium regundorum*, tutto che l'azione promossa in origine relativa fosse ad un preteso danno dato, giacchè dell' azione predetta *finium regundorum* appartiene esclusivamente al pieno Turno il conoscerne. *Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del* 18. *Agosto* 1823. *in Causa Carli, e Rossi, e Leoni Vedova Nardelli.*

E' radicalmente nulla quella Sentenza, che contiene dichiarazioni contrarie, ed opposte ad altra precedente Sentenza passata in cosa giudicata, e quindi divenuta irretrattabile. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 22. *Maggio* 1824. *in Causa Beni, e Brilli.*

La Sentenza proferita senza preventiva citazione per un giorno certo è nulla. Per render valida la medesima non può giovare il reflesso d'essere stata fatta una Scrittura d'istanza di chiamata all' Udienza, con cui si domandava citarsi l'Avversario, e per esso chi di ragione, per sentir discutere la Causa, e sentirsi condannare, poichè non conteneva quest' atto la citazione a Sentenza nel merito, ne era stato notificato alla parte contraria, ma bensì al domicillo da questa eletto quando trasmesse al suo Debitore un precetto, il quale non essendo della natura di quelli contemplati, nè dall'Art. 805. per l' esecuzione mobiliare, nè dall' Art. 861. per l' esecuzione immobiliare, ma bensì una intimazione del Creditore al Debitore, non dispensava l' opponente al precetto di notificare li Atti personalmente all' Attore suo Creditore. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 20. *Agosto* 1824. *in Causa Giovannelli, e Maneini.*

La questione promossa incidentalmente, se urgente, o nò dichiarare si debba una Causa, può essere dalle Ruote riunita al merito, senza che possa formar soggetto di appello la dichiarata riunione, non essendo l' Incidente tale da escludere l' ingresso alla Lite. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 17. *Settembre* 1824. *in Causa Solari, e Rosset.*

A questo principio si oppone la moderna *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 7. *Settembre* 1832. *in Causa Pattison, e D'Ancona* con cui si stabilisce essere sempre appellabili i Decreti di riunione d' Incidente al merito.

Sono soggette al vizio di nullità tutte quelle Sentenze, che simultaneamente decidono e dell' Incidente, e del merito, quando peraltro si tratta di Incidenti, che appartengono alla classe di quelli, che diconsi perentori, e pregiudiciali, in quanto che dalla loro risoluzione dipende l' ingresso, e l'incominciamento del Giudizio. Allorchè peraltro trattasi d'Incidenti, che non costituiscono se non una questione subalterna, ed accessoria a quella riguardante il merito principale della Causa, di cui si presuppone, e si ritiene l'esistenza, non evvi nè nella comune, nè nella particolare nostra disciplina Forense disposizione alcuna, che impedisca l' uso del prudente arbitrio del Giudice, e molto meno sottoponga alla nullità la relativa pronuncia in simili contestazioni, non ostante la richiesta, ed insistenza delle parti, o di una di esse, che sia tenuto separato, e disgiuntamente dal Merito risoluto l'Incidente, qualora nella sua giustizia, e saviezza creda il Giudice, che debba riunirsi l' incidente al merito, e l' uno, e l'altro risolversi con una medesima Sentenza. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del dì* 27. *Agosto* 1823. *in Causa Bianchi, e Fattori, e del* 26. *Luglio* 1824. *in Causa Mengoni, e Madioj, e Franceschi.*

Quel Giudice, che dopo avere assegnato un termine ad una delle parti, pronuncia la sua Sentenza nel merito, tutto che, decorso il termine assegnato alla parte, questa non abbia fatto l' occorrente, non commette alcuna nullità, e conseguentemente è irrecevibile per tal titolo l'appello. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì* 9. *Giugno* 1824. *in Causa Fantigini, e Martini.*

Non può essere attaccata di nullità quella Sentenza di seconda istanza,

con la quale si conferma l'esecuzione provvisoria della Sentenza appellata che ordina lo sfratto, contro un Conduttore di un fondo, con delle eccezioni che investono la giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 12. Aprile 1824. in Causa Benvenuti NN. e Vettori.*

Non è nulla quella Sentenza definitiva nel merito, che risolve una domanda, la quale in luogo di potersi considerare come introduttiva di un Incidente, apprender si deve invece come una eccezione perentoria, e costitutiva per sua indole il merito dell'appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 25. Luglio 1823. in Causa Paolini, e Ferrini*

E improponibile il mezzo della nullità contro quella Sentenza che inseguito di un precedente, e separato Decreto, con cui aveva ordinata la riunione dell' Incidente al Merito, decide e sull' Incidente, e sul Merito. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del 18. Giugno 1823. in Causa Ricci, e Turchi.*

Avanti le Regie Ruote è competente un solo Giudice a conoscere delle Cause Commerciali, quando il Merito di quelle è inferiore alli Scudi dugento; (ad eccezione di quelle del Tribunale di Commercio di Firenze) ne la Sentenza che questo Giudice proferisce tanto sul merito, quanto sulla eccezione affacciata della incompetenza può essere soggetta al difetto di nullità, quando il Giudice uniformandosi alla Legge ha con separata Sentenza risoluto e la questione incidentale, ed il Merito stesso. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 4. Agosto 1823. in Causa Martelli, e Paolucci.*

Quando il Merito pecuniario di una Causa è superiore alli Scudi 200, o di Merito incerto deve conoscersi in appello avanti la Ruota col voto di tre Giudici, perchè in caso diverso la Sentenza, che si proferisse con il voto di un solo Auditore è nulla; Ne per sostenere la validità di una Sentenza proferita in un caso simile col voto di uno, piuttosto che di tre Giudici può giovare il reflesso che si tratti di domanda di Tassazione di spese soggetta a riduzione, poichè è in ordine alla somma espressa nella domanda dell' Attore, che si determina la giurisdizione del Giudice fondata nel merito pecuniario. *V. la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del dì 6. Agosto 1823. in Causa Minucci, e Muscalchi, e del dì 7. Luglio detto Anno in Causa Lucci, e Lucci.*

Per connotare una Sentenza con l' odiosissimo vizio di nullità si rende indispensabile la prova rigorosa, o del difetto di forma, o della assoluta violazione di Legge; Così che quella Sentenza, che si proferisce sul merito senza far conto della domanda d' ammissione di prova testimoniale, non è nulla, essendosi l'attore in detta domanda rimesso alla saviezza del Giudice. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 27. Agosto 1824. in Causa Fracassi, e Ticciuti.*

Il riservo indeterminato contenuto in una Sentenza non forma una condanna, nè merito capace di far variare la competenza del Giudice, ond'è che quella Sentenza proferita sopra un merito inferiore a Scudi 200. col voto di un solo Giudice addetto a un Tribunale Collegiale, tutto che contenente un riservo in genere, non può andar soggetta a nullità. Ne per marcarla di tale difetto può esser bastante la circostanza di avere il Tribunale collegialmente pronunciato sulla domandata sospensione della esecuzione provvisoria della Sentenza ad esso appellata, come se in tal modo fosse venuto a preoccupare il merito stesso, e fosse perciò divenuto incompetente, ed inabile un solo Giudice a decidere separatamente dagl' altri, il merito. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 12. Aprile 1824. in Causa Testi, e Guvelli.*

Non può sostenersi nulla la Sentenza per non essere stato preventivamente deciso l' incidente della pretesa deserzione, e per essere stato citato il Procuratore della parte succumbente alla discussione della Causa un solo giorno avanti in contravvenzione al Regolamento interno disciplinario del Tri-

bunale: Poichè quanto al primo mezzo, ancorchè dovesse la domanda di de, serzione, opposta soltanto nella Scrittura dei gravami, apprendersi piuttosto che come una eccezione, per una domanda introduttiva di un vero, e proprio incidente, all' effetto che il Giudice rispondesse a questa domanda era nel-l'obbligo l' istante di adempire al prescritto delli Articoli 733. e 734. E quanto al secondo, perchè il Regolamento di un primo Auditore non può formar Legge di fronte al Regolamento di Procedura, il quale permette di poter citare un giorno per l'altro. *V. la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del dì 13. Luglio 1824. in Causa Boccaccini, e Pacifici.*

Non può andare incontro alla nullità quella Sentenza, che si emana nel merito di una Causa, dopo che alle posizioni ammesse con precedente Decreto è stato replicato, o non replicato, per essere state ritrovate tutte resecate, per la circostanza di essersi il rispondente presentato a rispondere prima che dal Ponente gli fosse notificato il Decreto d' ammissione di posizioni; come pure di non avere esso rispondente notiziato il ponente di aver dato sfogo al Decreto suddetto, giacchè il Reo convenuto nell' Incidente può legittimamente presentarsi a rispondere alle posizioni, indipendentemente dalla non fattagli notificazione del Decreto, che quelle ammessa, e non ha alcun obbligo di notiziare il suo avversario delle da lui date risposte. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 24. Novembre 1824. in Causa Paoli NN. e Magnelli.*

Non può attaccarsi di nullità la Sentenza, che conferma un Sequestro per non esser stati notificati al Debitore dal Creditore i titoli da questi prodotti entro il termine dalla Legge prescritto, e giustificativi il suo Credito, non essendovi disposizione di Legge, che obblighi a tale notificazione. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 15. Aprile 1823. in Causa Bianchi, e Lambruschini.*

I Pupilli, Prodighi, Dementi, o altri Sottoposti hanno il diritto del privilegio del Foro. *Leg. Organica* 13. *Ottobre* 1814.

Tribunali d'Eccezione da detta Legge designati sono

In Firenze il Magistrato Supremo; In Livorno il Magistrato Civile, e Consolare: In Pisa, Siena, Arezzo, ed in Pistoia i respettivi Giudici di prima Istanza. *V. i Motuproprj del 22. Maggio, 19. Giugno, e 23. Novembre 1817., e 28. Gennaio 1818.*

In tutte le altre Città, Terre, e Castelli i respettivi Vicarj. *detta Legge 13. Ottobre 1814.*

Del privilegio del Foro ne godono tanto come attori, che come rei Convenuti, e le loro Cause, sieno attive, o passive, devono essere ultimate da quel Tribunale o Giusdicente, al quale per la economica amministrazione del loro Patrimonio sono subordinati, altrimenti sono soggette al difetto di nullità per mancanza di Giurisdizione quelle Sentenze che venissero emanate dai Tribunali diversi, senza che possa distinguersi il caso, in cui il Reo convenuto intimato in Giudizio dal Pupillo abbia il suo domicilio non tanto fuori del Territorio, per cui si estende la giurisdizione Civile del Tribunale, a cui è nell' Economico sottoposto il Pupillo ec., ma entro bensì di quel Territorio, nel quale questo Tribunale esercita la sua giurisdizione Criminale, dal-l' altro caso, in cui il reo convenuto provocato dal Pupillo abbia il suo domicilio fuori affatto del Territorio, nel quale il Tribunale, a cui, quanto al-l' economico è sottoposto il Pupillo Attore esercita la sua giurisdizione Civile, e Criminale, con adottare al primo distinto caso la disposizione della Legge, ed estenderla nel secondo distinto caso, onde non si rinnovi un diritto di privativa giurisdizione, che la Legge non sembra aver voluto richiamare in vita, specialmente poi, che con questa più limitata intelligenza opera la Legge sempre con effetto, subito che obbliga il reo Convenuto a comparire in un Tribunale, che non ha sopra di esso alcuna giurisdizione Civi-

le. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 20. *Febbrajo* 1824. *in Causa Bertelli NN.* e *Pampana.*

Quello de' Litiganti, il quale pretende, che la Causa non possa esser decisa in tempo feriato, perchè non urgente, deve dedurne l' eccezzione avanti il primo Giudice, lo che non facendo, non gli è permesso di sostenere in appello nulla la Sentenza proferita in quella prima Istanza. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 21. *Maggio* 1823. *in Causa Grazi*, e *Balsamo.*

Non può sostenersi in appello la nullità di un Decreto, con cui sono state resecate le posizioni tutte dal Ponente prodotte, quando non è appello dal Decreto predetto, ma bensi dalla Sentenza definitiva sul merito, senza che giovar possa all' appellante, che ne' motivi della Sentenza sia stata usata qualche espressione riguardante la fatta resecazione delle posizioni medesime. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 11. *Agosto* 1824. *in Causa Boschi, e Manneschi.*

Il favore accordato dalla Legge ai Minori, ed altre persone privilegiate, riguarda, non l' ordine pubblico, ma il loro particolare interesse, cosicchè quel Potestà che conosce di una disputa riguardante un Minore, che rapporto alla persona propria del Tutore attore in Causa, e del Reo Convenuto, come pure per il soggetto della Lite, è Giudice Ordinario naturale, giudica validamente, e competentemente; ne è permesso a cosa non più intera al Reo convenuto d' invocare il disposto dell'Art. 215. a pregiudizio di quei, a favore de' quali il privilegio è indotto. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 14. *Maggio* 1824. *in Causa Nosei*, e *Peroni.*

La Sentenza proferita contro un Assente, che non ha lasciato aperto niun domicilio, nè Custode, o Cassiere; nè Agente alcuno, non proceduta dalle formalità richieste dal Regolamento riguardante l'ordine, e disciplina de' Tribunali §. 4. è nulla. *V. la Dec. della Ruota di Siena del* 18. *Settemb.* 1825 *in Causa Fraticelli*, e *Vettori.*

I Decreti emanati sopra di un *falso supposto di fatto* sono nulli, e si considerano come non avvenuti in guisa che possono dallo stesso Giudice emendarsi, e correggersi come bene lo avverte *Scacc. de Sentent. et rejudic. Glossa* 14. *Quaest.* 32. *N.* 21. e 22. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 6. *Giugno* 1825. *in Causa Giobbe*, e *Corsi.*

E' nulla quella Sentenza che decide la identica questione contestata già fra le medesime parti in altro Tribunale, senza che giovar possa all'Attore l'avere rinunziato all' istanza di quel Tribunale primo adito, giacchè la renunzia all' istanza, che è ben diversa dalla renunzia alla Lite, non è rilasciata all' arbitrio dell'Attore, ma all' effetto che sia efficace deve essera accompagnata dal consenso del Reo Convenuto, o il di lui consenso deve essere supplito dal Giudice, quando questi riconosca irragionevole il dissenso. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giustizia del* 9. *Febbrajo* 1825. *in Causa Raftopulo, e Fineschi.*

Al Tribunale d' appello non è permesso di oltrepassare i limiti del giudicato, da cui è stato l' appello interposto: E per quanto vero sia che nei suoi congrui casi possa il Giudice di appello procedere a confermare *ex bono jure*, o anco a correggere, e riformare quella Sentenza che ha dichiarata nulla, purchè l' appello dalla medesima esteso sia anco al capo dell' ingiustizia, è altresì vero, e di ragione sicuro, che ciò è ammesso, e procede solamente allorquando la nullità risiede nella sola Sentenza, ma non mai quando la nullità è intrinseca agli atti, ed alla Procedura, nè quando nella medesima annullata Sentenza manca affatto il soggetto su cui possa dal Giudice di appello farsi cadere la ulteriore sua pronuncia, perchè sia stato fuori o della contestazione delle Parti, o della cognizione assunta dal Giudice di prima istanza, non potendosi in tal caso perturbare quei gradi di Giurisdizione che la Legge vuole, che in ogni Giudiciale controversia sia lecito ai Litigan-

ti di percorrere, ed esperimentare, ond' è che se in tali circostanze, e nel concorso di tali estremi il Giudice di seconda istanza pronuncia sul merito assoggetta la sua Sentenza all' insanabile vizio di nullità. *Vedi la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì 22. Agosto 1825. in Causa Morelli vedova Torrani N.N. e Gallichi.*

L' Appello che venga interposto da Decreti che arrecano un gravame irreparabile in definitiva, e che hanno una importanza, ed una connessità con il merito della Causa, impedisce al Giudice di procedere alla pronuncia definitiva sul merito, perchè l' appello come sopra interposto sospende nel Giudice ogni giurisdizione, e se la medesima viene emanata è nulla, ed inefficace; nè per escludere, e togliere alla Sentenza, proferita sul merito, mentre penda appello da due Decreti proferiti in seguito di due distinte domande, l' odioso difetto della nullità, serve il rilevare che i Decreti fossero ordinatorj, e perciò indipendentemente dalla loro intrinseca giustizia fossero di loro natura inappellabili, e che il loro appello sia stato dichiarato dal Giudice *a quo* deserto, poichè serve l'avvertire nel caso concreto, quanto al primo reflesso, che l'oggetto dei Decreti appellati comunque meri Ordinatorj, avea incontrata l'opposizione di una delle Parti, ed era stata su questa opposizione necessaria una giudiciale pronuncia, sempre appellabile, subitochè conteneva una dichiarazione pregiudiciale, giacchè interessava i termini dell' Istanza dell' agitato Giudizio; E quanto al secondo, siccome del Decreto di Deserzione non era stata fatta alcuna notificazione, così non potea farsi alcun caso della di lui materiale esistenza. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 10. Gennajo 1825. in Causa Conti, e Rossi, detto Sup. Cons. Dec. del 20. Agosto 1831. in Causa Peill, e Frullini.*

E' vano il pretendere che sia nulla una Sentenza di seconda Istanza per non essersi i Giudici fatti carico di esaminare l' eccezione desunta dai difetti pretesi esistenti nella notificazione della prima Sentenza, in ordine alla quale era stato trasmesso il Precetto Esecutivo, giacchè quando independentemente da questi pretesi difetti di notificazione costa aver creduto i Giudici poter dichiarare detta Sentenza in stato di legittima esecuzione per essere stato ristretto l' appello ai soli effetti devolutivi, se può trarsene un pretesto di Gravame per il capo dell' ingiustizia, non può essere per altro un mezzo di nullità capace a distruggere la cosa giudicata. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del 16. Maggio 1825. in Causa Giuntini, e Magi.*

La cumulata pronuncia sull' incidente d'ammissione di prova testimoniale, e sul merito di un Giudizio agitato avanti un Tribunale di appello è regolare ed ammissibile, ed immune da qualunque nullità. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del dì 11. Maggio 1825. in Causa della Ciaja, e Vergnori.*

Non può essere attaccata di nullità quella Sentenza di seconda Istanza, che confermando la prima, che ordina la radiazione di una iscrizione, perchè esuberante per la garanzia del Credito, dichiara che merita riduzione la somma de' Crediti inscritti, conforme opinarono i primi Giudici, ma non da essi espressamente dichiarata, giacchè come servì a questi di argomento a riconoscere, e dichiarare l'esuberanza dell' iscrizione, così può, e deve servire ai Giudici di appello per confermarla. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del dì 6. Maggio 1825. in Causa Giraud, e Calamai.*

La Sentenza che annulla una obbligazione perchè contratta da un Minore, e dichiara consegnentemente inefficace l' iscrizione dal preteso Creditore contro dello stesso minore presa in conseguenza di una Sentenza contumaciale del Tribunale di Commercio, non può andar soggetta al difetto di nullità per il reflesso che un Tribunale non può distruggere, o dichiarare nulla una Sentenza d' altro Tribunale di pari giurisdizione, poichè per quanto nella materialità delle parola della parte deliberativa nella Sentenza che dichiara la radiazione dalla presa iscrizione si trovi dichiarata in specie la nullità

della Sentenza contumaciale di Commercio, quasi che con tale dichiarazione siasi invasa la giurisdizione del Tribunale di appello, pure essendo stato rilevato nei motivi esser nulla *ipso jure* la Sentenza del Commercio senza bisogno di domandare appello, o restituzione in intiero, si rende manifesto che la detta dichiarazione non stà che a indicare la inefficacia del Titolo della iscrizione ipotecaria. Nè per sanare la nullità delli Atti, e della Sentenza del Tribunale di Commercio resultante dal difetto della citazione, giovar poteva il pretesto, che il Minore personalmente citato avanti quel Tribunale potesse venirvi richiamato nella sua qualità di Mercante, quando questa qualità non gli veniva attribuita che dal Creditore, senza che si fossero provati li estremi, che la Legge richiede, onde sia riconosciuto come Mercante il Minore. *V. la Decis. del Supremo Consig. di Giust. del dì* 18. *Aprile* 1825 *in Causa Biagini, e Tedesco*

E' una vanità il pretendere, a sostener nulla una Sentenza, primo perchè non conforme al Libello, in quanto che non era dato sfogo alla domanda presentata dal Reo Convenuto, secondo perchè erano stati conculcati i termini, non avendo fatto conto di una domanda incidentale, con cui si richiedeva la sospensione della Causa, stante la pretesa mancanza di un calcolo esatto, subitochè si ravvisa quanto al primo fondamento, che la Scrittura di Domanda è mancante degli elementi, e delle forme sostanziali, che si richiedono per sospendere i termini del Giudizio principale, ed istituirne uno incidentale, e quanto al secondo, siccome la domanda del Reo Convenuto non si può ravvisare come una Scrittura contenente delle eccezioni, così il Giudice ammettendo la domanda dell'Attore viene a rigettare l'eccezioni del Reo col solo non curarle. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 7. *Febbraio* 1825. *in Causa Malaspina Vedova da Montauto, e Bonamiei, e Benedetti.*

Non sono mezzi sufficenti per sostener nulla una Sentenza Ruotale, quelli che consistono, 1.mo nel non aver la Ruota riuniti due diversi appelli; 2do. dal non essere stato notificato un Decreto dell' istessa Ruota con cui si assegnava il termine di otto giorni a riprodurre li atti di prima istanza con la comminazione della deserzione in caso d' ulteriore contumacia, e con il quale si aggiungeva a carico dall' appellante la condanna nelle spese; 3.° E dall'essere stata pronunciata la Sentenza nel merito senza cognizione di Causa, e senza motivi; poichè quanto al primo è da osservarsi che trattandosi di due appelli relativi a due Sentenze emanate in due Cause tra loro disparate, e diverse, proferite una in un Giudizio ordinario, e l'altra in un Giudizio mero esecutivo, è uffizio del Giudice di renderne distinta, e separata Giustizia.

E quanto al secondo non vi era ragione che la Ruota attendesse il fatto della notificazione, subitochè la parte adempito aveva al prescritto del Decreto medesimo; e finalmente perchè, quanto al terzo mezzo di nullità, oltre che era irrilevante in Gius per l' esorbitante oggetto della nullità, il fatto dell' adozione dei motivi de' primi Giudici che rispondevano a tutte l'eccezzioni, escludeva gli attacchi contro la medesima Sentenza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 15. *Aprile* 1825. *in Causa Gargani, Petroni NN. e Casalini.*

Secondo la Notificazione dell' I. e R. Consulta del 23. Novembre 1818. con la quale per un giusto, e ben dovuto riguardo in favore del Commercio è stata determinata una procedura più celere, e meno complicata per la realizzazione de' recapiti mercantili, derogando in questa parte alle regole generali stabilite dalle Leggi precedentemente emanate, non è permesso, come all'Art. 3. della medesima Notificazione, veruna contradizione per parte del Debitore, se non è accompagnata dal deposito; così che non è ammissibile alcun mezzo di prova diretta a porre in essere la contradizione medesima, ed il Tribunale di Commercio, che facendo uso dal suo prudente arbitrio, analogamente al prescritto dell'Art. 7. della detta Notificazione, rigetta sull'istan-

ta la domanda di ammissione di posizioni, giudica validamente senza incorrere in alcuna nullità, giacchè la riunione dell' incidente al merito per mezzo di separato Decreto starebbe in opposizione con la lettera, e con lo spirito della Legge. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 12. Gennaio 1825. confermatoria di quella della Rota di Firenze in Causa Caselli, Pratesi e Parenti.*

Il Decreto che tassa le spese, nelle quali è stato il succumbente con Sentenza del Tribunale condannato, e dalla quale gli è stata fatta la regolare notificazione, non può esser attaccato di nullità, per mancare nell' originale della Sentenza, al momento dell' introdotto Giudizio di Tassazione, il registro del rapporto della di essa fatta notificazione, è ciò perchè il Giudizio di Tassazione di spese non è una pronuncia nuova indipendente dalla Sentenza, che contiene la condanna di spese, ma è soltanto un mero accessorio declarativo di quella stessa condanna espressa nella Sentenza principale, per cui anche nella pendenza dell' appello di essa si può procedere alla tassazione delle spese.

Che se l' omissione del registro del rapporto della notificazione può nei suoi congrui casi rendere appellabile la Sentenza, non può per altro render nullo il Decreto di Tassazione, il quale potendosi emanare anche a Sentenza appellata, tanto più ciò milita, quando la Sentenza condannatoria era per se stessa inappellabile, senza che possa all' intento giovare il reflesso, che per la mancanza del registro ravvisare si debba viziosa la notificazione della Sentenza, e che si renda perciò inseguibile dopo tre giorni a tenore dell' Art. 785. giacchè serve avvertire che la Tassaziona delle spese non è un Atto esecutivo della Sentenza; che la regolarità della notificazione è determinata dall' Art. 491. il quale niente parla di registro di rapporto, e che se del medesimo se ne parla espressamente all' Art. 708. o virtualmente all' Art. 790. ciò procede per impedire la decorrenza del termine ad appellare stabilito all' Articolo 706. o il lasso del termine perentorio dall' istanza determinato all' Articolo 103., ma non già per riguardare come meno regolare la fatta notificazione, ogni volta che la mancanza del registro del rapporto non può somministrare a chi l' allega, se non che un titolo a potere appellare. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 4. Luglio 1825. in Causa Fracassi, a Ticciati.*

Non può restare viziata dal difetto di nullità una Sentenza, abbenchè abbia senza precedente, a separato Decreto riuniti due appelli, e sopra di quelli abbia pronunziato, giacchè oltre che non vi è alcuna Legge che proibisca il riunire due appelli con quella stessa Sentenza, che si pronuncia sul merito, non evvi obbligo neppure ne' Tribunali di seconde appellazioni di decidere con separato Decreto quelli incidenti, che come è stato avvertito altra volta, non sono della natura di quelli, che impediscono l' ingresso della Lite. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 27. Luglio 1825. in Causa Querci vedova Billi, a Bocci.*

Allorchè una domanda ha formato parte del merito in prima Istanza, piuttosto che un incidente, anco in appello resta investita dal merito, e conseguentemente compresa nella decisione del merito, senza che sia duopo che sia dichiarato separatamente con Decreto a parte, e la Sentenza che si emana non può andare incontro ad alcuna nullità. *V. la Decisione del Sup. Consiglio del dì 13. Luglio 1825. in Causa Conti, e Favi ne Biagini.*

Contro due conformi Sentenze non è dato di appellare per il capo della nullità quando volsi desumere la medesima dalla patente, e manifesta ingiustizia delle Sentenze. *V. le Decisioni del Supremo Consiglio di Giust. del 13. Maggio, e 4. Luglio 1825. nelle Cause Biagi ne NN. e Cappelli, Panerai ne Guasti, e Cecchi, e 20. Luglio 1825. in Causa Salucci, e Pagliazzi, e 11. Gennaio 1830. in Causa Stacciali, Martelli, e Taddei del dì 8. Giugno 1831. in Causa Dothel NN. e Maldura.*

. Non può sostenersi nulla una Sentenza emanata da un Tribunale Collegiale per difetto di citazione a Sentenza, tutte le volte che costa essere stato intimato il Procuratore dell'appellante a comparire avanti il Tribunale, dal quale unicamente dipende il fissare all'Udienza pubblica i giorni della discussione, e respettiva decisione, e così tenendo luogo di ogni ulteriore citazione la monizione formale, che si fa pubblicamente dai Giudici alle parti per un giorno, non può altrimenti allegarsi difetto di citazione nella Sentenza, se non quando sia proferita in giorno diverso da quello fissato con Decreto di Giornaletto, o quando non apparisca fatta la monizione, o quando finalmente è commessa la Causa ad un solo dei Giudici del Tribunale, nel qual caso è letteralmente prescritta dalla Legge del 22. Febbraio 1818. la citazione a Sentenza; nè giova il dire che il Procuratore dell'appellante sulla prima citazione fattagli non sia comparso, giacchè non è ragione questa sua negligenza per attaccare di nullità una Sentenza, la quale può dal Tribunale esser pronunziata nelle Cause sommarie, nelle quali il probatorio si confonde col decisorio, anco alla stessa udienza udita una sola parte. *V. la Decisione del Sup. Consiglio di Giustizia del 21. Maggio*, e 8. *Luglio* 1825. *nelle Cause Cividalli, e Cecconi, Pallavicini ne' Raggi e Pandolfini, e del 27. Luglio detto in Causa Querci vedova Billi, e Bocci*, e 2. *Maggio* 1831. *in Causa Rossi*, e *Scior*.

Non può essere attaccata dal vizio di nullità quella Sentenza che fa diritto all'appello adesivo, per avere dichiarato deserto l'appello principale, e per avere quegli, a favore del quale era avvenuta la deserzione, portata ad esecuzione la Sentenza appellata sul pretesto che con tale atto fosse venuto ad accettare la Sentenza medesima, poichè il Tribunale adito, o dichiari per la inammissibilità dell'appello per la pretesa accettazione della Sentenza, o sul merito dell'interposto appello, giudicherà sempre competentemente, e tutto al più potrà attaccarsi la di lui Sentenza come ingiusta, ma non come nulle. *V. la Dec. del Sup. Consig. di Giust. del* 13. *Luglio* 1825 *in Causa Mazzoni e Baldoriotti*.

Non può tacciarsi di nullità quella Sentenza di seconda istanza, che conferma quelle di prima, con riservo di decidere sull'appello interposto da altra Sentenza, e riguardante la nullità degli Atti esecutivi, quando l'appello, in ordine al quale ha pronunciato, è interposto, e proseguito senza far parola di nullità, e solo con la scrittura di gravami si è domandata la revoca per le nullità della Sentenza, dovendosi in tal guisa ritenere interposto, e per il capo della nullità, e per quello dell'ingiustizia, per cui oltre al rendersi competente il Tribunale a decidere sul merito, si fa luogo e forma dell'Art. 721. all'implicita riunione dell'Incidente el merito. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 12. *Agosto* 1825. *in Causa Magnelli ne Mancini, e Corboli Scalandroni*.

Non può formar titolo di nullità di un Decreto la dichiarazione in quello contenuta della distrazione delle spese a favore del Procuratore del Vincitore per non costare della domanda in scritto, essendo omai fissato per giudiciale consuetudine, che basta l'istanze vocale, e il giuramento prestato ell'Udienza, e che di ciò ne attesti il Giudice con la medesima sua Sentenza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 5. *Agosto* 1825. *in Causa Lusini, e Arcangioli ne Clementi*.

La Sentenza proferita nel merito, dopo che era stata ordinata la pubblicazione de' deposti de' testimoni sentiti in Causa, non può essere attaccata di nullità per non essere stati i deposti medesimi comunicati da chi ne domandò la pubblicazione all'altra parte, giacchè oltre al non essere per tale omissione fulminata alcuna nullità, la Legge porta il carico all'inducente di dare comunicazione alla parte, contro cui la prova è stata emmessa. *V. la Dec. del Supr. Consigl. di Giust. del dì* 24. *Agosto* 1825. *in Causa Rossi, e Orelli Rosi*.

Non può esser titolo valevole al soccumbente per attaccare di nullità la cosa giudicata il Fallimento del cedente il Credito, giacchè enco quando fosse per avventura esperibile tale azione, non al Debitore cedente, ma ai di lui Creditori competerebbe. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 27. Maggio 1825. in Causa Regini NN., e Cappelli.*

Una Sentenza proposta all' esame del Giudice d'appello, con la quale ei pretende, stante l' esser passata in cosa giudicata, che affligga un terzo non citato, può dallo stesso Giudice disprezzarsi nella persuasione, che tale non sia, come dalla parte si pretende, senza che la di lui pronuncie possa andar soggetta agli attacchi di nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. del dì 8. Agosto 1825. in Causa Valeriani, e Banti.*

L' appello da Sentenze del Tribunale di Commercio di Firenze riguardenti Cause di un Merito non superiore a lire 200. per il disposto delle Legge dei 23. Febbraio 1818. è inammissibile.

Può quest' appello per altro rendersi ammissibile in quella parte, che concerna la dichiarazione della esecuzione personale, onde ne avviene che quella Sentenza, che lo rigetta quanto al merito dopo di averlo riconosciuto ammissibile quanto all' esecuzione personale, non può sostenersi nulla, sul pretesto che contenga una manifesta contradizione a quanto avea precedentemente pronunciato. *V. la Decis del Supr. Cons. di Giust. del dì 16. Giugno 1826. in Causa Pampaloni, e Nardini.*

Per la pronuncia de'Lodi è di necessità le citazione, nel modo stesso di tutte le altre Sentenze, e la mancanza di tale atto produce di per se sola un evidente, ed assoluta nullità della Sentenza, o Lodo, che secondo la frase de' Pratici vanno qualificata col nome di nullità insanabile. Ne può e buona ragione contrastarsi all' appellante il diritto di provocare la nullità di un Lodo sul fondamento che il di lui atto d'appello ristretto sia al capo dell' ingiustizia, e non a quello della nullità, quando nell' atto d' appello dopo avere reclamata l' ingiustizia del Lodo si è riservato l' esperimento di qualunque altro rimedio legale, e quando poi più specialmente con la Scrittura di gravami ha opposto in modo speciale la nullità del Lodo. *Vedi la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del di 12. Maggio 1826. in Causa Rinaldi, e Valli.*

Una Sentenza proferita in sequela, non di una citazione, ma di una semplice monizione registrata nel Giornaletto delle Udienze, e così concepita: ,, Ordinato riproporsi a cura della parte più diligente ,, non può sostenersi valida, ma deve canonizzarsi la di lei nullità, perchè proferita senza citazione, o equipollente. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 3. Agosto 1826. in Causa Daddi vedova Baglioni, e Romei.*

Non può dirsi emanata una Sentenza pendente la sospensione dell'Istanza, attesa l'ammissione d'una cedola di posizioni, quando alle medesime vi è stato risposto, e perciò non è dato di sostenere di essa la nullità. Infatti quando le Sentenza è proferita dopo la risposta data alle posizioni, siccome le medesime vengono ad esser pubblicate nell' atto stesso, come in lettera dichiara l'Art. 389. nè potendo la sospensione dell' Istanza estendersi al di là del tempo, in cui viene posto in essere il fatto, bastante di per se e compire la prova cimentata, la sospensione dall' Istanza viene a cessare al momento che è stato risposto elle posizioni. Ne per stabilire che irregolare, ed inabile a far riprendere il corso ell' Istanza sia per riguardarsi il fatto della risposta alle posizioni, è da valutarsi la circostanza di avere il rispondante prevenuta l' Intimazione a rispondere alle posizioni, prescritta dall'Art. 376. e l' altra di aver mancato di notificare le sue risposte a tutti i Procuratori intervenienti e causa, poichè quanto alla prima, mentre è vero che la disposizione del citato Articolo impone l'obbligo al ponente di notificare il Decreto di ammissione dalle posizioni, e citare la parte in persone a comparire per rispondervi nei termini ivi indicati, è altresì certo, che non può sem-

pre la parte abbreviare il termine dalla Legge a suo riguardo assegnato, così può pravenirlo giacchè niuna legge impedisce, che possa obbedirsi al mandato del Giudice, anche prima, che all'adempimento vi sia formalmente intimata; come pure non è attendibile l'altra circostanza della omissione della notificazione delle risposte alle posizioni, giacchè all'adempimento di questo mezzo di prova privilegiata essendovi stato provveduto in special modo con l'Art. 389. diviene inapplicabile a quest' oggetto l'Art. 204. che parla in genere di ogni altro mezzo di prova, riscontro o verificazione ec. Ne a distruggere questi reflessi può giovar l'avvertenza altronde giusta, e legale, che trovandosi il ponente prevenuto dal rispondente prima che lo abbia intimato, e senza che egli ne sia formalmente notificato, gli sia in tal modo impedito di fare qualle ulteriori prove, che riputasse necessarie, giacchè quando è provato, che il rispondente ha provocata la spedizione della Causa mediante la legal citazione a Sentenza, atto, che di per se fa presumere la cessazione della sospensione dell' Istanza, ha posto in tal guisa il Ponente o suo Procuratore nell' obbligo d' indagare se l' incidente delle posizioni sia o no, e come, esaurito, e conseguentemente in grado di fare tutte quelle incumbenze, che può reputar utili, e vantaggiose al buon esito della Causa, a talchè nella mancanza di tale intelligenza non può il ponente che a se stesso, o al suo Procuratore imputare se dal Giudice è stata proferita la Sentenza nel merito, che nella mancanza della pretesa conculcazione di termini viene a mancare della Sentenza medesima la pretesa nullità; come egualmente immune dal vizio di nullità deve ravvisarsi, tuttoche ne visis della medesima non sia fatta menzione delle posizioni, giacchè l'inesattezza nell' indicazione degli Atti non vizia, specialmente quando non sono i medesimi rilevanti nel Giudizio. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. del 27. Febbr. 1826. in Causa Carmignani, e Vettori ne Bernardini.*

Nulla bensì è quella Sentenza che si emana in seguito delle risposte date ad una Cedola di Posizioni perchè non ammesse dette Posizioni con precedente Decreto e perchè ricevute le risposte dal Coadiutore del Tribunale piuttosto che dal Cancelliere come si richiede dalla Legge. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 17. Agosto 1832. in Causa Pozzi*, e *Pozzi*.

La Sentenza Ruotale, con cui si rigetta la domanda d' ammissione di prova Testimoniale, e si conferma la Sentenza appellata, non può andar soggetta al vizio di nullità per non avere con separato Decreto dichiarato sull' inammissibilità della prova testimoniale. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì 16. Giugno 1826. in Causa Pampaloni*, e *Nardini*.

Le Ruote, hanno la facoltà di decidere la questioni incidentali a quella medesima udienza, alla quale è stata regolarmente portata la Causa con citazione, e quando le medesime si prevalgono di tale facoltà non può la loro Sentenza attaccarsi di nullità. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 7. Giugno 1826. in Causa Mammoli* e *Poggiali*.

All' oggetto cha una Sentenza non vada soggetta al vizio della nullità, conviene che sia proferita o in seguito di citazione per quel dato giorno o mediante monizione fatta alle Parti dal Tribunale pel giorno, in cui deve aver luogo la prolazione della medesima, e che della monizione, e relativa deliberazione dal Tribunale ne sia presa nota formale nel Giornale delle Udienze, all' effetto che ne costi in una maniera autentica, e venga così ad essere un vero equipollente alla citazione medesima.

Ne per non canonizzare la nullità di una Sentenza proferita senza citazione, e senza che si trovi registrata la monizione fatta alla pubblica Udienza dal Tribunale può esser mezzo valutabile la circostanza di non esistere, o non conservarsi con tutta esattezza, e regolarità il Giornaletto presso lo stesso Tribunale, poichè in tal caso incomberebbe all' attore di supplire a un tale difetto, mediante citazione, tanto più che il Giornaletto delle Udienze dei Tribunali essendo prescritto dai veglianti Regolamenti, e confermato

dall' uso dei Tribunali tutti, la non rigorosa osservanza di questo regolarissimo, ed indispensabile sistema non può nuocere al terzo che può sempre misurare i suoi diritti sulla presunzione dell'osservanza delle Leggi, e Regolamenti d'Ordine pubblico, che non può perdere senza sua colpa. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 19. Aprile 1826. in Causa Maldura e Duthel.*

E' improponibile assunto del succombente quello di far valere un antica dichiarazione del suo fallimento per indurre dalla mancanza di sua riabilitazione la nullità di due conformi Sentenze, che lo condannano al pagamento dell' importare di un biglietto all' Ordine, poichè quand' anco le formalità prescritte nel Libro 3.zo. del Codice di Commercio fra noi conservato fossero tutt' ora necessarie per rendere il negoziante, caduto fallito, capace di riassumere la mercatura, non ne verrebbe per questo, che gli atti di Commercio, ne' quali tornasse di fatto a immischiarsi, senza legittima riabilitazione, cangiassero natura per lui, per poter così tradire la buona fede di coloro, che seco lui avessero contrattato. E siccome è regola letteralmente conservata dal Regolamento di Procedura all' Articolo 1126. che ogni atto relativo al merito importa rennunzia alla nullità, così renda temerario l' appello interposto per il capo della nullità il solo fatto materiale di avere l' appellante contestato il Giudizio in una qualità, la di cui supposta mancanza formava il solo pretesto della dedotta nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 6. Settembre 1826. in Causa Tempestini, e Martini.*

Il Decreto che riunisce l' Incidente della prova Testimoniale al merito della Causa non può sostenersi nullo, sul fondamento che la prova testimoniale nelle Cause commerciali sia sempre ammissibile, essendo nella facoltà delle Ruote di poter fare tale riunione, subitochè non trattasi di incidenti pregiudiciali. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì 26. Agosto 1826 in Causa Casagli, e Marranci.*

Non è allegabile la nullità di una Sentenza per pretesa mancanza di discussione della Causa, quando i Motivi, che accompagnano la Sentenza, e che riguardano il merito fanno presumere con tutto il fondamento avvenuta la discussione. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 21. Luglio 1826 in Causa Wlasto Petrocchino, Gullatti, e LL. CC. e De Serpos.*

Non può riconoscersi giusto l' appello interposto da una Sentenza per il capo della nullità se la dedotta nullità non viene pienamente giustificata.

Ed in vero mala, ed a torto pretende quell'appellante di sostener nulla la Sentenza contro di esso emanata da un Giudice di Ruota conformemente al disposto della Legge del 23. Febbraio 1818. dalla circostanza che essendo stata la Causa ammessa alla cognizione del Giudice, e da questi fissato il giorno della discussione nella mancanza del di lui procuratore per quella Udienza per la quale era debitamente citato, non era stato di ciò legalmente notificato, ed eragli per conseguenza, nella ignoranza di tali fatti, mancato il mezzo di dedurre le proprie difese, poichè oltre che non può ne deve il Litigante trarre vantaggio dalla propria negligenza, la detta Legge nel Febbraio 1818. non commina alcuna nullità, nel caso che il Procuratore, che porta con citazione dell' altra parte, la Causa all' udienza per la destinazione del Giudice, e per la fissazione del giorno della discussione, manchi di notificare dell' una, e dell' altra il Procuratore della parte contraria perchè non comparso all' udienza, benchè citato; Ne con miglior fondamento potrebbe invocarsi a sostegno di una nullità di tal natura il disposto dell' Articolo 24. „ del Regolamento d'Ordine, e disciplina dei Tribunali „ mentre quanto quella disposizione può convenire alla destinazione della discussione delle Cause, per le quali la monizione a Sentenza fatta dal Tribunale supplisce a qualunque citazione, per le quali Cause appunto è dettato il citato Articolo 24. non altro essendo che una repetizione dell'Articolo 457. del Regolamento di Procedura Civile, altrettanto non può questa disposizione con-

venire a quelle Cause, che si trattano ne Tribunali Collegiali, e per le quali si esige la citazione a Sentenza la quale non può essere proferita senza saputa delle parti. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di 29. Settembre 1826. in Causa Ceramelli, e Filippini.*

I Giudici di seconda Istanza non possono, senza offendere, ed alterare l'ordine, e la regolarità dei Giudizi, assumere la cognizione, e l'esame di quelle questioni, che prima non furono sottoposte alla preventiva discussione del Giudice di prima Istanza nè avanti di esso furono dedotte con quella forma, e regolarità, che dalla Legge stessa viene ordinata, onde formare il congruo subietto di una vera, e propria contestazione di Lite. Da queste massime declina certamente quel Giudice d'appello quando, pronunciando la sua Sentenza, condanna in contumacia quello, contro del quale nessuna legittima contestazione di Causa è stata nella prima Istanza posta in essere fra l'attore, ed il Contumace, in guisa che nulla rimanendo al Tribunale d'appello, che possa costituire subietto d'esame a ciò che viene dichiarato con la Sentenza del Tribunale di prima Istanza si limita a statuire sulle cose ad esso regolarmente, e nelle forme domandate, giacchè diversamente dichiarando trascenderebbe i limiti della sua giurisdizione al di la di quello, che le Parti litiganti hanno avanti di esso legittimamente domandato, e dedotto, e respettivamente impugnato, e verrebbe ad assoggettare il suo giudicato al difetto di nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di 11. Settemb. 1826 in Causa Corazzi, e Tramontano*

Non è allegabile l'incompetenza di un Tribunale d'appello, e conseguentemente la nullità della di lui Sentenza sul fondamento, che il Tribunale di prima Istanza che la Sentenza appellata ha proferito sia incompetente, in quanto che il Reo convenuto goda del privilegio del Foro da quello diverso, anhitochè è lo stesso Reo convenuto, e succombente, che el Tribunale d'appello è ricorso, e subitochè questo Tribunale ha la piena giurisdizione di conoscere, e giudicare come Tribunale ordinario in grado d'appello.

Come del pari non può sostenersi nulla una Sentenza sia perchè mancante di citazione, sia perchè non abbia fatto capitale dei Documenti prodotti dalla parte appellante la vigilia della spedizione, giacchè quanto alla prima eccezione, quando trattasi di Cause, la risoluzione delle quali appartiene a Tribunali Collegiali, stà in luogo di citazione il Decreto di Giornaletto, e quanto all'altra eccezione, di non essere stato fatto capitale de' Documenti prodotti, quanto può essere un mezzo valevole per sostenere l'ingiustizia della Sentenza, altrettanto si rende insignificante agli effetti d'attaccarla di nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 7. Agosto 1826. in Causa Fabroni, e Monti Pii di Livorno.*

La Sentenza, che da una Ruota di prime appellazioni si emana in mancanza della Scrittura di gravami, e riproduzione delli Atti va soggetta alla nullità, giacchè per la Circolare della I. e R. Consulta del 25. Settembre 1820. non può il Giudice procedere avanti in Causa, quando ne termini prescritti dalla Legge non sia stato proseguito l'appello, o non siano stati riprodotti gli atti, e dedotti i gravami, ne può l'appellato contro il disposto di detta Circolare procedere avanti in Causa, e provocare la conferma della Sentenza appellata nel merito, sul quale è inibito al Giudice di pronunciare, dovendo necessariamente dichiararsi l'incorsa deserzione dell'appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 10. Maggio 1826. in Causa Berti, e Cecconi.*

Ciò che ha formato un mezzo d'eccezione in prima Istanza, non può in appello qualificarsi come domanda incidentale, tuttochè riproposta venga con particolare scrittura, poichè si risolve in un mezzo di difesa sotto altro aspetto proposto, non essendo ammissibile, che tutto ciò che forma il soggetto della eccezione del Reo convenuto, e che deve dall'attore giustificarsi come estremo dell'azione promossa, debba poi convertirsi nel tema di altrettanti giudizi incidentali. Dietro tali premesse invano si pretende dimostrare vio-

lata la forma de giudizj incidentali dal Giudice d'appello, se con la sua Sentenza confermando quella di prima Istanza, non procede ad alcuna pronunzia saparata, e distinta dal merito, che risponda alla richiesta esibizione de libri, e alla pronuncia del Decreto di riunione, giacchè quando l'esibizione è l'eccezione che investe l'azione promossa dall'attore data in prima Istanza, non alevata al grado di domanda incidentale, non può in appello cambiare natura da sottoporre la Sentenza emanata sul merito al difatto di nullità. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 25. Aprile 1826. in Causa Corsi e Giobbe.*

Non può costituire un giusto motivo per denegare alle Ruote quel diritto, che la legge loro accorda di far uso del loro prudente arbitrio di riunire l'incidente al merito, la maggiore, o minore influenza, che il proposto incidente meritar possa per la giusta risoluzione della Causa nel merito, potendosi solo con ragione sostenere, come è stato altre volte detto, che l'esercizio del diritto, come sopra alle Ruote conferito si limiti allora quando trattasi di vero, e proprio incidente, che per sua natura toglie l'ingresso alla lite, ma non mai di quell' Incidente, che è preordineato ad una qualche verificazione diretta all' istruzione del Processo, quale è appunto l' incidente della prova testimoniale, potendo questo validamente riunirsi al merito principale della causa per esser quindi deciso con una medesima Sentenza, senza che possa in tal caso rimproverarsi alla medesima il difetto di nullità o irregolarità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 5. Gennaio 1827. in Causa del Corona, e Corboli Scalandroni.*

Allorquando il succumbente interpone appello dalla Sentenza a lui contraria, prima per il capo dell' ingiustizia, e quindi per il capo della nullità investa il Tribunale d'appello del diritto di poter conoscere, e decidere simultaneamente, e della pretesa ingiustizia, e della supposta nullità, ed il Tribunale così pronunciando, non fa che uniformarsi al disposto dell' Articolo 721. Ne per declinare dalla disposizione di detto articolo in un caso di simil natura, è valutabile la circostanza di avere l' appellante nella Scrittura dei Gravami insistito, specialmente perchè il Tribunale decidesse preliminarmente la questione della nullità, mentre quanto può star bene che i Tribunali d' appello risolvino la disputa della nullità separatamente dal merito quando la nullità medesima costituisce l' unico oggetto del reclamo dedotto dall' appellante, altrettanto si manifesta illegale una tale considerazione, qualora sia stata dall' appellante dedotta l' ingiustizia, e la nullità della Sentenza, giacchè in tali circostanze verrebbe a conculcarsi con manifesta, e non permessa violazione il chiarissimo disposto dell' Articolo sovraenunciato, il quale con frasi imperiose, e perciò indeclinabili, vuole che l' incidente della nullità debba decidersi dalla medesima Sentenza definitiva o di conferma, o di revoca di quella appellata, indipendentemente anco dal reflesso altre volte avvertito, che non può l' appellante togliere a suo talento all'appellato il diritto da questi acquistato con l'appello interposto al doppio oggetto, e dell' ingiustizia, e della nullità di far decidere con una sola pronuncia, e sull' uno e l' altro articolo. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di 11. Agosto 1825. in Causa Martelli, e Severi.*

E' un equivoco il pretendere che l' appello da una Sentenza, che rigetta come serotina l' opposizione fatta ad altra Sentenza contumaciale deferisca al Tribunale d' appello la cognizione di un merito incommensurabile di competenza, o incompetenza del Giudice *a quo* sul dedotto mezzo di opposizione, mentre qualunque esser possa il mezzo, quando in appello altra questione non debbe conoscersi, e decidersi, che quella di vedere se esaurita sia o no la giurisdizione del primo Giudice per la spirazione del termine dalla legge accordato al contumace a fare opposizione, questione che per sua natura ha rapporto al merito intrinseco della Causa, così è da questo che deve misurarsi la competenza nel Tribunale di appello, il qual merito non superan-

do la somma di 200. Scudi, è della competenza di un sol Giudice di Ruota, come in lettera prescrive la Legge del 20. Ottobre 1817. talchè la Sentenza, che da esso si pronuncia, non può andar soggetta a nullità.

Come egualmente non può sostenersi nulla sul fondamento che i Giudici di ambedue le istanze abbiano errato nell' apprendere per atto d'opposizione alla Sentenza contumaciale la scrittura, con cui il contumace comparse avanti il Giudice *a quo*, poichè ammesso anche che questa scrittura piuttosto che una opposizione contenga una querela di nullità non per questo nè avverrebbe che fosse nulla la Sentenza per avere il Giudice tanto di prima che di seconda istanza applicato il disposto dagli Art. 88. e segg. del Regolamento, potendo tutt' al più costituire un articolo d' ingiustizia. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 2. Giugno 1826. in Causa Favilli, e Benedetti.*

Il Procuratore, che con Sentenza di prima Istanza emanata sulla domanda di diversi Creditori, con la quale è ammesso un Giudizio di Graduatoria, viene eletto per fare li atti occorrenti, se crede di sperimentare la sua azione per esigere le spese, e funzioni fatte in buona fede in conseguenza del mandato con la Sentenza ricevuto, deve adire il Tribunale avanti del quale è stata rinviata con la Sentenza del Tribunale d'appello revocatoria della prima la Causa, e dove è aperto il giudizio universale di concorso di creditori, non essendogli permesso di adire per l' oggetto che sopra un Tribunale diverso da quello, avanti del quale per la cosa giudicata, trovasi rimandato il giudizio, giacchè fissata la competenza in un Tribunale per conoscere dei privilegj, ed ipoteche di tutti i creditori di un patrimonio in Concorso, viene a mancare di Giurisdizione in questo rapporto ogni altro Tribunale; Nè per declinare da ciò può essere valutabile il reflesso, che dovendosi l'azione del Procuratore riguardare come sequela del mandato conferitogli dal Giudice, a questo istesso Giudice debba intendersi riservata la cognizione dell'azione medesima; giacchè quanto meritevole esser potrebbe di considerazione qualora fosse l'azione diretta contro quei singoli Creditori, a istanza, e per interesse de' quali fosse emanata la Sentenza dal primo Giudice, revocata poi da quello di seconda istanza con la loro succumbenza nelle spese, altrettanto rendesi insignificante di fronte al patrimonio, e alla massa dei creditori in concorso; talchè quella Sentenza, che canonizzando a favore del Procuratore il di lui privilegiato credito di funzioni e spese si emana da un Tribunale diverso da quello, ove pende il Giudizio di concorso universale, va soggetta alla nullità perchè pronunciata da un Tribunale incompetente. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 16. Giugno 1826. in Causa Zabagli, e LL. CC. e Sandrelli.*

Data la qualità mercantile in due Litiganti, e la derivazione del credito da cause meramente commerciali, non può dirsi incompetente a conoscere della controversia il Tribunale di Commercio, e non può per conseguenza attaccarsi di nullità la di lui Sentenza.

Nè per rendere ammissibile l' appello da due conformi Sentenze giovar può l'attacco che si dà alle medesime, e di nullità per essere stato dai Giudici dichiarato *ultra petita*, con avere, canonizzando il credito reclamato, ordinato il Deposito della somma, quando è in ordine a tale modificazione che può meritare di essere accolta la domanda, e per essere stato rilasciato l'arresto personale, giacchè, oltre che un tal gravame investe la giustizia della Sentenza, e non la nullità, per le cose premesse quando si tratta di un debito mercantile, e non puramente civile si fa luogo alla condanna del Debitore anche con arresto personale. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del 17. Settembre 1826. in Causa Dupuy, e Buccellato.*

Per non avere il Giudice con le sue dichiarazioni seguitato la relazione del Perito istruttore, non ne viene perciò che la di lui Sentenza sia nulla, non esistendo alcuna Legge che obblighi i Giudici a seguitare l'opinione del Perito, specialmente quando egli è semplice Istruttore, essendo anzi autorizzati

i Tribunali, come si ha dall'Art. 292. a seguitare, o no l'opinione de'Periti secondo che lo credino giusto, e conveniente. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del 22. Settembre 1826. in Causa Frittelli, e Ubertini.*

Quella Sentenza Ruotale che decide congiuntamente l'incidente di nullità, ed il merito, non può essere attaccata per il capo di nullità, giacchè l'appellante, dopo aver proseguito l'appello, e richiamata la Ruota a conoscere della giustizia, o ingiustizia della Sentenza di prima Istanza, tutto che restringa nella Scrittura di gravami il suo appello al solo capo della nullità, non per questo toglie al Giudice d'appello il diritto di decidere con una sola, e medesima Sentenza e la questione di nullità della Sentenza appellata, e quella della ingiustizia, di cui gli viene deferita la cognizione dallo stesso Atto d'appello dietro la regola di cui *Scacc. de Appell. quest. 11. N. 114. et segg.* per l'importantissima ragione di evitare li inutili, e viziosi circuiti, ed abbreviare i litigii a bella posta moltiplicati, scendendo perfino a dire i DD. potersi dallo stesso Giudice d'appello, benchè adito semplicemente per la nullità della prima Sentenza, procedere a confermarla, o riformarla nei congrui casi secondo le resultanze del Processo come oltre lo *Scacc. nel loc. cit. al N. 122.* ferma con il corredo delle più precise Autorità. *L'Altimar. de nullit. Sent. Rub. 6. quaest. 11. dal N. 6. al N. 14.* Nè a queste massime si oppone la Decisione del Supremo Consiglio di Giust. del 25. Aprile 1825. in Causa Paradisi e Gargiolli, mentre se le ripetute istanze dell'appellante trovarono plauso perchè la cognizione del merito deferita ai Giudici per modo subalterno non fosse riunita a quella della nullità principalmente dedotta, inquanto che non si agiva che al solo effetto di far revocare il Decreto, che ne aveva ordinata la riunione, ne'quali termini il solo dubbio che possa per la natura della nullità verificarsi per la mancanza di giurisdizione a decidere il merito, basta ad autorizzarne la revoca quando la detta riunione non si trova appoggiata da alcun riflesso motivato, atto ad escludere il dubbio.

In fatti è l'appellante nella facoltà d'insistere che preventivamente sia decisa la questione di nullità, e molti sono i casi ne quali il Giudice è tenuto prestarvisi, o perchè la nullità investa la sostanza del Processo, o perchè dipenda da attentati, o perchè sia di per se notoria, e patente, o per altre ragioni dai DD. considerate efficaci a limitare la regola, che rilevasi che potendo restar paralizzata la Giurisdizione del Tribunale sul merito nullamente deciso in prima Istanza, non deve il medesimo riunirsi alla questione di nullità, senza che l'esame di sua natura proceda, onde riconoscere se sia luogo alla regola, o alla sua limitazione, dal che unicamente dipende la giustizia, e congruità della riunione; ma da ciò non ne deriva l'indeclinabile conseguenza che il difetto di giurisdizione debba apprendersi come assoluto, ed applicabile a tutti i casi di appello simultaneo per nullità, e per ingiustizia concepito per modo subalterno, mentre sarebbe incivile una generalità così indistinta, e non importerebbe meno che l'assurdità di porgere occasione che si moltiplichino i Giudizi, al che ha inteso di ovviare la nostra Giurisprudenza. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 12. Lug. 1820 in Causa Vannini, e Vettori.*

Quegli che riveste la qualità mercantile, se emette una Lettera di Cambio, o Biglietto all'Ordine S. P., si rende debitore *de constituta Pecunia*, qualunque sia la valuta, per cui è emessa, verso ogni giratario, ed il Portatore di una lettera, o Biglietto all'Ordine ha diritto di richiamare lo scrivente del medesimo avanti il Tribunale di Commercio, senza che sia ufficio del Tribunale medesimo il dichiararsi incompetente, nè possa attaccarsi la di lui Sentenza di nullità per incompetenza *ratione Materiae*, inquantoche venghino dedotte delle eccezioni, che in ragione de' patti, ai quali fosse alligato il pagamento dalla valuta dependente da mera obbligazione Civile meritano d'essere rimandate alla cognizione de' Tribunali ordinarii. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 21. Luglio 1826. in Causa Biagini, e Tedesco.*

Quando una Sentenza appellata per il capo della nullità non presenta alcuna irregolarità, o difetto di forma per ravvisare contro di essa vizio alcuno di nullità, e quando l' appellante non è in grado di dedurre nessun fondamento speciale diretto a giustificare la verità de' reclami in genere da esso avanzati contro la Sentenza, deve rispondersi per la negativa della pretesa nullità. *V. la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del dì* 11. *Aprile* 1826 *in Causa Madrulli, e Canonici.*

Secondo il disposto dell'Art. 531. la Sentenza di purgazione di attentati non è appellabile; tale può divenire se si attacca per il capo di nullità: Ma se la nullità si fa consistere nell' essere il Decreto appoggiato ad un falso supposto, bisogna distinguere, o il Giudice ha proceduto in un supposto di fatto assolutamente falso, e in questo caso può essere ammissibile l'appello per il capo della nullità, o ha dato ai fatti una interpetrazione, che lo abbia condotto ad una qualunque pronuncia, in tal caso, non essendo un supposto falso nel fatto, ma un inesatto ragionamento che anima, ed investe la pronuncia del Giudice forma il medesimo subietto d' ingiustizia, e non di nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 28. *Settembre* 1828. *in Causa Fiorini, e Cospi Billò.*

Non è che una vanità il sostenere nulla une Sentenza per non essere stato riunito con Decreto un proposto incidente al merito della Causa, o pronunciato disgiuntamente, quando per parte dell' Attore nell' incidente non è stato adempito e ciò che la Legge su tal proposito prescrive onde porre il Giudice nel caso di pronunciare sulla sua domanda; vuole l' Articolo 195., che la domanda incidente sia portata all' Udienza conforme prescrive l' Articolo 455. Nella mancanza pertanto della citazione, ordinata dal predetto Articolo 455. non viene ad elevarsi l' incidente nei modi regolari, ed il Giudice può astenersi da qualunque pronuncia sull' istanza incidentale, e procedere all' emanazione della Sentenza in merito, senza incorrere nel difetto di nullità, nè giovar può all' attore nell' incidente, che omette di citare per la sua istanza, la circostanza d' essere stata dall' altra parte fatta correre la citazione avanti del Giudice per trattare il merito della Causa, per ritenere come supplitovi in un modo quasi equipollente, poichè agli effatti di stabilire una nullità non è dato di giovarsi di un Atto da esso non fatto, e diretto ad un diverso effetto. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 30. *Maggio* 1828. *in Causa Mascalchi, e De Medici.*

Il Giudice, che procede alla risoluzione del merito di una Causa già in stato di decisione, senza curare la domanda incidentale d' ammissione di prova testimoniale, sulla quale non siasi particolarmente contestato giudizio, e tutto che dall' Attore in tale incidente siano state osservate le forme del vegliante Regolamento prescritte a tal uopo, non incorre in veruna nullità come avvertono i Pratici, nel tema che un tal mezzo si consideri ammissibile di regola, lo che a più forte ragione deve intendersi, quando l' ammissione della prova testimoniale non è che in limitazione cocrentemente al Gius nuovo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 7. *Febbrajo* 1828. *in Causa Fontani, e Carli.*

La Legge commina a carico di quell'appellante che non adempia alle formalità prescritte, come pena della sua negligenza, la deserzione dell'appello. Nè può credersi, che la medesima produr possa i suoi giuridici effetti a carico dell' appellato ogni volta che non può rimproverarsi a questi negligenza veruna, onde ne avviene che male a proposito intenta la nullità di quella Sentenza a se contraria quel Litigante, sul reflesso che il Tribunale d'appello, al quale egli ricorse, e da cui era stata contro di lui emanata la Sentenza fosse incompetente per essere stati da esso serotinamente dedotti i gravami. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 27. *Gennaio* 1827. *in Causa Guelfi vedova Baigni, e Ferri.*

Mal si fonda quegli che pretende sostenar nulla una Sentenza, primiera-

mente perchè proferita senza che gli fosse stato notificato il Decreto, che riunì l' incidente al merito, e con il quale fu stabilito il giorno della risoluzione e dell' uno, e dell'altro insieme, o separatamente, e secondariamente perchè proferita prima che decorressero i dieci giorni dalla Legge accordati ad interporre appello; e così per una supposta conculcazione di termini, poichè tale conculcazione veniva esclusa dalla circostanza d'essere stato il Decreto di riunione emanato alla presenza dei respettivi Procuratori delle parti, in guisa che non è dato allegare ignoranza del medesimo per potere anco indipendentemente dalla di lui notificazione appellare, qualora, come accorda l'Articolo 717., fosse per sua natura appellabile, e dalla facoltà che hanno i Tribunali di riunire gli incidenti al merito, in conseguenza di che il termine a pronunciare sopra tali riuniti Giudizi dipendendo dalla prudenza dei Tribunali medesimi anco il termine ad appellare dai Decreti di riunione, qualora competa il diritto è circoscritto dal termine che passa tra la pronuncia sulla riunione, e il giorno determinato per la spedizione del merito. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 21. Marzo 1827. in Causa Busoni, e Bacherini.*

La Sentenza in calce della quale stà scritto ,, ivi ,, e pubblicata li 4. Ottobre 1825.,, e così in tempo del feriato autunnale in cui non è permesso di trattare, e spedire se non le cause d' urgenza, è soggetta al difetto di nullità: Senza che a reputarla proferita in tempo non feriato, e così nel Settembre precedente giovino le espressioni che precedono le suindicate così concepite ,, ivi ,, così pronunziato, e deciso alla pubblica Udienza del dì 30. Settembre 1825.,, poichè tali espressioni non sono come le altre, certe, ed univoche a spiegare il concetto unico, e tassativo della pubblicazione della Sentenza, ma atte unicamente tutt'al più a determinare la semplice propalazione del voto del Giudice, nel qual senso anzi devono intendersi adoprate onde evitare l'assurdo, che le parole ambigue, e suscettibili di doppia intelligenza debbano prevalere alle altre parole chiare ed univoche; Ed invano può sostenersi che una Sentenza abbia ottenuta la sua perfezione al momento che il Giudice ha in qualunque modo espressa, e manifestata la sua decisiva opinione, poichè stando al disposto dell' Artic. 480. è certo che la perfezione, e irretrattabilità della Sentenza viene stabilita al momento della sua pubblicazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 30. Luglio in Causa Battaglia, Walser, e Kliember e CC.*

Per dichiarare la nullità di un Giudizio, e della Sentenza emanata in quello da un Potestà minore stante l' incompetenza nel medesimo, per il merito superiore, fa duopo che chiaramente, ed evidentemente consti essersi la lite contestata sopra un merito eccedente la limitata giurisdizione del Giudice stesso, dovendosi nel dubbio sempre rispondere per la validità degli Atti, conforme osserva il *Constant. ad Stat. Urb. Annot. 57. Art. 1. N. 23. V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 20. Giugno 1828. in Causa Rafanelli, e Gonfiantini.*

In più casi è stato stabilito, che per quanto a forma del disposto nell'Art. 743. possa il Giudice *a quo* conoscere dell' interposto appello, viene peraltro a mancare di Giurisdizione, ogni volta che con regolare scrittura di Prosecuzione di appello è stata radicata la giurisdizione a conoscere della Causa con tutti li incidenti ed emergenti avanti il Giudice *ad quem*, in guisa che la Sentenza, che si emanasse dal primo Giudice, quando dall' appellante è stato in tempo debito proseguito il da lui interposto appello anderebbe soggetta al vizio di nullità, così *la Decis. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 11. Aprile 1828. in Causa Rivola, e Bertelli.*

Non è nulla la Sentenza di quel Giudice *a quo* che dichiara inammissibile l'appello interposto da una sua precedente Sentenza, sul fondamento di essere stata tolta al medesimo Giudice la sua Giurisdizione mediante l' atto di prosecuzione di appello, ogni volta che l'appellato ha religiosamente adem-

pito al prescritto dell'Articolo 753., e l'appellante hà contestata la Lite dal suo Avversario promossa prima che ei proseguisse l'appello, essendosi con ciò sottoposto a rispettare la regola di ragione nascente dalla Legge *ubi ceptum ff. de Judicis. V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del 12. Marzo* 1828. *in Causa Francalanci, e Ferretti.*

Le ragioni motrici di una Sentenza non diventano parte dispositiva della medesima, quando non sono dirette, che a presentare la congrua replica alle eccezioni del soccombente, in guisa che non è dato il sostenere nulla una Sentenza, che non valutando dei Documenti dal convenuto allegati per essere mantenuto in possesso abbia con ciò dichiarato sull'importanza dei medesimi, e pronunciato senza giurisdizione sul merito di una Causa riservata alla cognizione di altro Tribunale, ogni volta che le dichiarazioni sopra i Documenti si trovano non nella dispositiva, ma nella parte motiva, la quale non importando une vera disposizione, non esiste rispetto ad essa quella vera, e propria Sentenza per cui non può neppure immaginarsi una incompetente pronuncia. *Vedi la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del* 31. *Marzo* 1828. *in Causa Venanzi, e Lapini.*

In un Giudizio Contumaciale di seconda istanza tutto che si trovi al suo termine può validamente domandarsi la deserzione dell'appello del Giudizio medesimo, e la Sentenza, che canonizza la deserzione non può andar soggetta a nullità per la ragione che la domanda di deserzione costituisce di per se un merito totalmente distinto, e diverso da quello del Giudizio contumaciale; e dalla quale può prendersi efficacemente cognizione, e risolversi da quel turno di Giudici, a cui non interviene il Giudice Relatore nel merito principale della Causa.

Come non giova per render nulla una Sentenza come sopra emanata, la circostanza di trovarsi di già determinato il giorno per la spedizione in contumacia degli appellati della Causa in merito, poichè gli appellati rimasti per qualche tempo contomaci possono comparire, e nell'Atto della loro comparsa fare quella domanda, che credono di loro interesse. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 15. *Marzo* 1828. *in Causa Pozzolini N.N. e Papini, e Lari ne' Bagnoli.*

È nulla quella Sentenza, che pronuncia sull'opposizione fatta alla Sentenza, con cui è dichiarato deserto un appello, restando al succumbente il mezzo dell'appello, e non della opposizione, tutto che la Sentenza di deserzione dichiari la contumacia dell'appellante. *V. la Decis. del Sup. Consig. di Giust. del* 2. *Giugno* 1828. *in Causa Majoli ne Landucci, e Barbacciani, e Fedeli già Zubagli.*

È assolutamente nulla quella Sentenza, che con la sua dispositiva non solo, ma coi Motivi ancora che la precedono dichiara l'inammissibilità d'un appello, mentre le istanze dell'appellato sono dirette all'altro diverso oggetto della deserzione di appello per l'inadempimento alle formalità prescritte dagli Art. 751. e 752.

Come del medesimo vizio è infatta quella Sentenza che sostituisce il subietto della deserzione a quello della reiezione, applicando la Censura di una Legge del tutto diversa da quella, che si implorava. *V. la Decis. del Supr. Consig. di Giustizia del* 25. *Maggio* 1828. *in Causa Lavagnini, e Schiano.*

Il Giudice, che ha presa in esame la questione della nullità, non resta impedito a conoscere, e decidere la medesima Causa sull'ingiustizia. Nè può sostenersi la nullità della Sentenza da esso emanata sul fondamento, che decidendo la questione della nullità si fosse pregiudicato, ragionando del merito per cui dovesse, e potesse essere ricusato, poichè la recusa dei Giudici, qualunque fosse il modo di conoscerne nella passata Giurisprudenza Toscana, tanto di fronte al diritto Civile in ordine al Testo nella Legge *Apertissime* 16. *Cod. de Jud.* quanto dirimpetto del *Gius Canonico* e norma del *Cap. Suspecti quaest.* 15, certo è che il sistema presente per dedurre tale eccezione

è di ricorrere al Principe per mezzo de' supremi Dicasteri, dimodo che non essendo stata la recusa avanzata contro del Giudicante il medesimo perciò pronuncia validamente. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del 2. Giugno 1827. in Causa Arcangioli ne' Clementi, e Lusini.*

Le sentenze emanate senza citazione vanno soggette alla più insanabile nullità, e il difetto della citazione deve sempre presumersi e ritenersi ogni volta che non costa della medesima, della di cui esistenza incombe una rigorosa prova a colui che della Sentenza intende giovarsi, e per quanto le Leggi nell' attual nostro sistema organico, e la pratica ammettono che possa supplirsi alla citazione per equipollenti, e così col mezzo delle *Monizioni*, che ne fa il Tribunale; di questa monizione per altro interessa che nè costi in un modo certo, e legale, in mancanza di che sono le Sentenze soggette ai vizio della nullità come è stato sopra avvertito. *Vedi la Deci. del Supremo Consiglio di Giust. del 14. Settembre 1827. in Causa Ermini, Ferrini, e Becattini.*

La Circolare dell' I. e R. Consulta del 25. Settembre 1820. riguardante il Feriato, non ammette distinzione fra gli Atti, che procedono o dalle parti, o dal Giudice o dagli ufiziali ministeriali, i quali tutti interessando la trattativa, e l'andamento della Cause ne avviene che tutti egualmente sono proibiti, dimodochè, se anco un aggiornamento per la spedizione della Causa vien fatto in un giorno feriato per il Rito Ebraico, e in una Causa ove sono Ebrei, è nulla per difetto di citazione. *V. la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del 19. Settembre 1827. in Causa Consiglio, e Sequi.*

È in facoltà de' Tribunali d'appello il riunire gli incidenti, non pregiudiciali, al merito principale della Causa, ed è rimesso al loro prudente arbitrio l' astenersi, tutte le volte che lo credono conveniente, dal deciderli con separata Sentenza; come si ha dalla Circolare dell' I. e R. Consulta del 24. Febbraio 1821.

Ne vanno soggette al vizio di nullità quelle Sentenze, che in seguito di un Decreto di Riunione decidono, e sull'incidente, e sul merito stesso cumulativamente. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 31. Agosto 1828. in Causa Ragazzini, e Papiani.*

Quando consta, che in una Causa sommaria a tre Giudici è stata fatta l' opportuna citazione per discutere, e sentir pronunciare ciò che di ragione, è una pretta vanità il sostenere la nullità della Sentenza per pretesa mancanza di citazione, quando gli aggiornamenti fatti mediante il Giornaletto di Udienza suppliscano alle citazioni, e sono tanti equipollenti. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 30. Luglio 1827. in Causa Celesia, e Pedeville, e 7. Luglio 1810. in Causa Gherardeschi e Bartolini.*

Ogni volta, che la Sentenza attaccata di nullità per non aver dichiarato sul proposto incidente si trova averne parlato ne' motivi, non è nulla, non ostante che nella dispositiva non ne abbia fatta parola. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 13. Agosto 1827. in Causa Nesti, e de Silva.*

Il Reo Convenuto, che in seguito d'una intimazione fattagli dall' Attore costituisce Procuratore in Causa, e dichiara, che la Causa mossagli contro non deve riguardarsi, nè dichiararsi urgente, e che perciò intende di approfittare del feriato, potrà con plausibilità sostenere nulla la Sentenza emanata, decorso il feriato, sul fondamento, che l'atto, con cui la parte attrice riassume la Causa debba ad esso Reo Convenuto, piuttosto, che al di lui Procuratore costituito nei modi, e termini che sopra, notificarsi?

Il Supremo Consiglio rispose negativamente ravvisando nelle dichiarazioni contenute nella scrittura suddetta senza limitazione alcuna, una vera, e formale costituzione di Procuratore da rendere legittima la notificazione di tutti gli atti a quella successivi. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 27. Febbraio 1828. in Causa Vannini, e Noccioli.*

E' una vanità il sostenere nullo un Decreto per pretesa conculcazione di

termini per non essere avvenuta la discussione in contradittorio dei respettivi Procuratori delle parti, e per essere stato emanato prima, che fosse decorso il termine al convenuto ad aver dato le sue istruzioni; poichè quando è provato, che il convenuto ha dato le sue eccezioni alla domanda dell'Attore, ed il Giudice ne ha presa cognizione; che è pienamente istrutta la Procedura per devenire alla conveniente pronuncia, che per l'Udienza in cui è emanato il Decreto, era stata fatta l'opportuna citazione al Procuratore della parte contraria, che gli piace di non comparire, non può essere impedito al Giudice di dichiarare ciò che di ragione. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 4. Gennaio 1828. in Causa Bonfanti, e Taviani.*

Quegli, che si oppone all' appello interposto avanti un Tribunale Vicariale sul pretesto, che per essere incerto il valore dell'oggetto in disputa debba adirsi la Ruota, e contesta quindi avanti lo stesso Vicario tanto sulla dedotta eccezione nel merito preteso incerto, quanto sull' altra nuovamente affaccista del merito inappellabile per non eccedere le Lire 70., affaccia una strana, ed incivile pretensione sostenendo nulla per mancanza di Giurisdizione la Sentenza, con cui sono rigettate le eccezioni d' inammissibilità, ed irregolarità di appello, giacchè subito, che si era per la contestazione delle parti deferita al Tribunale adito in appello la cognizione di sua competenza, mediante la deduzione delle eccezioni pregiudiciali è di tutta evidenza che trovata la medesima insussistente debba risolversi la Causa nel proposto incidente, e tutto ciò, che potrebbe dirsi della giustizia, diventa un sogno l'eccezione della proposta nullità. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 30. Gennaio 1827. in Causa Pagni, e Balderecchi.*

Qualunque pronuncia, o incidentale, o definitiva deve essere dal Giudice emessa dopo che sia intervenuta in un modo qualunque avanti di esso la discussione, giacchè sia per le disposizioni del Regolamento di Procedura, che per quelle di altre Leggi concernenti questa materia è forza il convenire, che la discussione della Causa avanti il Giudice è ritenuta come una forma interessante la regolarità dei giudizi influente sommamente nell'amministrazione della giustizia, giacchè da campo alle parti di dedurre le proprie ragioni, talchè quando non sia alla medesima in modo alcuno supplito, o che con assoluta omissione di questa forma sia stata pronunciata la Sentenza deve la medesima ritenersi come proferita nullamente, giacchè cessa in certa guisa per alcuna delle parti quella difesa, che è connaturale ai Giudizi, e che non può impedirsi ai Litiganti. Nè per ravvisare valida una Sentenza proferita da un Giudice, avanti del quale non abbia avuto luogo la discussione della Causa giovar può la circostanza d'essere stata discussa avanti quel Giudice, che ne avea rimessa la spedizione a un dato giorno, e che il Giudice successo al primo nella non comparsa di una delle parti per il giorno fissato dal suo antecessore per la spedizione fosse facoltato di pronunciare la Sentenza, giacchè mancato il Giudice, avanti cui la discussione era seguita, mancava pure il giudice, che pronunciasse senza aver prima degustato il merito della Causa. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 25. Gennaio 1828. in Causa Bardelli, e Ciampolini, 27. Luglio 1829. in Causa Martini, e Matteini.*

L' eccezione affacciata in appello contro la Sentenza di prima Istanza per pretesi vizi occorsi nella di lei notificazione, quanto è insussistente per impedire, che sia dichiarato deserto l' appello, decorsi i termini dalla Legge prescritti, altrettanto è insignificante per sostenere nullo il Decreto, che canonizza la deserzione. *V. la Dec. del Sup. Consiglio di Giustizia del dì 30 Gennaio 1828. in Causa Cocchi, e Carletti.*

Per quanto da una Sentenza sia stato primieramente interposto appello per il capo della nullità, e quindi con altro Atto separato sia stato appellato per l' ingiustizia, quando è provato, che la riunione de' due appelli era stata domandata per parte dell' appellato alla pubblica Udienza, e alla presenza del Procuratore dell' appellante, il quale ha dichiarato di non opporsi

all' ammissione dell' Istanza; che tanto sull' incidente, che sul merito ebbe luogo la discussione, se il Tribunale decide sopra i due distinti appelli con una sola Sentenza pronuncia validamente, senza che giovi la mancanza di notificazione del Decreto che riunì i due appelli, quando è presumibile che il medesimo fosse emanato alla presenza dei respettivi Procuratori, e così in un modo, da dispensar la parte, che ne avava fatta istanza dall' obbligo di notificarlo. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Luglio* 1827. *in Causa Cartoni, e Curradi.*

Perchè un appello si possa, e debba riconoscere interposto per nullità per capo principale, fa duopo che sia il medesimo principalmente in tal carattere dedotto, con espressa, e manifesta volontà d' appellare per il capo principale di nullità, giacchè in caso diverso, siccome è sempre deducibile la nullità incidentemente, e rimane questa inclusa all' appello sul merito, e congiuntamente ad esso può rimanere risoluta, senza che possa attaccarsi di nullità la Sentenza, che pronuncia su detto appello, così l' appellante, che vuole che l' appello di nullità resti disgiunto da quello del merito, deve espressamente, e chiaramente esternare questa sua volontà, ed in ogni dubbio devesi rispondere per la nullità incidente; in tal guisa nessun pregiudizio risente l' appellante che incidentemente può sempre dedurre la pretesa nullità, e si evita quella moltiplicità di giudizi, che necessariamente deriva quando l' appello per nullità sia per capo principale interposto. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 22. *Giugno* 1827. *in Causa Dothel, e Maldura.*

Non può dirsi nulla quella Sentenza che è stata pronunciata pendente una domanda incidentale, ogni volta che il Giudice avanti cui era stato proposto l' incidente non era stato ne' modi legali fatto sciente del medesimo.

Nè può valere il reflesso, che dovendo l' attore sull' incidente a forma dell' Art. 191. attendere il termine di giorni otto per conoscere se dal Reo convenuto fosse fatta, o no opposizione alla sua domanda, fosse inabilitato a portare con citazione all'Udienza la sua domanda incidente prima del giorno destinato per la pronuncia della Sentenza sul merito, e così dovesse essere scusabile se non trasmise l' opportuna citazione, giacchè per non essere decorso il termine di giorni otto, non per questo eragli impedito di citare all'Udienza per far conoscere ai Giudici l' esistenza della sua domanda, tanto più che non ignorava, nè doveva ignorare, che discussa la Causa sul merito n' era di già destinata a un giorno certo la spedizione, non potendo bastare per indurre la scienza ne' Giudici la esibizione della domanda negli Atti della Cancelleria, e la notificazione della medesima alla parte: Talchè in tale stato con tutta regolarità si pronuncia la Sentenza in merito. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Agosto* 1827 *in Causa Bindi, e Boncinelli.*

Non incontra alcun vizio di nullità quella Sentenza, che mentre rigetta la domanda d' ammissione al giuramento suppletorio decide contemporaneamente nel merito, giacchè, come tant' altre volte è stato osservato, trattandosi d' incidenti diretti unicamente a viepiù istruire la Causa, ed a completare le prove non sono i Tribunali obbligati all' osservanza di tante scrupolose formalità, le quali piuttosto che contribuire al fine di amministrare sollecitamente la giustizia tendono invece al prolungamento dei litigii. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del* 24. *Gennaio* 1827. *in Causa Sforazzini, e Nardi.*

Una volta che sia stato appellato da una Sentenza e per il capo della nullità, e per il capo dell'ingiustizia, non resta impedito al Giudice di tenere riunito l' incidente al merito e deciderlo con una medesima Sentenza, nè giova che con la Scrittura di Gravami o aumento ai medesimi sia stata fatta restrizione alla sola nullità, perchè il Giudice sia tenuto a tener disunita questa questione dall' altra della ingiustizia, poichè in tal guisa la Giurisdizione

verrebbe subordinata al capriccio de' Litiganti, e non alle discipline Forensi. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 29. Gennaio 1827. in Causa Landucci, e Marcucci, e le altre dello stesso Consiglio del 15. Dicembre 1828. in Causa Del Buono Leoli, e Tinalli, e del 28. Maggio 1830. in Causa Piombanti, a Bianchi.*

Coerentemente a quanto dispone l'Artic. 619. i Decreti di tassazione di spese sono appellabili avanti il Tribunale, a cui appartiene il Cancelliere stato Giudice Tassatore, il qual Tribunale decide inappellabilmente anco per il capo della nullità: Ma quando la pretesa nullità di un Decreto di Tassazione appellato avanti il competente Tribunale non è stata giudicata, ne segue che tale questione non è proponibile ad altro Tribunale superiore, al quale sia stato portato in appello il secondo giudicato, poichè non rimane investito di Giurisdizione per conoscere della pretesa nullità. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del 30. Maggio 1827. in Causa Mascalchi, e De Medici.*

Per quanto un Atto di notificazione sia mancante di quello che dall'Art. 44. si prescrive, e divenga perciò nella sua forma estrinseca difettoso, ed irregolare, pur tuttavolta questa commessa irregolarità resta sanata con la tacita renunzia della parte notificata, se invece di affacciare prima di tutto l'eccezione d'inefficacia dell'Atto medesimo, si contenta di contestare la Lite contro la Parte avversa in quella sua qualità, con la quale è stata chiamata in Giudizio; conseguenza di che è una pretta vanità il sostenere nulla la Sentenza, che in quel Giudizio si emana, come insussistente è il mezzo di nullità consistente nella mancanza di citazione a Sentenza, subito che resta provato essere la medesima stata fatta al Procuratore della Parte istessa che la medesima rappresentava nelle due diverse qualità, e di comparente in proprio, e NN. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 14. Marzo 1827. in Causa Becattini, a Giorgi Vedova Franceschi NN.*

Non vi può essere conculcazione di termini a riguardo di quello dei Litiganti, che ottiene le dichiarazioni, che ha implorate, nè può essere per conseguenza proponibile la nullità della Sentenza ad esso favorevole; e se tali dichiarazioni vengono elligate a qualche condizione ponno formare tutt'al più soggetto di gravame quanto alla giustizia, ma non mai costituire elemento di nullità della Sentenza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 22. Genn. 1827. in Causa Mondolfi, e Fermi, e Galeotti vedova Tanciani.*

Non può sostenersi, nè ravvisarsi nulla per incompetenza del Giudice a *quo* quella Sentenza in quella parte, con cui alle istanze dell'appellato dice „ ivi „ Non esser luogo a dichiarare la deserzione dell'appello interposto ec. „ stante la già fatta prosecuzione avanti il Giudice ad *quem*, giacchè tali espressioni presentano il concetto di avere il Giudice a *quo* riconosciuta la propria incompetenza a dichiarare l'implorata deserzione dell'appello, per la regola, che nel dubbio deve abbracciarsi quella intelligenza che sta a escludere la nullità.

Nulla bensì deve dirsi nell'altra parte, con la quale si condanna l'appellante nelle spese occorse per detta Sentenza sul rilesso di aver dato esso causa a dette spese per non avere notificato all'appellato l'Atto di Prosecuzione; giacchè il determinare quali giuridici effetti, ed e quali conseguenze di ragione possa l'appellante andar soggettto per la non fatta notificazione dell'Atto di Prosecuzione, presentato al Giudice *ad quem* nel tempo debito, somministra il tema di una questione che interessa la sussistenza legale della domanda di Deserzione, ed il conoscere se la notificazione dell'Atto di prosecuzione o non sia stata eseguita, o lo sia fuori del termine legale, e quali sieno di questo diverso fatto le conseguenze è una disputa che si congiunge alla controversia principale della deserzione, la quale rientra nella competenza di quel Tribunale, che attesa la prosecuzione esibita nei termini della

Legge è richiamato a pronunciare sulla pretesa Deserzione. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del 9. Febbraio 1827. in Causa Bucalossi e Valli vedova Paoletti.*

L' atto d'appello, a forma di quanto prescrive l'Articolo 710. deve essere nelle forme regolari notificato alla persona, o alla casa dell' appellato. Da questa precettiva disposizione non può allontanarsi quell' appellante, se vuole che il suo appello produca i giuridici effetti, che la legge gli attribuisce; e per quanto nella mancanza di notificazione di esso non sia comminata la nullità, pure deve riguardarsi come non avvenuto dirimpetto all'appellato, giacchè ignorandone esso l'esistenza non può a carico del medesimo portarsene la conseguenze, talchè la Sentenza che si emana in seguito di un appello non notificato si deve ravvisare come non avvenuta. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 28. Settembre 1828. in Causa Ricciarelli, e Brogi.*

E un principio da più Decisioni consacrato, che le eccezioni pregiudiciali, e che per loro natura esigono che sia sopra di esse fatto diritto prima che sia assunto il giudizio sul merito, debbono essere risolute preventivamente, e disgiuntamente dal merito stesso, poichè in caso diverso la Sentenza che pronuncia e sull' eccezione pregiudiciale, e sul merito va soggetta ad una insanabile nullità. Ora poco ci vuole a riconoscere infetta di un tal vizio quella Sentenza che cumulativamente decide, e della declinatoria di foro, e del merito della Causa, quando è certo che l' eccezione dell'incompetenza è una eccezione pregiudiciale. E tanto più meritevole d' accoglienza deve ravvisarsi l' addebito della nullità di tale Sentenza ognora che resti provato che l'attore nell' incidente, implorando, e insistendo per una distinta dichiarazione sulla competenza, siasi astenuto di proporre le sue difese nel merito della disputa da ravvisare nulla la sentenza anco per il lato d' essere stata emanata senza che il succumbente abbia possuto provvedere al proprio suo interesse. Nè per coonestare la cumulazione di una Sentenza in una consimile fattispecie emanata, giova il rilievo che si tratti di Causa urgente per dover ravvisare nell'urgenza un titolo atto a tener riunita la pronuncia e sull'incidente pregiodiciale, e sul merito, alla guisa stessa che nelle Cause mercantili l' Artic. 21. del Tribunale di Commercio permette di procedere alla risoluzione della declinatoria del foro unitamente al merito della Causa con la medesima Sentenza, poichè basta il reflesso che presso i Tribunali Ordinarj la Legge ha determinato il modo, con cui può essere provveduto all'urgenza, come determina l'Art. 57. del Regolamento d'Ordine, e Disciplina de' Tribunali, senza che la circostanza di trattarsi di Causa urgente autorizzi il Giudice a conculcare i termini, e le forme preordinate alla retta amministrazione della Giustizia, nè tampoco il disposto dall' Art. 21. succitato, il quale anzi sta a dimostrare che una tal facoltà si è voluta accordare ai Tribunali di Commercio, e non ai Tribunali Ordinarj. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 22. Maggio 1829. in Causa Verzoni, e Guidi ne Catignani.*

La Sentenza, che si pronuncia da una Ruota in una Causa commessa ad un solo Giudice è nulla se non è preceduta dall' opportuna citazione: Può peraltro l' appellato domandare al Giudice al quale sia stata portata in appello la detta Sentenza, tutto che per il solo capo della nullità, che sia proceduto alla conferma della medesima nel merito per il lato della Giustizia. *Vedi la Decis. del Supr. Cons. di Giustizia de' 9. Giugno 1829. in Causa Bonocchi, e Cosci. 12. Agosto 1829. in Causa Panattoni e Cantini.*

Ogni volta che una Sentenza sia emanata senza l' osservanza de' termini, e della forme dalla Legge designate non può andare esente dal vizio di nullità, come è stato superiormente osservato, giacchè in tal guisa viene ad offendersi la giustizia in quanto che resta impedito ad una delle parti di dedurre le proprie ragioni, e presentare la proprie difese da servire a determinare la rettitudine della pronuncia, ed è per questo che la sola conculcazio-

ne dei termini, che abbia impedito la legittima difesa ha servito sempre per ravvisare, e canonizzare la nullità di una pronuncia intervenuta in tali circostanze. Ora quel Decreto che accorda un accesso sulla faccia della controversia emanato dal Tribunale dietro l'eccitamento di una delle Parti è nullo, subito che non sono stati rispettati i termini che l'Art. 307. al Reo convenuto, per tal domanda incidente, accorda. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. de' 26. Agosto 1829. in Causa Susini, e Fantauzzi.*

La discussione ed esame, e risoluzione di questioni interessanti Società mercantili a forma del disposto dell' Art. 5. del Codice di Commercio francese fra noi conservato è della Competenza degli arbitri, e per le parole imperative con le quali è concepito detto articolo non è dato ai Socii, o espressamente, o tacitamente conferire al Tribunale ordinario la giurisdizione, ed evadere quella degli arbitri, in guisa che le Sentenze, che si emanassero, non dagli Arbitrii, sopra materie di tale natura, sarebbero nulle per difetto d'incompetenza, senza che per sostenerne la validità giovar possa la circostanza di essere stato adito il Tribunale ordinario con una domanda meramente civile, e che in forza delle eccezioni del reo convenuto prendesse la natura di causa sociale, nè l'altra della acquiescenza delle parti e della troppo aerotina doman lata incompetenza, a cosa non più intera, poichè tutto ciò meritar potrebbe un qualche plauso, se si trattasse d' incompetenza semplicemente relativa rapporto alla quale la Legge non ricusa di subordinare la sua disposizione alla volontà delle parti litiganti, ma addiviene del tutto insignificante, ed inattendibile allora quando la Legge parla in modo assoluto per via di precetto indeclinabile. *Vedi la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia de' 18. Giugno 1829. in Causa Dupouy, e Dupouy.*

Come ripetutamente è stato osservato la Sentenza emanata senza precedente citazione è nulla; nullità che in tal caso è reputata comunemente insanabile, a mente ancora della *Rot. Cor. Cavaler. Dec. 55. per tot.*

Nè si dica che essendo stata fatta citazione alla parte, che non ha costituito Procuratore, debba la medesima produrre gli effetti giuridici per rendere valida la Sentenza, giacchè la citazione avvenuta nel Giudizio contumaciale, rimane inoperativa, e senza effetto, ognora che venga prima della apedizione della causa nominato Procuratore, e variando in tal guisa il carattere, e la natura del Giudizio, variano egualmente le forme al medesimo relative, come riflettono. *Ubert. de citationibus Cap. 12. N. 140. vol. 3. Ubald Dec. 198. N. 7. Constant. vot. Dec. 185. N. 10. Rot. Rom. in Rec. Dec. 486. N. 3. part. 2. e la Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia del 14. Gennajo 1829. in Causa Forzoni Accolti, e Ricceri.*

Quando avanti la Ruota è stato ventilato, e discusso l'incidente sulla di lei competenza, e la Sentenza da essa emanata su quest'articolo ha fatto passaggio in cosa giudicata, sia per il decorso dei fatali, sia per la discussione successiva, e prosecuzione delle parti nel Giudizio sul merito, viene a resultare la più indubitata accettazione della Sentenza incidentale per cui non è dato di affacciare avanti il Supremo Consiglio la nullità della Sentenza per il capo dell' incompetenza. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 25. Agosto 1828. in Causa Quartieri, e Malingambi.*

Non solo la Sentenza che da un Tribunale di Commercio si emana sulla domanda diretta ad ottenere la cessione de' beni, ma gli atti tutti, che la precedono sono nulli, per la ragione, che i Tribunali di Commercio sono incompetenti per ragione di materia per ammettere il negoziante fallito al benefizio della cessione de' Beni, come decise la già Corte di appello di Firenze con la Dec. che trovasi di Num. 5. inserita nel T. 3. delle Raccolte di quel tempo. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 2. Aprile 1827. in Causa Baglioni, e Tofani e Matassini, e Cheli.*

Coerentemente alla disposizione del *Testo nella Legge 47. ff. de re judicata* la nullità della Sentenza per mancanza di citazione al debitore non

può utilmente proporsi dai di lui Creditori intervenuti al giudizio, e legittimamente citati, poichè deve di fronte ad essi in tutti i rapporti considerarsi valida: Come pure validamente devesi riconoscere pronunciata, tuttochè sia provato, che uno de' sequestranti sia comparso al Giudizio di sequestro quando più non esisteva la somma sequestrata perchè pagata al primo sequestrante, giacchè devesi considerare come tuttora estante nelle mani del sequestrario la somma pagata quando il pagamento non è legittimo, e regolare, dovendosi ritenere alla pari tanto ciò che è nullo, quanto ciò che è stato fatto illegittimamente. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 25. Agosto* 1828. *in Causa Travagli, Morelli, Coveri, e Guidi.*

Al duro effetto di far dichiarare nulla quella Sentenza, che rigettando la domanda incidentale di ammissione al giuramento suppletorio già riunito al merito con precedente Decreto, fa diritto alla domanda principale, male, e senza fondamento alcuno si fa ricorso al pretesto di aver domandata la disgiunzione, quando è sempre nell' arbitrio del Giudice se la reputa giusta, e regolare, senza bisogno di una nuova discussione sulla domanda medesima. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 31. *Luglio* 1829. *in Causa Studerini, e Gabbrielli.*

Non può a ragione attaccarsi di nullità una Sentenza, tutto che emanata pendente l'incidente delle posizioni, quando essendo state queste visitate erano state resecate. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 5. *Giugno* 1829. *in Causa Foggi, e Scarselli.*

Non è che mal fondato, e meritevole di rigetto quell' appello, con cui si attacca di nullità quella Sentenza, che rigettando la domanda di supersessoria fatta in *limine ferendae Sententiae* conferma il Decreto di prima istanza con cui era stata ordinata la pubblicazione di un Lodo, giacchè quegli che pretende nulla una pronuncia giudiciale per avere deciso il merito congiuntamente all' incidente promosso, è nell'obbligo di concludentemente provare che la natura del medesimo sia tale da esigere di ragione separata, e distinta risoluzione: che l'incidente come sopra proposto sul fondamento della pretesa incompatibilità della formale pubblicazione del Lodo col giudizio dal medesimo appellante introdotto per attaccare il Lodo medesimo di nullità, non fosse della natura dei pregiudiciali da meritare d'essere deciso separatamente lo dimostra il reflesso che sarebbe mancato di subietto il Giudizio medesimo qualora non fosse stato rivestito della forma esecutoria il Lodo in disputa, resultando dal combinato disposto degli Articoli 1115. 1121., non potersi prendere cognizione di tutto ciò che riguarda l' esecuzione delle sentenze arbitramentali, che quando ne sia seguita la formale pubblicazione. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 30. *Lug.* 1829. *in Causa Giuntini, e Bosi.*

Perchè una Sentenza non pecchi della nullità comminata dal *Text. in Leg. in hoc Judicio ff. famil. Erciscun. Lege etiam* §. 1. *ff. de Minor.* deve pronunciare congiuntamente sopra tutti gli oggetti contenuti nella domanda: Vi sono peraltro de' casi ne' quali senza pericolo d' incorrere nella nullità può dal Giudice farsi diritto parzialmente alla domanda, e differire ad altro tempo la pronuncia sopra ogni altro soggetto della domanda medesima, e fra questi vi sono quelli, quando più di numero sono i rei convenuti chiamati in Giudizio per dependenze tra loro affatto distinte, e separate, e quando la domanda contempli somme, che abbiano causa da titoli diversi, mentre siccome allora la domanda non è *individua*, ma anzi forma tanti capi, quanti sono o i Rei convenuti, o le somme reclamate, così senza incorrere nella nullità può il Giudice pronunciare o quanto ad un solo reo convenuto, o quanto ad una somma domandata, differendo ad altro tempo la sua pronuncia sopra ogni restante della domanda. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 23. *Marzo* 1829. *in Causa Rosati, e Lucii.*

Per quanto in più casi sia stato osservato che la Sentenza proferita da un solo Giudice di Ruota debba considerarsi nulla ognora che il merito della

Causa con quella deciso, piuttosto che essere determinato in una somma certa, e precisa, comparisca invece indeterminato, ed incerto, pur tuttavolta non deve ciò ammettersi indistintamente, e quasi per regola generale osservarsi, ma solo bensì allorquando può plausibilmente dubitarsi, che il merito della Causa, di cui non si conosca la precisa valutazione possa ammontare ad una somma superiore a scudi 200. mentre in quest'unico caso uno solo dei Giudici della Ruota è incompetente a pronunciare conforme dispone la Legge del 23. Febbraio 1818. essendo all'incontro competente a decidere le questioni, il merito delle quali sia riconosciuto a detta somma inferiore.

La Sentenza pertanto, che si emana da un solo Giudice di Ruota, sull'oggetto di un rendimento di conti, il quale dimostra evidentemente, che debattuto il respettivo dare, ed avere fra le parti colliganti il resultato del Credito non supera nè può superare la somma di scudi 200. non può esser nulla. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 5. *Giugno* 1819. *in Causa Bonocchi, e Cosci.*

La più giusta, e ragionata opinione degli Interpetri, e dei Forensi sulla scorta della *Legge* 11. *Sentent. et interloc. omnium judicium, e della Legge Generaliter Cod. de Jure jurando* si è quella di riconoscere per legittime, e valide quelle Sentenze, le quali nell'atto di rendere alle parti giustizia impongono la condizione che l'una, o l'altra supplisca al difetto della sue prove col mezzo di quel Giuramento, che in tali casi chiamasi necessario, o suppletorio, o giudiciale, purchè dal contesto della Sentenza stessa apparisca qual sia per essere la conseguenza sul prestato, o ricusato giuramento. La ragione di questa massima consiste nell'osservare, che la condizione del giuramento non renda incerta la Sentenza, perchè o si risolva la condizione affermativamente, o negativamente, rende inevitabilmente la Sentenza definitiva, e perentoria, e non ne tiene sospesi gli effetti in quanto che ciascuna delle parti può immediatamente, quando la Sentenza sia divenuta inappellabile, procurare lo sfogo della condizione: cioè quegli che è obbligato a giurare o con accettarlo, e adempiervi, o con ricusarlo; E quegli contro del quale il giuramento è ammesso con intimare l'avversario a giurare, o ad aversi per ricusante. A questi principii di ragione comune non si oppongono la disposizioni del vegliante Regolamento di Procedura Civile, poichè l'Art. 396. che tratta del Giuramento suppletorio con relazione ai cinque precedenti Articoli, nei quali parlasi di giuramento in *Litem* si limita alle forme ed alle regole colle quali debbe il giuramento prestarsi, per cui in virtù dalle medesime letterali espressioni non può estendersi ad altro oggetto, che non riguarderebbe il modo di prestare il giuramento, ma bensì il modo, e le discipline con le quali dovrebbe procedere il Giudice nel decretarlo, tanto più che le relazioni di una materia ad un altra non possono aver luogo se non quando vi è identità di ragione, e di subietto, ma cessano, e divengono improponibili laddove apparisca una difformità, ed una natura differente, come legalmente si riscontra tra il Giuramento suppletorio, ed il Giuramento in *Litem. V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 19. *Giugno* 1818. *in Causa Focacci, e Viaggi.*

Il merito della domanda fatta in prima istanza è quello che regola, e determina la competenza del Tribunale d'appello, talchè ciò che sia dell'ulterior somma cui possono ascendere le Cause specialmente in materia di refezione di danni, per il prolungato corso del Giudizio, rientrando alla pari dei frutti scaduti pendente causa nella censura dell'Art. 697. del Regolamento di Procedura Civile, non per questo possono servire a rendere il merito dichiarato nella Sentenza, diverso da quello domandato, molto più che la dichiarazione si retrotrae sempre al tempo della domanda per doversi ritenere, che l'appellabilità si misuri dalla Sentenza, piuttosto che dalla domanda, mentre a questa distinzione non portano nè le disposizioni del Regolamento di Procedura Civile all'Art. 696. nè quelle di ragion comune *Test. in Leg.*

29. *ff. de Jurisdictione*, ne la Giurisprudenza de' nostri Tribunali. *Vedi la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì 23. Marzo 1829. in Causa Rossetti, e Gasbarri.*

Il debitore sequestrato, che con due distinte Scritture nel medesimo giorno prodotte comparisce in Tribunale, con una delle quali domanda la revoca, e lo scioglimento del sequestro, e con l'altra l'incompetenza del Tribunale medesimo relativamente ad uno de' sequestranti, non può attaccare di nullità la Sentenza che dichiara la competenza, e pronuncia sulla legittimità del sequestro, per non avere il Giudice con separato decreto pronunciato sull'articolo incidentale della competenza, poichè l'incompetenza non è allegabile dopo che è stata fatta l'istanza avanti il medesimo Giudice per lo scioglimento del sequestro, essendo affatto inconciliabile che l'istesso Giudice possa interloquire per sciogliere il sequestro ed essere così competente per esaminare i titoli di Credito, che influiscono nel sequestro medesimo, e dipoi si dichiari incompetente sulla dichiarazione del Credito e sull'esame del documenti che da uno dei sequestranti in unione dell'altro si allegano all'effetto di potere far confermare il sequestro. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 22. Agosto 1829. in Causa Nepi, e Costanti.*

Per regola una Sentenza emanata sul merito di una Causa senza far menzione di un incidente elevato pendente l'esame del merito della medesima va soggetta al vizio di nullità, come altre volte è stato osservato. Questa regola per altro soffre la sua limitazione se dall'attore nell'incidente siasi trascurato di praticare una delle formalità, che dalle Legge, e secondo le massime in materia stabilite, sono prescritte; a talchè resta immune da tale difetto se anco nel concorso di tutte le forme abbia il Procuratore dell'attore nell'incidente mancato di presentarsi all'udienza nella mattina per la quale fosse stato citato per discutere l'incidente medesimo. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. del 21. Agosto 1829. in Causa Scheriman ne Bartolini, e Vita.*

Ai Giudici non è impedito di pronunciare le loro Sentenze, o Decreti in qualunque siasi giorno della settimana, purchè non sia feriato, nè peccano di nullità quelle Sentenze che si emanano in un giorno diverso da quello in cui cade l'udienza ordinaria del Tribunale, purchè sia preceduta dall'opportuna citazione, o suo equipollente. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del 25. Agosto 1826. in Causa Novi, e Marinai.*

E' un illusione il sostenere nulla quella Sentenza, che canonizza un Credito resultante da un documento privato posto in essere in paese estero, per non essere stato il Documento sottoposto alle formalità prescritte dalla Legge del 12. Febbraio 1777. ed a cui si riporta la Legge del dì 11. Febbr. 1815, giacchè sia in ordine a dette Leggi, che conformemente e quanto dispone la Circolare del 20. Aprile, e la Deliberazione dell'I. e R. Consulta del dì 6. Luglio, e la Legge del 31. Luglio 1820. gli atti privati forestieri vanno soggetti soltanto al visto per il Bollo per far prova in Giudizio, in guisa che la Sentenza che si fonda sopra un documento private fatto in paese estero, ma registrato, e contrabbollato non può censurarsi di nullità. *V. la Decis. della R. Ruota Civile di Firenze del 14. Marzo 1829. in Causa Lupetti, e Pineschi.*

Non è che una stravagenza quella di sostenere nulla la Sentenza, che decide congiuntamente a del merito, e dell'incidente proposto pendente l'esame del merito stesso, quando con opportuno Decreto, e con la clausula salvo a disgiungersi ec. era stato quello a questo riunito.

Come strano, ed assurdo è l'addebito di nullità affacciato contro quella Sentenza Ruotale, che fa plauso alla esibizione di una cautela fatta da une delle parti sulla provocazione dell'altra, nel supposto che debba considerarsi come una domanda nuova ciò che altro non è che un mezzo atto a modificare l'esercizio indistinto de' propri diritti. *V. la Decis. del Supr. Consiglio di Giustizia del 9. Febbraio 1829. in Causa Ciaccheri, e Vasarri.*

Articolo 718.

Il Decreto inibitoriale proferito da un Potestà, non preceduto da veruna contestazione di Lite, ma emanato dietro la semplice domanda dell' inibente, e sulla di lui responsabilità, non può dirsi nullo per incompetenza nel Giudice, che lo pronunciò, in quanto che fra le persone contro delle quali il detto decreto inibitoriale fu emanato vi fosse un minore sottoposto alla tutela, ed avente perciò il diritto esclusivo del foro presso il Tribunale Vicariale, giacchè per quanto vero sia che in ordine alla Legge organica del 13. Ottobre 1814. sono i Tribunali Vicariali, e non i Podestà, i competenti a conoscere delle cause nelle quali interessate sieno persone di minore età, altrettanto non può, nè deve tale competenza valutarsi a riguardo di un semplice Decreto inibitoriale, che unicamente sostanziasi in un Decreto ordinatorio proferito senza precedente cognizione di causa, e semplicemente diretto a preparare un Giudizio, relativamente al quale soltanto può il minore utilmente prevalersi del privilegio del Foro, che la Legge gli accorda. *Vedi la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del 13. Febbraio 1829. in Causa Gotti, e Lami.*

Se il Tribunale di Commercio, che dichiara decaduto quegli, a favore del quale aveva con precedente Decreto ammessa la prova Testimoniale, assoggetti al vizio della nullità la sua Sentenza perchè non preceduta da un Decreto che assegni un termine ad avere eseguito l' esame conforme prescrive l'Art. 352. Il Regolamento, che riguarda l' attitazione delle Cause commerciali avanti il Tribunale di Commercio non esige in massima alcuna delle consuete formalità civili, e giudiciarie, e dove parla dell' esame dei Testimoni, e ne prescrive i modi, non si riporta alle forme, ed ai sistemi praticati nelle Cause civili, come non può intendersi che abbia relazione alle formalità, ma bensì alla celerità con cui esige che le Cause commerciali sieno risolute, quando il Regolamento speciale equipara dette Cause alle sommarie, ed esecutive. Trattandosi pertanto d' introdurre una nuova nullità non basta il dubbio, ma si richiede l' espressa dichiarazione della Legge. E per quanto per la regola generale non possa dichiararsi decaduto quegli, che ottenne di provare il suo assunto per mezzo di Testimoni, se non previo un decreto che ne lo privi con l'assegnazione del termine ad eseguirla; ciò non basta per risolvere la questione; poichè vi sono, e vi possono essere de' modi naturali di perdere un tal diritto, tra i quali il ritardo che possa all' equità del Giudice sembrare soverchio attesa la qualità della Causa, e del Giudizio. E questi modi naturali atti a far perdere il diritto, di cui si tratta, potendosi verificare indipendentemente dalla giudiciaria assegnazione di un termine, di cui non parla espressamente la Legge, ne avviene che simili dispute si riducono a questioni di mero fatto, e perciò ne congrui casi appellabili per il capo della ingiustizia, ma non già per quello della nullità dalla legge non comminata. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del 9. Febbraio 1829. in Causa Innocenti, e Vivarelli.*

L' eccezione di nullità proposta contro una Sentenza sul preteso fondamento di essere stata la causa discussa, e decisa come sommaria, quando convenivasi il proprio e vero carattere di ordinaria, è del tutto inattendibile, ognora che la domanda introduttiva del Giudizio dimostra la natura sommaria del medesimo, la quale come che diretta ad ottenere la conferma della disdetta di un fondo, deve ritenersi per sommaria a forma del chiaro disposto nell'Articolo 516.

Come non può egualmente sostenersi nulla per essere stata pronunciata in un giorno diverso da quello, in cui era stata, mediante decreto, destinata la spedizione, per la ragione che nel giorno destinato non cadendo la regolare, e ordinaria Udienza del Tribunale era stato corretto l' errore aggiornamento con opportuna legale citazione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 6. Febbraio 1829. in Causa Zannoni, e Carrara.*

L'Artic. 350. pone a carico di quegli che ha domandata, ed ottenuta la

prova testimoniale l'obbligo d'insistere per l'esame dei testimoni, e per l'assegnazione del giorno, e nel caso di mora è l'Artic. 357. che dà il diritto all'altra parte di fargli assegnare un termine ad avere eseguito quanto dispone l'Articolo 350. trascorso il quale senza che sia stato effettuato l'esame decade dall'ottenuta prova. Ne può giovargli, per esimersi da tale comminazione in detto Articolo 352. espressa, il fatto della notificazione del decreto d'assegnazione di termine eseguita dal procuratore dell'attore nell'incidente della prova testimoniale, quando ciò è avvenuto di gran lunga dopo la spirazione del termine, e nel giorno medesimo in cui cadeva la citazione a Sentenza nel merito, la quale è validamente pronunciata, nè può essere attaccata di nullità ogni volta che l'Incidente è tolto di mezzo con il decadimento dall'esercizio della prova testimoniale. *V. la Decisione del Supremo Consiglio di Giust. del 22. Gennaio 1829. in Causa Baroncini e Tognetti.*

Come fu all'Artic. 516. §. 12. avvertito, tutte le cause, il merito delle quali non supera la somma di scudi 200. entrano nella classe delle sommarie, talchè male, e con stravaganza pretende il succumbente di sostener nulla quella Sentenza perchè emanata pendente il termine probatorio, quando la causa non oltrepassando in merito li Sc. 200. era della classe delle sommarie, nelle quali il probatorio si confonde con il decisorio. *Vedi la Decisione del Sup. Consiglio del dì 5. Agosto 1829. in Causa Lisi e Faneschi.*

Non può dirsi che il Tribunale di appello abbia nullamente pronunciato per avere ecceduto nella cognizione della quale si pretende essere unicamente investito, ogni volta che si riscontri che l'appello sia stato interposto indistintamente, e genericamente da ritenere la comprensione in esso del ricorso dalla Sentenza tanto per la di lei ingiustizia, che per qualunque altro gravame. Ne giovar può all'appellante per sostener nulla la Sentenza d'appello, che si trovi la scrittura di gravami limitata alla pretesa incompetenza nel Tribunale di prima Istanza, giacchè il silenzio sopra ogni altro titolo di gravame può riguardarsi come la prova della mancanza di gravame sulle altre parti contenute nella Sentenza medesima. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 23. Marzo 1827. in Causa Viliani, e Parenti.*

Non può dirsi nulla quella Sentenza che omette di far diritto con separato decreto all'istanza di una delle parti che sostiene mancare il suo avversario della veste legale per agere, quando è provato che questi ha la qualità di Tutore di chi ha il diritto di molestare i beni amministrati per essere sodisfatto del suo avere, riducendosi tutt'al più ad una eccezione riguardante il merito della causa da non impedire ai Giudici di cumularne l'esame. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 25. Maggio 1829. in Causa Ricci NN. e Pompucci.*

Al litigante, che pochi giorni prima a quello destinato per l'emanazione della decisione sul merito piace di elevare un incidente non è dato di attaccare di nullità la Sentenza che si emana sul merito stesso nel giorno stabilito per non aver fatta menzione del proposto Incidente, tutto che proposto a forma degli Art. 188. e segg., quando all'udienza del giorno in cui era stato citato per l'oggetto di discutere l'incidente, e nella quale cadeva la spedizione della causa sul merito, niuna delle parti erasi presentata. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 8. Agosto 1828. in Causa Morali, Bucci, a Lanfranchi.*

Il chiaro disposto, di che nell'Art. 722. cui ha fatto tante volte eco il Supremo Consiglio, impedisce al succumbente di poter sostenere il suo appello anco per il capo di nullità a carico della Sentenza di prima Istanza, ognora che con la Sentenza di seconda istanza è stata la medesima confermata, ed è in conformità dell'Art. suddetto, che della pretesa nullità congiuntamente affacciata all'ingiustizia della Sentenza medesima dovendosi ritenere come mera questione incidente, rimanendo subordinata al merito della Causa, ne deve conoscere quel Giudice che per il merito stesso la Legge designa. *V.*

la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 15. Dicembre 1828. in Causa Bombugli, e *Bombagli*.

Non può sostenersi nulla la Sentenza emanata dal Tribunale di Commercio per non avere emessa alcuna pronuncia sopra l'eccezione dell'incompetenza del Tribunale medesimo proposta per parte del Reo convenuto, e fondata sull'asserta mancanza in esso della qualità di negoziante, in quanto che la Legge del 23. Novembre 1818. rilascia al prudente, e regolato arbitrio del Giudice, di rigettare nell'istante, o ammettere la detta eccezione senza bisogno, nel caso di rigetto, di una espressa dichiarazione, venendo implicitamente decisa ognora che procede alla pronuncia nel merito; nè giova il disposto nell'Art. 21. del Regolamento per il Tribunale di Commercio, giacchè oltre che deve attendersi in preferenza di detto Artic. 21. la Legge suddetta del 23. Novembre 1818. come a quello posteriore, deve l'eccezione dell'incompetenza a mente del precitato Art. 21. esser proposta prima di qualunque altra eccezione. *V. la Decis. della R. Ruota di Firenze del dì 8. Marzo 1827. in Causa Villareale, e Frangini*.

Nelle Cause sommarie possono i Giudici proferire la Sentenza anco nello stesso dì, in cui ha luogo la discussione, e tutto che sia mancante il Procuratore di una delle Parti: fra le Cause sommarie vi sono comprese ancora tutte le Commerciali. In queste Cause Commerciali la citazione stà in luogo di domanda: La Sentenza, che si emana più giorni avanti a quello per il quale erano state monite le Parti non è soggetta al defetto di nullità, quando per quel giorno, in cui si proferisce è corsa l'opportuna citazione. *Dec. del 4. Gennaio 1830. in Causa Zucchetti, e Grifoni*.

Le Ruote, dalle Sentenze delle quali sia interposto appello, sono competenti in ordine all'Art. 743. di conoscere della domanda fatta dall'appellato della inammissibilità dell'appello medesimo, senza che osti la circostanza di esser quello interposto per il capo della nullità, ne il reflesso che trattandosi di una Sentenza interlocutoria il solo atto motivato sia capace di togliere al Giudice a quo quella giurisdizione che gli accorda l'Art. predetto 743. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 12. Gennaio 1830. in Causa Staccioli, Martelli*, e *Taddei*.

Strano, ed affatto insussistente è l'addebito di nullità che si dà ad un Decreto sia per avere riunito l'incidente dell'ammissione del Giuramento Suppletorio al merito della Causa, sia per essere stato proferito il Decreto medesimo senza citazione, quando è per il disposto chiarissimo della Circolare della Real Consulta del 24. Febbraio 1821. che anco le Ruote hanno il diritto di riunire gl'Incidenti al merito, e quando consta infatto che quegli che pretende la nullità del Decreto per mancanza di citazione era quello stesso che aveva proposto l'incidente nel quale stava l'obbligo di trasmettere la citazione a quest'oggetto, e che anche senza detta citazione ambe le parti comparvero all'Udienza a discutere la questione incidentale dietro la quale discussione la Ruota riunì l'incidente al merito. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del 20. Gennaio 1830. in Causa Rossi, e Paoloni*.

La Sentenza, Decreto, o Dichiarazione qualunque giudiciale che tolga, o diminuisca i diritti di un terzo deve essere preceduta dalla citazione di questo, ed in mancanza della Citazione la Sentenza, Decreto, o Dichiarazione giudiciale è nulla insanabilmente.

Ora è certo, che quella Sentenza che ammette un Debitore alla Cessione de' suoi beni tende alla liberazione del medesimo dall'arresto personale, ed impedisce con ciò ai di lui Creditori di perseguitarlo anco con l'esecuzione personale, ed a privarli conseguentemente di un mezzo talvolta il più valevole ad astringerlo al pagamento, di modo che se una tal dichiarazione si pronuncia senza preventiva citazione de' Creditori è assolutamente nulla. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del 26. Gennaio 1830. in Causa Fagioli, e Prò.*

Articolo 718.

In ordine alla Circolare dell' I. e R. Consulta del 25. Gennaio 1815. hanno le donne maggiori di età la facoltà di stare in giudizio senza bisogno di precedente autorizzazione, quando si tratta di crediti dalle medesime reclamati in una somma certa, e determinata, talchè non è dato di attaccare di nullità la Sentenza che si emana in un Giudizio di simile natura per la mancanza di autorizzazione. *Vedi la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì 1. Febbraio* 1832. *in Causa Neri, e Selmi ne Margheri.*

Come non è nulla quella Sentenza che è proferita da un solo Giudice di Ruota quando dal Processo resulta che la questione esaminata, discussa, e decisa riguarda una Causa possessoria di danno dato, senza che a denaturare la medesima possa bastare la protesta emessa dall' accusante nell'atto di domandare una Perizia, ed un accesso, di voler cioè verificare i confini del luogo in questione sopra di cui sostenevasi il danno avvenuto, e su di che niuna contestazione sia avvenuta; ne l'insistenza fatta dallo stesso accusante pretendendo che il Giudizio dovesse riguardarsi un proprio, e vero giudizio petitorio quando tali domande non sono state presentate avanti il Tribunale con quelle formalità indispensabili onde richiamare il Giudice ad emettere una correlativa pronuncia. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 29. *Marzo* 1832. *in Causa Franci, e Sani.*

Nullum non est quod fit, Lege permittente. Ora è certo che se le Ruote riuniscono un Incidente non pregiudiciale al merito e contemporaneamente decidono fanno uso di quell' arbitrio che loro accorda la Circ. del 24. Febbr. 1824. e perciò non commettono alcuna nullità. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 21. *Maggio* 1830. *in Causa Pieralli, e Magi.*

Ma siccome il Decreto di riunione come è stato modernamente stabilito, è soggetto all'appello, così interessa che fra questo, e la Decisione sul merito vi passi un tempo discreto perchè possa quegli che si crede leso interporre appello. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 7. *Settembre* 1832. *in Causa Pattisson, e d'Ancona.*

Le pronunzie di Deserzione d'appello rivestendo la natura di Decreti pettorali ne avviene che le istanze a queste relative partecipano della natura medesima, e così non possono andar soggette, prima d'esser portate all'Udienza, alla decorrenza di quei termini, che sono dalla Procedura prescritti per le altre istanze assolutamente incidentali, mentre potendo quelle portarsi anco con semplice citazione all' Udienza, d' altro non abbisognano per eccitare legalmente la giurisdizione del Giudice a pronunziarvi se non che del lasso di quel termine dal dì della Citazione che può esser sufficiente e render consapevole del loro tenore la parte, contro cui si deducono in tempo abile a poter essa comparire per poter dedurre pettoralmente le sue eccezioni in guisa che per la non decorrenza de' termini dalla Legge accordati nelle istanze veramente, e assolutamente incidentali non può andar soggetto al difetto di nullità quel Decreto che sanziona la Deserzione. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 23. *Marzo* 1831. *in Causa Biserni, e Canestrini.*

Nulla non può, ne deva ravvisarsi quella Sentenza, che invece di notificarsi alla persona, o alla dimora abituale del Succumbente viene notificata al di lui domicilio elettivo, giacchè questi è stato sempre riconosciuto come surrogato per volontà di quella delle Parti che lo elesse alla dimora abituale per la legittima notificazione alla medesima di tutti li atti giudiciari relativi alla contestazione per cui venne eletto, talchè non è dato al Succumbente, ed appellante di sostenere il suo appello capace di produrre gli effetti sospensivi della Sentenza, quando il medesimo fu interposto al di là del termine prescritto dalla Legge dal dì del registro della fatta notificazione della Sentenza medesima. *V. la Decis. della Ruota di Firenze del* 22. *Luglio* 1830. *in Causa Gori, Signorini e Marchesi NN.*

Male a proposito si allega la Legge *Prolatam Cod. de Sentent. et interlocut. omn. Iudic.* per sostener nulla una Sentenza quando dagli atti del Pro-

esso bene si raccoglie che la Causa tuttochè di poco momento è stata trattata, conosciuta ed esaminata in ogni rapporto. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 8. Giugno 1832. in Causa Dothel NN. e Maldura.*

Non è attendibile l'eccezione di nullità proposta contro una Sentenza sul fondamento di essere stata in quella Causa prodotta in copia autentica una privata scritta Cambiaria. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 13. Giugno 1831 in Causa Lami ne Pieroni, e Franco.*

In ordine al prescritto della Legge del 23. Febbraio 1818. il Tribunale di Commercio di Firenze pronuncia inappellabilmente quando il merito della Causa non supera la somma di 200. lire: Tali sentenze per altro sono appellabili per il capo della nullità, e la Ruota pronuncia competentemente e validamente quando l'appello portato avanti la medesima è basato sul mezzo di nullità per incompetenza del Tribunale. *Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del dì 23. Maggio 1831. in Causa Pampaloni, e Luchi.*

Quella Sentenza Ruotale, che conferma la Sentenza appellata di prima Istanza sul merito puramente, e semplicemente anzi che proclamarla nulla debbe ravvisarsi consentanea ai principii e alle massime di ragione, poichè è certo in ragione che la giurisdizione del Tribunale, e la di lui competenza a decidere è sempre circoscritta dentro i limiti della domanda, che ad esso è stata presentata; Quando adunque è stato interposto un appello, e proseguito senza essere stata eccitata la giurisdizione della Ruota a decidere sulla nullità della Sentenza, e solo nella deduzione dei gravami fu allegato un mezzo di difesa congruamente referibile alla nullità della Sentenza, può la Ruota con ragione pronunciare la sua Sentenza sul merito senza far caso della nullità, e senza assoggettare la sua Sentenza al difetto di nullità. *Vedi la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì 20. Luglio 1831. in Causa Busoni, e Cajani.*

Quando per la notificazione d'una Sentenza sono state osservate le forme dalla Legge prescritte non può sostenersi la nullità della medesima Sentenza per trovarsi un errore nella Copia della Sentenza notificata, giacchè oltre che non vi è legge che per questo titolo commini la nullità è regola che deve starsi, non al referente, qual'è la Sentenza notificata, ma al relato, che è la Sentenza originale esistente negl'atti del Tribunale, che l'ha pronunciata. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giust. del dì 11. Agosto 1831. in Causa Weber, e Cosci.*

E' antico teorema, che ,, *In Causa appellationis licet utrique parti non propositum proponere, non probatum probare, si actionem antiquam respiciat*,, ed è d'espressa disposizione dell'Art. 733. che è permesso a qualunque delle Parti pendente l'esame della Causa in appello di proporre qualche incidante non proposto, nè deciso in prima istanza, dal che si rende evidente che fra gl'incidenti riconosciuti ammissibili nel Giudizio di appello, deve annoverarsi ancor quello della prova testimoniale, di modochè è una vanità sostenere nulla per tale fondamento la Sentenza di seconda istanza; Come irrilevante deva ravvisarsi l'altro mezzo di nullità fondato sull'essere stata proferita la Sentenza da un solo Giudice ruotale nel supposto, che il merito della Causa dovesse reputarsi indefinito, per essere stata fatta la questione della preferenza, quando in fatto il Credito per cui era stato commesso il gravamento era ristretto alla somma di fiorini 158. c. 76., giacchè tale questione non altera il merito della Causa da rendere incompetente un solo Giudice di Ruota a conoscere. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del dì 26. Marzo 1831. in Causa Dionigi, e Santucci.*

A forma di quanto dispone il vegliante Regolamento di Procedura le Sentenze de' Tribunali Toscani non sono eseguibili se non dopo la loro notificazione, e ne' termini ne' respettivi casi designati. Conseguenza adunque indeclinabile si è che quegli che in esecuzione di una Sentenza non notificata commette degli atti fà i medesimi cadere sul difatto di nullità, come al medesi-

mo difetto va incontro anco qualunque decreto relativo che venga proferito. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 14. Settembre 1831. in Causa Scarpaccini, e Bazzani.*

Quella Sentenza di seconda istanza, che confermando quella di prima, dichiara di più tenuto, ed obbligato il reo Convenuto a pagare all' attore la somma di L. 200. che il medesimo aveva offerte, non pecca di nullità sul pretesto che di una tal disputa ne abbia conosciuto *tamquam in prima*, inquantochè o si consideri la detta offerta come un fatto avvenuto, ma non provato in prima Istanza, o si ritenga come un emergente connesso al merito della Causa, e dedotto avanti la Ruota, tanto nell' uno, come nell' altro caso è sempre competente la Ruota stessa a conoscere, e deciderne, poichè nel primo caso la prova dell' offerta conclusa in seconda Istanza non rileva per far ritenere come una nuova domanda il reclamatone adempimento, potendo le prove de' fatti concernenti il subietto del Giudizio ed omesse nella prima esser concluse nella seconda istanza, e potendo sopra di esse esser basata la dichiarazione del Giudice d'appello senza incorrere in veruna nullità; e nel secondo caso è manifesto che la Ruota può egualmente conoscerne essendo certo per le note massime di ragione che la competenza del Giudice ad *quem* si estende a tutti gl' incidenti emergenti connessi, e relativi al merito principale della Causa. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 29. Aprile 1831. in Causa Procacci, e Garzoni.*

Se una Sentenza emanata dal Tribunale di Commercio di Firenze in seguito di un atto di Citazione con cui l'attore intima il reo Convenuto a comparire avanti il Magistrato Supremo per sentirsi condannare anco con arresto personale al pagamento di una Cambiale sia nulla non ostante che fosse rinnovata la Citazione medesima coll'espressa indicazione del Tribunale di Commercio, e per la mattina in cui lo stesso Tribunale aveva fissata la spedizione, nella circostanza d'essere il Reo Convenuto rimasto contumace, fu la questione portata all' esame del Supremo Consiglio, il quale revocando la Sentenza Ruotale rispose per l'affermativa, in quanto che dovè ravvisare che detta Sentenza era stata proferita senza legittima Citazione. Ne legittima e regolare poteva ritenersi la prima Citazione in quanto che come che diretta a chiamare il convenuto ad un Tribunale diverso da quello, ove l'attore presentava la sua domanda difettava in una delle forme del combinato disposto delli Articoli 18. e 19. del Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze, e dall'Articolo 20. del Regolamento di Procedura per tali atti prescritte.

Come neppure legittima, e regolare poteva apprendersi la seconda citazione, perchè oltre al non essere stata ne valutata ne menzionata dalla Sentenza, riscontravasi mancante di termine legale in ragione della distanza del luogo, ove era domiciliato il reo convenuto, essendo stata eseguita il dì 20. per il dì 22., e ciò perchè per quanto l'Art. 19. del Regolamento per il Tribunale di Commercio prescriva che le citazioni si possono fare per un termine non minore di due giorni, una tale disposizione deve intendersi relativa alle citazioni da farsi a persone che abitino nel Circondario dello stesso Tribunale, e non fuori di quello. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 15. Giugno 1831. in Causa Nerli, e Vannini.*

Quegli che domanda la vendita dello Stabile nel di cui possesso salviano era stato immesso con precedente Sentenza per esser pagato di un suo Credito di Lire 945. presenta una Causa da conoscersi e decidersi avanti il Tribunale Collegiale da un solo Giudice a come dispone la Legge del 28. Ottobre 1817. di modo che la Sentenza che dal medesimo si emana non può andare soggetta al difetto di nullità per l' incompetenza del medesimo desunta dalla circostanza, che il valore dello stabile di cui si domanda la vendita sia superiore alli Scudi 200. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 6. Settembre*

1830. *in Causa Paoletti, e Maldura, e della R. Ruota di Firenze del 26. Gennaio 1832. in Causa Mugherini e Accademia degli Infocati.*

L'Art. 22 del Regolemeuto per il Tribunale di Commercio del 15 Novembre 1814. dispone „ ivi „ Se pendente le Cause accade la morte di uno „ de' litigenti i di lui Eredi, sebbene non addetti alle Mercatura, e sebbe„ ne non proseguano il Traffico del loro Autore, sono obbligati a coutinua„ re, e respettivamente e riassumere il Giudizio avanti il Tribunale di Com„ mercio: Ma se si vorrà dirigere contro di essi nuova azione, quantun„ que dipendente da Operazioni Commerciali fatte dal defunto, in tal caso „ dovranno essere intimati eventi il Tribunal Civile Competente. „

Con applicare il Supremo Consiglio di Giustizia la seconda parte della disposizione di detto articolo alla questione portata all' esame del medesimo, escluse le nullità degli Atti, e Sentenza che dai fratelli Dupony si sosteneva avvenute in ordine al prescritto dell' Articolo 51. del Codice di Commercio Francese, e 426. del Codice di Procedura Civile per i quali deve adirsi gli arbitri nella risoluzione della Causa fatta del Magistrato Supremo di dispunsione d' interessi sociali fra i figli, ed Eredi Guasti, e i figli, ed eredi Dupouy per la ragione che a preferenza del Codice di Commercio Francese debbe attendersi il disposto delle Patria Legge nell' Articolo succennato. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del 14. Giugno 1830. in Causa Guasti, e Dupouy.*

Il Giudice, che elegge un Perito per istruzione dell' animo suo, procedendo a pronunciare nel merito, senza altrimenti consultare il Perito nominato, assoggetta la sua pronuncia al difetto di nullità per la ragione, che i Litiganti acquistando con tale elezione il diritto di proporre i mezzi di loro difesa avanti il Perito, conforme gli accorda l'Art. 506. del Regolamento di Procedura, vengono quello a perdere per avere il Giudice omesso di farne uso, come gli prescrive in lettere l' Art. 504. del detto Regolamento. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del 25. Gennaio 1832. in Causa Gentili, e Bouturlin.*

Quegli che fa istanza d'essere autorizzato a commettere un sequestro per assicurarsi del pagamento di funzioni, e spese già presentate per le loro tassazione, e dal debitore impugnate, e per le spese di tutte quelle cause che potessero aver vita dal Giudizio di Tassazione, non meno che per quelle del Giudizio di sequestro, pone in essere un giudizio di un merito indefinito, e non facilmente determinabile, dimodochè se sopra un soggetto di tal natura si prende cognizione, e si decide in un Tribunale collegiale da un solo Giudice è nulla la Sentenza. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del di 13. Aprile 1832. in Causa Rossi, e Studiati NN.*

Quando dalle considerazioni del Giudice si rileva essersi il medesimo occupato esclusivamente d' eliminare i mezzi di nullità su cui era stato circoscritto, e limitato l' appello interposto dal Succumbente, non è dato di sostenere nulla la Sentenza che dal medesimo Giudice su detto appello si pronuncia per la circostanza di avere usate le frasi di male appellato, ben giudicato, con la dizione espressa della conferma della Sentenza, tanto più che per la presunzione di ragione deve ritenersi che il Giudice sempre pronuncia secondo lo stato degli atti. Talchè richiamato per lo stato del Processo a conoscere della pretesa nullità della Sentenza appellata, non può argomentarsi che siasi invece occupato della giustizia della Sentenza per l'uso fatto delle espressioni surriferite, il di cui concetto era spiegato dai motivi che la precedevano. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del di 6. Maggio 1832. in Causa Tausch, e Maldura.*

Quando all' atto di opposizione con cui attacca l' appellato di nullità, e d' inammissibilità l' appello interposto dal Succumbente, sono da questi date le opportune repliche si è fra le parti contestata la Lite, e radicata giurisdizione nel Giudice *a quo* senza che tolga al medesimo la competenza il

fatto dall'appellante di aver cioè nel giorno stesso in cui diede le sue eccezioni all'atto di opposizione, proseguito il suo appello al Giudice *ad quem* in guisa che se dal Giudice di seconda istanza sulla richiesta di una delle Parti si decidesse la questione promossa, e contestata avanti il Giudice di prima Istanza la sua Sentenza sarebbe nulla. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 26. Gennaio 1831. in Causa Humbert, e Febourier.*

A forma della Legge del 20. Ottobre 1817. Art. 13. le Cause di disdetta avanti i Tribunali Collegiali si esaminano, e decidono da un solo Giudice. La questione pertanto consistente nel determinare se un Conduttore abbia, o no receduto dal contratto di Locazione, e conduzione che aveva stipulato con il Locatore ec. appartenendo alla Classe delle disdette deve essere esaminata, e decisa da un solo Giudice, talchè non può sostenersi nulla la Sentenza da esso emanata per pretesa incompetenza. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 20. Settembre 1830. in Causa Zani, a Grassi.*

Non può sostenersi nullo quel Decreto, con cui in contumacia del reo Convenuto si conferma un fatto sequestro sia perchè non si trovi fatta menzione nell'atto di domanda di conferma di sequestro delle qualità, e dimora del reo Convenuto come vien prescritto dall'Art. 20. e 55. del Regolamento di Procedura, sia perchè proferito prima che fosse decorso il termine designato al reo Convenuto a nominare Procuratore computabile dal dì del registro della fatta notificazione della domanda, giacchè quanto al primo fondamento serve che le qualità, e il domicilio del reo Convenuto sieno espresse nell'atto precedente, e quanto al secondo, perchè il termine di cui parla l'articolo 61. non decorre dal dì del registro del rapporto della fatta notificazione della domanda, ma bensì dal giorno della notificazione della domanda, come in lettera si esprime l'Art. suddetto 61. *Vedi la Decis. del Supremo Consig. di Giustizia del dì 12. Agosto 1830. in Causa Carmignani, e Bernardini.*

Ai Giudici d'appello non è impedito di modificare colle loro dichiarazioni l'esecuzione della Sentenza appellata per quanto tali dichiarazioni contengano disposizioni non interessanti la sostanza della pronuncia primitiva, ma reputate bensì convenienti, e proporzionate alla più retta amministrazione della Giustizia, talchè è immeritevole di considerazione alcuna il rimprovero di nullità che sia dato ad una Sentenza proferita dal Giudice superiore sul fondamento che abbia pronunciato *ultra petita. Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 27. Gennaio 1832. in Causa Giuntini, e Rosi.*

E nullo quel giudicato, che fosse diretto, o perquotesse l'uomo già morto. Ma se il cambiamento nella persona de' Litiganti avviene nella pendenza del Giudizio senza scienza della Parte la Causa mantiene il suo corso, e la Sentenza che in quel Giudizio si pronuncia contro la parte già defunta è valida, ed eseguibile a pregiudizio de' di lei rappresentanti, ed Eredi. *Decis. della Ruota di Firenze del 23. Luglio 1831. in Causa Dini, e Malenotti.*

La determinazione delle congrue dovute al Parroco dal Popolo è una questione par le Leggi veglianti della competenza soltanto del respettivo Ordinario Ecclesiastico. Ne per investire della giurisdizione il Giudice Secolare è bastante il silenzio, o l'espresso consenso delle Parti, poichè trattandosi di incompetenza assoluta riguardante l'ordine, e l'interesse pubblico non possono le Parti dare al Giudice quello che la Legge gli toglie; e questi, tutto che abbia proferiti dei Decreti preparatorj, o ordinatorj, dave d'ufficio dichiararsi incompetente, altrimenti la sua Decisione è radicalmente nulla. *Decis. del Supr. Consiglio di Giust. del 12. Settembre 1831. in Causa Fini N.N. e Righi.*

Non tanto per il disposto dell'Artic. 136. quanto per quello contenuto nella Circolare del 12. Gennaio 1818. §. 3 è impedito al Procuratore di dimettersi dalla difesa della Causa ad esso affidata se prima non è stato al medesimo surrogato altro Procuratore, come non può rimanere sospeso il termi-

ne dell' istanza della Causa medesima per la malattia dello stesso Procuratore se non è giustificata, e riconosciuta mediante il Decreto del Giudice. Ciò premesso viene di per se stesso a manifestarsi irrilevante il fondamento di pretesa nullità di una Sentenza come che mancante di Citazione alla Parte, o domicilio di essa stante la malattia del suo procuratore tutto che manifestata giudicialmente in atti. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 18. *Maggio* 1832 *in Causa Degli Alberti*, e *Maldura*, e 19. *Settembre* 1831. *in Causa Minuti*, e *Maldura*.

E' in ordine al disposto della Legge del 28. Febbraio 1818. che il Tribunale Collegiale può prendere in esame, e decidere le Cause di competenza di un solo Giudice, talchè del tutto insussistente addiviene l'addebito di nullità date per tale motivo alla Sentenza. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 14. *Agosto* 1832. *in Causa Testi*, e *Fontana*.

Il Tribunale per il variato stato delle cose può sempre pronunciare nuovamente sul modo con il quale deve la sua precedente Sentenza portarsi ad esecuzione senza che commetta alcuna nullità per pretesa incompetenza. *Dec. del Sup. Consiglio di Giust. del dì* 22. *Marzo* 1830. *in Causa Bulli Vedova Rossi*, e *Vinelli*.

Quando per parte del Reo Convenuto, e contumace si fa opposizione alla Sentenza Contumaciale domandando che quella sia annullata con queste espressioni ,,tanto più che i beni sono fuori di Giurisdizione, come pure il Possessore comparente,, si viene a dare al Tribunale l'eccezione d'incompetenza per ragione della persona, e della cosa, talchè se la parte adversa provoca una Sentenza su di questa pregiudiciale eccezione, e il Giudice vi decide, la sua decisione è valida, nè giova che la detta eccezione sia stata affacciata insieme con altre per sostener nulla la detta Sentenza, giacchè debbe riguardarsi sempre come la prima, e pregiudicialmente data. *Dec. della Ruota di Firenze del* 30. *Luglio* 1831. *in Causa Querci*, e *Pelagatti*.

Se una Causa sia di natura petitoria o possessoria, o di danno dato semplicemente portata in appello avanti una Ruota deve esaminarsi, e decidersi dal pieno Turno. Si assoggetta al difetto di nullità la Sentenza che si emani anco col voto di quel Giudice di Ruota che precedentemente come Giudice a solo aveva conosciuto della medesima questione, rinviata al Turno Ruotale con Sentenza del Supremo Consiglio di Giustizia. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 16. *Settembre* 1831. *in Causa Espinassi*, e *LL. CC. e Arevalo*, e *Buccellato*.

Avvenendo, nella pendenza di un Giudizio, la morte di uno de' Collitiganti e del superstite fatta legalmente conoscere alla Parte adversa, viene a forma di quanto prescrive l'Art. 120. a rimanere sospeso il corso dell' istanza della Causa.

All' oggetto che il corso della medesima riprenda vita conviene, secondo l' Artic. 127. che con atto formale denominato di riassunzione accompagnato da certe determinate formalità sia notificato alla Parte, come se fosse una domanda principale: All'effetto che un tale atto sia riconosciuto, e reputato sufficiente ad istaurare a riguardo dei nuovi Collitiganti un Giudizio legittimo e regolare, e che la successiva Sentenza sia valida, ed efficace, fa duopo che sia accompagnato da quelle forme, che dalla Legge sono imperiosamente richieste al fine che ciascuno de' Litiganti possa liberamente godere di quel tempo, che alla deduzione e respettiva difesa de' proprj diritti rendesi indispensabile in mancanza di che la Sentenza è nulla. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 6. *Agosto* 1832. *in Causa Bucci*, e *Gentili*.

La domanda di esibizione di libri, e di Perizia fatta nella pendenza di un Giudizio da una delle Parti Litiganti, e diretta a porre in essere delle prove, o verificazioni, non può ravvisarsi se non che per un vero, e proprio incidente, specialmente allorquando l' altra parte a quella si oppone, e contradice.

719. L'appello per il titolo della nullità sarà portato al Tribunale competente di seconda istanza nei modi prescritti per tutte le altre sentenze appellabili (2), ma la causa di nullità sarà trattata sommariamente, e secondo la procedura delle cause incidentali di appello.

E mentre è fuori di dubbio che le Ruote hanno la facoltà di riunire con apposito Decreto gl' Incidenti al merito, è altresì vero che potendo un tale Decreto equivalere ad un rigetto della fatta domanda, quegli che del medesimo crede trovarsi aggravato ha il diritto di appellare da quello; come egual diritto militerebbe a favore dell'altra parte opponente, e contradicente alla domanda incidentale qualora fosse ammessa.

Questo rimedio che la legge appresta ai Litiganti verrebbe tolto alla parte attrice nell' Incidente se non venisse con speciale distinto Decreto riunito l' incidente al merito, o se con la medesima pronuncia fosse riunito, e deciso contemporaneamente il merito, o finalmente se ritenendo l'Incidente disgiunto dal merito si decidesse il medesimo, ma contemporaneamente il merito con separata, e distinta Sentenza.

Ed è in ciascuno di questi tre distinti casi che la Sentenza in merito non va esente dal difetto di nullità. *Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del* 24. *Settembre* 1832. *in Causa Alimonda*, e *Sibilla*.

Una Causa di un merito di Lire 1400., avanti i Tribunali Collegiali, è delle competenza di un solo Giudice. Ne per rendere la medesima di un merito incerto, e conseguentemente delle competenze dell' intero Turno può meritare accoglienza la circostanza di avere il reo convenuto al pagamento di detta somma sul progresso del Giudizio preteso, come per modo di reconvenzione d' avere un Credito contro un terzo in egual somma di Lire 1400. che dovessero stare come in pagamento della somma richiesta dall' attore Cessionario di questo terzo, ognora che resulta che per modo di eccezione, ed a propria difesa onde repellare la Domanda dell' attore, e non come una vera domanda reconvenzionale fosse preteso, e domandato dal reo Convenuto. In questo stato di atti adunque non può ravvisarsi incompetenza in un solo Giudice, e perciò non nulla la Sentenza del medesimo proferita.

Come valida deve riconoscersi non ostante gli addebiti di nullità consistenti nell' essere stata proferita prima che fosse eseguito il Decreto che ordinava l' esibizione di alcuni documenti, e per non aver fatto conto della scrittura con la quale si faceva istanza per l' ammissione di un Testimone: quando, rapporto al primo addebito, era provato in fatto, che i documenti che era in grado il convenuto di produrre erano stati esibiti, e che niuna cura si era data l' attore per provare l' esistenza di altri documenti, e rapporto all' altro addebito, era egualmente un fatto che per parte dell' attore nell' Incidente si era omesso di citare la parte contraria a comparire al Tribunale per discutere e sentir pronunciare. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giustizia del* 14. *Settembre* 1832. *in Causa Mazzuola, Astraudi*, e *Prato*.

(2) La questione della nullità della sentenza che nasce dal difetto di una formalità sostanziale può farsi anche davanti lo stesso Giudice, che quella emanò. *D.* 206. *p.* 287. *tom.* 2. *T. d. F. T.*

Quando l' appello è per il solo capo delle nullità le Ruote non possono decidere della giustizia intrinseca della sentenza appellata, ma il loro esame deve restringersi a veder se quella sia o no infetta di alcun vizio di forma. *D.* 58. *p.* 331 *tom.* 5. *T. d. F. T.*

Li appelli interposti per il capo delle nullità dalle Sentenze dei Vicarii inappellabili nel merito, e con le quali è stato conosciuto della Giustizia, o ingiustizia delle Sentenze ed essi appellate proferite in prima Istanza dai Potestà, si devolvono alle Ruote Civili, e non al Supremo Consiglio. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 21. *Maggio* 1824. *in Causa Chelini*, e *Salvadori*.

720. Per il capo della nullità l'appello sarà sempre ammissibile, ancorchè si tratti di sentenza altronde inappellabile. (3)

La questione della nullità, che secondo il disposto nell'Artic. 719. deve trattarsi sommariamente non può prendere la natura di Causa ordinaria, tuttochè si tratti di nullità di un Lodo preteso proferito dall'Arbitro dopo che era spirata la di lui giurisdizione dovendosi alla pari d'ogni altra Transazione riguardarsi la nullità dei Lodi resi per convenzione irretrattabili; poichè sia per il Gius Comune, che per lo stesso Regolamento di Procedura (Artic. 1014. et segg. e 1121.) non perdono i Lodi la natura di vere, e proprie Sentenze. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 14. *Maggio* 1824. *in Causa Niccolini*, e *Spinelli*.

Non alle Ruote di prime appellazioni, ma bensì al Tribunale di seconda istanza, competente in ragione del Tribunale, che ha pronunciato in prima, devono portarsi li appelli dalle Sentenze proferite dai Potestà Minori, abbenchè attaccate per il titolo della nullità. *Dec. della Ruota Fiorentina del* 28. *Agosto* 1823. *in Causa Gorgieri, e Nesti, e l' altra della stessa Ruota del* 23. *Dicembre di detto anno in Causa Danty*, e *Rischard*.

Egualmente che li appelli dalle Sentenze dei Potestà proferite in Cause di merito inferiore a Lire 200. tutto che appellate per il capo della nullità. *Decis. del Sup. Cons. del* 13. *Luglio* 1825. *in Causa Sili*, e *Sili*.

Anche le Sentenze de' Vicarj emanate sopra un merito non eccedente lire 200. tutto che appellate per il capo della nullità devono portarsi in seconda istanza al Tribunale competente in conformità della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. e non alle Ruote. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 26. *Aprile* 1825. *in Causa Rossi, e Papi. Supr. Cons. di Giust. del* 15. *Febbraio* 1830. *in Causa Verità e Mainetti ne Menichelli*.

L' appello interposto per il capo della nullità è sempre ammissibile in ordine al prescritto dell' Art. 720. tutto che interposto da una Sentenza inappellabile per il merito. Questo appello per altro deve portarsi al Tribunale competente di seconda istanza nei modi prescritti per tutte le altre Sentenze appellabili, convincendone il disposto dell' Artic. 719. Per il che la Legge con queste espressioni avendo fatto conoscere che il Tribunale al quale portar si deve l'appello per il capo della nullità è quello che nei rapporti della Sentenza inappellabile, ma appellata per nullità, riveste il carattere di seconda Istanza, e questo essendo il positivo resultato delle esposizioni con le quali è concepita la Legge, conviene necessariamente quello attendere, e rispettare, mentre la proprietà delle parole addita genericamente la giusta intelligenza, ed interpetrazione della Legge. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 25. *Luglio* 1825. *in Causa Naldi, e Baldaccini*.

(3) *V. la Dec.* 28. *p.* 201. *tom.* 1. *Ined. T. d. F. T.* e *D.* 63. *p.* 346. *tom.* 5. *d. T.*

A forma del prescritto nell'Art. 785. le Sentenze del Supremo Consiglio siano interlocutorie, o definitive non sono soggette a verun reclamo ordinario, nè ad alcuna eccezione di nullità, qualunque sia il titolo dal quale la medesima si faccia dipendere. *V. le Decisioni del Sup. Cons. di Giust. del* 12. *Dicembre* 1823. *in Causa Quinquernelle, e Saladini, e Stradi, e del* 20. *Febbr.* 1824. *in Causa Bruchi e Grazini*.

Trattandosi di due Sentenze conformi sul titolo della nullità, non è altrimenti ammissibile l' appello, quando non è attaccata per capo separato, e diverso di nullità la Sentenza di seconda istanza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 3. *Settembre* 1824. *in Causa Beconi, e Nardini*.

Anco i Decreti delle Ruote concernenti il mero Economico dei Pupilli, Interdetti ec. che a forma della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. §. 27. proferiscono con assoluta giurisdizione, e inappellabilmente su i reclami contro le Deliberazioni prese dai competenti Tribunali, sono sempre appellabili al Supremo Consiglio per il capo della nullità. Tali Decreti però non sono nulli, abbenchè dalle Ruote proferiti senza che avanti di esse sia stato fatto

721. Se sarà stato appellato dalla sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della sentenza appellata, l'incidente della nullità si riterrà riunito al merito, e dovrà decidersi

---

l'atto di prosecuzione di appello, non essendo ostativo in tali casi il disposto della Circolare dall' I. e R Consulta dal 25. Settembre 1820. con cui è stato dichiarato che in mancanza di prosecuzione d'appello non può il Giudice *ad quem* dietro l'istanza di uno de'litiganti prendere cognizione della Causa appellata. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 23. *Febbraio* 1824. *in Causa Curatori Cancelli, e Rampini.*

Quello che concede il disposto dell' Art. 720, l'appellabilità cioè per il capo della nullità anco da due conformi, era denegato dalle Sanzioni dalle antiche Leggi Toscane, e segnatamente dalla Riforma del 1777. in ordine alla quale non poteva efficacemente proporsi rimedio alcuno ordinatorio contro due conformi Sentenze, le quali costituivano la vera, e propria cosa giudicata, in forza della quale veniva a radicarsi nel Vincitore un diritto quesito, certo, ed immutabile.

Ora, se dalla censura della detta Riforma, o dall' Articolo 720. dovessero rimanere infirmate due conformi Sentenze, sotto il Regime antico Toscano emanate, fu la questione al Supremo Consiglio portata, a che risolvè col rigetto dell' appello, in quanto che reflettè, coerentemente alla Regola desunta dal Testo nella *Legge* 7. *Cod. de Legibus*, che devono attendarsi le *Disposizioni* delle Leggi viganti all' epoca della pubblicazione dalle Sentenze, e non le posteriori, senza che possa invocarsi in un caso consimile, il principio talvolta stabilito, che le Leggi della Procedura sono operative all'istanta della loro emanazione anche all' effetto di regolare i diritti, e le azioni anteriormente acquistate, giacchè questo principio non deve apprendersi, se non che nell' aspetto di determinare il sistema, ad il modo da adottarsi nell' esercizio di dette azioni, e diritti, ma non già all' incontro al diverso odiosissimo effetto di distruggere la sostanza, ed essenza di un diritto già precedentemente quesito. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 18. *Settembre* 1828. *in Causa Paparoni, e Vannucci Adimari.*

Quegli che si oppone al precetto, che il suo creditore gli ha trasmesso per essere sodisfatto di L. 69. 14. 4. di spese giudiciali accordategli da una Sentenza a suo favore emanata, non può sostenere ammissibile l'appello dalla Sentenza che conferma il precetto per la ridetta somma in quanto che, a forma del disposto dell' Art. 75. della Legge Organica del 13. Ottobre 1814. Tit. 13. tutti i Giudici di prima istanza che hanno giurisdizione di decidere le cause di qualsivoglia natura pronunciano inappellabilmente fino alla somma di lire 70. sul fondamento di avere, eccezzionando il trasmessogli precetto, affacciata pure l'eccezione di nullità della Sentenza in ordine alla quale era stato trasmesso il precetto, a per cui è sempre ammissibile l'appello coerentemente al prescritto nell' Art. 720. giacchè quando resulta essere stata fatta parola della nullità della Sentenza all'oggetto di giustificare l'opposizione fatta al ricevuto precetto, ed in linea di mera, e semplice eccezione, e che della nullità ne fu fatto uso, senza essere stato sopra di essa costituito il merito esclusivo, ed assoluto della contestazione, il quale si sostanziò nella somma delle lire 69. 14. 4. non poteva dar titolo per rendere ammissibile l'appello. E per quanto vero sia, che le domande reconvenzionali costituiscono subietto di giudizio egualmente che le convenzionali, e la reconvenzione può essere dedotta tanto espressamente, che in un modo tacito, pure la dedotta nullità non può ravvisarsi bastante a costituire una domanda reconvenzionale, ma bensì una mera eccezione, come quella che mira a distruggere l'intenzione dell'attore, ed a stabilire la giustizia della Causa. *Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì* 13. *Giugno* 1828. *in Causa Mercatali, e LL. CC. e Fabroni.*

Non può essere elemento plausibile di nullità quello che si fa dipendere dalla patente ingiustizia di due conformi, talchè a forma di quanto prescri-

dalla medesima sentenza definitiva di conferma, o di revoca della sentenza appellata. (4)

---

ve l' Art. 700. è inammissibile l'appello, che per tale titolo s' interponga, non essendo permesso dalla nostra patria legislazione, che il rimedio straordiuario della revisione, meno il caso contemplato dalla Legge del 4. Luglio 1823, *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di* 30. *Marzo* 1829. *in Causa Sahadun, Raveggi*, e *Loli-Piccolomini*.

Anco da un decreto che dichiara la deserzione d' un appello interposto da un Decreto di Tassazione di spese tutto che inappellabile per il merito a come prescrive l' Art. 620. è ammissibile l' appello quando questi è interposto per il capo della nullità. *Decis. del Supr. Consiglio di Giust. del* 10. *Settembre* 1831. *in Causa Brigidi*, *e Petessi*.

(4) La sentenza che col suo silenzio disprezza una domanda incidentale, pronunciando sul merito, è nulla: può per altro dal Giudice d'appello confermarsi la medesima *ex bono jure*. *D.* 16. *p.* 53. *T.* 3' *T. d. F. T.*

Ogniqualvolta è stata in appello per parte del succombente in prima Istanza dedotta per fondamento del suo appello la sola nullità della Sentenza, ed in quella è stato principalmente insistito, specialmente con la successiva scrittura di gravami, la quale è considerata per l' atto il più importante, ed univoco per determinare l' oggetto che costituisce li elementi della contestazione portata avanti il Tribunale Superiore, non è a questi permesso di assumere l' esame della Causa nel merito. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del di* 22. *Maggio* 1824. *in Causa Soldaini*, e *Soldaini*.

A differenza di quell' appellante, che non limitando i suoi reclami contro la Sentenza a di lui carico in prima istanza proferita sul titolo della nullità per pretesa mancanza di citazione a Sentenza, domanda tanto nell' atto di appello, che in quello di prosecuzione, e con parole generali, ed indefinite, la revoca della Sentenza appellata in tutte le sue parti, venendo ad investire il Tribunale d' appello della giurisdizione di conoscere non tanto della pretese nullità, quanto dell' ingiustizia della Sentenza appellata. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 28. *Agosto* 1824. *in Causa Forteguerri*, *e Morali Franchini*.

Una volta che l' appello sia stato interposto, e per la nullità, e per la ingiustizia della Sentenza appellata si acquista dall' appellato il diritto conformemente all' Artic. 721. che l' incidente della nullità si tenga riunito al merito per esser deciso con la medesima Sentenza definitiva. Nè può essergli tolto questo diritto dal fatto dell' Appellante, che dopo avere appellato, ed anco proseguito l' appello cumulativamente e per la nullità, e per l' ingiustizia nulla deduce con la scrittura de' gravami sulla ingiustizia della Sentenza medesima, giacchè ciò non basta per dimostrare in un modo positivo, ed assoluto aver limitato il suo appello al solo capo della nullità. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina del* 24. *Aprile* 1824. *in Causa Bonelli*, *e Folchi*, *ne Tori*.

Secondo il prescritto nell'Art. 721. è inammissibile ulteriore appello da quella Sentenza, che conferme nel Merito quella di prima istanza, mentre dalla medesima ara stato appellato, e per il capo della nollità, e per l'ingiustizia; Nè per renderlo ammissibile può bastare al succombente l'osservazione che nulla sia la Sentenza di seconda Istanza per aver rigettate le nullità opposte alla Sentanza di prima Istanza. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del* 22. *Marzo* 1824. *in Causa Monti*, *e Maldura*.

Conformemente al detto Articolo 721. può il Tribunale d' appello tenere unita la questione della nullità al merito principale della Causa, e la Sentenza, che si proferisce non può andar soggetta al difetto di nullità per non aver deciso l' Incidente pregiudiciale d' Incompetenza quanto al Tribunale, che avea pronunciato in prima Istanza, separatamente dal merito, quando l' appello fu interposto dalle Sentenza sul Merito, e solo con la scrittura dei gravami fu esteso il reclamo anco per il capo delle nullità delle Sen-

722. Qualora la sentenza di prima istanza sia revocata sarà luogo all'appello tanto per la nullità quanto per il merito: Ma se

---

tenza medesima, sulla qual questione fu richiamata principalmente l'attenzione del Tribunale d'appello, ma con la dichiarazione in quella scrittura contenuta, che in qualunque caso fosse conosciuto della ingiustizia della Sentenza appellata, avendo in tal modo investito il Tribunale della facoltà di decidere anco il merito stesso indipendentemente dall'occuparsi della questione della nullità. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del* 28. *Maggio* 1824. *in Causa Giovannelli*, e *Moris*.

Quando l'appello da una Sentenza è principalmente interposto per il capo della nullità, e solo, e sempre che della nullità non costi, viene interposto anche per il capo dell'ingiustizia, ma con dichiarazione di volere *unicamente, principalmente, e separatamente* contestare il Giudizio per capo della nullità, il Giudice di appello è obbligato a pronunciare sulla esistenza, o inesistenza della nullità, nè gli è permesso di emanare una sola pronuncia che faccia diritto, e sulla nullità, e sul merito, giacchè venendo ad esso tolta ogni competenza fino a che adempita non sia la condizione che accompagna l'appello, nel merito non esiste alcuno appello quando la nullità sia dichiarata, ed il rigetto della nullità deve l'Appellante poterlo riparare con i rimedj ordinari, e così non deve una pronuncia sul merito confermatoria del precedente Giudizio esser proferita fino a che non sia esaurito l'appello principale sul titolo della nullità.

Da questo concetto non si allontana l'Articolo 721., mentre se prescrive che l'incidente della nullità deve tenersi unito al merito ed essere deciso dalla medesima Sentenza definitiva, ciò per altro non deve aver luogo indistintamente, ma solo quando sia stato appellato dalla Sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità dalla Sentenza appellata. E siccome niuna disposizione contiensi nel Regolamento di Procedura relativamente all'appello interposto per capo principale per nullità, così ne segue che ai termini del diritto Comune resta subordinato l'appello per nullità principalmente dedotto, ed in subalterna condizione soltanto interposto sul merito. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 25. *Aprile* 1825. *in Causa Gargiolli*, e *Paradisi*.

E' nulla parimente quella Sentenza, o decreto proferito da quel Giudice, che nella stessa Causa, e nel medesimo merito ne avea pronunciato un altro. *D.* 48. *p.* 136. *T.* 3. *d. T.*

La Sentenza dichiarata nulla, e confermata *ex bono jure*, si rende inappellabile perchè pone in essere la conformità di due giudicati. *D.* 51. *p.* 159 *T.* 3. e *D.* 59. *p.* 333. *T.* 5. *T. d. F. T.*

Quando peraltro l'appello è stato interposto per capo principale della nullità, e si è insistito per parte dell'appellante che separatamente e disgiuntamente dal merito sia con una speciale pronunzia sulla medesima dichiarato e solamente, e sempre che della nullità non consti s'investe di Giurisdizione il Tribunale di pronunciare sulla ingiustizia della Sentenza come sopra appellata, non è dato all'appellato di domandare, nè al Giudice di ritenere riunita la questione di nullità al merito, che per capo principale, e separato dal merito stesso è stato l'appello interposto, conforme a questo proposito collimano le disposizioni dell'Art. 721. e conforme in questi termini fu risposto dal Supremo Consiglio nel dì 25. Aprile 1825. nella sopracitata Causa Gargiolli, e Paradisi.

Nè a questa opinione ostano le altre Decisioni dello stesso Supr. Cons. di Giust. del 12. Luglio 1826. in Causa Vannini, e Vettori dell'11. Agosto 1826. in Causa Martelli, e Severi, e del 13. Luglio 1827. in Causa Cartoni, e Corradi, citate all'Art. 718. giacchè quanto alla prima l'appello era stato proseguito, e richiamata la Ruota a conoscere della giustizia o ingiustizia della Sentenza, e solo con la Scrittura di gravami restrinse il suo appello al capo della nullità; quanto alla seconda l'appello era stato interposto prima per

la sentenza sarà confermata nel merito, non sarà luogo ad ulteriore appello sopra la sola nullità. (5)

TITOLO IV.

Delle Sentenze contumaciali della Ruota.

723. Nelle cause contumaciali di seconda istanza avanti la Rota di prime appellazioni si procede generalmente come nelle cause contumaciali di prima Istanza avanti il Magistrato Supremo. (1)

---

l' ingiustizia, e quindi per il capo della nullità; e quanto alla terza, tuttochè fosse stato interposto l'appello per il capo della nullità, e quindi con atto separato per il capo della ingiustizia sulla domanda della riunione de'due appelli fatta alla pubblica Udienza per parte dell' appellato, dichiarò il Procuratore dell' appellante di non opporsi a tale istanza, così tutti, e tre ben diversi dal presente caso. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 16. *Maggio* 1831. *in Causa Settimelli, e Sernissi.*

(5) La questione di nullità che prende vita soltanto avanti il Tribunale di prime appellazioni, al quale oggetto è stato ristretto l' appello con l'atto di prosecuzione è sempre appellabile per il capo della nullità avanti il Supremo Consiglio la Sentenza, che dichiarando non sussistente la nullità, conferma le prima sentenza che ha deciso il merito. *D.* 73. *p.* 380. *T.* 4. *T. d. F. T.* e *D.* 53. *p.* 333. *T.* 5. *d. T.*

La Sentenza Ruotale che fa diritto all' appello interposto e per il capo della nullità, e per il capo dell' ingiustizia si rende a forma di quanto dispone l'Artic. 722. inappellabile, non potendo somministrare subietto di un nuovo appello la nullità opposta alla prima Sentenza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 12. *Settembre* 1827. *in Causa Capaccioli, e Tani.*

La Sentenza Ruotale, che fa diritto all'appello, e per il capo della nullità, e per il capo dell' ingiustizia è inappellabile a come prescrive l'Artic. 712.; non potendo somministrar mezzo di appello quelli stessi fondamenti di pretesa nullità dedotti in prima istanza; A talche deve in tal caso dichierarsi inammissibile l' appello, e condannarsi l' appellante nelle spese; senza che ad esonerarlo da tale condanna giovi ad esso la circostanza di avere la parte appellata costituito Procuratore sul suo appello, e piuttosto che dedurre l' eccezione d'inammisaibilità dell'appello medesimo di avere sostenuta la validità della Sentenza appellata, poichè per quanto sia vero che in alcuni casi abbia il Supremo Consiglio compensate le spese per non essere stata per parte dell' appellato opposta l' inammissibilità dell' appello, pure è d' avvertirsi che tale assoluzione, e compensazione di spese può aver luogo ognore che si tratti d' incompetenza assoluta, giacchè in questo caso positivo, e letterale è il divieto della Legge, e comune ad ambedue le Parti, che precettivamente sono impedite di adire il Tribunale incompetente, ma non nel caso d' inammissibilità di appello in cui l' impedimento non è che relativo in ragione dall' ostacolo che può presentare o la limitata entità del soggetto litigioso, o la cosa giudicata inappellabile, nel qual caso debbono le spese soffrirsi da chi ha dato causa all'appello. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 12. *Settembre* 1827. *in Causa Capaccioli, e Tani, del* 1. *Aprile* 1832. *in Causa Felloni NN. del Punta e Passetti, e del* 4. *Giugno* 1832. *in Causa Gojorani, e Vettori.*

(1) Quando peraltro trattasi di Decreto emanato da una Rota, che riguarda l' economico di un Pupillo, o Sottoposto, non è il medesimo Decreto soggetto ad opposizione, o ad appello, non restando al Succumbente altro rimedio, che quello del ricorso al Regio Trono per mezzo della Real Consulta, e la Sentenza che ammettesse l' opposizione a un Decreto di tal natura,

724. Se l'appellante nell'atto della sua comparsa avanti la Rota, in cui deve allegare, e riprodurre gli atti di prima istanza non abbia fatto la nomina, o costituzione del suo procuratore, l'appello ancorchè proseguito rimane deserto.

725. Se l'appellante dopo avere costituito procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell'appellato, o la sentenza è revocata sopra la comparsa dell'appellato, e in tal caso non rimane all'appellato medesimo se non che il rimedio dell'appello da interporsi nei termini, e modi prescritti dalla procedura, o la sentenza è confermata contro l'appellante, e in tal caso la sentenza predetta deve essere notificata al suo procuratore nominato, ed alla sua persona, e domicilio, e non può eseguirsi se non che otto giorni dopo il registro del rapporto di detta notificazione. (2)

726. Se l'appellato dopo aver costituito procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell'appellante, o la sentenza appellata è confermata e diviene eseguibile, come se l'appello non fosse stato interposto, o la sentenza è revocata, e deve essere notificata al procuratore non comparso, ed alla persona, o domicilio dell'appellato, e si rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare. (3)

727. Nel caso, che in terza istanza sia revocata la sentenza di seconda istanza revocatoria della prima in contumacia dell'appellato, e suo procuratore le spese del secondo giudizio della contumacia in poi devono nonostante rimanere a carico dell'appellato contumace, che dovrà rifarle all'altra parte, o compensarle con quelle del terzo giudizio.

TITOLO V.

Delle sentenze interlocutorie della Rota.

728 Da qualunque sentenza interlocutoria, che arrechi gravame non riparabile nella definitiva può essere interposto l'appello. (1)

---

come che proferita da un Tribunale divenuto incompetente per avere esaurita la sua giurisdizione, sarebbe nulla. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 30. *Agosto* 1814. *in Causa Calamai, e Dellafonte.*

(2) Coerentemente alle dichiarazioni del superiore Art. 723. che rimanda alle disposizioni contenute al Tit. III. P. I., può il Contumace opporre alla Sentenza avanti lo stesso Tribunale entro il termine di giorni otto, o quindici se l'opponente abita dal luogo del Tribunale a una distanza maggiore di venti miglia, decorrendi dal dì della notificazione della Sentenza medesima. *V. l'Art.* 88. *e* 90. e per l'avvertenza fatta all'*Art.*716. detto termine decorre dal dì in cui vien registrato il rapporto del Cursore della fatta notificazione.

(3) E nel modo indicato all'Art. 716.

(1) E' considerata sentenza interlocutoria ancor quella che sospende l'esecuzione provvisoria di altra Sentenza, e perciò appellabile. *D.* 26. *p.* 131. *T.* 3. *C. P. L.*

729. L'atto d'appello dalle sentenze interlocutorie deve contenere i motivi, sopra i quali è fondato. (2)

Il Decreto, che coerentemente al prescritto nell'Articolo 789. ammette la parte succumbente ad un nuovo esperimento in vista della reperizione di nuovi Documenti, è un Decreto, che non porta gravame irreparabile in definitiva, e perciò di natura sua inappellabile. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del 20. Agosto 1824. in Causa Rolero, e Ricci.*

Non può dirsi che arrechi gravame quel Decreto, che elegge dei Periti scritturali per la verificazione di un Carattere, per avere omesso di richiamare i Periti ad assoggettare la parte allo sperimento suggerito dall' Artic. 409. del Regolamento di Procedura, poichè tale omissione può esser sempre riparata dal Tribunale, che ha pronunciata la Sentenza trattandosi di un mezzo di prova che può essere richiesto, ed accordato da quel Giudice stesso, che ammettendo la verificazione dei Documenti privati, e la Perizia di comparazione di carattere, ha soltanto tralasciato, ma non rigettato il detto sperimento, per cui tale omissione non arreca un gravame irreparabile, ne costituisce un elemento d'ingiustizia per rendere appellabile la Sentenza, o Decreto. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 27. Luglio 1825. in Causa Bonatti, e Zangheri, e Biagini, e Fiorilli.*

Il Decreto emanato in conformità di quanto prescrive l'Artic. 283. è di natura sua appellabile al Tribunale competente. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 25. Aprile 1826. in Causa Bellini, e Forti, e Norci.*

Il Decreto che sulla questione se sia decorso, o nò il termine, che il Tribunale medesimo con altro suo precedente Decreto aveva assegnato ed una delle parti per fare delle giustificazioni, riunisce l' Incidente al merito, è appellabile, in quanto che apporta un gravame irreparabile in definitiva. *Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì 21. Marzo 1825. in Causa Galli, e Mariottini.*

La Sentenza che ammette una Perizia non arreca gravame irreparabile in definitiva perciò non è appellabile. *Vedi la Dec. del Supremo Consig. di Giustizia del dì 12. Marzo 1830 in Causa Tognetti, e Soldateschi.*

(2) A forma del prescritto nell'Art. 729. l'Atto d'appello dalle Sentenze, o Decreti Interlocutorj deve contenere i motivi sopra de' quali è fondato, consonando tal disposizione con quelle contenute negli articoli 189. e 732., e qualunque omissione di quelle forme sostanziali dalla Legge prescritte rende incapaci li atti d'ogni legale efficacia, e come tali sono inammissibili. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del 4. Giugno 1823. in Causa Andreotti, e Soffredini, e la Decis. dello stesso Supr. Cons. di Giustizia del 28. Luglio 1823. in Causa Paolini, e Salvetti, del Febbraio 1824. in Causa Becattini, e Casini, e della Ruota di Firenze del 22. Maggio 1824. in Causa Gentili, e Martini.*

Sono egualmente inefficaci se nel termine della Legge non sono proseguiti, e non vengono riprodotti li atti. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 25. Maggio 1827. in Causa Gallimidi, e Panajotti Palli.*

Se l' eccezione d' inefficacia o inammissibilità d' appello non viene promossa *re integra*, ma dopo avere contestato il Giudizio *in* merito, non è altrimenti attendibile, e l' irregolarità dell' appello per mancanza di motivi resta sanata. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 22. Luglio 1825. in Causa Rossi, e Cantoni.*

Quando l'atto d'appello da un Decreto Interlocutorio, o l' atto di prosecuzione d' appello contiene i motivi sopra de' quali si fonda, non può dirsi irregolare per non essere stata fatta o con l' atto primo, o secondo la riproduzione degli Atti, in quanto che tale riproduzione, sia con l'atto di appello, sia con quello di prosecuzione, non è ordinata dalla Procedura, ond' è, che nel silenzio della Legge la mancanza di tale riproduzione non può esser titolo bastante per rendere irregolare, e conseguentemente inefficace l' appello, che tale nel caso addiviene se è mancante dei motivi per essere in lettera

ordinati dall' Articolo 729. esigendosi sempre che dalla Legge sieno espressamente prescritte quelle forme, dalla inosservanza delle quali si vuole desumere la irregolarità di un Atto, e la di lui conseguente inefficacia, senza che possa somministrare elemento da credere dovuta la riproduzione degli Atti la Decisione *in* Causa Andreotti, e Soffredini sopracitata, la quale dichiarando inefficace l'appello, basò tal Decisione sulla mancanza de' motivi dell'appello, a tutto che facesse parole della riproduzione delli Atti, siccome la giudiciale pronuncia riguardò unicamente la questione della mancanza de'motivi dell' appello, così è in questo solo aspetto, che deve essere attesa, e non in ciò, che non è stato trattato direttamente, ma solo perluntoriamente, e per esornato. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Gennaio* 1824. *in Causa Biagini, e Piermei.*

Quella Sentenza, che fa diritto sopra la domanda di approvazione di perizia, e di ordine di Vendita all' incanto pone termine ad uno di quei diversi Giudizi, che hanno luogo nella consumazione di una esecuzione immobiliare; così che l'appello che da quella s' interponga non può andar soggetto alla censura dell'Articolo 729. giacchè una Sentenza di tal natura non può considerarsi *Interlocutoria*, ma *definitiva*, o Interlocutoria avente la forza di definitiva; nè per farle cambiare indole può bastare la circostanza di contenere la Sentenza medesima una dichiarazione, che presenta il concetto di una misura provvisionale. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 27. *Agosto* 1824. *in Causa Balsimelli, e Marsili.*

La Sentenza, che canonizza a favore di un Camarlingo il privilegio in esso del Braccio Regio emanata in seguito dell' opposizione fatta al precetto per parte del Debitore, il quale impugnando il Debito per cui viene precettato, domanda espressamente che contro di esso non sia proceduto col Braccio Regio, sebbene sia una pronuncia interlocutoria, ha la natura di Sentenza definitiva stabilendo un gius fra le parti, e sottoponendo il Debitore all' immediato pagamento, ond' è che l' appello che dalle medesima s' interpone non è soggetto al prescritto dell'Articolo 729. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 17. *Dicembre* 1824. *in Causa Pescetti, e Bandini NN.*

Per rendere efficaci li appelli privi de' motivi non giova il dedurre che la Sentenza, dalla quale è appello sia proferita da un Giudice di seconda istanza, avanti del quale altro merito non fosse in discussione, se non quello, che fu con detta Sentenza risoluto, onde debba in tale stato equipararsi piuttosto ad una Sentenza definitiva che riguardarsi come una Sentenza interlocutoria, poichè quanto al primo, reflesso risponde il disposto degli Articoli 736. e 737. per cui non è dato il fare alcuna differenza fra il caso in cui l' appello sia interposto da una pronuncia di seconda anzichè di prima istanza: E quanto al secondo reflesso, trattandosi di una dichiarazione contenente una misura provvisionale, non può non ravvisarsi se non che una pronuncia interlocutoria contemplata nell'Articolo 718. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 10. *Maggio* 1824. *in Causa Guidotti, e Guidotti.*

Avendo la Legge stabilita una differenza fra li appelli dalle Sentenze interlocutorie, e quelli interposti dalle Sentenze definitive, ne segue che le disposizioni contenute nel Titolo 6. Parte 3. del Regolamento di Procedura quanto convengono alli appelli dalle Sentenze definitive, altrettanto restano esse per loro natura inapplicabili alli appelli dalle Sentenze interlocutorie, resi differenti con delle sanzioni particolari tutte dirette alle più celere loro risoluzione; E per quanto l' omissione delle formalità dalla Legge richieste per li appelli da Sentenze interlocutorie porti a riconoscere i medesimi inefficaci, ed inammissibili qualora dall' Appellato fino da principio impugnata sia la loro ammissione, non è peraltro sufficente a ravvisarli nulli; restano anzi sanati, se viene supplito in tempo, cioè a cosa intiera, alla omissione delle medesime formalità. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del* 13. *Maggio* 1825. *in Causa Lapini NN., e Perucciolі.*

giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza interlocutoria al succumbente. (3)

L'obbligo, che l'Art. 729. impone all'appellante di motivare l'Atto di appello viene dal Gius Canonico, e proceda anco dal Gius Civile, e per quanto l'Articolo suddetto non lo imponga a pena di nullità, pur nonostante basta il difetto nell'Atto della forma dalla Legge resa sostanziale per riputarlo inefficace a produrre l'effetto, a cui è diretto.

Non è stato però giammai dubitato, che riparato il vizio, e adempito così il voto della Legge, prima che la parte interessata ne provocasse l'inefficacia, fosse tuttavia alla parte appellata permesso di attaccare l'appello per il difetto non più esistente.

Ne ad evitare questa conseguenza nascente dal silenzio, ed oscitanza della parte interessata a profittare in tempo opportuno della irregolarità dell'atto giovar può la pretesa intempestività del riparo, giacchè l'atto d'appello esibito, e notificato in tempo debito, tutto che infetto del vizio di forma è bastante a sospendere la giurisdizione del Giudice a *quo*, e nella mancanza per parte dell'appellato dell'eccezzione d'irregolarità del medesimo è sempre sanabile *etiam post tempus*, come si esprime in caso analogo il De Luca, tanto più che la regola desunta dal Testo nella Legge *ultim. §. mandati*, e la *Glossa verb. teneri ff. mandat.* è sempre bene supplito alle forme richieste per un certo fine, quando viene il medesimo a conseguirsi. *V. la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del 2. Gennaio 1825. in Causa Piccini*, e *Poggiali*.

La Sentenza proferita in una questione, che ha per oggetto di determinare se il conduttore di una Casa siasi obbligato di fare alla medesima quei risarcimenti necessarii, che potevano richiedersi all'epoca dell'incominciata conduzione, non meno che altri lavori, che possono interessare il Conduttore, per quindi stabilire a seconda della risoluzione di tale controversia, se debba esser luogo al pagamento della pigione, o se legittimamente abbia il Conduttore ritardato il pagamento di due semestri per imputarli nella refezione dei danni risentiti per l'inadempimento de' lavori, e con la qualeSentenza viene ammessa una perizia con l'istruzione al Perito di riferire ciò che sia necessario per ridurre tutto nello stato preciso, in cui era la Casa al momento che fu locata, e condotta, per quanto sia Sentenza interlocutoria, pure avendo la forza di definitiva, l'appello, che da quella s'interpone non va soggetto al disposto dell'Art. 729. Nasce la forza di definitiva dalla circostanza d'essere state date al Perito le istruzioni, non di verificare ciò che fosse necessario per eseguire i risarcimenti indispensabili, ed occorrenti al principio della locazione, ma bensì ciò che sia necessario per ridurre la Casa nello stato, in cui era al principio della locazione, e respettiva conduzione, venendo con ciò ad escludere la competenza a favore del Conduttore de' restauri, che fossero stati al principio della locazione necessarj, e a pronunciare definitivamente sulla di lui pretensione. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 17. Maggio 1826. in Causa Santini*, e *Biondi*.

E' una fatuità il sostenere inefficace per mancanza di motivi un appello interposto da una Sentenza che risolve la disputa relativa alla perenzione, quando la risoluzione di tala disputa è definitiva per le chiare disposizioni contenute nell'Art. 110. „ Ivi la perenzione equivarrà ad una Sentenza definitiva. „ *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 18. Giugno 1828. in Causa Faggi, e Teri, e Campostrini.*

(3) L'obbligo che l'Art. 730. impone all'Appellante, è che l'appello dalle Sentenze interlocutorie sia interposto dentro il termine di giorni 10. dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza interlocutoria al succumbente, e nulla dispone quanto alla notificazione del medesimo nel detto termine, talchè nel concorso di questa speciale disposizione non può aver luogo ciò che sta scritto coma generica indefinita disposizione nell'Articolo 751. la quale non debbe con esorbitante intelligenza estendersi, come sanzio-

731. Se la sentenza interlocutoria sarà stata proferita in contumacia di una delle parti sarà applicabile la procedura stabilita per le sentenze contumaciali.

732. La procedura nei giudizi interlocutorj in tutte le istanze della causa è sempre sommaria: Dovrà anche nei giudizj di primo appello avanti la Rota osservarsi quella medesima procedura, che

---

ne penale, ad un caso investito con diversa speciale prescrizione, e reso diverso, e differente dal caso generale. *Vedi la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del dì* 13. *Maggio* 1815. *in Causa Lupini NN. e Pericciolt.*

L'appello da Sentenze, o Decreti interlocutorj deve interporsi entro il termine di 10. giorni a come prescrive l'Art. 730. computabili dal dì del registro del rapporto della fatta notificazione della Sentenza, o Decreto medesimo, altrimenti non è ricevibile.

Tutto che una Sentenza, che non decide direttamente il merito della contestazione portata principalmente avanti del Giudice, non possa propriamente dirsi definitiva, deve per altro ravvisarsi avente la forza, ed efficacie di definitiva, quando con la sua dichiarazione, senza pronunciare sul merito, rigette i Litiganti dall'introdotto Giudizio, e l'appello che da Sentenze di tal natura s'interpone reste subordinato alle disposizioni che convengono alle vere, e proprie Sentenze definitive, e perciò si rende ammissibile anco al di là del termine dei dieci giorni.

Che la Sentenza che dichiara valido, ed inappellabile un Lodo, tutto che interlocutoria, abbia la forza di definitive sarebbe una stranezza il dubitarne, subitochè con essa si perime il corso alla lite, si tronca per l'affatto il proseguimento dell'incoato giudizio, ed in conseguenza sottopone il succumbente a risentire un gravame non minore al certo di quello che gli apporterebbe, se risoluta avesse la Causa nel merito con dichiarar cioè giusto il Lodo appellato; di modo che l'appello interposto da questa Sentenza è ammissibile, non ostante che siano decorsi i dieci giorni di cui parla il citato Art. 730. sotto le di cui sanzione non cade un consimile appello. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giust. del dì* 12. *Maggio* 1826. *in Causa Rinaldi, e Valli.*

Disponendo la Legge del 23. Febbraio 1818., che gli appelli dai decreti emanati dal Tribunale Collegiale, i quali giudicano sulla competenza di uno, o di tre Giudici, debbano essere interposti entro il termine di rigore di otto giorni dal dì della loro pubblicazione, presuppone che alla loro emanazione siano presenti le parti, onde resti escluso ogni pretesto d'ignoranza della risoluzione presa dal Tribunale, e provvedendo la stessa Legge al caso in cui l'incompetenza sia affacciata al Giudice già destinato a conoscere a solo la Causa, lo incarica di rinviare la Causa medesima al Tribunale Collegiale, ovvero di rigettare l'eccezione con suo Decreto motivato da pubblicarsi all'Udienza Collegiale, dal qual Decreto è dato l'appello nei modi che sopra. Dietro tali disposizioni non è da dubitarsi, che il pariforme rigore dell'appello, proceda dall'istesso presupposto della scienza di ambe le parti sull'emanazione del Decreto medesimo, in guisa che si rende indispensabile la formale preventiva citazione. Ed ogni volta che consta essersi la citazione omessa, può dirsi mancare il presupposto della Legge, e mentre si fa luogo alla parte soccombente d'allegare ignoranza della seguita pubblicazione del Decreto, non può altrimenti il dì della pubblicazione medesima formare il termine a *quo* per computare gli otto giorni di rigore, nei quali è ristretto il diritto dell'appellato al duro effetto di togliere al succombente quel diritto protetto da tutte le Leggi; in guisa che l'appello interposto da un Decreto emanato da un Giudice a solo, che dichiara la propria competenza, è ammissibile, tutto che interposto non entro il termine dalla detta Legge del 1818. prescritto, ma dentro gli otto giorni dal dì della notificazione del Decreto medesimo ad uno dei succumbenti. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 30. *Gennaio* 1827. *in Causa Verani, Espinassi, Arevalo, Buccellato, e Pavoli.*

è stata stabilita per tutti i giudizi incidentali di prima istanza non eccettuata la redazione delle sentenze, e l'obbligo nei Giudici di esprimerne i motivi in piè delle medesime. (4)

733. Qualunque delle parti pendente l'esame della causa in appello creda di suo interesse nel corso del termine probatorio di seconda istanza di proporre qualche incidente non stato proposto, nè deciso in prima istanza, potrà farlo per mezzo di scrittura, che stia in luogo di domanda incidentale da esibirsi nella Cancelleria colla produzione dei documenti correlativi, e notificarsi nelle forme stabilite con citazione all'udienza della Rota per l'ammissione dell'incidente. (5)

734. La Rota nel giorno, in cui cade la citazione sentite le parti deciderà se la domanda incidentale, di cui si tratta, sia, o non sia ammissibile; Se questa decisione non porterà gravame irreparabile, questo decreto interlocutorio non sarà soggetto ad appello: Ma se porterà gravame irreparabile nella definitiva sarà ammesso l'appello dentro il termine di giorni dieci come sopra, ed il termine probatorio della causa nel merito continuerà a rimanere sospeso. (6)

735. Ammesso l'incidente avrà luogo la procedura stabilita per i giudizi incidentali di prima istanza.

736. Qualunque sentenza interlocutoria della Rota sarà portata in appello avanti il Consiglio di giustizia di Firenze, che deciderà sempre inappellabilmente, o revochi o confermi la sentenza della Rota, che abbia incidentalmente pronunziato come sopra, o in seconda o in prima istanza.

737. L'appello contro la sentenza interlocutoria della Rota deve interporsi dentro il termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione come sopra, e deve essere notificato, ed istruito secondo le regole degli appelli dalle sentenze interlocutorie.

---

(4) I detti motivi devono precedere il dispositivo dalla Sentenza medesima. *L.* 20 *Ottobre* 1817. §. II.

(5) L'omiasione dalle forme prescritte dall' Articolo che sopra non è a pena di nullità. *D.* 47. *p.* 298. *T.* 1. *Ined. T. d. F. T.*

(6) Il Supremo Consiglio di Ginstizia, atando al disposto dall' Articolo cha sopra, aveva in più casi, e specialmante colla *D. dal* 22. *Giugno* 1818. *impressa nal T.* 4. *p.* 62. *G. P. L.* stabilito, cha non potavano la Ruote riunire l'incidante al marito e conseguentemante dichiarate avava nulle quelle sentenze alla cogniziona del madesimo portate in appello per il capo dalla nullità. La Circolare dell' I. e R. Consulta del 24. Fabbraio 1821. rendendo comune alle Rota la disposizione contanuta nell'Artic. 201. accordò loro qualla facoltà, che per la speciala disposizione di datto Articolo non avavano *d. C.* 24. *Febbrajo* 1821.

La questione se sia decorso, o no il tarmina che la Ruota con suo precedente Decreto assegnato avea ad una dalle Parti Litiganti a porre in essere delle giustificazioni non può esser riunita al marito principala dalla Causa, giacchè la dichiaraziona dalla spirazione del tarmine, che vaniase pronunciata congiuntamente al merito toglierebbe alla parte il diritto di dedorre le sue giustificazioni, o gli renderebbe inutili le medesime qualora venissero prodot-

TITOLO VI.

Del modo d'interporre, e dei modi, e termini di proseguire l'appello avanti la Rota.

738. L'appello s'interporrà mediante una scrittura da esibirsi nel Tribunale, che avrà proferita la sentenza, e questa scrittura conterrà il nome, cognome, professione, e domicilio dell'appellante, e dell'appellato, l'indicazione della sentenza, dalla quale si appella, del Tribunale, che l'ha proferita, e di quello, al quale si appella, senza necessità di riportare la sostanza della sentenza. (1)

---

te negli Atti per essere fatta la produzione fuori del termine. *Vedi la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del* 21. *Marzo* 1825. *in Causa Galli, e Mariottini.*

Le Ruote, come i Tribunali di prima istanza valendosi dell'Arbitrio ad esse concesso dal combinato Disposto dell'Art. 201. del Regolamento di Procedura Civile, e della Circolare dell'I. e R. Consulta del dì 24. Febbraio 1821 possono riunire le questioni incidentali, purchè non siano di quelle pregiudiciali, al merito della Causa per quelle decidere o separatamente, o congiuntamente al merito; ma simili Decreti potendo essere predisposti ad arrecare un gravame irreparabile con la riunita pronuncia al merito sono per loro natura appellabili. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del di* 7. *Settembre* 1832. *in Causa Pattison, e d'Ancona.* A questo principio non è conforme la *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 17. *Settembre* 1824. *in Causa Solari, e Rosset.*

(1) L'Atto di prosecuzione d'appello non può essere dal Giudice *ad quem* riconosciuto nullo, o irregolare per non essere stato fatto al Giudice a *quo* l'Atto di appello, giacchè notissima è la distinzione che passa tra l'appello agli effetti sospensivi, e quello agli effetti devolutivi: Serve il primo a togliere al Giudice a *quo* quella facoltà, che in mancanza di tale appello in esso risiede di portare alla sua piena esecuzione la Sentenza da esso proferita, serve il secondo, senza che impedisca al Giudice a *quo* tal facoltà, unicamente a devolvere, e radicare nel Giudice *ad quem* la nuova cognizione, e risoluzione della Causa in tutto ciò che concerner possa il merito. Talchè se il Litigante, che resta succumbente avanti il primo Giudice omette affatto, oppure oltre il termine dalla Legge assegnatoli, tarda di interporre avanti lo stesso Giudice il suo appello, soggiace alla necessità di non poter impedire che alla Sentenza sia dal Giudice che la proferì, data esecuzione, ma non per questo decade dal diritto di ricorrere dentro il più lungo tempo accordatogli dalla Legge stessa avanti il Giudice *ad quem* con un Atto qualunque, che legalmente manifesti la determinata di lui volontà di reclamare dalla Sentenza ad esso contraria.

Nè alcuna disposizione s'incontra nel Regolamento di Procedura che receda dalla sopra avvertita legale distinzione, e condur possa giustamente a pensare che non abbia voluto ancora tener ferme le istesse giuridiche conseguenze, di modo che in mancanza dell'Atto di appello avanti il Giudice a *quo* soggiaccia l'Atto di Prosecuzione di appello, o ad una nullità, o ad una irregolarità, e ne derivi la dura conseguenza non solo di non togliere al Giudice a *quo* la giurisdizione di eseguire la sua Sentenza, ma di essere anche più pregiudicialmente impedito di potere entro il termine dalla Legge concesso ai diversi effetti devolutivi, implorare, ed ottenere dal Giudice *ad quem* quelle dichiarazioni che di giustizia sul merito della Sentenza dal pre-

739. L'atto d'appello deve esser firmato dall'appellante, o dal procuratore, che lo ha rappresentato nel giudizio di prima istanza, e se l'appellante che non voglia valersi del procuratore, ma voglia interporre l'appello da se stesso, non saprà scrivere, ne sarà presa nota sotto l'atto dal Cancelliere, o dal ministro del Tribunale di prima istanza, che deve apporre il suo visto coll'indicazione del giorno, e della parte, che l'esibisce. (2)

740. Quest'atto di appello esibito nella Cancelleria del Tribunale, che ha proferita la sentenza appellata, deve essere in copia certificata dal Cancelliere notificato alla persona, o alla casa dell'appellato nelle forme prescritte. (3)

---

cedente Giudice emanata. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 15. *Giugno* 1825. *in Causa Rossi, e Catarsi.*

(2) Quanto prescrive l'Artic. 739. che cioe l'Atto di appello debba firmarsi dal Procuratore, o dalle parte, qualora non voglia valersi del Procuratore stesso, è relativo ai soli Giudizi contradittori, e non ai contumaciali, per i quali nel silenzio osservato dalla vegliante Procedura, la duopo di ricorrere alle antiche consuetudini, e al Gius Comune dei Romani, secondo il quale quel Procuratore, che appella, appella validamente abbenchè non sia munito del mandato, bastando il mandato presunto. *Vedi la Dec. del Supr. Consiglio di Giustizia del dì* 20. *Giugno* 1823. *in Causa Arata, e Bonaventuri.*

La formalità richiesta dall' Artic. 739. deve riguardarsi come di forma sostanziale, subito che essa è diretta ad accertare la volontà positiva, ed assoluta del succumbente di prevalersi del rimedio ordinario dell'appello, che possa da esso interporsi: E come che l'omissione nelli Atti delle forme sostanziali con le quali la Legge ha ordinato, che sieno i medesimi posti in essere rende gli Atti medesimi incapaci di ogni legale efficacia, così quell'atto d'appello che è mancante della firma dell'appellante, o non esiste menzione del Cancelliere della imperizia a scrivere dell'appellante medesimo, e non è firmato neppure da chi fù suo Procuratore in quella istanza, tutto che firmato da un diverso Procuratore, è inefficace.

Ne per renderlo valido giova la circostanza che l'Atto d'appello contenga la dichiarazione precedente l'atto medesimo, cioè che il nuovo Procuratore è incaricato di rappresentare l'appellante, giacchè non può ravvisarsi per una surroga di Procuratore per la quale fa duopo, che sieno osservate le formalità stabilite al Tit. 6. Parte 1. del Regolamento, nè per una nuova costituzione di Procuratore fatta nel Giudizio d'appello, poichè la Legge riserva questa all'atto di prosecuzione d'appello.

Come pure non può sanare l'atto d'appello non firmato dall'appellante, nè dal Procuratore la circostanza d'essere stato regolarmente proseguito, giacchè l'esibizione degli Atti dalla Legge voluti per la regolare prosecuzione dell'appello, non è capace di supplire a quella certezza della volontà dell'appellante, che la Legge esige mediante l'adempimento delle prescritte formalità, giacchè procedendo sempre gli atti successivi da chi ha spiegata la loro legale rappresentanza, quando non è certa la volontà dell'appellante relativamente al primo Atto, del quale i successivi non sono, che una necessaria sequela, ne segue perciò che non possono valutarsi per dar vita al primo, mancante delle indispensabili formalità. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 19. *Giugno* 1826. *in Causa Burchianti e Giusti e Lensini, Ruota di Firenze con sua Decis. del dì* 1. *Maggio* 1828. *in Causa Franchini, e Santoni.*

(3) E' valida la notificazione dell'atto di appello, e della scrittura di prosecuzione fatte al domicilio dell'appellato dal medesimo eletto nella precedente istanza. *D.* 56. *p.* 334. *T.* 3. *G. P. L.* e *Dec.* 73. *p.* 350. *T.* 4. *T. d. F. T.*

741. L'appello è valido ancorchè sia stato errato nel giorno della sentenza, o nelle altre indicazioni, sempre che in equivalente forma resti dimostrata la verità, e l'applicazione dell'esposto. (4)

742. L'appello interposto, e notificato nei suddetti modi, e dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza, produce senza bisogno di alcuna dichiarazione del Tribunale la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, purchè la medesima non sia dichiarata eseguibile nonostante l'appello.

E' come non avvenuto quell' appello esibito, e non notificato alla parte appellata, nè lo rende valido la scrittura di prosecuzione esibita, e notificata nella forme, nè l'atto di nomina di Procuratore fatta per parte dell'appellato in seguito di tal notificazione, specialmente contenente la clausula, sotto tutte le proteste, e riservi che di ragione. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 12. *Maggio* 1822. *in Causa Galli Tassi, e Brucalassi detto Supremo Consiglio Dec. del* 22. *Agosto* 1831. *in Causa Kamena, e Noccioli, e Monti.*

Per quanto coerentemente al prescritto dell' Art. 740. l'atto di appello debba esser notificato alla persona, o alla Casa dell'appellato, pure può essere notificato al procuratore legale presso del quale ha la parte eletto domicilio per la notificazione degli atti tutti senza che possa dirsi irregolare e soggetto a nullità la notificazione fatta al domiciliatario dell' atto d'appello che deve ravvisarsi legale; E siccome fino alla notificazione dell' atto di prosecuzione d' appello non viene radicata, e trasfusa nel Giudice *ad quem* la giurisdizione esclusiva, nè cessa prima della notificazione predetta la giurisdizione del Giudice *a quo*, che anzi a seconda dell'Artic. 743. può questi nei congrui casi rigettare, o restringere l'interposto appello, così nel domiciliatario persevera il mandato fino a che può utilmente rappresentare il Litigante avanti il primo Giudice; Come regolare e legale deve ravvisarsi quell'atto di appello, tutto che in esso si dica di appellarsi dalla Sentenza del dì . . . e da tutte le altre, senz' altra indicazione giacchè quando questa indicazione si trova espressa nell' atto di prosecuzione d' appello, con cui si radica giurisdizione nel tribunale che dell' appello deve conoscere è bastante per escludere quell' incertezza che può resultare dall' atto di appello, venendo così ad ottenersi in un atto proporzionato, e congruo quella designazione della respettive Sentenze appellate che si richiede per la regolare interposizione dell'appello. *Vedi la Decis. del Supr. Consiglio di Giust. del* 10. *Giugno* 1831. *in Causa Capecchi, e Angles.*

L' atto d' appello, a seconda di quanto prescrive l'Art. 740. deve essere notificato alla persona, o alla casa dell' appellato nelle forme ec., e qualore venisse notificato al Procuratore stato difensore dello stesso appellato potrebbe riconoscersi irregolare, ed inefficace.

Questo difetto resta sanato nel caso che l'appellato abbia dedotta per capo principale la nullità, ed irregolarità dell' atto di appello per non contenere i motivi, e solo in subalterna ispezione la irregolarità del medesimo atto d'appello per la di lui viziosa notificazione giacchè con tale sistema viene l'appellato non a proporre un mezzo di nullità pregiudiciale, ma bensì una eccezione perfuntoria. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 8. *Giugno* 1831. *in Causa Antonj, e Carafiglia.*

(4) Quegli che nell' atto d' appello dichiara d'appellare davanti un Tribunale, che per ragione della somma sarebbe incompetente, ma che è superiore a quello che pronunziò la Sentenza appellata può efficacemente valersi di detto appello, ablenchè proseguito con atto esibito davanti il Tribunale incompetente riassumendo tali atti, e di appello, e di prosecuzione al Tribu-

743. Può l'appellato citare avanti il Magistrato, o Giudice, che ha proferita la Sentenza per sentire rigettare, o restringere l'interposto appello al solo effetto devolutivo, e l'appellante ha il diritto di appellarsi dalla sentenza di rejezione, o restrizione, sopra di che sarà pronunziato dal Tribunale di appello secondo la forma degli altri giudizi incidentali. (5)

---

nale competente. *V. la Dec. della Regia Ruota di Firenze del* 27. *Maggio* 1823. *in Causa Monenti, e Balassini.*

Coerentemente al disposto letterale dell'Articolo 741. l'atto d'appello è valido, tutto che abbia errato nell'indicare il giorno della Senteoza, da cui è interposto, sempre che in equivalente forma resti dimostrata la verità, e l'applicazione dell'Atto medesimo. Nè può giovare all'intenzione dell'appellato per far dichiarare irregolare, ed inefficace l'Atto ridetto la circostanza, che anco li atti successivi all'appello contenghino il medesimo errore di data della Sentenza, giacchè que' medesimi equipollenti, che sono Atti ad escludere l'irregolarità nell'appello, sono pure bastanti a rendere non invalidi gli atti posteriori, per il principio che non pregiudicando all'Atto l'errore in quello occorso, non può neppure influire su quelli che sono una sequela necessaria del primo. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del* 28. *Maggio* 1828. *in Causa Ronconi, e Stefanelli.*

(5) La facoltà che l'Art. 743. accorda al Giudice, non è dependente dal di lui arbitrio, ma determinata dalle disposizioni di ragione a certi casi espressamente contemplati, i quali sono, o la esecuzione provvisoria della Sentenza debitamente rilasciata, o la non interposizione, e significazione dell'appello ne' termini dall' Art. 742. stabiliti. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del di* 21. *Luglio* 1823. *in Causa Cola, e Bombicci.*

Giudica validamente, e competentemente quel Tribunale, che alla istanza della parte appellata rigetta l'interposto appello, nel giorno medesimo che viene proseguito avanti il Giudice *ad quem. V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 14. *Marzo* 1823. *in Causa Bartolotti, e Monaci degli Angioli di Firenze.*

Se poi rigetta l'appello proseguito prima della pronunzia del Decreto di rigetto, giudica incompetentemente. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 3. *Settembre* 1823. *in Causa Barboluni do Montauto, e Falciai.*

Basta la cognizione della materiale esistenza dell'atto di prosecuzione di appello, perchè il Giudice a *quo* non possa prender cognizione della domanda di deserzione dell'interposto appello, abbenchè detta prosecuzione non sia stata notificata. *Vedi la Decis. della Ruota di Firenze del* 7. *Maggio* 1823. *in Causa Bandini, e Fognani.*

Secondo il prescritto dell'Art. 743. è permesso di domandare che l'appello interposto dal succumbente sia ristretto al solo effetto devolutivo, e per quanto non abbia determinato i casi speciali ne' quali possa tale domanda farsi, pure trattandosi di Sentenza, che a favore di alcuno abbia decretata una somministrazione alimentaria è massima costante che in caso di appello possa domandarsi dal medesimo la restrizione al solo effetto devolutivo, ne può essere utilmente contrastata alla parte appellata la da essa domandata restrizione, sul reflesso di essere stata alla medesima denegata l'esecuzione provvisoria dell'appellata Sentenza, giacchè non è permesso di confundere il rimedio dell'esecuziona provvisoria, con quello della restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo, comunque eguale sia la conseguenza che dall'uno, e dall'altro rimedio deriva. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 25. *Agosto* 1825. *in Causa della Vida NN. e Dufresne* confermata con *Decis. del Sup. Cons. di Giust. del* 31. *Ottobre* 1825.

Tutto che sia dato al Giudice a *quo* in ordine all'Art. 743. di conoscere della reiezione dell'appello da una di lui Sentenza interposto, cessa peral-

744. L'appello può esser generale, o parziale come viene dichiarato dall'appellante; In dubbio sarà reputato generale, nonostante però la parte che avrà interposto appello generale, potrà in qualunque stato della causa restringerlo, portando a suo carico le spese cagionate dalla generalità del suo appello. (6)

745. Deve l'appellante proseguire l'appello dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione del medesimo, facendo citare l'appellato con un atto rilasciato alla persona, o alla casa nelle forme prescritte a comparire nel termine di otto, o quindici giorni, secondo la distanza avanti il Tribunale competente di appello: In quest'atto di citazione l'appellante nominerà il suo procuratore. (7)

746. Deve l'appellato citato come sopra dentro il termine di otto, o quindici giorni, secondo la distanza, nominare il suo procuratore presso il Tribunale d'appello. (8)

747. In seguito se si tratta di sentenza stata proferita, o dal Magistrato Supremo di Firenze, o da altro Tribunale sedente respettivamente o in Siena, o in Pisa, o in Arezzo, o in Grosseto

---

tro in esso la giurisdizione ogni volta che consti essere stato proseguito l'appello avanti il Giudice ad *quem*, come sopra è stato osservato.

Nè per ritenere la competenza nel primo Giudice giovar può la circostanza di aver l'appellato dedotta l'inammissibilità dell'appello avanti il primo Giudice un giorno prima a quello, in cui l'appellante proseguisca il suo appello, per inferir da ciò la contestazione della Lite, giusta la regola notissima della *Legge Ubi Acceptum ff. de Jud.* nel qual caso, ritiene il Giudice quella Giurisdizione, che l'Articolo suddetto gli accorda; poichè è da riflettersi che per quanto la Glossa alla parola „ *Ubi Acceptum* „ avverta „ ivi „ *etiam per citationem*, soggiunge per altro l'Annotatore „ ivi „ *Hoc verum in eo qui habet plures Iudices, et neutrum potest declinare, secus si per incompetentem esset vocatus*, essendo poi normale in materia il Testo nella *Legge Unic. Cod. de Lit. Contest.* „ ivi „ *res in judicium deducta non videtur si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species, ante judicium reo cognita: Inter Litem enim contestutum, et editam actionem per multum interest. Lis enim contestata videtur cum Iudex per narrationem negotii causam audire coepit. Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 11. *Aprile* 1818. *in Causa Rivola, e Bertelli.*

(6) L'appello interposto da una sentenza in parte favorevole all'appellante, e in parte nò deve considerarsi ristretto alla parte contraria, ed il giudice revocando quella, anche nella parte favorevole, giudica incompetentemente. *D.* 25. *p.* 10. *T.* 1. *T. d. F. T.*

(7) Nella mancanza di prosecuzione d'appello il Giudice *ad quem* non può, abbenchè gli sia fatta istanza da uno dei collitiganti, prender cognizione della causa appellata, non radicandosi giurisdizione nel medesimo, se non dopo la fatta prosecuzione dell'atto suddetto, meno il caso contemplato dall'Art. 691. *V. la C. del* 25. *Settembre* 1820.

L'appello proseguito avanti un Tribunale incompetente per ragione di piccola somma, ma superiore a quello che la Sentenza appellata emanò, può essere validamente, ed efficacemente riassunto davanti il Tribunale competente, il quale pronuncia validamente dietro tale riassunzione. *Decis. della Ruota Fiorentina del* 27. *Maggio* 1823. *in Causa Manenti, e Balassini.*

(8) Il termine di giorni quindici è accordato all'appellato, quando il medesimo dimora a una distanza maggiore di miglia venti dal luogo del Tribunale. Art. 61.

dove risiedono pure le respettive Rote di prime appellazioni, deve l'appellante dentro il termine di altri successivi quindici giorni dalla detta sua citazione esibire nella Cancelleria della Rota respettiva una scrittura contenente l'esposizione dei gravami, che sostiene esserli stati inferiti dalla sentenza appellata, ed unitamente a detta scrittura deve fare l'allegazione di tutti gli atti del giudizio di prima istanza, che non devono essere riprodotti nella Cancelleria della Rota, ma basterà, che sieno dichiarati esistenti nella Cancelleria del Tribunale locale di prima istanza, e devono prodursi contemporaneamente tutti gli altri documenti non prodotti in prima istanza, che l'appellante crederà opportuni a giustificare i dedotti gravami. (9)

748. Questa scrittura, e produzione deve essere firmata dal procuratore dell'appellante, e notificata nelle forme al procuratore dell'appellato: e se l'appellato non avrà dentro il termine nominato procuratore, la causa di appello soggiacerà in suo pregiudizio alla continuazione della procedura delle cause contumaciali.

749. Se si tratti di sentenze proferite dai Tribunali, e Giudici di prima istanza posti fuori del luogo di residenza delle respettive Rote, e Tribunali di appello, avrà l'appellante il più lungo termine di un mese dal dì della citazione all'appellato, di cui si parla nell'articolo 745. ad esibire nella Cancelleria del Tribunale d'appello la scrittura d'esposizione di gravami, unitamente alla quale deve produrre la copia in forma autentica della sentenza appellata, e di tutto il processo di prima istanza. (10)

750. Fatta che abbia l'appellante dentro i predetti respettivi termini la notificazione dell'interposto appello, la scrittura di esposizione di gravami, l'allegazione, e respettiva riproduzione della sentenza, e processo di prima istanza, e la produzione dei nuovi documenti in appoggio ai dedotti gravami, e fatta che abbia l'appellato la nomina del suo procuratore, tutto il successivo corso delle cause di seconda istanza fino alla prima udienza avanti la respettiva Rota, o Tribunale di appello, si regola con la medesima procedura delle cause di prima istanza, che si applica in tutti i rapporti. (11)

---

(9) Quell'appellante, che non fa unitamente alla esibizione della Scrittura de' gravami, la riproduzione delli Atti, o quelli in parte soltanto riproduce, ma vi supplisce prima che sieno decorsi i fatali prescritti dall'Art. 751. non soggiace alla censura da detto Artic. comminata. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 28. *Aprile* 1824. in *Causa Bacci, a da Cepparello N.N.*

(10) Gli atti come sopra riprodotti possono ritirarsi tre giorni dopo la notificazione fatta alla Parte avversa della scrittura mediante ricevuta, con obbligo all'appellante di ritornarli in Cancelleria ogni volta che ne sia formalmente richiesto. *C. del* 16. *Aprile* 1821. §. 6.

(11) Deve pertanto il Tribunale, trattandosi di cause sommarie, nelle quali il termine probatorio si promiscua col decisorio, per il combinato disposto dell'*Art.* 517. §. 14. *Tit.* 1. *Classe* 1. *della Tariffa degli Atti giudiciali del* 24. *Dicembre* 1814., decidere la causa entro il termine di giorni 45. qual termine incomincia a decorrere dal dì in cui la causa a cura della

751. Che se l'appello dentro il primo termine di dieci giorni non sarà stato notificato all'appellato, o la prosecuzione dell'appello non sarà stata fatta dentro il termine di quindici giorni successivi a quello della di lui notificazione, o se dentro il termine di altri quindici giorni dal di della citazione prescritta dall'articolo 745, o respettivamente di un mese delle cause decise dai Tribunali stabiliti fuori dei luoghi, ove risiedono le respettive Rote, l'appellante non avrà dedotti coll'opportuna scrittura i suoi gravami, nè allegati, o riprodotti tutti gli atti del giudizio di prima istanza, in tutti, e ciascuno dei predetti casi s'intenderà per disposizione della legge deserto l'appello, la sentenza dovrà eseguirsi ancorchè fosse stata appellata dentro giorni dieci, e l'appellante dovrà essere condannato in tutte le spese, salvo il suo regresso contro il procuratore, al quale fosse imputabile la deserzione dell'appello. (12)

---

parte più diligente è portata per la prima volta con citazione all'udienza. *C. del 22. Maggio 1815.*

(12) L'appello interposto dal Succumbente prima che ad esso sia stata notificata la Sentenza appellata, non resta deserto, abbenchè non sia stato nel termine della Legge proseguito, quando l'appellante ha quello riunovato prima della domanda di deserzione, e subito dopo la fattagli notificazione della Sentenza. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 9. Aprile* 1824. *in Causa Traditi, e Senno.*

Come è stato osservato all'Art. 729. il disposto dell'Art. 751. è inapplicabile alli appelli dai Decreti, o Sentenze interlocutorie, giacchè questi appelli sono resi differenti, e distinti da Sanzioni particolari, come si ha al detto Articolo 729. in ordine al quale può domandarsi, ed ottenersi il rigetto dell'appello, se il medesimo non contiene i motivi per i quali è interposto, ma non può domandarsene la deserzione per non essere stati riprodotti in tempo li atti, ma bensì l'inefficacia. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 9. Febbraio* 1825. *in Causa Marchi, e Bernardini vedova Bartali.*

Quando più sono li appellati, il termine a proseguire utilmente l'appello incomincia a decorrere dalla notificazione dell'appello, che venga fatta all'ultimo di essi, nè può aver luogo la deserziona, meno che non si provi, che del ritardo, ne sia in colpa l'appellante. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 3. Agosto* 1825. *in Causa Bianucci, e Mercanti.*

Nell'inosservanza a quanto prescrivono li Articoli 747. e 749. ha luogo la deserzione dell'appello; Nè la sola riproduzione delle Sentenze, tutto che appellate per il capo della nullità, può esser bastante per non far andar soggetto alla deserzione l'appello, quando specialmente l'atto di notificazione trascritto in calce delle Sentenze, e da cui si fa dipendere la nullità non può somministrare giusto fondamento per pronunciare sulla pretesa nullità. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 9. Settembre* 1825. *in Causa Micheli, e Menti.*

A forma dell'Art. 746. l'Atto di prosecuzione d'appello deve contenere la citazione all'appellato a comparire ec.; ed il termine ad esibire il gravame incomincia a decorrere come si ha dall'Art. 747. dalla fatta citazione, il che viene confermato ancora dall'Art. 749.

Quando la Legge pertanto ha imposto all'appellante l'obbligo di citare l'appellato, e da questa citazione fa principiare il termine asseguato per la deduzione de' gravami, deve ritenersi, che la Legge abbia inteso di valutare a tale oggetto non tanto il giorno, in cui la citazione sia effettuata, ma più specialmente quel giorno, in cui l'appellante viene a conoscere l'effettuazio-

752. Dopo la spirazione dei predetti respettivi termini è in diritto l'appellato di far dichiarare deserto l'appello dal Tribuna-

---

ne della medesima, giacchè quando il termine per la deduzione de' gravami è computabile dal dì della citazione fatta dall' appellante, non possono quanto ad esso verificarsi neppure i termini della contravvenzione al disposto della Legge, se non quando posteriormente alla scienza della seguita citazione abbia nel termine legale trascurato a soddisfare alla comandata esibizione dei gravami, non potendo immaginarsi, che egli sia in ritardo ogni volta che ignora l' adempimento di quel fatto, da cui la Legge incomincia a misurare il termine a presentare li Atti della Procedura d'appello, giacchè quando la citazione costituisce il principio del termine, non può questo fatto iniziativo del termine riguardarsi, e ritenersi per accertato, se non inseguito del rapporto legale dell' effettuata citazione. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 22. *Dicembre* 1826. *in Causa Montanelli, e Montanelli*, e *del dì* 13. *Maggio* 1826 *in Causa Corsini, Masini, e Cecchi.*

Diversa da questo principio era la Ruota di Firenze, mentre con la sua Decisione del 5. Gennaio 1826. in Causa Cecchi, e Corsini, stabiliva che non può farsi ricorso, nella chiarezza, e precisione della Legge, che limita, e restringe a soli 15. giorni, o ad un mese il termine ad esibire i gravami, e riprodurre li Atti, ad una interpretazione, col supporre che la Legge quando ha detto che il termine incomincia dal dì della fatta citazione abbia voluto intendere, che il termine a *quo* per segnarne l' incominciamento piuttosto quello, sia l' altro in cui l'appellante resta notiziato dell' effettuata notificazione della citazione, tanto più che con tale interpretazione si aprirebbe un largo campo al prolungamento de' Giudizi contro il voto della Legge.

Detta Sentenza ruotale peraltro fu, come sopra è stato osservato, revocata dal Supremo Consiglio.

Il principio stabilito con le citate due Decisioni *Montanelli*, e *Montanelli, Corsini*, e *Cecchi*, non milita nel caso che la notificazione della Prosecuzione dell' appello debba farsi non per mezzo di sussidiaria, ma nel luogo stesso ove risiede il Tribunale d'appello, poichè è tenuto l'appellante di far quelle effettuare nel termine di 15. giorni dalla Legge designati, e non producendo i gravami nel termine di altri 15. giorni, computabile dal dì in cui è stato proseguito l'appello ha luogo la deserzione. *V. le DD. del Supr. Consig. di Giust. del dì* 18. *Novembre* 1831. *in Causa Cheli*, e *Fabbrini*, e 16. *Dicembre* 1831. *in Causa Maldura*, e *Brinati.*

E' improponibile la deserzione di quell' appello domandata dopo che è stato interposto, e proseguito, e dopo che è stata fatta la deduzione dei gravami, e allegazione degli Atti prima che sia notificata dal Vincitore, ed appellato la Sentenza, tutto che la Scrittura de' gravami, e allegazione degli Atti sia stata esibita fuori del termine della Legge, giacchè prescindendo dall' esame se l' Art. 717. che accorda al succumbente il diritto d' appellare indipendentemente dalla notificazione della Sentenza assoggetti in questo caso l' appellante a rispettare la Procedura tutta, che ad appello interposto dopo la fattagli notificazione della Sentenza è tenuto a compiere al momento che all' appellante viene notificata la Sentenza, epoca in cui incomincia in esso il diritto ad appellare quando al momento della notificazione della Sentenza esistono tutti gli atti dalla Procedura richiesti per la regolare interposizione dell' appello, e de' quali non è dato di rintracciare l' epoche, nelle quali sono stati esibiti, mentre di fronte alla susseguente notificazione della Sentenza tutti in un solo punto si riuniscono, e nell' Atto della notificazione della Sentenza tutti in un complesso spiegano la loro efficacia, non può sostenersi la deserzione dell'appello. *Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del* 26. *Maggio* 1826. *in Causa Patrimonio*, e *Creditori Banti*, e *Banti.*

Per quanto ai termini, e dell'Art. 749. debba l'appellante riprodurre in appello tutto il Processo di prima istanza, e per il disposto dell' Art. 751.,

le, che ha proferita la sentenza appellata, quando l'appello interposto non sia stato notificato dentro il termine, e dal Tribunale, al quale sia stato appellato, quando dopo notificato, e proseguito

---

sia in obbligo di riprodurre gli Atti di prima istanza, pure se l'appello è interposto da un Decreto che ha *rigettato* quello precedente, perchè preteso interposto da due conformi, non ne avviene perciò, che sia necessaria la riproduzione degli Atti, che riguardano le due pretese conformi Sentenze, giacchè agl' effetti d'evitare la deserzione, basta, che l'appellante abbia fatta la riproduzione di quegl' Atti notati coi *Visis* dal Decreto, da cui è appello, dovendosi solo produrre gli Atti del primo Processo, come mezzi di difesa per conoscere se vi sia, o no la pretesa conformità. *Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì* 29. *Gennaio* 1827. *in Causa Bertagna, Mordini, e Menchi.*

Ogni volta, che si verificano i termini, ne quali la Legge sanziona la deserzione, debbono i Magistrati quella canonizzarla, ed è malagevole all'appellante di sostenere la nullità, o l'ingiustizia, sul fondamento, che le parti, che la deserzione hanno richiesta, non abbiano veste per stare in giudizio, e legittima rappresentanza per avanzare la domanda, allorchè resta provato l'interesse dei comparenti, e che per parte dell'appellante erano stati ai medesimi notificati tutti gli Atti. *Vedi la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì* 31. *Marzo* 1828. *in Causa Pozzolini NN. e Papini, e Zari ne Bagnoli.*

Allorchè trattasi d'appello da un Decreto interlocutorio, non avente forza di definitivo, non può esser domandata, e molto meno canonizzata la deserzione tutto che non sia stato proseguito l'appello nel termine, o non esibiti i gravami e riprodotti gli atti, ma può bensì domandarsi l'inefficacia dell'appello. Essenziale è la differenza che passa fra gli appelli interposti dalle Sentenze definitive, e gli appelli intesposti dalle diverse Sentenze interlocutorie, per cui le disposizioni penali relative alla deserzione degli appelli ne' casi respettivi d'inadempimento delle formalità richieste dal Regolamento di procedura, quanto bene si adattano agli appelli dalle Sentenze definitive, altrettanto male, e contro tutti i principj di giustizia si applicano agli appelli dalle Sentenze interlocutorie. E se la Legge per il solo di lei ministero è capace di operare la deserzione degli appelli dalle Sentenze definitiva ogni volta che abbiano gli appellanti trascurato di adempire nei modi e tempi debiti alle richieste formalità; questa Legge d'altronde si astiene dallo spiegare il suo pieno vigore a riguardo degli appelli interposti dalle Sentenze interlocutorie, in guisa che se per parte dell'appellato non viene provocata l'inefficacia dell' appello prima che dall' appellante sia stato in qualunque modo sodisfatto alle prescritte formalità „ si rende inattendibile nella sua domanda. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 15. *Gennaio* 1828. *in Causa Mori, e Carletti.*

Invano pretende di sostenere la deserzione quegli che si fonda nell' incompleta riproduzione degli atti fatta dall'appellante sul confronto tra gli atti notati ne' visis della Sentenza di prima istanza, e gli atti di fatto riprodotti in appello, giacchè anco a fronte del prescritto negli Artic. 747. 751. e 751. la riproduzione degli Atti da detti Articoli voluta, non può, nè deve intendersi se non nel concetto di essersi voluta la riproduzione di quegli atti, che interessano la risoluzione della Causa, ma non già di quelli che interessar possono l' ordinatorio, e la semplice attitazione del precedente giudizio, o che non abbiano in Causa una qualche influenza, nel qual caso soltanto ha luogo la deserzione. *Vedi la Dec. del Supremo Consig. di Giust. del dì* 11. *Maggio* 1829. *in Causa Barzellotti, e Castellucci.*

Come invano sostiene deserto l' appello quell' appellato sull' errore dall' appellante incorso nella Scrittura di Gravami per avere questa diretta alla R. Ruota di Firenze, piuttosto che al Supremo Consiglio avanti del quale era radicata la giurisdizione, mediante l'atto di prosecuzione di appello, mentre

l'appello non abbia l'appellante dentro il successivo termine dedotti i gravami, e allegati, o riprodotti gli atti del giudizio di prima istanza. (13)

---

dietro la formale notificazione della medesima l'appellato era comparso in Giudizio, dando le sue repliche ai dedotti Gravami. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 22. Aprile 1829. in Causa Del Calosa, e Orsi.*

La mancanza della deduzione di gravami, e riproduzione, o allegazione degli atti delle precedenti istanze ne' termini dalla Legge stabiliti dà luogo alla deserzione dell'appello. Ne per esimersi l'appellante da questa conseguenza della di lui oscitanza, o negligenza giovargli può il dire, che a forma di quanto dispongono gli Articoli 745. 747. e 749. e per quello che è stato dichiarato, il termine a dedurre i Gravami si parta dal dì, in cui vien citato con l'atto di prosecuzione l'appellato, quando per parte di esso appellante non è stato adempito a ciò che gli prescrive l'Art. 743. col non aver cioè nel termine di 15. giorni fatto dal canto suo tutto ciò, che si richiede onde venga effettuata la detta citazione; talchè quanto può menarsi buono a riguardo di quegli, che ha sodisfatto a quanto gli prescrive la Legge, altrettanto è inattendibile quegli, che la disposizione della medesima non ha rispettata con adempire al di lei prescritto. *V. la Dec. del Supremo Consig. di Giust. del dì 12. Agosto 1829. in Causa Piccioli, e Grassi.*

Qualunque esser possa la formalità omessa sull'appello da un Decreto interlocutorio, insussistente, e mal fondata deve ravvisarsi la domanda di deserzione, di cui parla l'Art. 751. in quanto che le prescrizioni del medesimo non convengono agl'appelli, che s' interpongono da Decreti veramente, e propriamente interlocutorii.

Gli appelli dai Decreti di tal natura, come è stato osservato, cadono sotto la censura dell'Art. 729. ed è perciò che non alla pena della deserzione vanno soggetti, ma all' inefficacia, sia perchè non motivati, come prescrive l'Art. suddetto, sia perchè non notificati, e proseguiti, e non allegati, o riprodotti in tempo li atti.

Ne si dica che producendo conseguenze pariformi tanto l' inefficacia, e irregolarità, quanto la deserzione, possa indifferentemente usarsi sì l'una che l' altra dichiarazione, giacchè per quanto non diversi sieno gli effetti, valutabilissima peraltro è la differenza rispetto alle circostanze, che passa tra una dichiarazione, e l' altra. La legge induce la deserzione *ipso iure* degli appelli dalle Sentenze definitive, cosicchè per quanto dall'appellante sia riparato al difetto di forma prima che dall'appellato ne sia fatta la domanda, pur non ostante deve il Giudice dichiarare l' incorsa deserzione. Al contrario poi sono sempre sanati efficacemente i difetti occorsi negli appelli dai Decreti meramente interlocutorii, quando dall'appellato non è stata fatta istanza in tempo opportuno. Riscontrandosi pertanto una marcata diversità fra la *deserzione* e la *inefficacia*, e *irregolarità*, è di tutta giustizia, che si debba ritenere la proprietà di ciascuna delle due distinte dichiarazioni nel suo respettivo tema. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 31. Marzo 1828. in Causa Togneri Grigò, e Togneri Grigò, e del 30. Luglio 1830. in Causa Mascalchi, e Fini.*

(13) I Tribunali non possono non accordare la deserzione tutte le volte che sono decorsi i fatali, senza che abbiano avuto luogo gli atti di cui parla l'Art. che sopra, ed è loro vietato di procedere avanti in Causa. *C. 25. Settembre 1820. e Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 13. Febbrajo 1828. in Causa Rosi, Brandi, e Manetti.*

Anche per la non total riproduzione degli Atti rimane deserto l'appello. *D. 41. p. 268. T. 2. G. P. L. D. 7. p. 43. T. 3. d. G. Dec. 10. p. 43. T. 5. d. G. Dec. 26. p. 197. T. 1. Ined. T. d. F. T. D. 88. p. 362. T. 1. d. T. e Dec. 90. p. 365. T. 1. T. d. F. T.*

Il Decreto che dichiara deserto l' appello non è suscettibile di opposizione. *Dec. 20. p. 205. T. 3. G. P. L. e Dec. 24. p. 100. T. 1. T. d. F. T. Ruota Fiorentina Dec. del 4. Settembre 1824. in Causa Bernardini, e Bottaini.*

753. Resterà però all' appellante non ostante la deserzione del

---

Le trattative di accomodamento non trattengono il corso dei termini, e l' appello non proseguito resta deserto. *D.* 80. *p.* 336. *T.* 1. *d. T.*

Quando il termine decorre non per colpa dell'appellante, non può dichiararsi la deserzione, che come pena per lo stesso appellante deve esso avervi dato causa *D.* 95. *p.* 378. *T.* 1. *d. T.*

Si sottopone alla deserzione quell' appellante che non riproduce tutti gli atti della passata istanza abbenchè abbia appellato per il solo capo della nullità. *Dec.* 29. *p.* 85. *T.* 3. *d. T.*

Per accordare la deserzione non è di ostacolo la domanda fatta dall' appellato al giudice *a quo* per la restrizione dell'appello agli effetti devolutivi, ne la produzione di un certificato da cui resolti aver l'appellato adito da lungo tempo il Tribunale Criminale. *Dec. del Sup. Cons. del* 27. *Settembre* 1822 *in Causa Santini e Biagiotti, Ricci, e Ferri. T.* 6. *T. d. F. T.*

Per il chiaro disposto della Circolare del 25. Settembre 1820. la deserzione dell' appello, non può essere non pronunciata, abbenchè dall'appellato sia stata provocata, dopo che dall' appellante, ma fuori de' termini dalla Legge prescritti, sieno state adempite le formalità legali. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 8. *Marzo* 1822. *in Causa Pepi, e Pozzesi, e della Ruota Fiorentina del dì* 8. *Maggio* 1824. *in Causa Bonfanti, e Franceschi.*

Non può cader dubbio sulla deserzione dell'appello, quando sono decorsi i fatali prescritti nell' articolo 752. senza che sia stata prodotta la scrittura de' gravami; nè la decorrenza di questi termini può rimanere sospesa dalla morte del Procuratore dell' appellante, nè dal Certificato del Cancelliere comprovante la causa, per la quale non sono state rilasciate le copie delli Atti, richieste peraltro dall' appellante decorsi i fatali. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 24. *Maggio* 1824. *in Causa Bevilacqua, e Morandini.*

Non può dirsi non avvenuta la deserzione dell' appello, contro quell' appellante, che non ha dedotti i gravami inferitigli dal Decreto, o Sentenza contro di esso emanata, sul reflesso, che avendo appellato, e proseguito l'appello in unione d' altro appellante da quella, e da altra diversa Sentenza, si debbino considerare ad esso comuni i gravami dall' altro appellante dedotti nel solo suo proprio nome ed interesse, quando le due distinte, e separate pronuncie, lungi dal portare a quella promiscuità d' interesse, per cui potesse farsi luogo all' equitativo temperamento scritto nell'Articolo 707. ognuna di esse riguardava l'interesse distinto di ciascuno appellante. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 16. *Luglio* 1824. *in Causa Boninsegni, e Goti.*

All' oggetto, che non sia dichiarato deserto l'appello, quando nel termine prescritto dall'Articolo 749. non sono stati riprodotti li Atti tutti della passata istanza, non serve il dire che il termine del mese per tale riproduzione incominci a decorrere dal dì del Registro del rapporto della fatta notificazione della prosecuzione dell' appello in calce del suo originale, nè che manchi la giustificazione della omissione della riproduzione totale delli Atti, stati ritirati prima della domandata deserzione; giacchè quanto al primo reflesso il termine a fare la riproduzione delli Atti, incomincia e decorrere dal dì della citazione all' appellato (Articolo 745.) e non dal dì del registro, come è detto all'Art. 1130. mentre tale disposizione non è referibile all' interposizione, o prosecuzione dell'appello, nè può utilmente invocarsi il combinato disposto delli Articoli 43. e 492. poichè la sanzione de' medesimi è applicabile soltanto alle domande, e Sentenze, e non ad altri Atti: E quanto al secondo reflesso, per quanto il §. 6. della Circolare del 16. Aprile 1821. permetta il ritiro delli Atti riprodotti, dopo che per tre giorni almeno saranno stati in Cancelleria, esige peraltro che ne sia fatta una ricevuta, onde non può giovarsi delle disposizione delle Legge colui, che non l' ha esattamente osservata. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 9. *Giugno* 1824. *in Causa Magnini, e Francesconi,*

L' appellante ha l' obbligo di riprodurre in appello, oltre li Atti tutti

suo appello, e l'esecuzione della sentenza il diritto di poter tor-

di prima istanza, anche la copia autentica della Sentenza; Senza che possagli giovare, onde liberarsi dalla contro di esso domandata deserzione dell'appello medesimo, il reflesso di non avere il Legislatore nella sanzione penale contenuta nell'Artic. 752. fatta espressa menzione della riproduzione della copia autentica della Sentenza, e l'altro della nessuna utilità di tale riproduzione per essere stata all'appellante notificata dall'appellato stesso. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 8. Marzo 1824. in Causa Solduini, a Solduini.*

L'appello interposto, e non proseguito dentro il termine voluto dalla Legge cada *ipso jure* deserto; nè può dirsi che i termini restino paralizzati, o circondati dalla Sentenza proferita sul merito confermatoria della prima, mentre avendo i succumbenti appellato dalla medesima per il capo della nullità, qualora questo appello fosse stato favorevolmente accolto, veniva a interessare l'appellato per dare un esito all'appello interposto dai due Decreti interlocutorii, in quanto che i medesimi colpivano il termine dell'Istanza, la quale riprendava il suo corso qualora la Sentenza sul merito fosse stata annullata, e perciò in senso contrario dall'interposto appello da questa Sentenza nasce l'obbligo negli appellanti di soddisfare a quanto la Legge gli prescrive onde evitare la pena della deserzione, e sebbene la domanda di deserziona parlasse di un solo Decreto, come che avrebbe implicato contradizione il riguardare l'Atto unico d'appello da due Decreti interposto in parte deserto, ed in parte nò, non poteva perciò avere la sua efficacia l'appello dell'altro Decreto del quale non era stata fatta menzione dall'appellato nella sua domanda di deserzione, quando l'uno, e l'altro appello era in un solo, ed unico atto contenuto, che identico era l'oggetto cui miravasi con le domande rigettate con li appellati due Decreti, e del pari identico l'oggetto della domanda di deserzione, per lo che in questa connessità deve ai due Decreti rendersi comune la domandata, e dichiarata deserzione, tanto più che comune era la omissione che autorizzava alla pronuncia implorata. *Vedi la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 11. Luglio 1825. in Causa Rossi, e Conti.*

L'eccezione che per parte dell'appellante viene affacciata per esimersi dalle conseguenze della contro di esso domandata, ed incorsa deserzione non può fare sì che la Sanzione penale non venga applicata, tosto che in fatto la deserzione è avvenuta, e subito che non giustifica la sua eccezione con quei mezzi di prova che sono necessari. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 22. Aprile 1825. in Causa Leoni, e Lecci.*

Perchè la deserzione d'appello non sia dichiarata, non serve all'appellante di avere riprodotti i soli atti di seconda istanza, perchè si verifica la violazione del disposto dell'Art. 756. non riproducendosi anco li Atti di prima istanza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 7. Gennaio 1825. in Causa Vivai, e Chelli.*

Giusto è quel Decreto che dichiara la deserzione dell'appello per non essere stato riprodotto un compromesso, una perizia, ed un Contratto di divise, prodotti in prima istanza, giacchè oltre ad aver sostituito parte del Processo di prima istanza, avevano formato sostanzial subietto dal Giudizio. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 20. Giugno 1825. in Causa Martelli, a Mancini.*

La circostanza di avere l'appellato, prima che sia decorso il termine a produrre i gravami, fatto fissare il giorno della discussione, e destinare il Giudice Relatore della Causa, non è motivo da impedire che sia pronunciata la deserzione avvenuta per la mancanza della produzione de' gravami nel termine della Legge, giacchè il contegno tenuto dall'appellato non disobbliga l'appellante dal fare le sue incombenze in Causa. *V. la Dec del Sup. Cons. di Giust. del dì 8. Giugno 1825. in Causa Rossi, e Parenti.*

I Feriati tutti sospendono il corso de' termini, talchè quell'appello, che

mare di nuovo a riassumere l'appello al solo effetto devolutivo.

è stato proseguito, spirato il Feriato, non può cadere sotto la censura dell'Art. 752. *V. la Dec. della Rota Fiorentina del dì* 10. *Maggio* 1825. *in Causa Massai, e Frittelli.*

L'Appellante deve nel termine di un mese, coerentemente al prescritto dell'Articolo 749., riprodurre la copia in forma autentica della Sentenza appellata, e di tutto il Processo di prima istanza, giacchè in caso diverso acquista l'appellato a forma di quanto si contiene nell'Art. 751. il diritto a domandar dell'appello interposto la deserzione; Questo diritto per altro non gli compete, nè può essere accolta la sua istanza, ogni volta che l'appellante abbia nel termine di che in detto Articolo 749. riprodotti gli Atti di prima istanza, tutto che questa riproduzioòe si componga anco degli Atti ad esso appellante notificati dal Procuratore dell'appellato in copia certificata per conforme portante il visto dal Giusdicente, o Ministro, giacchè tale riproduzione è sufficiente, all'effetto di non incorrere nella deserzione, a sodisfare a quella autenticità di Atti, che dalla Legge viene ordinata. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giust. del* 12. *Settembre* 1827. *in Causa Begliuomini, e Musani.*

A forma dell'Artic. 745. deve l'appellante non solo proseguire l'appello entro il termine di 15. giorni, ma di più dee citare comtemporaneamente l'appellato a comparire avanti il Tribunale competente d'appello ne' termini prescritti, in modo che non venendo giustificato dall'appellante di aver trasmessa la citazione, di cui ragiona il surriferito Art. 745. cade il suo appello in deserzione, nè per escludere la decorrenza de' termini alla riproduzione degli atti, ad alla deduzione de' gravami giovagli l'avvertire, che dal giorno della scienza della eseguita citazione ricomincia a decorrere il termine alla deduzione de' gravami, ed alla riproduzione degli atti, giacchè questo maggior termine può utilmente invocarsi da quell'appellante, che abbia sodisfatto alla sanzione dell'Art. 745. ma non da chi non si è alla legge uniformato. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 7. *Maggio* 1827. *in Causa Madrulli, e Paluzzi.*

Perchè possa utilmente dall'appellato domandarsi la deserzione dell'appello, decorsi i termini, de' quali parla l'Art. 751. si rende necessario che la Sentenza appellata, dichiarata che sia la deserzione, possa portarsi alla sua esecuzione, conforme ragiona il citato Artic. 751. Ora se della Sentenza non è stata fatta al succumbente la notificazione, o se effettuata questa si trova che nell' originale della medesima non è stato eseguito il Registro del rapporto della fatta notificazione, di cui predica l'Art. 706. e senza di che per le cose oramai stabilite non principia a decorrere il termine conceduto a quegli, che dalla Sentenza si trova gravato a potere da quella appellare, canonizzando la deserzione, la Sentenza non ostante è ineseguibile. La Legge adunque quando parla di deserzione di appello presuppone che la Sentenza appellata, dichiarata la deserzione, sia in stato di legittima esecuzione, talchè non è dato di parlare di deserzione di appello, tuttochè si verifichi la decorrenza de' termini ogni volta che, o la Sentenza non sia stata notificata o notificata, non ritenga il registro del rapporto. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 7. *Maggio* 1828. *in Causa Bernardi, e Frettoni NN., e LL. CC.*

Più volte è stato detto, che la deserzione, come pena non deve canonizzarsi, tutto che possa credersi concorrere i termini abili a pronunciarla, se resta provato, che la medesima non è divenuta per colpa dell'appellante, e perciò è stato in più casi rigettata la domanda dell'appellato quando per parte dell'appellante è stato giustificato, che la da lui omessa riproduzione degli atti è derivata dal non averne possuta conseguire in tempo la copia, ma quando rilevasi che la richiesta delle copie è stata fatta non in tempo opportuno, ma allo spirare del termine stabilito per la riproduzione degl'Atti medesimi, si rende manifesto, che non da un fatto ad esso appellante non im-

sempre che non sia decorso l'intiero termine di sei mesi dal dì del

---

putabile, ma dal di lui contegno ne è avvenuto l'inadempimento del prescritto dalla Legge, ragion per cui, non può evitare la giusta, e conveniente applicazione della medesima. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 11. Gennaio 1828. in Causa Niccolini, e Spinelli e l'altra dello stesso Supremo Consiglio del dì 4. Gennaio 1828. in Causa Papassogli, e Mazzanti, e Zini.*

E inapplicabile la Censura dall'Artic. 752. per il caso che il succombente, che interpone appello abbia porto preci al Trono implorando, che la cognizione del medesimo sia commessa ad un Consesso Ruotale del Granducato, dovendo servire all'appellante di giusta ragione per differire la deduzione dei gravami, e la riproduzione degli Atti a quel Tribunale alla cognizione del quale non crede di dover portare la Causa. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 26. Maggio 1827. in Causa Salvagnini, e Schiano.*

Non può essere afflitta la pena della deserzione ogni volta che l'appellante ha interposto appello, e staccata la Lettera sussidiaria nel termine prescritto dalla Legge, se l'appellato non giustifica, che la mancanza di notificazione è ritardata per colpa dell'appellante; Nè giovar può per sostenere la deserzione il dire, che trattandosi di un Decreto di Tassazione di spese provenienti da Causa Commerciale debba perciò attendersi non il disposto dell'Articolo 742. del Regolamento di Procedure, ma quanto prescrive l'Artic. 29. dal Regolamento per il Tribunale di Commercio, poichè detto Artic. 29. predica delle Sentenze semplicemente del Tribunale di Commercio, e non di quelle che si emanano, tutto che in affari Commerciali, dai Tribunali Ordinari d'appello, e molto meno dai Decreti di Tassazione di spese. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 28. Settembre 1828. in Causa Marranci, e Casugli.*

Il termine ad appellare da una Sentenza, incominciando a decorrere dal dì del Registro del rapporto della fatta notificazione della Sentenza medesima, nella mancanza del medesimo, è sempre valido, legittimo, e regolare quell'appello che s'interpone, tuttochè la Sentenza sia stata notificata da lungo tempo; Nè è dato il sostenere la deserzione dell'appello per la circostanza che avendo il succumbente precedentemente appellato, e proseguito l'appello, abbia omesso di esibire nel termine i gravami, e di riprodurre gli Atti, giacchè, ciò che possa dirsi se sopra tal domanda di deserzione fosse stato pronunziato prima che fossero rinnovati dall'appellante gli Atti tutti di appello, è indubitato, che detti Atti si riscontrano fatti regolarmente in tempo utile al momento che s'insisteva per la deserzione, potendosi tutt'al più domandare che fossero gli Atti precedenti dichiarati come non avvenuti, e farsi luogo alla refusione delle spese. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del 24. Settembre 1827. in Causa Bassi, e Venturini e LL. CC.*

Priva affatto d'ogni appoggio deva ravvisarsi quella domanda di deserzione d'appello fondata sulla imperfetta riproduzione degl'Atti, subitochè è provato che gli Atti, da'quali si pretende la riproduzione erano stati prodotti in altro Giudizio. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 17. Maggio 1827. in Causa Marchiani, e Soldaini.*

Quell'appellante che non riproduce avanti il Giudice ad *quem* tutti gli Atti occorsi nella passata istanza si assoggetta alla pena della deserzione. Nè per evitare tale conseguenza giovar può il sostenere che gli Atti non riprodotti sieno di poca importanza, e non influenti direttamente alla risoluzione della Causa, poichè la Legge su questo speciale rapporto non ammette nessuna distinzione, anzi dalle parole con le quali la medesima s'esprime s'induce la necessità assoluta di riprodurre indistintamente gli Atti tutti.

E quando la Legge parla in un modo assoluto, come nel caso decreta la pena della deserzione, ogni volta che concorrino i termini della di lei applicazione, non è dato al Giudice di paralizzare la di lei esecuzione con sostituire a proprio talento i reflessi di una mal intesa, ed inopportuna equità,

registro del rapporto della notificazione della sentenza, spirato il

---

le quale di regole non è mai proponibile quando con essa si sovverte le chiara, e precisa disposizione della Legge stessa. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 8. Febbraio* 1823. *in Causa Ligi*, e *Biozzi.*

Se può ravvisarsi irregolarità di Procedura nel dedurre con l'Atto di prosecuzione d'appello i gravami, e fare l'allegazione degli Atti di una Causa di *Lesione* definitivamente risoluta con la Sentenza appellata, non è per questo che l'appellato possa promuovere la domanda di deserzione d'appello, subitochè al prescritto dell'Art. 747. vi è stato adempito. *Dec. del Supremo Consig. di Giust. del* 28. *Luglio* 1828. *in Causa Corsi*, e *Santini.*

Fu un tempo creduto che la mancanza di nomine di Procuratore che l'appellato deve fare nel termine prescritto dall'Art. 746. non impedisse all'appellato di domandare, e fosse nel diritto d'ottenere, che dichiarata venisse la deserzione dell'interposto appello per non essere stati dedotti dall'appellante i gravami, e riprodotti, o allegati li atti nel termine indicato dal successivo Art. 747. come fissò la Decisione 5. p. 22. T. 3. T. d. F. T. e ciò per la ragione che l'appello cade in deserzione *ipso jure* per disposizione di Legge, ogni volta che sieno decorsi i fatali, e perchè trattandosi di deserzione d'appello per mancanza di prosecuzione di esso verrebbe meno la ragione della mancanza di nomina di Procuratore per parte dell'appellato, il quale dalla legge è posto in quest'obbligo dopo che sia stata dall'appellante fatta la prosecuzione dell'appello. Ma una recente decisione del Supremo Consiglio di Giustizia ha stabilito non esser permesso all'appellato, che non ha nel termine della Legge nominato il suo Procuratore, domandare la deserzione dell'appello stante la serotine deduzione de' gravami, e ciò per due ragioni: Primo, perchè la Legge non deve assistere quegli che è stato il primo a disprezzarla. Secondo: Perchè, fino a tanto che l'appellato non ha nominato Procuratore non può dirsi contestata la lite, e così non si è formato quel quasi contratto, che è il principio, ed il fondamento del Giudizio, da cui dipendono tutti li atti successivi che producono effetto fra le parti. *Vedi la Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del dì* 5. *Marzo* 1830. *in Causa Bruscagli*, e *Neri Ridolfi.*

La deserzione dell'appello quando concorrono i termini abili deve conoscersi anco a carico de' Minori, senza che possa da questi reclamarsi il benefizio della restituzione in intiero: Nè può considerarsi di ragione ammissibile un tal benefizio sia di fronte alle Leggi Romane, sia di fronte alle Leggi che ci governano, ed alle quali è subordinata tal questione. Non di fronte alle Leggi Romane, poichè per quanto le medesime soccorressero con questo benefizio il Minore che risentisse lesione per il fatto del suo Tutore, che avesse trascurato di allegare, anco incompletamente, in Giudizio quegl'atti, donde desumer potevasi verisimilmente la difesa de' di lui diritti, è altresì vero che siccome questo benefizio si considerava come un rimedio straordinario, così non poteva essere accordato se non dopo l'esperimento inutilmente praticato contro i Tutori, o Curatori, a differenza della lesione che poteva risultare dagli atti stragiudiciali, nel qual caso era rilasciata al Minore la scelta, o di agere contro lo stesso Tutore, o d'implorare il Benefizio suddetto come fissò la Rota Fiorentina tra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano Tomo 3. Dec. 11. N. 33.

E molto meno di fronte alle Leggi nostre giacchè oltre che secondo l'Articolo 751. cade nella deserzione dell'appello per disposizione di Legge quell'appellante che ha omesso di adempire a quelle formalità di cui parla l'Articolo predetto, è pure vietato ai Giudici di procedere avanti in Causa ognora che decorsi i termini non sia stato dall'appellante adempito alle sue incombenze.

Anzi abbiamo per il disposto delli Artic. 705. e 710. con i quali è assegnato l'ultimo termine ad appellare all'effetto meramente devolutivo, che un

quale perentorio termine, si dovrà giudicare cessato il diritto a

tal termine è perentorio anco per i Pupilli Minori, e per qualunque altra persona privilegiata.

Di fronte a questa speciale disposizione rendesi evidente che per qualunque siasi effetto avvenuta sia la deserzione non può pretendersi sanata col benefizio della restituzione in intiero avendo le leggi disposto senza eccezione alcuna. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 27. Maggio* 1831. *in Causa Deputati Martelli e Severi NN.*

Non può il Giudice non pronunciare la deserzione tutte le volte che per parte dell' appellante non sieno stati nel termine della Legge esibiti i gravami, e riprodotti li atti sul reflesso, che si tratti di appello interposto per il capo della nullità da due conformi, o perchè ad aumentare il termine debba valutarsi il feriato che nelle Feste Natalizie indusse presso i Tribunali di Firenze l'Art. 43. dell' Editto del 30. Dicembre 1771.

Poichè, quanto al primo reflesso, da cui voleva dedursene la conseguenza di non potersi parlare di deserzione, come appello soggetto alla sanzione dell'Art. 728. e segg., oltre all'osservare che la conformità di due Sentenze rendendo inappellabile il merito con quelle deciso, l'appello che da quelle s' interponga per nullità, è un appello per capo principale, ed assoluto; ad è d'altronde perentoria la replica, che le formalità da osservarsi nell' interposizione degli appelli restano determinate dalla natura dalla Sentenza dalla quale si appella, e non dalla natura dalla questione che si promuove con l' atto d' appello, dal che ne avviene, che se la Sentenza appellata anco per il capo della nullità, è una vera, e propria Sentenza definitiva, devono osservarsi le forme dagl' Art. 738. e segg. del Regolamento di Procedura prescritte.

E quanto al secondo riflesso: è un fatto che la Legge del 30. Dicembre 1771. in quella parte che parla del feriato delle feste natalizie non è stata richiamata in vigore rilevandosi chiaramente dalla Legge del 25. Settembre 1815. e dalle Circolari del 12. Genn. 1818. §. 66. e del 16. Aprile 1821. §. 1. senza che a questo concetto contradicano le Decis. del Supr. Cons. impresse nel Tesoro del Foro Tosc. Tomo 1. Decis. 91. e Tomo 16. Dec. 12. giacchè soggetto della loro pronuncia fu la disputa se il feriato stabilito dall'Artic. 24. della Legge degli 11. Aprile 1778. fosse ristabilito per i Tribunali della Provincia inferiore Senese, che a ritenerlo ripristinato concorreva l' Artic. 66. della Circ. del 12. Gennaio 1818. ed il §. *Avverte finalmente* della Circ. del 16. *Aprile* 1821. *V. la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del 7. Febbrajo* 1831. *in Causa Ferretti, e Scarpaccini.*

Quell' appellante, che prosegue l' appello viene con il fatto proprio a stabilire il termine a *quo*, da cui si stacca quello, dentro del quale devono essere dedotti i gravami, e riprodotti li atti, senza che giovar possa per sostenere non incominciato a decorrere il termine suddetto la circostanza di non essere stato notificato l'atto di appello. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del 26. Gennaio* 1831. *in Causa Gallichi, e Severi.*

Come male a proposito pretende di sostenere non essere incorso nella deserzione quell' appellante, che non ha nel termine dedotti i gravami, e riprodotti li atti sul fondamento di non avere avuto luogo la notificazione dell' atto di prosecuzione d'appello, quando resta provato che per parte dall'appellante nulla era stato fatto perchè avesse luogo la notificazione della Prosecuzione, e che anzi avea peccato di negligenza per cui è data la pena ben ginata dalla deserzione. *Vedi la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì 25. Maggio* 1831. *in Causa Contri, Scnesi, e Ferri.*

Non può dirsi deserto quell' appello stato interposto nel 12. Settembre da una Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze, proseguito nel dì 28. di detto mese, per essere stati dedotti i Gravami soltanto nel dì 23. del mese di Novembre successivo, giacchè detratto il termine stabilito dalla No-

potere appellare, e l'ultima sentenza farà il suo passaggio in cosa giudicata. (14)

---

tificazione del 23. Settembre 1815. che riguarda il feriato autunnale, si ha la scrittura di gravami esibita nel termine dalla Legge prescritto.

Senza che giovi l' osservare, per sostenere inapplicabile al caso il disposto della detta Notificazione, che la medesima non estendesse le sue disposizioni alle Cause Commerciali poichè per quanto si trovi in essa fatta la distinzione fra i Tribunali Civili, e i Tribunali di Commercio, non fa distinzione alcuna fra le Cause Civili, e le Cause Commerciali, in guisa che passate questa in seconda istanza all' esame dei Tribunali Ordinarj Civili, rimangono sottoposte, e influenzate dalle disposizioni in detta Legge sul feriato comprese, la quale a riguardo de' Tribunali Civili ha decretata la sospensione di tutti li atti per durante il feriato autunnale. *Decisione del Supremo Cons. di Giust. del* 22. *Marzo* 1830. *in Causa Colacchioni, e Ugazzi.*

Il Decreto con cui il Tribunale rigetta la domanda di una nuova stima fatta dalla Moglie che interviene nel Giudizio di Salviano, e Vendita di beni del di lei Marito per ottenere l' assicurazione della sua Dote, sopra alcuni di quei beni, e de' quali ne è stata fatta la stima giudiciale, è un Decreto che ha forza di Sentenza definitiva, e l'appello, che da quello s'interponga va soggetto non alle regole riguardanti l' inefficacia degli appelli dalle Sentenze meramente interlocutorie, ma bensì alle regole ordinarie della deserzione degli appelli dalle Sentenze definitive, in guisa che se resta provato che nel termine della Legge non sia stato proseguito è della giustizia che sia dichiarato deserto; Nè giova perchè la deserzione non sia accordata la circostanza di non essere stato il Decreto appellato notificato al Procuratore del Succumbente, volendo da ciò dedurre che il termine, che la Legge designa al succumbente, che vuole appellare, e che fa decorrere dal dì del registro del rapporto della Sentenza notificata, non aveva principiato a decorrere, giacchè nella parola ,, Succumbenti ,, non può essere compreso il Procuratore. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 13. *Giugno* 1822. *in Causa Soldi, e Gordigiani ne' Gianni.*

Prescrive l'Articolo 745. che l' appellante deve proseguire il suo appello DENTRO IL TERMINE DI 15. GIORNI DAL DÌ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO fatta all' ultimo degli appellanti. A questa rigorosa sanzione uniformandosi la Ruota di Firenze canonizzò la deserzione con la sua Decisione dal dì 11. Dicembre 1825. in Causa Baratti, e Collani. Trattandosi di applicare una sanzione penale il Supremo Consiglio valutando a pro dell' appellante i giorni della notificazione, e della scadenza escluse la deserzione come può vedersi con le *Decisioni del* 12. *Febbrajo* 1828. *in Causa Ronconi, e Stefanelli*, e 2. *Maggio* 1832. *in Causa Bonomini, e Tognelli.*

E' giusta la domanda di Descrzione, ad il Decreto che la medesima accorda tutte le volte che resta provato che l' atto di prosecuzione d' appello è stato esibito al di là del termine dalla legge prescritto, senza che giovar possa al negligente appellante l'avere con l'atto di prosecuzione dichiarato di riassumere l'atto d'appello, giacchè, mentre con l'atto di riassunzione d'appello fatta entro il semestre di cui parla l'Articolo 753. può adire il Tribunale Superiore per ottenere che sia conosciuto della giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata ai soli effetti devoluti, non può esergli utile per evitare l' incorsa deserzione. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 21 *Maggio* 1832. *in Causa Maldura, e Pantetti.*

(14) L' appello interposto dal succumbente senza che gli sia stata notificata la Sentenza non rimane perento abbenchè sia decorso il termine materiale di sei mesi. *D.* 55. *p.* 257. *tom.* 5. *G. P. L.*

Se il rapporto della fatta notificazione della Sentenza appellata non è stato fatto, come prescrivono li Art. 43. e 490. il termine non decorre, e in tal caso può l' appellante appellare di nuovo nonostante che sia stato di-

754. Non possono in appello formarsi nuove domande, se non siano una conseguenza della domanda principale. (15)

---

chiarato deserto il primo appello. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 29. Gennajo 1823. in Causa Fabbroni, e Marchesi Vedova Fabbrini.*

Come si rileva dalla Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia impressa nel Tesoro del Foro Toscano T. I. pag. 369. i termini che dal Regolamento di Procedura sono concessi alle Parti litiganti non è il lasso del tempo naturale, ma debbe essere il corso del tempo legale, talchè il Feriato Autunnale sospende il termine ad appellare, e trattandosi di Sentenze proferite dai Tribunali della Provincia inferiore Senese, ai quali è accordato il Feriato delle Messi, anco per la durata del medesimo, resta il termine sospeso, tutto che si tratti al solo effetto devolutivo. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 4. Marzo 1825. in Causa Lapini NN. e Pericciolì NN.*

Una tale sospensione per altro non ha luogo nel supposto che la notificazione della Sentenza fatta all'appellante contenga dei vizi di forma, giacchè quanto può della irregolarità della notificazione in qualche caso giovarsi quel succumbente che a sentenza notificata nulla fa, altrettanto non può della pretesa irregolarità a termine spirato prevalersi quegli che inseguito delle fattagli notificazione interpone appello, lo prosegue, deduce i gravami e per le tardiva riproduzione degl' atti va soggetto alla deserzione. Ed in vero, quanto al primo caso, siccome è fatto della notificazione che il Succumbente conosce della Sentenza a se contraria da cui intendeva di reclamare, così se la notificazione della medesima non è regolare può utilmente dedurre di non conoscerla subito che le forme della notificazione non sono state rispettate o adempite, e quindi interporre appello in qualunque tempo per la non avvenuta decorrenza del termine; quanto poi al secondo caso siccome l'atto stesso dell' appello dimostra che la notizia della Sentenza è pervenuta al soccumbente in forza delle fattagli notificazione, ed in questo atto non si contiene alcuna preservativa per cui l'appellante viene a riconoscere sufficiente detta notificazione, così non può l'appellante medesimo pretendere in seguito, che tale notificazione non sia altrimenti proporzionata a somministrare la notizia dell' esistenza della Sentenza a lui contraria, dal registro del rapporto della notificazione della quale incomincia a decorrere il termine ad appellare. Nè per evitare i resultati di un atto d' appello nel modo che sopra interposto poteva dirsi che considerar si dovesse come non avvenuto in quanto che interposto da una donna la quale senza autorizzazione non poteva pregiudicarsi con renunziare in tal guisa alle irregolarità della notificazione della Sentenza, poichè oltre che le donne, secondo la legge del 15. Novembre 1814., possono stare in Giudizio, senza l'autorizzazione, nella qualità di ree convenute, niuna solennità si richiede per gli atti giudiciali, ai quali devengono le donne legittimamente costituite in Giudizio in tutto il corso del medesimo come osservano *Gratian. Cap. 704. N. 3. Costant. ad Stat. Urb. Annot. 44. Art. 6. N. 602.*

Che li atti d'appello, di prosecuzione d' appello, e di esposizione di gravami sieno veri, e proprii atti giudiciali, non evvi principio di dubbio a talchè dai resultati giuridici de' medesimi non può sottrarsi la Donna che li ha posti in essere senza l' autorizzazione del Giudice, giacchè alle solennità statutarie suppliace, o è ad esse equipollente il calore del Giudizio, secondo che osserva *De Luca de Haered. Disc. 14. N. 6. V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del 12. Settembre 1827. in Causa Ravagli, e Menichetti.*

(15) Quel Creditore, che domanda in prima istanza la collocazione che a lui compete di ragione per essere sodisfatto de' suoi crediti contro il Patrimonio del suo Debitore, se in appello richiede la separazione dei Patrimoni non fa una nuova domanda. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 25. Aprile 1823. in Causa Picgaj, Marcelli, e Rocchi.*

La richiesta fatta in terza Istanza di eseguire provvisoriamente, e con

755. La reconvenzione non intentata in prima istanza si considera per nuova domanda, e non può proporsi nel giudizio d'ap-

---

cauzione quella Sentenza della quale dal primo Gindice n'era stata ordinata l'esecuzione provvisoria nonostante appello, e senza cauzione, a in seconda istanza è sospesa, è una domanda nuova, a perciò inammissibile. *Vedi la Decis. del Supr. Consiglio di Giustizia del dì 16. Maggio 1823. in Causa Cugi, e Cipriani.*

Quegli che eletto dal Tribunale in Tutore si trova implicitamente da tale ufficio escluso, mediante un Decreto economico dello stesso Tribunale con cui viene nominato altro soggetto in Contutore della Tutrice, emanato senza essere stato citato, e senza che vi abbia figurato, non può da quello appellare, e promuovere in seconda Istanza una questione, che non ha subito il primo grado di giurisdizione può bensì sperimentare i suoi diritti, se competer gli possono, presso lo stesso Tribunale di prima Istanza, senza che gli possa fare ostacolo il detto economico Decreto. *Vedi la Decis. della Rota di Firenze del 7. Giugno 1825. in Causa Capponi NN.*

Può avanti il Tribunale d'appello domandarsi la riunione di due appelli da due distinte Sentenze interposti per esser deciso sull'uno, e sull'altro con una medesima Sentenza, quando per altro sieno di natura tale fra loro da permettarne la riuniona, ma quando trattasi di due Giudizi di carattere differente da esigere uno sollecita, a celere spedizione, senza poter essere trattenuto da eccezioni d'alta indagina, mentre l'altro richiede un minuto, e dettagliato esame, per il quale sono più compatibili l'eccezioni di una più lunga, e più matura discussione, non è ammissibile la riunione. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 14. Agosto 1826. in Causa Banti, e Creditori Banti.*

Par il litterale disposto dell'Art. 754. non è permesso in appello di formare nuove domande, a meno che non sieno una conseguenza della domande principale, di maniera che non è ammissibile quella domanda diretta ad ottenere che sia dichiarata esigibile la somma contenuta in un Decreto di Tassazione appellato dal Succumbente, essendo una domanda del tutto nuova, come che interessante il modo di esecuzione di una Sentenza. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del 2. Maggio 1827. in Causa Rossi, e Orelli Rosi.*

La massima di ragione nascente dal volgato ditterio, che nelle istanze ulteriori è alle parti conceduto il diritto di dedurre, allegare, e giustificare le cose non dedotte, nè allegate, nè giustificate nella precedente istanza, spiega la sua piena energia a favore del reo convenuto, che nel dedurre i mezzi di propria difesa, può anche dedurre a proprio favore eccezioni diverse, ed anco contrarie fra loro, ma tace e vien meno di fronte all'attore, il quale dopo di aver prescelta un azione determinata, non può quella variare, nè da quella recedere, proscrivendo la legge qualunque nuova azione, o domanda, che non abbia subito i precedenti gradi di giurisdiziona, a meno che non si tratti di una domanda totalmente pedissequa, famulativa, e conservativa di quella, cha fu a principio introdotta, per la ragione, che essendo il giudizio di per se stesso unico, ed individuo, deve sempre anco nelle successive istanze ritenersi nell'esame della Causa quella primitiva contestazione, che dette vita al Giudizio medesimo. Quando adunque l'azione che da un attore s'intenta è basata sopra un titolo desunto da un atto di donazione, tutto che nalla sua principal domanda v'abbia aggiunto quello ancora della qualità ereditaria, pur tuttavia non è dato al Giudice d'appello di assumere cognizione di questo secondo titolo, ognora che è certo che sull'azione appoggiata all'atto di donazione soltanto hanno le parti collitiganti dedotte la loro ragioni, e difese, e che il Giudice dietro la contestazione delle parti ha assunto unicamente l'esame, e pronunciata la sua definitiva Sentenza, essendo del tutto distinta, e diversa la questione diretta a conoscere dell'efficacia di una donazione, dall'altra interessante le validità, ed efficacia di un Testa-

pello: Può solamente in appello opporsi la compensazione di dare, e avere liquidato, ancorchè non fosse opposta in prima istanza. (16)

756. Possono in appello opporsi le eccezioni perentorie, che non fossero state opposte in prima istanza, o che fossero state rigettate dal Tribunale, quantunque non fosse stato interposto appello da questa reiezione dentro il termine dei sei mesi.

757. Possono in appello intervenire tutte quelle persone, alle quali sia, o possa essere pregiudiciale la sentenza di prima istanza, purchè tale intervento non ponga in essere una nuova domanda, e non porti variazione allo stato della causa. (17)

758. Pendente l'appello potrà l'appellato esercitare tutti gli atti alla conservazione del proprio interesse, salvo all'appellante il ricorso al Tribunale di appello per farli moderare, o anche revocare. (18)

---

mento. *Vedi la Decis. del Supremo Cons. di Giust. del dì 11. Agosto 1828. in Causa Saveri, e Paoloni.*

Per determinare se una domanda possa riconoscersi, o no per una domanda propriamente nuova, non deve di regola aversi riguardo a ciò, che ha formato subietto della domanda medesima, ma invece alla causa, e al titolo, che dall'attore è stato dedotto per l'oggetto di ottenerne il conseguimento. Dimodochè se una cosa medesima, e totalmente identica venga prima domandata per una data causa, o titolo, e quindi in seguito per una causa, o titolo affatto diverso, vengono da ciò a risultare due domande del tutto distinte, per cui deve apprendersi la seconda come una domanda affatto nuova come appoggiata ad una causa, o titolo affatto diverso.

Nuova pertanto deve ravvisarsi quella domanda che si fa in appello tendente ad ottenere l'esecuzione provvisoria della Sentenza con cauzione, domandata puramente senza cauzione, e non conceduta dal Giudice della prima istanza. *Vedi la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 20. Giugno 1831. in Causa d'Ancona, e Ziegler NN.*

(16) *V. la Dec. 20. p. 65. T. 3. T. d. F. T.*

(17) L'intervento è ammissibile anche nel Giudizio d'appello per quanto l'interveniente non siasi presentato nell'Istanza precedente. Perchè l'interveniente sia ammissibile non si richiede che nella Causa, che si agita dimostri un interesse principale, ed assoluto, ma basta a tale oggetto che giustifichi in esso un interesse secondario, e consecutivo. In questo caso per altro è ammesso perchè assista al Giudizio soltanto, ma non può essere ascoltato. *Decis. della Ruota Fiorentina del 3. Luglio 1823. in Causa Corinaldi, e Albizi, e Patrimonio Ferroni.*

Non può reputarsi aggravato quegli che è stato ammesso interveniente a Causa all'unico oggetto di assistere agli Atti, che possono aver luogo in quel Giudizio. *V. la Dec. del Supremo Consiglio di Giust. del 18. Agosto 1824. in Causa Cappellini ne' Poggeschi, e Feli NN.*

(18) Quegli, che appella dalla Sentenza, che in parte ha canonizzata la sua domanda, non può rinnovare su questo stato di Atti cosa alcuna potendo solo esercitare degli Atti per la conservazione de' diritti soltanto, che appariscono stabiliti a suo favore dalla Sentenza appellata. *Decis. della Ruota Fiorentina del dì 28. Agosto 1814. in Causa Lensi, e Bonacchi NN.*

Colui che non ha ottenuta l'esecuzione provvisoria della Sentenza a suo favore proferita, e con la quale è stato condannato l'appellante al pagamento di una somma può, pendente da quella appello, tornare avanti il Tribunale di prima istanza, e domandare una misura conservatoria, consistente

TITOLO VII.

Della procedura nei giudizj di prime appellazioni avant i la Rota (1) dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della Sentenza.

759. Spirato il termine probatorio della seconda istanza, deve il procuratore dell'appellante citare per la prima udienza del termine decisorio il procuratore dell'appellato: il ministro della Cancelleria annunzia le cause, che sono entrate nel termine decisorio: E qualora manchi la citazione, o la comparsa di tutti i procuratori in quella prima udienza del termine decisorio, nella quale la causa deve essere indispensabilmente portata all'udienza della Rota, l'istanza viene dalla Rota medesima dichiarata deserta a tutto carico del procuratore dell'appellante in tutto, e per tutto come è stato in questo rapporto prescritto nei giudizi di prima istanza.

---

anco in una cauzione. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 10. *Settembre* 1829. *in Causa Bartolini, e Sozzifanti.*

Tutto che per il disposto dell'Art. 758. sia permesso all'appellato di procedere contro dell'appellante a degli atti conservatorj, si rende peraltro necessario ch'ei faccia costare del pericolo della distrazione della cosa aggiudicata con la Sentenza appellata, e che l'appellante sia mancante in altro modo di pagare per l'intero l'importare del giudicato. Una Sentenza che accorda un diritto in genere non può esser titolo a poter fare degli atti conservatorj. *V. la Dec. della Ruota di Siena del* 19. *Gennaio* 1830. *in Causa Martinozzi, e Martinozzi.*

(1) Questa Magistratura composta di quattro Auditori, eccettuate le Ruote di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto i componenti le quali sono ridotti al numero di tre, giudica col voto collegiale di tre per turno a pluralità di suffragj, le cause tutte, il merito delle quali supera li scudi 200. o di merito incerto, o non suscettibili di stima pecuniaria state decise in prima istanza dai Tribunali compresi nella giurisdizione di quella. (Si veda a questo proposito il Prospetto posto in fine del presente Codice) e la Ruota di Firenze decide nel modo che sopra anche le cause tutte appellabili risolute dal Tribunale di Commercio della stessa Città, e le di lei sentenze divengono inappellabili ancorchè siano difformi dalle prime quando il merito non è superiore alli scudi 200. o di merito incerto ec., ne sono soggette neppure al ricorso all'I. e R. Consulta, quando il merito non supera li scudi 100. *LL.* 13. *Ottobre* 1814. §. 20. e 23. *Febbraio* 1818. §. 2. Sono peraltro appellabili per il capo dell'arresto personale. *V. la D.* 45. *p.* 192. *tom.* 1. *T. d. F. T.* e *D.* 52. *p.* 305. *T.* 5. *d. T.*

Sono soggette all'esame, e decisione di un sol Giudice le cause, il merito delle quali non supera la somma di scudi 200. come pure quelle, benchè superiori alli scudi 200., di turbato possesso, di spoglio, danno dato, disdetta di locazione di fondi rustici, e urbani, o di colonia, di sfratto, di redibitoria, di nunciazione di nuova opera, di violata inibitoria, e di attentati. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 13.

Le Ruote giudicano inappellabilmente ed economicamente, salvo il ricorso all'I. e R. Consulta, sopra i Reclami dalle deliberazioni de' Tribunali che hanno giurisdizione privativa concernenti il mero economico de' Patrimonj de' Pupilli Minori, Interdetti, e delle altre persone affidate alla Amministrazione de' respettivi Tribunali. *Reg. Org. del* 13. *Ottobre* 1814. §. 76.

760. La Rota destinerà a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro quell'istesso corrente primo mese decisorio.

761. Nel giorno di detta prima udienza il ministro della Cancelleria deve leggere l'intero tenore della sentenza proferita in prima istanza, e dalla quale pende l'appello: In seguito il procuratore, o procuratori degli appellanti leggono l'atto di appello, e la scrittura dei gravami: E successivamente il procuratore, o procuratori degli appellati leggono la loro scrittura di eccezioni all'appello medesimo.

762. Dopo questa lettura la Rota sentirà le informazioni dei procuratori, o degli avvocati delle parti, secondo l'ordine regolare, e col metodo prescritto nei giudizi di prima istanza.

763. In seguito destinerà a suo arbitrio il giorno della seconda udienza della causa sopra i dubbj, che saranno comunicati in scritto, con che la seconda udienza sia distante dalla prima per lo spazio di un mese. (2)

764. Dopo i primi otto giorni dovrà il Giudice relatore della causa aver depositato nella Cancelleria il disteso in carta dei ristretti motivi di dubbio per l'una, e per l'altra parte soscritto da tutti i Giudici, del quale verrà sollecitamente dalla Cancelleria medesima data copia a tutte le parti a loro richiesta: Nel termine rimanente dovranno i difensori compilare le loro risposte ai dubbj predetti, e comunicarle nel modo, e tempo stabilito all'articolo 461.

765. Dal giorno della seconda udienza fino alla decisione della causa si applica ciò che è stato prescritto negli articoli 468. e segg.

TITOLO VIII.

Delle sentenze definitive nel merito delle cause di seconda istanza.

766. Le sentenze definitive avanti la Rota di prime appellazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i Giudici, e nel caso, che uno di essi fosse di voto contrario si soscriverà dissenziente.

767. I motivi delle sentenze proferite in giudizio ordinario sopra un merito, o superiore all'importare di lire duemilacento, o incerto, e non suscettibile di valutazione pecuniaria, non dovranno a differenza delle sentenze di prima istanza essere espressi in piè delle medesime: I Giudici dentro il termine di quindici giorni da quello della pronunzia saranno nell'obbligo di rimettere alla

---

(2) E' in facoltà della Ruota di procedere alla risoluzione delle cause ordinarie, omettendo la comunicazione dei Dubbj, e la seconda informazione per la replica ai medesimi, tutte le volte che dopo la prima informazione è in grado di proferire la sua sentenza *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 10.

Cancelleria il motivo disteso dal relatore: Se uno dei Giudici sarà stato di voto contrario, dovrà rimettere il suo voto separato; E se la scissura sarà verificata nel Giudice relatore, il motivo dovrà rimettersi soscritto dai due Giudici stati concordi, e sarà disteso dal meno anziano (1)

768. Se poi la sentenza sarà proferita in giudizio sommario, o sopra un merito inferiore all'importare delle lire duemilacento, la sentenza dovrà esser motivata come quelle di prima istanza. (2)

769. I procuratori delle parti dovranno depositare le narrative delle sentenze nella Cancelleria nelle forme, e modi, e sotto le comminazioni prescritte agli articoli 474. 475. 476. (3)

770. I diritti, ai quali saranno soggetti la sentenza, e i motivi dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per la respettiva porzione nei modi, e termini, che verranno stabiliti da speciali regolamenti, come è detto all'articolo 482. (4)

771. La copia della sentenza della Rota dovrà dalla Cancelleria esser data alle parti, che la richiederanno in forma autentica quindici giorni dopo che sarà stata proferita unitamente alla copia del motivo, e del voto di scissura, se avesse avuto luogo. (5)

---

(1) Le sentenze proferite dalla Rota nelle Cause superiori alli scudi 200., o di merito incerto, o non suscettibili di stima pecuniaria, hanno i motivi separati, ed i Giudici sono nell'obbligo di depositar quelli nella loro Cancelleria nel termine di giorni 30. dal dì della pubblicazione della sentenza, eccettuati i motivi delle sentenze proferite nel mese di Settembre, i quali possono esser depositati nei primi giorni 30. del successivo anno curiale. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 11.

(2) I motivi devono precedere la dispositiva delle Sentenze quando le medesime sono relative a cause, il merito delle quali non supera li scudi 200. o non sono di merito incerto, o non suscettibili di stima pecuniaria, o della natura di quelle enunciate alla *Nota* fatta all' *Art.* 480. *L.* 20. *Ottobre* 1817 §. 11.

(3) Devono dai Procuratori depositarsi in Cancelleria cinque giorni avanti la scadenza di quello in cui è stata destinata la spedizione della causa, le narrative, e la cedola, scritte tanto le une, che l'altra in carta libera: mancando i Procuratori a un tal prescritto, devono esser condannati ad una multa di lire 70. *V. gli Art.* 473. 474. e 476. e *la C. del* 25. *Settembre* 1820.

(4) Come è stato avvertito *alli Articoli.* 482. *e* 483. le tasse delle sentenze, e il diritto dei motivi deve pagarsi prima che le Sentenze stesse sieno proferite a seconda delle domande, da ciascheduna delle Parti per metà. *Tarif. degli atti Giud. del* 24. *Dicembre* 1814. §. 46. eccettuato il caso nel quale i litiganti sieno ammessi al beneficio del povero, o del miserabile. *L.* 7. *Settembre* 1784. *Regol. per i Proc.* §. 19. *L.* 20. *Ottobre* 1817. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §§. 53. 54.

(5) Dovendosi le sentenze di qualunque siasi causa, perciò che dispone l'*Articolo* 480. *e la Circ. del* 23. *Settembre* 1819. pubblicare all' udienza già redatte in valida forma cioè sotto le respettive narrative in carta bollata unitamente ai motivi (eccettuate le sentenze che riguardano cause di un merito superiore ai 200. scudi o di merito incerto, o non suscettibili di stima pecuniaria, per le quali si fa il motivo separato) e depositarsi immantinenti nella Cancelleria, la copia di quelli deve esser rilasciata in qualunque tempo venga richiesta. *V. l'Art.* 480. *e l'Art.* 62. *del Regol. d'Ord. e Disc. dei TT. e la Circ. del* 23. *Settembre* 1819.

772. Nel rimanente si osserverà ciò che è stato prescritto al Titolo XXIV. Parte I.

TITOLO IX.

Del termine, dopo il quale le sentenze della Rota saranno eseguibili.

773. Le sentenze definitive della Rota proferite in contradittorio, e confermatorie di quelle di prima istanza potranno eseguirsi o in tutto, o nelle parti, nelle quali saranno conformi tre giorni dopo la notificazione fattane alla persona, o alla casa del succumbente, se l'esecuzione non sarà stata per un termine più lungo sospesa nella sentenza medesima. (1)

---

(1) Dalle due conformi sentenze è permesso al succumbente il rimedio straordinario della revisione da intentarsi avanti il Regio Trono *L.* 13. *Ottobre* 1814.

Tanto il ricorso, che le domanda di revisione dalle due conformi sentenze emanate in cause non eccedenti in merito li scudi 200. non è ammessa. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

Come non è ammessa la domanda di revisione quando la conformità dei Giudicati è posta in essere con Decisione del Supremo Consiglio. *Leg. del* 4. *Luglio* 1823. §. 1. le quale deroga al §. 6 della *Legge del* 24. *Novembre* 1815.

Il metodo da osservarsi da chi domenda la revisione delle sentenza conformi è quello di umiliare al Regio Trono Supplica, la quale viene rimessa per mezzo dell' I. e R. Segreteria di Stato alla I. e R. Consulta. All'oggetto che venga ricevuta detta Supplica si rende necessario presentare la medesima dentro il termine perentorio di novanta giorni decorrendi dal dì della notificazione dell' ultima Sentenza, e che sia corredata della ricevuta del Cassiere dello Spedale del luogo ove fu fatta le Causa, o dello Spedale viciniore, costatante il daposito fatto di Lire 200., qual somma vien restituita al reclamante nel caso che gli venga concessa la domandata revisione, e cede a vantaggio dello Spedale medesimo nel caso opposto. Da tal deposito è esentato quel reclamante che è ammesso al benefizio di miserabila, e deposita soltanto la metà di detta somma quello che gode del benefizio di povertà.

E' nella facoltà dell' I. e R. Consulta di risolvere, e rescrivere negativamenta tutte quelle suppliche di simil ganere, le quali dopo le opportune informazioni, ed esami sono giudicate immeritevoli di attanzione. *Vedi in fine il Prospetto relativo alle domande in revisione.*

La pendenza della domanda di revisione, ed anco la citazione fatta avanti l' I. e R. Consulta per ottenere la sospensione dell' asecuzione della Sentenza, o *non si Innovi*, non impedisce ai Tribunali di mandare ad esecuzione le Sentenze inappellabili, al che non possono ricusarsi tutte le volte che ne vengono richiesti. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 5.

Il Rescritto che accorda la Revisiona deve essere notificato alle parti avverse entro il termine di un mese, altrimenti il reclamante decade dalla grazia. *V. l'Art.* 872.

Na giove che detto Rescritto sia notificato al Procuratore che rappresentò nel Giudizio la Parte e carico della quale viene accordata la revisione per impedirs la caducità. *V. la Dec. della Ruota di Firenze dal* 13. *Aprile* 1825 *in Causa Tutori Fantozzi, e Luenecini.*

Come egualmente non può giovare il pretesto d' ignorare l' emanazione del Rescritto medesimo giacchè venendo amanato alle preci di quagli che ha

774. Le sentenze della Rota revocatorie, sempre che non siano state legittimamente appellate, potranno eseguirsi dieci giorni dopo il registro del rapporto della notificazione statane fatta alla persona, o alla casa dell' ultimo dei succumbenti.

775. Le sentenze contumaciali, e le sentenze interlocutorie della Rota saranno eseguibili nella forma, e nei termini, che la procedura prescrive respettivamente nei giudizi contumaciali, e incidentali.

---

l' obbligo di farne l' accettazione, e notificazione alla parte adversa, è nell'obbligo di investigare ciò che rispetto alle sue istanze avviene, talchè deve presumersi conosciuto ciò che è nel dovere di sapere. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì* 29. *Dicembre* 1828. *in Causa Manetti, e Manciati.*

Appartiene all' I. e R. Consulta, ed è nelle di lei facoltà di concedere, o denegare la revisione ne' casi, ne' quali a forma delle Leggi 20. Ottobre 1817 e 23. Febbraio 1818. è esperibile un tale rimedio. *Leg. del* 4. *Luglio* 1823. §. 4.

Deve per massima l' I. e R. Consulta rigettare la domanda di revisione dalle due conformi, ed anco il ricorso dalle Sentenze, ancorchè uniche che non hanno rimedio ordinario, ogni volta che manifesta non resulti la loro ingiustizia §. IV.

Il termine ad accogliere, o rigettare i reclami che sopra è di tre mesi correnti dal dì, in cui sono presentati. §. VI.

Alla supplica deve esservi unita la relativa Memoria, che deve essere unica, e manoscritta. §. VII.

Il Ricorrente deve giustificare di aver nel termine di otto giorni, a contare dal dì, in cui avrà presentata la supplica, notificato alla parte la domandata revisione, e comunicata la sua Memoria, giacchè in caso diverso il Reclamo è considerato come non fatto. §. VIII.

L' I. e R. Consulta conosce dei ricorsi, a domande di revisione col voto di tre Componenti la medesima a pluralità di suffragi. §. IX.

Sia che la domanda di revisione venga rigettata, o che debba aversi per risoluta negativamente perciò che è detto al §. VIII. deve il supplicante rifondere all'altra parte le spese cagionate col suo ricorso. §. X.

La citata Legge 4. Luglio 1823. derogando al §. 6. della Legge del 24. Novembre 1815. impedisce, che sia accordata la sospensione dell'esecuzione tanto alle Sentenze conformi, che a quelle uniche, che non hanno alcun rimedio ordinario §. XI. e soltanto può l' I. e R. Consulta accordare la detta sospensione, previo il conveniente esame, a quelle Sentenze, che sono in merito soggette al rimedio ordinario, ma non ammissibili in via ordinaria al rimedio sospensivo, quando si tratti di pagamenti ordinati a favore di Forestieri, non aventi domicilio, e possesso di Beni stabili nel Granducato, o a favore di altre persone di dubbiosa idoneità, premessa sempre la giustificazione che il succumbente abbia legalmente depositato l'importare della condanna, ossivero quando l'esecuzione sia per arrecare grave pregiudizio al succumbente che abbia già introdotto in via ordinaria il rimedio che gli possa competere contro le Sentenze medesime. §. XII.

Per quanto che l'appello interposto per il capo della nullità dalla Sentenza che conferma quella di prima istanza, e mediante la quale si pone in essere la cosa giudicata, possa sospendere l' esecuzione, contro ciò che è stato su tale proposito stabilito dai Dottori, a meno che irreparabile sia il danno, che potesse dall' esecuzione medesima derivare, pur tuttavolta trattandosi di appello che non sia interposto entro il termine di tre giorni dal dì della notificazione della Sentenza, l' esecuzione dalla medesima non può sospendersi. Nè ad impedire l' esecuzione può esser valevole la circostanza che l'appello sia stato interposto prima che fosse portata ad esecuzione la Sentenza medesima, giacchè quando l' Art. 773. fa dipendere l' esecuzione delle Sen-

776. Per giustificare, che dalle sentenze appellabili della Rota non sia stato appellato dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione, onde siasi fatto luogo a domandarne l'esecuzione, dovrà riportarsi dal Cancelliere un certificato, che dentro il termine legale dell'appello delle respettive sentenze secondo la loro natura non esista presso la Cancelleria la produzione dell'atto di appello ordinato dalla legge.

TITOLO X.

Della procedura nei giudizj di seconde appellazioni avanti il Supremo Consiglio di Giustizia dall'atto di appello, o dal rescritto di ottenuta revisione fino alla pronunzia della decisione nel merito.

777. La procedura delle cause di terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia in Firenze è uniforme a quella delle cause di seconda istanza avanti le Ruote di prime appellazioni eccettuati solamente gli appresso speciali provvedimenti.

---

tenze conformi dal mero fatto della decorrenza del termine di tre giorni dalla eseguita notificazione della Sentenza appellata alla persona, o al domicilio del Succumbente, ne viene per conseguenza che non essendo stato interposto l'appello nell'indicato termine non può impedirsi che la medesima sia portata alla sua esecuzione, mentre nel caso opposto nè deriverebbe l'assurdo che l'esecuzione delle Sentenze conformi non resterebbe sospesa per soli tre giorni, ma bensì per il più lungo termine di giorni 10. contro ciò che dispone la Legge: Ne giova il dire che accordando li Articoli 699. e 721. la facoltà di appellare per nullità anco dalle Sentenze altronde inappellabili, senza prescrivere a questi speciali appelli ne forma, ne'termini diversi da quelli che sono stabiliti per li appelli per il capo dall'ingiustizia, eguale esser debba l'effetto di questi appelli quanto alla sospensione della esecuzione, subitochè l'appello anco per nullità interposto da una Sentenza inappellabile è interposto nel termine di giorni 10. dal dì del registro della di lei notificazione, poichè serve l'avvertire che a seconda dell'Art. 704. nelle materie dei termini ad appellare, e proseguire li appelli conviene distinguere la sostanza del diritto di appellare dal legittimo, ed utile esercizio del medesimo.

E siccome l'esecuzione delle conformi Sentenze ha ottenuta la sua speciale sanzione nell'Art. 775. e dopo che già la Legge avea nei precedenti Articoli 699. e 721. riconosciute appellabili per nullità le Sentenze, benchè d'altronde inappellabili, e non ostante con l'Art. 775. fu indistintamente permessa l'esecuzione delle Sentenze conformi tre giorni dopo la loro notificazione, il che non si sarebbe potuto disporre, qualora l'appello per nullità interposto nel termine di giorni 10. dal dì del registro del rapporto della loro notificazione avesse dovuto sospendere la loro esecuzione, nè segue da ciò che la disposizione delli Art. 699. e 721. importa il diritto ad appellare ma non può estendersi a determinare l'utile esercizio dell'interposto appello prevalendo in questo rapporto il disposto dell'Artic. 773. che precisamente provvede alla esecuzione delle Sentenze conformi. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del 9. Maggio 1831. in Causa Arevolo, Buccellato, ed Espinassi.*

778. Il Consiglio di giustizia decide sempre col voto, o di cinque Giudici, o di soli tre, qualora manchi, o ne sia impedito alcuno: E non può decidere col voto di quattro, o di soli due Giudici, ma nel caso di mancanza, o impedimento di uno dei cinque Giudici, si astiene dal decidere un Giudice per turno, e decidono gli altri tre, e nel caso possibile di mancanza, e impedimento di tre Giudici rimane sospeso il corso dell'istanza finchè uno di essi non sia in grado di giudicare. (1)

779. I dubbj del Consiglio di giustizia da comunicarsi in scritto sono trasmessi alla Cancelleria colla firma del solo Presidente, o di quello solo, che in caso di suo impedimento, o mancanza ne abbia fatte le veci (2); Le sue Sentenze sono proferite senza manifestazione del voto respettivo dei Giudici a pluralità di suffragio, e sono sottoscritte dal solo Presidente, o dal più anziano Consigliere, che ne faccia le veci, lette, e pubblicate all'udienza dal ministro della Cancelleria in presenza di tutti i Giudici, e rilasciate in copia autentica dalla Cancelleria sotto firma del Presidente medesimo, e del Cancelliere. (3)

---

(1) Questo Regio Supremo Tribunale del Gran-Ducato stabilito colla riforma generale del 13. Ottobre 1814. è composto di un Presidente, e di 5. Consiglieri, e le attribuzioni sono di conoscere e risolvere sempre inappellabilmente con assoluta privativa competenza le cause appellabili decise dalle Rote di Firenze, di Siena, di Pisa, di Arezzo, e di Grosseto *d. L. 13. Ottobre* 1814.

Dal Presidente del medesimo sono distribuite a turno a ciascun Consigliere le relatorie delle cause, ed il medesimo non è mai relatore.

Coerentemente alla Legge del 4. Luglio 1823. non altrimenti col voto di tre dei detti Consiglieri, ma col voto di cinque, e a pluralità di suffragii conosce di tutte le Cause, il di cui merito è superiore alli scudi 300. o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria; come pure le Cause di revisione, eccettuate quelle di alimenti, turbato possesso, spoglio, danno dato, disdetta di locazione di fondi rustici, o urbani, di colonia, di affratto, di redibitoria, nunciazione di nuova opera, violata inibitoria, e di attentati, nonostante che sieno di una somma superiore alli Scudi 300. le quali Cause, non meno che le altre inferiori a detta somma sono decise dal lodato Supremo Consiglio col voto di tre de' suoi componenti, e la domanda di revisione non è altrimenti ricevuta, quando la conformità de' due giudicati è posta in essere con decisione del Supremo Consiglio, qualunque sia la natura, e il merito della Causa. *d. Legge* 4. *Luglio* 1823. §§. 1. 2. e 3.

Come non è ammesso ulteriore rimedio straordinario dalle Decisioni dal medesimo emanate in seguito di un Rescritto di revisione. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

Le disposizioni contenute negli Articoli 778. e seguenti, sono applicabili anche alle Rote nel caso di Sentenze, o inappellabili, o confermatorie. *V. la Circolare del dì* 18. *Gennajo* 1818. §. 6.

(2) Può il Supremo Consiglio omettere la comunicazione dei dubbi, e seconda informazione in replica ai medesimi, tutte le volte che dopo la prima informazione è in grado di proferire la sua Sentenza. *L.* 20. *Ottobre* 1817. §. 10.

Come pure di ricevere nelle Cause Sommarie le informazioni private, le quali non debbono in tassazione menarsi buone. *Circ. M. S. dell' I. e R. Consulta del* 23. *Febbr.* 1818.

(3) Tutte le Sentenze al momento della loro pubblicazione devono essere

780. Se si tratta di cause sommarie, o di merito inferiore alle lire duemilacento, le sentenze dovranno essere motivate; come quelle di prima, e di seconda istanza; Lo stesso avrà luogo per le sentenze interlocutorie: Se poi si tratta di cause ordinarie, che oltrepassino il merito delle lire duemilacento, non compresi i frutti scaduti dopo la mossa lite, e le spese dei precedenti giudizi, o che siano di merito incerto, e non suscettibile di valutazione pecuniaria, le sentenze non saranno motivate, ma il Consigliere relatore dentro il termine di giorni quindici deve rimettere alla Cancelleria il motivo della decisione del Consiglio, ancorchè esso sia stato nel contrario voto, nè vi è mai luogo a pubblicare voto separato di veruno dei Giudici. (4)

781. Nel giorno della prima udienza di ciascuna causa il ministro di Cancelleria deve leggere una dopo l'altra nel loro intiero tenore le due Sentenze, che sono state in prima, ed in seconda istanza proferite, e successivamente il rescritto di revisione dalle due conformi, se la causa sia portata avanti il Consiglio in grado di revisione.

782. Il rescritto di revisione, che sia stato ottenuto da due sentenze conformi, deve essere notificato a tutti gli appellati dentro il termine di un mese, altrimenti il reclamante è decaduto dalla grazia. (5)

---

già redatte in carta bollata, e firmate dal Presidente, o da quello che avrà fatto le sue veci, e dal Cancelliere, e quindi depositato in Cancelleria. Queste sentenze devono essere sempre accompagnate dalle narrative, o dai soli. Visis. *C.* 23. *Settembre* 1819. *e LL.* 20. *Ottobre* 1817. *e* 23. *Febbraio* 1818.

(4) Anco le Sentenze del Supremo Consiglio sono motivate con questa differenza: se si tratta di causa, il merito della quale sia superiore alli Sc. 200. o di merito incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, eccettuate quelle di alimenti, turbato possesso ec. delle quali fu parlato alla *Nota sotto l'Art.* 480. il motivo è separato. E' unito alla sentenza se riguarda cause, il di cui merito sia inferiore alli Sc. 200, o quelle di alimenti ec. abbenchè superiori a tal somma. Detti motivi sono rimessi in Cancelleria dentro il termine di giorni trenta dal dì della pubblicata Sentenza, della quale nè è rilasciata copia senza il corredo dei motivi, senza dei quali può mandarsi ad esecuzione. *L.* 20. *Ottobre* 1817.

(5) La notificazione del Sovrano Rescritto con cui viene accordata le Revisione, e di cui parla l'Articolo 783. deve farsi alla parte interessata, e non al suo Procuratore, nel qual caso è irregolare, e come non avvenuta, talchè decorso il termine dall'Articolo che sopra assegnato, la parte, a di cui favore era stato emanato il Sovrano Rescritto, decade dalla grazia, senza che giovi il reflesso che la revisione fosse stata conceduta da una perenzione, e non da due conformi, come si esprime l'Articolo summentovato, e con il consenso di ambe le Parti. *Vedi la Decis. della Rota Fiorentina del dì* 23. *Aprile* 1823. *in Causa Tutori Fantozzi, e Lucaccini.*

Coerentemente al prescritto nell'Art. 782. deve il Rescritto, che accorda la revisione esser notificato alla parte contro della quale stà la revisione, entro il termine di un mese, altrimenti il reclamante decada dalla Grazia; Nè per esimersi da questa comminazione della Legge può giovare al reclamante medesimo che n'effettue la notificazione al di là del mese, l'ignoranza del-

783. Dal dì del registro del rapporto della notificazione del rescritto incomincia la procedura della causa di terza istanza, come nelle cause appellabili incomincia dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'atto di appello.

784. Le sentenze contumaciali del Consiglio di giustizia, e le perenzioni delle istanze avanti il medesimo, quando sono divenute definitive non ammettono reclamo ulteriore.

785. Le decisioni del Consiglio di giustizia, o interlocutorie, o definitive non sono soggette a reclamo ordinario, nè all'opposizione della nullità per qualsivoglia titolo. (6)

786. Le sentenze definitive del Consiglio di giustizia saranno notificate alle parti succumbenti in copia intiera nelle forme ordinarie, e saranno eseguibili tre giorni dopo la detta notificazione.

787. Nel solo caso, che il succumbente in terza istanza avanti il Consiglio di giustizia ritrovi dopo la proferita sentenza un nuovo documento, o documenti, che possano sostanzialmente influire nel merito della causa stata decisa, potrà sotto le forme, e condizioni, che saranno dichiarate in appresso, tornare avanti il medesimo Consiglio di giustizia per fare giudicare prima della sua nuova ammissione a causa, e successivamente del merito i detti nuovi prodotti documenti, senza che per altro questa nuova comparsa possa in verun caso sospendere l'esecuzione della sentenza emanata in terza istanza. (7)

---

l'emenazioue del Rescritto stesso, giacchè venendo emanato elle di lui preci, ed esso incombe di conoscere ciò che rispetto ed esse accade, presumendosi sempre conosciuto, ciò che si è nel dovere di sapere. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 29. *Gennaio* 1828. *in Causa Moretti, e Manciati.*

(6) Anche il Decreto che dichiara la deserzione dell'appello è un decreto definitivo. *D.* 24. *p.* 100. *tom.* 1. *T. d. F. T.* e per tali decrati interlocutorii, o definitivi non è accordato che il rimedio delle revisione nel modo che è stato detto all'Art. 696. *L.* 13. *Ottobre* 1814.

(7) Le disposizioni del presente erticolo, e dei susseguenti sono applicebili a tutti i Tribunali dopo l'emenazione di qualunque sentenza inappellabile. *C.* 12. *Gennaio* 1818. §. 6.

Un tal benefizio è concesso soltanto ai succumbenti, e non a quelli, che non hanno figurato nel giudizio. D. 81. *p.* 267. *T.* 3. *T. d. F. T.*

Non è emmissibile al Giudizio di ritrattazione quegli, che non appoggia la sua domanda a documenti del tutto nuovi, e tali da influire sostanzialmente nel merito delle Causa stata decisa, ed è anzi riconosciuto temererio litigante se fonda le sua ezione in documenti da esso dedotti in Giudizi precedenti alla emanazione delle Sentenza contro la quale domanda la ritrattazione, e come tale merita d'esser condannato nelle spese anco stragiudiciali. *V. la Dec. della Rota Fiorentina del* 14. *Gennaio* 1823. *in Causa Salucci, e LL. CC. e Pagliazzi.*

E' irrecavibile nelle sua domanda di nuova ammissione a Causa quel succumbente, che altro non produce a tale effetto, che pubblici documenti, giacchè la loro esistenza non essendo dubbiosa dovevano essere allegati nel Giudizio terminato con le Sentenza contro le quale si domanda la ritrattazione, qualora si fosse ravviseto opportuno di prevalersene, e se ciò non fu fatto non ne viene perciò che si fossero ignorati, o non ritroveti. In guisa che le nuova produzione che non denota in sostanza che un supplimento di diligenza

788. Per l'intento di essere nuovamente ammesso a causa sopra documenti non mai dedotti nel corso dei tre giudizj conviene, che il reclamante per gli atti della Cancelleria notifichi nelle forme prescritte la domanda al suo avversario colla produzione di detti nuovi documenti. (8)

789. Questa causa deve essere portata all'udienza del Consiglio con la procedura, e metodo delle cause incidentali; Il Consiglio sentite le parti all'udienza deve decidere interlocutoriamente, e inappellabilmente, se i nuovi documenti, sieno tali che rendano meritevole l'attore di essere ammesso al nuovo esame della causa: Se l'istanza dell'attore sarà rigettata, la decisione inappellabile del Consiglio terminerà la questione: Se all'incontro la istanza sarà ammessa, in tal caso la causa riassumerà il suo corso, e dovrà tornarsi a decidere dal Consiglio nel merito sopra i nuovi documenti colle forme ordinarie. (9)

790. Riassunto in tal caso l'esame della causa nel merito, o il Consiglio decida per la revoca, o per la conferma della proferita sensenza, decide sempre inappellabilmente.

791. Non potrà essere ammesso il litigante rimasto succumbente in terza istanza al nuovo esame della causa, se non che verificato il concorso delle appresso circostanze.

I. Che il documento, o documenti nuovi investano direttamente l'azione rigettata dalla rejudicata tra le medesime persone, o aventi causa da esse, e non riguardino l'interesse di terzi non intervenuti nel giudizio terminato.

II. Che siano documenti non semplicemente capaci ad eccitare un dubbio, ma bensì sufficienti unitamente all'antico processo

---

non merita il soccorso della Legge, altrimenti troppo frequenti sarebbero i casi, nei quali verrebbero a rinnovarsi inopportunamente, e solo al seguito di un maggiore studio della causa le liti finite a danno della quiete de' privati, e dell'ordine pubblico. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 30. *Marzo* 1829. *in Causa Bartoli Filippi, e Brilli.*

(8) Non è in facoltà, ma nel dovere dei Magistrati di accordare l'esecuzione provvisoria a tutti coloro che compariscono in Giudizio muniti di un documento non impugnato, o di una Sentenza passata in cosa giudicata: Ora che un Lodo, contro del quale fosse stato interposto appello, ma non riassunto quindi ne' termini, e modi dal R. Motuproprio del 15. Gennaio 1815. prescritti, e rimasto per conseguenza senza effetto, si debba ritenere come avente la stessa forza, e carattere di una cosa giudicata, lo dimostrano le ripetute Decisioni de' nostri Tribunali, ed è della giustizia di accordare alla Parte, che al medesimo appoggia la sua azione l'esecuzione provvisoria. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 26. *Maggio* 1827. *in Causa Biagini, e Biagini.*

(9) Le disposizioni contenute nell'Art. 778. e seguenti, tutto che parlino del solo Supremo Consiglio di Giustizia sono comuni a tutti i Giudici, e Tribunali, in ordine alla Circolare del 12. Gennaio 1818. § 6. Il Decreto, con cui è ammesso nuovamente a causa il succumbente attesa la reperizione di nuovi documenti, è un Decreto di natura inappellabile, perchè non apporta verun gravame in definitiva. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 23. *Agosto* 1824. *in Causa Rolero, e Ricci.*

della causa a determinare una resoluzione opposta alla rejudicata. (10)

III. Che questi documenti sieno stati dedotti in giudizio prima della spirazione di sei mesi dal dì, in cui il reclamante dichiarerá di averli ritrovati, o dal dì in cui l'appellato provasse, che ne aveva la scienza, o fosse stato in grado di esibirli.

792. Dopo il termine di cinque anni dal dì del registro del rapporto della notificazione della Sentenza del Consiglio di giustizia non sarà più ammesso reclamo del succumbente per titolo di nuovi documenti, abbia avuta, o no la scienza dell'esistenza dei medesimi, sia o no stato in grado di recuperarli, e di esibirli.

FINE DELLA PARTE TERZA

---

(10) Per esser ammesso alla ritrattazione, occorre che i documenti nuovi prodotti siano non solamente capaci ad eccitare un dubbio, ma sufficienti a determinare il Giudice ad emettere un sentimento diverso dal primo. *Dec. della Ruota Fiorentina del* 13. *Luglio* 1822. *in Causa Moradei, e Vannini.*

PARTE QUARTA

DELLE ESECUZIONI REALI, E PERSONALI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

793. Le sentenze dei Tribunali Toscani passate in cosa giudicata, i pubblici istrumenti rogati dai Notari Toscani, e gli altri documenti, che siano equiparati al pubblico istrumento sono i soli atti, che abbiano nel Gran-Ducato l'esecuzione parata, quando sono rivestiti della forma prescritta dalla legge, senza pregiudizio dei documenti commerciali.

794. Le sentenze proferite dai Tribunali esteri, i pubblici istrumenti rogati dai notari esteri, ed in paese estero non hanno in Toscana l'esecuzione parata, salve le contrarie disposizioni delle leggi politiche, e dei trattati (1). Possono soltanto questi atti esser prodotti in giudizio come mezzi di prova, previa la licenza da ottenersi nelle forme stabilite dalla legge. (2)

795. **Non si potrà procedere a veruna esecuzione, se non che per un credito liquido, e scaduto.** (3)

---

(1) Si vedino i Trattati conclusi fra il Governo Toscano, e quello di Parma del dì 2. Agosto 1817. e di Sardegna del 5. Gennaio 1818. in ordine ai quali i Giudicati dei Tribunali di quei Governi sono eseguibili in Toscana; a differenza delle Sentenze proferite dai Tribunali Esteri, per produrre le quali ne Tribunali Toscani, occorre la licenza della Segreteria del Regio Diritto, in ordine alla Legge de' 19. Dicembre 1775 e della Circolare del 27. Settembre 1821. la quale permette prodursi le medesime *loco jurium*, e per semplice prova di fatto, onde non possono acquistar forza esecutiva, se non dopo essere state riconosciute giuste. *Dec. del Supremo Cons. di Giustizia del dì* 10. *Aprile in Causa Zauli. e Barbaceiani.*

(2) Non è permesso ai Tribunali di accettare come mezzi di prova i detti pubblici istrumenti forestieri senza essere stati precedentemente denunziati, e registrati, e quindi depositati nei pubblici respettivi Archivi de'contratti. *L.* 30. *Dicembre* 1814. *e Legg. del dì* 11. *Febbrajo* 1815. *C.* 16. *Apr.* 1821. §. 7. *e D.* 8. *p.* 44. *T.* 5. *T. d. F. T.*

Gli atti privati fatti, e compilati in Paese Estero possono prodursi, ed essere accolti nei Tribunali Toscani senza bisogno d'essere depositati negli Archivi pubblici come dalla Legge dell' 11. Febbraio 1815. si prescrive per gli Istrumenti Pubblici Forestieri. *V. la Dec. della R. Ruota di Pisa del* 14 *Marzo* 1827. *in Causa Pineschi, e Lupetti.*

(3) Quando non è dato di dubitare sul diritto, e credito in genere di un Creditore, è permesso al medesimo di procedere ad un Atto conservatorio contro il suo debitore, e così alla descrizione dei mobili del medesimo, e specialmente allora quando la povertà di questo renda una tale misura opportuna, ed interessante per non rendere elusorio in tutto, o in parte il

796. Se dopo commesso il gravamento di mobili, o semoventi sopravvenga un terzo a dedurre di esserne il proprietario, o il condomino, dovrà sospendersi l'esecuzione finchè non sia giudicato, o non sia stata fatta la divisione. (4)

797. Non può commettersi veruna esecuzione sopra beni, che il debitore possiede in comune, e indivisi con un terzo, che non sia correo del debito, se prima il creditore non abbia intentato il giudizio di divisione, al quale gli sarà permesso di assistere fino al suo termine. (5)

Giudizio riguardante il subietto principale della questione, cioè il credito stesso.

Ne è da credersi, cha non avendo il Regolamento di Procedura parlato di ciò, non sia dal medesimo permessa questa misura, dovendo anzi ravvisarsi espressamente conservata la facoltà di potervi ricorrere ne'congrui casi, conformemante al disposto nell'Art. 1124. in ordine al quale per li oggetti, e materie non contemplate dal Regolamento debbe aversi ricorso alle antiche Leggi, e Consuetudini vegliate nel Granducato in fatto di Procedura fra le quali eravi quella relativa alla misura conservatoria, come ne fa fede la *Dec. Liter. Camb. dei* 30. *Aprile* 1785. *cor. Maccioni.*

Nè per la circostanza d' aver proceduto il Creditore all' inventario dei mobili esistenti nella casa del suo Debitore con l' assistenza della forza armata, nè per l' altra d' essere stati compresi, in detto Inventario, delli oggetti privilegiati, può derivarne l'inevitabil conseguenza della nullità dell'Atto conservatorio, potendosi emendare in ciò cha sia irregolare, ed ingiurioso. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Gius. de'* 9. *Giugno* 1826. *in Causa Francini, e Margiacchi.*

(4) Quegli, che dal grado in cui lo ha collocato la Sentenza di prima istanza viene levato dalla Sentenza di seconda Istanza per graduarvi quegli che la prima Sentenza avea tenuto fuori, ha diritto di appellare contro questo cambiamento di collocazione, senza che a limitazione di un tal diritto giovar possa il reflesso che la collocaziona in quel grado divenisse affatto inutile stante l' insufficienza del prezzo alla dimissione de' Creditori anteriormente a quelli collocati, giacchè il diritto ad appellare dipende dal tenore delle dichiarazioni agl' appellanti contrarie, e non già dal maggiore, o minor profitto, che dalle dichiarazioni medesime resulti a favore dell' appellato, onde n'avviene che quando dall' appellante si apprendono per dannose ad esso le dichiarazioni stesse, non può essergli impedito d' interporre appello, ancorchè meno vantaggiosa, e forse inutile divenir possa la pronuncia favorevole alla parte appellata. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 4. *Settembre* 1826. *in Causa Marchionni, e Traversi, e Ciatti, e Falchetti Vedova Follini.*

Per quanto un gravamento che per parte di un Creditore si faccia sopra i Mobili non appartenenti al vero debitore, non debba astrattamente parlando, meritare legale efficacia, non per questo debbe giudicarsi infetto di assoluta nullità, ognora che posteriormente alla di lui affettuazione sia giustificata per parte di un Terzo la proprietà esclusiva degl' oggetti gravati, o il loro condominio, giacchè la Legga non fulmina la nullità di un tal gravamento, ma si contenta, e si limita a suggerire un provvedimento atto, e proporzionato a mettere in salvo l' interesse di quei che sopra detti beni gravati possono vantare un titolo di proprietà, e di condominio con ordinare la sospensione dell'esecuzione con il gravamento incoat . *Dec. del Sup. Cons. di Giust. de'* 13. *Settembre* 1831. *in Causa Bonciani, e Baldini.*

(5) Quando il Giudizio di divisa si sostanzia in quello, che per l' antica denominazione delle Leggi delle XII. tavole dicesi *Familiae erciscundae*, come giudizio, che tutti investe i beni che formar debbono, e possono il ge-

798. Il creditore di un defunto, allorchè abbia una sentenza, ò pubblico istrumento a suo favore può agire esecutivamente contro i beni ereditarj senz' obbligo di aspettare, che sia decorso il termine a deliberare.

799. Le carte ritrovate nel domicilio del debitore all' occasione del gravamento dei mobili non possono mai essere gravate. Se però vi saranno carte, che possano interessare il creditore ne potrà domandare, e ottenere l' inventario, e il deposito.

800. Nell' attuale sistema ipotecario il Regio Magistrato Supremo di Firenze, gli Auditori del Governo in Siena, e in Pisa, il Magistrato Civile, e Consolare in Livorno, e i Commissarj Regj in Arezzo, in Pistoia, e in Pontremoli saranno i soli Tribunali competenti per le esecuzioni sopra i beni immobili, e per conoscere di tutte le dispute, che potranno insorgere per causa, ed occasione delle esecuzioni medesime fino alla loro intera consumazione. (6)

---

nerale soggetto di divisione fra più comproprietarj, e condomini, deve in un sol luogo farsi. E quando si verifica che più sieno i luoghi, e le Giurisdizioni, nelle quali i beni che della generale divisione debbono formar soggetto, siano posti, e risiedono, l' azione della divisione è esclusivamente sottoposta al Tribunale del luogo, nel quale o siasi aperta la successione, o i condividenti abbiano il loro domicilio, o esista la maggior parte dei beni divisibili, avanti del quale debbono anche agitarsi, e risolversi le controversie, che nel corso delle operazioni alla divisione correlative insorgere potessero. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. de'* 3. *Settembre* 1823. *in Causa Da Montauto, e Falciaj.*

Quando la domanda di divise è giusta, per escludere la regolarità dell' azione dall' attore, e Creditore intentata, giovar non può al debitore il dedurre che lo stesso Creditore abbia consumata la esecuzione immobiliare sopra il fondo ad esso specialmente ipotecato, come che spettar non gli possa altro diritto contro i Beni immobili del suo Debitore, poichè mentre è certo in ragione che i Beni mobili, ed immobili del Debitore, indipendentemente da ogni costituzione d' Ipoteca, formano la vera e propria garanzia del Creditore, resta questi nel pieno diritto, dopo avere sperimentata infruttuosamente l' esecuzione sopra i fondi ipotecatigli, di procurarsi anche dagli altri Beni immobili del suo Debitore il pagamento del suo Credito, giacchè senza bisogno di speciale Ipoteca, basta la sola obbligazione del Debitore per rendere vincolati tutti i di lui Beni alla sodisfazione del Debito. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Gius. de'* 30. *Agosto* 1826. *in Causa Goretti, e Boscarini.*

(6) Le attribuzioni che l'Articolo, che sopra, e la Legge Organica accorda agli Auditori del Governo di Siena, e di Pisa sono passate nell'Auditore Giudice di prima istanza di dette Città creato come è stato avvertito sotto l' Art. 35. coi respettivi Motuproprj de' 23. Novembre 1817. e 28. Gennaio 1819. Per quelle riguardanti i Commissarj Regj di Arezzo, e di Pistoia, ne è stato incaricato, quanto al primo, l' Auditore Giudice di prima istanza di detta Città creato con Motuproprio de' 22. Maggio 1817. e quanto al secondo il Tribunal Collegiale di prima istanza installato in detta città con *M. de'* 19. *Giugno* 1817.

Anche i Vicarj di Fivizzano, e di Bagnone sono competenti a conoscere delle esecuzioni sugl' immobili, e dispute relative, per quanto si estende la loro respettiva giurisdizione criminale. L. 3. *Agosto* 1818.

Detti TT. sono i soli competenti per l' ammissione in salviano *D.* 5. *p.* 24. *tom.* 2. *G. P. L.*

801. Saranno perciò di privativa giurisdizione del Magistrato Supremo di Firenze tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Firenze, ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio compreso

---

E' permesso di adire i TT. ordinarj, quando si crede, o è di fatto necessaria la canonizzazione del proprio credito, ed in tal caso si può simultaneamente domandare anche l'immissione *D.* 53. *p.* 336. *T.* 4. *G. P. L. Dec. del Sup. Cons. di Gius. da'* 23. *Settembre* 1830. *in Causa Desiderj, e Francardi.*

Sono egualmente i nominati Tribunali i soli competenti per le esecuzioni sopra i beni immobili, e per conoscere delle relative dispute ancorchè ai tratti di esecuzioni, il merito delle quali sia inferiore alle lire 200. Circ. de' 16. *Aprile* 1821. §. 2., Come pure per le formalità prescritte per la purgazione delle ipoteche tanto iscritte, *L.* 27. *Dicembre* 1819. quanto non iscritte *L.* 21. *Febbraio* 1820. che esistono indipendentemente dalla inscrizione, ad eccezione delle questioni che insorger possono sulla domanda di radiazione delle iscrizioni ipotecarie, per le quali è competente il Tribunale civile del luogo ove ha il suo domicilio il creditore, o quello nella giurisdizione del quale è stato eletto domicilio nell' iscrizione. *L.* 21. *Febbraio* 1820.

Quanto prescrive l' Art. 800. non è applicabile al Giudizio di Concorso universale de' Creditori, il quale non ha analogia con il Giudizio di Salviano, essendo anzi fra loro sostanzialmente diversi, e disparati. Il Caso adunque della volontaria cessione de' Beni, ossia dell' universale Concorso essendo omesso dal Regolamento di Procedura, deve regolarsi, anche per il disposto dell' Art. 1124. secondo le Leggi, e consuetudini Toscane, e così a forma delle Leggi del 30. Settembre 1777. e 13. Settembre 1806. come ne fa fede il normale Sovrano Rescritto de' 9. Luglio 1819. emanato alle preci de' fratelli Brizzi. *V. la Dec. del Supr. Consiglio de'* 18. *Aprile* 1823. *in Causa Felloni, e Sanetti NN., e Banti, e LL. CC.*

Nel passato sistema Francese i Giudici di Pace erano incompetenti quanto all' aggiudicazione de' Beni, ed erano infette del vizio insanabile di nullità quelle Sentenze, che su tali materie avessero emanate. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia de'* 14. *Marzo* 1823. *in Causa Piazza, e Patrimonio Mostardi, e Mostardi.*

Quegli, che come acquirente di Beni vuole purgare i medesimi dalle Ipoteche, che indipendentemente da ogni iscrizione, esister possono, è tenuto a depositare nella Cancelleria del Tribunale Civile, che a forma dell' Articolo 800: e delle variazioni avvertite in detto Articolo, comprende l'ufizio di conservazione d' Ipoteche nel di cui Circondario sono situati i Beni, Copia autentica dell' Atto traslativo della proprietà: Un estratto di quest' atto contenente la sua data, i Nomi, Cognomi, professione, e domicilio dei contraenti, la designazione della qualità, e situazione de' Beni, il prezzo, e gli oneri della vendita deve restare affisso per due mesi nella Sala d' Udienza del detto Tribunale. Quest' estratto deve pure essere affisso alla porta del domicilio dell' Alienante, alla porta del Tribunale, nel di cui Circondario sono situati i Beni, ed inserito nella Gazzetta della Capitale. *V. la Legge de'* 27. *Dicembre* 1819.

In ordine al prescritto nell' Art. 800. e segg. i Giudizi esecutivi sopra beni immobili sono di privativa competenza de' Tribunali ivi designati, e nel modo che si trova notato sotto il detto Articolo 800. relativamente alle innovazioni avvenute posteriormente alla pubblicazione del Regolamento di Procedura, come infra le altre innovazioni evvi quella della incorporazione dello Stato di Piombino al Granducato di Toscana accaduta nel 1816. e della quale ne parla il Sovrano Motuproprio del dì 8. Febbraio 1816. in ordine al quale il Vicario eretto in Piombino è il Tribunale competente per la cognizione di tali Giudizi; Come per il Sovrano Motuproprio del 14. Mar-

nella giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pistoia, e dei Vicarj di Pescia, e della Montagna di Pistoia, o San Marcello, che apparterranno al predetto Commissario Regio della stessa città di Pistoia (7).

802. Saranno di privativa giurisdizione del Tribunale dell'Auditore del Governo di Siena tutte le esecuzioni sopra i beni immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Siena (8).

803. Saranno parimente di privativa competenza del Tribunale dell'Auditore del Governo di Pisa (9) tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Pisa, ad eccezione di quelle sopra gli immobili posti nel circondario della giurisdizione criminale dell'Auditore del Governo di Livorno, che apparterranno al Magistrato Civile, e Consolare di detta Città, e ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio della giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pontremoli, e dei Vicari di Bagnone, e di Fivizzano, che apparterranno al Commissario Regio predetto (10)

804. Saranno di privativa competenza del Commissario Regio

---

zo 1816. conosce di tutte le esecuzioni immobiliari per tutta la sua giurisdizione Civile, compresi anco i Vicariati di Campiglia, Piombino, e Colle il R. Commissario di Volterra. *V. i Sovrani Motuproprj del dì 8. Febbrajo, e 14. Marzo* 18.6.e più estesamente il Prospetto in fine.

Premesso adunque che per la Legge suddetta del dì 8. Febbraio 1815. fu il Vicario di Piombino investito delle attribuzioni delle quali regiona l'Artic. 800. e segg. del Regolamento di Procedura, male, ed a torto può sostenersi la sua incompetenza, ed attaccarsi perciò di nullità una di lui Sentenza, che alle istanze di un creditore ordina la stima di una casa posta nella di lui giurisdizione.

Nè per sostenersi tale incompetenza, e l'eccezione di nullità della Sentenza possono essere valutabili le circostanze di essere morto fuori della giurisdizione di Piombino il debitore contro cui domandavasi l'immissione in Salviano, ossia l'esecuzione reale, ove apertasi la di lui successione siansi dall'erede fatti gli atti opportuni relativi all'Eredità adita con benefizio di Legge, e d'inventario, e domandato la stima, e vendita degli oggetti ereditari per dimettere i debiti, ed il Tribunale locale abbia emanato Decreto d'ordine di vendita delle case poste in Piombino, compresa quella pure investita dalla domanda di Salviano. *V. la Dec. della Ruota di Pisa del 4. Febbraio* 1829.

(7) Cioè al Tribunale Collegiale di prima istanza di Pistoia surrogato, come è stato avvertito all'*Art.* 35. al Commissario Regio, ed eccettuate egualmente quelle esecuzioni sopra gl'immobili posti nella giurisdizione Criminale del Tribunale di Volterra per essere della competenza di quel Regio Commissario ivi eretto. *M.* 14. *Marzo* 18.6. e *M.* 19. *Giugno* 1817.

(8) S'intende dell'Auditore Giudice di prima istanza surrogato all'Auditor del Governo.

(9) Cioè dell'Auditore Giudice di prima istanza surrogato al nominato Auditore del Governo.

(10) Perciò che riguarda la giurisdizione Criminale del Commissariato di Pontremoli è di privativa competenza de' nominati Vicarj di Fivizzano, e Bagnone ciascuno nella respettiva loro giurisdizione criminale. *L.* 3. *Agosto* 1818.

di Grosseto tutte le esecuzioni sopra i beni immobili situati nella provincia inferiore di Siena (11).

TITOLO II.

Della esecuzione dei Mobili

805. Ogni esecuzione sopra i mobili sarà preceduta da un precetto, e questo conterrà l'assegnazione al debitore di un termine di giorni tre ad aver pagato il suo debito, l'indicazione dell'atto, in forza del quale si procede, e l'elezione del domicilio, se il creditore non è domiciliato nel luogo di residenza del Tribunale, nella cui giurisdizione si vuol fare l'esecuzione (1).

806. All'esecuzione non potrà procedersi senza nuova verbale istanza del creditore, a meno che il creditore medesimo non abbia dichiarato nell'atto di commettere il precetto, che intende di precettare, e gravare il debitore immediatamente spirato il termine, che gli viene assegnato a pagare, e neppure sarà luogo a tale esecuzione, se il debitore avrà nel termine medesimo contradetto, e fatta opposizione, nel qual caso si contesterà il giudizio sommario avanti il Tribunale che ha trasmesso il precetto per

---

(11) Nel caso che un Creditore rinnovi contro il suo Debitore più di una iscrizione per un medesimo titolo, è il Tribunale del luogo, ove à situato l'Ufizio di Conservazione di Ipoteche, a presso dal quale sono state fatte le iscrizioni, che dietro le istanze del debitore deve ordinare la radiazione a spese del Creditore, di tutte le iscrizioni identifiche, eccettuata quella che il medesimo dichiarerà di prescegliere, e di ordinare nel di lui silenzio la radiazione di tutte, eccettuata la più antica. *V. la Legge de'* 25. *Dicembre* 1819.

(1) E' nullo il precetto se non è rivestito della formalità prescritte nell'articolo che sopra. *V. l'Art.* 1125.

Non è nullo il precetto nel quale si omette l'elezione del domicilio, quando in quello è nominato il Procuratore rappresentante l'attore, venendo con ciò bastantemente supplito al Voto della Legge *Dec. in Causa Romoli della Ruota di Firenze de'* 26. *Settembre* 1822. *T.* 6. *T. d. F. T.*

Non è nulla quella esecuzione eseguita non ostante l'opposizione fatta dal debitore al precetto dopo che è decorso il termine dei tre giorni dal detto articolo prescritto. *D.* 59. *p.* 385. *T.* 4. *G. P. L.*

Deve il Tribunale sull'istanza che gli vien fatta, la quale può in affari sommarj, e quando non è stato diversamente prescritto, farsi verbale *apud acta*, e senza l'intervento del Procuratore, trasmettere il precetto, e rilasciar l'ordine dell'esecuzione, spirato il termine de' tre giorni, sebbene manchi all'attore la Sentenza del Giudice, o altro documento esecutivo, sempre che però non siasi elevata contradizione per la parte del debitore, nel qual caso soltanto si fa luogo alla contestazione del Giudizio, e all'esame della regolarità degli atti. *C.* 17. *Febb.* 1817.

Se si tratta poi di precetto trasmesso a istanza di qualunque Regia, o pubblica amministrazione conterrà oltre l'assegnazione del termine di giorni tre, l'enunciativa del titolo del credito, e l'indicazione della somma, la comminazione ancora che se dentro l'indicato termine non avrà pagato, sarà proceduto al gravamento. *L.* 31. *Marzo* 1815.

attenderne la decisione, dall'esito della quale dipenderà il sistema da tenersi per gli ulteriori atti, se vi sarà luogo (2).

---

(2) I Camarlinghi non hanno diritto di far sospendere gli atti esecutivi se non giustificano d' essere stata loro saldata la posta, per cui si agisce. *L.* 16. *Settembre* 1816. §. 79.

Non è deducibile dalle persone privilegiate l' eccezione della incompetenza quando si tratta d' esazione d' imposte Regia, o Comunitative. *C.* 26. *Agosto.* 1819.

Rendendosi frustraneo il Precetto, o la staggina, deve procedersi, spirato il termine assegnato di tre giorni, al gravamento senza bisogno d' istanza nè verbale, nè scritta del Camarlingo. *L.* 31. *Marzo* 1815.

Il gravamento fatto per interesse di regie, e pubbliche Amministrazioni non può sospendersi per qualunque eccezione illiquida, che richiamasse a della ispezioni di fatto, o di alta indagine, dovendosi per questo effetto valutare soltanto quelle eccezioni intrinseche, che sono ammissibili nei giudizj meri esecutivi. *d. L.* 31. *Marzo* 1815.

E nel caso che dai Camarlinghi, Cassieri, ed Esattori delle regie, e pubbliche amministrazioni sieno rilasciate poste di credito, che non sussistono, o alle quali non è tenuta la persona, contro della quale la posta è diretta, o non sia per anche giunto il giorno del pagamento le spese tutte occorse al Tribunale, Ministri, Cursori, ad Esecutori devono pagarsi in proprio dagli Esattori, Cassieri, e Camarlinghi. *C.* 5. *Aprile* 1819.

Il gravamento fatto senza che sussista il titolo, in ordine al quale viene commesso, è nullo. *V. la Dec. del Supremo Cons. del* 16. *Aprile* 1823. *in Causa Capecchi, e Savelli.*

La opposizione fatta dentro il termine di tre giorni dall' Articolo 805. prescritto, tutto che fatta con Atto intitolato *Nomina di Procuratore, e Riservo*, impedisce che sia proceduto al gravamento, il quale, se in disprezzo di tale Atto per se stesso sufficiente a porre in essere una positiva contradizione al Precetto, viene eseguito, è nullo. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia de'* 25. *Febbraio* 1824. *in Causa Giannoni, e Guidotti.*

Conformemente all' Articolo 806. quando il Debitore precettato fà nel termine assegnatogli opposizione, sospesa l'esecuzione mobiliare, si fa luogo al Giudizio Summario avanti il Tribunale, che ha trasmesso il precetto per attenderne la decisione, dall' esito della quale dipende il sistema da tenersi per li ulteriori Atti; Nè è permesso da quel Tribunale declinare, tanto meno quando trattasi di Pupilli, i quali non possono esser tratti, sieno Attori, o Rei Convenuti, ad altro Foro che quello, cui sono sottoposti. E sebbene sia vero, che al Foro d' eccezione stabilito per Causa d' ordine pubblico per la consumazione degli Atti esecutivi degli effetti immobili restino essi pure assoggettati, quando il loro debito non è controverso, o resulta da titolo esecutorio, è per altro vero che allora soltanto può nel Foro di eccezione assumarsi cognizione della controversia che per loro parte si promuova sull' esistenza del debito, qualora non ostante il privilegio si contesti da essi il Giudizio nel Foro istesso. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. de'* 5. *Agosto* 1825. *in Causa Bracani NN. e dell' Eugenio.*

Conformemente alla Legge del 31. Marzo 1815. §. 9. non può essere sospeso il gravamento fatto per interesse di pubbliche Amministrazioni per qualunque eccezione illiquida che richiami a delle ispezioni di fatto o di alta indagine, dovendosi solo valutare quelle eccezioni intrinseche, e che sono ammissibili nei Giudizj meri esecutivi.

E siccome intrinseche devono dirsi quelle eccezioni, che investono la illiquidità del Credito, così non può godere del privilegio della via esecutiva quel Credito, che non è liquido; ed è regola non controversa che l'Amministratore per conto dell' amministrazione da esso tenuta, non può dirsi definitivamente nè debitore, nè Creditore della medesima se non al giorno della definitiva cessazione di essa, e dopo il finale rendimento de' Conti. *V.*

807. Se il creditore non proseguirà gli atti contro il debitore per un lasso di sei mesi dopo il precetto, non potrà procederli contro con l'esecuzione reale, se prima non rinnoverà il precetto a pagare. (3)

808. Allorchè il cursore abbia ricevuto dal Tribunale l'ordine del gravamento dovrà eseguire il medesimo in presenza di due testimoni che abbiano compita l'età maggiore; Se il debitore non resisterà al cursore, che gli notifica l'ordine di doverlo gravare, procederà in presenza degli stessi testimoni a prender nota degli oggetti gravati, ne farà in dettaglio il dovuto rapporto al Tribunale committente, e trasporterà il pegno al pubblico depositario, riportandone l'opportuna ricevuta (4).

---

la Dec. del Sup. Consig. di Giustizia del dì 17. Agosto 1825. in Causa Pescetti, e Bandini.

(3) L'Art. 807. procedendo in termini proibitivi perciò che riguarda la sostanza dell'esecuzione reale, per cui è vietato di procedere al di là di sei mesi dal dì del fatto precetto, basta che il lasso di questo termine sia trascorso, perchè l'atto esecutivo commesso senza rinnuovazione del precetto vada soggetto alla censura dell'Articolo suddetto, come si dichiara dal *Testo nella Legge non dubium Cod. de legibus*; Nè può giovare per porre in salvo dalla censura suddetta una esecuzione fatta dopo il decorso de' 6. mesi, il dire essere stata tentata dopo il lasso di un mese dal dì del fatto precetto, ma inutilmente, per essere state trovate chiuse le porte, poichè potendo ciò ignorare il debitore, si rende una tale circostanza irrilevante perchè inefficace a circondare il termine, entro del quale è ingiunto al creditore il proseguire gli atti esecutivi. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. del dì 17. Giugno 1829. in Causa Franciosini, e Novelli.*

(4) Sono prescritte a pena di nullità dell'atto di gravamento le formalità indicate nel presente articolo. *V. l'Art.* 1125.

Trattandosi di esecuzione da farsi a danno di un militare, sia che venga ordinata dai Tribunali Civili, o dai Tribunali Militari nelle relative competenze, non può quella eseguirsi se non dopo aver domandata al Comandante la Piazza, o del distaccamento l'assistenza, e presenza di due militari. Può farsi senza di questi, quando si tratti di militari in ritiro, o riposati, o in luoghi ove non esista nè comandante di Piazza, nè distaccamento. *C. 17. Aprile* 1820.

I Cursori non possono ricevere danari dai debitori per rimettersi al pubblico depositario, o ai Creditori sotto pena di lire settanta per ciascheduna contravvenzione, da applicarsi allo Spedale viciniore. *Tarif. Giudiciale dei 24. Dicembre* 1814. §. 27.

La pendenza del Giudizio di Cessione di beni non è di per se sola atta a rendere nulla l'esecuzione che da un singolo creditore del cedente si eserciti su i beni mobili del medesimo, poichè per ciò impedire si richiederebbe un Decreto speciale non potendosi considerare operata la sospensione di qualunque esecuzione dalla pretesa introduzione del Giudizio di concorso, allora che il Decreto da cui questa introduzione vogliasi dedurre sia paralizzato dall'appello da quello interposto, così che nella pendenza di questa opposizione, e di quest'appello, non essendosi potuto operare il trapasso dei beni nella Curia, che nel concorso vogliono incorporarsi, non possono perciò impedirsi quelle procedure giudiciarie, che piaccia d'introdurre ai Creditori del debitore. Egualmente che di niuna attenzione è meritevole l'opposizione che si faccia alla consumazione del Gravamento per parte della moglie del debitore fondata su i diritti dell'assicurazione delle sue doti, quando resta provato che tali diritti ha trasportati, ed infissi su de' Beni stabili

809. Se le robe gravate non saranno di facile trasporto verranno dal cursore, o dai secondi esecutori date in custodia ad un idoneo sequestrario, da cui per loro cautela se ne farà la confessione nell'ordine di già eseguito per renderne conto ad ogni mandato: In seguito di che dagli esecutori predetti ne sarà fatto il rapporto al Tribunale, che ha commessa l'esecuzione.

810. Se il debitore denegherà al cursore la consegna del pegno, e la libertà di gravare, ne farà questi egualmente il rapporto al Tribunale, da cui sempre ad istanza del creditore, sarà passato l'ordine di gravamento ai secondi esecutori, che procederanno all'esecuzione reale sul referto di pegno negato (5).

811. Se il cursore farà il rapporto al Tribunale di non aver potuto procedere alla esecuzione per mancanza di effetti mobili, sarà egualmente in facoltà del creditore di esperimentare la predetta esecuzione per mezzo dei secondi esecutori, onde meglio assicurarsi se vi sia, o nò da gravare: E nel caso, che i secondi esecutori trovino da gravare in oggetti non sopravvenuti, le spese di questa seconda esecuzione anderanno a carico del cursore, il quale dovrà rimanere inoltre sospeso dal suo impiego ad arbitrio, qualora sia giustificato contro di esso un concorso di dolo (6).

812. Gli esecutori prenderanno un pegno tale, che equivalga al debito, e alle spese della esecuzione, e se il pegno non basterà al pagamento del debito saranno tenuti senza potere esigere altra mercede a rifinire l'esecuzione senza precetto, quando non abbiano asserito nel loro rapporto di non aver trovato altro da gravare (7).

813. Se gli esecutori asporteranno il pegno al pubblico depositario le spese della esecuzione saranno anticipate dal creditore per rivalersene sul prezzo del pegno, venduto che sia, e se gli og-

---

del suo merito, tutto che su di quelli sia stato immesso in Salviano un Creditore del di lei marito, mentre resti provata una più che esuberante cautela sopra de' medesimi stante il tenue credito del possessor salvianista, da non poter temere nessuna parziale diminuzione delle sue doti. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del* 17. *Luglio* 1817. *in Causa Vannucci*, e *Tosi.*

(5) Il Tribunale può rilasciare nuova esecuzione contro il debitore per il pagamento delle spese, e diritto per il primo gravamento già trasmesso e reso inefficace per colpa dello stesso debitore. *C.* 12. *Gennaio* 1818. §. 44.

(6) Non è dovuto diritto di gravamento quando vien fatto referto *di nulla gravare*, o per mancanza di oggetti, o per mancanza relativa, attesa l'inibitoria, salvo in quanto è questa il disposto dell' *Art.* 837. *C.* 12. *Gennaio* 1818. §. 43.

Non vi è luogo a percipere un doppio diritto di esecuzione, quando dopo il referto *di pegno negato* avvenga di rilasciare l'ordine di gravamento. *d. Circ.* §. 45.

E' proibito parimente ai secondi esecutori di ricevere denaro dai debitori per rimetterlo al pubblico depositario, o ai creditori, sotto pena di Lire 70. nel modo sopravvertito all' *Art.* 808. *Tariff. Giud.* 24. *Dicembre* 1814. §. 17.

(7) Il diritto di nuova esecuzione per lo stesso debito, o per il residuo di esso, nel caso che questo sia stato una volta pagato dal debitore, non è che della metà. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 47.

getti gravati resteranno nelle mani di un confessionario di pegno le spese dovranno pagarsi dal debitore.

814. Qualora il cursore, o altro esecutore non possa eseguire il gravamento, o attesa l' inibitoria della moglie del debitore medesimo per assicurazione dei suoi diritti, e crediti dotali, o per altri simili impedimenti da giustificarsi al cursore nell' atto dell' esecuzione, ne farà il suo rapporto per attenderne gli ordini del Tribunale, dietro sempre le istanze, che verranno fatte dal creditore (8).

815. Qualora poi il debitore offerisca al cursore un confessionario di pegno, che non potrà riceversi se il debito non ecceda le lire venti, e che la persona offerta in tal qualità sia riconosciuta dal cursore idonea, e capace di corrispondere al creditore col pagamento della somma domandata, e spese, lo dovrà ricevere, e farne al Tribunale il solito conveniente rapporto, in cui il confessionario apporrà la sua firma avanti lo stesso Tribunale, e se non saprà scrivere se ne farà menzione, nominando i testimoni, dei quali si è prevalso il cursore nell'atto dell'esecuzione (9).

816. Qualora poi questo confessionario di pegno dentro il termine di giorni quindici, o non rimetta al Tribunale il pegno ricevuto dal debitore, o non paghi la somma, per cui è stata fatta l' esecuzione, e le spese, dovrà essere intimato dal creditore medesimo a rimettere questo pegno dentro un nuovo termine non maggiore di tre giorni, e se in questo termine, o non rimette il pegno, o non paga, sarà in facoltà del creditore di farlo gravare, e in defetto catturare. (10) Dovrà per altro il cursore all' occasione di ricevere, e di accettare un confessionario di pegno descrivere esattamente capo per capo gli effetti, che esistono alla disposizione del confessionario, perchè nel caso di nuova esecuzione contro lo stesso debitore possa riconoscersi, quali siano in sostanza gli effetti antecedentemente gravati. (11)

---

(8) Trattandosi di esecuzioni per interesse del Fisco non è valutabile il privilegio, e l' inibitorie delle donne. *L.* 16. *Settembre* 1816. §. 78.

(9) Se trattasi peraltro d' esecuzioni fatte per l'esazion di diritti fiscali qualunque sia il credito non può riceversi il confessionario di pegno. *L.* 31. *Maggio* 1815., come pure è proibito di ricevere il confessionario di pegno per esazione di crediti di cambiali, pagherò di piazza, biglietti all' ordine fra Banchieri, Mercanti, e Negozianti. *L.* 23. *Novembre* 1818. e per il caso contemplato all' *Art.* 817.

(10) Previa la dichiarazione del Tribunale competente. *Art.* 968.
In questo caso il diritto accordato dalla Tariffa de' 23. *Decembre* 1814. sarà della metà coerentemente ai §§. 36. e 37. *Cap.* 1. della Tariffa del 1775. *C.* 12. *Gennaio* 1818. §. 46.

(11) Al Confessionario di pegno, non è permesso d' interessarsi nè mezzi, che giovar potrebbero al debitore, nè può rimanere dispensato dalla richiestagli consegna del pegno con il mezzo di posizioni da darsi al Creditore. *V. la Dec. del Supr. Cons. de'* 21. *Gennaio* 1824. *in Causa Del Corona, e Fortini.*

Le disposizioni contenute nell' Art. 816. relative al pegno giudiciario, non sono applicabili al diverso caso del pegno convenzionale, ond' è che al

817. Non sarà lecito però di ricevere confessionarj di pegno nell'esecuzione fatta contro i medesimi confessionarj, e sequestrarj, che dopo le giuridiche intimazioni non rimettano il pegno, o la roba sequestrata.

818. Se il debitore, o sua moglie, o qualunque altra persona crederà di dover fare delle proteste contro i detti atti, potrà farle, ed esibirle d'avanti il tribunale, che ha commessa l'esecuzione. (12)

819. Se la contumacia del debitore al pagamento della somma domandata sarà tale, che il creditore per esser sodisfatto del suo credito deva procedere alla vendita del pegno effettivamente gravato, o rimesso dal confessionario del pegno medesimo, si procederà nel modo, che appresso.

Creditore, a cui è atata dal suo Debitore accordata la facoltà di vendere entro un determinato termine il pegno costituitogli in garanzia, tanto privatamente quanto al pubblico Incanto, non può easere impedito di esercitare i pattuiti diritti, col pretesto, che debba porra in mora il Debitore; giacchè la scadenza conveouta serve di per se atessa d'interpellazieue in caso di mora del Debitore. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 4. Settembre 1824. in Causa Allain, e CC. e Boschi.*

Quegli, cha si costituisce confessionario di pegno si sottopone a seconda di quanto prescrive l'Art. 816. o a rimettere il pegno, o a pagare la somma per la quale è stato fatto il pagamento, non escluse le spese del gravamento medesimo, a quelle pore chè sieuo occorse precedentemante al gravamento atesso.

Questo confessiouario, che dalla Legge è posto nell'alternativa o di pagare, o di rappresentare l'oggetto gravato sodisfà al suo dovere pagando la somma per la quala è atato fatto il gravamento, nè così operando fa cosa contro la Legge, nè per questo può easer tenulo a pagara anco le spese, che possono essere occorse posteriormente al fatto gravameoto, giacchè il di lui obbligo è limitato, e ristretto al pagamento del prezzo per cui si è proceduto al gravamento, più alle apese occorse fino al gravamento medesimo, stando le altre che possono aver luogo a carico del debitore, e non del confessionario del Pegno. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. dal 19. Giugno 1829. in Causa Moriani, e Tilli.*

Per il chiaro disposto di che nell'Art. 8.6. il confessionario di Pegno deve nal termiue di gioroi 15. o rimettare il pegoo o pagare il debito, e nel caso di sua cootumacia resta abilitato il Creditore a fargli una intimazione senza che sia in lui obbligo di far precedere qucata intimaziona da alto verono; Nè per esimerai il confessionario del peguo da tala obbligo può giovargli il disposto dell'Art. 839. par indurre da quello la necessità che l'intimazione sia preceduta dalla conferma dal gravamento, come uon può invocare la disposiziona dell'Art. 948. per sostenere la mala applicazione di ciò cha dispone l'Articolo 816. quanto al rilascio della Cattura, non avendo quella con questa sanzione di Legga nulla di comune, e molto meno può il Confessionario di pegno esimerai dall'osservanza di quanto prescrive l'Art. 816. coll'affacciare i diritti del terzo. *Dec. della R. Ruota di Firenze de' 19. Maggio 1831. in Causa Sandrini, a Tarchi Vedova Benvenuti.*

(12) Il Decreto d'assicurazione di Dote otteuuto dalla Donna posteriormente al fatto gravameoto su i mobili del di lei Marito non è titolo sofficienta per impedire la prosecuzione degl'atti esecutivi. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. de' 19. Aprile 1819. in Causa Landini ne' Franchi a Billi. Dec. dalla Ruota di Firenze del dì 1. Aprile 1830. in Causa Bottari NN. e Bruni ne Toccafondi.*

820. Sarà dal cursore verbalmente intimato per suo ufizio il depositario a trasportare gli oggetti gravati in quel giorno, in quell'ora, e in quel luogo, che il Tribunale avrà destinato per procedere alla vendita, giorno, ora, e luogo, che dovranno esser notificati al pubblico per mezzo di editti da farsi affiggere dal cursore alla porta esterna del Tribunale tre giorni avanti a questo stabilito per la vendita. (13)

vendita

3 giorni

821. Prima però, che questa vendita abbia effetto, si praticherà l'equitativo temperamento di invitare il debitore a redimere il pegno coll' effettivo pagamento di sorte, e spese (14).

822. Quest' invito consisterà in un precetto, che gli notifichi il giorno, l'ora, e il luogo che sopra regolandone il corso, e la trasmissione in modo, che possa produrre l'effetto, per cui gli viene trasmesso. (15)

823. Venuto il giorno della vendita senza essere stato questo pegno recuperato, e trasportato che sarà al luogo destinato dal Tribunale, l'attuario riscontrerà capo per capo gli oggetti da vendersi, e trovando, che corrispondono esattamente a quelli indicati dal cursore nel suo rapporto, farà procedere alla stima dei medesimi per mezzo dei pubblici stimatori, e sopra questa stima gli farà esporre all' incanto per mezzo del cursore a suono di tromba, ed alla maggiore frequenza del popolo e gli rilascerà tanto unitamente, che separatamente al maggiore offerente. (16)

824. Per ottenere l'intento di questa maggior frequenza di popolo, il Tribunale destinerà per l'incanto quel giorno, in cui cada il mercato, e in quelle giurisdizioni, ove il mercato non ha luogo, si supplirà con moltiplicare i pubblici inviti facendoli affigere anche nei borghi, e luoghi più popolati della giurisdizione,

---

(13) E precedentemente a quanto sopra, deve essere proferita sentenza con cui vien destinato il giorno per la vendita degli oggetti gravati, il quale non deve oltrepassare il mese dal dì della prolazione della sentenza stessa. Essa dovrà contenere il precetto a redimere il pegno prima dell'epoca destinata per la vendita. Questa sentenza deve pronunziarsi in seguito di citazione fatta due giorni avanti al debitore. *Tariff. degl' Atti Giudiciali* 24. *Dicembre* 1814. *tit.* 3. *classe* 3. §. 84.

E tutto ciò a pena di nullità. *V. l' Art.* 1125.

Quando si tratta di gravamento effettuato per interesse di regie, e pubbliche amministrazioni deve procedersi alla vendita degli oggetti gravati senza che faccia di bisogno di nuove istanze per parte del creditore, cinque giorni dopo il fatto gravamento. *L.* 31. *Marzo* 18.5.

(14) L'omissione di un tal' atto porta la nullità. *Art.* 1125.

Non è per altro nulla quella sentenza che omette di assegnare il termine al debitore ad avere redento il pegno potendo a ciò supplirsi in altro modo equipollente. *D.* 49. *p.* 319. *tom.* 4. *G. P. L.*

(15) Per l'omissione di quanto prescrive l'articolo che sopra è comminata la nullità. *Art.* 1125.

(16) E l'omissione di quanto viene sopra prescritto è a pena di nullità. *Art.* 1125.

e alla porta esterna delle parrocchie viciniori all' abitazione del debitore. (17)

825. Al momento della liberazione passeranno nel dominio del liberatario gli oggetti venduti, e il Tribunale disporrà del prezzo di detta vendita nel modo, e forma, che sarà di ragione, prelevate le spese. (18)

826. Accadendo, che sopra la detta stima non si trovino oblatori, gli oggetti da vendersi saranno nuovamente posti all' incanto, reiterati i pubblici editti per altro giorno, ed ora certa, col ribasso del cinque per cento. (19)

827. Se neppure sopra questo ribasso avesse effetto la vendita, si passerà ad aggiudicare gli effetti gravati al creditore sul ribasso del dieci per cento con facoltà al medesimo di sperimentare nuova esecuzione contro il suo debitore senza precedente precetto, qualora il resultato della vendita, o della aggiudicazione non importi la totalità del suo credito, e spese.

828. Qualora poi accada, che il compratore ritardi, e non paghi nell'atto della liberazione la somma, per cui gli furono rilasciati i detti oggetti, in questo caso si procederà a diligenza del creditore ad esporli nuovamente all' incanto a tutto suo rischio, danni, e spese, previo un termine di giorni tre ad aver rimesso nelle mani del pubblico depositario l' intiero prezzo della vendita, del qual prezzo sarà parimente disposto dal Tribunale nel modo, e forma, che di ragione.

829. Sarà proibito espressamente tanto al cursore, quanto ai secondi esecutori per debito di qualsivoglia natura, e neppure per interesse dello Stato, di gravare in bestie da lavoro, ferramenti, e altri arnesi rusticali necessarj per l' agricoltura, e neppure in qualsivoglia capo di robe, che servano direttamente all' uso di quella professione, che esercita il debitore, e che siano necessarie alle sue personali occupazioni. (20)

830. Similmente gli sarà proibito gravare in letti, o panni sì da letto, che da vestiario, quando non siano superiori al bisogno della famiglia, che convive col debitore, gli equipaggi dei milita-

---

(17) *V. l'Art.* 1125.

(18) Non si fa la consegna degli oggetti liberati, se i liberatarj non si presentano muniti di un attestato dell' Esattore di aver sodisfatto al diritto correlativo. *C.* 15. *Gennajo* 1816.

(19) E tutto a pena di nullità. *Art.* 1125.

(20) Le botti, i tini, e i carri non sono oggetti compresi nel privilegio accordato dall' artic. che sopra. *D.* 74. *p.* 383. *tom.* 4. *T. d. F. T.*

Quel Debitore che a vantaggio del suo Creditore volontariamente assoggetta al vincolo del pegno gli attrezzi necessari all' uso della sua arte, che in ordine a quanto è stabilito nelli Articoli 819. e 830. anderebbero esenti dal gravamento per debito di qualsivoglia natura, e perfino per interesse dello Stato, non può altrimenti, per impedire la vendita dei medesimi, invocare a suo favore il benefizio di quella Legge, a cui per propria volontà renunziò. *Dec. della Ruota Fiorentina del* 24. *Aprile* 1824. *in Causa Wolff, e CC. e del Vivo.*

ri, le macchine, ed istrumenti, che servono alla pratica, ed all'esercizio delle scienze, e delle arti liberali, eccettuati per altro i crediti, che resultano da alimenti somministrati alla parte gravata, o da somme dovute alle persone che hanno fabbricati, o venduti i detti oggetti, e a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare, o restaurare i medesimi, o da pigione dello stabile abitato dal debitore.

831. Il cursore non potrà per l'effetto della esecuzione, entrare nella casa del debitore, quando le porte siano chiuse senza l'ordine in scritto del Tribunale.

832. Trattandosi di una casa, che si appigioni a quartieri per l'effetto, di cui nell'articolo precedente dovrà considerarsi come porta quella, che introduce nel quartiere del debitore, e non quella, che mette nell'intiero casamento.

833. Nessuna esecuzione potrà farsi in tempo di notte, cioè dal tramontare fino alla levata del sole, alla pena di scudi dieci per il cursore, o per quello degli esecutori, che abbia contravvenuto da applicarsi allo spedale viciniore, nullità d'atto, e reintegrazione di tutti i danni, e spese cagionate al dannificato, e sospensione dall'impiego ad arbitrio.

834. Se fra gli oggetti gravati si trovassero mercanzie, e cose fungibili saranno pesate, e misurate, come dovranno essere esattamente descritti, pesati, o misurati tutti gli altri effetti gravati secondo la loro qualità, o natura. (21)

835. Qualora si tratti di semoventi sarà cura del Tribunale di sollecitarne la vendita nella forma prescritta per i mobili.

836. Se alcuno asserirà esser suo proprio il pegno gravato a un tal debitore, e lo giustificherà concludentemente se gli dovrà restituire, purchè paghi le spese della esecuzione, se non sono ancora pagate, per rivalersene contro il debitore.

837. Se non sarà dal debitore dopo il ricevuto precetto notificata al creditore l'inibitoria, o altro legale impedimento, per cui non possa procedersi all'esecuzione, o non ne sarà fatto registro nel Tribunale del luogo, ove sono situati i beni del debitore, le spese dell'esecuzione dovranno pagarsi dal debitore non opponente.

838. Se alcuno domanderà prelazione sul pegno gravato, si amministrerà la giustizia alle tre parti interessate.

839. Dopo la sentenza di conferma di gravamento si venderanno gli oggetti gravati colle forme di sopra prescritte, ed in caso di effettuata vendita cesseranno tutti i privilegi degli altri creditori, e gli oggetti venduti passeranno nella libera disposizione del compratore: Se poi verranno aggiudicati al creditore gravante passeranno nella sua libera disposizione solamente otto giorni dopo la dichiarata aggiudicazione.

---

(21) E qualora fossero rinvenute delle carte. *V. l'Art.* 799.

840. Resteranno però preservati ai terzi, ed alla moglie del debitore per i suoi crediti dotali, i loro diritti fino che dal Tribunale non sarà stato definitivamente decretato sopra il prezzo.

TITOLO III.

Del pignoramento a favore del locatore sopra i mobili, e frutti esistenti nelle case, e fabbriche, o sopra i terreni locati.

841. Il proprietario di fondi rustici, o urbani può per il credito di pigioni, o affitti scaduti pignorare senza precedente precetto i mobili, effetti, e frutti esistenti nelle case, fabbriche, e terreni locati, ancorchè appartenenti ad altri che al conduttore, salva a quelli che ne fossero i proprietarj la facoltà di domandare la remozione, o reduzione del pignoramento per immobili, che ad essi spettino, e che la legge non sottoponga al privilegio stabilito a favore del locatore. (1)

842. Quello, che pretendesse di esser proprietario di tutti, o parte dei mobili oppignorati dovrà comparire a dedurre le prove della sua proprietà avanti il Tribunale locale, citati all'udienza per un giorno certo il creditore pignorante, e il debitore gra-

---

(1) Può procedersi al sequestro o staggina dei frutti, pigioni, o canoni di affitto di quei beni soggetti a dazi, e imposte pubbliche; a tale effetto sono considerate come nulle le anticipazioni per detti titoli, ed i pigionali, ed affittuarj son tenuti al pagamento della respettiva tangente di credito di imposizione, colla rivalsa contro il locatore o proprietario con lo stesso privilegio del braccio regio. *L.* 31. *Marzo* 1815. §. 6. e 7.

Il Padrone è preferito sulla parte colonica dei frutti, e rendita dei poderi respettivi a qualunque creditor del colono per crediti che abbia esso con il colono dependenti da somministrazioni fatteli, o da altra qualunque causa riguardante la colonia, ed ancorchè i creditori concorrenti col padrone fossero a questo anteriori di tempo, o muniti di privilegio.

Sono esenti dal bollo i libri del dare, e avere tra il padrone, ed il colono, e da quelli può estrarsi qualunque partita in carta libera la quale è soggetta al visto per il bollo senza pagamento di tassa, nel caso di produzione di quelle in giudizio *L.* 16. *Giugno* 1817. *D.* 14. *p.* 60. *T.* 5. *G. P. L. e Dec.* 62. *p.* 344. *T.* 5. *T. d. F. T.*

Il Locatore, che ha un privilegio speciale sopra i Mobili del Conduttore, dai quali è garantito per le pigioni maturate, e da maturarsi, non può esser vinto da alcuno, e neppure dal Credito Dotale della Moglie dello stesso Conduttore. *Dec. della Ruota Fiorentina del* 10. *Aprile* 1823. *in Causa Morelli, e Coniugi Tinghi.*

L'irregolarità che può esser commessa in un pignoramento dall'esecutore per cui ne avvenga la dichiarazione della nullità del pignoramento medesimo senza che vi concorra per nulla il fatto della parte istante, ed a cui non sia imputabile la nullità non può portare alla conseguenza del rifacimento dei danni, ed ingiurie, giacchè questi danni, e queste ingiurie debbono risentirsi solo da chi col proprio fatto colposo, ed indebito viene a rendersi di quelle debitore. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 4. *Agosto* 1830 *in Causa Carignano, e Naldi.*

vato, e in seguito si procederà fino alla sentenza colle regole stabilite per gli altri giudizj sommarj.

843. Se si tratti di affitto verbale il locatore dovrà adire il Tribunale, e ottenere il decreto di ordine di pignoramento, che sarà proferito sulla semplice istanza, e senz' obbligo di citazione. (2)

844. La vendita degli oggetti pignorati non potrà eseguirsi, se non previa la sentenza di conferma del pignoramento.

845. Questa sentenza dovrà proferirsi sommariamente citato il debitore alla prima udienza, e sarà quindi notificata al sequestrario, e al debitore medesimo quando sia contumace. (3)

846. Nella vendita si osserveranno le formalità prescritte al titolo della esecuzione sopra i mobili.

847. Il locatore esercita sul prezzo ricavato dalla vendita delle cose pignorate il privilegio accordatogli dalla legge.

TITOLO IV.

Del giudizio di Salviano, o sia dell' esecuzione reale sopra i beni immobili.

848. Qualunque creditore munito d' ipoteca generale, o speciale sopra gl' immobili del suo debitore potrà procedere contro i beni, che sono obbligati al pagamento del di lui credito. (1)

---

(2) *V. l'Art.* 1126.

(3) Quanto dispone l' articolo che sopra è a pena di nullità. *Art.* 1125.

(1) Quel Creditore, che con legittimo titolo procede contro i Beni del suo Debitore per il pagamento del suo Credito, non può essere impedito nella sua intentata azione, nè gli possono essere d' ostacolo le convenzioni stipulate con il suo Debitore sul modo del pagamento, quando nonostante la giudiciale interpellazione, non è stato dal Debitore adempito per la sua parte si patti stabiliti. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 29. Maggio 1824 in Causa Pasquini, e Begliuomini.*

Il Creditore, che non trova in un mezzo di esecuzione da lui tentata lo sperato pagamento, può ricorrere ad altro mezzo, che glielo procuri più sicuro, e meno tardivo, così che non è permesso al Debitore di contrastare l' immissione in Salviano al suo Creditore per aver questi fatto precedentemente un Sequestro sulle raccolte del fondo, sopra del quale domanda l' immissione, quando resta provato, che mediante l'effettuato Sequestro il Creditore niuna somma ha potuto conseguire in diminuzione del suo Credito. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 6. Marzo 1823. in Causa Nesti, e Buccellini.*

Al creditore, che domanda l' immissione in possesso del fondo del suo debitore, non può essere d'ostacolo un decreto di assicurazione di dote sopra lo stesso fondo, quando l' ipoteca, in ordine alla quale agisce il creditore medesimo, è anteriore a quella della dote, essendo impedito soltanto ai creditori posteriori al credito dotale l' intraprendere delle esecuzioni sopra quei beni, ne' quali la donna ha di gia assicurata la sua dote. *Vedi la Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì 29. Maggio 1828. in Causa Duclou, e Tosi.*

A seconda de' principii universalmente ritenuti nel Foro non può impedirsi ai Creditori d'esercitar contro il loro debitore fino al plenario pagamen-

849. Se il credito è munito d'ipoteca generale sarà nell'arbitrio del creditore di pulsare il fondo, che più gli piaccia; Ma se il credito è rivestito soltanto d'ipoteca speciale, dovrà l'esecuzione dirigersi contro il fondo, o fondi specialmente ipotecati. (2)

---

to del suo debito tutti quei mezzi di esecuzione, che sono dalle leggi consentiti, e che a favor di essi il debitore pattuì. Ora se un Creditore che dopo aver promossi gl'incanti sulla Casa del suo debitore, dirige le sue molestie contro due poderi, sopra de' quali ritiene una speciale ipoteca non può essere rigettato ognora che siasi preservato il suo diritto all'estensione dell'esercizio della sua ipoteca, ed abbia difatto stipulata col suo debitore anco su i poderi l'ipoteca. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del 7. Luglio 1827. in Causa Bombicci, Formichini, e Tonelli.*

(2) Per l'attual sistema Ipotecario, non può il Creditore, che sotto tal sistema ha contrattato, avente ipoteca convenzionale, specialmente costituita, molestare un fondo del suo Debitore alienato precedentemente al sistema suddetto, e così sotto le antiche Leggi estimali, quantunque il Compratore di quello fatta non abbia la voltura in proprio conto. *V. la Dec. della R. Ruota di Pisa del* 21. *Giugno* 1822. *in Causa Billeri, e Bonciani.*

L'Ipoteca infissa dopo essere stato introdotto il sistema Ipotecario francese, sopra di un fondo comune, si risolve, se in seguito delle fatte divise resta assegnato il Fondo ipotecato a quello fra i Condomini, che non aveva avuto alcuna parte alla constituzione dell'Ipoteca, giacchè ad esso passa prosciolto da tutti quei vincoli Ipotecarj, che erano stati su quello impressi, dimodochè la domanda d'immissione contro questo fondo, che far si possa dal Creditore Ipotecario, non si sostiene. Nè a declinare da ciò può valere il riflesso che l'origine, e la causa del Condominio montasse ad un epoca preesistente al giorno dell'imposta Ipoteca; Nè per sostenersi in qualche modo l'immissione in possesso giovar può la circostanza di essere stati i figli del Debitore instituiti Eredi dal Condomino del di lui Patrimonio comprensivo anche il fondo Ipotecato per tre quarte parti i figli del Debitore, e per una quarta parte il Debitore stesso, giacchè, per quanto per il disposto della patria Legge del 15. Novembre 1814. consentanea al disposto dei Testi in §. *Instit. tit. per quas personas cuique adquir. e nella Legge* 6. *et Leg. ult. Cod. de Bon. quae lib.* quegli che è rivestito della Patria Potestà acquisti l'usufrutto de' beni avventizi dei Figli di Famiglia, pure queste Leggi soggiacciono a più limitazioni, e specialmente a quella relativa al caso, in cui il Padre istesso sia stato onorato di un qualche legato o relitto, tuttochè tenue, e non corrispondente al pieno usufrutto dei beni ereditari, dei quali il Testatore abbia lasciata la proprietà ai di lui figli, mentre in questo caso la regola stà, che siasi al Padre voluto togliere il diritto d'usufruire i beni lasciati, o da un agnato o da un estraneo, ai di lui figli minori, limitazione che trova appoggio anche nella stessa Legge del 15. Novembre 1814. al §. 9. *D. del Sup. Cons. di Giust. dei* 20. *Agosto* 1824. *in Causa Majoli, e Comunità della Badia Tedalda.*

Quegli, che coerentemente al disposto dell'Art. 849. dirige la sua azione contro il fondo ad esso ipotecato, non può essergli impedito l'esercizio de' suoi diritti dall'eccezione del condominio di un Terzo sul fondo medesimo, quando è accertata in questi la scienza della impressa ipoteca, poichè per quanto sia di regola, che niuno possa sottoporre a pegno, o ad ipoteca le cose altrui secondo la disposizione del *Testo nella Legge* 1., *e Leg.* 16. §. *si nesciente ff. de Pignor. et Leg.* 2. *et Leg.* 6. *Cod. si alien. res pignor. data sit*, e sia egualmente vietato al condomino oppignorare, o ipotecare la cosa comune per la quota spettante all'altro condomino a forma della *Leg. Unic. Cod. si Commun. res pign.* questa regola peraltro soffre le sue limitazioni allorchè resta provato, che nel condomino vi fu la scienza, ed il si-

850. Quando il credito resulta da un privato documento, il creditore dovrà domandare l' immissione in possesso dei beni, che gli sono ipotecati per potere, o colla percezione dei frutti, o colla vendita da farsene, essere sodisfatto, e pagato del suo credito di sorte, interessi, e spese.

851. Il creditore farà la sua domanda d' immissione *in Salviano* al doppio oggetto della dichiarazione del credito, e della immissione in possesso.

852. Questa domanda, oltre le formalità tutte richieste per le domande, dovrà contenere la sommaria descrizione dei fondi, sui quali vien domandata l' immissione, la quale circoscriva in modo i fondi stessi da poterli sempre contradistinguere, e dovrà essere accompagnata dalla produzione della fede estimale, che giustifichi il possesso di questi fondi nel debitore: Essa sarà notificata nel modo prescritto per le domande. (3)

853. Quando non sia contrastato il titolo del credito si procederà col sistema dei giudizj sommarj; Se il titolo del credito sarà contrastato si procederà colle regole dei giudizj ordinarj.

854. Quando il credito resulta da un pubblico istrumento, o da un atto equipollente, che sia rivestito di generale ipoteca, o da sentenza in stato di legittima esecuzione, che non contenga la menzione speciale dei beni, sopra i quali cade l'ipoteca dovrà nonostante il creditore fare la domanda d'immissione in possesso nel modo sopra indicato, ma dovrà esser questa trattata, e decisa col metodo dei giudizj sommarj. (4)

---

lenzio sull' impressione dell' ipotece nel fondo comune. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del dì 31. Gennaio 1826. in Causa Luzzati, e Manguni.*

(3) Il possesso accordato da una Sentenza con precisa relazione, e rapporto ad una fede estimale contenente una parte, e non la totalità dei beni del Debitore, non può essere esteso a tutti i beni del Debitore medesimo, ma ristretto soltanto a quei, dei quali parla la fede d' estimo. *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 30. Agosto 1824. in Causa Anichini, e Biagini.*

Le disposizione dell'Artic. 853. è soggetta ad una solenne limitazione, giacchè qualunque volta il fondo specialmente ipotecato si trovi esistere nel possesso di un terzo, non altrimenti il Creditore munito di speciale ipoteca in forza di atto autentico deve trasmettere precetto preliminare di un mese contro il suo debitore, ma deve dirigersi contro il terzo possessore per via di domanda d' immissione in Salviano come prescrive l' Art. 855. E questa limitazione deve riconoscersi equa, e consentanea alle massime di ragione, in quanto che non esistendo fra i terzi possessori del fondo ipotecato, ed il Creditore obbligazione alcuna, il modo di agire per via di precetto è assolutamente improponibile, come quello che interessando il vero, e proprio Giudizio esecutivo esige per indispensabile estremo la preesistenza di una precedente obbligazione personale. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del 5. Luglio 1830. in Causa Sabbatini e Maldura.*

(4) Non può essere accordata l'Immissione in Salviano sopra i Beni dotali sia all'effetto di quelli vendere, sia all' effetto di percipere i frutti tutte le volte che manca ne' modi, e forme volute dalla Legge l' obbligazione delle donna a favore del Creditore di suo Marito. *Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 25. Febbrajo 1824. in Causa Sandroni, e Franzesi.*

855. Se il creditore ipotecario ritroverà, che il fondo, o fondi muniti d'ipoteca sono stati dopo il creato credito distrutti, e si posseggono da uno, o più terzi possessori, volendo conseguire il suo credito colla percezione delle rendite, o colla vendita dei fondi dovrà dirigersi contro questi per via di domanda d'immissione in Salviano. (5)

856. In questo caso per altro dovrà il creditore fare la domanda non tanto contro il debitore, quanto ancora contro il terzo, o terzi possessori, e la sentenza dovrà contenere la dichiarazione relativa tanto all'ipoteca sul fondo, quanto alla domandata immissione. (6)

---

(5) Quegli che ritiene i beni in Salviano, su dei quali si domanda da altri Creditori l'immissione, perchè affetti all'ipoteca di essi, non può dei medesimi repellere l'azione, facendosi sempre luogo all'associazione in Salviano delli stessi Creditori, tutte le volte che le eccezioni opposte per parte del Debitore, o suoi Eredi non sieno state efficaci e distruggere il titolo ipotecario nuovamente dedotto contro gli stessi beni, come pure si fa luogo alla condanna dell'opponente nelle spese del Giudizio. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì 11. Settembre 1826. in Causa Calderini, e Prosperi ne' Tognetti.*

Il Terzo possessore non può utilmente contrastare alla Vedova l'esercizio dei suoi diritti dotali sopra i beni da esso posseduti, ed appartenenti al di lei defunto Marito con l'eccezione, che debba prima pulsare altri beni esistenti ancora nell'eredità del defunto Marito, quando non giustifica a seconda del disposto dell'Art. 857. che gli asserti Beni esistono di fatto, e che sono di facile espedita escussione. *V. la Dec. della Ruota di Pisa del dì 8 Agosto 1826. in Causa Valli vedova Paoletti, e Bucolossi.*

Deve rigettarsi dalla sua domanda d'immissione in possesso quegli che non giustifica l'identità del fondo a suo favore obbligato e che non ha legittimamente conservata la necessaria ipoteca, senza che giovargli possa l'iscrizione presa nel 1811. sopra il fondo ipotecatogli fino dell'anno 1768. quando tale iscrizione è posteriore alla compra del fondo medesimo fatta dal terzo acquirente che aveva trascritto 6. anni prima il titolo del suo acquisto, e ciò in ordine al combinato disposto delli Art. 2181. e segg. del Codice Civile francese, ed in ordine alle massime di Giurisprudenza nella soggetta materia stabilite. *Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì 7. Marzo 1831. in Causa Andreozzi, e Baigni.*

Il Terzo possessore, che mediante la purgazione delle ipoteche non ha al fondo sostituito il prezzo del medesimo, e trasferito sul prezzo tutti gli oneri reali, che gravitano sul fondo medesimo, rimane soggetto al pagamento di tutti gl'interessi, e capitali dei Crediti ipotecarj, che investono il fondo, ma a questo pagamento non può essere astretto in altra guisa, che mediante la vendita del fondo, che a suo danno deve procurarsi dal Creditore Ipotecario, spirati che sieno i 30. giorni dal precetto trasmesso al Debitore originario, e dalla intimazione fatta al Terzo possessore di pagare il Debito esigibile, o di abbandonare il fondo, e non già per mezzo di sequestro su i frutti del fondo medesimo. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 21. Gennaio 1828. in Causa Bolognini, e Opera della Primaziale di Pisa.*

(6) I terzi possessori spogliati, o i creditori con ipoteca speciale rimasti privi di questa cautela per l'esercizio delle azioni competenti ai creditori con ipoteca generale anteriore, subentrano di pieno diritto nelle ragioni dei creditori evincenti, e godono degli effetti delle loro iscrizioni per ottenere la rivalsa contro l'universalità dei beni del debitore *L. 27. Luglio* 1818.

Il Creditore che procede contro il terzo possessore del fondo ad esso ipotecato dal suo Debitore non può essere dall'intentata azione rigettato per la

857. Il terzo possessore intimato potrà ottenere la sospensione delle molestie contro il proprio fondo, subito che dimostrerà, che il creditore può essere sodisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del debitore, che non siano però intrigati, ma di libera e non contrastabile escussione. (7)

---

circostanza di avere il Compratore fatta del fondo medesimo semplicemente la trascrizione ai termini dell' Art. 2182. del Codice Civile francese, poichè la trascrizione, mentre opera l' effetto di trasferire nell' acquirente la proprietà, e le ragioni che sulla cosa acquistata al venditore appartenevano, non è per altro bastante a prosciogliere il fondo dai vincoli ipotecarj, dei quali al giorno della vendita era il fundo medesimo gravato, a meno che la trascrizione non venga susseguita dal Giudizio di purgazione d' ipoteche.

Ne per rendere inoperativa un ipoteca sopra del fondo impressa anteriormente alla fatta alienazione può giovare all' acquirente il disposto dell' Art. 2180. del citato Codice Civile, in ordine al quale resta prescritta l' ipoteca con il lasso del tempo stabilito per prescrivere il dominio dal giorno della trascrizione, poichè sebbene sia conservato in Toscana il sistema ipotecario, non è stata egualmente confermata la Legislazione Francese nella parte relativa alle prescrizioni, essendo stata in questo rapporto richiamata in vigore la Legislazione Romana, e Canonica, in forza delle quali un ben più lungo lasso di tempo di quello stabilito dalla Legislazione Francese si rende necessario per indurre la prescrizione. *V. la Dec. della Regia Ruota di Firenze de' 18. Maggio 1826. in Causa Gazzarrini e Landi.*

(7) Oltre le eccezioni, che l' Art. 857. riserva ai terzi possessori, è accordato ai medesimi che rimangono spogliati del fondo da essi acquistato, ed ai Creditori con ipoteca speciale rimasti privi di questa cautela, per l' esercizio delle azioni competenti ai Creditori con ipoteca generale anteriore, il subingresso di pieno diritto nelle ragioni, ed ipoteche del Creditore, o Creditori evincenti, e il godimento degli effetti delle loro iscrizioni per ottenere quella rivalsa, che sia possibile contro la universalità de' Beni del Debitore, con dichiarazione però, che per fissare l' anteriorità, ed il grado dell' ipoteca, che verranno ad acquistare per via del subingresso legale, si avrà rapporto, in quanto ai terzi possessori, all' epoca della voltura de' Beni ai libri Estimali, ed in quanto ai Creditori stati privati della ipoteca speciale, si avrà riguardo all' epoca, che assegnava loro la valida Iscrizione di tale Ipoteca. Questo subingresso legale compete ai terzi possessori, ed ai Creditori con ipoteca speciale per qual si voglia titolo, o cause, e così anche ai possessori delle Commende di Patronato privato, che si fondano nell' Ordine di S. Stefano, e all' Ordine medesimo, dal dì per altro della trascrizione del Contratto di fondazione, non meno che agli assegnatari delle rendita costituita da un terzo a favore di chiunque sia ammesso a vestir l' abito per giustizia nell' Ordine predetto, a forma dell' Articolo 9. del Real Motuproprio de' 22. Dicembre 1817. dal dì delle valida iscrizione dell' ipoteca speciale sui beni del terzo costituente la rendita preindicata. *V. la Legge de' 27. Luglio 1818.*

Queste medesime disposizioni investono non tanto il terzo possessore, che paga il debito ipotecario validamente inscritto sul fondo, ma anche quel terzo possessore che sopporta la vendita coatta, o rilascia l' immobile ipotecato all' oggetto di ottenere la rilevazione che di ragione, contro il debitore principale, anche preferibilmente ai Creditori ipotecari del medesimo. *V. la Legge de' 15. Dicembre 1819.*

Anche il Creditore con ipoteca speciale evitto da Creditori con ipoteca estesa ad altri beni del Debitore, gode dello stesso diritto per essere preferito sopra questi beni ai Creditori posteriori alla data dell'Iscrizione dell'ipoteca evitta, ritenuto sempre anche in questo caso quanto dispone la Legge de' 27. Luglio 1818., e le ragioni in tal guisa acquistate non possono essere

858. La sentenza, che dichiara il credito dovrà nel tempo stesso dichiarare anche sulla domandata immissione in possesso.

859. La sentenza che contiene queste dichiarazioni sarà suscettibile d'appello.

860. Se il credito nascerà da un pubblico istrumento, o da atto equivalente, o da sentenza passata in cosa giudicata, o non sarà stato contrastato dal debitore, la sentenza sarà eseguibile non ostante appello, e senza cauzione.

861. Ottenuta che sia la sentenza, e passata in stato di legittima esecuzione, il creditore potrà per atto di precetto, e col mezzo di cursore intimare il suo debitore a fargli il pagamento del credito canonizzato dalla sentenza nel termine di un mese decorrendo dal dì della fatta intimazione, e quest'atto dovrà essere rivestito di tutte le forme, che siano abili a fare riconoscere il credito, l'ammontare del medesimo, la sentenza, dalla quale emana la dichiarazione, e l'intimazione al debitore di fare il pagamento nel termine del mese. (8)

862. Se la sentenza non sarà stata precedentemente notificata dovrà farsene la notificazione insieme col precetto. (9)

863. Quando il credito emani da un atto autentico contenente l'ipoteca speciale sopra certi determinati fondi, allora non vi sarà bisogno di domandare, e di ottenere l'immissione in possesso, ma il creditore procederà immediatamente al precetto preliminare di sopra prescritto. (10)

---

ritorte neppure in concorso contro i Creditori ai quali originariamente appartenevano. *V. la Legge de' 25. Dicembre* 1819.

(8) *V. l' Art.* 1125.

(9) *V. l' Art.* 1125.

(10) *V. l' Art.* 1125.

La procedura di che nell' Articolo che sopra, conviene nel caso che si tratti di spogliare l'originario debitore, ma non il terzo possessore contro del quale deve procedersi per via di domanda d'immissione in salviano. *D.* 56. *p.* 194. *T.* 3. *T. d. F. T.*

Non è proibito al creditore avente ipoteca speciale sopra i beni del suo debitore resultante da pubblico istrumento di domandare la dichiarazione del credito, e provocare la sentenza che condanni il suo debitore, e di prender con questa contro il medesimo l'ipoteca generale. *D.* 162. *p.* 137. *T.* 2. *d. T.*

Secondo il prescritto nella Legge de' 15. Aprile 1819. l'ipoteca convenzionale può esser costituita anco mediante scritta privata, la quale deve per altro, conformemente al disposto della Legge de' 27. Dicembre 1819., essere munita della recognizione Notariale, della firma del Costituente, e de Testimoni. La recognizione deve contenere la lettura fatta dal Notaro al Costituente, ed ai Testimoni della Scritta medesima, la retifica del contenuto quanto al costituente e la dichiarazione giurata tanto di esso, che de' Testimoni d'avere di proprio carattere apposta contestualmente all'atto la loro firma, di tutte le quali cose deve il Notaro, como pubblico ufiziale deporre nel suo atto di recognizione. *V. la Legge de' 27. Dicembre* 1819.

Le scritte private compilate ne modi, e con le forme volute dalle Patrie Leggi de' 15. Aprile, e 25. Dicembre 1819. sono agli effetti di cui parla l'Articolo 851., e 853. equiparabili ai pubblici Istrumenti; e l'ipoteca speciale resultante da tali Scritte, munite de requisiti dalle indicate Leggi Pa-

864. In questo caso per altro dovrà insieme con il precetto darsi copia conforme dell' atto antentico dal quale il credito deriva. (11)

865. In qualunque caso se il debitore opporrà contro il trasmesso precetto qualche eccezione, dovrà esser questa giudicata, e decisa sommariamente. (12)

866. L' opposizione dovrà esser giudicata dal Tribunale, dal quale fu emaneta la sentenza, se il precetto sarà stato fatto in esecuzione della medesima, e in difetto di sentenza, o dal Tribu-

---

trie richiesti è esperibile contro i beni a lei soggetti, nel modo, e forme indicata nel citato Art. 863., e così, non con la domanda d' Immissione in possesso, di cui parla l' Articolo 850., ma mediante il Precetto indicato dall' Art. 861. Che se si volesse sostenere il disposto degli Articoli 861., e 863. inapplicabile alla speciale ipoteca nascente da un Documento della natura sopra indicata si verrebbe a violare apertamente le lettere, e lo spirito delle indicate Leggi Patrie de' 15. Aprile e 23. Dicembre 1819. e sarebbe lo stesso, che revocare in dubbio la pienezza del diritto ipotecario sopra i beni nel documento indicati, lo che importerebbe contradizione, e introdurrebbe una distinzione per l' affatto straniera ai termini, ed allo spirito delle Leggi medesime. Senza che proponibil sie il reflesso, che un Documeto di simil natura possa valere a far prova provata riguardo all' Ipotece, e non perciò che riguarda il debito, poichè non può immaginarsi, che lo stesso Istrumento ponga fuori il diritto, e così l' azione, e lesci nel tempo stesso incerto, e dubbioso il titolo dell' uno, e dell' altro; come non può essere di ostacolo l' altro reflesso, che nell'Art. 863. si premetta che il credito *emani da un atto autentico*, giacchè prescindendo dall'esame del significato di tale vocabolo, e senza fermarsi al disposto dell' Art. 854. che appartiene alla stessa materia, e dal quale si ammette l' equipollente al pubblico istrumento, resta chiaro, ed evidente, che le parole, con le quali si spiega l' Art. 863. sono semplicemente enunciative, mentre in quel tempo non si acquistava l' Ipoteca speciale se non col mezzo di un pubblico, e solenne istrumento, ma subitochè per la sopravvenuta Legge si ottiene, tutto che per diverse forme, lo stesso effetto, non evvi altrimenti luogo a dubitare che l'antecedente Legge non venga ad essere subordinata alle posteriore. *V. la Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì 13. Agosto 1826. in Causa Palandri, e Bugiani.*

(11) *V. l' Art.* 1125.

Non è soggetto alla nullità il precetto trasmesso dal creditore el suo debitore senza la produzione dell' atto autentico di cui parla l' articolo che sopra quando lo stasso precetto è conseguenza di une sentenza emanata in virtù delle giustificazioni fatte dal Creditore del suo credito. *D.* 115. *p.* 336. *T.* 3. *T. d. F. T.*

(12) A forma del chiaro disposto nell' Art. 865. il Giudizio legittimamente introdotto in via esecutiva deve essere risoluto, e deciso sommariamente, comunque l' eccezione investa l' intrinseca forza dell' atto autentico notificato col precetto, poichè sebbene a paralizzare la forza dell'obbligazione guarantigiata sia di ragione efficace l' eccezione, che nasce dal ventre dell' istrumento, ogni volta che questa venga provata *incontinenti*, non ne segue però che le natura legittima del Giudizio possa alterarsi col pretesto delle prove che restano a farsi dall' escipiente, potendo le medesime dedursi, e conoscersi in via sommarie, in cui non ne rimangono angustiati i mezzi dalla Procedura che provvede ai modi e forme del loro compimento giuridico anco ne' Giudizi sommari. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia de dì 20. Settembre 1830. in Causa Del Chiccu, e Da Montauto.*

nale competente secondo le regole stabilite nel titolo delle domande. (13)

867. La stessa regola avrà luogo per tutti gli atti successivi fino alla vendita del fondo inclusive.

868. Spirato il termine ingiunto col precetto il creditore avrà diritto di entrare al possesso del fondo per sfruttarlo, ed amministrarlo per proprio conto. (14)

869. Potrà quindi col mezzo di un Notaro farsi immettere nel reale, e corporale possesso del fondo, o fondi a suo favore ipotecati.

870. L'atto redatto dal Notaro dovrà contenere, oltre gli altri requisiti, l'enunciazione del titolo, dal quale procede il credito, e la sentenza nei casi, nei quali è richiesta, che lo ha dichiarato, la natura dei fondi, dei quali si prende il possesso, e la generica indicazione delle qualità delle raccolte pendenti sul suolo. (15)

871. Quando il credito sia tale, che colle rendite di due anni il creditore non possa rimborsarsi del capitale, interessi, e spese, potrà il creditore, se così gli piaccia, promuovere l'istanza della vendita del fondo, o fondi ipotecati. (16)

---

(13) E' coerente al disposto dell' Art. 866. che la trasmissione del precetto di cui parla l' Art. 861. sia fatta per mezzo del Tribunale ordinario, piuttosto che per mezzo del Tribunale di eccezione ogni volta che il precetto è fatto, non in esecuzione di Sentenza, ma in virtù di un atto autentico. *V. la Decis. della Ruota di Firenze de'* 3. *Gennaio* 1828. *in Causa Clementi Vedova Risaliti, e da Barberino.*

(14) Il possesso di cui parla l' articolo che sopra è un atto facoltativo, ed il creditore può procedere indipendentemente dal possesso alla vendita dei beni ad esso ipotecati. *D.* 31. *p.* 233. *T.* 5. *T. d. F. T.*

(15) *V. l' Art.* 1125.

(16) Quando costa in fatto, che il Creditore può rimborsarsi in un biennio colle rendite dello stabile dal suo debitore ipotecatogli, del capitale, interessi, e spese, non può provocarsi la vendita dello stabile medesimo sul pretesto, che le rendite di quello non sono state dal possessor Salvianista ritirate. *V. la Dec. del Sup. Cons. dal* 26. *Febbraio* 1823. *in Causa Curatore Passerini, e Arrighi già Griffoli.*

L' Istanza per la vendita del fondo, o fondi ipotecati essendo una sequela del Giudizio d'immissione in Salviano, egualmente che tutti gli altri atti, e per la perizie, omologazione ec. accordati fino alla distribuzione del prezzo, non va soggetta alle forme disciplinari delle demande principali, poichè la richiesta della vendita, secondo il Regolamento, sta nella istanza primordiale del Salviano, e la Sentenza, che lo ammette viene ad autorizzare, ed a rendere lecita la Vendita stessa tutte le volte che le rendite biennali dell' immobile non sieno sufficienti alla totale sodisfazione del Credito. Quel Creditore pertanto che in seguito delli atti regolarmente fatti, e notificati al suo debitore avendo ottenuto in contumacia di questo l' immissione in Salviano del fondo ipotecatogli, procede in seguito alla consumazione del Giudizio mediante la vendita dello stabile con essere state trasmesse le citazioni, e notificazioni ricorrenti al primitivo e conosciuto domicilio del Debitore Reo Convenuto non commette irregolarità alcuna, tutto che dopo essere stato preso possesso in Salviano del fondo cessasse di vivere il suo Debitore, quando di questa morte non ne fosse inteso l' attore creditore, come non è nulla la

872. Esso farà la domanda della vendita del fondo colle regole prescritte per le domande, e siccome a questa vendita non può devenirsi, se non col mezzo della stima, così la domanda dovrà contenere anche l' istanza per l' elezione del perito, e la nomina del perito eletto per la parte dell' istante.

873. Quando venga contrastata la vendita, la contestazione darà luogo alla discussione, e decisione colle regole prescritte per tutti gli altri incidenti.

874. Quando non sia posta in controversia la vendita dovrà procedersi all' elezione dei periti nel modo stesso, che è stato generalmente indicato nel titolo delle perizie. (17)

875. La sentenza, che approverà la perizia conterrà anche l' ordine della vendita per mezzo delle subaste.

876. I fondi saranno venduti al pubblico incanto nel modo, che sarà dichiarato al titolo delle subaste. (18)

Sentenza che pone termine el Giudizio medesimo. *V. la Dec. della Regia Ruota di Firenze de' 23. Luglio 1831. in Causa Dini e Malenotti.*

Il Creditore ipotecario non può esser tenuto a rispettare l'affitto di quei beni, che precedentemente al medesimo affitto erano stati ad esso Creditore ipotecati dal suo debitore in garanzia del suo Credito, quando giustifica il danno, che dal fatto del suo Debitore sarebbe per risentire, talchè ha diritto di procurarne la vendita libera dall'affitto. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 27. Settembre 1827. in Causa Bellini, e LL. CC. e Colzi, e Biffoli.*

(17) Deve per regola riconoscersi nulla, ed inefficace quella esecuzione, la quale venga commessa da un Creditore sopra Beni, che non al suo Debitore, ma ad altri appartengono con pieno diritto di proprietè, e di dominio; senza che giovar possa al Creditore la circostanza di trovarsi lo stabile da esso investito descritto ai pubblici Libri dell' estimo in faccia, e conto del suo Debitore, giacchè per quanto si veda comunemente stabilito, che le fedi estimali somministrano una sufficiente prova di possesso, ed anche di dominio a riguardo di colui che in essa è stato descritto, è indubitato per altro che una tal prova è meramente presuntiva, e per conseguenza non meritevole di alcuna valutazione, ogni volta che resta concludentemente provato, che il possesso di fatto, e il dominio del fondo descritto all'estimo in testa, e conto di una determinata persona, esiste presso altra diversa. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì 13. Agosto 1826. in Causa Palandri, e Bugiani.*

(18) Nel Giudizio di purgazione d' Ipoteche, di cui parla il titolo 8. Art. 2181. e segg. del Codice de'Francesi, in questa parte tuttora in vigore, è permesso al Creditore inscritto, non escluso quello, di cui il titolo è inscritto di domandare al più tardi ne quindici giorni dopo la fatta voltura all' estimo del fondo acquistato, e che si vuole purgare dalle ipoteche, che l'immobile sia posto all' incanto, ma con le appresse condizioni.

Che la richiesta venga notificata ne' modi dalla Procedura stabiliti entro quaranta giorni, dopo la notificazione fatta ai Creditori ed istanza del nuovo proprietario.

Che essa contenga l' offerta dell' istante di accrescere, o di fare accrescere del 5. per cento le somma, che non esclusi i carichi, e altro portato nel Compratore, o nel nuovo Proprietario, costituisce il prezzo stipulato nel contratto, o dall' istesso nuovo Proprietario dichiarato.

Che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine al precedente proprietario debitore principale.

Che l' originale, e le copie di tali atti siano sottoscritte dal Creditore

877. Il creditore, che ha ottenuta la sentenza d'ordine di vendita dovrà notificarla nelle forme prescritte al debitore, o debitori, o possessori dei fondi: E subito che avrà determinato per mezzo del Cancelliere del Tribunale il giorno del primo incanto, dovrà notificare a tutti i creditori inscritti al domicilio eletto

---

istante, o dal suo Procuratore a ciò espressamente designato, il quale in tal caso è obbligato a dar copia della sua Procura.

Che egli offra cauzione fino alla concorrenza del prezzo, compreso l'aumento, e degli oneri posanti sul fondo.

Nella omissione di alcuna di queste condizioni diviene nulla l'offerta, la quale non può essere rinnovata nè dall'offerente, nè da altri creditori, qualora decorsi siano i quaranta giorni dal di della notificazione fatta dal nuovo Proprietario. *V. la Legge de' 27. Dicembre* 1819.

Il diritto per tanto, che a favore del Creditore Ipotecario emana dalle disposizioni contenute nel sopra citato Codice Civile Francese, e Patria Legge de' 25. Dicembre 1819. merita il più segnalato favore, poichè nell'esercizio di tale diritto viene il Creditore a riparare non solo a qualunque frode, o collusione che per avventura possa essere intervenuta a suo danno nella vendita fatta privatamente del fondo ad esso ipotecato, ma a rendere migliore, e più vantaggiosa non tanto la sua, quanto la sorte dei rimanenti Creditori, i quali, sia per l'aumento del prezzo dell'offerente Creditore, o per quello maggiore, a cui verisimilmente può dar luogo il calore dell'Asta, possono ritrovare il mezzo proporzionato per conseguire la sodisfazione di tutti, o della maggior parte de' loro crediti, e questo favore merita tutta la considerazione tutto che il privato acquirente resti, in conseguenza della fatta offerta, privato de' beni da esso comprati.

Che se tale, e di tanta importanza deve ravvisarsi il favore che dalle Leggi Francesi, e Toscane fu contemplato a riguardo dei Creditori Ipotecarj allorchè esse autorizzarono l'offerta di rincaro sul prezzo de' beni dal loro debitore privatamente venduti, è ben facile il persuadersi, che di simile offerta devesi in qualunque stato di dubbio sostenere la nullità talchè sebbene l'offerta prescritta dalla Legge de' 25. Dicembre 1819. debba essere accompagnata dalle formalità, e solennità sopra trascritte, con tutto ciò non devesi di troppo, e con soverchio rigore esigere l'adempimento delle medesime fino allo scrupolo agli effetti di proclamare la nullità, essendo massima di ragione, che ove si tratti di materia favorevole deve sempre adottarsi quella più mite, e più benigna interpetrazione, che comparisca proporzionata a salvare l'atto dalla nullità, tanto più che in tal rapporto è nota la distinzione che passa fra le solennità di un atto, che diconsi sostanziali, da quelle che diconsi puramente accidentali, per cui l'adempimento in quanto alle prime, deve avere tutti i caratteri della precisione, e dell'esattezza, laddove a riguardo delle seconde suole rallentarsi il rigore delle medesime, sempre che in qualunque maniera, anche in modo equipollente si ottenga il fine, e l'oggetto dal Legislatore contemplato.

Onde ne avviene per necessaria conseguenza che l'offerta di rincaro fatta da un Mandatario, non potrà giammai sostenersi nulla per difetto di legittimo mandato, in quanto che non contenga il mandato medesimo la commissione univoca, e precisa di offrire; poichè sebbene la commissione di offrire non si legga nel Mandato con gli occhi del corpo, ogni volta che per altro l'intiero contesto dell'istesso mandato somministra i più chiari riscontri di volontà nei mandanti di autorizzare il mandatario ed usare tutti i mezzi possibili onde mettersi in grado di conseguire essi Mandanti il credito contro lo stabile dal loro Debitore privatamente venduto, viene a leggersi in tal guisa con gli occhi dell'intelletto anco la commissione di fare l'offerta di rincaro di prezzo. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giustizia de' 25. Settembre 1826. in Causa Mazza, e Albonetti, e Visani.*

nelle loro iscrizioni la parte deliberativa della sentenza, che ha riportata, ed intimarli per mezzo di cursore individualmente a comparire, se vogliono, nel giorno, ed ora destinata per l' incanto alla Cancelleria del Tribunale, dove si eseguirà la vendita. (19)

878. La citazione una volta fatta ai creditori inscritti basterà a renderli scienti del corso di tutti gli incanti successivi fino alla consumazione. (20)

879. Il creditore nell' atto di determinare col Cancelliere il giorno del primo incanto dovrà esibire nella Cancelleria la nota delle condizioni, colle quali dovrà essere eseguita la vendita. (21)

880. Questa nota sarà firmata dal procuratore del creditore, e verrà sommariamente riportata nelle cartelle d' incanto.

881. Se il fondo, o fondi rimarranno nel corso degli incanti alienati il liberatario dovrà fare la sua dichiarazione in Cancelleria per mezzo di un atto da esso firmato da redigersi dal Cancelliere, e dovrà nominare un procuratore legale, al quale possano essere diretti gli atti occorrenti fino alla sodisfazione totale del prezzo.

Quegli che vuole procedere al Giudizio di purgazione d' Ipoteche, deve coerentemente al prescritto nell' Articolo 21. della Legge del dì 27. Dicembre 1819. notificare alle persone interessate nella purgazione della proprietà dai privilegi, e dalle ipoteche preesistenti la fede della fatta voltura, dalla detta Legge surrogata alla formalità dalla Trascrizione d' ogni contratto traslativo della proprietà de' Beni Immobili nel modo che dal Codice francese veniva ordinato; o il riscontro della domandata voltura, la quale per la Legge del 19. Febbraio 1820. si deve intendere adempita ognora che dagli alienatari venga fatta ai Cancellieri comunitativi la domanda dalla voltura, per coi sono in obbligo questi di ritenere un Registro per dette domande. Ora essendo certo, che la Legge del 19. Febbraio 1820. nessuna innovazione fece alla Legge del 17. Dicembre 1819. quanto alla notificazione da farsi dall' alienatario ai Creditori inscritti, se alla *fede* della fatta voltura, sostituì il *Riscontro* della domandata voltura, deve intendersi che questo *riscontro* si è voluto, che si notifichi ai Creditori, come mezzo che li assicura della *domanda*, nella guisa, che la fede gli avrebbe assicurati della *voltura*. L' omissione pertanto della notificazione di tale documento ai Creditori, che a forma della Legge hanno diritto, che loro sia notificato porta alla conseguenza che non prende vita il termine, che la Legge prefigge per le offerte di rincaro sul fondo del quale siasi intentato il Giudizio di Purgazione d' Ipoteche. *V. la Dec. della R. Ruota di Firenze del* 16. *Giugno* 1829. *in Causa Ferrini, ed Ermini.*

(19) *V. l'Art.* 1125.

(20) La speciale disposizione contenuta nell'Art. 878. in ordine alla quale il Creditore Istante resta dispensato dal ripetere la citazione una volta fatta ai Creditori inscritti, e resi in tal modo scienti di tutti gli Incanti successivi fino alla loro consumazione, non può essere estesa al punto di escludere la necessità della citazione allorchè ad Incanti consumati senza aver trovato Oblatore il Creditore Istante comparir vuole a domandare l' aggiudicazione o proprio suo favore in pregiudizio dell' associato al Salviano di quello stesso fondo, del quale si domanda l' aggiudicazione compensativa. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. dal di* 10. *Maggio* 1824. *in Causa Cherici, e Gherardini, e Marcucci, e Viti, e Creditori Ducci, e Coniugi Dazzi.*

(21) *V. l'Art.* 1125. *e la Circ. dell' I. e R. Consulta de'* 7. *Gennajo* 1833.

882. Il liberatario, il creditore, ed anche il debitore, e così anche il più diligente tra loro dovranno con semplice atto di citazione, dopo spirato il termine di giorni dieci, intimare all'udienza per fare approvare la seguita vendita. (22)

883. Dopo tale approvazione sarà proceduto alla distribuzione del prezzo nel modo, che verrà dichiarato al titolo della graduatoria tra i creditori.

884. Se poi il fondo, o fondi, o una parte di essi rimarrà invenduta, in tal caso dovrà procedersi alla aggiudicazione al creditore.

885. Sarà in arbitrio del creditore di domandare questa aggiudicazione, sul prezzo della prima stima ridotta da tutti gli sbassi, o di domandare nuova stima, e nuovi incanti. (23)

886. Nel caso, che il creditore abbia domandata una nuova stima, dovrà essere nominato un solo perito dal Tribunale per

---

(22) La sentenza o Decreto, che malgrado la contestazione insorta fra le Parti, approva la liberazione di un fondo a favore del liberatario, è un Decreto, o Sentenza definitiva, e non intarlocutoria, ed in conseguenza appellabile dentro i sei mesi dal dì del registro della notificazione, come tutte le altre Sentenze definitive. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. dagl' 8. Gennajo* 1823. *in Causa Loli Piccolomini, e Filugelli.*

(23) Il diritto, che la Legge accorda al Creditore, che in mancanza di oblatori fa istanza, che a di lui favore siano aggiudicati i beni stati esposti all' incanto, non può esser paralizzato da una offerta che possa esser fatta da un terzo, la quale deve rigettarsi. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 4. *Marzo* 1823. *in Causa Baci, e Cuccoli.*

A forma di quanto dispone la Legge del dì 27. Novembre 1819. la voltura ai Libri estimali è surrogata alla trascrizione dello stabile, e nessun Creditore, il di cui titolo non sia stato inscritto prima, e dentro giorni 15. da quello della voltura può domandare l' incanto dell' immobile stesso passato per volontaria alienazione nel terzo acquirente, come non gli è permesso a pregiudizio del Compratore di accrescere o fare accrescere per mezzo di nuova alienazione il di lui valore convenzionale *Terrible Tracté des privileg. et hypot. Vol.* 2. *pag.* 89. §. 227. *Vers. Ainsi tout Creuncier. Persil Regolam. Hypot. Art.* 1185. §§. 2. e 5. *Vol.* 2. E la Voltura si considera eseguita nell' interesse del nuovo possessore fino dal momento in cui abbia avanzata presso il Cancelliere Comunitativo l' istanza di portare ai Libri estimali in di lui faccia, a conto lo stabile acquistato. *Leg. de'* 19. *Febbraio* 1820. *Art. IX.*

Ne è permesso al Creditore, che inscrive i suoi Titoli posteriormente alla fatta voltura, e che rende in tal guisa fisso, ed irretratrabile il prezzo convenzionale dello stabile volontariamente alienato, di ragionare di rincaro, o nuova offerta che non può certamente asseguire il Giudizio di Graduatoria noto, aderito, ed assistito dal preteso rincarante, perchè datto Giudizio compisce di regola, e chiude quello di purgazione d' ipoteche presuppositivo, e vertente necessariamente sopra il prezzo, e perchè il Creditore col richiedere il pagamento per mezzo della regolare collocazione viene a confermare la seguita vendita, ed a rinunziare al rincaro nella guisa stessa, che l' alienante a lesione conosciuta, insistendo a facendo ricerca del prezzo viene ad abbandonare il rimedio, ed a ratificare il Contratto *Zanchio de Lesione parte* 3. *Cap.* 8. *N.* 68.

V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 28. *Febbraio* 1832. *in Causa Del Vivo, e Banti.*

uffizio, che non potrà variarsi senza giusta causa, ed in caso di suo rifiuto dovrà il Tribunale procedere a surrogarne un'altro sempre per suo uffizio.

887. Il Tribunale nell'atto di approvare la seconda stima dovrà ordinare sopra quella la vendita.

888. Il decreto di approvazione di questa seconda stima sarà notificato alle persone mentovate nell'articolo 877. e colle regole fissate nel caso di vendita sulla prima stima.

889. Gli incanti saranno fatti secondo il sistema prescritto per le subaste.

890. Se sul prezzo di seconda stima non si troverà oblatore, sarà proceduto ad un secondo incanto sul prezzo resultante da detta seconda stima colla deduzione dal medesimo di un cinque per cento.

891. Se neppure sopra questo prezzo così ridotto si troverà acquirente, il creditore rimarrà di pieno diritto aggiudicatario del fondo. (24)

892. Se la seconda stima fosse superiore alla prima ridotta dagli sbassi sarà in facoltà del creditore aggiudicatario l'eleggere il prezzo della prima stima ridotto dagli sbassi a preferenza di quello della seconda stima, che sarebbe superiore.

893. I creditori anteriori stati citati, come sopra, e non comparsi, si dovranno avere per consenzienti all'aggiudicazione in favore di detto creditore posteriore istante, il quale acquisterà il fondo affatto libero dalle molestie, e dalle ipoteche dei suddetti creditori anteriori. (25) Se poi compariranno a dedurre il loro diritto anteriore potranno esser preferiti nell'aggiudicazione.

894. Quando per l'ordine fissato colla graduatoria si è fatto luogo al pagamento del prezzo, se il liberatario non adempirà agli oneri della liberazione, i fondi liberati saranno nuovamente esposti all'asta a tutti di lui danni, e spese. (26)

---

(24) Dopo che da due conformi Sentenze è stato dichiarato simulato il credito Dotale, non può la Donna utilmente opporsi alla aggiudicazione compensativa domandata da un Creditore del di lei marito, e chiedere di nuovo in Giudizio il pagamento del suo asserto credito Dotale, sul fondamento di provarlo con altri mezzi, tanto più quando niun riservo erale stato fatto dalle due Sentenze. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina de'* 18. *Maggio* 1826.

(25) E' inattendibile l'opposizione che si fa da un creditore rimasto in silenzio sino alla dichiarazione dell'aggiudicazione. *D.* 224. *p.* 353. *T.* 2. *d. F. T.*

(26) Coerentemente al disposto dell'Art. 894. il compratore de' beni de' quali debbe distribuirsi il prezzo a favore dei creditori del venditore è soggetto a subire a suo carico la rivendita de' fondi comprati, qualora col prezzo rimasto nelle sue mani non sodisfaccia i creditori medesimi, e quella Sentenza che uniformandosi alla chiara letterale disposizione di essa autorizza la rivendita non può che ravvisarsi giusta, specialmente quando è condizione al caso che il compratore non abbia pagato i creditori di ciò che ad essi si fosse riconosciuto esser dovuto dietro una liquidazione da farsi entro un determinato termine *V. la Decis. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 1. *Agosto* 1828. *in Causa Giannelli e Mancini.*

895. A quest' effetto, o il creditore, o il debitore, o l' uno, o l' altro insieme faranno una scrittura, nella quale sarà narrato l' inadempimento dal liberatario agli oneri della liberazione, e verrà chiesto, che i fondi venduti siano di nuovo esposti all' incanto a tutti i danni, e spese del liberatario, decorso il termine, che gli sarà assegnato.

896. Questa scrittura verrà notificata alle parti interessate, ed in loro vece ai loro procuratori, quando sono stati nominati, e saranno citate all' udienza per sentire ordinare la nuova vendita.

897. Il Tribunale ordinerà la nuova vendita del fondo, o fondi sul prezzo, per il quale restarono liberati, ed a tutti danni, e spese dell' aggiudicatario.

898. Se il fondo, nonostante l' esperimento della subasta, rimarrà invenduto, il liberatario sarà responsabile anche sotto arresto personale di tutti i danni, e spese, a cui avrà dato luogo l' inadempimento delle condizioni, che erano a suo carico.

899. Potrà nonostante il liberatario, tanto prima che accada l' incanto per la nuova vendita, quanto dopo l' esperimento dell' asta, se il fondo, o fondi rimangono invenduti, esimersi dal rifondere i danni della ordinata, e non seguita nuova vendita semprechè giustifichi di avere adempiuto alle condizioni della liberazione, e refuse le spese, o sempre che depositi il prezzo della liberazione, ed una somma, che possa essere corrispondente alle spese cagionate, ed ai frutti del prezzo non pagato.

900. Il liberatario, contro il quale è stato proceduto per difetto di adempimento potrà essere citato in liquidazione di danni, seguita, o non seguita la nuova vendita, quando non abbia nel modo surriferito purgata la mora.

901. Il creditore, o il debitore potranno reciprocamente, o unitamente ancora, fare una scrittura d' istanza, nella quale sarà narrato l' importare delle spese, e dei danni, e domandata la liquidazione.

902. Insieme con la scrittura sarà esibita la nota dettagliata dei danni, e tanto l' una, quanto l'altra verranno dall' istante, o istanti notificate alle parti interessate colla opportuna citazione.

903. Dopo che il Tribunale avrà proferita in via sommaria la sentenza di liquidazione di danni, interessi, e spese contro il li-

---

Tali disposizioni non possono invocarsi da quegli che ha fatta una vendita privata, e così senza le solennità dell' asta, ne giova che il prezzo del fondo venduto come sopra, dabba interamente erogarsi alla dimissione di creditori del venditore, giacchè non è l' erogazione del prezzo che possa ricondurre sotto l' influenza degli Art. 894. e 897. una vendita privata, la quale siccome differisce da quella liberazione per il favore della quale è scritta, nel caso d' inadempimento, la sanzione dell' Art. 897. non può perciò ad un diverso caso adottarsi, per quanto eguale possa essere nell' un caso, e nell' altro l' erogazione del prezzo nella dimissione dei creditori. *V. la Dec. del Supr. Cons. de' 15. Giugno 1827. in Causa Pini, e Montecucchi.*

beratario moroso, che avrà dato causa alla nuova vendita, il liberatario rimarrà decaduto dal diritto di purgare la sua mora sul fondo rimasto tuttora invenduto, ancorchè fosse pronto a sodisfare alle condizioni della liberazione.

904. L'istanze per la nuova vendita, e quelle per la liquidazione dei danni, interessi, e spese dovranno essere giudicate dal Tribunale, dal quale fu decretata la vendita.

TITOLO V.

Delle obbligazioni del possessore Salvianista.

905. Il possessore salvianista potrá essere al termine di ciascun anno intimato dal suo debitore, e proprietario del fondo al rendimento dei conti, e reciprocamente potrà esibire annualmente il rendimento di conti della amministrazione. (1)

906. La domanda dovrà esser fatta avanti il Tribunale, che ha accordata l'immissione in possesso, e sarà giudicata in via sommaria.

907. Il salvianista esibirà il conto, e in appoggio di esso i libri dei saldi se si tratterà di fondo rustico, le scritte di locazione se si tratterà di fondo urbano.

908. Nel caso che il salvianista abbia approfittato del fondo urbano per uso proprio potrà eleggersi un perito per la stima.

909. La perizia per la rendita dei fondi rustici potrà essere dal debitore richiesta ogni qual volta il salvianista non abbia, o rettamente amministrato i fondi medesimi, o dato esatto discarico delle loro rendite.

910. Il Tribunale potrà ammettere secondo le circostanze il salvianista al giuramento sulla quantità delle raccolte.

911. Se per l'esame del conto presentato sarà necessaria l'opera di un perito calculatore, il perito potrà nominarsi, o sopra l'istanza delle parti, o per uffizio del Giudice colle regole stabilite nel titolo del rendimento di conti.

912. Le spese ordinarie e regolari del rendimento di conti saranno a carico del debitore, ma nel caso, che si trovi nell'amministrazione, o colpa, o negligenza, potrà essere a proporzione condannato il salvianista alla refusione delle spese, ed anche dei danni.

913. In caso, che si riconosca avere il salvianista male amministrato per colpa grave, o per dolo, oltre la di lui condanna alla refusione delle spese, e danni, dovrà procedersi alla nomina

---

(1) Il Creditore Salvianista, amministratore dei Beni può esser richiesto a render conto della tenuta amministrazione da chiunque vi può avere interesse. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del 15. Luglio 1823. in Causa Montelatici, e Bruchi, e Spagni*

di un amministratore per comune interesse, e le spese di questa amministrazione saranno a carico del creditore colposo, o doloso.

TITOLO VI.

Del giudizio di graduatoria.

914. Dopo il termine contemplato nell' articolo 1085. qualunque creditore, e anche lo stesso liberatario possono domandare, che sia proceduto al giudizio di graduatoria.

915. L' introduzione di questo giudizio avrà luogo alle istanze della parte più diligente: Spetterà al Tribunale l' elezione del procuratore destinato ad incaricarsi della procedura occorrente nel giudizio medesimo: Tale elezione però non potrà mai cadere nel procuratore comparso a rappresentare il debitore gravato. (1)

916. Questa domanda introduttiva del giudizio di graduatoria dovrà essere presentata in Cancelleria munita della firma del procuratore della parte istante, e conterrà l'istanza per l' elezione di un procuratore da incaricarsi della procedura del giudizio, e per l' assegnazione del termine di un mese a tutti i creditori inscritti ad aver prodotti i titoli, e documenti dei loro crediti. (2)

917. Per l'effetto di conoscere il numero, e qualità dei creditori suddetti dovrà alla domanda introduttiva del giudizio di graduatoria annettersi anche il certificato delle iscrizioni ipotecarie prese all'Uffizio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni liberati, e venduti, e questo certificato dovrà contenere la nota di tutte le iscrizioni accese contro il debitore, a carico del quale è seguita la vendita, e suo autore immediato fino al giorno della sentenza d' approvazione di liberazione inclusive.

918. Dopo questa scrittura di domanda, che non sarà necessario notificare in copia al debitore gravato, dovrà la parte istante citare il debitore medesimo per comparire nei tempi, e modi stabiliti avanti il Tribunale per sentire ammettere la domanda di graduatoria esibita in Cancelleria come sopra, eleggere il procu-

---

(1) Il Procuratore, che in ordine all' Art. 915. viene dal Tribunale incaricato della formazione del Progetto della graduatoria acquista il prelativo diritto alla refezione delle spese, ed al pagamento delle sue funzioni fatte per eseguire il mandato giudiciale; Ne per farlo decadere da questo suo prelativo diritto già quesito può esser capace la circostanza di non essere approvato il Progetto di Graduatoria dal Tribunale, il quale, attese le sopravvenute opposizioni di alcuni Creditori dichiara invece che per via di contributo, e con il metodo delle conquassazione delle ipoteche debba distribuirsi il prezzo de' Beni del Debitore per la ragione di essere il medesimo fallito sotto l' antico Regime Toscano, giacchè non può ascriversi a colpa del Procuratore già incaricato della Graduatoria, se il Progetto del medesimo eseguito diviene inutile. *V. la Dec. della R. Ruota Fiorentina del* 24. *Maggio* 1826. *in Causa Cavini, e Creditori Brunori.*

(2) *V. gli Articoli* 1125. e 1126.

ratore da incaricarsi della procedura di questo giudizio, ed assegnare ai creditori il termine di che nell'articolo 916. (3)

919. Il decreto, che sarà proferito sopra detta domanda sarà notificato a tutti i creditori iscritti ai domicilj eletti nelle loro respettive iscrizioni, e tale notificazione si farà in semplice estratto contenente la copia letterale della sola deliberazione, o sia parte dispositiva del decreto medesimo; Tale estratto dovrà esser certificato dal procuratore istante conforme alla copia autentica, che ne sarà stata al medesimo rilasciata dalla Cancelleria. (4)

920. Una simile notificazione dovrà farsi anche al debitore gravato, come pure al liberatario. (5)

921. La copia di questo estratto certificata come sopra dal procuratore istante sarà affissa.

I. Alla porta del Tribunale, avanti di cui si procede alla graduatoria.

II. Alla porta del Tribunale subalterno nel circondario del quale ha domicilio il debitore gravato, qualora esso abiti in una giurisdizione diversa.

III. Nella piazza principale del luogo, ove risiede il Tribunale, avanti al quale si procede per la vendita, e dove ha domicilio il debitore gravato medesimo.

IV. E finalmente alla porta dell'Ufizio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni venduti.

922. Una copia simile dovrà a diligenza del procuratore della parte istante essere inserita nella gazzetta del luogo, ove risiede il Tribunale, e se non vi è, in quella della Capitale.

923. Le affissioni, ed inserzioni, che sopra saranno giustificate nel modo espresso all'articolo 1045.

924. I creditori avranno il termine di un mese a produrre i documenti giustificativi dei loro crediti, e questo termine incomincerà a decorrere dal giorno, in cui è stata fatta l'ultima notificazione, affissione, o inserzione, che sopra.

925. Il detto decreto di ammissione di domanda introduttiva del giudizio di graduazione, di destinazione di procuratore, e respettiva assegnazione di termini sopra espressa è inappellabile.

926. Tutti i creditori nel termine stesso di un mese da com-

---

(3) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

(4) *V. gli Art.* 1125. e 1125.

Quando la Legge prescrive certe determinate forme, non può alle medesime supplirsi. L'Art. 919. vuole, a pena di nullità, che il Decreto, che ammetta la domandata Graduatoria sia notificato a tutti i creditoii inscritti ai domicilii da essi eletti nelle loro iscrizioni, così che anche il Cessionario deve essere nel modo stesso notificato, senza che possa dirsi essera stato supplito a tale notificazione mediante l'inserzione del Decreto medesimo nei pubblici fogli. *V. la Dec. della Ruota di Pisa del* 21. *Agosto* 1823. *in Causa Acconci, e Hadart.*

(5) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

putarsi come sopra sono tenuti a produrre i documenti dei loro crediti, e le note di inscrizioni ipotecarie, se le hanno. (6)

927. Ciaschedun creditore avrà diritto di far la domanda in graduazione, e la produzione dei respettivi titoli del proprio credito col ministero di un procuratore particolare, e le spese di questa domanda, e produzione, come pure quelle della notificazione di essa da farsi al procuratore incaricato della procedura di graduazione entreranno in tassa a favore del medesimo, per esserli rimborsate allorchè si farà luogo al pagamento del suo credito, e nel grado ad esso assegnato

928. Tutti gli altri atti di procedura successivi spetteranno al procuratore destinato in principio dal Tribunale, salva ai creditori la facoltà di continuare a farsi rappresentare individualmente da un procuratore particolare, purchè per altro ciò facciano a tutte loro spese, delle quali in nessun caso sarà dovuta ai medesimi la refezione.

929. Le spese del procuratore eletto in principio, per la procedura di questo giudizio, saranno a carico del debitore gravato, e dovranno prelevarsi con privilegio sul prezzo dei fondi gravati, e venduti. (7)

930. Spirato il surriferito termine di un mese, il procurato-

---

(6) Non comparendo dentro il mese i creditori a produrre i loro titoli non decadono per questo dal diritto di esser collocati fino all'esecuzione della sentenza, cioè fino all'effettivo pagamento del prezzo. Possono quindi interporre appello dalla sentenza medesima perchè a favore di essi non graduati sie corretta, ed il termine ad appellare non principia a decorrere che dal giorno del registro del rapporto della notificazione che venga ai medesimi fatta della sentenza graduatoria. E nel caso di appello interposto da qualunque creditore già graduato possono essi pure comparire avanti il secondo Giudice rendendosi comune detto appello ai medesimi. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 20. Settembre 1822. in Causa Sindaco Allegri, Bicchierai, e Tosi T. 7. T. d. F. T.*

Il Creditore citato alla distribuzione del prezzo dei Beni dal suo Debitore, sebbene non comparisca, resta con tuttociò colpito da tutte le dichiarazioni, che, o espressamente, o tacitamente contengonsi nella Sentenza, che in quel Giudizio si emana; E siccome nulla è più certo del diritto a potere appellare dalle Sentenze contrarie, sempre che all' appello non osti la Legge, ne segue che il Creditore, come sopra citato, non perde, nonostante la sua non comparsa in quella prima istanza, il diritto a potere appellare dalla Sentenza graduatoria ad esso contraria, senza che possa riguardarsi come un ostacolo dalla Legge frapposto all' ammissibilità dell' appello la di lui contumacia, e la mancanza di competenza nel Tribunale di seconda istanza pretesa derivare dal non aver subito il primo grado di Giurisdizione i diritti del Creditore Contumace. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giustizia del dì 10. Settembre 1824. in Causa Golfarelli NN. e Panicacci Vedova Marchiani, e Taddei, e Scheriman.*

(7) Il Procuratore incaricato del Progetto di graduatoria non ha in questa qualità rappresentanza legale per agere contro un Conduttore di fondi aggiudicati a favore di uno de' Creditori graduati per costringerlo al pagamento de' Canoni scaduti, talchè le spese occorse per atti così fatti senza veste, e nullemente sono a di lui carico, e non a carico del Patrimonio. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del dì 9. Agosto 1824. in Causa Pasqualotti, e Zannetti.*

re incaricato come sopra della procedura dentro altro termine di un mese al più sulle produzioni fatte dai creditori, o dal medesimo eseguite per loro interesse, stenderà la cedola, o sia la minuta della graduazione, e quella esibirà in Cancelleria, onde tutti i creditori interessati possano particolarmente sodisfarsi sulla medesima. (8)

931. L' esibizione di questa cedola, o minuta di graduazione alle istanze del procuratore medesimo si renderà nota ai creditori, che hanno eseguita la produzione per mezzo della notificazione da farsene ai respettivi loro procuratori colla contemporanea citazione a sodisfarsi, volendo, nel termine di giorni quindici sulla minuta medesima, e colla comminazione, che in mancanza di eccezioni contro di essa sarà proceduto senz' altra citazione alla sentenza di graduazione. (9)

932. L'ordine da osservarsi nella graduazione sarà il seguente.

Si collocheranno in primo luogo tutte le spese giudiciali secondo la tassazione fatta, o da farsene.

In secondo luogo i creditori privilegiati secondo le prerogative competenti a ciaschedun privilegio esercibile sopra i fondi alienati.

In terzo luogo i creditori ipotecarj per ipoteca legale, o convenzionale inscritta secondo il rango di ragione.

In quarto luogo tutti i creditori ipotecarj non iscritti secondo il grado delle loro respettive ipoteche. (10)

E in quinto luogo tutti i creditori chirografarj in un solo grado, qualora ne siano comparsi, onde sull'avanzo del prezzo, se ve ne sarà, possano godere del contributo.

933. Nella collocazione di ciascun creditore, oltre la somma del credito, ed i frutti, sarà considerata ancora la spesa tanto del registro del credito, sua iscrizione, e simili, quanto della pro-

---

(8) Il Procuratore incaricato della redazione del progetto di Graduatoria deve procedere alla Graduazione di tutti i Creditori comparsi nel Giudizio nonostante la mancanza di pagamento, o alla di loro motivata reiezione, giacchè potendo avvenire il caso che sianvi delle eccezioni contro i Creditori graduati, il resultato delle quali può alle volte portare alla conseguenza, che anco quelli che non lo speravano, possono ottenere pagamento, non dovendo d' altronde il Procuratore farsi cognitore della regolarità del suo progetto, essendo ciò riservato al giudizio dei Tribunali. *V. la Decis. della R. Ruota di Firenze del dì* 14. *Agosto* 1824. *in Causa Guasconi, Tugonara, Taddei, Venturini, e Bandini.*

(9) *V. gli Articoli* 1125. 1126.

(10) Non dalla Iscrizione l' Ipoteca si desume, ma o dalla Legge o dal patto, e come che l' iscrizione è diretta soltanto a conservare l' Ipoteca, il difetto della medesima, quanto può essere di nocumento al Creditore ipotecario non iscritto, di fronte agli altri Creditori ipotecari iscritti, anche posteriori, nessun pregiudizio però gli arreca rapporto ai Creditori meramente chirografari, mentre dirimpetto a questi l' ipoteca utilmente persevera. *V. la Dec. della Regia Ruota di Firenze del* 12. *Maggio* 1826. *in Causa Lazzereschi, e Fiumi ne Mannini.*

messa da farsi ai creditori inscritti per un ipoteca eventuale anteriore.

934. Se dentro il termine sopra espresso di giorni quindici alcuno, o più creditori vorranno dedurre delle eccezioni contro la graduazione proposta nella surriferita cedola potranno farlo per mezzo di una scrittura da esibirsi in Cancelleria, colla quale saranno spiegate le eccezioni medesime, e i loro fondamenti, e prodotti in originale i documenti correlativi: Tale scrittura sarà notificata al procuratore incaricato della procedura di questo giudizio.

935. Potrà farsi a tali eccezioni dal procuratore, al quale saranno state nel modo che sopra notificate, una sola scrittura di repliche da notificarsi al procuratore, o procuratori escipienti nell'atto stesso, in cui saranno citati a comparire dopo tre giorni all' udienza del Tribunale per discutere sul merito di dette eccezioni, e per porre il Tribunale nel caso di decidere ai termini di ragione, e nei modi, e forme generalmente prescritte in tutti gli altri giudizi sommarj.

936. Spirato il detto termine di giorni quindici, e mancando qualunque eccezione per parte di alcuno, o più creditori, il procuratore incaricato della procedura di questo giudizio farà citare il debitore gravato, o il di lui procuratore, se lo avrà eletto, come pure i procuratori particolari dei creditori comparsi singolarmente in detto giudizio per sentir pronunziare la definitiva sentenza di graduazione.

937. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso la sentenza di graduazione sarà appellabile nelle parti gravanti, e si procederà in appello sommariamente. (11)

---

(11) La notificazione di queste sentenze deve farsi con tanti esemplari stampati e bollati, quanti sono i notificandi. *C. 30. Maggio* 1821.

L' appello può interporsi, e domandarsi con esso in seconda istanza la collocazione non tanto da quello, che ha fatta opposizione al Progetto di Graduatoria redatto dal Procuratore di quella incaricato, quanto ancora da quello, che ha omesso di fare detta opposizione, e può ugualmente da questo ultimo provocarsi in seconda istanza la separazione de' Patrimonii, senza che possa ravvisarsi per una domanda nuova, e così inammissibile, quando in prima istanza domandato aveva la collocazione in quel grado, che ad esso di ragione competeva. *V. la Dec. del Supr. Consig. di Giust. del dì 25. Aprile* 1823. *in Causa Piegai, e Marcelli, e Rocchi.*

Quando un Creditore per suo particolare interesse appella dalla Sentenza Graduatoria, nel caso, che rimanga succumbente, le spese devono essere portate a suo suo carico, e non in pregiudizio del Patrimonio del Debitore. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. del* 19 *Agosto* 1822. *in Causa Boncompagni, Centeni, e Granati.*

Quanto dispone l'Art. 88. non è applicabile ai Giudizi di Graduatoria, i quali sono da forme speciali governati come si ha dal Titolo 6. parte 4ta. del Regolamento di Procedura: E che inammissibile sia dalle Sentenze di graduatoria l' opposizione per parte del Contumace si rileva dallo spirito, e dal disposto dell'Art. 937. che limita i reclami da tali Sentenze al rimedio soltanto dell' appello, senza che possa ritenersi alcuna differenza tra la Graduatoria di prima istanza, e le Sentenze proferite in appello sopra questi

938. Ai creditori, che avranno opposte eccezioni come sopra saranno dovute nel grado stesso del loro credito anche le spese del giudizio dalla scrittura di eccezioni fino alla sentenza, qualora in forza delle medesime abbiano ottenuta una correzione alla cedola da essi eccezionata: Nel caso contrario dovranno essere condannati nelle spese del giudizio a favore del procuratore incaricato della procedura di esso, e tale condanna dovrà dai medesimi essere sodisfatta senza alcun riguardo al pagamento, che possano, o non possano per il loro credito conseguire sul prezzo dei beni da distribuirsi.

939. In caso d'appello contro le sentenze di graduazione i creditori di quei gradi anteriori, contro la collocazione dei quali non viene fatta questione, potranno non estante la pendenza dell'appello ottenere dalla Rota l'ordine di pagamento del loro credito sul prezzo dovuto dal liberatario dei beni gravati.

940. Qualunque creditore graduato, nel caso che vi sieno dei creditori d'ipoteca meramente eventuale anteriori ad esso, debitamente graduati prima di lui, dovrà nell'atto del respettivo ritiro dare al liberatario, e compratore dei beni idonea cautela per la restituzione del prezzo, che avrà ritirato, con più per l'importare del registro, trascrizione, e spese per ogni caso di evizione, o molestia, che potesse provenire dalla verificazione dell'evento, da cui dipendono i crediti eventuali inscritti, ed al medesimo anteriori come sopra.

941. Se insorgerà questione sulla idoneità della cautela, non convenendo le parti, tale incidente dovrà esser deciso dal Tribunale, che ha proferita la sentenza graduatoria nei modi, o con la procedura prescritta nel titolo dei giudizj incidentali.

942. Ogni creditore nell'atto del ritiro dovrà per la concorrenza della somma da lui ritirata prestare nei modi di ragione il di lui consenso per la cancellazione della di lui ipoteca sul fondo, o fondi liberati, come pure della inscrizione, che avesse presa contro il liberatario per il pagamento del prezzo, e dietro tali consensi dovranno dal conservatore delle ipoteche eseguirsi le cancellazioni correlative a spese del debitore gravato da abbuonarsi al creditore unitamente al credito, ed altre spese sopraccennate, nel grado respettivo.

943. Il liberatario potrà in ogni caso, spirati che sieno mesi due dal giorno della definitiva sentenza di graduazione, depositare il prezzo da esso dovuto nella cassa dei depositi giudiciali nei modi voluti dalla legge per pagarsi a chi, e come verrà ordinato dal Tribunale.

944. Dopo la notificazione, che sarà tenuto di fare di questo deposito al procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria, come pure al debitore gravato, s'intenderà detto li-

---

Giudizi. *Dec. del Supremo Cons. di Giust. del dì* 14. *Marzo* 1831. *in Causa Brizzi, Casciamini, e Gelli NN.*

beratario assoluto, e prosciolto dall'obbligo di continuare nella corrispondenza dei frutti del cinque per cento, che saranno sul prezzo medesimo da esso dovuti per il tempo anteriore al detto deposito. (12)

945. In caso di negligenza del procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria, potrà al medesimo essere dal Tribunale sostituito altro procuratore, e dal momento di detta sostituzione la rappresentanza suddetta s'intenderà cessata nel primo, e con tutte le sue attribuzioni trasferita nel procuratore surrogato.

946. Tutte le regole in questo titolo stabilite per il caso, che i fondi gravati sieno stati effettivamente venduti, e che il terzo liberatario sia divenuto debitore del prezzo da distribuirsi a favore dei creditori graduati, avranno luogo egualmente, e dovranno applicarsi anche al diverso caso nel quale i fondi gravati non sieno stati venduti ad un terzo, ma il creditore istante per la vendita ne sia divenuto coattivamente aggiudicatario nei modi e forme prescritte al titolo dell' immissione in salviano, purchè per altro tale applicazione si faccia senza pregiudizio della compensazione, che in detta circostanza, il creditore aggiudicatario ha diritto di fare del di lui credito, con altrettanta rata del prezzo, per il quale è seguita l'aggiudicazione coattiva predetta, e così abbia unicamente per soggetto l'avanzo del prezzo stesso, che rimarrà al creditore aggiudicatario, oltre la compensazione del di lui credito, frutti, interessi, e spese al medesimo refettibili di ragione.

947. Il creditore aggiudicatario suddetto per la concorrenza del prezzo, che compensa col di lui credito, e sue legittime accessioni surriferite è tenuto a favore dei creditori con ipoteca eventuale anteriori a tutte quelle medesime cauzioni, e premesse che nell'articolo 940. sono state ingiunte generalmente ai creditori, i quali secondo l'ordine dell'ottenuta graduazione ritirano dal liberatario dei fondi venduti il pagamento del loro credito in contanti.

TITOLO VII.

Della esecuzione personale.

948. Non può procedersi alla cattura di alcun debitore suddito Toscano nei casi, nei quali la legge autorizza l'arresto personale, se non che in vigore di una sentenza, che sottoponga espressamente il debitore a questo mezzo di esecuzione. (1)

---

(12) L'esecuzione di questo deposito compisce la purgazione dell'Immobile da ogni privilegio, ed ipoteca: il prezzo depositato rappresenta il fondo e colla fede del deposito eseguito può il nuovo proprietario ottenere la radiazione dell'ipoteche inscritte sul fondo. *L.* 27. *Decembre* 1819. §. 16.

(1) Eccettuati paraltro i crediti provenienti da cambiali, pagherò di piazza, dai biglietti all'ordine tra banchieri, negozianti, e mercanti, per i qua-

949. La cattura del debitore non può aver luogo anche nei casi, nei quali è permessa dalla legge, se il debito non è liquido, e se non è ridotto a valore il denaro. (2)

950. L'esecuzione personale dovrà essere preceduta da un precetto al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di un giorno libero colla comminazione, che mancando si deverrà alla cattura. (3)

---

li è permesso di precettare il debitore, e di procedere, decorso il termine assegnatoli di un giorno, all' esecuzione dei di lui mobili, o el di lui arresto a piacimento del creditore *L.* 23. *Novembre* 1818.

Dai termini coi quali è concepito l'Articolo 948. chiaro si apprende con quanta cura il Legislatore volle prevenire i rischi di una esecuzione personale mano rettamente, o indebitamente effetuata e danno di un debitore esposto a perdere il prezioso tesoro della sua libertà, che come si ha nel *Testo della Legge Libertas* 106. *ff. de reg. jur.* ,, ivi ,, *Libertas inestimabilis res est*, è ad ogni stima superiore, esprimendosi in primo luogo per via di precetto proibitivo, e di denegeta potenza: secondariamente con esigere una solenne giudiciale dichiarazione, e in terzo luogo finalmente con indurre la necessità, che tale giudiciale dichiarazione sia emanata con parole espresse da non lasciare alcun dubbio, e de escludere qualunque sottintesa implicita, e virtuale intelligenza. Ora è certo che quegli che procede all'arresto del suo debitore in forza di una Sentenza, che non dà quella chiarezza che esiga la legge, si sottopone a santir dichiarare nullo l' arresto, giacchè nel dubbio, di fronte alla regole di giusta interpetrazione, debbe adottarsi quell' intelligenza che comparisce più benigna, e più favorevole. *V. la Decis. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 2. *Settembre* 1829. *in Causa Maccarini, e Galli.*

Tuttochè con la Legge del 15. Novembre 1814. con cui fu abolita le legislazione francese, salve poche eccettuazioni, si ordinasse la ripristinezione delle Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alle Civile Legislazione dal Granducato nel 1. Dicembre 1807., non per questo fu ripristinata la Legge del 14. Maggio 1793, che essoggettava qualunque debitore per qualsiasi titolo, e dependanza al pagamento del suo debito anco con arresto personale, stante il confronto fra la leggi francesi provvisoriamente conservate, o nuovamente promulgete, e quella summentovata del 14. Maggio 1793. talchè il debitore meramente Civile non può esser condannato a pagare il suo debito anco col mezzo dell' esecuzione personale. *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giustizia del dì* 2. *Aprile* 1830. *in Causa Tognoni, e Piccolomini.*

Come non può, nè deve essere astretto col mezzo della Catture quel debitore di spese, e funzioni dovute al suo Procuratore legale statogli difensore in una Causa Commerciale. *Dec. della R. Ruota Fiorentina del* 17. *Gennaio* 1832. *in Causa Biadajoli, e Chiarini.*

(2) Il Religioso professo non può essere sottoposto e pagare un suo debito, tutto che mercantile, con l' arresto personale, ma fino a che egli tace la sua qualità gli atti esecutivi contro di esso commessi sono validi, e a di lui carico sono le spese occorse. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 5. *Aprile* 1829. *in Causa Magni, e Ghelardi.*

(3) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

Allorquando la cattura del debitore viene effettuata a forma di quanto prescrive l'Art. 950. un giorno cioè posteriore a quello del trasmessogli precetto, non può coerentemente a ciò che dispone l'Art. 1125. sostenersi la nullità dell' arresto dal debitore per ottenere la canonizzazione dei danni sulla pretensione che siasi a ciò devenuto prima della spirazione del termine, non potendo portarsi e debito dell' Attore creditore quello che può essere effetto di omissione, e di poca accuratezza degli Esecutori. *V. la Decis. della R. Ruota di Firenze del* 13. *Luglio* 1826. *in Causa Mungai, e Castelli.*

20

951. Le eccezioni date dal debitore nel tempo assegnato col precetto non sospendono l'esecuzione personale, a meno che il debitore, adito il Giudice competente, e citato il creditore da ora ad ora, faccia ordinare la sospensione. (4)

952. La sospensione non potrà essere accordata se non quando le eccezioni siano di fine, compensazione, appello interposto, o simili, e che siano provate al momento.

953. Trascorso che sia un giorno libero dopo fatto il precetto, non essendovi sospensione ordinata dal Giudice, il creditore può far procedere alla cattura del debitore.

954. Nessun cursore potrà eseguire la cattura di un debitore dal tramontare fino al levare del sole, nei giorni di festa d'intiero precetto, nel tempo, e nel luogo di una pubblica fiera. (5)

955. Non potrà egualmente eseguirsi la cattura nè in luogo immune, nè in una casa qualunque, a meno che il cursore non ne trovi aperta la porta principale. (6)

956. Porta principale di una casa abitata a quartieri da diverse famiglie chiamasi quella che introduce nel quartiere, ove si trova il debitore.

957. Se dopo fatto il precetto siano trascorsi sei mesi senza che il debitore sia stato catturato non potrà procedersi alla di lui cattura senza nuovo precetto.

958. Il cursore, che procederà alla cattura, sarà assistito da due testimonj. (7)

959. Nell'atto di eseguire la cattura il cursore dovrà fare vocalmente nuova intimazione al debitore di pagare immediatamente il suo debito: Se manca di fare il pagamento il cursore gli dichiara, che è arrestato. (8)

960. Se il cursore teme, che il debitore faccia resistenza può ottenere l'intervento degli esecutori di giustizia.

961. Se nell'atto della cattura il debitore chiede di esser tradotto avanti il Giudice, il cursore distenderà il referto delle sue operazioni fino al momento dell'istanza fatta dal debitore, ed enun-

---

(4) *V. la Dec.* 87. *p.* 438. *T.* 5. *G. P. L.*

(5) E' proibito pure di catturare i Bifolchi nell'atto di arare, e seminare, il tutto a pena di nullità della cattura, e di lire settanta. *V. la Tariffa degli atti Giudiciali* 24. *Dicembre* 1814. *e gli Art.* 1125. e 1126.

(6) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

(7) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

Si avverte che qualunque sia il numero degli Ordini che in un medesimo tempo, e per interesse anche di più, e diversi creditori possa riunirsi nelle mani degli Esecutori, non possono esigere questi, che un sol diritto di cattura. *Tariffa degli Atti Giudiciali* §. 15.

(8) L'arresto dei Cavalieri dell'Ordine di S. Stefano ordinato da Sentenza per debiti mercantili, o altre Cause Civili deve eseguirsi senza alcuna preventiva formalità, ma solamente deve preferibilmente effettuarsi per mezzo della forza Militare, e la loro detenzione piuttosto che nelle pubbliche Carceri deve farsi o nella fortezza, o nel Pretorio con Guardia. *Circ. del* 27 *Maggio* 1830.

cierà in esso l'istanza medesima, e il trasporto fattone avanti il Giudice del luogo ove si commette la cattura.

962. Se il debitore in tale occasione ne facesse istanza, sarà in facoltà del Giudice, presso cui sarà stato tradotto, secondo le circostanze particolari dei casi, di permetterli di restare sotto custodia o in casa propria, se ve l'ha, o in altra casa, purchè le spese della custodia siano a carico del debitore, e finchè non venga diversamente ordinato.

963. Se il debitore tradotto avanti il Giudice offre un mallevadore di pagare nel termine di giorni otto il debito, per cui è catturato, e le spese fino allora commesse, quando la persona, di cui offre la mallevadoria, goda opinione di essere solvente, ed abbia fatto formalmente l'atto di mallevadoria, il Giudice, avanti cui sarà stato tradotto, potrà ordinare, che il debitore sia messo in libertà senza bisogno di sentire il creditore, se non possa essere facilmente trovato. (9)

964. Il Giudice potrà egualmente, e senza citazione del creditore, se non possa essere facilmente trovato, ordinare con decreto, che il debitore sia messo in libertà, se nell'atto della cattura darà un pegno di cose mobili di un valore verisimilmente capace a sodisfare il creditore.

965. Le robe offerte in pegno saranno portate presso un depositario da destinarsi. Il trasporto si farà prima del rilascio del debitore: Le cose date in pegno saranno quindi vendute sull'istanza del creditore nei modi prescritti dalla legge per la vendita dei mobili gravati, quando il creditore, e il debitore non convengano altrimenti.

966. Il creditore, che ha fatto eseguire la carcerazione è preferito ad ogni altro sopra questi mobili, e sopra il loro retratto.

967. Le deliberazioni prese dal Giudice, nei casi di che negli articoli 962. 963. 964. non saranno soggette nè ad opposizione, nè ad appello; Esse saranno scritte sull'originale dell'atto di cattura, e firmate in esso dal Giudice.

968. Il debitore catturato, quando non sia stato ordinato, che sia ritenuto in casa sotto custodia, come all'articolo 962. e quando non ne sia stato ordinato il rilascio ne casi, di che negli articoli 963. 964. sarà tradotto alle carceri dei debitori civili, ove dal cursore sarà consegnato al soprastante.

969. Il soprastante prenderà nota della consegna fattagli dal cursore in un libro, che riterrà a questo effetto, indicando il no-

---

(9) Il debitore, che arrestato offre mallevadore, per quanto con un tale atto renunzi al diritto che competer gli possa sulla nullità dell'arresto per mancanza di forme, non può essere estesa tal renunzia alla nullità dell'arresto quanto alla mancanza del titolo, la qual nullità può essere dedotta anco dallo stesso Mallevadore, giacchè per il disposto dell'Art. 963. si considera il mallevadore dato all'oggetto di evitare il debitore la sua carcerazione come un Mallevadore al debito. *Dec. della Ruota di Firenze del dì 1. Settembre 18.9. in Causa Lampronti, Hanau, e Susini.*

me, cognome, e domicilio tanto del creditore, ad istanza del quale è stata fatta la cattura, quanto del debitore consegnatoli; il nome, e cognome del cursore, che gli ha fatta la consegna, il giorno, il mese, e l'anno, in cui la consegna gli è stata fatta, non meno che la data della sentenza in forza della quale è stato proceduto alla cattura, il Tribunale, che la proferì, e finalmente la somma, per cui il debitore è stato catturato. (10)

970. Quest' atto così compilato sarà firmato dal soprastante, e dal cursore, e ne sarà data copia gratuita tanto al debitore, quanto al creditore, che la domandino.

971. Il cursore fara il referto al Tribunale di tutto il suo operato. Questo referto, oltre il giorno, mese, ed anno, indicherà l'ora, e il luogo, in cui la cattura è stata fatta; Enuncerà la reiterazione del precetto di pagare fatta vocalmente al debitore nell'atto dell'arresto: La consegna fatta al soprastante delle carceri civili della persona del catturato, l'assistenza, e la firma dei testimonj, e tutte le altre formalità prescritte per gli atti dei cursori.

972. Il soprastante non riceverà il debitore catturato, se nell'atto della carcerazione non viene depositato dal creditore nelle sue mani un mese anticipato di alimenti alla ragione di un paolo il giorno.

973. Questo deposito dovrà essere rinnovato ogni mese anticipatamente: Se il creditore manca di fare questo deposito anticipato, il debitore è messo immediatamente in libertà: Qualora il soprastante ricusasse, il debitore giustificato il defetto del deposito potrà fare ordinare il suo rilascio in via sommaria dal Giudice competente, senza bisogno di citare il creditore.

974. Il debitore carcerato ad istanza di un suo creditore può essere confermato in carcere per interesse di ogni altro creditore, che avesse il diritto di farne eseguire la cattura.

975. La conferma del debitor carcerato si farà per mezzo di un cursore munito dell'ordine del Tribunale.

976. Il cursore dichiarerà al debitore, che egli da quel momento viene ritenuto in carcere anche per interesse del nuovo creditore.

977. Di questa dichiarazione il cursore farà il suo referto come sopra al Tribunale.

978. Il referto di conferma conterrà tutte le formalità prescritte per il referto di cattura.

979. Il soprastante noterà nel libro contenente il registro delle carcerazioni la conferma fatta del carcerato, facendo in questo atto tutte le indicazioni prescritte per l'atto di carcerazione.

980. Il creditore, ad istanza del quale si procede alla conferma è dispensato dal deposito degli alimenti, finchè esiste il de-

---

(10) *V. gli Art.* 1125. e 1126.

posito precedentemente fatto dal creditore, ad istanza del quale il debitore si ritiene in carcere.

981. Dal momento, che il deposito, che esisteva nel giorno della conferma è consunto, deve essere rinnovato, o dal creditore che ha fatto eseguire la cattura, o da quello, che ha fatto l'istanza per la conferma: Se niuno di loro fa il deposito, il debitore è scarcerato come all'articolo 973. Se lo fa per l'intiero uno di loro, quello che lo ha fatto può costringere l'altro a contribuire per porzione uguale, e rimborsarlo della sua quota.

982. Il creditore, ad istanza del quale seguì la cattura può domandare, che il creditore confermante contribuisca per la sua rata al pagamento di quella parte del deposito, che esisteva al giorno della conferma.

983. Il debitore carcerato per un delitto può esser confermato in carcere per un debito, per cui potrebbe esser catturato.

984. Se sarà dichiarata nulla la cattura, qualunque sia la causa della nullità il debitore non potrà esser messo in libertà, se sarà stato confermato ad istanza di un altro creditore.

985 Il debitore carcerato sarà messo in libertà, qualora depositi presso il soprastante l'importare del debito, per cui dall'atto di consegna resulterà essere stato carcerato, e di quello, per cui siano fatte le conferme, se ve ne siano, e che resulti dall'atto di conferma registrato nel libro del soprastante, più le spese della cattura, e della carcere, come pure quelle della conferma, se ve ne siano.

986. Sarà egualmente messo in libertà, se i creditori, ad istanza dei quali è stato carcerato, e confermato, prestino il loro consenso in scritto, o nel libro delle consegne, o per mezzo di un pubblico istrumento.

987. Sarà parimente messo in libertà, quando una sentenza ne ordini la scarcerazione: In questo caso però la scarcerazione non avrà luogo se il debitore prima della scarcerazione è stato confermato in carcere.

988. Se il debitore carcerato nel corso della sua detenzione offra al creditore, ad istanza del quale è in carcere, e a quelli, che lo abbiano fatto confermare, un mallevadore per la sodisfazione del debito entro quindici giorni, e produca negli atti del Tribunale del luogo, ove è carcerato l' atto della mallevadoria fatto nelle debite forme, e i creditori notificati dell' istanza del debitore ricusino di acconsentire, il Tribunale del luogo, ove il debitore è detenuto, conosciuto che abbia in via sommaria della idoneità dell'offerta cautela in contradittorio dei creditori potrà ordinare la scarcerazione del debitore.

989. Il decreto, che dichiara l'idoneità della cautela offerta, ed ordina la scarcerazione, sarà eseguibile nonostante qualunque rimedio.

990. Il debitore, che sia stato carcerato per debiti contratti anteriormente all'anno settantesimo della di lui età, potrà domandare per mezzo del Tribunale competente di essere scarcerato,

compiti, che abbia gli anni sessantanove, e il Tribunale dietro l'opportuna domanda da presentarsi in atti unita alla fede di nascita, citati i creditori, ad istanza dei quali si trova carcerato, presa sommarissima cognizione dell'affare, ordinerà la scarcerazione del debitore, ed il decreto anche in questo caso sarà eseguibile, nonostante qualunque rimedio. (11)

991. Il debitore negoziante non gode del privilegio, di che nel precedente articolo.

992. Nessuno potrà esser detenuto in Carcere per debiti oltre un anno a contare dal giorno della prima carcerazione.

993. La cattura fatta per una somma superiore al vero credito non è nulla: Se il debitore ne fa istanza si conferma per la somma dovuta, e si condanna il creditore nelle spese cagionate dall'eccesso della sua domanda.

994. Le domande di scarcerazione per nullità, o per qualunque altro motivo, per cui la scarcerazione può domandarsi, saranno portate al Tribunale, nella cui giurisdizione il debitore è detenuto, e saranno trattate, e giudicate in via sommaria. (12)

FINE DELLA PARTE QUARTA

---

(11) Non è nè strano, nè nuovo, che l'uomo tutto che settuagenario veda soggetto all'arresto personale per debiti dependenti da mercatura. Non strano perchè il favore del Commercio debbe pravalere a quel riguardo che la Legge fuori di questo caso può avere alla vecchiaia; non nuovo inquanto che sia per l'antica legislazione toscana, che per quella francese il debitore negoziante benchè dell'età di anni 70. non godeva del benefizio che le leggi accordavano, e che l'Art. 990. concede al debitore non negoziante: Nè giover può la distinzione che pretenda trarsi dal combinato disposto degli Art. 990. e 991. che cioè debba intendersi che il Legislatore abbia voluto impedire la scarcerazione di quegli che per debiti mercantili si trova carcerato allora che giunge all'età di anni 70. e non autorizzare la carcerazione di quegli che di già è giunto all'età suddetta giacchè deve riconoscersi la medesima ragione tanto per ritenere, quanto per tradurre in carcere il debitore commerciante, e dove militò la stessa ragione militar deve lo stesso diritto. *V. la Decis. della R. Ruota di Pisa del dì* 11. *Maggio* 1827. *in Causa Papassogli, e Bolla.*

(12) Quando una Cattura è dichiarata nulla è di regola che il Creditore, che quella fece eseguire sia tenuto alla refezione dei danni ed ingiurie.

Questa regola peraltro procede quando resti provata la colpa nel Creditore. Esclusa che sia la colpa nel Creditore non può questi esser condannato al pagamento dei danni, e ingiurie, come può vedersi dalle *Decisioni della Ruota di Firenze del* 13. *Gennaio* 1820. *in Causa Morelli Giuntini, e Paci, del Luglio* 1822. *in Causa Ghisi, e Soldaini, e del* 4. *Agosto* 1832. *in Causa Alberti, e Rinaldi.*

Per l'arresto ingiustamente eseguito, non imputabile nè a dolo, nè a colpa lata del Creditore, ha il debitore il diritto d'essere rifuso soltanto delle spese, e danni determinabili a misura delle circostanze. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 31. *Marzo* 1830. *in Causa Tedesco, e Donnini.*

PARTE QUINTA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE IN DIVERSI ATTI GIUDICIARJ, DELL' UFFIZIO DEI CURSORI, E DEI COMPROMESSI.

TITOLO I.

Delle offerte reali e del deposito

995. L' offerta reale sarà eseguita per mezzo di una scrittura contenente la dichiarazione dell' offerente di essere pronto a consegnare la somma, o le cose dovute; esprimerà il dettaglio di tutte le condizioni, che si esigono per parte dell' offerente.

996. Questa scrittura sarà firmata dall' offerente, o suo mandatario speciale, o dal suo procuratore legale, e notificata in copia egualmente firmata alla parte con intimazione a comparire in un giorno, ed ora certa alla Cancelleria del Tribunale per accettare l' offerta, e con dichiarazione, che in caso di non comparsa sarà eseguito il deposito in altro giorno, ed ora certa, che la stessa citazione indicherà.

997. Nel giorno, ed ora indicata, se la parte comparisce, e accetta l' offerta come è stata fatta, le parti si faranno quelle ricevute, e dichiarazioni, che saranno dalle medesime credute più opportune.

998. Se la parte citata non comparisce, o comparendo ricusa di accettare l' offerta il Cancelliere distenderà atto delle dichiarazioni delle parti: L' offerente in tal caso dovrà procedere al deposito nel giorno, ed ora indicata nella citazione.

999. Il deposito sarà fatto all' uffizio dei depositi giudiciarii. (1)

1000. La partita di deposito sarà notificata alla parte, che lo ricusa insieme con l' atto di domanda di validità.

1001. Le regole per la validità delle offerte, e gli effetti di esse, o del deposito sono determinate dalle leggi civili. (2)

---

(1) Questi depositi sì giudiciali, che volontari si effettuano in Firenze nella cassa del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova. *L.* 27. *Decembre* 1814.

(2) E' di gius notissimo che l' offerta reale, ed il deposito, quando è incompleto, si rende inattendibile, nullo, ed inefficace, ancorchè manchi la più piccola quantità *V. la Dec. del Sup. Cons. di Giust. de'* 7. *Settembre* 1827. *in Causa Biguzzi e Rossi.*

TITOLO II.

Dell' assicurazione della dote della moglie sopra i beni mobili, e altri assegnamenti del marito.

1002. Nel caso di vergenza del marito all'inopia la moglie potrà domandare l'assicurazione delle sue doti sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito.

1003. Per ottenere questa assicurazione formerà la sua domanda, che presenterà al Tribunale nelle forme prescritte.

1004. Questa domanda sarà corredata.

I. Di una giustificazione, dalla quale resulti almeno un fumo di prova della vergenza del marito all'inopia.

II. Della giustificazione del credito dotale.

III. Di una stima fatta da un perito dell'arte degli oggetti, sopra i quali si domanda l'assicurazione.

1005. Sopra questa istanza così corredata il Tribunale proferirà la sua sentenza di assicurazione, che conterrà l'inibitoria a qualunque persona di procedere a veruna esecuzione contro gli assegnamenti dalla sentenza medesima contemplati.

1006. Il decreto di assicurazione, ed inibitoria come sopra accordata non potrà essere revocato ad istanza di verun creditore, che credesse di avere dei diritti anteriori, o poziori, o più privilegiati della donna, che lo avrà ottenuto, se non se in contradittorio di quest' ultima. (1)

1007. Della sentenza di assicurazione ne sarà presa nota in un registro tenuto a questo preciso oggetto nella Cancelleria del Tribunale dal quale si possa riscontrare se esista inibitoria, o decreto, o sentenza di assicurazione.

---

(1) Il Decreto, che assicura alla moglie la sua dote sopra i mobili del marito, preceduto dalla verificazione di tutti gli estremi dalla Legge richiesti, dà alla donna non solo il diritto di ritenere e conservare i mobili stessi, ma la facoltà ancora di esercitare su quelli qualunque atto amministrativo, e di percipere perfino qualunque frutto, o emolumento che dai medesimi possa ritirarsi. Di fronte a questi benefizi, che mediante il Decreto inibitoriale sono alla donna compartiti, non è permesso ai Creditori del marito di procedere immediatamente agli atti esecutivi sopra i mobili assicurati a favore della medesima, tuttochè ai medesimi non sia impedito di sperimentare le loro azioni anco di fronte, e non ostante il Decreto inibitoriale con dedurre i loro titoli di Credito, e quindi in contradittorio della donna istituire un vero, proprio, e regolare giudizio di prelazione.

E questo essendo il contegno che dai Creditori debbe praticarsi all' effetto di sperimentare le loro azioni sopra gli oggetti assicurati, è pure di necessità il far precedere la citazione alla donna assicurata, che ha un interesse assoluto, e positivo di conservare intatti, ed illesi i diritti acquistati sopra i medesimi, in mancanza di che qualunque giudiciale pronuncia, che contro la donna sia proferita è radicalmente nulla, e viziosa. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Gius. del dì 8. Luglio* 1829. *in Causa Polti ne' Montagnani e Maccianti.*

1008. Questa sentenza, non impedirà nè che i terzi creditori esercitino le loro azioni sopra i mobili, e assegnamenti, che giustificheranno non compresi nell'inventario prodotto, nè che concludano l'errore nella stima di quelli nell'inventario compresi.

1009. Quando si verifichi, che sopra i beni del marito sia comunque introdotto concorso di creditori, competerà alla donna per il pagamento del suo credito dotale l'azione sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito contemplati nel decreto inibitoriale.

1010. Formato lo stato del debitor comune, la donna dovrà essere intimata a fare dentro un competente termine la sua dichiarazione, se voglia esser preferita per il suo credito dotale sopra i detti oggetti mobili, e assegnamenti del marito, o voglia farne il rilascio ai concorrenti creditori, salvo in quest'ultimo caso il diritto di essere sodisfatta dal prezzo di qualsivoglia altro assegnamento al detto di lei marito appartenente come di ragione.

1011. Nel caso, in cui la donna rilasci con riservo dei suoi diritti lo stato mobiliare a comodo dei concorrenti creditori, quelli dei detti creditori, che potranno essere sodisfatti dei loro crediti col prezzo di detto stato mobiliare dovranno promettere la restituzione delle somme, che ritireranno a favore della donna in tutti i casi di ragione.

1012. Se la donna prescegliera di ricevere lo stato mobiliare del marito, questo dovrà essergli definitivamente aggiudicato per il giusto prezzo resultante dalle nuove stime.

1013. In tutti i casi, nei quali sia commessa l'esecuzione reale sopra i mobili esistenti nella casa del marito, se la donna vorrà impedire l'esecuzione stessa, dovrà esibire al cursore la copia autentica del decreto inibitoriale di assicurazione di dote, unitamente alla copia dell'inventario dei beni mobili, sopra i quali abbia avuto luogo l'assicurazione predetta, e il cursore dovrà subito sospendere ogni atto esecutivo sopra detti mobili descritti nell'inventario della donna, e farne rapporto al Tribunale, onde alle nuove istanze del creditore venga dichiarato ciò, che sarà di ragione.

TITOLO III.

Dell'assicurazione degli alimenti, e della dote a forma dell'artic. 46 della Legge delle successioni intestate de' 18. Agosto 1814.

1014. La domanda della femmina esclusa dalla successione di un collaterale per l'assicurazione degli alimenti, e della dote, dovrà esser fatta, e notificata nelle forme prescritte, e corredata della prova del giusto sospetto di dilapidazione per parte della persona obbligata, e contro la quale si domanda l'assicurazione.

1015. Se l'azione della femmina sarà ben fondata, il Tribunale ordinerà la vendita dei beni non suscettibili d'ipoteca, o di sequela d'ipoteca, e il rinvestimento del loro prezzo.

1016. Questa vendita dovrà eseguirsi previe le stime.

1017. Il prezzo degli oggetti alienati fino alla concorrente quantità dei diritti della femmina dovrà essere impiegato in luogo cauto, e sicuro all'effetto, che con i frutti da ricavarsene possa essa conseguire i congrui alimenti, e respettivamente la congrua dote, che le è dovuta.

1018. Ogni sopravanzo del detto prezzo resterà alla libera disposizione degli eredi del collaterale defonto.

1019. Se gli oggetti, sopra i quali la femmina esclusa domanderà l'assicurazione degli alimenti, e della dote si ritroveranno presso un terzo, sarà nel diritto di procedere anche per via di sequestro fino alla consumazione del giudizio.

1020. Tanto nel caso, che la femmina incominci il giudizio per via di semplice domanda, quanto in quello, in cui lo incominci per via di sequestro, qualunque contrattazione, che possa esser fatta dagli eredi del collaterale defunto sopra gli oggetti, contro i quali la femmina dirigerà la sua azione, si avrà per non fatta, semprechè non sia munita di data certa anteriore all'introduzione del giudizio. (1)

1021. Le sentenze, che saranno proferite potranno anche nei congrui casi, e secondo il prudente arbitrio del Giudice essere dichiarate eseguibili, non ostante opposizione, o appello.

1022. In qualunque stato di causa, se l'obbligato darà idonea cauzione tanto per la prestazione degli alimenti, quanto per il pagamento della congrua dote, il giudizio non avrà ulteriore progresso, previa però la refezione di tutte le spese, che fossero state fatte dalla femmina esclusa fino al giorno della prestata cauzione.

---

(1) La Donna non ha diritto di perseguitare i Beni alienati anteriormente alla costituzione della di lei Dote dopo l'abolizione della Legge dei 13. Fèbbraio 1798. *Vedi la Dec. della Ruota Fiorentina de' 14. Gennaio 1823. in Causa Alessandri, e LL. CC. e Bigazzi, e Coducci.*

TITOLO IV.

Delle citazioni, e notificazioni, e dell' uffizio dei Cursori. (1)

1023. Non potranno mai tra le parti, e i procuratori per risparmio della spesa di formale notificazione degli atti, farsi in piè della domanda e delle scritture, reciproche dichiarazioni d'aversi per notificati, o sia quella dichiarazione, che nell'antico sistema si appellava *presenza* alla scrittura. Ma sotto pena di nullità, a tutto carico dei procuratori, qualunque scrittura deve essere formalmente notificata per Tribunale, e per il mezzo di uno dei cursori approvati.

1024. La cedola di citazione, o notificazione conterrà il nome della parte, e del procuratore, che cita, e della parte, o procuratore citato; E tanto il giorno della fatta citazione, quanto quello, per il quale si cita a comparire dovrà essere scritto in tutte lettere.

1025. Questa cedola di citazione, e notificazione sarà consegnata ai cursori, e da questi colla massima diligenza, e precisione di tempo si porterà, o rilascerà alla casa della parte citata nelle forme prescritte, o allo studio del procuratore citato, o al luogo della citazione, che questo procuratore possa aver destinato a tale effetto.

1026 Quelli che porteranno le citazioni, e notificazioni di qualunque specie dovranno essere gli stessi cursori impiegati, ed approvati presso i respettivi Tribunali, avanti i quali si fanno i suddetti atti, nè potranno mai valersi dell' opera di altra persona non approvata per detto impiego, ancorchè fosse cursore di altro diverso Tribunale, sotto pena di essere per la prima volta sospesi, e per la seconda licenziati dall' impiego.

1027. Nell' atto poi, che i cursori faranno la citazione, o notificheranno l' atto oltre la dichiarazione della citazione, e notificazione eseguita, ed oltre l'indicazione del giorno, mese, ed anno, vi apporranno la firma.

---

(1) Per le citazioni, a notificazioni degl' atti devono tenere i Cursori un Giornaletto in quarto grande in carta bollata cartolato faccia per faccia, e in capo di ciascuna di dette faccie deve notarsi tempo per tempo il giorno, mese, ed anno.

Le carte devono piegarsi in quarto, il primo de' quali destinato per notarvi i Cognomi delle Parti, l'indicativo della Causa ed il rapporto dell'eseguita notificazione. *Regolamento dell' Ordine, e Disciplina de' Tribunali Toscani Art.* 92.

E' permesso di scrivere li atti in detto Giornaletto tanto alle parti, che ai Procuratori, o loro respettivi Giovani. *detto Regolamento Art.* 93.

Se accaderà arrore nel disteso di qualche atto si trascriverà di nuovo l' atto medesimo col dire nell' altro non segue, non essendo permesso di fare in detto Giornaletto delle Postille. *detto Regolamento Art.* 95.

1028. Tutti i procuratori approvati presso i respettivi Tribunali dovranno esibire a ciascuna Cancelleria l'indicazione del luogo, via, e numero del loro domicilio, e studio, e se vogliono tenere, o terranno buca, o cassetta per le citazioni, e notificazioni: E qualora varieranno abitazione, o studio, o sistema dovranno subito, sotto loro responsabilità, darne avviso alle Cancellerie, le quali dovranno tenere affissa nel luogo più esposto la nota per alfabeto dei cognomi di tutti i procuratori approvati, coll' indicazione di fronte dei loro dichiarati domicilii, e dovranno diligentemente descrivere in detta nota le variazioni relative, che di tempo in tempo saranno annunziate da ciascuno dei procuratori predetti: (2)

---

(2) Qualunqne snddito Toscano può essere ammesso all' esercizio della Procura avanti i Tribunali del Gran-Ducato purchè giustifichi il cumulativo concorso io esso de' seguenti formali requisiti.

1. Sudditanza Toscana.

2. Civile, e conveniente educazione.

3. Laurea Dottorale ottennta nell' Università di Pisa, o di Siena.

4. Certificato della Segreteria dal Presidente dal Boon Governo, e del Magistrato Comunitativo del luogo, nel quale il richiedente si propone di esercitare la Procura, che nulla vi sia stato mai da opporre contro la sua condotta e buon costume, e che abbia sempre goduto, e goda la reputazione di uomo savio, ed onesto.

5. Attestato di cinque Procuratori tra i più anziani del Roolo di considerarlo senza eccezione, e meritevole in tutti i rapporti d'essere ammesso.

6. Attestato d' uno de' predetti Procuratori di Ruolo, che il richiedente per 4. anni compiti succesivi al suo Dottorato sia stato nel suo studio e sotto il medesimo in qualità di appreodista a fare la sua pratica, e in detto tempo siasi reso capace di devenire un Procuratore abile, ed onesto.

7. Esame, che deve giustificare la sua capacità da farsi col mezzo di quesiti in voce dai Magistrati incaricati dalla Legge specialmente sopra li estremi delle azioni, sopra le teorie del diritto Romaoo, sopra le disposizioni delle Leggi toscaoe, e del Regolamento di Procedura. *Leg. Organica de'* 13. *Ottobre* 1814. *Regolamento disciplinario per i Procuratori de'* 15. *Novemnre* 1814.

Sei sono i Ruoli de' Procuratori: cioè al Supremo Consiglio di Giustizia, alle Ruote di Pisa, Siena, Arezzo, e Grosseto, ed al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno. Quelli che vogliono farsi inscrivere nel Rnolo dei Procuratori presso il Supremo Cousiglio di Giustizia devono aver fatta la loro pratica in Firenze, giustificare la loro capacità col certificato de' Procuratori Fiorentini, e subire l' esame avanti i componenti il Supremo Consiglio di Giustizia. *detto Regolamento disciplinario*

Li ammessi in detto Ruolo banno la facoltà di preseotarsi coma Procuratori indistiutamente avanti qualunque Tribuuale del Gran-Ducato, *detta Leg. Org.* 13. *Ottobre* 1814. §. 69. Quelli cha vogliono essere ammessi in un Ruolo di Ruota è io loro facolta di fare le pratiche per 4. anni piuttosto che in Firenze presso un Procurat re fra i più anziani residente nella Città della Ruota medesima, a deve subire l' esame avanti la stessa Ruota; Gli ascritti ai Ruoli della Ruote hanno il diritto di comparire nella loro qualità di Procuratori avanti qoalunque Tribunale compreso nella Giurisdizione della respettiva Ruota alla quale sono addetti, esclusi soltanto quanto ai Procuratori presso la Roota di Pisa, i Tribunali esisteuti nella Città di Livorno, e suo Territorio. Vedi quanto alle respettive giurisdizlooi Ruotali il Prospetto in fine di questo Codice. *Leg. Organica de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 70.

1029. Il giornale dei cursori in ciascuna sera prima che si chiuda la Cancelleria sarà conseguato da uno dei cursori al Coa-

---

A quelli, che vogliono essere inscritti nel Ruolo de' Procuratori presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, è permesso di fara in detta Città le loro pratiche e di prendere l'esame avanti i Giudici componenti il medesimo Magistrato: Ai medesimi è accordato soltanto il comparire avanti i soli Tribunali di detta Città, e suo territorio. *detta Leg. Org.* §. 71.

Per formarsi il Ruolo dei Procuratori presso i Commissarj Regj e Vicarj si contenta la Legge che il richiedente abbia la qualità di Dottore, o almeno il requisito di avere esercitato in qualche tempo il Notariato: Approvati che sienò dall' I. e R. Consulta, dietro la proposizione del respettivo Giusdicente, devono essere inscritti nel Ruolo di quel relativo Tribunale potendo presentarsi nella loro qualità di Difensori legali non tanto avanti il Tribunale, a cui sono addetti, ma avanti qualunque Vicario, e Potestà compreso nella giurisdizione nella quale esiste il Tribunale al quale particolarmente appartengono. *Detta Legge Organica* §. 72.

Ai Procuratori inscritti nel Ruolo presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno è comune in ogni rapporto la tariffa stabilita per i Procuratori addetti al Supremo Consiglio di Giustizia. *V. la Tariffa degli onorarj dovuti ai Procuratori. de' 23. Dicembre 1814. Art.* 1.

Ai Procuratori inscritti nel Ruolo presso le Ruote di Siena, Pisa, e Arezzo, e Grosseto è dovuto per ogni atto, o funzione due terzi di quanto viene dalla Tariffa stabilito per i Procuratori addetti al Supremo Consiglio. *detta Tariffa Art.* 3.

Ai Procuratori inscritti nelle Note esistenti presso i Commissarj Regj, e presso i Vicari residenti nelle Città provinciali del Granducato è dovuta per ciascun' atto, o funzione la metà dell' onorario designato per i Procuratori al Supremo Consiglio. *detta Tariffa Art.* 3.

I Procuratori poi inscritti nelle Note presso i Vicarj di qualunque luogo, Terra, o Castello del Granducato percipono per ciascun' atto, o funzione un terzo di quanto è conceduto ai Procuratori dal Supremo Consiglio. *detta Tariffa Art.* 4.

Ciascuno de' Procuratori che ha la facoltà di comparire avanti altri Tribunali ha diritto di conseguire quell' onorario, che gli è dovuto per li atti che facesse avanti il Tribunale al quale è specialmente addetto. *detta Tariffa Art.* 5.

All' oggetto di conseguire nel modo che sopra la tassazione degl' onorarj è d' uopo che il Procuratore risegga permanentemente nel luogo, ove esiste il Tribunale, al quale è addetto. *Circ. dell' I. e R. Consulta de'* 12. *Gennajo* 1818. §. 58.

I Procuratori addetti ad un Ruolo non possono farsi rappresentare da un Procuratore descritto in un Ruolo diverso.

E' loro dovere di eleggere nel primo atto che sieno per fare in una Causa il loro domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale avanti il quale la Causa è iniziata quando in questo luogo essi non dimorino, con che per altro i termini assegnati per le citazioni, e notificazioni degli atti debbano misurarsi sulla distanza dal luogo del loro domicilio reale: Quei che mancassero a tale prescrizione son tenuti di rifondere del proprio le maggiori spese occorrenti alla parte che abbia dovuto far correre le citazioni al luogo di dimora dei medesimi. *Circ. dell' I. e R. Consulta de'* 7. *Gennaio* 1833.

Al Procuratore è permesso di ritenere nel suo studio più apprendisti, uno, o due di questi fra i più anziani, e capaci può destinare a rappresentarlo esibendone la nota firmata a ciascuno de' Cancellieri de' Tribunali per tutti li atti, e ingerenze occorrenti alle Cancellerie de' Tribunali, ed agli Archivi, alle Udienze private date dai Giudici all' Udienza del Tribunale di Commercio, all' Udienza de'Commissarj in Firenze, all' assistenza agl'In-

diutore, che resterà l'ultimo, e vi sarà apposta in ciascuna sera in piè dell' ultima citazione la firma del cursore, che consegna il giornale, e del Coadiutore, che lo riceve. (3)

1030. La mattina successiva i cursori saranno all' apertura della Cancelleria per fare i loro rapporti nei modi prescritti, e dopo compiti i medesimi, ed esservi stata apposta la firma di uno di essi, e del Coadiutore gli sarà fatta la consegna del giornale per proseguire le loro incumbenze.

1031. Per le citazioni, o notificazioni eseguite nel giorno medesimo potranno i cursori apporre anche subito il rapporto, firmandosi però specialmente ad esso.

1032. Non sarà permesso in alcun modo di fare veruna citazione nell' istessa mattina dell' udienza, alla quale si cita, senza

---

canti, ai giudizi di Tassazione di spese avanti i Cancellieri, e simili altre ingerenze secondarie. *Regolamento per i Procuratori Art.* 12. e 13.

Il Procuratore descritto in uno dei detti Ruoli ha il mandato presunto dalla Legge per poter comparire in Giudizio in detta sua qualità.

Ha bisogno del mandato speciale tutte le volte che comparisca per interesse di Procuratori, di Cessionari de' medesimi, di Tutori, Curatori ed altri amministratori tanto legali, che volontarj de' Patrimonj e con che questi giustifichino questa loro qualità. *detto Regolamento de' Proc. Art.* 14.

I Procuratori sono tenuti di patrocinare gratuitamente le Cause de' miserabili, e quelle de' poveri per la sola metà de' loro onorarj tutte le volte che dal Tribunale sono incaricati. Nel caso che a favore del povero, o miserabile concorra la condanna dell' avversario non povero nelle spese è luogo alla refezione delle medesime a comodo del Procuratore, e respettivamente della Cancelleria. *detto Regolamento Art.* 16. e 18.

Il Procuratore deputato che non trova che la Causa abbia fondamento di difesa è in obbligo di presentare in carta il suo parere al Tribunale, il quale può rimettere l' affare alla Camera di Disciplina degli Avvocati, affinchè decida se la Causa meriti d'essere sostenuta col privilegio di povertà, o miserabilità. *detto Regolamento Art.* 16. e 17.

Al Termine della Causa deve il Procuratore consegnare al suo Cliente il Conto delle spese, e funzioni: Se nascerà questione fra essi sopra la liquidazione del conto medesimo sarà la medesima decisa dal Cancelliere, e in appello da quel Tribunale avanti cui pende la Causa, e nel modo indicato dagl' Art. 620. 621. e 622. del Codice di Procedura.

Il Procuratore deve assistere, e patrocinare le Cause con la maggior sollecitudine, e con puro spirito di verità, e di giustizia, evitando qualunque atto superfluo, e specialmente la repetizione inutile degl'atti e scritture; Deve astenersi dal promuovere litigj mal fondati, da incalorire gl' impegni, e da quanto può esser contrario al pubblico bene, e tranquillità. Quello de' Procuratori che manca all'esatta osservanza del proprio Uffizio incorre nella sospensione, o inabilitazione a tempo, o perpetua dall' esercizio della procura, o in quel Tribunale avanti il quale siasi allontanato dal suo dovere, o generalmente in tutti i Tribunali a proporzione della gravità della trasgressione, e massime nel caso di recidiva, come pure in quelle maggiori pene che secondo le circostanze possono esser dovute ad arbitrio di chi dovrà giudicare: E deve inoltre esser condannato alla restituzione dell' esatto, che avesse indebitamente domandato, e percetto, ed a rifare ogni spesa e danno che avesse cagionato con i suoi trascorsi. *Regolamento per i Procuratori del dì* 11. *Novembre* 1814.

(3) Quanto si dispone nell' Art. 1029. si trova più dettagliatamente ripetuto nel *Regolamento d' Ordine, e Disciplina de' Tribunali Art.* 87.

autorizzazione in scritto del primo Giudice del Tribunale, ne potrà commettersi nella sera veruna citazione, dopo chiuso, e consegnato il giornale delle citazioni come sopra. (4)

1033. I cursori non potranno fare veruna esecuzione, nè dare corso a verun' atto, senza mandato o firma dei Cancellieri, e attuari del respettivo Tribunale, presso il quale sono impiegati, nè eseguire veruna commissione, che riceveranno da alcuna altra persona pubblica o privata, e neppure da verun Magistrato, o ministro della Capitale, e delle provincie, dovendo tutte le commissioni indipendenti dal proprio Tribunale passare per mezzo di lettere sussidiarie per il canale del respettivo Tribunale locale, dal quale, o dai suoi ministri, e non da altri riceveranno i cursori gli ordini, alla pena contravvenendo della perdita immediata dell' impiego, nullità degl' atti, e refezione di tutti i danni, e spese a favore della parte dannificata, talchè l'effetto sia, che i cursori non devano essere se non che semplici esecutori delle commissioni, che gli saranno affidate dai respettivi Tribunali, ai quali sono addetti. (5)

TITOLO V.

Degl' incanti per l' esecuzione sugl' immobili.

1034. Il procuratore del creditore, che ha ottenuta la sentenza, che ordina la vendita degl'immobili del suo debitore, e che vorrà eseguirla, dovrà presentare al Cancelliere del Tribunale, presso cui la vendita deve esser fatta, la copia autentica della sentenza, il rapporto della legittima citazione, e la nota delle condizioni, con le quali si procede alla vendita. (1)

1035. Il Cancelliere quando troverà, che la sentenza sia in

---

(4) *V. la D. 30. p. 208. T. 1. ined. T. d. F. T.*

(5) Quanto si prescrive in detto Art. 1033. si trova ripetuto nella Tariffa delle Mercedi ai Cursori. Art. 29.

E' dovere dei Cursori di dare discarico al Tribunale, ancor quando sia seguito l' accomodamento fra le Parti dei mandati di gravamento, ed altri ordini esecutivi. *Circ. dell' I. e R. Consulta de' 7. Gennajo* 1833.

(1) Qualunque sentenza legittimamente notificata, dalla quale non sia stato per parte del Succumbente nel termine di 10. giorni interposto appello, o questo interposto sia quindi in qualunque modo divenuto deserto, non può incontrare ostacolo alcuno alla di lei plenaria esecuzione; Da ciò ne segue che non può quel Succumbente, contro di cui stà una Sentenza, che ordina la Vendita de' beni immobili in stato di legittima esecuzione, pretendere la sospensione della esecuzione della medesima fino all' Incanti, essendo del tutto estraneo ad un tal caso la disposizione contenuta nell' Articolo 695. che riguarda unicamente le Sentenze, delle quali è stata dal Giudice decretata l' esecuzione provvisoria non ostante appello, o opposizione. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì 29. Maggio 1824. in Causa Pini, e Nesti, e Giusti.*

stato di legittima esecuzione destinerà il giorno del primo incanto. (2)

1036. La destinazione dovrà lasciare spazio sufficiente onde possano essere intimati i creditori inscritti sui beni, che si espongono in vendita, ed esser fatti gli avvisi, e gli affissi nel modo, che sarà spiegato in progresso.

1037. Dovrà esser redatta dal Cancelliere una cartella, nella quale sarà indicata la sentenza, che ordina la vendita, la persona del creditore, che fa l'istanza, quella del debitore, contro il quale si procede, e i loro respettivi concordati, la descrizione sommaria di ciascheduno dei fondi da vendersi colla respettiva loro situazione, la cifra estimale, e il prezzo resultante dalla perizia, coll'indicazione del nome del perito o periti, e della filza, nella quale la perizia istessa esiste, le condizioni della vendita, e finalmente il giorno destinato al primo incanto.

1038. La situazione dei fondi dovrà essere spiegata con indicare, se si tratta di fondi rustici, il popolo, la potesteria, e la comunità, dove ciascuno di essi è situato, e se si tratta di fondi urbani, la strada, la parrocchia, il numero civico, col quale è segnato il fondo.

1039. La descrizione dovrà esser fatta in modo, che presenti in prospetto agli attendenti i fondi, che si vendono, la decima della quale sono gravati, ed il loro respettivo prezzo.

1040. Se si tratterà di fondo gravato di oneri dovrà farsi la descrizione sommaria di questi con indicare quanto si paga per titolo di canoni, di legati perpetui, ed altro.

1041. La cartella così redatta, e firmata dal Cancelliere dovrà subito essere esposta nella sala di maggior concorso del Tribunale per comodo degli attendenti, dove rimarrà fino all'ultimazione degli incanti.

1042. Una copia di questa cartella servirà d'editto, che verrà notificato al debitore, contro il quale si procede. (3)

1043. Questo editto dovrà esser affisso per mezzo di cursore.

I. Alla porta del Tribunale, dove deve eseguirsi la vendita.

II. Alla porta dell'ufizio del Vicariato, o Potesteria, dove sono situati i beni, se si tratterà di fondi rustici, ed alla porta della Comunità della Città o Luogo, se si tratterà di fondi urbani.

III. Alla principale piazza della Città, o luogo, ove è domiciliato il debitore, contro cui si procede.

IV. Alla porta della casa, o case, o delle ville, quando si tratti di fondi rustici, o nel caso, che non vi sia villa, alle case coloniche dei respettivi poderi.

---

(2) *V. la Circ. dell' I. e R. Consulta del dì 7. Gennajo* 1833.

(3) Il prescritto nell'articolo che sopra non è applicabile al caso della rivendita a danno del primo Liberatario. *Dec. del Supremo Consiglio in Causa Ceccherelli, Brilli, Alfani, e Richard, del dì 2. Agosto* 1822. *T.* 6. *T. d. F. T.*

1044. Di detta vendita dovrà darsi avviso al pubblico nella gazzetta del luogo, ove è situato il Tribunale, presso cui si procederà alla subasta, o nella gazzetta della Capitale, se nel luogo del Tribunale non si pubblica la gazzetta.

1045. Delle affissioni dovrà esser fatto costare per mezzo di referto, che sarà apposto in piè dell' editto originale da rilasciarsi al procuratore della parte, che promuove la vendita.

1046. Dovrà correre l'intervallo di un mese dal dì, che saranno stati notiziati i creditori iscritti, e respettivamente dal dì dell'affissione degli editti, e dell'avviso posto in gazzetta al giorno, in cui si eseguiranno gl' incanti.

1047. Nel giorno destinato al primo incanto il procuratore della parte istante dovrà giustificare al Cancelliere di avere eseguita l' affissione degli editti, di avere posto l'avviso in gazzetta, e di avere notificato l' editto tanto al debitore quanto ai creditori iscritti. (4)

1048. Se alcuna di queste giustificazioni mancherà, o se non sarà stato osservato il termine prescritto, dovrà essere rinviato l' incanto ad altro giorno da destinarsi coll' obbligo al procuratore di adempire le formalità ordinate, salvo alla parte il diritto di rivalersi delle spese contro il procuratore, se dalla di lui colposa omissione sarà derivata l' ineffettuazione dell' incanto.

1049. Di questa proroga d' incanto, e del nuovo giorno destinato per il medesimo dovrà prendersi nota nella cartella.

1050. Adempiute le formalità nel modo prescritto, si procederà dal Cancelliere al primo incanto.

1051. Il banditore per mezzo di tromba nell'ora destinata darà avviso al pubblico, che si apre l' incanto, ed il Cancelliere dovra assistere al medesimo.

1052. Il banditore leggerà la cartella, e dopo la lettura della medesima si aprirá la licitazione.

1053. Gl' incanti dovranno esser fatti con tutta la regolarità in modo che si sentano le respettive offerte, e rincari, che saranno di mano in mano enunciati dal banditore, ne potranno essere gl' incanti da veruna persona disturbati, ed il Cancelliere sarà nel diritto di valersi della forza armata per rimuovere quelli, che gli disturbassero. (5)

---

(4) *V. la Circ. dell' I. e R. Consulta del 7. Gennajo* 1833.

(5) Quando si tratta di esporre all' incanto un fondo comune a più Socii Condomini, che volendo procedere alla divisione di quello non gli sia permesso perchè riconosciuto non suscettibile di congrua, e comoda divisione, senza che in alcuno de' Socii, o Condomini concorra, o una maggioranza di condominio nel fondo indivisibile, o altro reflesso, che renda necessario, o sommamente conveniente il far rimanere l' intiero fondo ad un solo de' Socii a preferenza dell' altro, non concorrono i termini dell'Articolo 1053., ma si apre la via alla licitazione, per cui in esclusione di qualunque estraneo attendente sia luogo a farsene l' aggiudicazione a quello che offra una somma maggiore per devenire egli solo l' acquirente, e farsi debitore della metà del prezzo al consocio, che una minore offerta abbia presentata. Il sistema più

1054. Nessuno sarà ammesso a licitare, se non sia persona conosciuta, o dal Cancelliere, o dal banditore, o non vi sia chi faccia fede della sua qualità, e condizione.

1055. Potrà farsi la licitazione anche per persona da nominarsi, ma la nomina dovrà essere eseguita subito che sia stato liberato il fondo alla persona, che offre per la medesima.

1056. Se vi saranno più offerenti, il fondo o fondi saranno rilasciati al maggiore, e migliore offerente.

1057. Il Cancelliere redigerà l' atto della seguita liberazione in piè della cartella dell' incanto, nel quale dovrà enunciare il fondo liberato, il prezzo, per il quale è stato liberato, il nome del liberatario, o della persona da lui nominata, e il liberatario dovrà firmarsi in detta cartella insieme col Cancelliere, e non potendo, e non sapendo il liberatario scrivere, dovrà il Cancelliere farne menzione.

1058. Si terrà in Cancelleria un libro, o registro, nel quale dovranno essere riportate per l'intiero, e con ordine di tempo tutte le cartelle d'incanti, e quando segua la liberazione del fondo dovrà il liberatario firmarsi anche in questo libro, in piè della cartella, che lo riguarda insieme col Cancelliere, il quale farà menzione, che il liberatario non si è firmato, quando questo non sappia, e non possa scrivere.

1059. Qualora all'incanto non si presenti oblatore, il pubblico verrà avvertito per mezzo del banditore, che gli incanti sono rimessi al giorno, in cui di regola cadono e sopra lo sbasso, che corre sui beni subastati nel modo, che sarà spiegato in appresso.

1060. Il Cancelliere redigerà l'atto relativo alla non comparsa degli offerenti, e dichiarerà il giorno, nel quale deve aver luogo il successivo incanto, ed il prezzo, avuto riguardo a ciò, che verrà prescritto nei susseguenti articoli.

1061. Gli incanti in caso di non seguita offerta dovranno regolarmente farsi di otto giorni in otto giorni, e se il giorno in cui caderebbe l'incanto sarà giorno festivo d' intiero precetto, o feriato, s' intenderanno gli incanti trasportati al giorno successivo a quello susseguente alle consumate ferie.

1062. Se sul fondo, o fondi non si sono trovati attendenti, dovranno aver luogo i seguenti sbassi.

Il primo sbasso del dieci per cento.

Non trovandosi oblatori sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo un nuovo sbasso del cinque per cento.

E non trovandosi neppure in questo caso oblatore dovrà aver luogo un terzo sbasso del cinque per cento.

---

* adeguato per porre in essere tale offerta si è quello che ciascun Consocio, o Condomino presenti ai Giudici in una Schedula privata, e segreta la sua offerta. *Dec. del Sup. Cons. di Giust. del* 18. *Luglio* 1825. *in Causa Baldi NN. e Scarfantoni.*

Mancando oblatore anche sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo il quarto sbasso del due e mezzo per cento.

E finalmente un nuovo sbasso del due e mezzo per cento in difetto di oblatore sul prezzo come sopra ridotto.

In mancanza di oblatori su quest'ultimo sbasso, il fondo s'intenderà rimasto invenduto.

1063. Gli sbassi si faranno gradatamente sul prezzo ridotto.

1064. Tutti gli incanti, che si eseguiranno sopra gli sbassi saranno fatti colle regole sopraindicate, ma senza veruna formalità ulteriore relativamente alla intimazione del debitore, o dei creditori iscritti.

1065. Qualora abbia luogo la seconda stima dovranno nell'incanto dei beni osservarsi tutte le formalità prescritte agli articoli precedenti relativi al primo incanto, il quale sarà tenuto nel modo sopraindicato.

1066. Se avrà luogo lo sbasso del cinque per cento sopra questa seconda stima per difetto di oblatori, il secondo incanto dovià esser fatto dopo otto giorni, colle regole suddivisate.

1067. E non trovandosi oblatori si procederà all' aggiudicazione con tutte le regole prescritte nel titolo IV. part. IV.

1068. Pendente il corso delli incanti non sarà curata nè accettata veruna offerta, che in voce, o per mezzo di scrittura prodotta in atti si facesse da alcuno a condizioni diverse da quelle espresse in tavoletta: Terminati poi che siano gli incanti con tutti gli sbassi permessi dalla legge senza essere trovato oblatore, sarà lecito a chiunque, prima però che siano ordinate le nuove stime, di fare qualunque siasi offerta per mezzo di scrittura prodotta in atti con firma obbligatoria dell' oblatore, e colle condizioni espresse nella tavoletta, purchè per altro il prezzo, tanto nell' uno, che nell'altro caso non sia minore di quello, al quale fu ridotto mediante tutti gli sbassi.

1069. Inoltre l' offerta dovrà procedere da persona idonea, e dovrà essere pura, e semplice, e in specie senza la condizione, che i beni non devano ritornare di nuovo all' incanto sopra l' offerta predetta, altrimenti qualunque offerta in tal forma condizionale non sarà ricevuta.

1070. Questa scrittura di offerta dovrà notificarsi agli interessati nella vendita: Anche in questo caso chiunque offerisse per persona da nominarsi dovrà consegnare al Cancelliere nell' atto di produrre la scrittura il documento giustificante la commissione, ed il nome, cognome, e domicilio del committente da rilasciarsi in Cancelleria. (6)

1071. Ricevuta, ed accettata l' offerta come maggiore o migliore, dovranno i beni esser di nuovo esposti all' incanto sopra la medesima, e saranno in seguito liberati all' offerente, o a qualunque altro maggiore, e migliore oblatore.

---

(6) *V. la D. 15. p. 131. T. 5. T. d. F. T.*

1072. Questa liberazione però non potrà essere approvata se non che dieci giorni dopo che la medesima abbia avuto luogo, e così pure comunque in qualsivoglia progresso delli incanti si verifichi la liberazione, questa non potrà essere mai approvata dal Magistrato sopra l'istanza, e citazione del liberatario, se non che decorsi dieci giorni da quello della liberazione medesima. (7)

1073. In questo intervallo dei dieci giorni dalla liberazione all'approvazione, potranno di nuovo esser ricevute in Cancelleria altre private offerte, purchè abbiano gli appresso formali requisiti. (8)

I. Che siano cautelate dalla firma di persone idonee. (9)

---

(7) Quegli, che per mezzo di pubblici incanti provocati alle istanze di diversi creditori e carico del loro debitore, e preceduti da tutte le pubbliche, e solenni formalità, acquista de' Beni di detto debitore, gravati di privilegii, e d'ipoteche non è tenuto di fare il Giudizio di purgazione d'Ipoteche, nelle guisa stessa che a ciò è obbligato quegli che acquista privatamente, e senza che i Creditori abbiano di tal compra verune notizie. Ne è da sostenersi, che la Legge avendo prescritto in questo secondo caso tali formalità, debbano reputarsi volute anco per il primo, ognora che è certo che questi non solo è diverso dall'altro, ma del tutto opposto, e contrario. Da ciò ne avviene, che quella donna che perduranti le solenni, e pubbliche formalità delle Procedura richieste per le alienazioni giudiciali, non è cauta di prendere l'opportuna iscrizione per conservare l'ipoteca ed essa competente per il suo Credito dotale, non può far rimprovero al compratore di non avere adempito a quanto prescrive l'Art. 2194. del Codice francese, cioè al Giudizio di Purgazione, e pretendere perciò di aver diritto di poter investire i beni, con tutta la formale pubblicità alienati, col mezzo dall'azione reale ipotecaria nascente dal titolo delle sue doti, restandole bensì il diritto di esercitare la sua azione sopra il prezzo ritratto dalla vendita, dovendosi il medesimo considerare in tutti i rapporti come rappresentante e surrogato ai beni alienati. *Vedi la Decis. del Supremo Consiglio di Giust. del* 28. *Settembre* 1829. *in Causa Gherardi*, e *Gatteschi.*

(8) La domanda d'offerta di rincaro fatta sul prezzo di beni venduti privativamente al momento che il compratore di quelli procede al Giudizio di purgazione d'Ipoteche non può dirsi nulla, ed inattendibile sul pretesto di non essere cautelata conforme richiede il §. 1. dell'Art. 1073. quando l'offerente si dichiara pronto a ipotecare tanti beni di sua libera proprietà, e quando per parte di chi vi ha interesse non si prove l'inesistenza dell'asserto, essendo questo il sistema che si pratica in materia d'offerte di rincaro alle vendite, come non può dalla serotina produzione delle relative giustificazioni fatta dall'offerente pendente il Giudizio d'ammissione dell'offerta sostenersene l'inefficacia, inquanto che la legge del 25. Dicembre 1819., dichiara, che spirato il termine di 40. giorni, non può rinnovarsi l'offerta, giacchè con tale prescrizione non intende le legge di escludere che possino giustificarsi quelle fatte antecedentemente. *V. la Dec. della Ruota Civile di Firenze del* 16. *Giugno* 1829. *in Causa Ferrini, ed Ermini.*

(9) La donna è reputata persona idonea a fare l'offerte di cui si parla nel susseguente §. 3. *D.* 61. *p.* 412. *T.* 2. *G. P. L.*

L'ammissione di una nuova offerta fatta specialmente dopo l'avvenuta liberazione dei Beni a favore di persone idonee, e solventi, dipende dal retto arbitrio del Giudice, il quale pronuncia giustamente se la rigetta, specialmente quando l'offerta medesima è subordinata alla condizione di poter nominare quel numero di attendenti, che fosse sembrato conveniente, facilmente rilevandosi, che nel caso d'inadempimento per parte di qualcuno del-

II. Che portino un aumento al prezzo della liberazione almeno del due per cento.

III. Che queste offerte siano pure, e semplici, e senza la condizione in specie, che i beni non devano ritornare all'incanto.

1074. Accettata che sia la nuova offerta si dovrà ritornare ad un solo nuovo incanto sopra la medesima, e così successivamente finchè la liberazione non sia rimasta approvata, sempre dieci giorni dopo l'ultimo incanto.

1075. Quando finalmente l'ultimo liberatario abbia ottenuto il decreto di approvazione non si ammetterà ulteriore offerta, e si intenderà coll' atto di approvazione concluso, e perfezionato il contratto e vi resterà solamente luogo al benefizio dell'*addizione in diem*, che sarà regolato come appresso.

1076. Il benefizio predetto dell'*addizione in diem* si ammetterà, ed avrà luogo nelle sole vendite coatte, che si eseguiscono alle istanze dei creditori, e nelle vendite ancorchè volontarie, che si effettuano alla subasta dei beni dei minori, delle chiese, e di tutte le altre persone privilegiate, o che godono dei privilegii attribuiti ai minori, o alle chiese.

1077. Qualunque attendente dentro il termine di venti giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione potrà comparire a fare l'offerta della vigesima parte del prezzo per il quale il fondo è stato liberato con più tutte le spese derivanti da detta nuova offerta a suo carico.

1078. Dovrà fare una scrittura d'istanza, colla quale esibirà la detta sua nuova offerta nella Cancelleria dove è stata fatta la vendita, e la liberazione, e la notificherà nelle forme consuete tanto al liberatario, che al creditore, all'istanza del quale è stata fatta la vendita, e citerà le parti suddette all'udienza del Tribunale, che ha ordinata ed eseguita la vendita stessa.

1079. Quest'istanza verrà giudicata sommariamente, e si procederà nell' istesso modo anche in appello, qualora venga interposto.

1080. Sarà in facoltà del primo liberatario di equiparare l'offerta della vigesima, purchè notifichi la detta sua equiparazione dentro il termine degli otto giorni, che gli verrà assegnato, spirato il quale sarà proferita sentenza di accettazione della vigesima fatta dal nuovo attendente, nè resterà al primo liberatario altro diritto, se non quello di offerire dentro i venti giorni successivi la sesta come appresso.

---

li acquirenti alla propria obbligazione, mancherebbe al Venditore l'azione solidale per astringere li altri Compratori, e risentire le conseguenze della non eseguita obbligazione. *V. la Dec. della Regia Ruota Fiorentina del* 15. *Aprile* 1826. *in Causa Niccolini, e Martini Bernardi, e Adriani, e LL. CC.*

Anco per la *Legge* 13. *ff. de in diem addict.* se l'offerente non è idoneo può dal Creditore pretendersi che la vendita abbia luogo a favore del liberatario. *Dec. della Ruota di Firenze del* 10. *Giugno* 1831. *in Causa Turi, e Conservatorio degl'Orfani di Pistoja.*

1081. Se il primo liberatario non procederà all'equiparazione dentro il termine di giorni otto, che gli dovrà essere assegnato, sarà accettata la nuova offerta della vigesima, ed il nuovo offerente diverrà esso il liberatario per operazione della legge, e non vi dovrà esser luogo a incanti.

1082. Spirato il detto termine di giorni venti sarà ammissibile per il decorso di altri venti giorni successivi qualunque nuova offerta, che, ritenute tutte le altre condizioni enumerate di sopra, superi almeno della sesta parte il prezzo, per il quale fu approvata la liberazione del fondo alla subasta. (10)

1083. Col medesimo ordine di procedura il nuovo offerente mediante una scrittura d'istanza esibirà la predetta sua offerta della sesta nella Cancelleria dove è stata fatta la vendita, e la liberazione, la notificherà come sopra, e citerà le parti all'udienza.

1084. Sarà in facoltà del primo liberatario, o di quello, che sia subentrato in suo luogo mediante l'accettata offerta della vigesima, di equiparare, volendo, anche questa addizionale offerta della sesta, purchè dentro il termine di otto giorni, che gli verrà assegnato, notifichi la detta sua equiparazione, altrimenti sarà come sopra proceduto alla sentenza dell'accettazione dell'offerta stata fatta dal nuovo oblatore, e questo nuovo oblatore sarà, surrogato come sopra al liberatario, nè vi sarà più luogo ad altro incanto. (11)

1085. Spirato come sopra il termine di quaranta giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione a favore del maggiore, e migliore offerente, senza che sia comparso verun attendente ad offerire, o la vigesima dentro i primi venti giorni, o anche la sesta come sopra nei secondi venti giorni, e così pure nei casi, che il primo liberatario, che riportò a suo favore il decreto di liberazione, abbia parificata, o l'offerta della vigesima fatta dentro i venti giorni, o anche l'offerta della sesta sopravvenuta dentro i quaranta, la liberazione si renderà assolutamente irretrattabile, e dovrà subito, e non mai prima di questo tempo, procedersi al contratto pretorio di compra, e vendita, coll'intervento di uno degli Auditori componenti il Magistrato a questo speciale effetto deputato, e così ugualmente dovrà procedersi al contratto con quello, che in forza dell'addizione della vigesima, o della sesta non equiparata dal primo liberatario sia rimasto surrogato nella liberazione. (12)

---

(10) Il termine di giorni venti entro il quale far si deve l'offerta della sesta incomincia a decorrere dal dì in cui ha cessata qualunqne Procedura a cui possa aver dato luogo l'offerta della vigesima. *V. la Dec. della Ruota Fiorentina del dì* 5. *Marzo* 1823. *in Causa Lenzi, e Torrigiani.*

(11) Anche il venditore ha diritto di provocare la sentenza d'accettazione d'offerta della vigesima, o della sesta, e detta sentenza deve esser notificata all'offerente. *D. in Causa Branchi, e Corboli ne NN. della R. Ruota Fiorentina del* 25. *Luglio* 1822. *T.* 6. *T. d. F. T.*

(12) Questo contratto è soggetto al diritto del Registro *L.* 30. *Decembre* 1814. Il termine assegnato per la denunzia, e registrazione di tal contratto è

1086. Tutte le spese degli incanti saranno a carico del creditore, o creditori, alla istanza dei quali è stata ordinata l'alienazione per rivalersene contro il debitore con prelazione unicamente sopra il fondo subastato a qualunque altro suo creditore: Ma la spesa dell' incanto, in cui avrà luogo la liberazione sarà a carico del liberatario, il quale nel caso di nuove offerte dovrà essere indennizzato dal nuovo liberatario; Ed a carico parimente del nuovo liberatario saranno ancora tutte le spese degli incanti successivi a quello, in cui avrà avuto luogo la prima liberazione. (13)

TITOLO VI.

Degli incanti per l'alienazione volontaria dei beni immobili, e dei beni mobili appartenenti alle persone privilegiate.

1087. Si applica all' alienazione volontaria alla subasta dei beni immobili delle persone privilegiate il regolamento di procedura prescritto al precedente *titolo degli incanti per l'esecuzione sugli immobili all' istanza dei creditori* colle seguenti specialità.

1088. I tutori, e curatori non potranno essere ammessi ad offerire all' incanto sopra i beni dei loro pupilli, minori, e sottoposti, nè potranno essere da altri offerenti nominati in compratori dei fondi dei predetti loro amministrati, ma potranno divenire aggiudicatarj coattivi, nei casi nei quali siano legittimi creditori dei patrimonj dei minori, e sottoposti, come pure potranno essere ammessi a fare l'offerta come sopra della vigesima, e della sesta respettivamente dentro i venti, e dentro i quaranta giorni posteriori al decreto di approvazione di liberazione.

1089. Per tutto quello che riguarda gli sbassi, il Cancelliere

---

di giorni venti correnti dal dì della approvata liberazione, quando si tratta di vendita volontaria, e per interesse di persone non privilegiate, e di giorni 60. quando il contratto riguarda una vendita coatta, o fatta per interesse di persone privilegiate. *L.* 7. *Luglio* 1817.

Il rogito di questi contratti è di privativa de' Cancellieri, purchè rivestino la qualità anche di notaro di rogito. *C.* 12. *Gennajo* 1818. §. 57. ma questa privativa è limitata a quei Contratti, che hanno luogo in conseguenza dell'esposizione dei beni all' incanto per le cause soltanto contemplate nel presente tit. 5. par. 5. *C.* 17. *Luglio* 1817.

(13) Nelle giudiciali contestazioni la sola pazienza, e silenzio tien luogo di consenso, e di approvazione. Quel nuovo liberatario pertanto, che con Precetto è richiamato a pagare le spese, delle quali parla l'Articolo 1086, ed osserva un profondo silenzio sulle partite nella notula descritte, non ha diritto di proporre in appello l' irregolarità della Procedura, ed invocare la nullità del Precetto, specialmente quando il di lui appello è unicamente ristretto al fondamento dell' ingiustizia della Sentenza da esso appellata. *V. la Decis. della Ruota Fiorentina del* 17. *Febbrajo* 1824. *in Causa Lanini, e Masini.*

dovrà uniformarsi alle istruzioni, che verranno date al medesimo dal Magistrato destinato alla cognizione degli affari economici delle persone privilegiate, dal giudizio del quale dovrà dipendere, come, e quando, e per quali somme, dovranno accordarsi.

1090. A questi incanti dei beni dei minori, e sottoposti dovrà invigilare specialmente il Provveditore, e firmare la cartella delli incanti, e quant'altro sarà notato sotto la medesima: In caso di suo impedimento potrà delegare altro ministro ad eseguire le sue incumbenze, e nella sua firma indicherà la sua delegazione, l'atto della quale, soscritto dal Provveditore, sarà riposto in filza.

1091. Per quello, che riguarda i mobili di proprietà di persone privilegiate, che si alieneranno volontariamente alla subasta ad istanza dei tutori, e curatori, previa l'approvazione del Provveditore, e del Magistrato, ritenuta la procedura dell'alienazione alla subasta dei mobili dei debitori all'istanza dei creditori, si osserveranno specialmente le seguenti disposizioni.

I. Sarà formata una nota di tutti i mobili da vendersi capo per capo per via di numeri progressivi colla respettiva stima di fronte a ciascuna partita: Quindi nel sinistro margine di detta nota sarà apposta l'indicazione „ *invenduti* „ a quelli mancanti di oblatore, e di fronte agli altri stati venduti e liberati sarà indicato il nome, cognome, e domicilio del liberatario, e il prezzo, per il quale sono stati liberati in lettere, ed in numero; Questa indicazione dovrà farsi di mano in mano, e non al fine dell'incanto, di modo che non si potrà procedere all'incanto dei mobili segnati di numero successivo, se prima non sia stata presa questa nota: Al termine di ciascuno degli incanti questa nota dovrà immediatamente, e giorno per giorno firmarsi dal banditore, e dal ministro assistente: La nota così firmata dovrà colla maggiore sollecitudine riporsi nella filza di atti della Cancelleria del Tribunale, che ha ordinati gli incanti.

II. L'istesso metodo dovrà praticarsi all'occasione dei nuovi incanti dei mobili rimasti inveduti colla riduzione del prezzo del dieci per cento, formando come sopra nuova nota dei detti mobili rimasti invenduti.

III. Questa riduzione del prezzo del dieci per cento non potrà aver luogo senza l'ordine in scritto firmato dal Provveditore, e non potrà accordarsi, che sopra la prima stima dei mobili predetti. (1)

---

(1) Le formalità che sopra sono prescritte a pena di nullità. *Articolo* 1126.

TITOLO VII.

Degli incanti per l'alienazione dei beni immobili, e mobili alla istanza volontaria di qualunque persona non privilegiata.

1092. Chi vorrà vendere alla subasta i suoi beni respettivamente mobili o immobili, dovrà produrre negli atti del Tribunale una domanda da esso firmata, e ricevuta dal Cancelliere, nella quale farà istanza per l'alienazione all'incanto, e con tutta precisione descriverà nella medesima, o sivvero con rapporto a una nota, o perizia annessa, gli immobili da subastarsi, la loro località, aggravj, prezzo, e condizioni di vendita, e dichiarerà se voglia, che si proceda a tutti, o parte degli sbassi, senza che però gli possa essere permesso di alterare l'ordine, e sistema dei medesimi, e della loro pubblicazione.

1093. Il Magistrato presa cognizione dell'affare ammetterà l'istanza, e ordinerà procedersi agli incanti a forma della scrittura dell'istante, e con quelle dichiarazioni, che credesse necessarie: L'istante dovrà prender copia di questo decreto, e consegnarla al Cancelliere perchè sia riposta in filza.

1094. Non potrà l'istante riservare a se medesimo la facoltà dell'approvazione, o disapprovazione della liberazione, quando l'offerta sia uniforme alle condizioni della domanda, e al decreto di ammissione, ma in questo caso la liberazione starà in luogo di approvazione, senza che il venditore volontario possa godere di verun privilegio. (1)

1095. Nelle alienazioni volontarie dei beni mobili gli sbassi, e nuovi incanti non potranno concedersi, se tale facoltà non sia stata conferita nell'atto della domanda.

1096. In tutti gli altri rapporti nelle alienazioni volontarie alla subasta di persone non privilegiate si osserverà precisamente il metodo di procedere prescritto nelle alienazioni coattive all'istanza dei creditori, e nelle alienazioni volontarie all'istanza dei tutori, e curatori, ed altre persone privilegiate.

---

(1) Secondo quallo si prescrive nell'Artic. 1094. nelle alienazioni volontarie non evvi bisogno dal Decreto dell'approvazione di libarazione giacchè questa sta in luogo dall'approvazione e fino da qual momento resta perfezionato il contratto tra l'istante venditore, e l'offarente Compratore, dimodochè il termina assegnato dall'Artic. 4. della Legge del 30. Dicembre 1814., per il pagamento del diritto di Ragistro per gli atti importanti traslazione, e passaggio di proprietà di Beni Immobili incomincia a decorrere dal dì della seguita liberazione. *V. la Circ. del dì 4. Febbrajo* 1833.

TITOLO VIII.

Dei giudizj compromissarj

1097. Il compromesso autorizzato dalla Riforma dei Tribunali de 13. Ottobre 1814. può farsi in uno, o due arbitri, nominati uno per parte, e nel terzo concordato: E può conferirsi ai due arbitri la facoltà di nominare, ed eleggere il terzo arbitro, o nel principio dell'esame della causa, o in qualunque tempo si manifesti la discordia delle loro opinioni: Ed in questo caso il terzo arbitro nominato, ed eletto dagli altri due si ha come se fosse stato eletto, e concordato dalle parti. (1)

---

(1) Possono essere nominati, ed eletti per Giudici Compromissarj per tutto il Granducato i soli Avvocati e Procuratori addetti al supremo Consiglio di Giustizia; i Professori di Legge nelle Università di Pisa, e Siena, e tutti i Procuratori descritti ai ruoli delle Ruote di Siena, Pisa, Arezzo, e di Grosseto. *L.* 23. *Ottobre* 1814. §. 61.

Anche i Procuratori inscritti nei Ruoli de' Commissarj, e Vicarj possono essere nominati ed eletti arbitri, ma solamente per ciò che può aver luogo nel circondario della Ruota, nella cui giurisdizione è compreso il Commissario, o il Vicario d. L. §. 62.

Anche i Giudici di prima istanza possono gratuitamente accettare l' uffizio di arbitri, e di Compromissarj nelle controversie, in cui abbiano interesse persone sottoposte alla loro giurisdizione civile. d. L. §. 63.

E solo è dovuto al Tribunale che omologa il Lodo oltre il diritto di omologazione, il quarto di quello sarebbe dovuto al Tribunale medesimo se avesse egli decisa la questione compromessa. *Art.* 42. *della Tariffa degli Atti giudiciali del dì* 23. *Dicembre* 1814.

Gli abitanti della provincia inferiore peraltro godono la facoltà di compromettere le loro differenze, o cause in ogni, e qualunque persona a forma della Legge degli 11. Aprile 1778. *L. de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 64.

Coerentemente al prescritto in detta Legge Organica de' 13. Ottobre 1814. è preservata la facoltà alle parti di compromettere le Cause, e differenze mercantili in ogni, e qualunque persona, ma quando le Cause non sono tali, non possono coattivamente agitarsi avanti gli Arbitrj. *V. la Dec. del Supr. Consiglio di Giust. de'* 14. *Luglio* 1823. *in Causa Muzzi Rufignani, e Arrighi.*

Gli arbitri nelle cause commerciali sono sostituiti ai Giudici ordinarj, e le loro sentenze omologate si considerano come quelle dei Tribunali ordinarj. *D.* 182. *p.* 201. *T.* 2. *T. d. F. T.*

Il compromesso può esser fatto in arbitri per decidere ai termini di giustizia, o in arbitratori con facoltà di staglio, e stralcio a misura delle ragioni delle parti. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso può essere renunziato o riservato il diritto ad appellare, e senza la renunzia espressa e' intende riservato, e un tale appello si devolve alla Ruota, da cui depende il Tribunale che deve pubblicare il Lodo, e in questo secondo Tribunale si osserva il metodo, come per le cause di corso ordinario, se poi nell' atto del Compromesso è stato renunziato all' appello, non si ammette ulteriore istanza, e il succumbente può soltanto sostenere la lesione arrecategli col

1098. Il compromesso deve esser fatto, o per istrumento pubblico, o per scrittura privata sottoscritta dalle parti in tanti originali, quanti sono i compromittenti, e devono essere specificati i principali oggetti controversi, e che si compromettono. (2)

1099. Gli arbitri non devono assumere cognizione della causa, se prima non hanno accettato in scritto il compromesso, e fatto registrare l'atto della loro accettazione presso il Tribunale competente.

1100. Se gli arbitri sono due il relatore deve esser quello nominato dal reo convenuto; se sono tre fino da principio il relatore deve essere il terzo stato concordato, e avanti questo relatore dovranno farsi tutti gli atti d'istruzione del processo, e dovrà il medesimo custodire in deposito i fogli, o da restituirsi alle parti, o da rimettersi al Tribunale unitamente alla sentenza.

1101. Dal giorno del registro dell'accettazione degli arbitri deve incominciare a decorrere il termine dell'istanza, o legale, o convenzionale del giudizio compromissario.

1102. Se gli arbitri procedono all'elezione del terzo, o questo sia concordato dalle parti pendente il corso dell'istanza del giudizio, il termine incomincia di nuovo a decorrere dal dì del registro dell'accettazione di detto terzo arbitro.

1103. Dopo la loro accettazione gli arbitri non potranno renunziare al compromesso, ma dovranno immancabilmente dentro il termine prefisso proferire il lodo, o sentenza sempre che da uno dei compromittenti ne venga fatta istanza giudiciale notificata a tutte le altri parti compromittenti almeno quindici giorni avanti la spirazione del termine: E se alcuno degli arbitri mancasse, o sotto qualunque pretesto recusasse di prestarsi anche fino alla soscrizione della sentenza definitiva, sarà tenuto alla refezione di tutti i danni.

Lodo, come è permesso in ogni altro contratto correspettivo avanti il Tribunale di prima istanza. d. L. *de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 66.

(2) Il compromesso di rimettere le differeoze, che potessero insorgere fra da' Soci può essere conteouto nella acritta sociale, e quando in essa si trova dichiarata la renunzia all'appello dal giudicato degli Arbitri non è dato di sosteoere l'appellabilità del medesimo sul fondamento, che coo l'atto, con cui furono nominati gli arbitri non fu espressa la renuuzia all'appello, quando l'elezione degli Arbitri è fatta precisamenta ai termini della scritta sociale in cui è aspressa la convanzione di rimettere ad una o più persone l'esame, e la risoluzione della controversie aenza appello, o ricorso ec.

Nè i patti, e le condizioni apposte nel compromesso possono rimanere alterate dalla circostanza di esser rimasta jacente la eredità d'uno de' compromittenti al momento in cui si faceva luogo ad eseguire la coovenzione nella scritta sociale contenuta da dover ricooascere ineseguibile il patto della renunzia all'appello, poichè l'eredità jacente fino a che non sopravviene l'erede che per mezzo d'inventario, o liberameote, ne faccia l'adizione, non ritiene altra rappresentanza che quella della persona defunta, e sostiene le veci uon già dell'erede foturo, ma bensì del defonto, per cui in quella gui-

1104. Si può ammettere la renunzia dell'arbitro unicamente per fatti posteriori all'atto del compromesso, ed in tal caso nell' opposizione delle parti compromittenti ne spetta la dichiarazione al Tribunale competente. Ammessa la renunzia il compromesso è risoluto, se non possa aver luogo la surroga di altro arbitro.

1105. Durante il termine del compromesso gli arbitri non possono esser revocati se non che per il consenso di tutti i compromittenti.

1106. Le parti, e gli arbitri osserveranno nella procedura le forme regolari, se i compromittenti non abbiano diversamente convenuto. (3)

1107. Possono però le parti nell'atto del compromesso conferire agli arbitri ogni più estesa facoltà di esame sommaria, senza formalità, e avuto riguardo alla sola verità di fatto, e in questo caso gli arbitri possono fare pubblicare la loro sentenza senza veruna forma di procedura.

1108. Il termine di qualunque compromesso è di sei mesi dal dì del registro dell'atto dell'accettazione degli arbitri presso il Tribunale competente: I primi tre mesi del probatorio, e gli altri del decisorio: Ma le parti possono concedere agli arbitri quel termine più lungo, tanto per il probatorio, quanto per il decisorio, che credono di concordare. (4)

1109. Il termine legale, o convenzionale dell'istanza dei compromessi è soggetto alle medesime regole prescritte per i termini degli altri giudizj ordinarj.

1110. Quando il termine, o legale, o convenzionale del compromesso venga a spirare la parte compromittente più sollecita deve ottenere dagli arbitri la sentenza, o in contradittorio, o in contumacia, non dovendo rimanere elusorio il giudizio compromissario, sempreche però ne abbia notificata l'istanza giudiciale a tutte le altre parti compromittenti quindici giorni avanti la spirazione del termine, altrimenti l'istanza rimane perenta *ipso jure* a pregiudizio degli attori.

---

sa che essendo vivo allo scioglimento della società avrebbe dovuto compromettere inappellabilmente le dispute, che fossero sopravvenute, e ciò in forza delle sue proprie convenzioni, così del pari all'adempimento di questa obbligazione è tenuta la persona morale della sua eredità jacente. *Vedi. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 25. *Marzo* 1829. *in Causa Mughini, e Fabbroni.*

(3) Hanno la qualità di Giudici compromissarj quelli, nei quali sono state rimesse con Chirografo le vertenze provenienti da una amministrazione; e detti Giudici per quanto autorizzati a procedere alle resoluzione di tali vertenze senza strepito di giudizio, giudicano nullamente, se la loro pronunzia non è preceduta dall'udizione delle Parti medesime, e dalla indispensabile citazione à sentenza. *D.* 17. *p.* 55. *T.* 3. *T.* 3. *T. d. F. T.*

(4) Il disposto dell'Articolo che sopra non è applicabile ai compromessi necessarj, i quali sono permessi nelle sole cause mercantili, e ne' quali il termine si assegna dal Giudice, quando non è stato assegnato dai compromittenti. *D.* 10. *p.* 82. *T.* 5. *T. d. F. T.*

1111. Spirato il termine del compromesso non può restaurarsi, ma bensì le parti possono procedere a nuovo indipendente compromesso, anche nei medesimi arbitri, che non abbiano pronunziata la sentenza.

1112. Nel caso di morte di uno degli arbitri il compromesso si risolve, se quello dei compromittenti, che lo abbia nominato, ricusi di devenire alla nomina di un'altro arbitro. E nel caso della morte del terzo arbitro il compromesso continua, semprechè i due arbitri nominati dalle parti abbiano la facoltà di tornare a nominare un terzo arbitro o le parti la vogliano loro concedere, o esse vogliono concordare nella nomina del terzo arbitro: Fuori di questi casi il compromesso si risolve per la morte del terzo arbitro.

1113. Nel caso di morte di alcuno dei compromittenti il compromesso non si risolve ancorchè gli eredi fossero minori, e tali, che non avessero potuto compromettere, ma solo si sospende il corso dell' istanza nei rapporti, e modi prescritti negli altri giudizj ordinarj.

1114. Le sentenze devono essere soscritte da tutti gli arbitri, altrimenti sono nulle, e se uno di essi sarà di contrario voto, dovrà soscriversi alla sentenza degli altri in ossequio.

1115. Gli arbitri devono motivare le loro sentenze come gli altri Giudici di prima istanza in piè delle sentenze medesime; E se uno di essi si dichiara dissenziente, deve esporre i motivi del suo dissenso nei casi e rapporti, pei quali dissente.

1116. Per le citazioni avanti gli arbitri, e per tutti gli atti deve aversi ricorso alla Cancelleria del Magistrato Supremo in Firenze, o altro respettivo Tribunale di prima istanza del domicilio degli arbitri stati eletti; Ed alla Cancelleria di detto Magistrato Supremo in Firenze, o presso qualunque altro competente Tribunale deve dagli arbitri rimettersi ogni loro pronunzia interlocutoria, come pure la sentenza definitiva, che a diligenza di ciascuna delle parti compromittenti sarà pubblicata, e riposta negli atti del Magistrato, o Tribunale medesimo.

1117. Il lodo, o sentenza degli arbitri è eseguibile dopo il termine di dieci giorni dal dì della sua pubblicazione, se non verrà interposto appello, altrimenti rimane sospesa l' esecuzione delle sentenze degli arbitri fino all'esito del giudizio di appello, che all' effetto devolutivo potrà interporsi dentro sei mesi.

1118. Quando gli arbitri, o arbitratori siano due soli, e non abbiano facoltà di eleggere il terzo, o questo non si voglia concordare dai compromittenti, se i due arbitri resteranno in parità di voto, il compromesso sarà risoluto come se non fosse stato fatto, nè essi dovranno proferire sentenza, nè esporre i motivi della discordia dei loro voti.

1119. In questo caso però, come in tutti gli altri, nei quali per qualunque rapporto il compromesso rimanga risoluto, potranno le parti riprodurre in un nuovo competente giudizio tutti quel-

li atti, che siano stati regolarmente compilati durante il predetto resoluto giudizio compromissario.

1120. Sono accordati agli arbitri tre giorni successivi a quello della proferita Sentenza ad aver depositata la sentenza predetta a responsabilità dell'arbitro relatore: E questa sentenza si fa successivamente pubblicare a diligenza delle parti interessate. (5)

1121. La cognizione di tutto ciò, che riguarda l'esecuzione della sentenza degli arbitri, appartiene al Tribunale, nel quale è stata la sentenza medesima depositata, e pubblicata, ed in ogni rapporto si applica tutto quello, che viene stabilito in ordine a tutte le altre sentenze proferite in prima istanza nei giudizj ordinarj. (6)

DISPOSIZIONI GENERALI

1122. Il regolamento di procedura prescritto avanti il Magistrato Supremo di Firenze è comune a qualunque altro Magistrato, Tribunale, Giudice, Rota, e Consiglio di Giustizia di Toscana in tutto quello, che non è provveduto con una diversa disposizione speciale.

1123. Il regolamento di procedura prescritto nei giudizj di primo appello avanti la Rota di Firenze è comune ai giudizj di primo appello avanti la Rota di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto, e di secondo appello avanti il Consiglio di Giustizia di Firenze in tutto quello, che non riceve una diversa determinazione speciale.

1124. Qualunque materia di procedura civile omessa nel presente regolamento, che non possa determinarsi colle disposizioni analoghe stabilite nel medesimo, rimane supplita dalle antiche leggi e consuetudini veglianti nel Granducato.

1125. Oltre le nullità espressamente dichiarate nel presente regolamento dovranno osservarsi a pena di nullità tutte le formalità richieste nelli articoli 648. 654. 805. 808. 820. 821. 822. 823. 824 826. 843. 861. 862. 863. 864. 870. 877. 879. 916. 918. 919. 920. 931. 950. 954. 955. 958. 969. 1091.

1126. Ogni atto relativo al merito della causa proveniente

---

(5) La domanda di riduzione *ad arbitrium boni viri* che può aver luogo contro una Sentenza inappellabile di Arbitri deve portarsi al Tribunale, nella di cui Giurisdizione è domiciliata la parte convenuta. *V. la Dec. del Supr. Cons. del dì 12. Luglio. 1823. in Causa Dami, e Menchi.*

(6) Un compromesso deve reputarsi volontario, e non necessario, o forzato, tutte le volte che le parti hanno eletto gli arbitri amicabili compositori con facoltà di staglio, e stralcio, e con renunzia al benefizio dell'appello, ond'è che un compromesso di tale natura si equipara ad un Contratto, contro del quale non evvi altro rimedio anco per il capo di nullità, che attaccare il medesimo in prima Istanza. *V. la Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì 12. Maggio 1826. in Causa Perrin, e Morell.*

da quello, che avrebbe diritto di opporre la nullità importerà la tacita renunzia alla nullità medesima. (1)

1127. In tutti i casi l' inosservanza delle forme autorizzerà il Tribunale a ordinare, quando lo creda, che l'atto sia rinnovato a spese della parte, dalla quale proceda, salvo ad essa il ricorso contro il cursore, o il procuratore, che avranno commessa la nullità, i quali potranno anche secondo la gravità delle circostanze esser condannati in una multa non minore di lire dieci, nè maggiore di lire cento.

1128. I giorni della intimazione, e della scadenza non si computano nei termini prefissi dal presente regolamento, ancorchè siano dichiarati di rigore.

1129. I giorni dei termini sono continui, ma se la scadenza del termine si verifica in un giorno non legale, gli atti di procedura potranno farsi nel giorno successivo.

1130. Qualunque termine giudiciario incomincia a decorrere dal giorno del Registro del rapporto della intimazione.

1131. I documenti originali privati depositati nella cancelleria si potranno volendo ritirare tre giorni dopo il registro del rapporto della scrittura della loro produzione, purchè ne sia rilasciata la copia collazionata, sotto l' obbligo di tornare a esibire l'originale a ogni richiesta dei collitiganti, come pure si potranno ritirare dopo il fine della lite, e con rilasciarne copia collazionata, e ricevuta.

1132. Trattandosi di procedere ad interrogatorj, alla delazio. di giuramenti, e a qualunque altra operazione in virtù di un decreto, il Tribunale secondo le circostanze, e a suo arbitrio potrà commetterla al Tribunale più vicino al luogo ove abitano le parti, e dove è situato il subietto litigioso.

1133. Tutte le cause, che s' intenteranno dopo il giorno della pubblicazione del presente regolamento dovranno istruirsi in conformità delle disposizioni contenute nel medesimo, restando da detto giorno abrogate tutte le leggi, usi, e regolamenti di procedura civile, che disponessero in contrario.

1134. Le tariffe degli atti giudiciarj (2) l' ordine e la disciplina dei Tribunali, Magistrati, Rote, Consiglio di Giustizia, e degli Avvocati, e Procuratori saranno respettivamente determinati da speciali regolamenti. (3)

---

(1) *V. la D.* 101. *p.* 391. *tom.* 1. *T. del F. T.*
(2) Sono del 23. Dicembre 1814. de' 18. Febbraio 1815., e 24. Luglio 1817.
(3) E sono quelli pubblicati con la Legge de' 15. Novembre 1814.

FINE DEL TOMO

PROSPETTO

DEI

TRIBUNALI CIVILI

DEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

INDICANTE

La loro respettiva Competenza, e Giurisdizione Territoriale

SUPREMO CONSIGLIO

DI

GIUSTIZIA (1)

(1) È la prima Magistratura Civile del Gran-Ducato di Toscana. *Legge del* 13. *Ottobre* 1814. E' composta di un Presidente, e cinque Consiglieri. *Leg. del* 4. *Luglio* 1823. Conosce di tutte le Cause appellabilmente decise dalle cinque Ruote, ossiano Tribunali di Prime Appellazioni, detta *Leg. del* 13. *Ottobre* 1814. col voto di cinque Giudici, e a pluralità di suffragj, se il merito della Causa è superiore alli scudi 300., o di merito incerto non suscettibile di stima pecuniaria, detta *Leg. del* 4. *Luglio* 1823. derogatoria di quanto disponevano le *Leggi del* 20. *Ottobre* 1817. e 23. *Febbrajo* 1818., e con il voto di tre Giudici, se a detta somma è inferiore, egualmente che le cause di *Alimenti, Turbato possesso, Spoglio, Danno dato, Disdetta di fondi rustici, o urbani*, o *di Colonia, di Sfratto, di Redibitoria, Nunciazione di Nuova Opera, violata inibitoria*, e *di Attentati.* detta *Leg. del* 4. *Luglio* 1823.

Quando la conformità di due Giudicati sia posta in essere da una Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia, emanata dopo il 10. Novembre 1823., non è neppure ricevuta la Domanda di Revisione, qualunque sia la natura, e il merito della Causa. *detta Legge del* 4. *Luglio* 1823.

ROTA DI FIRENZE (1)

Tribunali compresi nella di lei giurisdizione

MAGISTRATO SUPREMO *di Firenze.* (2)
TRIBUNALE DI COMMERCIO *di Firenze.* (3)
TRIBUNALE CIVILE, E COLLEGIALE *di Pistoja.* (4)
COMMISSARIO REGIO *di Volterra.* (5)

VICARIATO	*di*	*Bagno.* (6)
POTESTERIA	*di*	*Vergheretο.*
VICARIATO	*di*	*Empoli.*
POTESTERIA	*di*	*Montelupo.*
VICARIATO	*di*	*Firenzuola.*
idem	*di*	*Fucecchio.*
POTESTERIA	*di*	*Castelfranco di Sotto.*
idem	*di*	*Cerreto.*
VICARIATO	*di*	*San Giovanni.*
POTESTERIA	*di*	*Castelfranco di Sopra.*
idem	*di*	*Figline*
idem	*di*	*Reggello.*
idem	*di*	*Terranuova.*
VICARIATO	*di*	*Marradi.*
POTESTERIA	*di*	*Palazzuolo.*
VICARIATO	*di*	*San Miniato.*
POTESTERIA	*di*	*Castel Fiorentino.*
idem	*di*	*Montajone.*
idem	*di*	*Montespertoli.*
VICARIATO	*di*	*Modigliana.*
idem	*di*	*S. Marcello.*
idem	*di*	*Pescia.*
POTESTERIA	*di*	*Buggiano.*
idem	*di*	*Montecarlo.*
idem	*di*	*Montecatini.*
VICARIATO	*di*	*Ponte a Sieve.*
POTESTERIA	*di*	*Dicomano.*
idem	*di*	*Londa.*
VICARIATO	*di*	*Prato.*
POTESTERIA	*di*	*Carmignano.*
idem	*di*	*Mercatale.*
VICARIATO	*di*	*Rocca San Casciano.*
POTESTERIA	*di*	*Galeata.*
idem	*di*	*Premilcuore.*
POTESTERIA	*di*	*Terra del Sole.*
VICARIATO	*di*	*Scarperia.*
POTESTERIA	*di*	*Barberino di Mugello.*
idem	*di*	*Borgo San Lorenzo.*
idem	*di*	*Vicchio.*

(1) La Ruota di Firenze, composta di un Presidente, e tre Auditori, conosce degli appelli interposti dalle Sentenze proferite in Prima Istanza dai Tribunali nella di lei giurisdizione compresi in Cause, il merito delle quali sia incerto, o non suscettibile di stima pecuniaria, o superiore a Lire 200. Nelle cause decise dal Tribunale di Commercio pronuncia inappellabilmente, ancorchè revochi la Sentenza appellata, quando il merito della Causa non supera li Sc. 200.

Le Cause, il merito delle quali è superiore a Scudi 200, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria, sono esaminate, e decise col voto di tre Giudici, come quelle appellabili del Tribunale di Commercio di Firenze, e con il voto di un solo Giudice quelle inferiori a detta somma, e le Cause di *Alimenti*, *Turbato possesso*, *Spoglio*, *Danno dato*, *Disdetta di fondi Rustici*, o *Urbani*, o *di Colonia*, *di Sfratto*, *di Redibitoria*, *Nunciazione di Nuova Opera*, *Violata Inibitoria*, *e di Attentati*, tutto che di merito incerto. *Leg. Organ. del* 13. *Ottobre* 1814. 20. *Ottobre* 1817. e 27. *Febbrajo* 1818.

(2) Il Magistrato Supremo composto di sei Auditori, forma di questi, due distinti Turni. Tanto l'uno che l'altro ha giurisdizione di decidere in prima Istanza, e a pluralità di suffragi tutte le Cause eccedenti li Scudi 200. fino a qualunque somma, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria della Città di Firenze, e delle Giurisdizioni Civili delle sette antiche Potesterie, oggi ridotte a Potesterie minori con limitata Giurisdizione, e che sono, *Campi*, *San Casciano*, *Fiesole*, *Galluzzo*, *Lastra*, *Bagno a Ripoli*, e *Sesto*. Dal primo di detti Turni, non per privative competenza, ma per mera disciplina, sono conosciuti gli affari tutti tanto economici, che contenziosi dei Pupilli, e altri Sottoposti, come pure le Cause di regalia del Patrimonio della Corona, e del Fisco di tutto il Granducato, eccettoate quelle che sono della competenza dell'Auditore Giudice di Prima Istanza di Siena, e dell'Auditore del Governo di Livorno.

Le Cause poi, che non superano le somma di Scudi 200., e quelle di *Alimenti*, *Turbato possesso*, *Spoglio*, *Danno dato*, *Disdetta di Fondi rustici*, *o Urbani*, *o di Colonia*, *di Sfratto*, *di Redibitoria*, *Nunciazione di nuova Opera*, *violata Inibitoria*, *e di Attentati*, sono soggette all'esame, e decisione di un solo Auditore la di cui Sentenza è pronunciata alla pubblica Udienza in nome del Tribunale.

Le Sentenze, che si pronunziano da un solo Giudice in Cause, il merito delle quali non supera le Lire 200. sono devolute in appello ad altro Giudice dello stesso Magistrato, e alla cognizione di un solo Giudice sono portate in appello le Cause appellabilmente decise in prima Istanza dal Potestà Minori delle sette Potesterie; e così da Lire 70. a Lire 200., e dai Vicarj soggetti alla Giurisdizione della Ruota di Firenze, escluse quelle dei Vicarj di San Marcello, e di Pescia, le quali sono appellabili al Tribunale Collegiale di Pistoja.

Sono pure della privativa competenza del Magistrato Supremo le esecuzioni sopra gl'Immobili posti nel Circondario delle Ruota, eccettuate quelle, che cadono sopra Beni situati nella Giurisdizione del Tribunale Collegiale di Pistoja, del Commissario di Volterra, e de'Vicarj di Pescia, e di San Marcello, come della di lui privativa competenza sono li affari, e Cause civili dell'Ordine di Santo Stefano quanto alle azioni reali interessanti l'Ordine stesso per ragione di Commende, e Beni commendali.

Le Cause della Città di Firenze di un merito non superiore alle L. 70. sono inappellabilmente conosciute, e decise dai tre Commissarj di Quartiere. *Leggi del* 13. *Ottobre* 1814., 10. *Aprile* 1816., 20. *Ottobre* 1817., *e* 20. *Luglio* 1818.

(3) Il Tribunale di Commercio di Firenze è composto di due Giudici scelti dal ceto dei Negozianti, e di un Assessore legale con voto deliberativo. La giurisdizione di questo Tribunale si estende a tutti i luoghi compresi nel Circondario giurisdizionale del Magistrato Supremo. *Leg. Organ. del* 13. *Ottobre* 1814. *Regolamento del Tribunale di Commercio di Firenze del* 15. *Novembre* 1814. *e Leg. del* 1. *Agosto* 1822.

Detto Tribunale decide inappellabilmente, e senza ricorso all' I. e R. Consulta, tutte quelle Cause, che per il loro merito non superano Lire 200. e quelle che non superano Scudi 200. sono appellabili alla Ruota, la quale col voto di tre Giudici decide inappellabilmente, tutto che revochi, e solo ne è ammesso il ricorso alla I. e R. Consulta, qualora il merito superi scudi 100. *Leg. del* 23. *Febbrajo* 1818.

(4) Il Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoja composto di tre Auditori, estende la sua giurisdizione in tutto il Territorio dell'antico Vicariato di Pistoja, comprese le Potesterie di Seravalle, della Sambuca, del Montale, e di Tizzana, ridotte al presente a Potesterie minori; Giudica collegialmente in Prima Istanza tutte le Cause Civili, Commerciali, mere esecutive, e miste di somma superiore a Sc. 200., o di merito incerto, e non suscettibili di stima pecuniaria, e ciascuno di essi separatamente quelle Cause che dalle Lire 200. giungono a Sc. 200. e le Cause di Alimenti, turbato possesso, ec.

La cognizione delle Cause non eccedenti le Lire 200. per ciò che riguarda la Città di Pistoja è della competenza del Cancelliere di detto Tribunale, il quale è pure competente per il rilascio della esecuzione personale *ex officio* contro i Debitori di multe, benchè superiori a Lire 200., quando sia riuscita inutile la promossa, e sperimentata esecuzione reale; e perciò che riguarda il Territorio compreso nelle quattro Potesterie suddette, i medesimi Potestà.

Al Tribunale Collegiale suddetto sono appellabili le Sentenze emanate, e dal Cancelliere, e dai nominati Potestà, e dal Vicario del Montale, altrimenti detto San Marcello, sempreche il merito non sia inferiore a Lire 70. ne superiore a Lire 200. *Leg. del* 14. *Marzo* 1816. e 20 *Ottobre* 1817. *Circ. del* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 28. §. 11.

(5) Il Commissario Regio di Volterra creato colla Legge del 14. Marzo 1816. conosce di tutte le Cause Civili commerciali, mere esecutive, e miste, del Territorio dell'antico Vicariato superiori di merito alle Lire 200., e di quelle inferiori a detta somma ne conosce il di lui Cancelliere Civile, e le Sentenze, che da questi sono proferite in cause superiori al merito di Lire 70., sono devolute in appello allo stesso Commissario, come pure quelle pronunciate dai Vicarj di Campiglia, Piombino, e Colle in cause non eccedenti il merito di Lire 200. e superiori a Lire 70.

Allo stesso Commissario spettano i Giudizi di esecuzione sugl' Immobili per tutta la sua Giurisdizione, compresi i Vicariati suddetti, escluso però Piombino. *Leg. del* 14. *Marzo e* 9. *Aprile* 1816.

(6) I Vicarj, ed i Potestà indicati nel Prospetto, sono Giudici di Prima Istanza delle Cause tutte Ordinarie, Sommarie, Esecutive, mere Civili, e Commerciali nella respettiva loro Giurisdizione Territoriale, ad eccezione, che ai Vicarj, e non ai Potestà sono soggetti tanto nel contenzioso, come nell' economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri tutti, ai quali sia interdetta l' amministrazione dei loro Beni; Come Giudici di appello sono i Vicarj per le Cause decise dai Potestà compresi nella loro Giurisdizione Criminale, quando il merito non oltrepassa la somma di Lire 200.

Per meglio conoscere le competenze, attribuzioni, e Giurisdizioni Territoriali, oltre le citate Leggi si veda la *Leg. del* 2. *Gennajo* 1774. *e gli Art.* 759. e *segg.* a 800. *del Reg. di Procedura.*

ROTA DI PISA (1)

Tribunali compresi nella di lei giurisdizione

AUDITORE E GIUDICE DI PRIMA ISTANZA *di Pisa* (2)
VICARIATO *di Vicopisano.*
idem di Lari.
POTESTERIA *di Chianni.*
idem di Peccioli.
VICARIATO *di Ponte d'Era.*
POTESTERIA *di Palaja.*
VICARIATO *di Barga.*
VICARIATO *di Pietrasanta.*
MAGISTRATO CIVILE E CONSOLARE *di Livorno.* (3)
POTESTERIA *di Rosignano.*
AUDITORE DEL GOVERNO *di Livorno.* (4)
COMMISSARIO REGIO *di Pontremoli* (5)
POTESTERIA *di Calice.*
VICARIATO *di Fivizzano.*
POTESTERIA *di Albiano.*
VICARIATO *di Bagnone.*
idem di Campiglia. (6)
POTESTERIA *di Guardistallo.*
idem di Castagneto.
idem di Montemurlo.
VICARIATO *di Piombino.* (7)
VICARIATO *di Isola dell'Elba.* (8)
POTESTERIA *di Lungone.*
POTESTERIA *di Marciana.*

---

(1) La Ruota di Pisa, composta di tre Auditori, giudica col voto Collegiale a pluralità di suffragj le Cause appellabilmente decise dai Tribunali compresi come sopra nella di lei Giurisdizione superiori in merito a Scudi 200. —, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria, e col voto di un sol Giudice, quelle di merito superiori a L, 200., e non eccedenti 200. scudi; Come pure le Cause di *Alimenti, Turbato possesso, Spoglio, Danno dato, Disdetta di fondi rustici*, o *Urbani*, o *di Colonia, di Sfratto, Redibitoria, Nunciazione di nuova Opera, Violata Inibitoria*, e *di Attentati. Legge Organica de'* 13. *Ottobre* 1814. *Leggi de'* 20. *Ottobre* 1817. e 23. *Febbraio* 1818.

(2) L'Auditore Giudice di Prima Istanza della Città di Pisa conosce in Prima Istanza di tutte le cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, e miste, e commerciali della Città, e Territorio, non compreso in alcuna delle Potesterie suburbane, che sono di un merito superiore alle Lire 200. o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

Al medesimo sono soggetti sì nel contenzioso, come nell' economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali è interdetta l' amministrazione. Come di sua privativa competenza sono le esecuzioni sopra gl' Immobili posti nel Circondario della Ruota, eccettuate quelle, che riguardano Beni posti nella Giurisdizione del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, a quelle del Commissariato di Pontremoli, e del Vicariato di Piombino.

Le Cause poi della Città di Pisa, e Territorio non compreso in nessuna Potesteria suburbana, il merito delle quali non supera le L. 200. sono di competenza del Cancelliere del detto Tribunale di Prima Istanza, e le Sentenze proferite dal Cancelliere sopra un merito alle L. 70. sono appellabili all' Auditore Giudice di Prima Istanza, come pure tutte quelle che sono emanate dai Vicarj, e Potestà indicati nel Prospetto, in cause non inferiori a L. 70. e non superiori a L. 200. *Legge Org. de'* 13. *Ottobre* 1814. 9. *Aprile* 1816. *e Motuproprio del* 3. *Novembre* 1817.

(3) Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, composto di un Presidente, e di tre Giudici, ha la privativa giurisdizione di conoscere, e giudicare col voto collegiale di tre, compreso il Presidente, e per Turno a pluralità di suffragj, tutte le Cause di Commercio di Mare, e di Terra, le Cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere Civili, e miste di merito superiore alla L. 200. o incerto, e non suscettibili di stima pecuniaria di tutta la Città di Livorno, e di tutta la Giurisdizione Civile del suo antico capitanato, e le Cause poi di merito non inferiore alle L. 200. nè superiori a Sc. 200. come pure le Cause di *Alimenti*, *Turbato possesso*, *Spoglio*, *Danno dato*. *Disdetta di fondi rustici*, o *Urbani*, o *di Colonia*, *di Sfratto*, *di Radibitoria*, *Nunciazione di nuova Opera*, *Violata Inibitoria*, *e di Attentati* sono esaminate, e decise da un solo Giudice.

Sono a detto Magistrato sottoposti così nel contenzioso, come nell' economico, i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l' amministrazione de' loro beni, ed esercita la sua autorità, e soprintendenza per ciò che concerne l' interesse dei medesimi, non solo in tutta la sua Giurisdizione Civile, ma ancora nel Territorio compreso nell' antico Capitanato di Livorno. Conosce perciò in Prima Istanza delle Cause Civili attive, e passive, ordinarie, ed esecutive, le quali interessano le Persone dei sottoposti, e ne' modi prescritti *dalla Circolare da'* 26. *Aprile* 1832.

Uno de' tre Giudici di detto Magistrato ha l'ingerenza di conoscere delle Cause esecutive.

Le Cause poi, il merito delle quali non supera L. 200. sono esaminate, e decise dai due Commissarj istituiti con la Legge de' 28. Maggio 1818. e le Sentenze dai medesimi proferite in un merito superiore alle L. 70. sono appellabili avanti detto Magistrato, ed esaminate, e decise da un solo Giudice, egualmente che quelle proferite dal Potestà di Rosignano sopra un merito di L. 70. ed inferiore alle L. 200. I nominati Commissarj sono competenti per il rilascio della esecuzione personale *ex officio* contro i Debitori di multe, quando sia riescita inutile la esecuzione reale, tutto che superiore a L. 200. *Circ. de'* 26. *Aprile* 1832.

(4) L' Auditore del Governo di Livorno è Giudice Civile quanto alle Cause di Regalia del Patrimonio della Corona, e del Fisco della Città di Livorno, e suo antico Capitanato. Conosce pure delle Cause di prede marittime, e dalle dispute, che possono insorgere sopra gli effetti, e mercanzie caricate sopra Bastimenti di Bandiera Toscana arrestati altrove, e condotti ai Porti del Granducato, le quali sono decise dal Governatore di Livorno, dietro il voto del detto Auditore del Governo, e previa la partecipazione al Consiglio di Stato, e di Guerra. *Leg. Org. de'* 13. *Ottobre* 1814. *Leg. de'* 28. *Maggio*. 1818.

(5) Il Commissario Regio di Pontremoli è Giudice in tutte le Cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere Civili, miste, e commerciali della Città, e suo Territorio, che sono di merito superiore a L. 200. o di merito incerto, e non suscettibili di stima pecuniaria: Ad esso sono soggetti sì nel contenzioso, come nell' economico, i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l' amministrazione de' loro beni, non solo per la sua

giurisdizione Civile, ma ancora per il Territorio della Potesteria compresa nella sua giurisdizione Criminale.

Nelle cause inferiori a L. 200. giudica il suo Cancelliere Civile, e quando il merito supera L. 70. è permesso l'appellarsi allo stesso Commissario, avanti del quale sono pure portate in appello le Cause decise dal Potestà di Calice, e dai Vicarj di Bagnone, e Fivizzano sopra un merito non eccedente L. 200. *Leg. de'* 13. *Ottobre* 1814. *de'* 3. *Settembre* 1815. 7. *Aprile* 1816. e 20. *Ottobre* 1817.

(6) Il Vicario di Campiglia, che resta nella Giurisdizione della Ruota di Pisa per gli appelli dalle Sentenze dal medesimo emanate in Cause di merito non superiore a L. 200. è soggetto al Commissario di Volterra, come per le esecuzioni sopra Beni immobili.

(7) Le Sentenze emanate dal Vicario di Piombino in un merito superiore a L. 200. sono portate in appello alla Ruota di Pisa, ed al Commissario di Volterra quelle Sentenze dal medesimo Tribunale vicariale proferite in Cause di merito non superiore a L. 200. Detto Tribunale Vicariale è competente a conoscere delle esecuzioni immobiliarie. *Leg. de'* 13. *Ottobre* 1814. *del dì* 8. *Febbraio*, 9. *Aprile* 1816. e 20. *Ottobre* 1817.

(8) I Vicarj, e i Potestà sono Giudici di Prima Istanza in tutte le cause nella respettiva loro Giurisdizione Territoriale con questa differenza, che i Vicarj sono anco Giudici d'appello nelle Cause decise dai Potestà, nella loro Giurisdiziona Criminale compresi, quando il merito di quelle non supera L. 200. e ad essi soltanto sono soggetti sì nel Contenzioso, come nell'Economico, i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri sottoposti ec.

Oltre le Leggi sopracitate per conoscere la competenza, attribuzioni, e la Giurisdizione Territoriale può vedersi la *Legge de'* 28. *Luglio* 1828. *de'* 2. *Gennaio* 1774. *e li Art.* 759. *e segg. e* 800. *del Regolamento di Procedura Civile.*

ROTA DI SIENA (1)

Tribunali compresi nella di lei giurisdizione

AUDITORE GIUDICE DI PRIMA ISTANZA. (2)

POTESTERIA	*di*	*Berardenga.*
idem	*di*	*Castelnuovo.*
idem	*di*	*Monticiano.*
idem	*di*	*Sovicille.*
VICARIATO	*di*	*Abbadia. S. Salvatore.* (3)
POTESTERIA	*di*	*Pian Castagnaio.*
VICARIATO	*di*	*Asinalunga.*
POTESTERIA	*di*	*Asciano.*
idem	*di*	*Rapolano.*
idem	*di*	*Torrita.*
VICARIATO	*di*	*Casole.*
POTESTERIA	*di*	*Chiusdino.*
idem	*di*	*Montieri.*
idem	*di*	*Radicondoli.*
VICARIATO	*di*	*Colle.*
POTESTERIA	*di*	*Barberino di Vald'Elsa.*
POTESTERIA	*di*	*San Gemignano.*
idem	*di*	*Poggibonsi.*
VICARIATO	*di*	*Montalcino.*
POTESTERIA	*di*	*Bonconvento.*
idem	*di*	*Murlo di Vescovado.*
VICARIATO	*di*	*Montepulciano.*
idem	*di*	*Pienza.*
POTESTERIA	*di*	*San Quirico.*
VICARIATO	*di*	*Radicofani.*
POTESTERIA	*di*	*San Casciano de' Bagni.*

(1) La Ruota di Siena, composta di tre Auditori, conosce con il voto dei medesimi, e a pluralità di suffragj in appello di tutte le Cause decise dai Tribunali di Prima Istanza compresi nella di lei Giurisdizione, purchè siano di un merito assolotamente incerto, o superiore a Sc. 200. e col Voto di un solo Auditore quelle Cause, il di cui merito supera le L. 200. e non le L. 1400. egualmente che le Cause di *Alimenti, Turbato Possesso, Spoglio, Danno Dato, Disdetta di fondi rustici, o Urbani, o di Colonia, di Sfratto, di Redibitoria, Nunciazione di nuova opera, Violata Inibitoria, e di Attentati. Leggi de'* 13. *Ottobre* 1814. 20. *Ottobre* 1817. *e* 23. *Febbraio* 1818.

(2) L' Auditore Giudice di Prima Istanza di Siena giudica in detta sua qualità tutte le Cause Ordinarie, Sommarie, mere Civili, e miste, e Commerciali della Città e Territorio non compreso nelle Potesterie, che sono

superiori alle L. 200. e di merito incerto non suscettibili di stima pecuniaria.
Sono ad esso sottoposti sì nel contenzioso, come nell' economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l' amministrazione dei loro Beni, non tanto nella sua Giurisdizione Civile, quanto nel Territorio delle Potesterie comprese nella Giurisdizione Criminale dell' Auditore Fiscale di Siena. Conosce perciò privativamente in Prima Istanza delle Cause Civili attive, passive di detti sottoposti, e delle Cause di Regalia del Patrimonio della Corona, e del Fisco in tutta l' estensione del Territorio compreso nella Giurisdizione della Ruota di Siena. Delle Cause della Città, e suo Distretto, il merito delle quali non supera le L. 200. ne conosce il Cancelliere del nominato Giudice di Prima Istanza, il quale è pure competente per il rilascio della esecuzione Personale *ex officio* contro Debitori di multe, tutto che di somma superiore a L. 200. quando sia riuscita inutile la promossa, e sperimentata esecuzione reale. *Leg. de'* 14. *Ottobre* 1814. e *Circ. de'* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 28. §. II.

Alla cognizione dell' Auditore Giudice di Prima Istanza sono portate in appello le Cause decise dal nominato Cancelliere di un merito superiore a L. 70. come quelle decise dai quattro Potestà indicati nel Prospetto, e dai Vicarj compresi nella Giurisdizione della Ruota, quando il merito delle medesime supera la somma di L. 70. e non eccede quella di L. 200. eccettuato il Vicariato di Colle, le Sentenze del quale proferite in Cause non superiori a L. 200. devono portarsi in appello avanti il Regio Commissario di Volterra, alla cui Giurisdizione sono pure soggetti i Giudizj di esecuzione sopra beni Immobili. *Detta Leg. de'* 14. *Ottobre* 1814. *Art.* 45. 46. e 48. e *R. Motuproprio de'* 28. *Gennajo* 1819. *Leggi de'* 14. *Marzo, e* 9. *Aprile* 1816.

(3) Tanto i Vicarj, che i Potestà sopra indicati sono Giudici di Prima Istanza delle Cause tutte ordinarie, Sommarie, Esecutive, mere Civili, miste, e Commerciali nella respettiva loro Giurisdizione Territoriale, con questa differenza, che ai Vicarj sono soggetti privativamente sì nel contenzioso, come nell' economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri tutti, ai quali sia interdetta l' amministrazione de' loro Beni, tuttochè domiciliati nella Giurisdizione Civile del Potestà: Come ad essi Vicarj sono portate in appello le Cause decise dai Potestà compresi nella loro respettiva Giurisdizione Criminale di merito non inferiore a L. 70. nè superiore a L. 200.

Oltre il riscontro delle Leggi sovracitate per viepiù conoscere la relativa organizzazione, Competenza, e Giurisdizione Territoriale, si veda la Legge de' 2. Gennaio 1774. e li Articoli 759. e segg. e 800. del Regolamento di Procedura Civile.

ROTA DI AREZZO (1)

Tribunali compresi nella di lei giurisdizione

AUDITORE GIUDICE DI PRIMA ISTANZA *di Arezzo.* (2)
POTESTERIA *di Subbiano.*
idem di Montevarchi.
idem di Bucine.
VICARIATO *di Poppi.* (3)
POTESTERIA *di Bibbiena.*
idem di Castel S. Niccolò.
idem di Pratovecchio.
idem di Rassina.
VICARIATO *di Monte S. Savino.*
POTESTERIA *di Civitella.*
idem di Fojano.
idem di Lucignano.
VICARIATO *di Castiglion Fiorentino.*
idem di Cortona.
idem di S. Sepolcro.
idem di Anghiari.
POTESTERIA *di Monterchi.*
idem di Monte S. Maria.
VICARIATO *di Pieve S. Stefano.*
idem di Sestino.
POTESTERIA *di Badia Tedalda.*

---

(1) Le Ruota di Arezzo, composta di tre Auditori conosce in appello, e a pluralità di suffragi delle Cause decise dai Tribunali di prima Istanza compresi nella di lei giurisdizione, quando il merito di dette Cause sia incerto, e non suscettibile di stima pecuniarie, o superiore a Scudi 200. e con il voto di un solo Auditore giudica delle Cause il merito delle quali supera le Lire 200. a non li scudi 200. come pure le Cause di *Alimenti*, *Turbato possesso, Spoglio, Danno dato, Disdetta di fondi rustici, o Urbani*, o di *Colonia*, di *Sfratto di Redibitoria, Nunciazione di nuova Opera, Violata inibitoria, e di Attentati. Leggi del* 13. *Ottobre* 1814. 20. *Ottobre* 1817. e 23. *Febbraio* 1818.

(2) L'Auditore Giudice di prima Istanza della Città di Arezzo ha giurisdizione di decidere in detta sua qualità le Cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, miste e Commerciali della Città, e Territorio dell'antico Vicariato purchè siano di un merito superiore a Lire 200. o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria. E' Giudice d'appello per le Cause decise dal suo Cancelliere il quale ha la ccompetenza di conoscere degli affari non superiori a Lire 200. perciò che riguarda l'antico Vicariato per la sua giurisdizione Civile, e dai Potestà e Vicàrj, quando il loro merito non supera le Lire 200. ne è inferiore a Lire 70.

Al medesimo Giudice di prima istanza sono soggetti sì nel contenzioso, come nell' economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri ai quali sia interdetta l' amministrazione dei loro Beni non solo per la sua giurisdizione Civile, ma ancora per il Territorio delle Potesterie comprese nella giurisdizione Criminale.

(3) I Vicarj, e i Potestà sono competenti a conoscere in prima istanza le Cause tutte di qualunque merito, e natura esse sieno nelle loro respettive Giurisdizione Territoriale, eccettuate quelle che riguardano il Patrimonio della Corona, e del Fisco, e le esecuzioni Immobiliari, e con questa differenza che ai Vicari e non ai Potestà sono soggetti tanto nel contenzioso, che nell'Economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri tutti ai quali sia interdetta l' amministrazione dei loro Beni, come ad essi Vicarii sono devolute in appello le Cause decise dai Potestà compresi nella loro Giurirdizione Criminale il merito delle quali non sia superiore a Lire 200. *V. le Leggi del* 2. *Gennajo* 1774., *del* 13. *Ottobre* 1814., 8. *Febbrajo* 1816., 9. *Aprile* 1816., 22. *Maggio* 1817. *e gli Art.* 759. *et segg.* e 800. *del Regolamento di Procedura.*

ROTA DI GROSSETO (1)

Tribunali compresi nella di lei giurisdizione

COMMISSARIO REGIO (2)
POTESTERIA *di* *Campagnatico.*
idem *di* *Pari.*
idem *di* *Rocca Strada.*
VICARIATO *di* *Arcidosso.* (3)
POTESTERIA *di* *Monticello.*
idem *di* *Castel del Piano.*
idem *di* *Cinigiano.*
VICARIATO *di* *Manciano.*
POTESTERIA *di* *Cabalbio.*
idem *di* *Roccalbegna.*
VICARIATO *di* *Pitigliano.*
POTESTERIA *di* *Sorano.*
VICARIATO *di* *Scansano.*
POTESTERIA *di* *Montiano.*
VICARIATO *di* *Castiglion della Pescaja.*
POTESTERIA *di* *Giuncarico.*
idem *di* *Gavorrano.*
VICARIATO *di* *Isola del Giglio.*
idem *di* *Massa Marittima.*
POTESTERIA *di* *Monterotondo.*
idem *di* *Prata.*
VICARIATO *di* *Orbetello.*
POTESTERIA *di* *Porto S. Stefano.*

---

(1) La Ruota Civile di Grosseto è composta di tre Auditori; col voto de' medesimi e a pluralità di suffragi decide le Cause avanti di essa appellate di un merito superiore a Scudi 200. o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniarie: E col voto di un solo Auditore conosce di quelle il merito delle quali non supera li Sc. 200. come pure le Cause di Alimenti, turbato possesso, spoglio, danno dato, Disdetta di fondi Rustici, o Urbani, o di Colonia, di Sfratto, di Redibitoria, Nunciazione di nuova opera, Violata Inibitoria, e di attentati. Dalle di lei Sentenze difformi da quelle di prima istanza vi è appello, e dalle conformi è permesso di domandare avanti l' I. e R. Consulta la Revisione quando il merito è superiore a scudi 200., sopra i reclami concernenti il mero economico dei Patrimoni dei Pupilli, Minori Interdetti, e delle altre persone affidate all' amministrazione del Tribunale giudica inappellabilmente salvo il ricorso all' I. e R. Consulta lo che è comune a tutte le altre Rote. *Leggi del* 13. *Ottobre* 1814., 20. *Ottobre* 1817., e 23. *Febbrajo* 1818.

(2) Il Commissario Regio di Grosseto come Giudice di prima istanza conosce di tutte le Cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, miste, e Commerciali, e come giudica di appello delle Cause decise in prima istanza dai Vicarj della Provincia inferiore e dai tre Potestà compresi nella sua giurisdizione Civile, quando il merito non eccede la somma di Lire 200., egualmente che quelle decise dal suo Cancelliere Civile che sono superiori di merito a L. 70. *Leg. Org. del* 13. *Ottobre* 1814.

Al medesimo sono sottoposti sì nell' economico, che nel contenzioso i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l' amministrazione dei loro beni non tanto per la sua giurisdizione Civile, ma per quella pure dalle tre Potesterie. *detta Legge del* 13. *Ottobre* 1814.

(3) Tanto i Vicarj, che i Potestà hanno competenza per la loro Giurisdizione Civile di decidere, come Giudici di prima istanza di tutte le Cause Civili, Commerciali, e miste, con questa differenza che ai Vicarj sono soggetti sì nel contenzioso, come nell'economico i Pupilli, i Prodighi, Dementi, e tutti li altri sottoposti, tuttochè domiciliati nella giurisdizione del Potestà; e che al Vicario respettivo sono portate in appello le Sentenze proferite dai Potestà in Cause di merito non inferiore a L. 70. e non superiore a L. 200. *Legge Org. de'* 13. *Ottobre* 1814. *Leg. del* 2. *Gennajo* 1774. *Artic.* 759. *e segg.* a 800. *del Regolamento di Procedura.*

DOMANDE

DI

REVISIONE IN AFFARI CIVILI

AVANTI

L' I. E R. CONSULTA

Decreti, o Sentenze da quali è ammesso il Ricorso

È accordato il rimedio straordinario del ricorso avanti l' I. e R. Consulta dalle Sentenze emanate dalle Ruote su i reclami delle Deliberazioni del Magistrato Supremo di Firenze, e del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno; degli Auditori Giudici di prima istanza di Pisa, Siena, ed Arezzo, de' Commissarj Regj, e de' Vicarj tutti concernenti il mero Economico de' Patrimonj de' Pupilli, Minori, interdetti, e delle altre persone affidate all' amministrazione del Tribunale. *L. Org. de'* 13. *Ottobre* 1814. *Art. XXVII.*

Dai Decreti difformi de quei de' primi Giudici sull' ammissione, o rejezione al benefizio di Miserabile, o di Povero. *L. de'* 20. *Ottobre* 1817. *Art. IX.*

Dalle Sentenze proferite dai Tribunali di prima istanza in affari non superiori di merito a L. 70. *Legge Org. de'* 13. *Ottobre* 1814. *Art. LXXIII.*

Dalle Sentenze difformi emanate in seconda istanza in Cause di merito superiore a L. 70. ed inferiore a L. 200. *detta Legge Art. LXXV.*

Dalle due conformi quando il merito è superiore a Scudi 200. *Leg. de'* 20. *Ottobre* 1817. *Art. IV.*

Dalle Decisioni uniche del Supremo Consiglio di Giustizia, *Legge dei* 4. *Luglio* 1823. *Art. I.* e dalle Sentenze della Ruota di Firenze revocatorie di quelle del Tribunale di Commercio di Firenze quando il merito della Causa sia superiore a Scudi 100. *Legge de'* 23. *Febbraio* 1818. *Art. II.*

Decreti, o Sentenze dalle quali non è ammesso il Ricorso

È inammissibile il ricorso alla I. e R. Consulta quando la conformità del giudicato è posta in essere da una Decisione del Supremo Consiglio emanata dopo il dì 10. Novembre 1823. *Legge de'* 4. *Luglio* 1823. *Art. I.*

Dalle Sentenze dei Tribunale di Commercio di Firenze in Cause non eccedenti in merito L. 200. *Leg. de'* 23. *Febbraio* 1818. *Art. II.*

Dalle Sentenze della Ruota di Firenze, tutto che revocatorie di quelle del Tribunale di Commercio di Firenze, quando il merito non supera li Scudi 100. *detta Legge.*

Dalle due conformi quando il merito della Causa non è superiore alli Scudi 200. *Legge de'* 20. *Ottobre* 1817. *Art. IV.*

Come, e con quali forme deve domandarsi la Revisione

Il Succumbente che vuole sperimentare il rimedio straordinario della revisione ne' casi della Legge permessa deve dirigersi al R. Trono con supplica corredata di una Memoria manoscritta contenente i fondamenti del Reclamo. *Legge de'* 4. *Luglio* 1823. *Art. VII.*

Il Ricorrente deve giustificare di avere nel termine di 8. giorni, a contare dal dì in cui avrà presentata la supplica, notificato alla Parte contraria la domandata revisione, e comunicata la sua Memoria, giacchè in caso diverso il reclamo è considerato come non fatto. *detta Legge Art. VIII.*

Se si tratta di Domanda di Revisione dalle due conformi deve il Ricor-

rente giustificare di aver depositato nello *Spedale*, del luogo ove fu iniziata la Causa, o nello Spedale viciniore le somma di L. 200. le quali gli vengono restituita qualora ottenga la domandata revisione. In mancanza di tale giustificazione non ha corso la Supplica. *Legge* 20. *Ottobre* 1817. *Art. VIII.*

Dà questo deposito va esente quegli che è ammesso al Benefizio di Miserabile, a deposita soltanto la metà quello che gode del Benefizio di Povero. *Legge de'* 23. *Febbraio* 1818. *Art. XI.*

In rapporto al primo di essi è rigettata la domanda di revisione qualora non sia accompagnata dalla Copia delle due reclamate Sentenze da rilasciarsi gratuitamente dai Tribunali respettivi, e dal parere di un Avvocato da destinarsi dalla Camera di Disciplina degli Avvocati favorevole alla domande. *detta Legge Art. XI.*

Il Ricorrente debbe esser cauto di farsi apporre alla Supplica, che presente il Visto dal Segretario col giorno, mese, ed anno. *Legge de'* 23. *Novembre* 1815. §. 5.

Entro quali Termini debba presentarsi alla Segreteria dell' I. e R. Consulta il Reclamo, o Domanda di Revisione.

I ricorsi dalle Sentenze uniche di prima istanza, e da quelle di seconda Istanza dalle prime difformi debbono essere presentati alla Segreteria dell' I. e R. Consulta dentro 30. giorni dal dì della notificazione delle Sentenza. *Legge de'* 20. *Ottobre* 1817. *Art. VII.*

Le domande di revisione dalle due conformi debbono presentarsi alla suddetta Segreteria nel termine di 90. giorni dal dì della notificazione dell' ultima Sentenza: Questo termine resta sospeso dal feriato. *Legge del* 23. *Novembre* 1815. §. 3. *Leg. del* 19. *Ottobre* 1817. *Art. XI.* e *Leg. del* 4. *Luglio* 1823. *Art. VI.*

Come l' I. e R. Consulta proceda alla risoluzione de' Ricorsi, e Domande di Revisione in Affari Civili.

Per il disposto delle Legge del 4. Luglio 1823. appartiene all' I. e R. Consulta, ed è nella di lei facoltà, di concedere, o denegare la revisione nei casi permessi col voto di tre de' Componenti le medesima, e a pluralità di suffragi. *detta Legge Art. IV.* e *IX.*

Per massima deve rigettare la domanda di revisione dalla due conformi, ed anco il ricorso dalle Sentenze, ancorchè uniche, che non hanno rimedio ordinario, ogni volta che manifesta non resulti la loro Ingiustizia. *Legge del* 4. *Luglio* 1823. *Art. V.*

Il Termine ad accogliere, o rigettare il reclamo è di mesi tre e contare dal giorno in cui fu presentata la Supplica. *detta Legge Art. VI.*

La Legge suddetta del 4. Luglio 1823. derogando all'Art. 6. della Legge del 23. Novembre 1815. impedisce che sia accordata la sospensione dell' esecuzione tanto alle Sentenze conformi, che a quelle uniche che non hanno alcun rimedio ordinario, e soltanto può l' I. e R. Consulta accordare la dette sospensione, previo il conveniente esame, e quelle Sentenze, che sono in merito soggette al rimedio ordinario, ma non ammissibili in via ordinaria el rimedio sospensivo, quando si tratti di pagamenti ordinati a favore di forestieri, non aventi domicilio, o possesso di Beni stabili nel Granducato, o a favore di altre persone di dubbiosa idoneità premessa sempre la giustificaziona che il Succumbente abbia legalmente depositato l' importare della condanna, ossivero quando l' esecuzione sia per arrecare grava pregiudizio al Succumbente, che abbia introdotto in vie ordinaria il rimedio, che gli possa competere contro le Sentenze medesime. *detta Legge* 4. *Luglio* 1823. *Art. XI. XII.*

Nel caso che le domanda di revisione sia rigettata, o debba ritenersi per risoluta negativamente ogni volta che sia decorso il termine dalla Legge stabilito, deve il ricorrente rifondere all' altra parte le spese occasionatele dal suo ricorso. *detta Legge Art. X.*

Quando è accordata la revisione viene delegato quel Tribunale che sarebbe stato il competente in via d' appello. *Legge del* 13. *Ottobre* 1814. *Articoli LXXIV. LXXV.*

INDICE

Dei Titoli per Alfabeto